

# Senato della Repubblica

## XIX Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 912**

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

29/11/2023 - 07:08

# Indice

1. DDL S. 912 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 912 .....	5
1.2.2. Testo correlato 912 (SUPPLEMENTO) .....	55
1.3. Trattazione in Commissione .....	133
1.3.1. Sedute .....	134
1.3.2. Resoconti sommari .....	135
1.3.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) .....	136
1.3.2.1.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 136 (ant.) del 25/10/2023 .....	137
1.3.2.1.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 143 (pom.) del 07/11/2023 .....	143
1.3.2.1.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 145 (ant.) del 09/11/2023 .....	460
1.3.2.1.4. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 146 (pom.) del 14/11/2023 .....	469
1.3.2.1.5. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 148 (pom.) del 15/11/2023 .....	494
1.3.2.1.6. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 150 (pom.) del 16/11/2023 .....	496
1.3.2.1.7. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 151 (pom.) del 21/11/2023 .....	499
1.3.2.1.8. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 152 (ant.) del 22/11/2023 .....	531
1.3.2.1.9. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 153 (pom.) del 22/11/2023 .....	539
1.3.2.1.10. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 154 (ant.) del 23/11/2023 .....	540
1.3.2.1.11. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 155 (pom.) del 28/11/2023 .....	1709
1.4. Trattazione in consultiva .....	1716
1.4.1. Sedute .....	1717
1.4.2. Resoconti sommari .....	1719
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	1720
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 37 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/11/2023 .....	1721
1.4.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 130 (ant.) del 09/11/2023 .....	1724
1.4.2.2. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) .....	1729
1.4.2.2.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 51 (pom.) del 31/10/2023 .....	1730
1.4.2.3. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) .....	1737
1.4.2.3.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 100 (ant.) del 02/11/2023 .....	1738
1.4.2.3.2. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 104 (ant.) del 15/11/2023 .....	1742
1.4.2.4. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) .....	1751

1.4.2.4.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 84 (ant.) del 24/10/2023 . . . . .	1752
1.4.2.4.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 85 (ant.) del 25/10/2023 . . . . .	1832
1.4.2.4.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 86 (pom.) del 25/10/2023 . . . . .	1835
1.4.2.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) . . . . .	1839
1.4.2.5.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 70 (pom.) del 24/10/2023 . . . . .	1840
1.4.2.5.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 71 (pom.) del 25/10/2023 . . . . .	1854
1.4.2.5.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 72 (ant.) del 26/10/2023 . . . . .	1857
1.4.2.6. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) . . . . .	1859
1.4.2.6.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 67 (pom.) del 25/10/2023 . . . . .	1860
1.4.2.6.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 69 (pom.) del 07/11/2023 . . . . .	1862
1.4.2.7. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	1870
1.4.2.7.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 73 (ant.) del 24/10/2023 . . . . .	1871
1.4.2.7.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 77 (ant.) del 07/11/2023 . . . . .	1880
1.4.2.8. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	1887
1.4.2.8.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 127 (ant.) del 25/10/2023 . . . . .	1888
1.4.2.9. Comitato per la legislazione . . . . .	1892
1.4.2.9.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 27 (pom.) del 02/11/2023 . . . . .	1893

## **1. DDL S. 912 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 912  
**XIX Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

---

Iter

**28 novembre 2023:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.912**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giorgia Meloni](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giancarlo Giorgetti](#) (Governo [Meloni-I](#))

**Di concerto con**

Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Paolo Zangrillo](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie [Roberto Calderoli](#) , Ministro dell'università e ricerca [Anna Maria Bernini](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Matteo Salvini](#) , Ministro delle imprese e made in Italy [Adolfo Urso](#) , Ministro della difesa [Guido Crosetto](#) , Ministro senza portafoglio per lo sport e giovani [Andrea Abodi](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Marina Elvira Calderone](#) , Ministro senza portafoglio per la protezione civile e politiche mare [Nello Musumeci](#) , Ministro dell'interno [Matteo Piantedosi](#) , Ministro dell'istruzione e merito [Giuseppe Valditara](#) , Ministro della salute [Orazio Schillaci](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **145** del **18 ottobre 2023**, G.U. n. 244 del 18 ottobre 2023 , scadenza il 17 dicembre 2023.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Include analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Presentazione

Presentato in data **18 ottobre 2023**; annunciato nella seduta n. 115 del 18 ottobre 2023.

Classificazione TESEO

ENTRATE TRIBUTARIE , ENTI LOCALI , LAVORO , ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA

**Articoli**

INFLAZIONE (Art.1), TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (Art.1), PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI (Art.1), ACCERTAMENTI FISCALI E REDDITO IMPONIBILE (Art.2), PUBBLICO IMPIEGO (Art.3), CONTRATTI COLLETTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.3), INDENNITA' SPECIALI (Art.3), REGIONI (Artt.3, 9), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art.3), CAMERE

DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (Art.3), UNIVERSITA' (Art.3), ENTI PUBBLICI (Art.3), CENTRI E ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (Art.3), IRPEF (Art.4), PARTITA IVA (Art.4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.4), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Artt.4, 6), DILAZIONI E RATEIZZAZIONI (Art.4), PROROGA DI TERMINI (Artt.5, 8), CREDITO DI IMPOSTE (Art.5), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art.5), AGENZIA DELLE ENTRATE (Art.5), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Art.7), IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (Artt.7, 9), COMBUSTIBILI E CARBURANTI (Art.7), GAS NATURALI (Art.8), STOCCAGGIO DI PRODOTTI (Art.8), APPROVVIGIONAMENTO (Art.8), GAS METANO (Art.8), CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI ( CSEA ) (Art.8), SICILIA (Art.9), TRENINO-ALTO ADIGE (Art.9), PROVINCE AUTONOME (Art.9), TRENTO (Art.9), BOLZANO (Art.9), IRAP (Art.9), ADDIZIONALE DI IMPOSTE (Art.9), SANITA' PUBBLICA (Art.9), MOLISE (Art.9), INDENNIZZI (Art.9), SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Art.10), FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI (Art.10), EDILIZIA UNIVERSITARIA (Art.11), MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.11), ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI (Art.11), STUDENTI (Art.11), ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (Art.11), RETE FERROVIARIA ITALIANA ( RFI SPA ) (Art.12), MANUTENZIONE (Art.12), IMPRESE (Art.12), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Art.12), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.14), AUTOSTRADE (Art.14), AEREI MILITARI (Art.15), AERONAUTICA MILITARE (Art.15), DIFESA NAZIONALE (Art.15), COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO ( CONI ) (Art.16), SPORT (Art.16), GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Art.16), COMITATO ITALIANO PARALIMPICO ( CIP ) (Art.16), CICLISMO (Art.16), SPRESIANO (Art.16), TREVISO (Art.16), FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI (Art.17), INDENNITA' UNA TANTUM (Art.18), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.18), LAVORO ATIPICO (Artt.18, 21), PART TIME (Art.18), OSSERVATORI (Artt.18, 22), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ) (Art.18), REDDITO MINIMO (Art.19), SERVIZI SOCIALI (Art.19), SCUOLA MATERNA (Art.20), SCUOLE AUTORIZZATE PARIFICATE E PAREGGIATE (Art.20), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.21), IMMIGRAZIONE (Art.21), COMUNI (Art.21), MINORI (Art.21), DECRETI MINISTERIALI (Art.21), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.21), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Artt.21, 22), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Art.21), CONFINI (Art.21), PREFETTI E PREFETTURA (Art.21), PROFUGHI E RIFUGIATI (Art.21), UCRAINA (Art.21), ARMA DEI CARABINIERI (Art.21), SERVIZI ALL'ESTERO (Art.21), ANAGRAFE DELLO STATO CIVILE (Art.22), NEONATI (Art.22), MORTE (Art.22), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.22)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Claudio Borghi](#) (LSP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 7 novembre 2023) .

Relatore alla Commissione Sen. [Dario Damiani](#) (FI-BP-PPE) (dato conto della nomina il 7 novembre 2023) .

Relatore alla Commissione Sen. [Vita Maria Nocco](#) (Fdl) (dato conto della nomina il 7 novembre 2023) .

Assegnazione

Assegnato alla [5ª Commissione permanente \(Bilancio\)](#) in sede referente il 19 ottobre 2023.

Annuncio nella seduta n. 116 del 24 ottobre 2023.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri e difesa), 4ª (Unione europea), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura, istruzione), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), 9ª (Industria e agricoltura), 10ª (Sanità e lavoro), Questioni regionali e del Comitato per la legislazione

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 912

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 912

### DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** di concerto con il **Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)** con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)** con il **Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)** con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)** con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)** con il **Ministro della difesa (CROSETTO)** con il **Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)** con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)** con il **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)** con il **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)** con il **Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)** e con il **Ministro della salute (SCHILLACI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2023

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili  
Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, come di seguito si illustra.



## **Capo I**

### **Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali**

#### **ART. 1.**

##### ***(Anticipo conguaglio di perequazione nell'anno 2023)***

Il comma 1 prevede in via eccezionale, al fine di contrastare gli effetti dell'inflazione per l'anno 2023 a favore dei pensionati, l'anticipo al 2023 del conguaglio di 0,8 punti percentuali per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell'anno 2022 risultato a consuntivo 8,1% in luogo di 7,3, applicato in via provvisoria al 1° gennaio 2023. Ciò comporta che i ratei spettanti in relazione a tali 0,8 punti percentuali per l'intero anno 2023 vengano riconosciuti nell'anno 2023 anziché a gennaio 2024, come previsto prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione, prevedendone la relativa copertura finanziaria.

#### **ART. 2.**

##### ***(Campagna reddituale)***

La disposizione prevede che il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale relative al periodo d'imposta 2021 sia avviato entro il 31 dicembre 2024.

#### **ART. 3.**

##### ***(Anticipo rinnovo contratti pubblici)***

La disposizione, ai commi 1 e 2, stabilisce che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, in via eccezionale, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (indennità di vacanza contrattuale - I.V.C.) riferito al mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sull'anno 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salva l'effettuazione di eventuali successivi conguagli e che il predetto importo incrementale non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Ai relativi oneri stimati in 2.000 milioni di euro sulla base delle unità di personale a tempo indeterminato rilevate dal Conto Annuale 2021 e degli importi mensili pro capite dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il mese di dicembre 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.



Infine, il comma 3, prevede che le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (regioni ed enti dipendenti, amministrazioni del servizio sanitario nazionale, enti locali, camere di commercio, università italiane, enti pubblici non economici, enti e istituzioni di ricerca, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4 del medesimo d.lgs. 165/2001), hanno la possibilità di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato il medesimo incremento con oneri a carico dei propri bilanci.

#### **ART. 4.**

##### ***(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)***

Al comma 1, per il solo periodo d'imposta 2023, la disposizione in commento prevede che per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di cui agli articoli 53 e 55 del T.U.I.R. di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL (per i quali continuano ad applicarsi le regole ordinarie), sia effettuato entro il 16 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, senza interessi.

Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese; in tale eventualità, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997.

Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione, individuandone la relativa copertura.

#### **ART. 5.**

##### ***(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)***

La disposizione, ai commi 1 e 2, è finalizzata a prorogare al 30 giugno 2024 il termine (attualmente fissato al 30 novembre 2023) entro il quale le imprese possono aderire alla procedura di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021 per il riversamento, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.

Conseguentemente, la disposizione proroga anche il termine per il versamento dell'unica rata nonché di quelli previsti, in caso di rateazione, per il versamento di ciascuna delle tre rate e per il calcolo dei relativi interessi.

Restano salvi i riversamenti già effettuati dai contribuenti prima della modifica dei termini di versamento per effetto della presente disposizione per i quali il termine per il versamento delle due rate successive alla prima viene a scadere - coerentemente con i nuovi termini - rispettivamente, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.



Inoltre, si dispone la proroga di un anno dei termini di decadenza per l'emissione degli atti impositivi da parte dell'Agenzia delle entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione in argomento ed utilizzati negli anni 2016 e 2017.

#### **ART. 6.**

***(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)***

I commi 1 e 2 mirano a ripristinare il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34/2023, abrogato in sede di conversione dello stesso decreto-legge, volto a escludere dalla base imponibile del contributo di solidarietà di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, la distribuzione, o comunque l'utilizzo nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Ne consegue l'abrogazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 98/2023 effettuata ad opera del comma 3.

Con il comma 4 si prevede che non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

Il comma 5, istituisce per il solo anno 2024 un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione dei citati commi 1 e 2, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

#### **ART. 7.**

***(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)***

La disposizione prevede che il provvedimento di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio possa essere adottato se i prezzi dei carburanti aumentano, sulla media del precedente mese (e non più, come è attualmente, dei precedenti due mesi), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

#### **ART. 8.**

***(Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50)***

La disposizione interviene nell'ambito dello svolgimento del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi previsto dall' 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, ai sensi del quale il GSE ha provveduto all'acquisto e allo stoccaggio di volumi di gas naturale pari a 1.637mln Smc (*id est* 17.878 GWh) per un controvalore di 3.995 mln € (a fronte del limite di controvalore pari a 4.000 mln € previsto dalla medesima norma) e un costo medio unitario di acquisto pari a 223,5 €/MWh. Successivamente, con atto di indirizzo del MASE del 18 novembre 2022, sono state definite le modalità di vendita del gas acquistato nell'ambito del servizio



di riempimento di ultima istanza, prevedendo che il GSE renda disponibile i quantitativi di gas naturale stoccato attraverso prodotti a termine con consegna del gas in stoccaggio, per una quota non inferiore al 60%, e offrendo tramite prodotti con consegna a pronti la parte restante. Per quanto riguarda la vendita a termine il GSE ha pubblicato, in data 22 novembre 2022, un Regolamento di procedura concorrenziale per la vendita a termine del gas stoccato per una quantità pari al 75% del totale, rivolto ad operatori titolari di contratto di trasporto e aventi clienti finali ubicati nel territorio nazionale. La procedura competitiva ha previsto l'aggiudicazione di 5.679 GWh, corrispondente al 32% del totale del gas stoccato nella disponibilità del GSE. Le quantità cedute hanno registrato un prezzo medio di vendita, nei primi mesi dell'anno in corso, pari a 66 €/MWh determinando una perdita economica, rispetto al costo di approvvigionamento sostenuto dal GSE per le medesime quantità, pari a circa 900 milioni di euro. Tuttavia, rimane nella disponibilità del GSE una quantità di gas in stoccaggio pari 12.199 GWh. Ciò detto ipotizzando uno scenario di vendita del 100% del gas in giacenza ed utilizzando una proiezione di prezzo forward ottobre 2023 (ca. 40 €/MWh) al quale è stato applicato un liquidity factor del 95% ne deriva una potenziale perdita pari a euro 2.251 milioni che, sommati alla perdita già realizzata al 31/03/2023 di euro 893 milioni, restituiscono una previsione di fabbisogno finanziario per la restituzione del prestito al MEF pari a circa 3 miliardi di euro.

Alla luce di quanto sopra, con la presente proposta normativa si prevede di posticipare il termine ultimo della vendita al fine di introdurre la massima flessibilità a beneficio del Sistema Paese nel gestire il gas stoccato dal GSE nel nuovo anno termico. Tale orientamento è in linea con il nuovo target nazionale stabilito dalla Commissione Europea per il riempimento degli stoccaggi, a partire dalla stagione di stoccaggio 2023-2024, pari al 90% per attenuare eventuali fenomeni rialzisti dei prezzi associati a fenomeni geopolitici.

Un orizzonte temporale più ampio per la vendita permetterebbe di valorizzare a pieno il servizio di ultima istanza del gas stoccato conseguendo i seguenti vantaggi per il sistema, quali:

- assicurare che il gas di ultima istanza sia meglio valorizzato ed impiegato in coerenza con la complessiva disponibilità di gas sul mercato nel corso della stagione invernale 2023/24;
- contribuire a ridurre la tensione sui mercati legata agli approvvigionamenti di gas;
- contribuire al mantenimento dei livelli di gas stoccato in coerenza con gli obiettivi strategici nazionali di riempimento fino al 2024;
- concorrere alla stabilizzazione degli approvvigionamenti di gas di importazione che consentano di sopperire alle previste riduzioni di gas russo.

La proposta andrebbe nella direzione di meglio valorizzare la vendita del gas stoccato da parte del GSE, potendo disporre di un periodo che vada oltre l'anno termico di stoccaggio (fino al 15 settembre 2024) per vendere il gas in uno scenario di prezzi del mercato gas tendenzialmente rialzisti. Le stime disponibili più recenti ad oggi dei prezzi forward del gas prevedono un incremento del valore del per il primo trimestre del 2024 fino a circa 50 €/MWh. Conseguentemente, si propone l'estensione dei termini fino al 30 settembre dell'anno 2024 per la restituzione del prestito, fissata ad oggi al 20 novembre 2023. Per disaccoppiare la vendita fisica del gas dalla restituzione del prestito, è necessario che Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda ad approvvigionare e a fornire al GSE le risorse economiche per la restituzione del prestito secondo modalità definite da ARERA.



## Capo II

### Misure in favore degli enti territoriali

#### ART. 9.

#### ***(Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)***

I commi 1 e 2 recepiscono l'accordo in materia finanziaria sottoscritto tra il Governo e la Regione Siciliana in data 16 ottobre 2023.

In particolare, il comma 1 riconosce in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di graduale concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento operato dall'articolo 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sul punto, il precedente Accordo bilaterale del 16 dicembre 2022 in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, nel definire l'attuazione dei citati commi della legge n. 296 del 2006 anche in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, impegnava lo Stato a trovare una soluzione al fine di garantire l'integrale finanziamento dei LEA.

Il comma 2 modifica le disposizioni della legge n. 197 del 2022 che autorizzavano la Regione Siciliana a ripianare in 10 anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022. Le disposizioni aggiornano gli impegni a carico della Regione per il rientro dal disavanzo alla luce del nuovo accordo sottoscritto con la Regione in data 16 ottobre 2023. In particolare, le lettere a) e b) recepiscono l'impegno della Regione ad incrementare le quote annuali di ripiano al fine di ridurre ad otto anni la durata massima del ripiano. La lettera c) reca la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dalla Regione con la sottoscrizione del predetto accordo del 16 ottobre 2023. La lettera d) provvede all'abrogazione dei commi 844 e 845 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 in quanto riferiti ad impegni assunti dalla Regione siciliana con il precedente accordo del 14 gennaio 2021 in materia di ripiano pluriennale del disavanzo 2018 superati alla luce del nuovo accordo sottoscritto con la Regione il 16 ottobre 2023.

I commi 3, 4, 5 e 6 recepiscono l'accordo tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 25 settembre 2023 volto a dirimere alcune controversie relative ai reciproci rapporti finanziari, con particolare riferimento alla determinazione del gettito delle accise oggetto di compartecipazione statutaria. Le norme modificano l'ordinamento finanziario delle Province secondo le procedure concordate previste dall'articolo 104 dello Statuto (D.P.R. n. 670/1972).

In dettaglio, le lettere a) e b) del comma 3 modificano l'articolo 75 dello Statuto a decorrere dall'anno 2023, al fine di escludere dalle entrate oggetto di compartecipazione il gettito relativo alle accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento, pari a circa 2 milioni di euro annui complessivi. Correlativamente la lettera c) riduce di 25 milioni di euro a decorrere dal 2023 il concorso annuale alla finanza pubblica del sistema territoriale regionale integrato (articolo 79 Stat.), al fine di neutralizzare il minore

5



introito relativo alla compartecipazione al gettito delle predette accise rispetto all'importo quantificato nell'ambito della relazione tecnica a corredo della norma di recepimento dell'Accordo di Milano 2009.

Il comma 4 precisa che le disposizioni recate dal comma 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello Statuto.

Il comma 5 prevede il riconoscimento in favore di ciascuna Provincia autonoma di 40 milioni di euro per l'anno 2023 quale quota parte del ristoro del maggior concorso alla finanza pubblica dalle stesse sostenuto negli anni dal 2010 al 2022 per effetto delle minori entrate registrate a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lett. f.), Stat., rispetto a quelle a suo tempo stimate con l'Accordo di Milano del 2009; il predetto ristoro è determinato al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il comma 6, in attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Il comma 7 quantifica gli oneri dei commi 3, 5 e 6.

Il comma 8 stabilisce la possibilità per le Regioni interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 80, secondo e terzo periodo, della legge n. 191/2009, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

Il comma 9, in coerenza con il complessivo quadro normativo vigente, ha l'obiettivo di chiarire il ruolo di holding svolto dalle regioni rispetto agli enti sanitari, stabilendo appunto che le regioni determinano il finanziamento degli enti sanitari, assegnando le relative quote con uno o anche più atti (ove necessario), potendo altresì rimodulare il finanziamento disponibile fra gli enti sanitari stessi (sempre secondo necessità), allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio, in una prospettiva di equilibrio di bilancio consolidato.

A tal riguardo, il decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce, fra l'altro, le competenze regionali nel campo del finanziamento degli enti sanitari. La successiva legislazione, a garanzia degli equilibri di finanza pubblica, ha posto in capo alle regioni da un lato la responsabilità ultima di garantire l'equilibrio di bilancio dei propri servizi sanitari regionali e dall'altro le conseguenze in caso di squilibri di bilancio sanitario (obblighi di copertura finanziaria, massimizzazione delle aliquote fiscali regionali, anche automatica, sottoposizione ai Piani di rientro, commissariamento). Va da sé che simili implicazioni impongono alle regioni di svolgere un chiaro ruolo di regia anche nel campo dell'assegnazione del finanziamento sanitario disponibile.

Il comma 10 assegna per l'esercizio 2023 un contributo di 40 milioni di euro alla Regione Molise, che, al 31 dicembre 2021, presenta il più elevato disavanzo di amministrazione pro capite tra le regioni a statuto ordinario, con conseguenti



difficoltà nell'approvare il bilancio anche a causa del significativo disavanzo finanziario.

Il comma 11 prevede un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 in favore delle Regioni a titolo di concorso agli oneri sostenuti per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. Il comma 12 quantifica gli oneri dei commi 9 e 10 pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2023 reca la relativa copertura finanziaria.

**ART. 10.**  
***(Trasporto pubblico locale)***

Il comma 1 prevede il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico. A tal fine, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, da ripartire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Eventuali compensazioni finanziari si provvederà anche con le risorse relative all'anno 2024 di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite.

Il comma 2 prevede l'incremento per l'importo di euro 35 milioni per l'anno 2023 del fondo finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il comma 3 dispone la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 535 milioni per l'anno 2023.

**Capo III**  
**Misure in materia di investimenti e in materia di sport**

**ART. 11.**  
***(Edilizia universitaria)***



Il comma 1 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. Tale fondo è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il comma 2 dispone che le procedure amministrative di cui al comma 1, al pari di tutti i relativi pagamenti, già effettuati e da effettuarsi, conservano piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge.

Il comma 3, prevede che il Ministero dell'Università e della ricerca effettui il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili, da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del citato target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

#### **ART. 12.**

##### ***(Anticipo investimenti FS)***

La disposizione, al comma 1, mira a prevedere un'anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all'anno 2023 per gli investimenti di RFI, sia nuove opere che manutenzione straordinaria.

Attualmente il flusso di esborsi relativo al piano investimenti di RFI non trova adeguata copertura finanziaria nelle risorse di cassa disponibili a legislazione vigente per l'esercizio finanziario 2023 e sta comportando un notevole incremento dell'indebitamento del Gruppo FS.

Al comma 2 è prevista la copertura finanziaria, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 assicurata ai sensi dell'articolo 23.

#### **ART. 13.**

##### ***(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)***

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### **ART. 14.**

##### ***(Rifinanziamento Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022)***





**n. 108)**

La disposizione incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 68/2022 per le finalità previste dal comma 1 del medesimo articolo 7-bis e avente ad oggetto la copertura dell'importo da riconoscere al concessionario autostradale in caso di estinzione di una concessione a seguito dell'inadempimento dello stesso, il cui valore è determinato in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il fondo presenta attualmente una dotazione di 350 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. La disposizione reca, altresì, la copertura finanziaria mediante rinvio all'articolo 23.

**ART. 15.**  
**(Anticipo difesa)**

La disposizione incrementa di 326 milioni di euro per l'esercizio 2023 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea. Tale incremento si rende necessario al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. La disposizione reca, altresì, la copertura finanziaria mediante rinvio all'articolo 23.

**ART. 16.**  
**(Misure in materia di sport)**

La disposizione, al comma 1, prevede, individuandone la relativa copertura, un incremento pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del Coni per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Inoltre, per le medesime finalità viene incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2023 il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43. Al comma 2, si prevede un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, in provincia di Treviso. Al comma 3 è prevista la copertura finanziaria degli effetti finanziari derivanti dal comma 2.

**Capo IV**  
**Misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza**

**ART. 17.**  
**(Fondo nazionale delle politiche sociali)**



La disposizione, al comma 1, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale incremento è finalizzato a ripristinare lo stanziamento antecedente alle riduzioni disposte dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. Il comma 2 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1.

#### **ART. 18.**

#### ***(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)***

Il comma 1, prevede che il riconoscimento, per l'anno 2022, dell'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, debba intendersi riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Il comma 2 prevede il riconoscimento, per l'anno 2023, un'indennità *una tantum* pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico. La suddetta indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

Il comma 3 dispone la non concorrenza alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'indennità *una tantum* di cui al comma 2. Disciplina, inoltre, le modalità di erogazione della medesima indennità. In particolare, dispone, che l'indennità sia erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Affida, altresì, all'INPS il monitoraggio del rispetto del limite di spesa con obbligo di comunicazione dei risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Prevede, infine, che, nel caso in cui dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non siano adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

Il comma 4 quantifica gli oneri della misura di cui al comma 3 e reca la copertura finanziaria.



**ART. 19.**

***(Modifiche all'articolo 1, comma 313,  
della legge 29 dicembre 2022, n. 197)***

La disposizione prevede che nelle ipotesi in cui i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, siano stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro, i citati servizi sociali comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico non più entro il 31 ottobre 2023 bensì entro il 30 novembre 2023. Prevede, inoltre, che nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023”.

**ART. 20.**

***(Misure per le scuole dell'infanzia paritarie)***

La disposizione incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**ART. 21.**

***(Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle  
attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)***

La disposizione, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti. Il medesimo comma prevede che i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma siano stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, mentre al successivo riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, tenuto conto delle esigenze funzionali delle articolazioni periferiche del Ministero dell'interno competenti in materia di immigrazione, in particolare connesse al previsto incremento della attività lavorative conseguente alle procedure di semplificazione e accelerazione di cui agli articoli 42 – 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, nonché all'esigenza di definire i procedimenti relativi all'emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha autorizzato il cennato Dicastero ad utilizzare, per l'anno 2023, prestazioni di lavoro con contratto a



termine, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro, nel limite massimo di spesa di euro 37.259.690, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. A tal fine, è stata avviata un'unica procedura negoziata ripartita in due lotti funzionali - Lotto nr. 1 (nr. 550 risorse per le esigenze delle Questure - Dipartimento PS) e Lotto nr. 2 (nr. 570 risorse per le esigenze delle Prefetture - DLCI) - per individuare, mediante conclusione di un Accordo quadro con una sola Agenzia di somministrazione di lavoro a tempo determinato, che metterà a disposizione il personale da dislocare presso i suddetti Uffici territoriali, per un periodo massimo di due mesi per l'anno 2023, con facoltà per l'Amministrazione di esercitare opzione per l'estensione della durata del suddetto Accordo.

Il solo bimestre di impiego - per l'anno 2023 - dei cennati lavoratori interinali è dovuto ai tempi tecnici che si sono resi necessari per lo svolgimento della procedura di gara e per attendere gli esiti del giudizio avviato a seguito di un ricorso presentato avverso la procedura di gara.

E' ormai improcrastinabile, infatti, presso gli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture e gli Uffici Immigrazione delle Questure la necessità di disporre di lavoratori in somministrazione per il disbrigo delle numerose pratiche di competenza, tra le quali si annoverano l'accresciuto numero di fascicoli generati dal decreto flussi.

Considerata l'esigenza sopra evidenziata di dare effettività alla spesa per l'anno 2023, impegnata solo nell'ultimo scorcio dell'anno per i necessari adempimenti tecnici procedurali e di contenzioso, e di protrarre, anche per l'intero anno 2024, l'impiego dei cennati lavoratori interinali, la disposizione in commento, novellando il comma 683 della legge n. 197/2022, rimodula l'autorizzazione di spesa per il 2023 e prevede uno stanziamento anche per l'intero anno 2024.

Il comma 3 e 4, prevedono in favore dei comuni confinanti con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, un contributo straordinario per l'anno 2023, disponendo a tal fine l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un apposito fondo, con una dotazione finanziaria pari a 5.000.000 di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro trenta giorni, l'individuazione dei criteri e delle modalità di corresponsione del contributo straordinario.

Il comma 5 assicura la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fino al 31 dicembre 2023, attraverso la previsione dell'integrazione delle risorse finanziarie del pertinente capitolo di bilancio 2351 p.g.10, nella misura di euro 7.000.000,00 per l'anno 2023.

Il comma 6 modifica il comma 3 dell'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91. In particolare, la modifica introdotta dalla lettera a) intende assicurare una maggiore flessibilità nella destinazione delle risorse del capitolo alla realizzazione degli interventi connessi ai menzionati progetti di collaborazione internazionale, piuttosto che alla copertura degli oneri istruttori dei procedimenti di competenza in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e, ciò, al fine di rispondere più efficacemente al contingente quadro esigenziale. Inoltre, atteso che i fondi di tale capitolo vengono spesso utilizzati per incrementare quelli, più esigui, del capitolo 2314 p.g. 2, a loro volta destinati a finanziare l'erogazione, su richiesta, di contributi straordinari in favore di Comuni per fronteggiare le ricorrenti criticità sociali causate dai fenomeni migratori, la modifica di cui alla lettera b) intende



prevedere, tra le finalità di destinazione dei fondi del capitolo 2390 p.g. 2, anche quelle in materia di interventi assistenziali straordinari e, ciò, al fine di assicurare la migliore coerenza con il programma delle spese di riferimento.

Il comma 7 prevede, per l'anno 2023, un incremento pari a 1 milione di euro delle risorse iscritte al menzionato capitolo 2314 p.g. 2., il quale finanzia l'erogazione, su richiesta, di contributi straordinari in favore di Comuni per fronteggiare esigenze straordinarie soprattutto connesse ad eventi calamitosi ovvero frequentemente connesse alla presenza di migranti sui territori locali.

L'intervento normativo di cui al comma 8 assicura al personale in servizio presso le Prefetture il sollecito pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate, entro l'anno 2023, per le accresciute esigenze in materia di immigrazione e asilo.

Il comma 9 dispone l'autorizzazione di spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023 per consentire il proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

Il comma 10 autorizza la spesa di euro 2,2 milioni per l'anno 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio.

Il comma 11 reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dalla misura di cui al comma 10 mentre il comma 12 reca la copertura finanziaria delle restanti disposizioni con effetti finanziari previste dall'articolo in commento.

#### **ART. 22.**

**( Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)**

La proposta normativa concorre alla manovra di finanza pubblica attraverso la semplificazione delle procedure per la gestione informatica dei certificati di nascita e morte, determinando un efficientamento in termini di tempestività e completezza della gestione, anche statistica, delle relative informazioni, con conseguenti risparmi in termini di minori costi organizzativi e finanziari che potranno essere colti solo a consuntivo.

L'efficientamento opera non solo a livello amministrativo degli enti che producono tali certificati, ma anche a livello degli utilizzatori, compresi quelli che fruiscono dei dati per indagini e rilevazioni di tipo statistico.

La norma è necessaria, inoltre, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'art.12, comma 4 del DL 34/2020 in materia di procedure informatiche per l'acquisizione dei dati di nascita e dei dati relativi ai decessi della popolazione residente, consentendo il superamento dell'attuale sistema di raccolta dati basato su documenti cartacei che comporta oneri rilevanti di tipo finanziari ed organizzativi.



**Capo V**  
**Disposizioni finanziarie e finali**

**ART. 23.**  
***(Disposizioni finanziarie)***

**Relazione illustrativa**

Il comma 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025, 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026.

Il comma 2 prevede che le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi.

La disposizione al comma 3 è finalizzata ad adeguare le disposizioni normative in materia di organizzazione delle articolazioni territoriali del MEF. Infatti, il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 all'articolo 20 comma 2-bis lett. b) ha introdotto - all'articolo 24, comma 1 del D. lgs. n. 300/1999 - la lett. d-bis). Pertanto, tra le attività attribuite al nuovo Dipartimento della Giustizia tributaria del MEF dal comma 2 ter del medesimo articolo viene, altresì, prevista "la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria". L'attribuzione di tale attività supera pertanto quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'art. 1 comma 350 lett. a) relativa ai presidi unitari territoriali per tutte le articolazioni periferiche del Ministero. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 prevede che il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 5 prevede che per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. La disposizione determina oneri in termini di saldo netto da finanziare pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 6 indica gli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera q).

Il comma 7 reca le coperture delle misure del decreto aventi effetti sulla finanza pubblica, ove non già previste dai singoli articoli di riferimento.

Il comma 8 prevede la sostituzione dell'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, con l'allegato 2 annesso al presente decreto.

Il comma 9 prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.



**ART. 24.**  
***(Entrata in vigore)***

**Relazione illustrativa**

La disposizione reca l'entrata in vigore del provvedimento.



## Capo I

### Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali

#### Art. 1

##### *(Anticipo conguaglio di perequazione anno 2023)*

Il **comma 1** in esame prevede, in via eccezionale, l'anticipo al 2023 del conguaglio di 0,8 punti percentuali per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell'anno 2022 (foi nt) risultato a consuntivo 8,1% in luogo di 7,3%, applicato in via provvisoria al 1° gennaio 2023. Ciò comporta che i ratei spettanti in relazione a tali 0,8 punti percentuali per l'intero anno 2023 vengano riconosciuti nell'anno 2023 anziché a gennaio 2024, come previsto prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Pertanto, dal riconoscimento di quanto previsto dal presente comma deriva un maggiore onere per l'anno 2023 e un corrispondente minore onere per l'anno 2024.

Anticipo al 2023 del conguaglio (0,8%) per calcolo perequazione pensioni per l'anno 2022  
(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)  
valori in mln di euro)

	2023	2024
al lordo fisco	-2038	2038
effetti fiscali indotti	566	-566
effetto complessivo	-1472	1472

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provveda quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 medesimo e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.

#### ART. 2

##### *(Campagna reddituale)*

La disposizione prevede che il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale relative al periodo d'imposta 2021 sia avviato entro il 31 dicembre 2024. Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tenuto conto dell'attuale stato di tale attività amministrativa.

#### ART. 3

##### *(Anticipo rinnovo contratti pubblici)*

Il **comma 1** prevede che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, in via eccezionale, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Indennità di vacanza contrattuale – I.V.C.), riferito al mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sull'anno 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salva l'effettuazione di eventuali successivi conguagli. Il secondo periodo, del medesimo comma, stabilisce che il predetto importo incrementale non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2.000 milioni di euro sulla base delle unità di personale a tempo indeterminato rilevate dal Conto Annuale 2021 e degli importi annui pro capite





attualmente in vigore dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 riferiti al mese di dicembre 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Il **comma 3** prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (regioni ed enti dipendenti, amministrazioni del servizio sanitario nazionale, enti locali, camere di commercio, università italiane, enti pubblici non economici, enti e istituzioni di ricerca, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4 del medesimo d.lgs. 165/2001) possano erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1, con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1, con oneri a carico dei propri bilanci.

#### ART. 4

##### *(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)*

Per il solo anno 2023 la disposizione determina il rinvio del versamento della seconda rata di acconto all'anno successivo (2024). Il differimento di termini non si applica ai contributi sociali e ai premi INAIL. Si riporta di seguito la tabella di sintesi degli effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno (importi in milioni di euro), sulla base dei versamenti effettuati tramite modello F24 nell'ultima annualità disponibile:

<b>(N) - Effetti negativi (gettito rinviato all'anno successivo)</b>			
<b>Imposta</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
IRPEF	-1.572,5	0,0	-
Imposta sostitutiva forfetari	-968,4	0,0	-
<b>Totale</b>	<b>-2.540,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>(P) - Effetti positivi (gettito rinveniente dall'anno precedente)</b>			
<b>Imposta</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
IRPEF	0,0	1.572,5	-
Imposta sostitutiva forfetari	0,0	968,4	-
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>2.540,9</b>	<b>-</b>
<b>Effetti complessivi (N)+(P)</b>			
<b>Imposta</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
IRPEF	-1.572,5	1.572,5	-
Imposta sostitutiva forfetari	-968,4	968,4	-
<b>Totale</b>	<b>-2.540,9</b>	<b>2.540,9</b>	<b>-</b>

Il rinvio dei termini di versamento all'anno successivo non modifica il momento di registrazione dell'imposta nei conti nazionali ai sensi del SEC. Pertanto, lo slittamento dei versamenti all'anno 2024 non determina effetti in termini di indebitamento netto.

Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### ART. 5

##### *(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)*

La disposizione rinvia al 30 giugno 2024 il termine entro cui è possibile presentare richiesta di riversamento all'Agenzia delle entrate dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione ai sensi dei commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, e differisce i termini di cui al comma 10 del medesimo articolo 5 per procedere al predetto riversamento nonché di cui al comma 11, a decorrere dal quale vanno calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Il rinvio dei termini produce effetti di cassa in quanto modifica la distribuzione delle maggiori entrate da



riversamento dei crediti rispetto alla norma originaria e successive proroghe.

In particolare, considerando che alla data di entrata in vigore della disposizione risultano già riversati nel 2023 crediti per un importo pari a 32 milioni di euro dai contribuenti (cod. tributo 8170) e che questi importi nella RT originaria, successivamente modificata dall'articolo 38 del DL 144/2022, erano stati distribuiti nei tre anni di pagamento rateale (si era ipotizzato prudenzialmente che le adesioni sarebbero state tutte rateali), sotto l'ipotesi che tutti i contribuenti che non ancora hanno aderito optino per il pagamento rateale, le maggiori entrate residue pari a 163 milioni (corrispondenti a 195 milioni di euro stimati meno i 32 milioni già riversati) vanno ripartite in 3 rate pari a 54,3 milioni di euro, da versare negli anni 2024 e 2025 e 54,4 milioni di euro nel 2026. Si evidenzia che, ai fini della presente stima, al fine di evitare duplicazioni, non sono state conteggiate le minori entrate derivanti dal mancato esercizio dell'attività di controllo, in quanto si tratta di dati già considerati nella relazione tecnica riferita ai citati commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021.

In termini di cassa, pertanto, gli effetti stimabili sono i seguenti:

	2023	2024	2025	2026
Incassi conseguiti dai contribuenti che hanno già effettuato il versamento	32,0	0	0	0
Incassi a seguito del rinvio dei termini del riversamento rateale	0	54,3	54,3	54,4
Variazione di gettito rispetto alle previsioni della norma originaria modificata dal DL 144/2022 (65 milioni in ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025)	-33,0	-10,7	-10,7	54,4

*In milioni di euro*

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### **ART. 6**

*(Modifiche all'art. 4 del decreto-legge 28 luglio 2023 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)*

La norma, ai **commi 1 e 2** ripropone la modalità di calcolo del contributo straordinario di cui all'art. 1, commi da 115 a 119 della L.B. 2023 precedentemente previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34/2023, volte a escludere dalla relativa base imponibile la distribuzione, o comunque l'utilizzo nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, e successivamente abrogato in sede di conversione con la legge 26 maggio 2023, n. 56.

Tenuto conto che la previsione del versamento del contributo, da calcolarsi pertanto sulla base imponibile originariamente individuata dalla norma istitutiva di cui alla LB 2023 è stata, da ultimo, disciplinata dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 98/2023, postergandone il termine, e che alla luce del monitoraggio effettuato in sede di elaborazione delle Nota di aggiornamento al Def le entrate derivanti dal versamento del predetto contributo straordinario si sono rivelate di importo superiore alle previsioni effettuate ex ante, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non sono suscettibili di determinare effetti negativi su saldi di finanzia pubblica.

Il **comma 4** prevede, altresì, che gli importi nelle more versati dai soggetti obbligati al versamento del contributo di cui ai medesimi commi da 115 a 119 della L.B. 2022 rimangano acquisiti al bilancio dello Stato.

La disposizione di cui al **comma 5**, da ultimo, istituisce un ulteriore contributo di solidarietà, per il solo anno 2024, al cui versamento sono tenuti i soggetti che si avvalgono della modalità di calcolo di cui ai commi 1 e 2. Gli effetti positivi stimati dalla previsione di cui al comma 5 possono valutarsi in 450 milioni di euro per l'anno 2024.

#### **ART. 7**

*(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)*



La disposizione modifica, riducendoli, i due periodi di riferimento attualmente indicati all'art. 1, comma 291 della legge 244/2007 ai fini della verifica delle condizioni di adottabilità del decreto di riduzione delle accise sui prodotti energetici. In virtù di tale modifica il decreto di riduzione delle accise sui prodotti energetici può essere adottato se il prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio aumenta sulla media del mese precedente, anziché del bimestre precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. La disposizione prevede, inoltre, che si tenga conto dell'eventuale riduzione del prezzo del petrolio greggio nella media del bimestre precedente, anziché del quadrimestre precedente, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento. In merito si rappresenta che la norma non determina effetti di natura finanziaria limitandosi a modificare le condizioni in base alle quali il Governo ha la facoltà di adottare il suddetto decreto.

#### **ART. 8**

*(Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50)*

La disposizione prevede che il GSE possa vendere sul mercato il gas naturale di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, entro il 15 settembre 2024, in luogo del 10 novembre 2023. Conseguentemente, il versamento in entrata previsto dal comma 4, del predetto articolo 5-bis, viene prorogato dal 20 novembre 2023 al 30 novembre 2024.

Quanto agli effetti sui saldi di finanza pubblica la disposizione in esame, nel posticipare dal 2023 al 2024 la restituzione del prestito da parte del GSE allo Stato, per la somma di 4.000 milioni di euro, comporta maggiori oneri per il 2023 in termini di solo saldo netto da finanziare, per un corrispondente ammontare. Ciò in quanto, nelle stime della nota di aggiornamento al DEF, tenuto conto dell'andamento dei prezzi del gas naturale e alla necessità di mantenere alti gli stoccaggi in relazione al perdurare della crisi internazionale in atto, non sono stati scontati per l'anno 2023 introiti derivanti dalla vendita delle scorte di gas in questione. Pertanto, gli effetti peggiorativi derivanti dalla disposizione in esame in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono già stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Inoltre, la crisi internazionale in corso, sia sul versante dei prezzi dei prodotti energetici, sia con riferimento agli scenari di guerra in atto, suggerisce di adottare un criterio prudenziale nel non ascrivere effetti positivi dalle entrate che il provvedimento rinvia nel corso del 2024.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

### **Capo II Misure in favore degli enti territoriali**

#### **ART. 9**

*(Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)*

Il **comma 1**, nel recepire l'accordo in materia finanziaria sottoscritto tra il Governo e la Regione Siciliana in data 16 ottobre 2023, riconosce in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento operato dall'articolo 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La disposizione determina oneri per 300 milioni di euro per l'esercizio 2023, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Il **comma 2**, nel recepire l'accordo in materia finanziaria sottoscritto tra il Governo e la Regione Siciliana in data 16 ottobre 2023, modifica i commi da 841 a 845 della legge n. 197 del 2022 che autorizzavano la Regione Siciliana a ripianare in dieci anni il disavanzo accertato con il rendiconto 2018 e le relative quote non recuperate al 31/12/2022 disciplinandone le relative modalità applicative. Alla luce del nuovo accordo Stato-Regione del 16 ottobre 2023, volto sostanzialmente ad accelerare il percorso di rientro dal disavanzo riducendone la durata massima in otto anni, vengono aggiornati gli impegni posti a carico della Regione nonché la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di mancata attuazione. Le disposizioni in esame non determinano effetti finanziari per la finanza pubblica.

Il **comma 3** introduce modifiche allo Statuto speciale trentino al fine di recepire l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto il 25 settembre 2023. In particolare, le lettere a) e b) modificano a regime, a



decorrere dall'anno 2023, l'ordinamento finanziario delle Province autonome recato dall'articolo 75 dello Statuto, escludendo dalle entrate oggetto di compartecipazione il gettito relativo alle accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f), utilizzati come combustibili per riscaldamento, nei tendenziali posti pari a 2 milioni di euro annui. In relazione a tale modifica dell'ordinamento finanziario, la lettera c) ridetermina a decorrere dall'anno 2023 il concorso annuale alla finanza pubblica del sistema territoriale regionale integrato in 688,71 milioni di euro, salvo rideterminazione a decorrere dall'anno 2028 (art. 79 Stat.). Con riferimento all'impatto sui saldi di finanza pubblica, la lettera c) comporta effetti finanziari negativi in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 in conseguenza del minore concorso alla finanza pubblica del Sistema territoriale regionale integrato trentino. Le lettere a) e b) determinano, a decorrere dall'anno 2024, effetti positivi sul solo saldo netto da finanziare per le minori spese del bilancio dello Stato pari a 2 milioni di euro annui, connesse al venir meno della regolazione contabile della soppressa compartecipazione al gettito delle accise.

**Il comma 4** ha natura ordinamentale e non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

**Il comma 5** riconosce in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 come ristoro parziale delle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 75, comma 1, lett. f.), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, utilizzati come combustibili per riscaldamento, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**Il comma 6**, in attuazione del punto 6 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, prevede un trasferimento a favore della Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 di un importo di euro 24.061.000 a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

**Il comma 7** quantifica gli oneri dei commi 3, 5 e 6, pari complessivamente a 105 milioni di euro per il 2023, 49,061 milioni di euro nel 2024 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

**Il comma 8** stabilisce la possibilità per le Regioni interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 80, secondo e terzo periodo, della legge n. 191/2009, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

**Il comma 9**, in coerenza con il complessivo quadro normativo vigente, ha l'obiettivo di chiarire il ruolo di holding svolto dalle regioni rispetto agli enti sanitari, stabilendo appunto che le regioni determinano il finanziamento degli enti sanitari, assegnando le relative quote con uno o anche più atti (ove necessario), potendo altresì rimodulare il finanziamento disponibile fra gli enti sanitari stessi (sempre secondo necessità), allo scopo di favorire l'equilibrio di bilancio, in una prospettiva di equilibrio di bilancio consolidato.

A tal riguardo, il decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce, fra l'altro, le competenze regionali nel campo del finanziamento degli enti sanitari. La successiva legislazione, a garanzia degli equilibri di finanza pubblica, ha posto in capo alle regioni da un lato la responsabilità ultima di garantire l'equilibrio di bilancio dei propri servizi sanitari regionali e dall'altro le conseguenze in caso di squilibri di bilancio sanitario (obblighi di copertura finanziaria, massimizzazione delle aliquote fiscali regionali, anche automatica, sottoposizione ai Piani di rientro, commissariamento). Va da sé che simili implicazioni impongono alle regioni di svolgere un chiaro ruolo di regia anche nel campo dell'assegnazione del finanziamento sanitario disponibile.

**Il comma 10** assegna alla regione Molise per l'anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione; pertanto, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica di 40 milioni di euro per il 2023.

**Il comma 11** prevede che, a titolo di contributo per la concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210 sia riconosciuto in favore delle Regioni un contributo di **50 milioni di euro per l'anno 2023**, con conseguenti oneri di pari importo.

**Il comma 12** quantifica gli oneri dei commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno



2023, recandone la relativa copertura finanziaria mediante rinvio all'articolo 23.

**Art. 10**  
**(Trasporto pubblico locale)**

La disposizione, al **comma 1**, dispone il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 500 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di contribuire a compensare in via definitiva gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico.

Il **comma 2** è volto ad incrementare, per l'importo di 35 milioni di euro per l'anno 2023, il fondo destinato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse e nei limiti del medesimo fondo, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

**Capo III**

**Misure in materia di investimenti e in materia di sport**

**Art. 11**  
**(Edilizia universitaria)**

Il **comma 1** istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. Tale fondo è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La dotazione del suddetto fondo è pari di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 ai sensi dell'articolo 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il **comma 3** prevede un monitoraggio dell'intervento, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, da effettuarsi entro il 30 giugno 2026, al fine di aggiornare il fabbisogno anche per effetto della riconosciuta ammissibilità, da parte della Commissione europea, al conseguimento del citato target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di una parte degli alloggi oggetto degli interventi di cui al comma 1.

**ART. 12**  
**(Anticipo investimenti FS)**

La disposizione determina oneri pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 che trovano copertura ai sensi



dell'articolo 23.

#### **ART. 13**

##### ***(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)***

Si dispone il rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini", di cui all'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, di 50 milioni di euro per l'anno 2023. La disposizione comporta oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 che trovano copertura ai sensi dell'articolo 23.

#### **ART. 14**

##### ***(Rifinanziamento Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3 decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108)***

La disposizione incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 68/2022 per le finalità previste dal comma 1 del medesimo articolo 7-bis e avente ad oggetto la copertura dell'importo da riconoscere al concessionario autostradale in caso di estinzione di una concessione a seguito dell'inadempimento dello stesso, il cui valore è determinato in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il fondo presenta attualmente una dotazione di 350 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'art. 23.

#### **ART. 15**

##### ***(Anticipo difesa)***

La disposizione è volta ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e ss.mm.ii di 326 milioni di euro per l'anno 2023. La norma è finalizzata ad accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale le cui risorse sono allocate sul capitolo 7421 del Ministero delle imprese e del made in Italy. La presente autorizzazione, che prevedeva un limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998, è stata oggetto di diversi rifinanziamenti, tra cui LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072 (riparto del fondo investimenti per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) e da ultimo con la sezione seconda della legge L. n. 197/2022.

Il rifinanziamento determina un impatto sul piano delle consegne con conseguenti effetti finanziari diretti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

#### **ART. 16**

##### ***(Misure in materia di sport)***

**Il comma 1** incrementa di 13 milioni di euro, per l'anno 2023, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, prevedendo che alla copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 23.

**Il comma 2** destina un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana per il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, in provincia di Treviso.

L'onere per la finanza pubblica è pari ad euro 8 milioni per l'anno 2024 ai quali si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. A tal fine si prevede che alla relativa compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7



#### Capo IV

#### Misure in materia di lavoro e sicurezza

##### ART. 17

##### *(Fondo nazionale delle politiche sociali)*

La disposizione, al **comma 1**, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Il **comma 2** quantifica gli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, e reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1, cui si provvede mediante rinvio all'articolo 23.

##### ART. 18

##### *(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)*

Il **comma 1**, prevede che il riconoscimento, per l'anno 2022, dell'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto – legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, debba intendersi riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Il **comma 2** prevede il riconoscimento, per l'anno 2023, un'indennità *una tantum* pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) o di un trattamento pensionistico. La suddetta indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

Il **comma 3** dispone la non concorrenza alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'indennità *una tantum* di cui al **comma 2**. Disciplina, inoltre, le modalità di erogazione della medesima indennità. In particolare, dispone, che l'indennità sia erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Affida, altresì, all'INPS il monitoraggio del rispetto del limite di spesa con obbligo di comunicazione dei risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Prevede, infine, che, nel caso in cui dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non siano adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità. Le attività disciplinate dal comma 3 rientrano nei compiti istituzionali dell'INPS e possono essere svolte con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** quantifica gli oneri della misura di cui al comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e reca la copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale». A tal riguardo si precisa che lo stanziamento è oggetto di monitoraggio, volto a verificare in itinere l'andamento della misura, al fine di non adottare provvedimenti di pagamento oltre i limiti di spesa. La disposizione esaurisce, in ogni caso, i suoi effetti nell'anno in corso, atteso che l'INPS ha confermato che, stante l'operatività a stretto giro delle procedure di pagamento da parte dell'Istituto, gli effetti finanziari sono previsti per il solo anno 2023.



**ART. 19**

*(Modifiche all'articolo 1, comma 313,  
della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la relazione tecnica del DL 48/2023 già considera tutti i possibili aventi diritto al Reddito di cittadinanza indipendentemente dal limite temporale originariamente previsto, compresi tutti i soggetti comunque indirizzati ai Comuni per la presa in carico dai servizi sociali.

**ART. 20**

*(Misure per le scuole paritarie)*

La disposizione comporta un incremento per l'anno 2023 del contributo alle scuole paritarie con specifica destinazione alle sezioni dell'infanzia di euro 50 milioni che trovano copertura ai sensi dell'articolo 23.

**ART. 21**

*(Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)*

La disposizione, al **comma 1**, istituisce, nello stato di previsione del ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 46,859 milioni di euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti.

Il medesimo comma prevede che le modalità di riparto del fondo istituito siano affidate a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Il **comma 2** in merito alla possibilità per il Ministero dell'interno di avvalersi – per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro interinale dell'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine, ridetermina il relativo stanziamento per l'anno 2023 in euro 7.400.624 prevedendo altresì uno specifico stanziamento anche per l'anno 2024 pari ad euro 44.486.000. A tal riguardo si evidenzia l'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede la possibilità per il Ministero dell'interno di avvalersi – per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro interinale dell'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine, per l'anno 2023, per le finalità evidenziate dalla cennata disposizione.

Il procedimento di individuazione dell'agenzia ha richiesto tempi tecnici che consentiranno l'impiego dei lavoratori a decorrere dalla data del 1° novembre 2023, per un totale di n. 1.120 interinali, di cui n. 550 per le esigenze delle Questure e n. 570 per le esigenze delle Prefetture.

Per quanto concerne il lotto 1, l'importo di aggiudicazione per la suddetta procedura è pari a: euro 12.623.764,29 (IVA esclusa) compresa la commissione di Agenzia (FEE), pari ad euro 419.116,14 (oltre IVA al 22%).

Per quanto concerne il lotto 2, l'importo di aggiudicazione per la suddetta procedura è pari a: euro 13.088.157,60 (IVA esclusa) compresa la commissione di Agenzia (FEE), pari ad euro 434.356,72 (oltre IVA al 22%).

Secondo il criterio di calcolo adottato, di seguito esplicitato, è stato determinato quanto segue.

Il costo medio di un lavoratore con contratto a termine è pari ad euro € 3.303,85 mensili.

Pertanto, l'importo necessario a consentire la prosecuzione dell'impiego dei lavoratori interinali in corso di assunzione, per l'intero anno 2024, è pari ad € 3.303,85 (costo mensile complessivo per l'impiego di un lavoratore interinale) x 1.120 (interinali) x 12 (mesi) = € 44.403.744,00 (costo per l'impiego dei 550 lavoratori interinali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024), cui deve essere aggiunto un importo pari ad € 81.697,49 per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, per un totale complessivo di € 44.485.441,49.

L'importo che sarà impegnato nell'anno 2023, rispetto allo stanziamento previsto dal comma 683 citato, è pari a complessivi € 7.400.624 (di cui € 3.634.235,00 per il lotto 1 ed € 3.766.389 per il lotto 2), mentre l'importo aggiuntivo che si prevede di impegnare per tutto il 2024 è pari a complessivi € 44.485.441,49 (di cui € 21.805.410,33 per il lotto 1 ed € 22.639.912,16 per il lotto 2).





Pertanto, l'importo rispetto allo stanziamento per l'anno 2023 per assicurare il proseguimento dell'impiego dei lavoratori interinali in commento è pari ad euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.485.442 per l'anno 2024". Tale è il fabbisogno finanziario della disposizione in commento, per assicurare le prestazioni di lavoro con contratto a termine di n. 1.120 lavoratori.

#### **Metodo di calcolo**

Per individuare l'importo delle risorse finanziarie necessarie a garantire la continuità del servizio sono stati considerati i dati desumibili dai documenti di gara - capitolato tecnico lotto e disciplinare di gara - di seguito riportati:

Costo orario per ciascun lavoratore: € 19,34

(comprensivo dei ratei di: stipendio tabellare - comparto Ministeri (CCNL 2019-2021), 13 mensilità; oneri Stato: INPS (29,88%), INAIL 0,4%, NASPI (1,4%); TFR (ex art. 2120 Cod.Civ.); IRAP: calcolata con aliquota dell'8,50%.

Ore mensili per ciascun lavoratore: 156

Commissione di Agenzia (FEE): € 419.116,14 (lotto 1) + € 92.205,55 (IVA 22%) = € 511.321,69 : 7 mesi = € 73.045,96 : 550 lavoratori = € 132,81 (B)

Sulla base dei suddetti dati è stato calcolato il costo mensile di un lavoratore come segue:

€ 19,34 (costo orario) x 156 (ore mensili) = € 3.017,04 (Retribuzione complessiva mensile esclusa la FEE) (A)

€ 7 (buono pasto) x 22 giorni = € 154 (C)

€ 3.017,04 (A) + € 132,81 (B) + € 154 (C) = € 3.303,85 (costo unitario mensile compreso di FEE, IVA e oneri contributivi carico Stato e buono pasto)

€ 3.303,85 x 550 unità = € 1.817.117,5 (costo complessivo mensile dei lavoratori- lotto 1) (D)

€ 3.303,85 x 570 unità = € 1.883.194,5 (costo complessivo mensile dei lavoratori- lotto 2) (E)

€ 1.817.117,50 (D) + € 1.883.194,5 (E) = € 3.700.312,00 (costo complessivo mensile dei 1.120 lavoratori)

#### **Anno 2023**

€ 1.817.117,50 (D) x 2 mesi (2023) = € 3.634.235,00 (lotto 1) (F)

€ 1.883.194,50 (E) x 2 mesi (2023) = € 3.766.389,00 (lotto 2) (G)

€ 3.634.235,00 (F) + € 3.766.389,00 (G) = € 7.400.624

#### **Anno 2024**

##### **X) LOTTO 1**

- € 1.817.117,50 x 5 mesi (gen-mag. 2024) = € 9.085.587,50 (H) (periodo residuo dei 7 mesi previsti dall'Accordo Quadro)

- € 1.817.117,50 x 6 mesi (giu-nov. 2024) = € 10.902.705,00 (J) (ulteriori 6 mesi per opzione estensione Accordo quadro proroga)

- € 1.817.117,50 x 1 mese (dic. 2024) = € 1.817.117,50 (K) (proroga tecnica nelle more di una nuova gara, art. 106, comma 11)

- € 1.817.117,50 x 12 mesi (2024) = € 21.805.410,00

- € 3.086,10 x 13 mesi = € 40.119,33 (L) (percentuale per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, considerato che il pagamento potrà essere effettuato solo nel 2024 e sarà relativo ai 2 mesi del 2023, più undici mesi del 2024, di cui 5 mesi a completamento dei 7 mesi di durata dell'Accordo quadro, più gli ulteriori 6 mesi di estensione previsti dal medesimo Accordo).

Detto importo è stato così ricavato:

€ 21.602,72 pari al 2% di € 1.080.135,86 (somma a base d'asta);

€ 21.602,72: 7 mesi = € 3.086,10

€ 3.086,10 x 13 mesi = € 40.119,33

€ 9.085.587,50 (H) + € 10.902.705,00 (J) + € 1.817.117,50 (K) + € 40.119,33 (L) = € 21.845.529,33 (totale fabbisogno Lotto 1)

##### **Y) LOTTO 2**

- € 1.883.194,5 x 5 mesi (gen-mag. 2024) = € 9.415.972,5 (M) (periodo residuo dei 7 mesi previsti dall'Accordo Quadro)



- € 1.883.194,5 x 6 mesi (giu-nov. 2024) = € 11.299.167 **(N)** (ulteriori 6 mesi per opzione estensione Accordo quadro proroga)  
 - € 1.883.194,5 x 1 mesi (dic. 2024) = € 1.883.194,5 **(O)** (proroga tecnica nelle more di una nuova gara, art. 106, comma 11)  
 - € 1.883.194,5 x 12 mesi (2024) = € 22.598.334  
 - € 3.198,32 x 13 mesi = € 41.578,16 **(P)** (percentuale per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, considerato che il pagamento potrà essere effettuato solo nel 2024 e sarà relativo ai 2 mesi del 2023 più 11 mesi del 2024, di cui 5 mesi a completamento dei 7 mesi di durata dell'Accordo quadro più gli ulteriori 6 mesi di estensione previsti dal medesimo Accordo)  
 Detto importo è stato così ricavato:  
 € 22.388,27 pari al 2% di € 1.119.413,52;  
 € 22.388,27: 7 mesi = € 3.198,32  
 € 9.415.972,5 **(M)** + € 11.299.167 **(N)**+€ 1.883.194,5 **(O)** + € 41.578,16 **(P)** = € 22.639.912,16 (totale fabbisogno Lotto 2)

Dalla somma delle suddette voci di costo (X + Y) si ricava il fabbisogno economico complessivo per i due lotti per l'anno 2024

€ 21.845.529,33 **(X)** + € 22.639.912,16 **(Y)** = € 44.485.441,49

Per cui il limite massimo totale, arrotondato, sarà pari ad euro 51.886.066, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.485.442 per l'anno 2024

I **commi 3 e 4** prevedono l'istituzione di un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di un contributo straordinario, in favore dei comuni confinanti con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità di corresponsione del contributo straordinario. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi del comma 10.

Il **comma 5**, al fine di assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fino al 31 dicembre 2023, incrementa di euro 7.000.000,00 per l'anno 2023, le risorse finanziarie del pertinente capitolo di bilancio 2351 p.g.10, in quanto tali risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.L. 17 febbraio 2017, n.13 che ha autorizzato per le spese di gestione dei centri di cui al suddetto comma la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019, per l'anno 2023, non si sono rivelate sufficienti a garantire le spese delle Prefetture per i suddetti servizi.

In particolare, sono stimate per ogni singolo centro i seguenti fabbisogni:

CPR	STIMA FABBISOGNO
BARI	€ 810.000
CALTANISSETTA	€ 212.337
GORIZIA	€ 519.044
MILANO	€ 180.000
NUORO	€ 81.000
POTENZA	€ 81.000
ROMA	€ 300.000
TORINO	€ 360.000
TRAPANI	€ 1.696.706
ATTI AGGIUNTIVI (stimati)	€ 2.759.913
Totale stimato	€ 7.000.000

Il **comma 6** modifica l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 che reca la disciplina del capitolo di



bilancio 2390 p.g. 2, alimentato con le risorse derivanti dal contributo pari a 250 euro previsto per le istanze di cui al comma 2 della disposizione novellata e destinato, per espressa previsione normativa, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione del Ministero dell'intero diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione, nonché alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del cennato Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. In particolare, la modifica introdotta dalla lett. a) del comma in argomento intende assicurare una maggiore flessibilità nella destinazione delle risorse del capitolo alla realizzazione degli interventi connessi ai menzionati progetti di collaborazione internazionale, piuttosto che alla copertura degli oneri istruttori dei procedimenti di competenza in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e, ciò, al fine di rispondere più efficacemente al contingente quadro esigenziale. Inoltre, atteso che i fondi di tale capitolo vengono spesso utilizzati per incrementare quelli, più esigui, del capitolo 2314 p.g. 2, a loro volta destinati a finanziare l'erogazione, su richiesta, di contributi straordinari in favore di Comuni per fronteggiare le ricorrenti criticità sociali causate dai fenomeni migratori, la modifica di cui alla lett. b) intende prevedere, tra le finalità di destinazione dei fondi del capitolo 2390 p.g. 2, anche quelle in materia di interventi assistenziali straordinari e, ciò, al fine di assicurare la migliore coerenza con il programma delle spese di riferimento.

Il **comma 7** prevede l'incremento pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 delle risorse in ragione delle gravi e costanti emergenze assistenziali, dovute anche alle ricorrenti criticità sociali causate dai crescenti fenomeni migratori, che richiedono un maggior e più continuo sostegno finanziario ai Comuni interessati. Infatti, lo stanziamento annuale del capitolo di bilancio in argomento, pari a circa 150.000 euro, risulta esiguo in relazione alle esigenze degli enti locali per i molteplici interventi assistenziali chiamati a realizzare e ciò è confermato dalle numerose variazioni di bilancio, che si sono rese necessarie negli anni passati, allo scopo di incrementarne la dotazione attraverso l'impiego di fondi del cennato capitolo 2390 p.g. 2. Con l'intervento normativo in commento si intende far fronte anche alle esigenze appena rappresentate dalla provincia di Reggio Calabria.

Il **comma 8** introduce una modifica di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuabile con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, rappresentate dal gettito derivante dal pagamento del contributo di 250 euro previsto dall'articolo 9-bis della legge n. 91/1992 in materia di cittadinanza, che potrà essere destinato – a seguito dell'intervento normativo – anche alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale delle Prefetture – Uffici territoriali impiegato nelle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Il **comma 9** autorizza la spesa di 180 milioni di euro, per l'anno 2023, finalizzata alla prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina con riferimento allo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2023 con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023.

La disposizione di cui al **comma 10** proroga per il 2024 le 24 posizioni aggiuntive - destinate alle sedi maggiormente esposte a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina - nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari esclusivamente per periodi che, anche per effetto di proroghe, non siano complessivamente superiori ad un anno. Gli oneri della disposizione possono essere quantificati come da tabella di seguito riportata. L'onere complessivo è stato arrotondato al centinaio di migliaia di euro superiore per tenere conto di possibili marginali imprevisti.

Si segnala che la garanzia della sicurezza delle sedi all'estero è un diretto adempimento di obblighi internazionali della Repubblica ed è necessaria per mantenere la funzionalità di uffici il cui compito istituzionale primario è di garantire la difesa degli interessi nazionali all'estero e di assicurare la tutela dei cittadini e delle imprese all'estero, in particolare in aree di crisi quali quella maggiormente interessata dalle conseguenze della guerra in atto in Ucraina.



N	SEDE	UNITA'				TOTALE	TRATTAMENTO DI SERVIZIO ALL'ESTERO					VIAGGI Spese viaggio (A/R) (cap. 1292/3)	
		Ufficiali	Marescialli	Brigadiere	App/Car		ISE netta (cap. 1280/1)	Ritenute Erariali (Cap. 1280/2)	Ritenute previden- ziali (cap. 1280/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg. Alloggio (cap. 1280/1)		TOTALE ONERE ISE 12 MESI
1	Amb. Kiev	1				1	€ 128.581	€ 8.242	€ 2.184	€ 5.777	€ 33.496	€ 178.280	€ 500
2	Amb. Kiev		1			1	€ 90.485	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 23.614	€ 125.522	€ 500
3	Amb. Kiev			1		1	€ 84.028	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 21.940	€ 116.586	€ 500
4	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
5	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
6	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
7	Amb. Kiev			1		1	€ 84.028	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 21.940	€ 116.586	€ 500
8	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
9	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
10	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
11	Amb. Kiev		1			1	€ 90.485	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 23.614	€ 125.522	€ 500
12	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
13	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 400
14	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 400
15	Amb. Varsavia				1	1	€ 32.773	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.899	€ 54.511	€ 400
16	Amb. Varsavia				1	1	€ 32.773	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.899	€ 54.511	€ 400
17	Amb. Bratislava				1	1	€ 31.624	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 6.932	€ 48.396	€ 1.400
18	Amb. Bucarest				1	1	€ 34.208	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.370	€ 53.417	€ 240
19	C.G. Mosca				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508		€ 69.227	€ 2.000
20	C.G. S.Pietroburgo				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.725	€ 81.952	€ 2.000
21	Amb. Riga				1	1	€ 36.946	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.951	€ 56.735	€ 440
22	Amb. Minsk				1	1	€ 49.338	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 8.996	€ 68.173	€ 3.800
23	Amb. Tallin				1	1	€ 36.225	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.701	€ 55.765	€ 1.000
24	Amb. Vilnius				1	1	€ 37.385	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.740	€ 56.964	€ 1.200
						24	€ 1.539.590	€ 125.744	€ 33.327	€ 88.156	€ 376.298	€ 2.163.115	€ 19.680
											<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.182.795</b>	

Colonne:

ISE (senza carichi di famiglia, in quanto non previsti per la cosiddetta "assegnazione breve" di cui all'articolo 170, quinto comma, del DPR n. 18/1967, e con maggiorazione alloggio)

Viaggi di trasferimento assegnazioni brevi: valori A/R per 2 (Assegnazioni brevi generalmente semestrali). Per la sede di Kiev, tenuto conto della chiusura dello scalo aereo, è stato preso in considerazione il più vicino aeroporto di Cracovia.

Il **comma 11** prevede la copertura degli oneri previsti al comma 10 pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 12 prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi da 1, 2, 3, 5, 7 e 9 pari a euro 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per il 2024 si provvede:

- a) quanto a euro 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche alla lettera b) del comma 2;
- b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 23.



**ART. 22**

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

La proposta normativa concorre alla manovra di finanza pubblica attraverso la semplificazione delle procedure per la gestione informatica dei certificati di nascita e morte, determinando un efficientamento in termini di tempestività e completezza della gestione, anche statistica, delle relative informazioni, con conseguenti risparmi in termini di minori costi organizzativi e finanziari che potranno essere colti solo a consuntivo.

L'efficientamento opera non solo a livello amministrativo degli enti che producono tali certificati, ma anche a livello degli utilizzatori, compresi quelli che fruiscono dei dati per indagini e rilevazioni di tipo statistico.

La norma è necessaria, inoltre, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'art.12, comma 4 del DL 34/2020 in materia di procedure informatiche per l'acquisizione dei dati di nascita e dei dati relativi ai decessi della popolazione residente, consentendo il superamento dell'attuale sistema di raccolta dati basato su documenti cartacei che comporta oneri rilevanti di tipo finanziari ed organizzativi.

La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

**Capo V**

**Disposizioni finanziarie e finali**

**ART. 23**

*(Disposizioni finanziarie)*

Il **comma 1** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025, 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026.

Il **comma 2** prevede che le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi.

La disposizione al **comma 3** è finalizzata ad adeguare le disposizioni normative in materia di organizzazione delle articolazioni territoriali del MEF. Infatti, il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 all'articolo 20 comma 2-bis lett. b) ha introdotto -all'articolo 24, comma 1 del D. lgs. n. 300/1999 - la lett. d-bis). Pertanto, tra le attività attribuite al nuovo Dipartimento della Giustizia tributaria del MEF dal comma 2 ter del medesimo articolo viene, altresì, prevista "la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria". L'attribuzione di tale attività supera pertanto quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'art. 1 comma 350 lett. a) relativa ai presidi unitari territoriali per tutte le articolazioni periferiche del Ministero. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede che il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 5** prevede che per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. La disposizione determina oneri in termini di saldo netto da finanziare pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 6** indica che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera q), sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni di euro per l'anno 2026, 113,2 milioni di euro per l'anno 2027, 116,5 milioni di euro per l'anno 2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3 milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni di euro per l'anno 2033, 173,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni di euro per



l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2 milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni di euro per l'anno 2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9 milioni di euro per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032, 174 milioni di euro per l'anno 2033, 183,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

Il **comma 7** prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

- a) quanto a 3.134,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
- b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 settembre 2023, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. In merito alla riduzione dello stanziamento per assegno unico si fa presente quanto segue. La previsione per l'anno 2023 prima della riduzione indicata ammonta a 18.649 mln di euro per il 2023. Gli oneri contabilizzati a tutto settembre 2023 risultano pari a 13.608 mln di euro. Ne consegue, anche tenuto conto delle domande che possono pervenire nei prossimi mesi, la plausibilità di una stima pari a 18.299 mln di euro per l'anno 2023 e pertanto la plausibilità della riduzione indicata per 350 mln di euro con conseguenti economie per l'anno 2023;
- c) quanto a 258 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Lo stanziamento per Rdc (limite di spesa) prima della riduzione indicata ammonta a 7.264,4 mln di euro per l'anno 2023. Sulla base di quanto registrato a tutto settembre 2023 (5.283 mln di euro) e delle stimate contabilizzazioni per i successivi mesi per la complessiva competenza 2023 si ritiene plausibile una riduzione del limite di spesa di 258 mln di euro con rideterminazione del limite di spesa in 7.006,4 mln di euro per l'anno 2023, con conseguenti economie per l'anno 2023;
- d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;
- e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità;
- f) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che presenta le necessarie disponibilità;
- g) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- h) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
- i) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;
- m) quanto a 2.530 milioni di euro per l'anno 2023, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui



- all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- n) quanto a 2.775 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente versamento in entrata da parte di Cassa depositi e prestiti con riferimento alle somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003;
- o) quanto a 2.990,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 54,4 milioni di euro per l'anno 2026, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 970 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;
- p) quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 1;
- q) mediante il ricorso all'indebitamento, per 3.200 milioni di euro per l'anno 2023 e per 15.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di solo saldo netto da finanziare, di cui al comma 2, nonché per la copertura degli interessi passivi sulle maggiori emissioni di titoli del debito pubblico connesse al predetto indebitamento a decorrere dall'anno 2024, autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Il **comma 8** prevede la sostituzione dell'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, con l'allegato 2 annesso al presente decreto.

Il **comma 9** prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

18/10/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	1		Anticipazione del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'art. 24, c. 5, della L.41/1986, relativo all'anno 2023	S	C	2.038,0	-2.038,0			2.038,0	-2.038,0			2.038,0	-2.038,0		
1	1		Anticipazione del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'art. 24, c. 5, della L.41/1986, relativo all'anno 2023 - effetti fiscali	E	T	566,0	-566,0			566,0	-566,0			566,0	-566,0		
3	1		Incremento IVC anno 2023 - Personale a tempo indeterminato delle amministrazioni statali	S	C	2.000,0				2.000,0				2.000,0			
3	1		Incremento IVC anno 2023 - Personale a tempo indeterminato delle amministrazioni statali - effetti riflessi	E	TC					970,0				970,0			
4	1		Rinvio all'esercizio successivo a quello di riferimento (con possibilità di rateizzazione) del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di cui agli art. 53 e 55 del T.U.I.R. di ammontare non superiore a 170 mila euro - IRPEF	E	T	-1.572,5	1.572,5			-1.572,5	1.572,5						
4	1		Rinvio all'esercizio successivo a quello di riferimento (con possibilità di rateizzazione) del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di cui agli art. 53 e 55 del T.U.I.R. di ammontare non superiore a 170 mila euro - Imposta sostitutiva forfetaria	E	T	-968,4	968,4			-968,4	968,4						
5	1		Rinvio al 30/06/2024 del termine entro cui è possibile riversare i crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati in compensazione, ai sensi dell'art. 5, cc. 7-12, del D.L. 146/2021	E	EXT	-33,0	-10,7	-10,7	54,4	-33,0	-10,7	-10,7	54,4	-33,0	-10,7	-10,7	54,4
6	1		Contributo di solidarietà 2024 per i soggetti che beneficiano della rideterminazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023	E	T		450,0				450,0				450,0		
8	1	b	Differimento al 30 novembre 2024 del termine entro cui il GSE è tenuto alla restituzione del prestito infruttifero erogato ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. 50/2022	E	EXT	-4.000,0											
9	1		Contributo alla Regione Siciliana per l'anno 2023 erogato a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria da 42,50 al 49,11%, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 ottobre 2023	S	C	300,0				300,0				300,0			
9	3	a,b	Riduzione della compartecipazione al gettito relativo alle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano	S	C		-2,0	-2,0	-2,0								
9	3	c	Riduzione del concorso agli equilibri di finanza pubblica da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano	E	EXT	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0								
9	3	c	Riduzione del concorso agli equilibri di finanza pubblica da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano	S	C					25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0



Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
9	5		Contributo a favore delle Province Autonome di Trento e Bolzano riconosciuto a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 25 settembre 2023	S	C	80,0				80,0				80,0			
9	6		Compensazione, a favore della Provincia autonoma di Bolzano, del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 25 settembre 2023	S	C		24,1				24,1				24,1		
9	10		Contributo a favore della regione Molise vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione	S	C	40,0				40,0				40,0			
9	11		Incremento del fondo di cui all'art. 1, c. 821, della L. 178/2020, destinato all'erogazione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla L. 210/1992	S	C	50,0				50,0				50,0			
10	1		Rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 200, c. 1, del D.L. 34/2020, finalizzato alla compensazione in via definitiva della riduzione dei ricavi tariffari delle aziende di trasporto pubblico locale conseguente alle limitazioni disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19	S	C	500,0				500,0				500,0			
10	2		Incremento del fondo di cui all'art. 4, c. 1, del D.L. 5/2023, finalizzato a riconoscere un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale	S	C	35,0				35,0				35,0			
11	1		Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'art. 1, c. 4-ter, e dell'art. 1-bis, della L. 338/2000, per il sostegno alla residenzialità degli studenti universitari	S	C	96,6	13,3	13,3	13,3	96,6	13,3	13,3	13,3	96,6	13,3	13,3	13,3
11	1		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C												
12	1		Incremento del finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale (art.1, c. 396 della L.234/2021)	S	K	1.000,0				1.000,0				1.000,0			
13	1		Sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuato ai sensi dell'art. 2 del D.L. 69/2013 (contributi per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature)	S	K	50,0				50,0				50,0			
14	1		Incremento del Fondo per la corresponsione dell'indennizzo eventualmente dovuto al concessionario autostradale inadempiente, di cui all'art. 7-bis, c. 3, del D.L. 68/2022	S	C	150,0				150,0				150,0			
15	1		Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, c. 3, della L. 266/1997, finalizzata ad accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale	S	K	326,0				326,0				326,0			
16	1		Incremento del contributo assegnato al CONI, ai sensi dell'art. 1, c. 430, della L.145/2018, per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024	S	C	13,0				13,0				13,0			
16	2		Contributo in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresano	S	K	8,0				8,0				8,0			
16	3		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite al proprio bilancio autonomo per effetto dell'art. 10, c. 3, del D.L. 73/2021-contributi per spese sanitarie emergenza COVID in favore di società sportive dilettantistiche	E	EXT	8,0											





Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
16	3		Riduzione del Fondo di attuazione dei contributi pluriennali di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008	S	K					-8,0				-8,0			
17	1		Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, c. 8, della L. 328/2000	S	C	10,0				10,0				10,0			
20	1		Incremento del contributo alle scuole dell'infanzia paritarie di cui all'art. 1, c. 328 L. 234/2021	S	C	50,0				50,0				50,0			
21	1		Istituzione di un fondo (Ministero dell'Interno) per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati	S	K	46,9				46,9				46,9			
21	2	b	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 683 della L. 197/2022 per prestazioni di lavoro con contratto a termine, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro, da ripartire tra gli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture e gli Uffici Immigrazione delle Questure.	S	C		44,5				44,5				44,5		
21	3		Istituzione di un fondo (Ministero dell'Interno) per l'erogazione di un contributo straordinario in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori	S	C	5,0				5,0				5,0			
21	5		Incremento delle risorse necessarie alla gestione dei centri di permanenza per i rimpatri, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 286/1998, e a garantire l'effettività delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale	S	C	7,0				7,0				7,0			
21	7		Incremento delle risorse destinate ad interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione (interventi assistenziali straordinari)	S	C	1,0				1,0				1,0			
21	8		Risorse destinate ad assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in corso	S	C	180,0				180,0				180,0			
21	10		Proroga per il 2024 delle 24 posizioni aggiuntive nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, di cui all'art. 4, c. 2, del D.L. 14/2022	S	C		2,2				2,2				2,2		
21	10		Proroga per il 2024 delle 24 posizioni aggiuntive nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, di cui all'art. 4, c. 2, del D.L. 14/2022 - effetti riflessi	E	TC						0,2					0,2	
21	11		Riduzione Tabella A - MAECI	S	C		-2,2				-2,2				-2,2		
21	12	a	Utilizzo parziale delle risorse rinvenienti dalla lettera b, comma 2 del presente articolo, che modifica l'autorizzazione di cui all'art. 1, c. 683, della L. 197/2022.	S	C	-29,9				-29,9				-29,9			
23	1		Istituzione di un fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026	S	C	2.760,0	104,0		16,0	2.760,0	104,0		16,0	2.760,0	104,0		16,0



Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
23	2		Risorse destinate al perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato connesse al maggior traguardo delle agevolazioni per i bonus edilizi	S	K	15.000,0											
23	4		Incremento del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, di cui all'art. 1, c. 2, della L. 178/2020	S	C		216,1				216,1				216,1		
23	5		Rifinanziamento dell'autorizzazione di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato)	S	K		2.540,9				2.540,9						
23	6		Interessi passivi connessi alle emissioni necessarie a finanziare i maggiori impieghi previsti dal presente decreto per l'anno corrente	S	C		21,0	65,0	105,3		21,0	65,0	105,3		25,0	73,0	104,8
23	7	a	Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato (Allegato 1) - spesa corrente	S	C	-2.574,8				-429,8				-429,8			
23	7	a	Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato (Allegato 1) - spesa in conto capitale	S	K	-560,0				-560,0				-560,0			
23	7	b	Riduzione delle risorse destinate all'erogazione dell'Assegno unico e universale, di cui all'art. 6, c. 8, del D.Lgs. 230/2021	S	C	-350,0				-350,0				-350,0			
23	7	c	Riduzione delle risorse destinate all'erogazione del Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 12, c. 1, del D.L. 4/2019	S	C	-258,0				-258,0				-258,0			
23	7	d	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41 bis della L. 234/2012	S	C	-50,0				-50,0				-50,0			
23	7	e	Riduzione del fondo di cui all'art. 1, c. 199, della L. 190/2014	S	C	-5,0				-5,0				-5,0			
23	7	f	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-130,0				-130,0				-130,0			
23	7	g	Riduzione del Fondo perequativo infrastrutturale, di cui all'art. 22, c. 1-ter, della L. 42/2009	S	K	-200,0				-150,0				-150,0			
23	7	h	Definanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, c. 3, della L. 266/1997, connesso all'accelerazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale	S	K		-172,0	-154,0			-172,0	-154,0			-172,0	-154,0	
23	7	i	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 396, della L. 234/2021	S	K		-1.000,0				-1.000,0				-1.000,0		
23	7	i	Riduzione del Fondo per le politiche in favore della disabilità, di cui all'art. 1, c. 178, della L. 234/2021	S	C	-350,0				-350,0				-350,0			
23	7	m	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato), iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	E	EXT	2.530,0											



Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
23	7	m	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato), iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	S	K					-2.530,0							
23	7	n	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Cassa depositi e prestiti di somme giacenti sui conti di tesoreria per effetto delle disposizioni di cui all'art. 5, c. 3, del D.L. 369/2003	E	EXT	2.775,0											
			Entrate	e		-719,9	2.389,2	-35,7	29,4	-1.037,9	2.414,4	-10,7	54,4	1.903,0	-126,5	-10,7	54,4
			Spese	s		17.478,8	2.407,9	26,3	132,7	2.160,8	2.484,9	53,3	159,7	4.690,8	-102,0	61,3	359,1
			<b>SALDO</b>			<b>-18.198,7</b>	<b>-18,7</b>	<b>-62,0</b>	<b>-103,3</b>	<b>-3.198,7</b>	<b>-20,5</b>	<b>-64,0</b>	<b>-105,3</b>	<b>-3.187,8</b>	<b>-24,5</b>	<b>-72,0</b>	<b>-304,7</b>
			Scostamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023			-18.200,0				-3.200,0				-3.200,0			
			<b>SALDO al netto dello scostamento autorizzato e degli interessi passivi (coperti nell'ambito dello scostamento autorizzato per gli anni successivi)</b>			<b>1,3</b>	<b>2,3</b>	<b>3,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>	<b>12,2</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- È convertito in legge il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023.*

**Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili;

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in favore degli enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, in materia di investimenti, istruzione e di sport, nonché in materia di tutela del lavoro e della sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro della difesa, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro della salute;

emana

il seguente decreto-legge:

## Capo I

### MISURE IN MATERIA DI PENSIONI, RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DISPOSIZIONI FISCALI

#### Articolo 1.

*(Anticipo conguaglio di perequazione nell'anno 2023)*

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.

#### Articolo 2.

*(Campagna reddituale)*

1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024.

#### Articolo 3.

*(Anticipo rinnovo contratti pubblici)*

1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

#### Articolo 4.

*(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)*

1. Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23

#### Articolo 5.

*(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: « entro il 30 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2024 »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. »;

b) al comma 10:

1) le parole: « entro il 16 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2024 »;

2) al secondo periodo, le parole: « entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026 »;

3) al terzo periodo, le parole « a decorrere dal 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 17 dicembre 2024 »;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: « 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 dicembre 2024 »;

d) al comma 12, dopo le parole: « al comma 10 » è inserito il seguente periodo: « In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017 ».

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 6.

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)*

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, è abrogato.

4. Non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

5. Per il solo anno 2024 è istituito un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono

delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione dei citati commi 1 e 2, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

Articolo 7.

*(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)*

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole « precedente bimestre » sono sostituite dalle seguenti: « mese precedente » e la parola « quadrimestre » è sostituita dalla seguente « bimestre ».

Articolo 8.

*(Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50)*

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 10 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre 2024 »;

b) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole « 20 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Capo II

MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 9.

*(Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)*

1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria al 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 841 è sostituito dal seguente:

« 841. In attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione siciliana è autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalità definite con l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023;

b) al comma 842, le parole: « ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030 »;

c) il comma 843 è sostituito dal seguente:

« 843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalità individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dall'esercizio in cui è accertato il mancato rispetto degli

- impegni assunti ovvero dall'esercizio immediatamente successivo se l'accertamento interviene dopo il termine previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio. ».
- d) i commi 844 e 845 sono abrogati.
3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera *f*), dell'articolo 75, le parole: « , nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati » sono soppresse;
- b) dopo il comma 1, dell'articolo 75 è aggiunto il seguente: « *I-bis*. Nelle quote di cui al comma 1, lettera *g*), non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera *f*) utilizzati come combustibili per riscaldamento ».
- c) al comma 4-*bis* dell'articolo 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro »;
- d) al comma 4-*ter* dell'articolo 79, le parole: « 713,71 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « 688,71 milioni di euro ».
4. Le disposizioni recate dal comma 3 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera *f*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
6. In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
7. Agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a 105 milioni di euro per il 2023, 49,061 milioni nel 2024 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
8. Nell'anno 2023, il gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui all'articolo 2, comma 80, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, può essere destinato, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del medesimo comma, anche alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.
9. Tenuto conto della legislazione vigente in materia di garanzia degli equilibri di bilancio sanitario, le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o più atti, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale.
10. Alla regione Molise è assegnato per l'anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione.
11. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 50

milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

12. Agli oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 10.

*(Trasporto pubblico locale)*

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite e con le modalità ivi previste.

2. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Capo III

MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI E IN MATERIA DI SPORT

Articolo 11.

*(Edilizia universitaria)*

1. Al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. con una dotazione di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 ai sensi dell'articolo 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Le procedure amministrative relative agli interventi di cui al comma 1, già concluse, ovvero ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nonché i connessi pagamenti, conservano piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2026, effettua il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili, da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del citato *target* M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

#### Articolo 12.

*(Anticipo investimenti FS)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### Articolo 13.

*(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)*

1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### Articolo 14.

*(Rifinanziamento Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### Articolo 15.

*(Anticipo difesa)*

1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è rifinanziata di 326 milioni di euro per l'esercizio 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### Articolo 16.

*(Misure in materia di sport)*

1. Per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi dell'articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, è incrementato di 3 milioni di euro nell'anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23.

2. Al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, di cui all'articolo 2, commi 272 e 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è disposto un contributo di euro 8 milioni per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana. Per le finalità di cui al presente comma il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei



ministri procede all'aggiornamento dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal primo periodo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### Capo IV

### MISURE IN MATERIA DI LAVORO, ISTRUZIONE E SICUREZZA

#### Articolo 17.

##### *(Fondo nazionale delle politiche sociali)*

1. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### Articolo 18.

##### *(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)*

1. La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità *una tantum* pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.
3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

#### Articolo 19.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. All'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al terzo periodo le parole « 31 ottobre 2023 » sono sostituite da « 30 novembre 2023 »;
- b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa. »;
- c) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge. 28 marzo 2019, n. 26, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023 ».

Articolo 20.

*(Misure per le scuole dell'infanzia paritarie)*

1. Il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato per l'anno 2023 di euro 50 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 21.

*(Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)*

1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;
- b) le parole « nel limite massimo di euro 37.259.690 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024 ».

3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023.

4. I criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Al fine di assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'effettività delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017,

n. 46, è incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023.

6. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-*bis*, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « , per la metà, » e « , per l'altra metà, » sono soppresse;

b) dopo le parole « in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza » sono inserite le seguenti: « e ad interventi assistenziali straordinari ».

7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023.

8. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600, dopo le parole « corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno » sono inserite le seguenti « e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.

9. Al fine del proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023.

10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole « 2022 e 2023 » sono aggiunte le seguenti « e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 ».

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7, 9 pari a euro 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per il 2024 si provvede:

a) quanto a euro 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche di cui alla lettera b) del comma 2;

b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 milioni per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 22.

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:

a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all'articolo 62, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), disponibile nell'Indice dei domicilia digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;

c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati in ANPR, che hanno

usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che non rientrano tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, punti *b)* e *c)* del DPCM 1° giugno 2022, concernente l'Istituzione della medesima ANA;

*d)* all'ISTAT. »

*b)* dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

« *3-bis.* Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3. »

Capo V

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

### Articolo 23.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.
2. Al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i *bonus* edilizi le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.
3. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera *a)* è abrogata.
4. Il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 7.
5. Per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.
6. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera *q)*, sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni di euro per l'anno 2026, 113,2 milioni di euro per l'anno 2027, 116,5 milioni di euro per l'anno 2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3 milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni di euro per l'anno 2033, 173,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni di euro per l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2 milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni di euro per l'anno 2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9 milioni di euro per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032, 174 milioni di euro per l'anno 2033, 183,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.
7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della

compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

- a) quanto a 3.134,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
- b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 settembre 2023, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;
- c) quanto a 258 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- f) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- g) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter*, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- h) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
- i) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- m) quanto a 2.530 milioni di euro per l'anno 2023, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- n) quanto a 2.775 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente versamento in entrata da parte di Cassa depositi e prestiti con riferimento alle somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003;
- o) quanto a 2.990,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 54,4 milioni di euro per l'anno 2026, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 970 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;
- p) quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 1;
- q) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei

deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

8. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.

9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 24.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*  
Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*  
Zangrillo, *Ministro per la pubblica amministrazione*  
Calderoli, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*  
Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca*  
Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*  
Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*  
Crosetto, *Ministro della difesa*  
Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani*  
Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*  
Musumeci, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*  
Piantedosi, *Ministro dell'interno*  
Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito*  
Schillaci, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato 1  
Articolo 23, comma 7, lettera a)

*Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa*

<i>Stato di previsione</i>	<b>2023</b>
MISSIONE/programma	
<b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>	
<b>3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b>	<b>1.000</b>
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	1.000
<b>1. Politiche economico-finanziarie e di</b>	<b>1.020</b>

<b>bilancio e tutela della finanza pubblica (29)</b>	
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	20
1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (12)	1.000
<b>23. Fondi da ripartire (33)</b>	<b>920</b>
23.1 Fondi da assegnare (1)	340
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	580
<b>21. Debito pubblico (34)</b>	<b>187,8</b>
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	187,8
<i>Ministero della giustizia</i>	
<b>I. Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)</b>	<b>7,0</b>
1.4 Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (6)	7,0
<b>TOTALE</b>	<b>3.134,8</b>

Allegato 2  
(articolo 23, comma 8)  
Allegato 1  
(articolo 1, comma 1)  
(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2023	2024	2025
Livello massimo del saldo	227.600	143.000	116.814

netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge			
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	538.420	456.468	435.554
- CASSA -			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>			
	2023	2024	2025
Livello massimo	282.600	185.000	152.814



del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge			
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	593.431	498.468	471.554
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

## 1.2.2. Testo correlato 912 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 912

Supplemento

### DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI) e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) di concerto con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (ZANGRILLO) con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (CALDEROLI) con il **Ministro dell'università e della ricerca** (BERNINI) con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (SALVINI) con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO) con il **Ministro della difesa** (CROSETTO) con il **Ministro per lo sport e i giovani** (ABODI) con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE) con il **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare** (MUSUMECI) con il **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI) con il **Ministro dell'istruzione e del merito** (VALDITARA) e con il **Ministro della salute** (SCHILLACI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2023

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili *L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, unitamente all'esclusione dall'AIR per l'articolo 15 del medesimo decreto, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 9 novembre 2023.*

Analisi tecnico-normativa (ATN)

**TITOLO: Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145**, recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”.

**Amministrazioni competenti:** Presidenza del Consiglio del Ministro; Ministro per la pubblica amministrazione; Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; Ministro per lo sport ed i giovani; **Ministeri:** dell’economia e delle finanze; dell’università e della ricerca; delle infrastrutture e dei trasporti; delle imprese e del made in Italy; della difesa; del lavoro e delle politiche sociali; dell’interno; dell’istruzione e del merito; della salute.

**La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento ai contributi pervenuti ed inerenti alle seguenti materie:**

- 1) Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: **articoli 4, 5, 6 e 7.**
- 2) Disposizioni in materia di università: **articolo 11.**
- 3) Disposizioni in materia di imprese: **articolo 13.**
- 4) Disposizioni in materia di difesa: **articolo 15.**
- 5) Disposizioni in materia di sport: **articolo 16.**
- 6) Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: **articoli 17, 18 e 19.**

**Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: articoli 4** (*Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette*), **5** (*Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo*), **6** (*Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127*) e **7** (*Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici*).

**Referente ATN:** Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'obiettivo principale perseguito dalla disposizione di cui all'**articolo 4** concerne il rinvio, limitato al solo periodo d'imposta 2023 - per le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o compensi per un ammontare non superiore a 170.000 euro - del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, all'anno successivo (2024). Il differimento dei termini non si applica ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL. La disciplina è coerente con il programma di governo in quanto è dettata in attesa che la materia trovi la propria regolamentazione a regime, come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale". In particolare, con riferimento ai titolari di redditi di lavoro autonomo, il citato articolo 5, della legge delega fissa, tra gli altri, l'obiettivo di "una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi" delle imposte sui redditi.

Al fine di andare incontro a quelle imprese che entro il prossimo 16 dicembre 2023 avrebbero dovuto riversare gli importi relativi al previgente credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, del quale si siano avvalse in modo non corretto, **l'articolo 5** interviene a prorogare ulteriormente i termini di versamento. La predetta procedura di riversamento è stata introdotta dal legislatore con l'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021 in un'ottica collaborativa, al fine di consentire alle imprese di regolarizzare la propria posizione fiscale, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, prendendo atto delle difficoltà tecniche e delle incertezze che hanno caratterizzato la disciplina agevolativa in parola

e che hanno richiesto l'adozione di ripetuti interventi di prassi a opera dell'Agenzia delle entrate e dell'allora Ministero dello sviluppo economico, alcuni dei quali intervenuti, peraltro, in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese.

L'intervento – che si inserisce tra quelli volti a sostenere il tessuto economico italiano, considerato peraltro il rallentamento del quadro macroeconomico registrato negli ultimi mesi, il deterioramento delle prospettive di crescita e una dinamica dei prezzi ancora sostenuta che incidono sensibilmente sulla competitività delle imprese – risulta coerente con il programma del Governo in quanto finalizzato a supportare le imprese, mettendo a disposizione delle stesse la possibilità di regolarizzare la posizione con il fisco e, pertanto, risulta necessario ed urgente.

L'**articolo 6** reca modifiche alla determinazione del contributo straordinario istituito con l'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023, per i soggetti che esercitano nel territorio dello stato, per la successiva rivendita, attività di *“produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri stati dell'unione europea per la loro successiva rivendita”*. L'obiettivo della disposizione è di ripristinare il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023 (abrogato in sede di conversione dello stesso decreto-legge), volto a escludere dalla base imponibile del suddetto contributo di solidarietà la distribuzione (o comunque l'utilizzo), nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali (eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109, co. 4 lett. b) Tuir nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge n. 244/2007). La sterilizzazione degli utilizzi delle riserve in sospensione di imposta o con finalità di vincoli fiscali è coerente con la logica su cui poggia la disciplina del contributo di solidarietà. Dovendo quest'ultimo “colpire” i maggiori profitti conseguiti nel 2022 per effetto di fattori esogeni (la guerra in Ucraina e una speculazione internazionale di settore), è sembrata, pertanto, opportuna la sterilizzazione di ciò che non è una diretta conseguenza di tali fattori, come ad esempio l'utilizzo di riserve, quali quelle in commento, sorte in esercizi distanti da quelli rilevanti ai fini della determinazione del contributo.

Obiettivo sostanziale dell'**articolo 7** è quello di ridurre i tempi per l'applicazione dell'articolo 1, comma 291, della legge n. 244/2007 al fine rendere meno gravoso per i consumatori il costo dei

prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili in presenza di variazioni (in aumento) del prezzo internazionale del petrolio greggio.

Da quanto detto emerge che le disposizioni di cui all'articolo 4, 5, 6 e 7, si rendono urgenti e necessarie oltre ad essere coerenti con il programma di Governo.

## *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'**articolo 4, comma 1**, per il solo periodo d'imposta 2023, prevede che per le persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di cui agli articoli 53 e 55 del T.U.I.R., ovvero da reddito di lavoro autonomo o di impresa, di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL (per i quali continuano ad applicarsi le regole ordinarie), è effettuato entro il 16 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, senza interessi.

Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese; in tale eventualità, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997.

È da ritenersi che rimangono escluse da questa disposizione le partite IVA individuali che hanno dichiarato relativamente al periodo d'imposta 2022 ricavi o compensi superiori alla soglia, ma anche tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (come le società di persone, di capitali e gli enti commerciali e non commerciali). Per queste categorie di contribuenti resta fermo l'obbligo di versare il secondo acconto delle imposte entro il termine ordinariamente previsto del 30 novembre, così come previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2011, n. 445.

L'**articolo 5** modifica la disciplina relativa al riversamento spontaneo del previgente credito d'imposta per ricerca e sviluppo di cui dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, cui possono aderire i soggetti che hanno utilizzato indebitamente in compensazione il predetto credito. Tale procedura – introdotta dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021 – è stata modificata dapprima dall'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 e successivamente dall'articolo 1, comma 271, della legge n. 197 del 2022.

Con riferimento all'**articolo 6**, il quadro normativo nazionale è composto dalle seguenti disposizioni:

- commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023) in materia di determinazione del contributo straordinario;
- articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 in materia di base imponibile del contributo di solidarietà;
- articolo 22 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127 (postergazione dei termini per il versamento del contributo per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge di bilancio per il 2023, e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34).

L'articolo 6, infatti, ripristina il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, abrogato in sede di conversione dello stesso decreto-legge, volto a escludere dalla base imponibile del contributo di solidarietà, di cui sopra, la distribuzione, o comunque l'utilizzo, nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali (eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109, co. 4 lett. b) Tuir nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge n. 244/2007). Tale esclusione si applica nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Per omogeneità, fino a concorrenza degli importi esclusi nel 2022, gli utilizzi delle citate riserve devono essere escluse anche dalla determinazione dei redditi imponibili relativi ai periodi d'imposta rilevanti ai fini della media di riferimento (2018-2021). Si prevede, conseguentemente, l'abrogazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2023, che aveva postergato i termini per il versamento del contributo per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge di bilancio per il 2023, e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate.

Il quadro normativo di riferimento dell'**articolo 7** è costituito dal comma 291 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007 che fissa il meccanismo e i parametri attraverso i quali le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

### ***3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

L'**articolo 4** incide – per il solo anno 2023 - sul d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, che prevede che il versamento delle imposte sui redditi avviene in due distinti momenti dell'anno: il saldo dell'anno precedente e il primo acconto dell'anno in corso, entro il 30 giugno (o nei successivi trenta giorni, applicando una maggiorazione dello 0,40%), il secondo acconto entro il 30 novembre.

L'**articolo 5** modifica i commi da 9 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 al fine di prorogare termini legislativi.

Il comma 3 dell'**articolo 6** abroga l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127.

Per quanto attiene all'**articolo 7**, che modifica il comma 291 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007, si evidenzia che attualmente, in base a quanto disposto, il provvedimento di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento dei prezzi dei carburanti, può essere adottato se il prezzo di cui al comma 290 del citato articolo 1 della legge n. 244/2007 aumenta, sulla media del *bimestre* precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere e che il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del *quadrimestre* precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al medesimo comma 290, rispetto a quello indicato. La modifica apportata dall'articolo 7 del provvedimento in commento dimezza entrambi i periodi di riferimento sopra richiamati.

### ***4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***



Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7** non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Le misure sono conformi a tali principi, sia sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76 Cost.) sia sotto il profilo del rispetto del principio di riserva di legge (art. 23 Cost.) e del principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.).

*5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il sistema tributario appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato; gli interventi sono, quindi, pienamente compatibili con il riparto di competenze fissato nella Carta costituzionale.

*6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo di cui agli **articoli 4, 5, 6 e 7** è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

*7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non si rilevano profili di rilegificazione, né la possibilità di attuare in alternativa interventi di delegificazione e/o semplificazione normativa; si segnala, infatti, che l'intervento normativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, essendo la materia tributaria oggetto di riserva di legge ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione.

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

*9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

*10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo di cui agli **articoli 4, 5, 6 e 7** non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Con particolare riferimento all'**articolo 6**, si segnala che il contributo di solidarietà temporaneo istituito con la legge di bilancio 2023 costituisce, per l'anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo di cui al Regolamento (UE) 2022/1854 e, in tal senso, la misura in questione è stata a suo tempo comunicata alla Commissione europea la quale non ha finora formulato osservazioni in merito.

*11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto degli **articoli 4, 5, 6 e 7**.

*12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, le norme non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

In particolare, con riferimento all'**articolo 6**, il contributo di solidarietà temporaneo istituito con la legge di bilancio 2023 costituisce, per l'anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo

temporaneo di cui al Regolamento (UE) 2022/1854 e, in tal senso, la misura in questione è stata a suo tempo comunicata alla Commissione europea la quale non ha finora formulato osservazioni in merito.

*13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto delle previsioni degli **articoli 4, 5, 6 e 7**.

*14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

*15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, i riferimenti normativi sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Con riferimento agli **articoli 4 e 6**, non si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti.

L'**articolo 5** modifica con novella i commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021.

Per quanto attiene all'**articolo 7**, si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre modificazioni all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Con riferimento agli **articoli 4, 5 e 7**, non si individuano effetti abrogativi impliciti dell'atto normativo e la loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo della norma.

Con riferimento all'**articolo 6** non si segnalano effetti abrogativi impliciti.

Si evidenzia che il **comma 3** dell'**articolo 6** prevede, esplicitamente, l'abrogazione della disciplina contenuta all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Con riferimento agli **articoli 4 e 7**, non si individuano disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. L'**articolo 4**, però, introduce una deroga temporanea, per

il solo periodo d'imposta 2023, ai termini di versamento della seconda rata di acconto IRPEF dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro.

Anche l'**articolo 5** non comporta la reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate né reca disposizioni di interpretazione autentica. Tuttavia, i nuovi termini previsti per i versamenti rateali si applicano anche nei confronti dei contribuenti che abbiano già provveduto ai riversamenti prima della modifica per effetto della disposizione in commento dei termini in precedenza previsti. La **lettera d)** del comma 1 dell'articolo in esame – che integra il comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 – introduce una deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto, con riferimento ai crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 utilizzati negli anni 2016 e 2017, proroga di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo.

L'**articolo 6** non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate (sebbene ripristini, di fatto, il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34/2023, espunto in sede di conversione dello stesso decreto-legge) o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

La materia di cui all'**articolo 4**, per la quale è dettata una disciplina temporanea in quanto limitata al solo periodo d'imposta 2023, è oggetto di delega come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante "*Delega al Governo per la riforma fiscale*". In particolare, con riferimento ai titolari di redditi di lavoro autonomo, il citato articolo 5, della legge delega fissa, tra gli altri, l'obiettivo di "*una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi*" delle imposte sui redditi.

Con riferimento agli **articoli 5, 6 e 7** non si è a conoscenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

In relazione agli **articoli 4, 6 e 7** non sono previsti successivi atti di attuazione.

Dalle disposizioni dell'**articolo 5** potrebbe derivare la necessità di adottare un ulteriore provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale aggiornare e definire il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. Non è previsto un termine per l'adozione del predetto provvedimento.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Con riferimento agli **articoli 4, 5 e 7** non si è reso necessario utilizzare dati e riferimenti statistici in relazione alla materia oggetto del provvedimento, né tantomeno commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

In relazione all'**articolo 6** sono stati utilizzati i dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, debitamente aggiornati.

**Disposizioni in materia di università: articolo 11** (*Edilizia universitaria*).

**Referente ATN:** Ufficio legislativo del Ministero dell'Università e della ricerca

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Obiettivo dell'intervento normativo è quello di finanziare gli interventi già risultati vincitori nell'ambito delle procedure avviate in base ai decreti ministeriali n. 1046 del 2022 e n. 1252 del 2022, in quanto, attesa la riprogrammazione del PNRR e la conseguente impossibilità di utilizzare risorse finanziarie europee (a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio n. 12259 del 12 settembre 2023), si è reso necessario istituire un fondo con risorse statali che consenta di dare seguito alle procedure amministrative già espletate.

Ulteriore obiettivo delle disposizioni è quello di evitare possibili contenziosi che vedrebbero l'Amministrazione sicuramente soccombente. I soggetti beneficiari, pubblici e privati, hanno già anticipato e sostenuto, infatti, ingenti spese, destinate non solo alla stipula dei contratti aventi ad oggetto gli alloggi universitari, ma anche a finanziare i lavori di adeguamento delle strutture, addirittura sino a provvedere alla fornitura di arredi. La norma, con l'istituzione di un apposito fondo, ha come obiettivo quello di corrispondere da parte dell'Amministrazione a tali soggetti, tutti gli importi anticipati.

Le disposizioni, inoltre, mirano ad evitare che i soggetti attuatori, per mancanza di finanziamenti, rendano indisponibili i posti letto, già realizzati nell'ambito della misura del PNRR, acuendo, oltre misura, la problematica dell'emergenza alloggi.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Le norme proposte si inseriscono sul quadro normativo nazionale, istituendo, *ex novo*, un apposito fondo per realizzare gli obiettivi di cui alla sezione 1.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Le norme assicurano la corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative di cui agli articoli 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

Le disposizioni sono compatibili con l'attuale assetto costituzionale inerente alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra lo Stato e le Regioni. In particolare, risultano rispettati: la disposizione normativa di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione; i principi costituzionali di cui all'articolo 33, sesto comma, e i principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione.

#### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali**

Le norme non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli altri enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

#### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

#### **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Le norme non contengono rilegificazioni né la materia disciplinata è stata oggetto di rilegificazione.

#### **8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risultano progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.



**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto**

Le norme sono coerenti con i principi giurisprudenziali e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario***

Le norme non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano sussistenti nelle materie oggetto delle disposizioni in discorso di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Le norme sono compatibili con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza al riguardo, né risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ai medesimi o ad analoghi oggetti.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Il carattere specifico delle misure contemplate dalle norme in discorso non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sul diritto allo studio in Italia da parte dei cittadini comunitari.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Nelle norme proposte non sono contenute nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Le norme non hanno effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non risultano deleghe aperte sui medesimi oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti eventuali atti successivi attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Per la predisposizione delle norme in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'Università e della Ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

**Disposizioni in materia di imprese: articolo 13** (*Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese*).

**Referente ATN:** Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy.

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'articolo 13 del decreto-legge in oggetto, rubricato "Investimenti produttivi delle piccole e medie imprese", contiene invece una autorizzazione di spesa, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, per la misura "Nuova Sabatini", a titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.

La disposizione persegue la finalità di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Tale misura di agevolazione in argomento intende sostenere le PMI che intendono effettuare investimenti per l'acquisto, o acquisizione in leasing, di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

La Nuova Sabatini è una misura di aiuto attiva dall'anno 2014, già più volte interessata da interventi normativi, volti sia a semplificare il meccanismo di funzionamento dello strumento, mediante apposita regolamentazione per l'erogazione del contributo, sia a rifinanziare la misura stessa, in considerazione della efficacia dimostrata dallo strumento. Attualmente, il plafond delle risorse disponibili per l'intervento è quasi in esaurimento e, pertanto, la nuova assegnazione di risorse consente di far fronte alle concessioni ed erogazioni dei contributi in favore delle PMI beneficiarie. L'incremento della dotazione finanziaria della misura risulta pienamente coerente con il programma di Governo e trova collocazione nella voce "Sostegno degli investimenti".

### *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ha previsto la concessione, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a, di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, a cui è associato un contributo, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Con il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 1 dell'articolo 8, è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle

piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul predetto plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.a. e ne è stata demandata la relativa disciplina attuativa a un apposito decreto dell'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.

In attuazione della norma di legge, è stato adottato il decreto interministeriale 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016, il quale, per l'appunto, ha dettato la disciplina di attuazione delle misure di accesso al credito in oggetto, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Ai fini dell'attuazione delle modifiche apportate alla misura **dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160** (legge di bilancio 2020), nonché per recepire le ulteriori modifiche normative intervenute nel corso del tempo, è stato successivamente adottato il decreto interministeriale 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022. Tale provvedimento contiene la nuova disciplina d'attuazione delle misure di accesso al credito in oggetto, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Nell'ambito della disciplina dello strumento è previsto che il finanziamento bancario (o il leasing) possa essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" di cui **all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/96**, nei limiti e alle condizioni di operatività del Fondo stesso stabiliti dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013.

Il contributo erogato dal Ministero si sostanzia in un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti coerenti con il Piano Transizione 4.0 ovvero per gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature ecosostenibili e a basso

### *3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Non si incide formalmente su una norma, ma l'intervento rafforza finanziariamente un intervento già esistente, disciplinato dall'articolo 2 del dl. 69/2013 così come convertito dalla legge 98/2013, incrementandone la dotazione finanziaria e non presenta, dunque, particolari effetti su leggi e regolamenti vigenti.

### *4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con il dettato costituzionale

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

L'intervento risulta compatibile con le competenze e le funzioni delle Regioni. In particolare, l'articolo 13 si riferisce a un intervento fortemente radicato nelle competenze dell'amministrazione centrale e, in particolare, del Ministero delle imprese e del made in Italy, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, già operativo da 10 anni e ampiamente apprezzato dal tessuto produttivo dell'intero territorio nazionale.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

L'intervento in esame risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ex art. 118 della Costituzione. Le funzioni amministrative sono esercitate a livello centrale e, in particolare, sono attribuite al Ministero delle imprese e del made in Italy.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

L'articolo in esame non presenta ipotesi di rilegificazioni.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano altre iniziative legislative vertenti su materia analoga.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia.

*12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

*13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

*14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

*15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'UE da segnalare.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'articolo non contiene nuove definizioni normative.

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

*4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, né è disposta l'abrogazione espressa di disposizioni normative sulla medesima materia.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

L'intervento normativo in esame non ha richiesto l'utilizzo di dati statistici. Non sussistono necessità di commissionare apposite elaborazioni statistiche.



**Disposizioni in materia di difesa:** articolo 15 (*Anticipo Difesa*).

**Referente ATN:** Ufficio legislativo del Ministero della Difesa.

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il provvedimento introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, finalizzate al contrasto gli effetti negativi dell'inflazione e allo scopo di sostenere il potere di acquisto delle prestazioni lavorative e pensionistiche.

La disposizione è volta a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea. La norma si rende necessaria al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.

La norma è coerente con il programma normativo del Governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Articolo 4 *Programmi del settore aeronautico* della legge 7 agosto 1997, n. 266 recante Interventi urgenti per l'economia.

Articolo 1, comma 1072 (riparto del fondo investimenti per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-202 (Parte II - sezione II).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

La disposizione non incide direttamente sulla legislazione vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) e *g*), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge concernenti analoga materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Trattandosi di disposizioni riguardanti la Difesa, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, è di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

La disciplina prevista dal presente provvedimento risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non risultano atti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.

**Disposizioni in materia di sport: Articolo 16** (*Misure in materia di sport*).

**Referente ATN:** Settore legislativo del Ministro per lo sport e i giovani.

## PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo contiene misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili e **all'articolo 16 in materia di sport**.

Il provvedimento trae origine dalla delicata situazione economica del momento, influenzata negativamente dalla spinta dell'inflazione, dall'aumento dei costi energetici, dall'incertezza globale causata dal conflitto russo-ucraino e dalla recente crisi in Medio Oriente. Le misure contenute nel provvedimento sono concentrate nella riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anticipando interventi in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e misure in favore degli enti territoriali (fra le quali il trasporto pubblico), in materia di investimenti, in materia di lavoro, in materia di istruzione, in materia di sport.

L'intervento normativo di cui **all'articolo 16** prevede un incremento pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del Coni e del CIP per le attività connesse alla preparazione olimpica e paralimpica ai Giochi di Parigi 2024 e di un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana per completare la realizzazione del velodromo di Spresiano.

La previsione d'incremento e di stanziamento di fondi per la migliore realizzazione dei Giochi olimpici e per il completamento di un'importante struttura come il Velodromo di Spresiano, è coerente con la recente modifica dell'articolo 33 della carta costituzionale, che inserisce lo sport in Costituzione riconoscendone il valore sociale ed educativo e con le funzioni legate all'attività di promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale - inclusi i Giochi Olimpici - delegate al Ministro per lo Sport e Giovani (dPCM 12 novembre 2022).

### *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo è costituito, in particolare, dalle seguenti norme:

- articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha definito il livello di finanziamento e le risorse assegnate al CONI;
- decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, di riorganizzazione del Comitato italiano paralimpico;

l'articolo 2, commi 272 e 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge di bilancio 2008), che ha autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato alla Federazione ciclistica italiana per la realizzazione del velodromo di Spresiano.

**3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

L'intervento normativo fissa la portata di incrementi di risorse già assegnate e di nuovi stanziamenti, recuperando e reindirizzando disponibilità finanziarie da più origini per rendere praticabili le misure e, pertanto, non incide su leggi e regolamenti vigenti. Si precisa, infine, che le disposizioni di cui al comma 2, comportano l'aggiornamento dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

**6) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Si conferma l'assenza di rilegificazioni, nonché delegificazione e strumenti di semplificazione normativa.

**7) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

**8) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non sussistono problemi di compatibilità con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 16.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto riferite alle disposizioni in questione.

**PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

***10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

La materia non è oggetto di alcuna specifica prescrizione tecnica armonizzata a livello europeo.

***11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano aperte procedure d'infrazione.

***12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

La materia non è oggetto di alcuna specifica prescrizione a livello di obblighi internazionali imposti all'Italia in attuazione di accordi con altri Stati.

***13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non vi sono attualmente giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

***14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non si hanno indicazioni al riguardo in materia di sport.

**PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

L'intervento normativo di cui all'articolo 16 non introduce nuove definizioni normative.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

Esito positivo della verifica con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 16.

***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

L'intervento normativo di cui all'articolo 16 non introduce modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento normativo di cui all'articolo 16 non ha effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'intervento normativo di cui all'articolo 16 non contiene disposizioni con effetto retroattivo e non comporta riviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate, né contempla interventi di interpretazione autentica. Non ci sono norme derogatorie della disciplina vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto di cui all'articolo 16.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'intervento normativo di cui all'articolo 16 prevede l'incremento e la erogazione di contributi ed è prevista, in via eventuale, l'adozione di decreti di variazione di bilancio da parte del Ministro dell'economia e finanze.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non è emersa la necessità di commissionare l'elaborazione di apposite statistiche all'Istituto nazionale di statistica con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 16.

\*\*\*



**Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: Articoli 17** (*Fondo nazionale delle politiche sociali*), **18** (*Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico*) e **19** (*Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*)

**Referente AIR:** Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il provvedimento normativo adottato dal Governo si fonda sulla necessità e urgenza di adottare, tra le altre disposizioni, norme in materia di sostegno al reddito e di politiche sociali.

In particolare, con l'articolo 17, si dispone l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2023 della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di ripristinare lo stanziamento antecedente alle riduzioni disposte dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, recante "Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina", quantificando anche gli oneri e individuando la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 18 reca disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico, chiarendo, al comma 1, i presupposti per il riconoscimento, per l'anno 2022, dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021. La disposizione, infatti, precisa che il riconoscimento dell'indennità deve intendersi riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa. Il comma 2 della norma introduce, per l'anno 2023, un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della NASpI o di un trattamento pensionistico. La suddetta indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

L'articolo 19 introduce alcune modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo il differimento dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 della comunicazione che i servizi sociali devono fare all'INPS nel caso in cui prendano in carico i percettori del Reddito di cittadinanza, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, in quanto non attivabili al lavoro, nonché, in assenza di tale comunicazione, la sospensione dell'erogazione, una volta decorso il predetto termine del 30 novembre 2023. La norma prevede, inoltre, che nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.

## 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19, sono attualmente disciplinate dalle seguenti fonti:

- legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9;
- legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;
- decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

## 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 incidono direttamente sulla legislazione primaria vigente, in quanto l'articolo 18 fornisce un'interpretazione dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, mentre l'articolo 19 modifica l'articolo 1, comma 313, della legge n. 197 del 2022.

L'articolo 17 non incide sulla normativa vigente in materia, limitandosi alla previsione dell'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Gli interventi normativi sono compatibili con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Gli interventi normativi sono conformi ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato non risultano presentati progetti di legge su materie analoghe.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

I provvedimenti non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

### 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

I provvedimenti non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

### 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Con riferimento al solo reddito di cittadinanza la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, inviando una lettera di costituzione in mora (INFR(2022) 4024), “*in ragione del fatto che il suo regime di reddito minimo non è in linea con il diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, soggiornanti di lungo periodo e protezione internazionale*”, in quanto, in relazione al requisito della residenza, l'istituto del reddito di cittadinanza prevedeva, tra le altre, quale condizione per accedervi, l'aver soggiornato in Italia per 10 anni, di cui 2 consecutivi, prima di poter presentare la richiesta.

L'articolo 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022 ha abrogato il reddito di cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024.

### 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Gli interventi normativi non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

### 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

I provvedimenti non introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti. In particolare, è stato modificato direttamente l'articolo 1, comma 313, della legge n. 197 del 2022.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono disposizioni aventi effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento non prevede l'adozione di un decreto attuativi .

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche aggiuntive da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

**TITOLO: Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145**, recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”.

**Amministrazioni competenti:** Presidenza del Consiglio del Ministro; Ministro per la pubblica amministrazione; Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; Ministro per lo sport ed i giovani; **Ministeri:** dell’economia e delle finanze; dell’università e della ricerca; delle infrastrutture e dei trasporti; delle imprese e del made in Italy; della difesa; del lavoro e delle politiche sociali; dell’interno; dell’istruzione e del merito; della salute.

Per le disposizioni di cui all’**articolo 15** l’AIR è esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

*La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale “Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l’AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l’Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l’AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un’unica relazione AIR”.*

**Le relazioni AIR settoriali**, in relazione ai contributi pervenuti, sono state predisposte ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

**Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.**

- 1) Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: **articoli 4, 5, 6 e 7.**
- 2) Disposizioni in materia di imprese: **articoli 5 e 13.**
- 3) Disposizioni in materia di università: **articolo 11.**
- 4) Disposizioni in materia di sport: **articolo 16.**
- 5) Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: **articoli 17, 18 e 19.**

**Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: articoli 4** (*Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette*), **5** (*Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo*), **6** (*Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127*), **7** (*Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici*).

**Referente AIR:** Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo è stato emanato al fine di rispondere all'esigenza di fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza mediante l'adozione di disposizioni in favore degli enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, in materia di investimenti, istruzione e di sport nonché in materia di tutela del lavoro e della sicurezza.

Il provvedimento contiene, tra le altre, alcune disposizioni di carattere fiscale, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 ed in particolare, la disposizione di cui all'**articolo 4**, i cui effetti sono limitati al solo periodo d'imposta 2023, prevede che - per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di cui agli articoli 53 e 55 del T.U.I.R. di ammontare non superiore a 170 mila euro (lavoratori autonomi e imprese) - il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL (per i quali continuano ad applicarsi le regole ordinarie), sia effettuato entro il 16 gennaio 2024, senza interessi.

Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio 2024, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese; in tale eventualità, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997.

Con il successivo **articolo 5** viene disposta la proroga dei termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma proroga, altresì, di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, relativo all'indebito utilizzo in compensazione del medesimo credito.

L'**articolo 6** reca, poi, modifiche alla determinazione del contributo straordinario, istituito con l'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023, per i soggetti che esercitano nel territorio dello stato,



per la successiva rivendita, attività di *“produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri stati dell’unione europea per la loro successiva rivendita”*. Il contributo di solidarietà costituisce, per l’anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo di cui al Regolamento (UE) 2022/1854. Il comma 116, della legge di bilancio 2023 dispone che *“il contributo straordinario è determinato applicando un’aliquota pari al 50 per cento sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022”*.

L’articolo 6 mira a ripristinare il contenuto dell’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, abrogato in sede di conversione dello stesso decreto-legge, volto a escludere dalla base imponibile del contributo di solidarietà, di cui sopra, la distribuzione, o comunque l’utilizzo, nel periodo d’imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d’imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali (eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett. *b*), del Tuir, nel testo previgente alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 33, lettera *q*), della legge n. 244 del 2007). Tale esclusione si applica nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Per omogeneità, fino a concorrenza degli importi esclusi nel 2022, gli utilizzi delle citate riserve devono essere escluse anche dalla determinazione dei redditi imponibili, relativi ai periodi d’imposta rilevanti ai fini della media di riferimento (2018-2021).

La sterilizzazione degli utilizzi delle riserve in sospensione di imposta o con finalità di vincoli fiscali è coerente con la logica su cui poggia la disciplina del contributo di solidarietà. Dovendo quest’ultimo “colpire” i maggiori profitti conseguiti nel 2022 per effetto di fattori esogeni (la guerra in Ucraina e una speculazione internazionale di settore), è sembrata, pertanto, opportuna la sterilizzazione di ciò che non è una diretta conseguenza di tali fattori, come ad esempio l’utilizzo di riserve, quali quelle in commento, sorte in esercizi distanti da quelli rilevanti ai fini della determinazione del contributo.

Si prevede, conseguentemente, l’abrogazione dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2023, che aveva postergato i termini per il versamento del contributo per la quota parte corrispondente alla differenza tra l’importo del contributo determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 116, della legge di bilancio per il 2023, e l’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate. Non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

Infine, è istituito, per il solo anno 2024, un contributo di solidarietà di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione delle disposizioni di favore dello stesso articolo 6 per la determinazione del contributo straordinario per l'anno 2023, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

Mediante l'**articolo 7**, del DL n. 145/2023 si modifica l'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) allo scopo di variare (riducendolo) il periodo temporale di riferimento dei parametri necessari ai fini dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 290, del medesimo articolo 1, decreto previsto per consentire, in presenza di determinate condizioni, una riduzione delle accise applicate ai prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili.

## **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

L'**articolo 4** prevede, al **comma 1**, con riferimento al solo periodo d'imposta 2023, il rinvio al mese di gennaio 2024 del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, per le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o compensi per un ammontare non superiore a 170.000 euro. La disciplina è dettata in attesa che la materia trovi la propria regolamentazione a regime, come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante "*Delega al Governo per la riforma fiscale*". In particolare, con riferimento ai titolari di redditi di lavoro autonomo, il citato articolo 5, della legge delega fissa, tra gli altri, l'obiettivo di "*una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi*" delle imposte sui redditi.

Attualmente, il versamento delle imposte sui redditi avviene in due distinti momenti dell'anno: il saldo dell'anno precedente e il primo acconto dell'anno in corso, salvo proroghe, entro il 30 giugno (o nei successivi trenta giorni, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento), il secondo acconto entro il 30 novembre. Occorre evidenziare che i versamenti di giugno possono essere rateizzati fino a un massimo di sei rate mensili, da corrispondere da giugno a novembre, mentre non risulta possibile rateizzare il versamento di novembre.

La disposizione di cui all'articolo 4 interviene proprio su quest'ultima fattispecie, introducendo, per il solo 2023:

- il differimento della scadenza del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024;

- la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili, a partire da gennaio 2024, scadenti il 16 di ogni mese, ferma restando, in tal caso, l'applicazione degli interessi di legge di cui all' art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

Il secondo comma della norma in commento reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023, individuandone la relativa copertura ai sensi del successivo articolo 23.

Come si evince dalla relazione tecnica al provvedimento, il rinvio dei termini di versamento all'anno successivo non modifica il momento di registrazione dell'imposta nei conti nazionali ai sensi del SEC. Pertanto, lo slittamento dei versamenti all'anno 2024 non determina effetti in termini di indebitamento netto.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 5** nasce dall'esigenza di garantire maggiori possibilità di accesso alla regolarizzazione in materia di riversamento del credito d'imposta di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzato, da parte dei soggetti destinatari dalla disposizione, concedendo loro un maggior lasso di tempo per la presentazione della richiesta all'Agenzia delle entrate e per il pagamento delle relative somme.

La disposizione in esame interviene sulla disciplina di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021, che consente alle imprese che si siano avvalse in modo non corretto della previgente disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso il riversamento, anche rateale, dell'importo del credito maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e indebitamente utilizzato in compensazione fino al 22 ottobre 2021.

La previsione della procedura di riversamento spontaneo è scaturita dalla necessità di tener conto delle difficoltà tecniche e delle incertezze che hanno caratterizzato la disciplina agevolativa del credito d'imposta ricerca e sviluppo nonché dei ripetuti interventi di prassi a opera dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) che, in taluni casi, sono intervenuti anche in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese.

L'adesione all'istituto in esame è consentita, purché l'indebito utilizzo in compensazione non sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, ai soggetti che:

- abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;

- abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;
- in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato il comma 1-bis dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013 in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge di bilancio 2019.

Nel caso in cui l'indebito utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione prevista.

L'accesso alla procedura è invece in ogni caso precluso laddove il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

La procedura di riversamento spontaneo richiede la presentazione di apposita richiesta all'Agenzia delle entrate ove devono essere specificati il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta cui afferisce l'istanza, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. La procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto, da effettuarsi in unica soluzione ovvero in tre rate di pari importo. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all'articolo 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Sotto il profilo quantitativo, si osserva che mediante la procedura in commento, di cui al citato decreto-legge 146 del 2021:

- nell'anno 2022 è stato riversato un importo complessivo pari a circa 76,5 milioni di euro, per un totale di 725 versamenti;
- nell'anno 2023, è stato riversato un importo complessivo pari a circa 38,5 milioni di euro, per un totale di 253 versamenti (dati Agenzia delle entrate).

Nel delineato contesto normativo, si inserisce, pertanto, l'**articolo 5** del presente decreto-legge, che mira a promuovere l'adempimento spontaneo mediante ricorso alla regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti di ricerca e sviluppo maturati in uno o più periodi di

imposta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e indebitamente utilizzati in compensazione fino al 22 ottobre 2021.

La disposizione in commento dispone l'estensione dei termini originariamente previsti per l'adesione alla procedura, mediante presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, e per il versamento delle somme dovute.

In particolare, l'**articolo 5** prevede i seguenti differimenti:

- al 30 giugno 2024 del termine per avvalersi della regolarizzazione, originariamente fissato al 30 novembre 2023;
- al 16 dicembre 2024, della scadenza per effettuare il relativo pagamento in unica soluzione o della prima rata;
- al 16 dicembre 2025 e al 16 dicembre 2026 delle scadenze (attualmente stabilite al 16 dicembre 2024 e al 16 dicembre 2025), rispettivamente, della seconda e della terza rata;
- al 17 dicembre 2024, della decorrenza degli interessi, calcolati al tasso legale, da applicare alla seconda e alla terza rata e, in caso di mancato pagamento, sulla somma iscritta a ruolo.

La disposizione stabilisce, altresì, che il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e che, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Statuto dei diritti del contribuente"), il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta indebitamente utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Si tratta di una misura che si pone in linea con i principi e gli obiettivi di massimizzazione dei livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti e di rafforzamento della *tax compliance*, inseriti tra i criteri direttivi della legge recante la "Delega al Governo per la riforma fiscale".

Per quanto riguarda le misure contenute nell'**articolo 6** del provvedimento, si osserva preliminarmente che le modalità di calcolo della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 attualmente previste non sembravano essere in linea con la logica sottesa all'istituzione dello stesso.

Ai fini del calcolo della base imponibile, la sterilizzazione degli utilizzi delle riserve in sospensione di imposta o con finalità di vincoli fiscali, già proposta in passato dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, è risultata, invece, coerente con la logica su cui poggia la disciplina del contributo di solidarietà. Dovendo quest'ultimo "colpire" i maggiori profitti conseguiti nel 2022 per effetto di fattori esogeni (la guerra in Ucraina e una speculazione internazionale di settore), è sembrato opportuno riproporre la sterilizzazione di ciò che non è una diretta conseguenza di tali fattori, come

ad esempio l'utilizzo di riserve, quali quelle in commento, sorte in esercizi distanti da quelli rilevanti ai fini della determinazione del contributo.

L'**articolo 6** ripropone, pertanto, la modalità di calcolo del contributo straordinario di cui alla legge di bilancio per il 2023 precedentemente previste dall'articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2023, volte a escludere dalla relativa base imponibile la distribuzione, o comunque l'utilizzo nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, e successivamente abrogato, in sede di conversione del decreto legge n. 61 del 2023 (decreto alluvioni), con la legge 26 maggio 2023, n. 56.

Si prevede, conseguentemente, l'abrogazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2023, che aveva postergato i termini per il versamento del contributo per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge di bilancio per il 2023, e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate.

Coloro, quindi, che hanno già versato il contributo (incompleto perché calcolato su una base imponibile al netto delle riserve suddette) al 30 giugno, non avranno più necessità di procedere con il versamento del maggior contributo dovuto per effetto delle modifiche apportate dal decreto alluvioni.

Si prevede, poi, che le somme già versate rimangono comunque acquisite al bilancio dello Stato. In pratica, coloro che hanno versato il (maggior) contributo sulla base della disciplina post-decreto alluvioni, non potranno richiedere il rimborso.

Infine, è istituito, per il solo anno 2024, un contributo di solidarietà di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione delle disposizioni di favore dello stesso articolo 6 per la determinazione del contributo straordinario per l'anno 2023, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024. Sotto il profilo finanziario gli effetti positivi per il Bilancio dello Stato derivanti dal nuovo contributo di solidarietà (comma 5) possono valutarsi in 450 milioni di euro per l'anno 2024.

Infine, le modifiche apportate dall'**articolo 7** intendono risolvere alcune criticità legate ai tempi di intervento, da parte del legislatore italiano, nel caso di aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio e del conseguente innalzamento del costo dei carburanti alla pompa nel territorio nazionale a danno dei cittadini consumatori. In tali circostanze, infatti, il comma 290 sopra richiamato prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti

energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, siano diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del predetto prezzo internazionale del petrolio greggio.

Orbene, ai sensi della previgente formulazione del comma 291 dell'articolo 1 della citata legge n. 244/2007 il decreto in questione poteva essere adottato nel caso in cui il prezzo del greggio fosse aumentato, sulla media del bimestre precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere; ciò tenendo conto dell'eventuale diminuzione, nella media del semestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al menzionato comma 290, rispetto a quello indicato in uno dei citati documenti. Le recenti oscillazioni del prezzo del greggio a fronte degli ultimi avvenimenti di natura politico-economica verificatisi in ambito internazionale hanno indotto il legislatore italiano ad intervenire ripetutamente ed in tempi brevi nel senso indicato dal predetto comma 290. Ciò ha messo in evidenza la necessità di rendere più immediata l'operatività dello strumento normativo in questione attraverso la riduzione temporale dei parametri di riferimento indicati al comma 291. Sotto il profilo finanziario, a tale disposizione non si ascrivono effetti di gettito.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

Con riferimento all'**articolo 4**, l'obiettivo posto dalla norma è quello di distribuire il carico fiscale per i destinatari della disposizione su un arco temporale più ampio, riducendo l'impatto del versamento in un'unica soluzione del secondo acconto delle imposte sui redditi.

La misura, invero, consente ai soggetti interessati di far fronte al versamento della seconda rata d'acconto in materia di imposte dirette in un momento successivo al previgente termine di legge, anche tramite pagamento rateale (in precedenza escluso).

**L'articolo 4**, tuttavia, non trova applicazione in maniera indiscriminata all'intera platea dei contribuenti ma si rivolge ai soggetti che, congiuntamente:

- siano persone fisiche;
- siano titolari di partita Iva;
- abbiano indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente (i.e. il 2022) ricavi o compensi inferiori a 170mila euro.

Pertanto, risultano escluse dall'**articolo 4** le partite Iva che hanno dichiarato ricavi o compensi superiori alla soglia indicata, nonché tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (società di persone, società di capitali ecc.): per tale novero di soggetti, dunque, rimane invariato il termine ordinario di versamento della seconda rata di acconto, coincidente con la data del 30 novembre.

Per stimare, in linea di massima, il numero dei destinatari della disposizione in esame, si osserva che nel periodo d'imposta 2021 (annualità più recente per la quale i dati sono disponibili, non essendo ancora scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022) le persone fisiche titolari di partita Iva, lavoratori autonomi o imprese individuali, che hanno dichiarato ricavi e compensi totali uguali o inferiori a 170mila euro, risultano essere pari a circa 3,4 milioni di soggetti (fonte: banche dati MEF).

Quale requisito oggettivo, invece, la disposizione si applica alle sole imposte dirette, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL. Per tali ultime prestazioni resta fermo il termine ordinario.

L'**articolo 5** – al fine di andare incontro a quelle imprese che entro il prossimo 16 dicembre 2023 avrebbero dovuto riversare gli importi relativi al previgente credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, del quale si siano avvalse in modo non corretto – interviene a prorogare ulteriormente sia il termine entro il quale le predette imprese possono aderire alla procedura di riversamento (portandolo al 30 giugno 2024 in luogo del 30 novembre 2023) sia i termini per il versamento dell'unica rata (16 dicembre 2024) o, in caso di rateazione, di ciascuna delle tre rate (16 dicembre 2024; 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026). La predetta procedura di riversamento è stata introdotta dal legislatore con l'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021 in un'ottica collaborativa, al fine di consentire alle imprese di regolarizzare la propria posizione fiscale, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, prendendo atto delle difficoltà tecniche e delle incertezze che hanno caratterizzato la disciplina agevolativa in parola e che hanno richiesto l'adozione di ripetuti interventi di prassi a opera dell'Agenzia delle entrate e dell'allora Ministero dello sviluppo economico, alcuni dei quali intervenuti peraltro in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese.

L'intervento si inserisce tra quelli volti a sostenere il tessuto economico italiano anche in considerazione del rallentamento del quadro macroeconomico registrato negli ultimi mesi, del deterioramento delle prospettive di crescita e di una dinamica dei prezzi ancora sostenuta che incidono sensibilmente sulla competitività delle imprese. Nel contempo, si intende mettere a disposizione delle imprese la possibilità di regolarizzare la propria posizione con il fisco, promuovendo l'adempimento spontaneo da parte dei soggetti interessati. Inoltre, si mira a un



risparmio in termini di risorse da destinare alle attività di controllo e di accertamento, scongiurando l'insorgere di controversie fra Amministrazione finanziaria e contribuenti.

L'obiettivo dell'intervento normativo contenuto nell'**articolo 6** è quello di rendere più coerenti le modalità di calcolo della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 alle finalità sottese all'istituzione del contributo stesso consistenti nella volontà di "colpire" i maggiori profitti conseguiti dalle imprese nel 2022 per effetto di variazioni dei prezzi dell'energia, eliminando dal calcolo della base imponibile del contributo tutto ciò che non è influenzato dall'andamento degli stessi.

Infine, come sopra anticipato, l'obiettivo generale dell'**articolo 7** è quello di consentire al legislatore italiano di intervenire, nel minor tempo possibile e a tutela dei consumatori, allo scopo di compensare, mediante una riduzione delle aliquote di accisa, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni contingenti del predetto prezzo internazionale del petrolio greggio.

## 2.2 Indicatori

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi relativi all'**articolo 4** un utile indicatore è rappresentato dal numero di versamenti effettuati nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla scadenza del termine originario per il versamento, fissato al 30 novembre 2023, e i nuovi termini per il versamento dell'unica soluzione o delle cinque rate in caso di pagamento dilazionato individuati dalla disposizione in esame (ossia il 16 gennaio 2024 per l'unica soluzione e per la prima rata, il 16 febbraio 2024, il 16 marzo 2024, il 16 aprile e il 16 maggio 2024 per le successive quattro rate.

Per quanto riguarda le misure contenute nell'**articolo 5**, i principali indicatori sono:

- il numero dei soggetti che hanno inviato all'Agenzia delle entrate il modello di comunicazione per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- i versamenti, dell'unica rata (16 dicembre 2024) o, in caso di rateazione, di ciascuna delle tre rate (16 dicembre 2024; 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026), degli importi relativi al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo del quale detti soggetti si sono avvalsi in modo non corretto;

Le imprese operanti nel settore energetico potranno pagare un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 minore, in quanto l'intervento normativo dell'**articolo 6** riduce la base imponibile dello stesso sterilizzandola da elementi non legati all'aumento dei prezzi dell'energia in linea con le finalità sottese all'istituzione del contributo stesso.

I principali indicatori che rilevano direttamente ai fini del disposto dell'**articolo 7**, del decreto in oggetto, sono il prezzo internazionale del petrolio greggio ed il valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

### **3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO**

#### **3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

L'**articolo 4** ha impatti economici positivi sulle persone fisiche, titolari di partita IVA, con volume d'affari fino a 170 mila euro (lavoratori autonomi e imprese). Vale evidenziare in questa sede che, in ogni caso, la detta disposizione allo stato attuale ha effetto limitato nel tempo, riferendosi esclusivamente al periodo d'imposta 2023.

Quanto al profilo dell'impatto sociale, la norma in oggetto, per il tramite della proroga come sopra delineata, accorda alla cerchia dei contribuenti cui la disposizione si applica un termine maggiore per adempiere agli obblighi di versamento della seconda ritenuta d'acconto, consentendo così ad un maggior numero di soggetti di disporre di una maggiore liquidità, anche per fronteggiare la crisi economica in atto, di avere una migliore distribuzione del carico fiscale nel corso dell'anno e di adempiere dunque con minore difficoltà all'obbligazione tributaria.

La norma non ha, invece, impatti ambientali.

Con riferimento all'**articolo 5** si osserva quanto segue. Sotto il profilo dell'impatto economico si rinvia alla relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto. Sotto il profilo sociale la norma ha impatti, nella parte in cui, attraverso la proroga dei termini sopra individuati, comporta l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 146 del 2021 anche a coloro che perfezioneranno la procedura nel rispetto delle più ampie tempistiche previste dalla nuova disposizione. Inoltre, la norma è uno strumento di *compliance*, consentendo una regolarizzazione spontanea dei versamenti effettuati con crediti di ricerca e sviluppo non spettanti e permettendo un risparmio, in termini di risorse e di tempo, per l'amministrazione nell'attività istruttoria e di controllo. La norma non ha, invece, impatti ambientali.

I destinatari dell'intervento normativo contenuto all'**articolo 6** sono tutti i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell'Unione europea per la loro successiva rivendita.

Le imprese operanti nel settore energetico potranno pagare un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 minore in quanto l'intervento normativo dell'articolo 6 riduce la base imponibile dello stesso sterilizzandola da elementi non legati all'aumento dei prezzi dell'energia in linea con le finalità sottese all'istituzione del contributo stesso.

Infine, le stesse imprese destinatarie dell'intervento normativo, per il solo anno 2024, dovranno pagare un contributo di solidarietà di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione delle disposizioni di favore dello stesso articolo 6 per la determinazione del contributo straordinario per l'anno 2023, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

Le modifiche apportate dall'**articolo 7** all'articolo 1, comma 291, della legge n. 244/2007 consentirebbero al legislatore nazionale, in caso di aumento del prezzo del greggio e di un eventuale ricorso al decreto dal medesimo comma richiamato, di abbreviare i tempi di intervento, al fine di ridurre le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, a tutto vantaggio dei cittadini consumatori.

### **3.2 Impatti specifici**

#### **A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

La norma di cui all'**articolo 4** ha effetti sulle PMI, in quanto soggetti direttamente interessati, nei limiti previsti dalla norma, dal differimento del termine del versamento dovuto a titolo di secondo acconto delle imposte sui redditi.

L'**articolo 5** riguarda tutti coloro che abbiano indebitamente utilizzato entro la data del 22 ottobre 2021 il credito d'imposta maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo, ammissibili al beneficio;
- hanno applicato l'articolo 3, comma 1-bis, decreto-legge n. 145 del 2013, in tema di ricerca e sviluppo commissionata a imprese italiane da soggetti non residenti, non in conformità alla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 72, legge n. 145 del 2018;
- hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Pertanto, la disposizione non ha un effetto specifico sulle PMI, anche se queste ultime potrebbero, come i soggetti di maggior dimensione, essere interessate dalla misura in esame.

In relazione all'**articolo 6** non si ravvisano effetti sulle PMI diversi da quelli indicati al punto 3.1.

La norma di cui all'**articolo 7** non ha effetti sulle PMI, in quanto essa mira esclusivamente a rendere meno gravoso per i consumatori finali il costo dei prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, a seguito dell'aumento del prezzo del greggio sul mercato internazionale; ciò mediante una riduzione delle aliquote di accisa, operata utilizzando le eventuali maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto, nel caso sia verificata la sussistenza dei parametri stabiliti dall'**articolo 1**, comma 291, della legge n. 244/2007).

### **B. Effetti sulla concorrenza**

Quanto disciplinato dagli **articoli 4, 5, 6 e 7** non presentano profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

### **C. Oneri informativi**

L'**articolo 5** non introduce nuovi oneri per i contribuenti, in quanto le disposizioni in esso contenute si limitano a prorogare il termine entro il quale la comunicazione per l'accesso alla procedura di riversamento deve essere presentata all'Agenzia delle entrate.

In relazione agli **articoli 4 e 6** non si ravvisano particolari effetti sugli oneri informativi.

Non sono previsti oneri informativi con riferimento all'**articolo 7**, poiché non vi è l'obbligo, in capo a imprese o cittadini, di fornire informazioni sulla propria attività.

### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'**articolo 5** non dà attuazione a direttive europee e pertanto non sono state effettuate valutazioni in merito al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

Le disposizioni di cui agli **articoli 4, 6 e 7** rispettano, invece, i livelli minimi di regolazione europea.

## **4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **4.1 Attuazione**

L'**articolo 4** non necessita di provvedimenti di attuazione, in quanto la norma si limita a differire, limitatamente ai soggetti interessati dalla disposizione stessa, il termine del versamento dovuto a titolo di secondo acconto delle imposte sui redditi.

L'**articolo 5** prevede che uno più o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate definiscano il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura di riversamento del credito.

In relazione all'**articolo 6**, non si ravvisano, in generale, fattori prevedibili che possano condizionare o impedirne l'attuazione. In ogni caso, le condizioni e i fattori che possono incidere sull'efficacia dell'intervento, sono costituiti dal livello di adeguamento, da parte delle imprese, alle disposizioni che sono contenute all'interno dello stesso.

Infine, l'**articolo 7** non necessita di provvedimenti attuativi, in quanto esso si limita a modificare i riferimenti temporali già previsti all'articolo 1, comma 291, della legge n. 244/2007.

#### **4.2 Monitoraggio**

Con riferimento all'**articolo 4** il monitoraggio avverrà tramite gli indicatori di cui al punto 2.2., ovvero sulla base dei versamenti effettuati, tramite modello F24, a titolo di secondo acconto delle imposte sui redditi da parte dei soggetti interessati dal provvedimento, in base alle nuove scadenze.

Per quanto riguarda l'**articolo 5**, il monitoraggio sarà effettuato dall'Amministrazione finanziaria utilizzando gli indicatori individuati al punto 2.2.

Il monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni di cui all'**articolo 6** sarà assicurato dall'Amministrazione finanziaria mediante i consueti strumenti di controllo, volti a verificare la corretta applicazione delle disposizioni fiscali.

Con riferimento all'**articolo 7**, infine, il monitoraggio potrà avvenire tramite gli indicatori di cui al punto 2.2, verificati dalla Direzione studi e ricerche economico fiscali del Dipartimento delle finanze.

**Disposizioni in materia di imprese:** **articoli 5** (*Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo*) e **13** (*Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese*).

**Referente AIR:** Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy.

## SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'art. 5 del d.l. 145 del 2023 si inserisce in un contesto di proroghe della procedura di riversamento spontaneo prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 in scadenza al 30 novembre 2023. L'art. 38, comma 1, lett. a), del decreto aiuti ter n. 144 del 2022, convertito dalla legge n. 175 del 2022, e l'art. 1, co. 271 e 272 della l. n. 197 del 2022 avevano infatti già prorogato, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 ed al 30 novembre 2023 il termine di presentazione della domanda di adesione originariamente previsto per il 30 settembre 2022.

La scadenza al 30 novembre 2023 del termine di adesione alla procedura non consente alle imprese di valutare se aderire a quest'ultima, riversando il credito di imposta utilizzato in compensazione senza sanzioni ed interessi, ovvero accedere alla procedura di certificazione del credito prevista dall'art. 23, co. 3 del d.l. n. 73 del 2022, la cui implementazione non è ancora terminata, dovendo essere ancora approvato il decreto di attuazione e definite le linee guida cui dovranno attenersi i certificatori.

Con riferimento all'articolo 13, l'iniziativa normativa si inserisce nel settore di regolamentazione relativo alle misure di sostegno alle imprese. In particolare, essa riguarda la misura di incentivazione nota come "Nuova Sabatini".

Dal 2014, anno di avvio dell'intervento, ad oggi, la misura "Nuova Sabatini" ha progressivamente assunto una rilevanza strategica nel panorama delle politiche industriali, divenendo uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI, volto a favorire l'acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali, che si è rilevato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi.

Nel corso degli anni si sono registrati vari interventi normativi volti, da un lato, a migliorare il meccanismo di funzionamento dello strumento, dall'altro, a disporre il costante rifinanziamento,

facendo, appunto, della Nuova Sabatini una misura ormai stabile a disposizione delle piccole e medie imprese dell'intero territorio nazionale che intendono investire nelle proprie aziende.

Tra i principali interventi normativi che hanno riguardato la Nuova Sabatini, oltre alla norma di sua istituzione (articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69), si segnalano:

- la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge stabilità 2015), articolo 1, comma 243;
- la legge 24 marzo 2015, n.33, articolo 8;
- la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi 52-57;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), articolo 1, commi 40- 42;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), articolo 1, comma 200;
- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, articolo 20;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), articolo 1, commi 226-229;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, articolo 39, comma 1;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto agosto), convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, articolo 60, comma 1, che ha disposto l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), articolo 1, commi 95 e 96;
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, articolo 11-ter;
- la legge 24 settembre 2021, n. 143 (disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021);
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), articolo 1, commi 47 e 48;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), articolo 1, commi 414-416.

La rilevanza dello strumento per il sistema produttivo è confermata dal forte interesse mostrato sia da parte delle PMI beneficiarie che dai soggetti finanziatori (banche/intermediari finanziari), fin dall'avvio dell'intervento (nel 2014) ma, in modo particolare, dal 2017 quando è stata prevista la possibilità di richiedere un contributo "maggiorato" del 30% (3,575%) rispetto al tasso base del 2,75% (previsto per investimenti "ordinari"), a fronte di finanziamenti per investimenti cd. "Industria 4.0".

Dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, co. 227, della legge di bilancio 2020, è stata altresì prevista la medesima maggiorazione del 30% (3,575%) del contributo, rispetto al tasso base del 2,75%, a

fronte di finanziamenti per investimenti “green” ovvero correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Nello specifico, dal 2014 ad oggi, le PMI che hanno deciso di consolidare e riqualificare i propri assetti tecnico-produttivi, usufruendo della misura, sono più di 125.000, con un investimento medio di circa 185.000 euro.

A testimonianza dell’efficacia registrata dallo strumento, si fa presente che l’ammontare complessivo dei finanziamenti deliberati alle PMI da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura, dal 2014 ad oggi, è pari a oltre 48 miliardi di euro, per un numero complessivo di domande ricevute pari a 264.532 e un importo totale del contributo impegnato dal MIMIT pari a circa 4 miliardi di euro.

Ulteriori riferimenti di interesse possono essere ricavati dall’analisi delle dimensioni delle imprese beneficiarie e dalla distribuzione territoriale delle stesse nel periodo 2014-2023:

- le micro imprese hanno presentato il 45% delle domande complessive, cui corrisponde il 27% dei finanziamenti deliberati. Le imprese di piccola dimensione hanno presentato il 40% delle domande, cui corrisponde il 44% dei finanziamenti deliberati. Le imprese di media dimensione hanno presentato il 15% delle domande, cui corrisponde il 29% dei finanziamenti deliberati;

- la diffusione geografica dell’intervento segnala la forte concentrazione nel Nord, dove si registra il 72 % delle domande presentate, a cui segue il 16% del Centro e il 12% del Sud e Isole.

Tutto ciò premesso, la norma in esame interviene per disporre il rifinanziamento della misura, al fine di assicurarne la continuità operativa per il corrente anno. Attualmente, il *plafond* delle risorse disponibili ai fini della erogazione del contributo è quasi in esaurimento. Il nuovo stanziamento di risorse previsto dall’intervento normativo *de quo* è, come detto, funzionale a dare continuità alla misura fino alla fine della corrente annualità.

## **2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

Come sopra anticipato, le citate disposizioni normative di proroga sono inidonee a fronteggiare l’ipotesi in cui un’impresa non abbia la certezza della legittimità dell’utilizzo in compensazione di un credito di imposta per ricerca e sviluppo non potendo attualmente chiedere la certificazione ai sensi del citato art. 23, co. 3 del d.l. n. 73 del 2022 ai soggetti che si iscriveranno all’albo istituito con



DPCM approvato il 15 settembre 2023 e per il quale deve essere approvato, nei 90 giorni dalla sua entrata in vigore, il decreto direttoriale di attuazione e definite le linee guida ivi previste.

Con l'ulteriore proroga prevista dall'art. 5 del d.l. n. 145 del 2023 e la prossima completa attuazione del sistema di certificazione suddetto le imprese avranno la possibilità, laddove il credito non sia certificabile, di aderire alla procedura di riversamento spontaneo.

Rispetto all'articolo 13, questo mira a rifinanziare la misura "Nuova Sabatini", disponendo una nuova autorizzazione di spesa per l'anno 2023, pari a 50 milioni di euro. Il nuovo incremento della dotazione finanziaria persegue, come specificato dalla norma, la finalità di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

## **2.2 Indicatori**

Relativamente alle norme di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, potranno essere considerati quali possibili indicatori il numero dei soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta. Inoltre, posto che obiettivo dell'articolo 13 è, come detto, quello di assicurare continuità operativa a una misura di incentivazione divenuta ormai stabile e rilevante per il tessuto produttivo delle piccole e medie imprese del Paese. In tale prospettiva, può essere assunto come indicatore il numero di concessioni di agevolazioni in favore di PMI che lo stanziamento aggiuntivo (50 milioni di euro) disposto dalla norma può consentire.

## **3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO**

### **3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

L'articolo 5 presenta un indubbio impatto positivo sotto il profilo economico a favore delle imprese richiedenti. Infatti, la norma consente di evitare che le imprese siano esposte ad azioni di recupero dei crediti di imposta ricerca e sviluppo già utilizzati in compensazione con aggravio di sanzioni ed interessi.

Rispetto all'articolo 13, l'intervento, diretto a rafforzare finanziariamente la misura "Nuova Sabatini", mira ad assicurare continuità operativa a un importante strumento di agevolazione, ormai rodato, conosciuto e apprezzato dal sistema delle PMI italiane e che consente la realizzazione di investimenti produttivi, con particolare riferimento a quelli che presentano contenuti coerenti con il Piano Transizione 4.0 e/o con particolari caratteristiche di sostenibilità ambientale.

### **3.2 Impatti specifici**

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI): le norme in esame presentano effetti positivi sulle PMI, in quanto consentono di evitare alle PMI l'esposizione ad azioni di recupero dei crediti di imposta ricerca e sviluppo già utilizzati in compensazione con aggravio di sanzioni ed interessi.
- B. Effetti sulla concorrenza: Non si segnalano effetti specifici delle disposizioni in esame sulla concorrenza.
- C. Oneri informativi: Le disposizioni analizzate non comportano oneri informativi a carico di PA o soggetti privati.
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: Le norme analizzate non incidono sui livelli minimi di regolazione europea.

## **4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **4.1 Attuazione**

L'attuazione degli interventi è in capo al MIMIT, che cura gli adempimenti di competenza, sotto il profilo della pubblicità, pubblicando i dati relativi all'attuazione della misura nell'apposita sezione "Trasparenza" presente sul sito web istituzionale del Ministero.

### **4.2 Monitoraggio**

L'attività di monitoraggio delle misure in esame sarà effettuata, per quanto di competenza, dal Ministero delle Imprese e del made in Italy.

**Disposizioni in materia di università: articolo 11** (*Edilizia universitaria*).

**Referente AIR:** Ufficio legislativo del Ministero dell'Università e della ricerca

**SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

La presente relazione è stata predisposta, in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 10 del D.P.C.M. n. 169 del 15 settembre 2017.

Trattasi, per quanto di competenza, dell'articolo 11, rubricato "*Edilizia universitaria*".

Attraverso la preventiva analisi del contesto in cui si inseriscono gli interventi proposti, vengono individuate le problematiche che sono gradualmente emerse nel percorso volto alla realizzazione dei *target* e delle *milestone* del Ministero dell'università e della ricerca di cui Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché gli obiettivi che la norma proposta si propongono di realizzare e gli indicatori per misurarli, si dà quindi atto della preliminare valutazione dei presunti impatti degli stessi (benefici e costi attesi).

In conclusione vengono indicate le modalità di attuazione dell'intervento e di effettuazione del monitoraggio.

**1. Contesto e problemi da affrontare.**

Il P.N.R.R. influenza, in misura disomogenea, l'agenda normativa; si tratta, infatti, di un programma di risultati che devono essere necessariamente realizzati in un arco temporale definito; pertanto si rende necessario adeguare, di volta in volta, a seconda delle problematiche emerse, gli interventi normativi al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi originariamente previsti.

Uno dei risultati che il Ministero dell'università e della ricerca intende realizzare tramite i fondi PNRR è quello di superare il problema della insufficienza dei posti letti per gli studenti cd. fuori sede. La ricerca di un alloggio in affitto da parte di tali studenti è, infatti, ostacolata dallo squilibrio tra domanda e offerta che innalza i canoni delle locazioni nelle zone urbane del nostro Paese.

È difficile fornire delle stime per quanto riguarda il numero degli studenti appartenenti alla categoria dei "fuori sede", in quanto i dati variano, necessariamente, in base al parametro geografico che si prende a riferimento: comunale, provinciale, regionale.

Se si prende, ad esempio, a riferimento il parametro provinciale, per l'anno accademico 2021/2022 la percentuale di studenti residenti in una provincia diversa da quella dove frequentano i corsi

universitari è pari al 54 per cento del totale, escludendo gli studenti iscritti alle facoltà telematiche (fonte: Anagrafe nazionale degli studenti universitari).

Secondo una stima del 2021-2022, negli atenei che hanno le loro sedi nelle 41 città per le quali è possibile “incrociare” il numero di abitanti con i dati sulla provenienza degli studenti, gli iscritti sono 1,48 milioni; 648 mila sono residenti in un comune della stessa provincia in cui ha sede l’ateneo e 800.00 circa all’infuori di essa. È quest’ultimo numero che possiamo, con la necessaria approssimazione, prendere a riferimento come dimensione del fenomeno dei fuori sede.

Trattasi di un dato allarmante, considerata l’emergenza “caro – affitti” per gli studenti universitari. Sono necessari, pertanto, almeno 10 mila posti letto per i fuori sede, in mancanza le università sono a rischio di perdita di studenti e, dunque, di competitività. La copertura dei posti letto offerti agli studenti universitari fuori sede, pari al 40 per cento degli iscritti, si attesta intorno al 10,5 per cento e deriva da enti specifici che coprono solo l’8,1 per cento del totale. Le strutture gestite da enti privati coprono il restante 2,4 per cento. Meno della metà delle 14 maggiori realtà universitarie italiane supera la media nazionale e risulta ancora lontana dalla capacità di soddisfare il fabbisogno di posti letto minimo.

È cresciuto, pertanto, l’interesse degli investitori verso il mercato universitario, in virtù anche di meccanismi di agevolazione finanziaria posti in essere, su iniziativa di questo Dicastero.

Agli obiettivi del target M4C1–28 relativo alla creazione e assegnazione di 7.500 posti letto universitari entro il 31 dicembre 2022 (termine poi prorogato al 28 febbraio 2023) erano inizialmente assegnate le risorse di cui a M4C1 – 28 del PNRR, pari ad euro 300 milioni di euro, originariamente stanziati nell’ambito del V bando di cui alla legge n. 338 del 2000. Tali risorse sono state, quindi, successivamente riallocate nell’ambito delle distinte procedure di cui ai recenti decreti ministeriali 1046 del 26 agosto 2022 e n. 1252 dello 2 dicembre 2022 (acquisto o locazione di immobili “già pronti” per essere adibiti a studentati), al fine di poter traguardare gli sfidanti obiettivi stabiliti dal PNRR in tema di *housing* universitario (non raggiungibili con l’ordinario procedimento di cui alla legge n. 338 del 2000, in considerazione delle stringenti tempistiche imposte dalla Commissione Europea).

All’esito della procedura, aperta con il bando di cui sopra, erano stati ammessi al finanziamento interventi che prevedevano la realizzazione di n. 4661 posti letto per un ammontare complessivo del finanziamento ammissibile pari ad euro 135.589.406,38.

Successivamente si sono registrate talune economie (per effetto di rinunce, esclusioni e rimodulazione degli interventi) per cui, allo stato, gli importi oggetto di co-finanziamento sono pari ad euro 261.825.894,34.

Pertanto, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio n. 12259 del 12 settembre 2023, il *target* M4C1-28 associato alla riforma M4C1. 1.7 “*Alloggi per studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti*” è stato modificato in una *milestone* e il *target* M4C1- 30, associato alla stessa riforma è stato rimodificato.

A causa di tale riprogrammazione del P.N.R.R., si è reso impossibile utilizzare le risorse europee ed è stato, pertanto, istituito, con la misura oggetto della presente analisi, un nuovo fondo finanziato con nuove risorse.

I potenziali beneficiari pubblici e privati sono sia pubblici che privati. Nello specifico, i beneficiari diretti sono 36, di cui 20 soggetti pubblici, selezionati a seguito delle procedure di cui ai DD.MM. 1046/2022 e 1252/2022.

I 20 soggetti attuatori pubblici sono nello specifico:

ADISU Puglia, ARDIS Friuli Venezia-Giulia, ARDSU Basilicata, EDISU Piemonte, ER.GO – Az. Reg. Diritto agli Studi Superiori, ERDIS Marche, ERSU Catania, ERSU Palermo, ESU Padova, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Università degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cassino, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Pavia, Università della Calabria.

I 16 soggetti attuatori privati sono:

Camplus International S.r.l., Campus X S.r.l., Collegio Universitario Don Nicola Mazza, Consorzio SÌ S.C.S, Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale, Dives I.M. Società Cooperativa Sociale, Dotcampus Roma S.r.l., Fondazione Camplus, Fondazione CEUR, Fondazione Enrico Zanotti, Fondazione Experience, Fondazione Venture Impatto Sociale VIS, Homa Società Cooperativa S.p.A., Restudent S.r.l., Ultra S.r.l., Libera Università degli Studi di Enna Kore.

Destinatari indiretti della misura sono, invece, gli studenti delle istituzioni della formazione superiore, assegnatari di posti letto. Dai dati forniti dall’Ufficio statistico del MUR gli studenti beneficiari di posti letto (non necessariamente rientranti nella categoria dei “fuori sede”) nell’anno accademico 2021/2022 sono pari a 39.846.

## **2. Obiettivi dell’Intervento e relativi indicatori.**

## **2.1 Obiettivi generali e specifici.**

L'obiettivo generale dell'intervento normativo è quello di garantire la realizzazione degli obiettivi del PNRR di competenza di questo Dicastero; in particolare, il fine è quello di sostenere gli studenti della formazione superiore, incrementando la disponibilità di posti letto per quella categoria di studenti, cd. "fuori sede".

Quanto agli obiettivi specifici:

- la norma mira a finanziare gli interventi già risultati vincitori nell'ambito delle procedure avviate in base ai decreti ministeriali n. 1046 del 2022 e n. 1252 del 2022, in quanto attesa la riprogrammazione del PNRR, di cui alla sezione 1, e alla conseguente impossibilità di utilizzare risorse europee (a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio n. 12259 del 12 settembre 2023), si è reso necessario istituire un fondo con risorse statali che consentisse di dare seguito alle procedure amministrative già espletate;
- ulteriore obiettivo che la norma mira a raggiungere è quello di evitare possibili contenziosi che vedrebbero l'Amministrazione soccombente.

I soggetti beneficiari, pubblici e privati, hanno già sostenuto, infatti, ingenti spese, destinate non solo alla stipula dei contratti aventi ad oggetto gli alloggi universitari, ma anche a finanziare i lavori di adeguamento delle strutture, sino a provvedere alla fornitura di arredi. Pertanto, la norma in questione, con l'istituzione di un apposito fondo, ha come obiettivo quello di corrispondere da parte dell'Amministrazione a tali soggetti, tutti gli importi anticipati;

- la disposizione, inoltre, mira ad evitare che i soggetti attuatori, per mancanza di finanziamenti, rendano indisponibili i posti letto, già realizzati nell'ambito della misura del PNRR, acuendo, oltre misura, la problematica dell'emergenza alloggi.

## **2.2. Indicatori.**

Gli indicatori saranno costituiti dal numero dei cofinanziamenti che il Ministero riuscirà ad effettuare nei confronti dei beneficiari, pubblici e privati, già individuati.

Ulteriore indicatore sarà costituito dal numero dei posti letto effettivamente creati e assegnati a seguito dei due avvisi pubblici.

### **3. Valutazione dell'intervento normativo.**

#### **3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari.**

Gli impatti generali sono sicuramente di natura economica (agevolazioni per gli studenti fuori sede e per le imprese coinvolte), ma anche sociale, consentendo agli studenti che non risiedono in un'area urbana o che, comunque, vogliono seguire un percorso universitario "geograficamente" lontano dalla propria residenza, di perseguire tale obiettivo.

Gli impatti positivi si registrano anche per gli atenei; tale misura potrà costituire un fattore importante per ridurre il tasso di abbandono del percorso universitario.

#### **3.2 Impatti specifici.**

A. La misura ha impatto sulle imprese di piccola e media dimensione in quanto beneficiari dei co-finanziamenti, che hanno acquistato un immobile destinato a residenze universitarie o hanno stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile con analoga destinazione;

B. L'intervento normativo non incide sulla concorrenza;

C. Sulla base dei bandi derivanti dall'applicazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*", sono posti a carico di cittadini e imprese oneri informativi – concernenti la raccolta, l'elaborazione o la conservazione di informazioni e documenti al fine di trasmetterli alla pubblica amministrazione. In particolare, per quanto riguarda le imprese, la documentazione richiesta prevede: la presentazione di una relazione tecnico – illustrativa di sintesi del progetto; produzione di copia del contratto di locazione ovvero atto di compravendita o altra documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili; presentazione del quadro economico e della ulteriore documentazione attestante l'effettiva rispondenza dell'intervento al fabbisogno di cui alla località di realizzazione; cronoprogramma degli adempimenti tecnico – amministrativi per la realizzazione delle opere; presentazione della documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento.

D. Non si tratta di iniziativa normativa di recepimento di direttive europee.

#### **4. Modalità di attuazione e monitoraggio.**

Quanto alle modalità di attuazione e monitoraggio degli interventi normativi verrà utilizzata la piattaforma REGIS che consentirà il monitoraggio dei *target* raggiunti sulla base della documentazione trasmessa dai soggetti attuatori e caricata sulla medesima piattaforma.

In particolare, le verifiche relative alla corretta attuazione della misura ed il suo monitoraggio avverranno sulla base delle linee guida per la rendicontazione redatte dall'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'università e della ricerca.



**Disposizioni in materia di sport: Articolo 16** (*Misure in materia di sport*).

**Referente AIR:** Settore legislativo del Ministro per lo sport e i giovani.

**SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

L'intervento normativo previsto dall'articolo 16 origina ed è motivato, anzitutto, dall'approssimarsi dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Risulta infatti necessario ed urgente garantire al CONI e al CIP risorse adeguate e sufficienti a supportare le attività connesse alla preparazione olimpica e paralimpica, nonché a supportare la delegazione italiana.

Ai fini del completamento di un Velodromo nel Comune di Spresiano, è risultato necessario stanziare e garantire risorse economiche per raggiungere il predetto obiettivo, richiedendosi così l'intervento normativo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 16. Il contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana per completare la realizzazione del velodromo di Spresiano mira appunto a perseguire l'obiettivo in questione.

La *ratio legis* dell'intervento normativo descritto è specifica, in quanto fissa la portata di incrementi di risorse già assegnate e di nuovi stanziamenti, recuperando e reindirizzando disponibilità finanziarie da più origini per rendere praticabili le misure.

Si tratta di un intervento di natura strettamente economico-finanziaria ritenuto necessario e urgente e rispetto al quale si è ritenuto di escludere l'opzione di non intervento in quanto il mancato intervento potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi sopra illustrati.

In merito agli impatti dell'intervento, si ritiene che l'intervento normativo possa avere effetti positivi relativamente alla realizzazione del Velodromo di Spresiano dal punto di vista sociale e ambientale, nonché a supportare adeguatamente la preparazione olimpica e paralimpica e le relative delegazioni.

**1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

Il provvedimento normativo complessivo che trae origine dalla delicata situazione economica, influenzata negativamente dalla spinta dell'inflazione, dall'aumento dei costi energetici, dall'incertezza globale causata dal conflitto russo-ucraino e dalla recente crisi in Medio Oriente. Le misure contenute nel provvedimento sono concentrate nella riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Sono previsti, inoltre, il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione e misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. È collegato alla legge di bilancio 2024 di cui anticipa alcuni interventi.

Tra le misure previste anche quelle a favore dello sport (**articolo 16**), con la previsione di un incremento pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del Coni e del CIP per le attività connesse alla preparazione olimpica e paralimpica ai Giochi di Parigi 2024 (rispettivamente, un incremento pari a 10 e 3 milioni di euro) e di un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana per completare la realizzazione del velodromo di Spresiano.

In particolare, visto l'approssimarsi dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi è risultato necessario garantire un incremento di risorse, per CONI e CIP, che permettesse di supportare le attività connesse alla preparazione olimpica e paralimpica, nonché a supportare la delegazione italiana, anche basandosi su un controfattuale degli interventi passati per spese olimpiche e paralimpiche (cfr. anche parte 2).

Il contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana per completare la realizzazione del velodromo di Spresiano è invece, appunto, volto a garantire un ammontare sufficiente di risorse per perseguire l'obiettivo del completamento della realizzazione di un Velodromo nel Comune di Spresiano.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

L'intervento è finalizzato a coprire le maggiorazioni e i costi relativi alle finalità espresse nella norma e ad accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa del Dipartimento per lo Sport, rientrando l'attività di promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale – inclusi i Giochi Olimpici – nelle funzioni delegate al Ministro per lo Sport e Giovani (dPCM 12 novembre 2022).

Il primo comma ha l'obiettivo di assicurare la migliore realizzazione di un evento importantissimo come le Olimpiadi. Stabilisce a tal fine un incremento pari a 10 milioni del contributo assegnato nel 2023 al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per le attività connesse alla preparazione olimpica e per il supporto alla delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e un incremento pari a 3 milioni del contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP) per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Lo stanziamento delle risorse destinate alla copertura degli oneri per le "spese olimpiche e paralimpiche" è stato già oggetto di espressa disciplina normativa e di successive rideterminazioni (si vedano, ad esempio, L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 630 e D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 82, comma 5).

Agli incrementi previsti si provvede ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 23 (*Disposizioni finanziarie*).

Il secondo comma del disposto normativo prevede un contributo di 8 milioni di euro, per l'anno in corso, in favore della Federazione ciclistica italiana con l'obiettivo di portare a termine la realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano (Treviso) per la cui costruzione era già stato "autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la Federazione ciclistica italiana è autorizzata ad effettuare". (L. 24/12/2007, n. 244 - legge di bilancio 2008, art. 2, commi 272-273). Per il conseguimento della finalità il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuto ad aggiornare l'accordo di programma quadro stipulato con la Federazione ciclistica italiana (articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244).

Il terzo comma indica come provvedere agli oneri derivanti dal nuovo contributo e come compensare gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

## **2.2 Indicatori**

Il riscontro sul raggiungimento degli obiettivi dovrà valutarsi tenendo il conto

- della tempistica degli investimenti e degli interventi posti in essere dal CONI e dal CIP per la preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici grazie agli incrementi messi a disposizione dal Governo;
- seguendo la tempistica e gli investimenti stabiliti nell'accordo di programma tra Dipartimento dello Sport e Federazione ciclistica italiana relativamente alla realizzazione del velodromo in provincia di Treviso.

Saranno valutati in un arco temporale che va dall'erogazione dei contributi fino al verificarsi dell'evento e/o alla data di conclusione dell'intervento edilizio.

## **3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO**

### **3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

Si tratta di un intervento di natura strettamente economico-finanziaria ritenuto necessario e urgente che a fronte degli incrementi e dello stanziamento introdotti con la prima e la seconda parte della norma stabilisce come provvedere ai nuovi oneri, elencando una serie di riduzioni di risorse finanziarie iscritte a bilancio e di autorizzazioni di spesa e prevedendo un versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri corrispondente al contributo di 8 milioni da erogare alla Federazione ciclistica italiana.

Si precisa che si è ritenuto di escludere l'opzione di non intervento in quanto il mancato intervento potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi sopra illustrati.

Per l'attuazione dell'intervento *“il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa”* (art. 23, comma 9, D.L. 145/2023).

In merito agli impatti dell'intervento, si ritiene che l'intervento normativo possa avere effetti positivi relativamente alla realizzazione del Velodromo di Spresiano dal punto di vista sociale e ambientale, nonché supportare adeguatamente la preparazione olimpica e paralimpica e le relative delegazioni.

### **3.2 Impatti specifici**

#### **A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

La norma non produce specifici effetti sulle PMI.

#### **B. Effetti sulla concorrenza**

La norma non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento del mercato concorrenziale e sulla competitività imprenditoriale del paese.

#### **C. Oneri informativi**

Non sussistono oneri informativi.

#### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati, in quanto la misura non introduce nuovi oneri di regolazione.

## **4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **4.1 Attuazione**

L'intervento non ha natura regolatoria in quanto prevede l'incremento e la erogazione di contributi. Si prevede l'adozione di eventuali decreti di variazione di bilancio da parte del Ministro dell'economia e finanze in fase attuativa.

### **4.2 Monitoraggio**

Premesso che l'articolo 16 non reca previsioni o azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione si rappresenta quanto segue:

*i)* in relazione al contributo in favore di CONI e CIP, sopra descritto, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà all'esercizio della vigilanza nell'ambito delle sue "ordinarie" attribuzioni e prerogative;

*ii)* per quanto riguarda il contributo per la realizzazione del Velodromo di Spresiano, modalità di controllo e monitoraggio dell'intervento saranno maggiormente dettagliate nell'apposito accordo di programma che verrà sottoscritto tra le parti interessate (come più volte espresso, l'accordo di programma quadro sarà aggiornato da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

\*\*\*

**Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: Articoli 17** (*Fondo nazionale delle politiche sociali*), **18** (*Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico*) e **19** (*Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*).

**Referente AIR:** Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

### SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento normativo adottato dal Governo si fonda sulla necessità e urgenza di adottare, tra le altre disposizioni, norme in materia di sostegno al reddito e di politiche sociali.

In particolare, con l'articolo 17, si dispone l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2023 della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di ripristinare lo stanziamento antecedente alle riduzioni disposte dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, recante "Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina", quantificando anche gli oneri e individuando la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 18 reca disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico:

- il comma 1 introduce un chiarimento relativo ai presupposti per il riconoscimento, per l'anno 2022, dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021. La disposizione precisa che il riconoscimento dell'indennità deve intendersi riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
- il comma 2 introduce, per l'anno 2023, un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico; la

- suddetta indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore;
- il comma 3 stabilisce che l'indennità una tantum per l'anno 2023 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; la disposizione disciplina, inoltre, le modalità di erogazione della medesima indennità prevedendo che l'indennità sia erogata dall'INPS, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023, e affidando all'Istituto il monitoraggio del rispetto del limite di spesa con obbligo di comunicazione dei risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, si prevede che, nel caso in cui dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non siano adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità;
  - il comma 4 quantifica gli oneri della misura introdotta e reca la copertura finanziaria.

L'articolo 19 introduce modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo il differimento dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 della comunicazione che i servizi sociali devono fare all'INPS, tramite la piattaforma GePI, nel caso in cui prendano in carico i percettori del Reddito di cittadinanza, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, in quanto non attivabili al lavoro. Si dispone, inoltre, che, in assenza di tale comunicazione, l'erogazione è sospesa, una volta decorso il predetto termine del 30 novembre 2023. La norma prevede, inoltre, che nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.

Le predette disposizioni sono, dunque, finalizzate a fornire sostegno a soggetti, nuclei familiari e lavoratori in situazione di fragilità.

## **1. INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI DA AFFRONTARE, CON RIFERIMENTO ALL'AREA O SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE IN CUI SI INSERISCE L'INIZIATIVA NORMATIVA, CON ILLUSTRAZIONE DELLE ESIGENZE E DELLE CRITICITÀ DI TIPO NORMATIVO, AMMINISTRATIVO, ECONOMICO E SOCIALE CONSTATATE NELLA SITUAZIONE ATTUALE, CHE MOTIVANO L'INTERVENTO.**

Gli interventi normativi eterogenei introdotti con il decreto-legge n. 145 del 2023 nascono dalle diverse criticità, in ambito lavorativo e sociale, emerse nell'attuale contesto economico.

In particolare, l'esigenza di incrementare il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) deriva dal fatto che, con l'adozione del decreto-legge n. 16 del 2023, recante "Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina", è stata disposta una riduzione di euro 10 milioni a valere sul finanziamento nazionale della spesa sociale, con conseguente diminuzione delle disponibilità da destinare per le attività di sostegno sociale. Il FNPS, infatti, è destinato alle Regioni e alle Province autonome per sostenere lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, che vengono individuati attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, che costituisce lo strumento di programmazione nazionale dell'utilizzo delle relative risorse. In particolare, il Piano sociale nazionale 2021-2023 ha tra i propri obiettivi la garanzia del benessere sociale attraverso lo strumento del sistema integrato e, con specifico riferimento alle azioni facenti capo al Fondo, si distinguono due maggiori ambiti di impiego: "Azioni di sistema" e "Interventi rivolti alle persone di minore età", all'interno dei quali vengono individuate alcune attività qualificate come Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS).

In conseguenza della predetta riduzione del Fondo, si è ridotta anche la specifica quota del FNPS da destinare alle Regioni e alle Province autonome, relativamente al quale l'articolo 2 del decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 ha già operato la ripartizione delle risorse finanziarie, pari a euro 390.925.678,00 per ognuna delle annualità 2021-2022-2023, tra le Regioni, che hanno già provveduto alla programmazione delle risorse complessive afferenti al Fondo per il triennio 2021-2023 nei rispettivi Piani Sociali Regionali Triennali. Risulta, quindi, chiara la necessità di ripristinare la dotazione finanziaria del Fondo, già ripartito tra le Regioni, indispensabile ad assicurare una serie di interventi di natura sociale, già definiti, alcuni dei quali costituiscono livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale.

La disposizione sul tempo parziale ciclico, nella sua prima parte risponde all'esigenza di chiarimento, evidenziatasi in sede di prima applicazione, sui presupposti per l'accesso al beneficio, che non risultavano sufficientemente chiari e, quindi, non consentivano, secondo le rilevazioni dell'INPS, un pieno accesso al beneficio da parte dei potenziali destinatari, mentre nella restante parte, data l'esigenza di continuare a fornire un sostegno economico a tale tipologia di lavoratori, si prevede l'introduzione anche per l'anno 2023 dell'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, secondo i presupposti fissati dalla norma.

Infine, la disposizione inerente al reddito di cittadinanza è finalizzata a regolare le modalità di mantenimento della misura di sostegno per l'anno 2023 per i soggetti aventi diritto, prevedendo un prolungamento del termine, sino al 30 novembre, per la comunicazione all'INPS, da parte dei



servizi sociali, dei percettori presi in carico dai servizi sociali stessi in quanto non attivabili al lavoro. Si posticipa, dunque, la sospensione dell'erogazione delle 7 mensilità, che avviene in assenza di questa comunicazione, una volta trascorso il citato termine del 30 novembre 2023. Inoltre, si interviene a favore delle famiglie in difficoltà, prevedendo che il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza, nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, non si applica ai nuclei familiari che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, restando comunque ferma la comunicazione della effettiva presa in carico entro il 30 novembre 2023.

## **2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO NORMATIVO.**

Obiettivo generale: è quello di aumentare la disponibilità del Fondo per le politiche sociali per garantirne la funzionalità di sostegno sociale, di chiarire i presupposti per l'accesso alla misura una tantum per l'anno 2022 in favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico e di prevedere il rinnovo della predetta misura anche per l'anno 2023, e, infine, di estendere il termine per la comunicazione all'INPS della presa in carico delle persone e dei nuclei familiari che mantengono, per il 2023, il diritto a percepire il reddito di cittadinanza, nel limite delle 7 mensilità.

Obiettivi specifici sono:

- incrementare di 10 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, ripristinando lo stanziamento precedente alle riduzioni disposte dal decreto-legge n. 16 del 2023, e consentire alle Regioni e alle province autonome, destinatarie delle risorse del Fondo, di attuare la loro programmazione di sostegno sociale per il triennio 2021-2023;
- consentire alle Regioni di attuare una serie di interventi di sostegno sociale in attuazione della propria programmazione triennale, nonché di realizzare garantire la prestazione di servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali;
- fornire un chiarimento normativo in merito ai presupposti per il riconoscimento, per l'anno 2022, dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021;

- introdurre, per l'anno 2023, un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022;
- individuare i presupposti, le caratteristiche e le coperture per l'accesso al predetto beneficio;
- prevedere il differimento dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 della comunicazione che i servizi sociali devono fare all'INPS, tramite la piattaforma GePI, nel caso in cui prendano in carico i percettori del Reddito di cittadinanza, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, in quanto non attivabili al lavoro;
- prevedere che il limite temporale delle 7 mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico;
- prevedere che la comunicazione della effettiva presa in carico dei predetti nuclei familiari deve avvenire entro il termine del 30 novembre 2023, anziché entro il termine del 31 ottobre.

### **3. INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI DESTINATARI, PUBBLICI E PRIVATI, DELL'INTERVENTO E DEFINIZIONE DELLA LORO CONSISTENZA NUMERICA.**

Principali destinatari dell'intervento di cui agli articoli 17, 18 e 19, sono i seguenti:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che utilizzano le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'attuazione delle politiche sociali programmate e, quindi, di conseguenza, i soggetti individuati nelle politiche sociali regionali, quali nuclei familiari e minori in condizione di fragilità. Per quanto attiene alla consistenza numerica, la stessa è collegata alla programmazione di ciascuna Regione, sulla base delle risorse destinate. Data la riduzione del Fondo attuata dal decreto-legge n. 16 del 2023, la somma disponibile per gli anni 2021-2022-2023 ammonta a € 390.925.678,00, di cui 385.925.678,00 € sono destinati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e tra le stesse ripartiti, e 5.000.000,00 € sono destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tali somme vanno ad aggiungersi i 10.000.000,00 €, previsti con il decreto-legge n. 145 del 2023 (art. 17);

- i lavoratori subordinati del settore privato con contratto a tempo parziale ciclico per gli anni 2021 e 2022. La platea dei lavoratori con contratto part-time verticale è stata stimata, sulla base degli archivi Uniemens dell'INPS per l'anno 2019, in circa 270.000. Dalla platea generale sono stati selezionati i rapporti di lavoro che nell'anno 2019 presentavano approssimativamente un numero di settimane non lavorate comprese tra 7 e 20, come richiesto dalla norma, arrivando ad una stima approssimativa di circa 54.000 soggetti annui interessati. La platea dei potenziali destinatari del beneficio ha dimostrato di essere leggermente più ampia, essendo pervenute all'INPS, nell'anno 2022, circa 60.000 domande.
- i percettori del reddito di cittadinanza che non possono essere avviati al lavoro, presi in carico dei servizi sociali, nonché i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 2013, minorenni o persone con almeno sessant'anni, anch'essi presi in carico dai servizi sociali. Per quanto attiene ai percettori, i dati relativi ai primi sei mesi del 2023, riferiscono di 1.293.038 nuclei percettori di almeno una mensilità di RdC/PdC, con 2.752.578 persone coinvolte e un importo medio mensile erogato a livello nazionale di 550,93 euro. Nel periodo gennaio-giugno 2023 il beneficio è stato revocato a 34.432 nuclei e sono decaduti dal diritto 155.619 nuclei. Nello stesso periodo, i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono 1.158.571. Nel mese di settembre 2023 i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono stati 707 mila (85%). Si segnala che dal mese di agosto 2023 si sono registrati gli effetti dell'applicazione del limite di fruizione delle sette mensilità nel corso del 2023 per i percettori di RdC, ad eccezione dei nuclei in cui siano presenti minori, persone con disabilità o persone con almeno 60 anni di età ovvero nuclei per i quali sia stata comunicata la presa in carico dai servizi sociali, come previsto dall' art.1 c. 313/314 della Legge 197/2022 e art. 13, c. 5 del DL. n. 48/2023.

**4. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO, CON DESCRIZIONE E, OVE POSSIBILE, QUANTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI IMPATTI (BENEFICI E COSTI ATTESI) PER CATEGORIE DI DESTINATARI E PER LA COLLETTIVITA' NEL SUO COMPLESSO.**

<b>PRINCIPALI PROPOSTE NORMATIVE</b>	<b>IMPATTI PER CATEGORIA DI DESTINATARI</b>

<p>L'art. 17 dispone l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2023 della dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p>L'articolo 17, con il comma 2 introduce, per l'anno 2023, un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico.</p>	<p>L'impatto della norma è costituito dalla attuazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di una serie di interventi di natura sociale, alcuni dei quali costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali, già definiti per il triennio 2021-2023 nei rispettivi Piani Sociali Regionali Triennali e finanziati con le risorse del FNPS per una spesa 385.925.678,00 milioni, cui si aggiungono i 10 milioni destinati a reintegrare il Fondo.</p> <p>L'impatto del provvedimento si sostanzia in un sostegno al reddito pari a 550,00 € in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato con contratto parziale ciclico per gli anni 2021 e 2022, dal quale scaturirono oneri pari a circa 30 milioni di euro per il 2022, che vengono quindi confermati nell'articolo 18 in esame per l'anno 2023.</p> <p>L'impatto si sostanzia nel mantenimento del reddito di cittadinanza, nel limite massimo di 7 mensilità per l'anno 2023,</p>
--	--

<p>L'articolo 19 introduce modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo il differimento dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 della comunicazione che i servizi sociali devono fare all'INPS nel caso in cui prendano in carico i percettori del Reddito di cittadinanza, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, in quanto non attivabili al lavoro. La norma prevede, inoltre, che, in assenza di tale comunicazione, l'erogazione è sospesa, una volta decorso il predetto termine del 30 novembre 2023. Nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.</p>	<p>in favore di quei soggetti che non posso essere avviati al lavoro e di qui nuclei familiari in cui siano presenti minori, persone con disabilità o persone con almeno 60 anni di età, presi in carico dai servizi sociali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi della norma sono stati già conteggiati in sede di adozione del decreto-legge n. 48 del 2023, che considera tutti i possibili aventi diritto al reddito di cittadinanza, indipendentemente dal limite temporale originariamente previsto, compresi tutti i soggetti comunque indirizzati ai Comuni per la presa in carico da parte dei servizi sociali.</p>
--	---

## 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Le disposizioni del disegno di legge sono immediatamente esecutive e non necessitano di ulteriori provvedimenti di attuazione, pertanto, non sussistono particolari condizioni che possano incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia.

Per quanto attiene all'articolo 17, il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del FNPS è attuato dalle Regioni e dalle Province autonome destinatarie.

Per l'indennità una tantum prevista dall'articolo 18, è rimesso all'INPS il monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

La disposizione che modifica l'articolo 1, comma 313, della legge n. 197 del 2022, non prevede esplicitamente un processo di monitoraggio, che si deve intendere rimesso all'INPS.

Dichiarazione di esenzione dall'AIR



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
UFFICIO LEGISLATIVO

**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL' AIR**

**Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi**

**ROMA**

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, che l'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria delle disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Roma, 2. NOV. 2023.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

VISTO

Roma, .....

Il Capo del Dipartimento  
per gli Affari giuridici e  
Legislativi



## **1.3. Trattazione in Commissione**



## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 912  
**XIX Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) in sede referente

[N. 136 \(ant.\)](#)

25 ottobre 2023

[N. 143 \(pom.\)](#)

7 novembre 2023

[N. 145 \(ant.\)](#)

9 novembre 2023

[N. 146 \(pom.\)](#)

14 novembre 2023

[N. 148 \(pom.\)](#)

15 novembre 2023

[N. 150 \(pom.\)](#)

16 novembre 2023

[N. 151 \(pom.\)](#)

21 novembre 2023

[N. 152 \(ant.\)](#)

22 novembre 2023

[N. 153 \(pom.\)](#)

22 novembre 2023

[N. 154 \(ant.\)](#)

23 novembre 2023

[N. 155 \(pom.\)](#)

28 novembre 2023

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

# 1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 136 (ant.) del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MERCLEDÌ 25 OTTOBRE 2023  
136ª Seduta (antimeridiana)  
Presidenza del Presidente  
[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), riservandosi di nominare i relatori, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 24 articoli di cui illustra di seguito una sintesi dei contenuti.

L'articolo 1 reca una norma transitoria in materia di indicizzazione – cosiddetta perequazione automatica – dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale). Esso prevede: l'anticipo dal 1° gennaio 2024 al 1° dicembre 2023 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2022 – conguaglio consistente in un incremento di otto decimi di punto percentuale aggiuntivi rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2023, con il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2023.

L'articolo 2 differisce al 31 dicembre 2024 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti i periodi d'imposta 2021 e 2020, limitatamente – per quest'ultimo periodo – alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica.

L'articolo 3 dispone, in via eccezionale, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, un incremento, a valere sul 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023.

L'articolo 4 rinvia, per il solo periodo d'imposta 2023, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2024, senza interessi, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

L'articolo 5 proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma proroga, altresì, di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di

recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, relativo all'indebito utilizzo in compensazione del medesimo credito.

L'articolo 6 esclude parzialmente dalla base imponibile del contributo di solidarietà - previsto dalla legge di bilancio per il 2023 a carico di talune imprese del settore energetico - la distribuzione, o comunque l'utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Contestualmente, istituisce, per il 2024, un contributo di solidarietà a carico delle imprese che si avvalgono della suddetta esclusione di ammontare pari al beneficio conseguente. Al riguardo, occorre avere ulteriori elementi istruttori sulle entrate derivanti dal contributo suddetto, di cui non sono indicati gli importi superiori alle previsioni risultanti dal monitoraggio effettuato in sede di elaborazione della NADEF, secondo quanto asserito nella relazione tecnica, nonché sulle maggiori entrate tributarie, quantificate in 450 milioni per il 2024, derivanti dall'istituzione di un ulteriore contributo di solidarietà.

L'articolo 7 interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, meccanismo disciplinato dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). La norma in esame modifica i presupposti di emanazione del decreto ministeriale di riduzione delle accise, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del mese precedente (in luogo del "precedente bimestre", come previsto dal testo finora vigente) rispetto al valore di riferimento indicato nel DEF o nella NADEF e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del bimestre precedente (in luogo del "quadrimestre", come previsto dal testo finora vigente), sempre rispetto a quanto indicato nei predetti documenti di finanza pubblica.

L'articolo 8 interviene nell'ambito del quadro normativo che ha previsto lo svolgimento del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi di gas naturale.

I commi 1 e 2 dell'articolo 9, danno attuazione all'accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia finanziaria sottoscritto in data 16 ottobre 2023. I commi da 3 a 6 dell'articolo 9, recepiscono l'accordo tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto in data 25 settembre 2023, in materia di determinazione di entrate erariali spettanti alle due province e concorso alla finanza pubblica (commi 3 e 4), nonché in materia di regolazioni finanziarie (commi 5 e 6). L'articolo 9, comma 8, consente alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario, in presenza di alcune condizioni finanziarie, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente, alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario. Il comma 9 prevede che le Regioni determinino il finanziamento dei propri enti sanitari, in modo da assegnare le relative quote con uno o più atti deliberativi, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi. Il comma 10 dell'articolo 9 reca un contributo in favore della regione Molise di 40 milioni di euro per l'anno 2023. Tali somme sono espressamente vincolate alla riduzione del disavanzo di amministrazione della regione. Il comma 11 incrementa di 50 milioni di euro le risorse del Fondo indennizzi per soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie.

L'articolo 10 rfinanzia, con 500 milioni di euro per il 2023, il Fondo per il sostegno al TPL, istituito per compensare gli operatori di servizi di trasporto pubblico locale dalle riduzioni dei ricavi nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, conseguenti all'epidemia di Covid-19 (comma 1).

Rifinanzia inoltre, con 35 milioni di euro per l'anno 2023, il fondo cosiddetto "bonus trasporti" per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale (comma 2).

L'articolo 11 istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.

L'articolo 12 prevede un'anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all'anno 2023 per gli investimenti di RFI, sia relativamente a nuove opere che agli interventi di manutenzione straordinaria.

L'articolo 13 rfinanzia di 50 milioni di euro per il 2023 la misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, cosiddetto Nuova Sabatini.

L'articolo 14 prevede un incremento, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, del Fondo relativo agli eventuali oneri derivanti dalla revoca di concessioni.

L'articolo 15 rfinanzia di 326 milioni di euro per l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa relativa a programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.

L'articolo 16 dispone 3 contributi economici in ambiti e per finalità sportive. Prevedono, in particolare:

1) l'incremento di 10 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano, per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; 2) l'incremento di 3 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato italiano paralimpico per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024; 3) un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano.

L'articolo 17 prevede un incremento, nella misura di 10 milioni di euro, della dotazione per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche sociali.

L'articolo 18 precisa a quali lavoratori debba intendersi riferito il riconoscimento dell'indennità una tantum, per l'anno 2022, prevista a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021. Dispone inoltre, per l'anno 2023, il riconoscimento, a determinate condizioni, di un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

L'articolo 19 è volto a posticipare al 30 novembre 2023 il termine - originariamente fissato al 31 ottobre 2023 - entro il quale i servizi sociali devono comunicare all'INPS l'avvenuta presa in carico, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, dei percettori del Reddito di cittadinanza, che non sono attivabili al lavoro. Dispone, inoltre, che, in assenza di tale comunicazione, l'erogazione è sospesa, una volta decorso il predetto termine del 30 novembre 2023. La disposizione prevede, infine, che, nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari, che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il citato termine del 30 novembre 2023.

L'articolo 20 incrementa, per il 2023, di 50 milioni di euro il contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie per il 2022 e pari a 20 milioni di euro. Esso rinvia quindi all'articolo 23 del provvedimento in esame per la copertura dei relativi oneri.

L'articolo 21, comma 1, istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,859 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati. Il comma 3 istituisce altresì un fondo presso il medesimo Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023. Tali risorse sono stanziare ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori. L'articolo 21, comma 2, estende all'anno 2024 l'autorizzazione, già prevista per il solo 2023, al Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine. Al contempo, innalza il limite massimo di complessiva spesa riferito alla medesima autorizzazione da 37,3 milioni e per il solo anno 2023, nel testo finora vigente a 51,9 milioni circa, di cui 7,4 milioni per il 2023 e 44,5 milioni per il 2024. L'articolo 21, comma 5, destina 7 milioni alla rete dei centri di permanenza per i rimpatri. L'articolo 21, commi 6 e 8 incide sulla destinazione del contributo di cittadinanza, sopprimendo il vincolo percentuale di sua allocazione tra le diverse attività previste nonché includendo tra queste gli interventi assistenziali straordinari (comma 6), ed estendendo la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale

delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo (comma 8). Il comma 7 autorizza la spesa di 1 milione per il 2023, per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso. L'articolo 21 ai commi 9-10 reca disposizioni correlate alla crisi ucraina. In particolare, il comma 9 autorizza la spesa di 180 milioni per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina. Il comma 10 autorizza la spesa di 2,2 milioni per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti.

L'articolo 22 reca disposizioni funzionali a una più efficiente acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, redatte in forma di novella alla disciplina già vigente in materia.

L'articolo 23 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026 (comma 1), incrementa le risorse destinate alle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi (comma 2), dispone l'abrogazione di alcune disposizioni in materia di organizzazione delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 3), incrementa il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale (comma 4), incrementa l'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del cosiddetto "Patrimonio destinato" (comma 5), indica gli effetti del ricorso all'indebitamento in termini di interessi passivi sui titoli del debito pubblico (comma 6), reca le coperture delle misure del decreto aventi effetti sulla finanza pubblica, ove non già previste dai singoli articoli di riferimento (comma 7), sostituisce l'allegato 1 alla legge di bilancio 2023 con l'allegato 2 annesso al presente decreto (comma 8), autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria (comma 9).

Al riguardo, con riferimento alla lettera g) del comma 7, circa gli effetti d'impatto attesi sui saldi, trattandosi di riduzione di spese in conto capitale, andrebbero forniti i criteri considerati nella stima, per cui si valutano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento sul solo 2023 per un importo pari ai tre quarti dello stanziamento previsto nel medesimo anno, ma non si evidenziano residui effetti in relazione al rimanente quarto dello stanziamento sul 2024.

Con riguardo alla lettera q) del comma 7, occorre avere chiarimenti rispetto alla relazione tecnica, che indica l'indebitamento "per 15.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di solo saldo netto da finanziare" che dovrebbe intendersi "per ulteriori 15.000 euro milioni di euro" rispetto ai 3.200 milioni di euro di indebitamento per un totale di 18.200 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare come indicato nel prospetto riepilogativo. Occorre inoltre valutare di inserire tali cifre direttamente nel testo del decreto-legge.

Ai sensi dell'articolo 24, il decreto-legge è vigente dal 19 ottobre 2023.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge e al fine di ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 174 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, nonché alla nota n. 92 del Servizio del bilancio del Senato.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per sollevare un profilo fortemente critico inerente la trasparenza e completezza delle informazioni fornite dal Governo in relazione alle risorse da destinare a copertura finanziaria di disposizioni. Ricorda in particolare che, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 104 cosiddetto "Asset", era stato presentato un emendamento, volto a consentire operazioni nell'ambito delle società di comunicazione, il quale nell'autorizzazione di spesa prevedeva la possibilità di utilizzare a copertura le risorse inerenti la disposizione sul patrimonio destinato. Rileva che, in tale occasione, aveva chiesto al sottosegretario di chiarire la effettiva dotazione disponibile sulle relative risorse, rispetto alla dotazione prevista dall'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020. A tale riguardo, il sottosegretario aveva allora risposto che non sussisteva alcuna risorsa residua per l'anno 2023 in ordine al patrimonio destinato. Sottolinea al riguardo come, nel decreto-legge ora all'esame, la lettera m), comma 7, dell'articolo 23, reca il ricorso a 2 miliardi e 530 milioni di euro su risorse inerenti proprio al patrimonio destinato, sempre in relazione all'esercizio finanziario 2023. Risulta evidente quindi come la risposta allora fornita dal Governo, durante l'esame del decreto

Asset, circa la non sussistenza di risorse su tale conto residui risultava non veritiera e ciò ha impedito la congrua trattazione di emendamenti allora riferiti al decreto-legge n. 104, mentre tali risorse in realtà sussistevano e sono ora utilizzate, per un ingente importo, a copertura dell'attuale decreto-legge n. 145. Tale quadro risulta inaccettabile, per cui formula osservazioni fortemente critiche in ordine alla risposta che era stata fornita dal Governo, pur comprendendo come la sottosegretaria abbia rappresentato un quadro che le era stato fornito. E' tuttavia necessario e non procrastinabile che il Governo fornisca una attenta precisazione, per dare una risposta reale e conforme ai fatti, per cui chiede che sia fornita dall'Esecutivo una relazione molto dettagliata su eventuali ulteriori residui delle risorse inerenti il patrimonio destinato, con un quadro completo delle relative previsioni di spesa, anche alla luce dell'avvenuto rifinanziamento di tali risorse per l'anno 2024.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere quanto evidenziato dal senatore Patuanelli.

Comunica poi che in sede di Ufficio di Presidenza integrato è stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame per la giornata di venerdì 3 novembre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Non essendovi ulteriori interventi propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), in sostituzione del relatore Nicita, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 10 dell'Accordo, viene confermato quanto affermato nella relazione tecnica;

in merito alle attività poste a carico dell'ENAC, di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15

dell'Accordo, viene confermato che da esse non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC è in grado di far fronte a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente;

in relazione all'articolo 23 dell'Accordo, viene confermato che al Comitato misto per l'Italia parteciperà il personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Si conferma, pertanto, che l'ENAC è in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore, non essendovi osservazioni del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo ( n. 83 )**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 ottobre.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) propone l'espressione di un parere favorevole.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme.



Non essendovi interventi e verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole, che posta ai voti, risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia la necessità di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sul testo all'approvazione dell'emendamento 1.2, nel senso di una riformulazione dell'articolo 1, comma 2, di cui dà conto.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 1, del comma 2 con il seguente: "2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## 1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 143 (pom.) del 07/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023

#### 143ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Parere alla 9ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice AMBROGIO (Fdl) illustra gli ulteriori emendamenti approvati trasmessi il 26 ottobre scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sulle proposte 1.8, 1.9, 1.10, 3.0.100 (testo 2), 4.8 (testo 3), 4.0.4 (testo 2) e 4.0.5 (testo 2) non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI fa presente che anche per il Governo non vi sono osservazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice AMBROGIO (Fdl) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati 1.8, 1.9, 1.10, 3.0.100 (testo 2), 4.8 (testo 3), 4.0.4 (testo 2) e 4.0.5 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere formulata dalla relatrice, che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla disciplina della programmazione e dell'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziato per il ciclo 2021-2027. In particolare, il comma 1 ridefinisce i criteri e le modalità di impiego e di gestione delle risorse del FSC per la programmazione 2021-2027, introducendo lo strumento dell'"Accordo per la coesione", in sostituzione dei "Piani di sviluppo e coesione". Il comma 2 introduce la possibilità di finanziare gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione stipulati con le Amministrazioni centrali e con le Regioni e Province autonome, anche con altre risorse disponibili, quali, in particolare, i fondi strutturali europei e le risorse destinate ad interventi complementari. Il comma 3 reca la procedura per la modifica degli Accordi per la coesione. Il comma 4 dell'articolo 1 autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione ad avvalersi dell'Agenda nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa INVITALIA S.p.A., mediante apposite convenzioni, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione. Il comma

5 modifica la disciplina che consente alle Regioni di utilizzare le risorse del Fondo sviluppo e coesione al fine di ridurre la quota percentuale a carico del proprio bilancio del cofinanziamento nazionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e FSE+ (Fondo sociale europeo) della programmazione 2021-2027.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame alla Camera, reca la disciplina della procedura attraverso la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) trasferisce le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, ai fini della realizzazione dei nuovi Accordi per la coesione, alle Amministrazioni centrali o regionali o delle Province autonome assegnatarie di tali risorse. Si disciplina, altresì, la procedura di monitoraggio del rispetto, da parte delle Amministrazioni assegnatarie, del cronoprogramma degli interventi definito nell'Accordo per la coesione, nonché degli obblighi in materia di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio e di presentazione al Dipartimento per la coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione almeno semestrale sullo stato di attuazione degli interventi. Sono stabilite, infine, le conseguenze della mancata ottemperanza delle Amministrazioni assegnatarie a tali obblighi di alimentazione del Sistema di monitoraggio e di trasmissione della relazione semestrale sull'erogazione delle risorse FSC e sul definanziamento degli interventi e delle linee di azione previsti dagli Accordi per la coesione.

L'articolo 3 detta disposizioni volte a garantire, all'interno dei bilanci delle singole regioni, l'evidenza contabile delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione, destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali.

L'articolo 4 dispone che le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo 2021-2027 inseriscono nel sistema informatico ReGiS (predisposto per la gestione dei progetti PNRR) i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale relativi ai progetti finanziati con le predette risorse, con l'inserimento dei codici CUP e CIG (comma 1). In attesa della piena operatività del Dipartimento per le politiche di coesione all'interno del sistema ReGiS, le modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi finanziati con le predette risorse saranno comunicate alle Amministrazioni titolari (comma 2). Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali e del monitoraggio dei progetti si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema ReGiS (comma 3). L'omessa o inesatta alimentazione del ReGiS da parte delle strutture preposte è valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei relativi dirigenti (comma 4).

L'articolo 5 dispone la pubblicazione sul portale OpenCoesione dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione e dei relativi dati di attuazione in formato aperto. Sullo stesso portale sono pubblicati inoltre i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nel ReGiS.

L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame alla Camera, al comma 1 interviene sulla disciplina dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS), con due disposizioni volte ad ammettere la stipulazione dei CIS per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea, indicate nel nuovo codice dei contratti pubblici (prevedendo, altresì, una deroga per gli interventi complementari a quelli principali contenuti nel CIS); a riformulare la normativa sui poteri sostitutivi in capo al Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi. Viene inoltre modificata la normativa sulla definizione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari ricompresi nei CIS, estendendola a tutti gli interventi ricompresi nei CIS medesimi e non più solo a quelli infrastrutturali (comma 2).

L'articolo 6, comma 2-bis, inserito durante l'esame alla Camera, consente, in relazione agli interventi di efficienza energetica, la cumulabilità degli incentivi riconosciuti nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, dei contratti di sviluppo, del PNRR o del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea e nel rispetto delle norme operative di ciascuna misura. In tali casi il numero di Certificati Bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento.

L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede l'istituzione, presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese.

L'articolo 8 - al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di stranieri provenienti dai Paesi del Mediterraneo - prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un piano di interventi strategici, da approvare con delibera del CIPESS con cui saranno assegnate al Comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (commi 1 e 2). Sono altresì previste specifiche disposizioni per la realizzazione dei punti di crisi c.d. *hotspot* e dei centri governativi di prima accoglienza (commi 3 e 4). Per le opere indicate nei commi precedenti sono previste semplificazioni in tema di valutazioni ambientali (VINCA, VIA e VAS) e in materia paesaggistica (commi 5, 7 e 8). Sono inoltre previste disposizioni per agevolare il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti (comma 6).

L'art. 8-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, contiene misure per la realizzazione dell'aeroporto civile di Agrigento.

L'articolo 9 istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

L'articolo 10, modificato nel corso dell'esame alla Camera, disciplina l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, attraverso l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio (comma 1) e di una Struttura di missione per la ZES (commi da 2 a 7), nonché definendo le procedure connesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES.

L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame alla Camera, disciplina i contenuti, la durata e il procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno. Il comma 3-*bis* dell'articolo 11, introdotto dalla Camera, consente che nella ZES unica siano istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013.

L'articolo 12 disciplina il portale *web* della ZES unica per il Mezzogiorno, istituito al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità dei benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica.

L'articolo 13, comma 1, dispone l'istituzione, dal 1° gennaio 2024, dello Sportello Unico Digitale ZES - denominato S.U.D. ZES - per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno. Il S.U.D. ZES è istituito nella Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e ad esso sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica, ai sensi dell'articolo 14. Il comma 2 dettaglia le competenze del S.U.D. ZES. Ai sensi del comma 3, modificato durante l'esame alla Camera, nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attività nei territori delle ZES già vigenti, agli sportelli unici digitali già attivati in virtù della pertinente disciplina delle ZES; per le attività negli altri territori della ZES Unica, ai SUAP territorialmente competenti.

L'articolo 14, modificato dalla Camera, prevede che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all'interno della ZES unica siano soggetti ad autorizzazione unica e, purché relativi - precisa il testo come modificato dalla Camera - a settori individuati dal piano strategico, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame alla Camera, stabilisce che coloro i quali intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della Zona economica speciale (ZES), devono presentare la relativa istanza allo Sportello unico, allegando la documentazione prevista dalle normative di settore finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni. I commi dal 2 al 6 definiscono le regole applicabili al procedimento di autorizzazione

unica. Il comma 7 stabilisce che le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da parte di soggetti pubblici o privati di competenza delle Autorità di sistema portuale. Il comma 8, infine, modifica l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022 prorogando ulteriormente, dal 30 settembre al 31 dicembre 2023, l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020.

L'articolo 16, modificato nel corso dell'esame alla Camera, introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Il comma 3 individua i settori esclusi dall'agevolazione; il comma 4 indica i criteri di determinazione della misura del contributo; il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 reca la copertura finanziaria rinviando a un decreto del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR l'individuazione del limite di spesa complessivo.

L'articolo 17 reca alcune disposizioni volte a favorire la realizzazione di investimenti strategici con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. L'articolo, inoltre, contiene delle ulteriori disposizioni per realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari, con riguardo al tema delle cauzioni che le imprese debbono fornire per l'esecuzione degli appalti pubblici per la realizzazione delle opere legate ai due piani sopracitati. L'articolo 17, comma 5-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, reca modifiche al comma 694 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 - che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la progettazione e l'esecuzione di sondaggi geognostici volti ad individuare l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i Siti inquinati di Interesse Nazionale (SIN) «ex SLOI ed ex Carbochimica» e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento - al fine di ampliare i territori a cui si applica la disposizione nonché gli interventi da realizzare.

L'articolo 18 eleva il limite massimo del compenso annuo attribuito ai componenti a titolo non esclusivo del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC), organismo del Dipartimento per le politiche di coesione con funzioni di valutazione e analisi delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale, nonché di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Inoltre si consente ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di mantenere gli incarichi già conferiti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'articolo 19, commi da 1 a 9, a decorrere dal 2024, autorizza le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 9-bis dell'articolo 19 - introdotto dalla Camera - autorizza il Dipartimento della funzione pubblica a bandire procedure selettive per l'assunzione di personale, fino a 266 unità, a tempo determinato, della durata di 18 mesi, e a tempo parziale di 18 ore settimanali, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle regioni italiane comprese nell'Obiettivo europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

L'articolo 20 estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di altri 12 mesi possono essere stabilite in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi.

L'articolo 21 aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare (COM) i punti di crisi (*hotspot*) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio (comma 1). Si prevede che con DPCM sia approvato il piano straordinario per individuare le

aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti (comma 2). Per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, viene incaricato il Ministero della difesa (comma 3). Vengono infine disciplinati gli stanziamenti necessari per la realizzazione e il funzionamento di queste nuove strutture (commi da 4 a 7).

In conseguenza dell'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno (articolo 9), il comma 1 dell'articolo 22, modificato nel corso dell'esame alla Camera, adegua dal 1° gennaio 2024 la normativa vigente sulle ZES attraverso l'abrogazione degli articoli 4 e 5-*bis* e modifiche all'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017.

In conseguenza dell'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno, l'articolo 22, ai commi da 2 a 4 reca le disposizioni transitorie, applicabili dal 1° gennaio 2024, relative alle istanze per l'avvio delle attività nelle ZES (comma 2) e ai poteri nonché alla competenza territoriale dei Commissari straordinari delle attuali ZES (comma 3). Reca inoltre (comma 4) le disposizioni transitorie per fruire delle agevolazioni fiscali nelle attuali ZES, entro il 31 dicembre 2023. Il comma 6 dell'articolo 22 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto, del decreto legislativo n. 18 del 2023, del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito dalla legge n. 50 del 2023 e del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito dalla legge 112 del 2023.

Ai sensi dell'articolo 23, il decreto-legge è vigente dal 20 settembre 2023.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al Dossier n. 157/2 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame, che viene resa disponibile.

Il PRESIDENTE informa poi che, alla luce della calendarizzazione in Aula del provvedimento, è stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame per la giornata di oggi, martedì 7 novembre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dà la parola ai Commissari per la discussione generale.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) interviene per evidenziare l'azione del tutto contraddittoria del Governo che si palesa con il provvedimento in esame. Al riguardo evidenzia come in 1ª Commissione in Senato si stia discutendo il disegno di legge di iniziativa governativa in materia di autonomia differenziata, che delinea un quadro di maggior autonomia alle Regioni, contestato dalle forze di opposizione, ma che appare comunque chiaramente orientato verso il riconoscere maggiore autonomia ai territori. Al riguardo, richiama invece le audizioni, svolte alla Camera dei deputati, dei presidenti delle Regioni sul decreto-legge in esame, in occasione delle quali i presidenti delle Regioni, anche governate da forze non di opposizione, hanno evidenziato come prevedere una ZES unica costituisce una misura di segno totalmente opposto, che centralizza la gestione delle Regioni interessate, anziché riconoscere a queste autonomia. Sottolinea in particolare come il presidente della Regione Sardegna abbia formulato rilievi e osservazioni in tal senso, rispetto ai contenuti del decreto-legge in esame: con il decreto-legge Sud l'Esecutivo delinea infatti un modello di centralizzazione che non si concilia in alcun modo con il disegno di legge dell'autonomia, risultando fortemente contraddittoria l'azione del Governo su tale profilo. Evidenzia inoltre il possibile emergere di contenziosi costituzionali, ad esempio in materia di urbanistica, nella quale le Regioni della ZES unica delineata dal provvedimento in esame non avranno alcun grado di autonomia, con forti criticità sul piano delle materie a legislazione concorrente. Dopo aver ricordato come il provvedimento sia sostanzialmente blindato nell'esame presso il Senato, non sussistendo il tempo necessario per un compiuto esame, che sarebbe invece opportuno, rimarca come emerga con chiarezza la totale contraddittorietà e l'antitesi tra i diversi provvedimenti portati avanti dall'attuale Esecutivo. Conclude formulando rilievi critici sugli effetti concreti della creazione di una ZES unica nel Mezzogiorno, che potrà comportare in concreto più danni che benefici, anche con effetti negativi sulla effettiva capacità di fruizione dei fondi FSC.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), dopo aver richiamato le forti restrizioni nell'esame del provvedimento presso questo ramo del Parlamento, dovute alla prassi ormai invalsa del monocameralismo alternato, si sofferma sui contenuti del decreto-legge formulando rilievi critici in particolare rispetto agli effetti concreti in termini di sostegno ai territori. Richiama gli interventi previsti sui fondi FSC, volti a contrastare i divari territoriali, rispetto ai quali il provvedimento in esame delinea invece una politica di accentramento che rischia di avere effetti deleteri sui territori. Ricorda peraltro come, in materia di investimenti, gli interventi di riorganizzazione della *governance*, adottati nel mezzo del percorso di programmazione che attiene al periodo 2021-2027, rischiano di determinare costi, ritardi ed inevitabili aggiustamenti, con impatti negativi sull'efficacia dei processi di gestione. Inoltre, il disegno istituzionale di accentramento contenuto nel provvedimento in esame contrasta con le stesse finalità delle risorse FSC, che nascono per superare i divari regionali, mentre il provvedimento ora all'esame risulta privo di una capacità attrattiva effettivamente selettiva rispetto alla reale struttura dei territori. Richiamando l'esempio delle diverse aree della Regione Sicilia, caratterizzate da aree locali con diverse condizioni di minore o maggiore avanzamento economico, evidenzia come una ZES di tipo unico, che non seleziona i territori effettivamente svantaggiati, rischia di determinare un'attrazione delle imprese sì nell'area del Mezzogiorno, ma non necessariamente nelle zone più svantaggiate del Mezzogiorno stesso: ciò aumenterà i divari all'interno delle aree locali, in contrasto rispetto agli obiettivi di sostegno ai territori stessi. Dopo aver ricordato i dati forniti dal ministro Fitto sull'utilizzo solo parziale dei fondi stanziati in materia di sviluppo e coesione, sottolinea poi come non sussistano elementi né di necessità né di urgenza per un provvedimento che rischia invece di essere interpretato come fonte di risorse piuttosto compensative, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 9 del disegno di legge governativo sull'autonomia differenziata. Conclude quindi formulando rilievi fortemente critici sul provvedimento ed evidenziando i possibili effetti di complicazione del quadro della *governance* e di arretramento reale sul piano economico e sociale nelle aree interessate.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), sull'ordine dei lavori, evidenzia di dover partecipare all'imminente Conferenza dei Capigruppo, dove ribadirà il tema della necessità di sospendere i lavori della Commissione bilancio, laddove non vi siano rappresentanti del proprio gruppo nella possibilità di partecipare ai lavori, in concomitanza con la Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene ponendo, preliminarmente, una questione di metodo, atteso che la Commissione è chiamata ad accelerare l'esame del provvedimento, sebbene questo non subirà modifiche rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Dopo aver ricordato come il problema delle aree svantaggiate affligga storicamente il Paese, evidenzia la necessità di ragionare tuttavia a livello di micro territori, su base provinciale o sub-provinciale, per poter fare una effettiva programmazione mirata al sostegno economico. Conclude quindi esprimendo rilievi fortemente critici sul provvedimento all'esame.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del Governo e al relatore per le rispettive repliche.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) si sofferma sul tema della ZES unica, ricordando come le ZES risultino già esistenti, come zone che prevedono condizioni speciali volte a migliorare la qualità del tessuto economico dei territori interessati. Sottolinea quindi come, in tal senso, il provvedimento intenda rafforzare tale meccanismo attrattivo degli investimenti e di sostegno ai territori, prevedendo la ZES di cui all'articolo 9 del testo.

Il sottosegretario FRENI dichiara di voler rinunciare alla propria replica.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pubblicati in allegato gli emendamenti e gli ordini del giorno

relativi al disegno di legge in titolo.

Avverte altresì che sono state presentate le riformulazioni 8.0.44, 11.0.4, 17.0.32 e 22.0.4, pubblicate in allegato.

Informa poi che è stato ritirato l'emendamento 11.4.

Il PRESIDENTE, ferma restando la facoltà di intervento per l'illustrazione degli emendamenti, non essendovi altri interventi, dichiara conclusa la discussione generale.

Il rappresentante del GOVERNO e i RELATORI dichiarano quindi di rinunciare alla replica.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

**G/912/1/5**

[Zaffini](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#)

Il Senato,

premessò che:

il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 disciplina i rapporti fra il Servizio sanitario nazionale e le università, riconducendo nell'Azienda ospedaliero-Universitaria (AOU) le funzioni di assistenza, ricerca e didattica;

le Aziende ospedaliere universitarie (AOU) si dividono in tre tipologie: universitarie (art. 2, comma 2, lett. a d.lgs. 517/1999), sanitarie (art. 2, comma 2, lett. b d.lgs. n. 517/1999) e del modello unico (art. 2, comma 3);

considerato che:

il legislatore ha originariamente previsto che i modelli di AOU di tipo universitario e quelle di tipo sanitario operassero solo per un periodo di sperimentazione di 4 anni;

l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 517 del 1999, recante le norme di inquadramento del personale, non ha originariamente affrontato la problematica dei medici e veterinari che nel settore università (AOU tipo a) sono inquadrati come "*Elevate professionalità non dirigenziali*" mentre nel settore sanità (AOU tipo b) sono inquadrati come dirigenti, comportando tutto ciò una ingiustificata difformità di trattamento giuridico e di trattamento del personale medico e veterinario interessato,

per le ragioni sopracitate risultano allo stato attuale più difficoltose le procedure di mobilità e la gestione di detto personale,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che il personale medico e veterinario in servizio presso le aziende ospedaliero-universitarie assuma la qualifica di dirigente e sia ricompreso nella medesima area di contrattazione collettiva dei dirigenti medici e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale.

**G/912/2/5**

[Ronzulli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessò che:

con la legge di stabilità 2015 era stato introdotto l'aumento dell'aliquota IVA sul pellet che è passata



dal 10% al 22%, facendo così diventare per diversi anni l'Italia uno dei Paesi europei con la più alta aliquota su questo combustibile. Nell'ambito della precedente Legge di Bilancio, poi, con lo scopo di tutelare le famiglie dall'aumento dei costi dell'energia, è stata ripristinata l'IVA sul pellet al 10% per il 2023;

in questo momento, la proroga della misura avrebbe il duplice effetto di salvaguardare le famiglie e le imprese che lo utilizzano come fonte di riscaldamento, soprattutto in considerazione delle oscillazioni del prezzo dell'energia, come anche quello di garantire la competitività degli operatori italiani sui mercati internazionali;

un innalzamento repentino dei prezzi, come registrato nei precedenti anni, rischierebbe di compromettere nuovamente l'approvvigionamento energetico di molte famiglie del ceto medio-basso;

la conferma della misura contribuirebbe a perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione fiscale cresciuti negli ultimi anni proprio alla luce dell'aumento dell'aliquota, nonché l'insorgere delle cosiddette "frodi carosello" compensando largamente la copertura economica richiesta annualmente per finanziare la misura,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte al mantenimento dell'Iva sul pellet al 10% per contribuire a stabilizzare il mercato degli apparecchi di riscaldamento domestico di ultima generazione alimentati a pellet, favorendo il rinnovamento del parco esistente e, conseguentemente, la riduzione delle emissioni di particolato nell'aria.

**G/912/3/5**

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante «misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (ANVCG) è un Ente morale al quale la legge attribuisce funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e degli invalidi civili e delle famiglie dei caduti civili per fatto di guerra;

i compiti di tutela e rappresentanza delle vittime civili di guerra italiane sono attribuiti in via esclusiva all'ANVCG dal D.P.R. 23 dicembre 1978;

Oltre ai suddetti compiti, l'Associazione svolge molteplici attività a favore delle vittime civili e dei loro familiari. In particolare, fornisce assistenza per i trattamenti pensionistici di guerra nonché una corretta informazione sui diritti in campo sanitario, sul collocamento obbligatorio a favore delle categorie protette e sui benefici previdenziali a favore degli invalidi;

la legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha stabilito che i citati contributi alle associazioni combattentistiche erogati dal Ministero dell'Interno ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 93, siano iscritti in un unico capitolo (2309) nello stato di previsione del Ministero medesimo, con una dotazione quantificata annualmente nella Legge di Bilancio e siano ripartiti annualmente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

ai sensi dell'art. 1, comma 40, della citata Legge n. 549/1995, il riparto dei contributi tra gli enti deve essere annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministero competente, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

al 3 novembre del corrente anno non risulta ancora trasmesso alle Camere lo schema di decreto interministeriale di riparto dei contributi, aggravando il ritardo per la loro erogazione e

compromettendo le possibilità per le associazioni di promuovere le attività a valenza sociale portate avanti quotidianamente;

qualora l'iter di perfezionamento del sopradescritto procedimento non dovesse concludersi entro il prossimo 14 dicembre con la liquidazione dei contributi di cui al decreto interministeriale di riparto, le somme stanziare per l'anno 2023 e non ancora erogate andrebbero in economia e non compensate nel 2024 o negli anni successivi come riportato nella Tabella 8 - Stato di previsione del Ministero dell'Interno del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926);

impegna il Governo:

a presentare in tempi brevi al Parlamento, come previsto dalla normativa vigente, lo schema di decreto interministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'Interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1;

ad adottare il suddetto decreto di riparto in tempo utile per consentire l'erogazione del contributo ivi previsto entro il 14 dicembre 2023;

a provvedere nel primo provvedimento utile, qualora non fosse possibile l'adozione del decreto nei tempi stabili, a disciplinare l'erogazione del contributo previsto per l'anno 2023 entro i primi mesi del 2024 garantendo in tal modo le risorse già stanziare per l'anno corrente e non ancora erogate alle Associazioni beneficiarie.

**G/912/4/5**

[Ronzulli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

la previsione del 2 per 1000 per gli enti culturali è stata sperimentata con successo negli anni passati, ma è stata interrotta dal 2021;

l'interesse rivolto verso tale strumento sia da parte dei contribuenti che da parte dei soggetti beneficiari, è dimostrato anche dal fatto che i beneficiari per l'anno 2021 sono stati 3.000 enti,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a reintrodurre il 2 per 1000 per gli enti culturali in via permanente.

**G/912/5/5**

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante «misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 17 del provvedimento in esame incrementa il Fondo Nazionale per le politiche sociali, destinato allo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, come previsto dalla Legge 328/2000;

i comuni stanno vivendo un periodo di grande difficoltà legato all'individuazione di comunità educative in grado di accogliere minori, sia per una mancanza oggettiva di posti, anche a causa del numero esiguo di famiglie affidatarie disposte ad accogliere i minori al termine del periodo di permanenza in comunità, sia per la lontananza dei servizi necessari e, non ultimo, per i costi sempre più alti che gravano sui conti delle amministrazioni;

in particolare, sui territori si percepisce la mancanza di case accoglienza per i ragazzi adolescenti di sesso maschile vittime di violenza, strutture che possano integrare o sostituire le funzioni famigliari temporaneamente compromesse per il tempo necessario a definire un progetto di vita stabile per il giovane;

sembra indispensabile costruire unità di offerta residenziali per questi adolescenti e giovani a valenza educativa, in un quadro di co-progettazione con i servizi sociali e con le altre realtà del territorio, partendo dalla consapevolezza che queste comunità rappresentano una risorsa all'interno di una rete complementare di servizi, capaci, proprio per la loro interazione, di offrire una risposta il più possibile efficace e qualitativamente adeguata ai bisogni individuali, relazionali, sanitari, di espressione, di autonomia, di identificazione e di riconoscimento dei ragazzi;

impegna il Governo:

al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso a tutte le vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, a mettere in atto le misure necessarie per promuovere e sostenere, anche finanziariamente, i progetti che prevedono l'attivazione e la gestione dell'attività di comunità educative per minori in età adolescenziale, anche di sesso maschile, per rispondere alle necessità dei ragazzi che attraversano un periodo di difficoltà e fragilità personali, economiche e abitative e che si trovano esposti alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita.

**G/912/6/5**

[Ronzulli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'articolo 17 del decreto legge in esame, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali,

l'art. 9, comma 6, del D.L. 30/12/2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15 - recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" -, ha previsto la possibilità per le Onlus di accedere al 5 per mille per l'anno 2022 e l'ha prorogata al 2023,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prorogare la possibilità per le Onlus di accedere al 5 per mille anche nell'anno 2024, sulla base di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 228/2021.

**G/912/7/5**

[Ronzulli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) che erano coinvolte nel processo di trasmigrazione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) senza vedere ancora approvata la loro iscrizione al 31.12.2022 (per ritardo delle verifiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni) sono state escluse dalla possibilità di vedersi ripartito il 5x1000 del 2022;

occorrerebbe prevedere la restituzione delle risorse derivanti dalle scelte in loro favore e dal riparto proporzionale delle scelte generiche di devoluzione dei redditi alla misura senza indicazione di uno specifico ente,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a sanare retroattivamente la situazione descritta in premessa.

**G/912/8/5**

[Ronzulli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

le scelte dei contribuenti in materia di destinazione del 5x1000 (529.302.658,01 euro) hanno portato a superare lo stanziamento previsto (525 milioni di euro) per questo importante strumento volto a sostenere, tra gli altri, la ricerca scientifica, la ricerca medica e le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, causando una decurtazione delle risorse effettivamente distribuite,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a incrementare in modo adeguato lo stanziamento di cui in premessa così da evitare futuri possibili decurtazioni, in modo che la destinazione da parte dei contribuenti risulti effettivamente corrispondente alla propria volontà.

**G/912/9/5**

[Ronzulli, Lotito](#)

indifferibili,

premessi che:

l'articolo 18 del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", reca la modifica della disciplina fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96;

in particolare, il citato articolo prevede per i casi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ogni periodo d'imposta, l'innalzamento, dal 2024, dal 21 al 26 per cento dell'aliquota dell'imposta dovuta,

impegna il Governo:

a fornire maggiori chiarimenti volti a specificare che l'aumento dell'imposta si applica a partire dalla seconda abitazione.

**G/912/10/5**

[Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'attuale assetto televisivo in Sicilia impedisce alle emittenti di Catania e Siracusa di trasmettere l'informazione locale libera, perché l'attuale legge non ha previsto frequenze Dvbt2 per le due province, costringendo alla chiusura decine e decine di imprese televisive,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad autorizzare RAI WAY, attuale titolare delle frequenze in Sicilia di 2 livello, ad attivare impianti di piccola potenza nelle province di Catania Siracusa, che non disturbino i paesi esteri radio elettricamente confinanti, e permettano alle TV locali di Catania e Siracusa di esistere.

Art. 1

**1.1**

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.»*

**1.2**

[Paita](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. "Entro il 31 marzo 2024, i pensionati pubblici degli anni 2021, 2022 e 2023 possono chiedere l'adesione al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPS, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche qualora non avessero già aderito al momento della domanda di pensionamento.»*

**1.0.1**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis**

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica."

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67, le parole "a), b), c) e d), ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "a), b), c), d) ed e)".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 11.400.000,00 euro per il 2024, 5.700.000,00 per il 2025 e 1.900.000,00 euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 1.0.2

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

#### **"Art. 1-bis**

*(Proroga dell'APE sociale)*

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 278,8 milioni di euro per l'anno 2024, 251,2 milioni di euro per l'anno 2025, 187,8 milioni di euro per l'anno 2026, 106,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 278,8 milioni di euro per l'anno 2024, 251,2 milioni di euro per l'anno 2025, 187,8 milioni di euro per l'anno 2026, 106,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2028."

### 1.0.3

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 1-bis.**

*(Proroga del trattamento di pensione anticipata flessibile, c.d. "Quota 103")*

1. All'articolo 14.1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2023 e 2024»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024».

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 600 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

### 1.0.4

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

#### **"1-bis.**

*(Disposizioni in materia di Opzione donna)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

### 1.0.5

[Ronzulli](#), [Gasparri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 1-*bis*

(Alimentazione del fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "l'introduzione," sono inserite le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022,";

b) alla lettera a) del comma 1, le parole: "in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo" sono sostituite dalle seguenti: "che cessa dal servizio".

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 46 milioni di euro per l'anno 2026, 81 milioni di euro per l'anno 2027, 120 milioni di euro per l'anno 2028, 167 milioni di euro per l'anno 2029, 222 milioni di euro per l'anno 2030, 279 milioni di euro per l'anno 2031, 353 milioni di euro per l'anno 2032 e 426 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033. Le risorse non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

### 1.0.6

[Mancini](#), [Zaffini](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 1-*bis*

(Iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali dei professionisti esercenti attività di amministrazione di condomini e di gestione di beni immobili per conto terzi)

1. I professionisti che, a far data dal 1 gennaio 2024, attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e quelli che a tale data ne hanno una già attiva per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-*bis* delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati, vengono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali. Tale iscrizione vale dal 1° gennaio 2024 lasciando inalterata la pregressa gestione previdenziale.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.

3. Agni oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a: 1 milione di euro nel 2024, 2,6 milioni di euro nel 2025, 4,1 milioni di euro nel 2026, 5,7 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 9 milioni di euro nel 2029, 10,8 milioni di euro nel 2030, 12,7 milioni di euro nel 2031, 14,6 milioni di euro nel 2032 e 16,6 milioni di euro nel 2033, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.».

*Conseguentemente*, all'articolo 23, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 1,» inserire le seguenti: «1-*bis*,»;

b) sostituire le parole: «5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033» con le seguenti: «5.656,596 milioni di euro per l'anno 2024, 220,649 milioni di euro per l'anno 2025, 163,764 milioni di euro per l'anno 2026, 143,88 milioni di euro per l'anno 2027, 148,751 milioni di euro per l'anno 2028, 162,063 milioni di euro per l'anno 2029, 170,896 milioni di euro per l'anno 2030, 180,32 milioni di euro per l'anno 2031, 190,888 milioni di euro per l'anno 2032, 201,393 milioni di euro per l'anno 2033»;

c) alla lettera e), dopo le parole: «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023,» inserire le seguenti: «1 milione di euro nel 2024, 2,6 milioni di euro nel 2025, 4,1 milioni di euro nel 2026, 5,7 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 9 milioni di euro nel 2029, 10,8 milioni di euro nel 2030, 12,7 milioni di euro nel 2031, 14,6 milioni di euro nel 2032 e 16,6 milioni di euro nel 2033, in termini di saldo netto da finanziare,».

#### 1.0.7

[Spinelli, Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 1-*bis*.

(Trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche percepite dai lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino)

1. Le somme corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato con l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5%.

2. Le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base



anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5%.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1 gennaio 2024.

### 1.0.8

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 1-bis (Misure urgenti per il welfare aziendale)**

1. Al fine di ridurre gli impatti fiscali dei mutui agevolati concessi sotto forma di welfare aziendale, all'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente "in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

### 1.0.9

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 1-bis**

*(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, nr. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, nr. 124 nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, 2,4 milioni di euro per il 2025, 3 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .*

### 1.0.10

[Testor](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 1-bis.**

*(Opzione per il sistema di calcolo contributivo)*

1. I lavoratori che decidono di esercitare l'opzione per il sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche attraverso la totalizzazione dei contributi, sono

considerati in tutto parificati ai lavoratori che hanno iniziato la contribuzione dopo il 1° gennaio 1996 e ad essi si applicano tutte le norme riservate a questa categoria di lavoratori. L'esercizio dell'opzione non può comportare il sorgere del diritto di pensionamento anticipato rispetto a quanto previsto dal sistema pre opzione nei tre anni successivi a tale esercizio."

#### 1.0.11

[Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di cedolino della pensione)*

1. Entro il 31 dicembre 2024 gli istituti erogatori di pensioni di qualsiasi tipo provvedono ad aggiungere alle voci presenti sul cedolino della pensione una voce che indichi quanto sarebbe la pensione spettante qualora la pensione medesima venisse erogata con il sistema contributivo. In caso di impossibilità di calcolo preciso per mancanza di storico di contributi è indicata la sola cifra risultante dai contributi di cui si abbia evidenza certa. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

#### 1.0.12

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 1-bis**

1. Per gli anni 2021-2022-2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento.»

#### Art. 2

#### 2.1

[Cataldi](#), [Matera](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «di verifica reddituale» con le seguenti: «di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati».*

#### 2.2

[Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2024" con le seguenti: "entro il 30 novembre 2024".*

#### 2.3

[Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2024" con le seguenti: "entro il 16 dicembre 2024".*

#### 2.4

[Cataldi](#), [Matera](#)

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Campagne di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati».*

#### 2.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 2-bis (Modifiche in materia di adesione al Fondo di credito INPS)**

1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS, ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento."

Art. 3

**3.1**

[Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) dopo le parole «a tempo» inserire le seguenti: «determinato e»;
- b) sostituire le parole «a valere sul 2024» con le seguenti: «a valere sugli anni 2022, 2023 e 2024».

**3.2**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole "a tempo" si aggiunge "determinato e".

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 2.000 milioni, ai sensi dell'articolo 23, e, quanto a 1.000 milioni, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

**3.3**

[Zaffini](#), [Mancini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «in via eccezionale,» inserire le seguenti: «anche al fine di sviluppare l'adozione di misure specifiche di assistenza sanitaria integrativa,».

**3.4**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".*

**3.5**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, con uno stanziamento pari 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

*3-quater.* Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 117,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

### 3.6

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. Per gli enti locali, l'incremento di cui al comma 1 non rileva ai fini del calcolo dei parametri e valori soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

### 3.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. Per gli enti locali, l'incremento di cui al comma 1 non rileva ai fini del calcolo dei parametri e valori soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

### 3.8

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. Per gli enti locali, l'incremento di cui al comma 1 non rileva ai fini del calcolo dei parametri e valori soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

### 3.9

[Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#)

*Al comma 3, è aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

### 3.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

"L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

### 3.11

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* "L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

### 3.12

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

"L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

### 3.13

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"4. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'art 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

### 3.14

[Cataldi](#), [Matera](#)

*Sostituire la rubrica con la seguente:* «Importo dell'anticipo ai dipendenti statali nelle more del rinnovo dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro».

### 3.0.000

[Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente :*

#### «Art. 3-bis

*(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)*

### 3.0.1

[Zaffini](#), [Mancini](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 3-bis

(Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di misure fiscali per il welfare aziendale)

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

### 3.0.2

[Camusso](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

#### "Art. 3-bis

*(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA)*

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

### 3.0.3

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Gelmetti](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 3-*bis*.**

(Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni servizi)

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, novellato con decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, le parole «almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e dello 0,5 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento» sono soppresse.».

### 3.0.4

[Camusso](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 3-*bis***

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

### 3.0.5

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 3-*bis*.**

*(Proroga dei contratti dei medici specializzandi)*

1. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: " per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024».

### 3.0.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 3 bis (Indennità di esclusività)**

All'articolo 21-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1 lettera b) sostituire le parole "con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178." con le seguenti parole ", compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024".

2) Al comma 2 aggiungere in finale "A decorrere dal 2024, agli oneri derivanti dall'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a Euro 1.828.995,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

### 3.0.7

[Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. All'articolo 21-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera b) sostituire le parole "con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178." con le seguenti parole ", compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024".

b) al comma 2 le parole: "6.057.800 a decorrere dall'anno 2024", sono sostituite con le seguenti: "7.886.795 a decorrere dall'anno 2024".

### 3.0.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Articolo 3 - bis (Provvedimenti in materia di responsabilità professionale dei pubblici dipendenti con funzioni direttive)**

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 165, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 165, nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'Organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 4 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di

colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-*bis* (Difesa delle pubbliche amministrazioni)."

### **3.0.9**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-*bis***

(Provvedimenti in materia di responsabilità professionale dei pubblici dipendenti con funzioni direttive)

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165, nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'Organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-*bis* (Difesa delle pubbliche amministrazioni).

### **3.0.10**

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **"Art. 3-*bis***



*(Proroga della graduatoria dei concorsi per le amministrazioni pubbliche)*

1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza nell'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024."

**3.0.11**

[Camusso](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

**"Art. 3-bis**

*(Proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego)*

1. A causa dello slittamento della tempistica delle elezioni delle RSU del pubblico impiego determinato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni."

**3.0.12**

[Matera](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 3-bis**

*(Inquadramento dei segretari comunali e provinciali nel ruolo della dirigenza)*

1. I segretari comunali e provinciali transitati in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 18, comma 11, del d.P.R. n. 465 del 1997, ai quali sono stati conferiti incarichi dirigenziali di durata almeno triennale con valutazione positiva, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

**3.0.13**

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 3-bis**

*(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)*

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.

2. Ai candidati di cui al comma 1, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'articolo 12 del bando di concorso.

3. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11, comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.»

#### Art. 4

##### 4.1

###### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "Per il solo periodo d'imposta 2023" con le seguenti: "Per il periodo d'imposta 2023" e le parole: " il giorno 16" con le seguenti: il giorno 30"

##### 4.2

###### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "periodo d'imposta precedente" con le seguenti: "periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022".

##### 4.3

###### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "non superiore" con le seguenti: "inferiore".

##### 4.4

###### [Paita](#)

Al comma 1, dopo le parole "centosettantamila euro", aggiungere le seguenti: "ovvero redditi agrari".

##### 4.5

###### [Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Al comma 1, dopo la parola "euro", aggiungere le seguenti: "ovvero redditi agrari".*

##### 4.6

###### [Lorenzin](#)

*Al comma 1, dopo la parola «euro,» inserire le seguenti: «ovvero redditi agrari,».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all' articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 . Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

##### 4.7

###### [Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, le parole: «dei contributi previdenziali e assistenziali e» sono soppresse.

##### 4.8

###### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 16 gennaio" con le seguenti: "entro il 30 gennaio" e le parole: " il giorno 16" con le seguenti: il giorno 30"

##### 4.9

###### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "16 gennaio" con le seguenti: "31 gennaio".

##### 4.10

###### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "16 gennaio" con le seguenti: "25 gennaio".

##### 4.11

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "cinque rate mensili" con le seguenti: "dieci rate mensili".

**4.12**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "cinque rate mensili" con le seguenti: "sei rate mensili".

**4.13**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "dal mese di gennaio" con le seguenti: "dal mese di luglio".

**4.14**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "dal mese di gennaio" con le seguenti: "dal mese di febbraio".

**4.15**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "16 di ciascun mese" con le seguenti: "30 di ciascun mese".

**4.16**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "16 di ciascun mese" con le seguenti: "25 di ciascun mese".

**4.17**

[De Carlo](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari».

**4.18**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i titolari di reddito agrario il predetto limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d'affari."

**4.19**

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

**4.20**

[Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "successive alla prima" sono inserite le seguenti: ", versata ai sensi del periodo precedente,".

**4.21**

[Nicita](#), [Furlan](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'art. 1, comma 665, della Legge n. 23 dicembre 2014 n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziato all'art. 29, comma 1, del DL n. 162 del 2019, si provvede mediante nuove risorse stanziato sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi".

**4.0.1**

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«ART. 4-bis**

1. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"In caso di decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate anche non consecutive da parte del contribuente che documenta una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il carico può essere nuovamente rateizzato, ivi compreso l'importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione."»

#### 4.0.2

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 4-bis

1. Dopo l'articolo 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente:

#### «Articolo 5-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria integrativa)

1. In caso di omesso o parziale versamento, ad opera del datore di lavoro, dei contributi di cui al comma 1 e dei contributi per le finalità assistenziali di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Ispettorato del Lavoro, d'ufficio ovvero su segnalazione dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, o degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, agisce in giudizio per la riscossione dei contributi da versare al Fondo previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, INPS pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli enti, delle casse e delle società di mutuo soccorso di cui al comma 1, nonché delle aziende aderenti ai fondi medesimi in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento ed il relativo numero di dipendenti che devono essere iscritti.»».

#### 4.0.3

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 4-bis

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 9, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «complessivamente erodate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «garantite ai propri iscritti in virtù delle obbligazioni di spesa impegnate»».

#### 4.0.4

[Gelmetti](#), [Mennuni](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Articolo 4-bis.

1. All'articolo 9-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1.bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli

eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili risalenti ad epoca anteriore al 30 gennaio 1977 lo stato legittimo coincide con lo stato dei luoghi accertato in sopralluogo o ispezione da parte di funzionari comunali incaricati prima dell'avvenuto rilascio del certificato di agibilità. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio o per gli immobili per i quali era necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio ma l'amministrazione comunale non ha provveduto all'espletamento delle verifiche di agibilità, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto.

b) Dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: «1-*ter*. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati e in data anteriore al 30 gennaio 1977, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge.».

#### 4.0.5

##### Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 4-*bis***

*(Attribuzione di un Codice identificativo nazionale alle unità immobiliare oggetto di locazione per finalità turistiche)*

1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale derivante da forme irregolari di ospitalità, assicurando la tutela della concorrenza e la sicurezza del territorio, all'articolo 13-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Il Ministero del turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale - CIN ad ogni unità immobiliare ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche (o per periodi pari o inferiori ai 31 giorni), previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte soggetto titolare della struttura, sul quale gravano le responsabilità connesse alla locazione e alla gestione dell'unità immobiliare, indicante gli estremi identificativi dell'immobile e il numero dei posti letto. I CIN, sostituiscono, ad ogni effetto, i codici identificativi regionali - CIR, nonché i codici identificativi rilasciati dai comuni.";

b) al comma 4 dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Il Ministero del turismo assegna CIN specifici alle unità immobiliari destinate alle locazioni per finalità turistiche, nonché alle strutture ricettive alberghiere e a quelle extra alberghiere, come definite ai sensi delle normative regionali vigenti. A seguito dell'assegnazione, il Ministero inserisce le unità immobiliari destinate alle locazioni per finalità turistiche e le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere nella banca dati nazionale.";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Chiunque concede in locazione un immobile per le finalità di cui al presente articolo privo di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 ad euro 8.000. La violazione degli obblighi riguardanti l'indicazione del CIN, è punita:

a) con la sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000;

b) con la sanzione accessoria dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare, che dovrà essere applicata anche da parte dei gestori dei portali telematici eventualmente utilizzati, previa richiesta puntuale da parte dell'Autorità competente che ha effettuato la verifica.

d) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: "8-*bis*. I soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci pubblicati nei propri portali, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche ovvero della struttura ricettiva, alberghiera ed extra alberghiera. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici comunicano periodicamente al Ministero del turismo i CIN e ogni altra

informazione rilevante di cui agli annunci pubblicati. Con successivi atti o convenzioni il Ministero del turismo definisce il contenuto, le modalità e la periodicità della comunicazione.

2. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate modalità applicative del comma 1, nonché le integrazioni necessarie al decreto di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ivi comprese le modalità per la libera consultazione della banca dati. I codici identificativi regionali - CIR conservano la propria validità fino al termine di novanta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di cui presente comma. Dalla scadenza del medesimo termine i soggetti che gestiscono portali telematici sono tenuti a informare gli aderenti a portale delle necessità di possedere il CIN per l'attivazione o la prosecuzione del rapporto. Alle medesime sanzioni soggiacciono i soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare e di gestione di portali telematici qualora non indichino, negli annunci pubblicati nei propri portali, il CIN dell'unità immobiliare o intermedino unità immobiliari che ne sono prive. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.»

#### 4.0.6

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### «ART. 4-bis

1. All'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»

#### 4.0.7

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### «ART. 4-bis

1. All'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"»

#### 4.0.8

[Castelli](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 4-bis.

(Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. Le somme dovute dai contribuenti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 contenuti nell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative a qualsiasi periodo d'imposta, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n.197, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

2. Il pagamento delle somme di cui al precedente comma avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di

mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

3. Le somme dovute dai contribuenti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 contenuti nell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

#### 4.0.9

[Nicita](#), [Meloni](#), [Furlan](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis

*(Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)*

1. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.»

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 5 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024.

#### 4.0.10

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 4-bis

1. Le prestazioni dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, sono da estendere anche alle prestazioni e ai servizi finalizzati alla prevenzione sanitaria e alla promozione di stili di vita sani anche per il contrasto all'insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili.

2. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, il Ministro della salute aggiorna il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009.».

#### **4.0.11**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 4-bis.**

(Interpretazione autentica della disciplina concernente il trattamento ai fini IVA degli integratori alimentari)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il punto 80 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, deve intendersi nel senso che l'esclusione ivi prevista, relativa agli «sciropi di qualsiasi natura», non riguarda gli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, i quali, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, sono soggetti ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento, in virtù dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

#### **4.0.12**

[Ancorotti](#), [Mancini](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Biancofiore](#), [Petrenga](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 4-bis**

(Regime iva prestazioni di chirurgia estetica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, così come indicato dalla circolare n. 4/E del 2005 dell'Agenzia delle Entrate.».

#### **4.0.13**

[Biancofiore](#), [Ancorotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 4-bis**

(Regime iva prestazioni di chirurgia plastica)

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare,



mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005.»

#### 4.0.14

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 4-bis

*(Disposizioni fiscali a favore delle associazioni culturali)*

1. A decorrere dall'anno 2024 è ripristinata la misura della destinazione del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle associazioni culturali legalmente costituite. Tale misura non è cumulabile con la misura della destinazione del 5 per mille.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### 4.0.15

[Menia](#), [Gelmetti](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### "Art. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di lavoratori impatriati)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, della legge 13 dicembre 2020, n. 78 si applicano anche ai soggetti che hanno conseguito la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2023 e ai soggetti che trasferiscono la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023".

#### Art. 5

#### 5.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « 30 giugno 2024» con le seguenti: « 31 ottobre 2023»

#### 5.2

[Manca](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti: "30 luglio 2024".

#### 5.3

[Manca](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti: "30 agosto 2024".

#### 5.4

[Barbara Floridia](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al numero 1), sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «30 settembre 2024»

b) al numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione»

## 5.5

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Al comma 1, lett. a), punto 1), sostituire le parole «entro il 30 giugno 2024» con le seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».

## 5.6

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, lett. a), sostituire le parole «entro il 30 giugno 2024» con le seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».

## 5.7

[Lotito](#)

*Al comma 1, lett. a), sostituire le parole «entro il 30 giugno 2024» con le seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».*

## 5.8

[Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: "2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contenuto del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»".

## 5.9

[Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: "2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»".

## 5.10

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole "16 dicembre 2024" con le seguenti: "16 novembre 2024".

## 5.11

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole "16 dicembre 2024" con le seguenti: "30 novembre 2024".

## 5.12

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole "16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026" con le seguenti: "16 novembre 2025 e il 16 novembre 2026".

## 5.13

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole "16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026" con le seguenti: "30 novembre 2025 e il 30 novembre 2026".

## 5.14

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole "17 dicembre 2024" con le seguenti: "17 novembre 2024".

## 5.15

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole "17 dicembre 2024" con le seguenti: "1°

dicembre 2024".

#### 5.16

[Manca](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "17 dicembre 2024" con le seguenti: "17 novembre 2024".

#### 5.17

[Manca](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "17 dicembre 2024" con le seguenti: "1° dicembre 2024".

#### 5.18

[Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Liris](#), [Gelmetti](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e di compensazione dei crediti d'imposta";

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come rideterminato dall'articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è elevato da due a cinque milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

c) al comma 2 sostituire le parole «Alle minori entrate derivanti dal presente articolo» con le seguenti: «Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1».

#### 5.19

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *sostituire la rubrica con la seguente:* "Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e di compensazione dei crediti d'imposta"
2. *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1.bis A decorrere dal 1° gennaio 2024 il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come rideterminato dall'articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è elevato da due a cinque milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

#### 5.20

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. In considerazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio UE, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il limite massimo di cui al comma 1, dell'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come rideterminato dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è elevato a 2,5 milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri enti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";

b) *al comma 2, sostituire le parole "derivanti dal presente articolo" con le seguenti "derivanti dal comma 1";*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 80,35 milioni di euro per

l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e di compensazione dei crediti d'imposta"*

#### **5.21**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*All'art. 5, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

"1-*bis*. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata usufruiscono delle scadenze di pagamento previste dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145.

1-*ter*. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024."

#### **5.22**

[Lorenzin](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata usufruiscono delle scadenze di pagamento previste dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145.

1-*ter*. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024».

#### **5.23**

[Lorenzin](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b):

a) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «40 per cento»;

b) le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti «20 per cento»;

c) le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento».

2) alla lettera c), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «30 per cento».

#### **5.24**

[Paita](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro".»

c) Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza»;»

### 5.0.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 5-bis.

*(Ulteriori disposizioni fiscali)*

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".».

### 5.0.2

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 5-bis.

*(Ulteriori disposizioni fiscali)*

1. Al secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti" sono inserite le seguenti: "fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta";

b) alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".».

### 5.0.3

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 5-bis.**

*(Fabbricati di lusso)*

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali."».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .*

**5.0.4**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 5-bis.**

*(Semplificazioni in materia di catasto)*

1. La soglia di cui alla lettera a), comma 3, dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28 è innalzata da "8 m<sup>2</sup>" a "50 m<sup>2</sup>".».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .*

**5.0.5**

[Ancorotti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«5-bis**

Al comma 4, dell'articolo 58, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti».

**5.0.6**

[Manca](#), [Franceschelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 5-bis.**

*(Proroga della detassazione a fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali per l'anno 2024).*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022, 2023 e 2024".»

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di

spesa o maggiori entrate pari a pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026.

### 5.0.7

[Testor](#), [Dreosto](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 5-bis.**

1. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 così come modificato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in rubrica, le parole: «connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0», sono sostituite dalle seguenti: «sia Cloud sia on premise, finalizzati a digitalizzare i processi aziendali»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

"Beni immateriali relativi alla migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi, quali software per archiviazione ed elaborazione dati, software per fornitura dati a macchine e/o software, software per fornitura funzionalità anche avanzate (ad esempio virtualizzazione, backup, disaster recovery) ad altre macchine e/o software, licenze per utilizzo web software e web app per la progettazione, gestione ed esecuzione di software, applicazioni e mobile app in Cloud",

"Software, sistemi, piattaforme e applicazioni gestionali e ERP (Enterprise Resource Planning) per la digitalizzazione dei processi aziendali",

"Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione, della gestione delle relazioni con i diversi attori (ad esempio soluzioni di Supply Chain Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, CRM) e della gestione e il coordinamento della logistica (ad esempio WMS)",

"Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di e-commerce",

"Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (ad esempio, soluzioni HCM, eLearning, eRecruiting)"

"Software, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO2, piattaforme per il tracciamento dei prodotti della supply chain",

"Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Digital Twin e di High Performance Computing in ambiente cloud, per la progettazione e per la simulazione del comportamento dei prodotti finiti in ambiente digitale",

"software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi all'approvvigionamento e alla produzione, CRM e vendita, logistica e magazzino, gestione documentale e workflow, controllo di gestione, risorse umane, gestione amministrativa e contabile.".

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni per il 2024 e a 33 milioni per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 858 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160."

### 5.0.8

[Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Disposizioni in materia di transizione digitale)*

1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato B, dopo le parole "e guasti dei dispositivi on- field)", aggiungere, in fine, le seguenti voci:

"migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi, quali software per archiviazione ed elaborazione dati, software per

fornitura dati a macchine e/o software,

Software per fornitura funzionalità anche avanzate (es. virtualizzazione, backup, disaster recovery) ad altre macchine e/o software, licenze per utilizzo web software e web app per la progettazione, gestione ed esecuzione di software, applicazioni e mobile app in Cloud", software per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati"; "sistemi, piattaforme e applicazioni gestionali e ERP (Enterprise Resource Planning) per la digitalizzazione dei processi aziendali" e per l'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e di coordinamento della logistica (WMS),

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. soluzioni di Supply Chain Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, CRM, .) e della gestione e il coordinamento della logistica (es. WMS),

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di e-commerce",

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (soluzioni HCM, eLearning, eRecruiting)

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO2, piattaforme per il tracciamento dei prodotti della supply chain,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Digital Twin e di High Performance Computing in ambiente cloud, per la progettazione e per la simulazione del comportamento dei prodotti finiti in ambiente digitale,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi

all'approvvigionamento e alla produzione, CRM e vendita, logistica e magazzino, gestione documentale e workflow, controllo di gestione, risorse umane, gestione amministrativa e contabile".».

## 5.0.9

[Pirro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5- bis

*(Disposizioni per favorire la transizione digitale)*

1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato B, dopo le parole: «e guasti dei dispositivi on-field).», aggiungere, in fine, la seguente voce: «Software, piattaforme, sistemi e applicazioni finalizzati alla gestione della pianificazione, finanziaria digitalizzata in ambito sanitario (attivazione di percorsi automatizzati diretti alla gestione della customer care, gestione dei servizi di comunicazione mediante dispositivi mobili che operino in condizioni di sicurezza informatica e cyber)».

## 5.0.10

[Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### "Art. 5-bis. - (Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI) -

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 90, primo periodo, le parole: « e 10 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."



### 5.0.11

[Murelli](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 5-bis

(Credito d'imposta per l'acquisto di plastiche miste da imballaggio riciclate e decarbonizzazione del settore siderurgico)

1. Al comma 687 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "ciascun beneficiario" inserire le seguenti: ", per le imprese di cui all'allegato 2 della comunicazione 2012/c 158/04 che utilizzano materiali plastici ottenuti dal riciclo degli imballaggi in plastica e per i produttori di imballaggi che utilizzano materie plastiche secondo la norma UNI 10667-17, l'importo massimo annuale è elevato a 300.000?/anno,".

b) le parole "5 milioni" sono sostituite da "11 milioni".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### 5.0.12

[Gelmetti](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 5-bis

(Semplificazioni in materia di imposta di bollo dovuta sui contratti pubblici)

1. Le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui all'articolo 18, comma 10 e all'allegato I.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano anche agli atti formati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi ai procedimenti in corso di cui all'articolo 226, comma 2 del medesimo decreto legislativo di valore inferiore a 40.000 euro, nonché a quelli di valore superiore qualora l'appaltatore eserciti apposita opzione mediante pagamento dell'imposta in misura corrispondente agli importi stabiliti nella tabella di cui al suddetto allegato I.4. Resta ferma l'imposta di bollo dovuta fin dall'origine per gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto formati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

### 5.0.13

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### "Articolo 5-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2024, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, nel riparto delle scelte non espresse relative alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, una quota pari a euro 2.000.000 è destinata all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **5.0.14**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 5-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)*

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2024, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, nel riparto delle scelte non espresse relative alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, una quota pari a euro 500.000 è destinata alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **5.0.15**

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 5-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)*

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2024, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, nel riparto delle scelte non espresse relative alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, una quota pari a euro 150.000 è destinata all'Associazione Nazionale Genitori per Sone con Autismo (ANGSA).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **5.0.16**

[Cantalamesa](#), [Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 5-bis**

*(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona, volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 2005.».

#### **5.0.17**

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis

1. Al fine di implementare e rafforzare la collaborazione del CNCCS con il CBC "Chemical Biology Consortium", Consorzio statunitense costituito dall'Ente Federale NIH, nel quale la Socia IRBM è stata chiamata come partner strategico, e che ha come missione di approfondire e finalizzare innovativi e forse rivoluzionari studi e ricerche nel campo dell'oncologia avanzata, è assegnato un contributo ordinario annuo di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al Consorzio CNCCS (Collezione Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening Scarl) per organizzare e gestire le ricerche, nonché l'acquisto delle innovative e sofisticate apparecchiature necessarie. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma, pari a 11 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo integrativo speciale per la ricerca di cui al citato art. 1, comma 3, del D.Lgs 5 giugno 1998, nr. 204. »

**5.0.18**

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 5-bis**

*(Fondo per l'acquisto di dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte)*

1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo Nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte.

2. Sono definiti dispositivi medici che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte quei dispositivi in grado di:

a) rispondere ai bisogni clinici di pazienti affetti da una patologia mortale o altamente invalidante per la quale non esiste un metodo di trattamento soddisfacente o, anche se tale metodo esiste, il dispositivo risulta di grande vantaggio terapeutico rispetto alle soluzioni esistenti;

b) rispondere alle esigenze di riduzione delle liste di attesa, dei tempi di degenza e riabilitazione espresse dal Servizio Sanitario Nazionale.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è impiegato per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di dispositivi medici che abbiano dimostrato di possedere le caratteristiche di cui al comma 2, in base a valutazioni di Health Technology Assessment elaborate dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ai sensi del presente articolo.

4. La valutazione di cui al comma 3 ha una validità di 36 mesi. Decorso tale termine l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali procede a una nuova valutazione del dispositivo medico finalizzata al rinnovo dell'accesso al Fondo e basata sull'effettiva allocazione più efficiente di risorse umane, finanziarie e strutturali del Servizio Sanitario Nazionale, nonché sulle evidenze eventualmente prodotte nell'arco del periodo di accesso al Fondo stesso.

5. La determinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è stabilita annualmente con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in base al fabbisogno emerso dalle valutazioni di Health Technology Assessment di cui al comma 3 e nel limite massimo dello 0,2% del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale.

6. La spesa per l'acquisto dei dispositivi tramite il Fondo di cui al comma 1 non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'art. 17, comma 1 lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, salvo che per l'ammontare eccedente l'importo di cui al comma 5.

7. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e il meccanismo di riparto tra le

regioni.».

#### **5.0.19**

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

##### **«Art. 5-bis**

*(Istituzione del Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate di mutui o dei prestiti)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un apposito Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui o dei prestiti, a tasso variabile per tutta la durata del contratto, con dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, da integrare in relazione alle necessità in sede di legge di bilancio per l'anno 2024. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il riconoscimento, nei limiti delle dotazioni disponibili, di un credito d'imposta in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, tenendo conto della dotazione finanziaria del Fondo, i criteri per l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del credito d'imposta da attribuire ai beneficiari e delle tempistiche di utilizzo del medesimo.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### **5.0.20**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

##### **«Art. 5-bis**

*(Misure per calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi d'interesse sui mutui)*

1. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2023, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-ter, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

#### **5.0.21**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

##### **"Art. 5-bis**

*(Finanziamento Test Next-Generation Sequencing nei Moleculat Tumor Board)*

1. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 8 comma 1-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per l'esecuzione dei test della *Next-Generation Sequencing nei Molecolar Tumor board* istituiti nell'ambito delle reti oncologiche regionali con decreto 30 maggio 2023 del Ministero della salute, il «Fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027 - PON» istituito nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi della del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. In linea con gli obiettivi del Piano nazionale 2023-2027 - PON in tema di *Molecolar Tumor board*, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **5.0.22**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

#### **"Art. 5-*bis***

*(Rifinanziamento Next-Generation Sequencing per la profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrittibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza)*

1. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e al fine di consentire l'accesso e il potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrittibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024."

#### **5.0.23**

[Gelmetti](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 5-*bis*.**

*(Disposizioni per incentivare la transizione al digitale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)*

1. In via sperimentale per il 2024, è riconosciuto un contributo una tantum pari a 150 euro, utilizzabile fino al 31 dicembre 2024, in favore dei medici di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e dei pediatri di libera scelta per l'acquisto di servizi o soluzioni digitali per la gestione degli studi professionali al fine di ridurre il carico burocratico e rendere più efficiente la comunicazione con i pazienti e, inoltre, per agevolare la diffusione di prestazioni base in telemedicina, quali ad esempio la televisita.

2. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle

Finanze, da adottare entro il 1° aprile 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in misura non superiore a 3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 5.0.24

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 5-bis

*(Attività promozionali delle associazioni di categoria economiche)*

1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera hh) dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Art. 6

#### 6.1

[Sabrina Licheri](#)

*Sopprimere l'articolo*

#### 6.2

[Damante](#), [Patuanelli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### "Art. 6

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

*Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti sulle famiglie e imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.»*

### 6.3

[Sabrina Licheri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### "Art. 6

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

### 6.4

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "Ai soli fini" con le seguenti: "Ai fini".

### 6.5

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023" con le seguenti: "in

corso al 1° gennaio 2022".

#### **6.6**

##### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "30 per cento" con le seguenti: "35 per cento".

#### **6.7**

##### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "30 per cento" con le seguenti: "25 per cento".

#### **6.8**

##### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022" con le seguenti: "risultanti nell'esercizio in corso al 1° gennaio 2021".

#### **6.9**

##### [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "relativo al periodo di impota antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023" con le seguenti: "risultanti nell'esercizio in corso al 1° gennaio 2022".

#### **6.10**

##### [Manca](#)

Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole "antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023" con le seguenti: "nell'esercizio in corso al 1° gennaio 2022".

#### **6.11**

##### [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022" con le seguenti: "nei periodi di imposta in corso dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2021".

#### **6.12**

##### [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "nei quattro periodi di imposta" con le seguenti: "nei cinque periodi di imposta".

#### **6.13**

##### [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "nei quattro periodi di imposta" con le seguenti: "nei tre periodi di imposta".

#### **6.14**

##### [Manca](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

#### **6.15**

##### [Manca](#)

Sopprimere il comma 3.

#### **6.16**

##### [Manca](#)

Sopprimere il comma 4.

#### **6.17**

##### [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: "di ammontare pari al beneficio" con le seguenti: "di ammontare pari a due volte e mezzo il valore del beneficio".*



## 6.18

[Sabrina Licheri](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: "di ammontare pari al beneficio" con le seguenti: "di ammontare pari a due volte il valore del beneficio"*

*Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 6-bis**

(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. Per l'anno 2023, in conseguenza dei maggiori interessi applicati ai contratti di mutuo ipotecari, il limite massimo di 4.000 euro di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a 6.000 euro.

2. Ai maggiori oneri, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6."

## 6.19

[Sabrina Licheri](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: "di ammontare pari al beneficio" con le seguenti: "di ammontare pari a due volte il valore del beneficio"*

*Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 6-bis**

*(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)*

1. Per l'anno 2023, per i contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile che abbiano subito un incremento dell'aumento della rata mensile, in conseguenza dei maggiori interessi, la percentuale di detraibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 30%.

2. Ai maggiori oneri, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6."

## 6.20

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024" con le seguenti: "da versarsi in tre rate di pari importo entro il 30 maggio, il 30 luglio e il 30 ottobre 2024".

## 6.21

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024" con le seguenti: "da versarsi entro il 30 ottobre 2024".

## 6.22

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024" con le seguenti: "da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 giugno e il 30 settembre 2024".

## 6.23

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "30 maggio" con le seguenti: "30 luglio".

## 6.24

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "30 maggio" con le seguenti: "30 giugno".

**6.25**

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "30 ottobre" con le seguenti: "30 dicembre".

**6.26**

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "30 ottobre" con le seguenti: "30 novembre".

**6.27**

[Manca](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "di pari importo".

**6.28**

[Lorenzin](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2012, n. 234, dopo le parole «la propria qualifica» sono inserite le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,».*

**6.29**

[Ronzulli, Lotito](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*5-bis. "All'art. 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"*

**6.30**

[Paita](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. "All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"*

**6.31**

[Cataldi, Matera](#)

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».*

**6.0.1**

[Testor, Borghesi, Dreosto, Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 6-bis**

*(Disposizioni in materia di cambiali)*

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca, ferme le previsioni di cui all'articolo 70 relative al luogo del protesto, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica messa a disposizione dalla Banca."

b) all'articolo 45, primo comma, dopo le parole "portatore" è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca la consegna della cambiale è effettuata entro quindici giorni dal pagamento. Fino al momento della consegna la banca è responsabile della custodia della cambiale."

c) all'articolo 70, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il protesto si deve fare, anche in

caso di domiciliamento presso una banca, nei luoghi indicati dall'articolo 44 commi I e II contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca."

## 6.0.2

### Lotito

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

(Disposizioni in materia di cambiali)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Nel caso di domiciliamento della cambiale presso una banca, ferme le previsioni di cui all'articolo 70 relative al luogo del protesto, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica messa a disposizione dalla Banca."

b) all'articolo 45, primo comma, dopo le parole "portatore" è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliamento della cambiale presso una banca la consegna della cambiale è effettuata entro quindici giorni dal pagamento. Fino al momento della consegna la banca è responsabile della custodia della cambiale."

c) all'articolo 70, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il protesto si deve fare, anche in caso di domiciliamento presso una banca, nei luoghi indicati dall'articolo 44 commi I e II contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca."»

## 6.0.3

### Romeo, Testor, Dreosto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Articolo 6-bis.**

*(Misure in materia di contrasto dei fenomeni elusivi e del commercio illecito dei prodotti di cui al Titolo III del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62-*quater*, dopo il comma 7-*ter* sono aggiunti i seguenti: «7-*quater*. A decorrere dal 1° maggio 2024, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti da inalazione senza combustione privi di nicotina non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione, volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-*bis* del presente articolo.

7-*quinqües*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-*quater* non conformi alle disposizioni della determinazione medesima. Il termine decorre dal 1° luglio 2024 ovvero, se successivo, dalla data di adozione della citata determinazione, e non può in ogni caso essere inferiore a 3 mesi per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e ad ulteriori e successivi 3 mesi per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita»;

b) all'articolo 62-*quinqües*:

- 1) al comma 1, dopo le parole «sono assoggettati» inserire le seguenti «, a decorrere dal 1° maggio 2024,» e sostituire le parole: «0,0036» con le seguenti: «0,0018»;
- 2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67»;
- 3) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 all'interno del territorio dello Stato è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione e dalla preventiva attribuzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di un codice identificativo univoco per ogni tipologia di prodotto, con le modalità previste al comma 5. A tal fine il produttore o l'importatore, o il soggetto autorizzato di cui all'art. 1 bis da questi delegato o autorizzato in via esclusiva, dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e le quantità di pezzi contenuti in ciascuna delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;
- 4) al comma 3 sostituire la parola «delle rivendite di cui alla» con le seguenti «dei sistemi di vendita di cui all'art. 16 della»;
- 5) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'imposta di consumo di cui al comma 1 deve essere corrisposta dal soggetto autorizzato di cui al comma 1 bis, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.»;
- 6) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: «4-bis. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.  
4-ter. L'imposta di cui al comma 1 non è dovuta sui prodotti destinati a essere ceduti per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero ad essere esportati dal fabbricante o dall'importatore o dall'acquirente di prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea, direttamente o per il tramite di altri soggetti autorizzati di cui al comma 1 bis»;
- 7) al comma 5, dopo la parola «prodotto», aggiungere le seguenti «e di attribuzione del codice identificativo univoco, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1 bis»;
- 8) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene sul territorio nazionale prodotti destinati all'immissione in consumo nel territorio dello Stato non inseriti nella Tabella di commercializzazione di cui al comma 2, o comunque non dotati dei requisiti di cui al presente articolo, o senza l'autorizzazione di cui al comma 1 bis è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa di 0,0020 euro ogni pezzo. In caso di vendita dei prodotti di cui al presente articolo in esercizi non autorizzati dall'Agenzia dogane e monopoli si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro e la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione la chiusura è disposta da 30 a 60 giorni.»;
- 9) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. In ogni caso, il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 10.000. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000.»;

c) la fascia esterna costituita interamente o in parte da tabacco naturale o ricostituito, funzionale ad arrotolare tabacco, venduta separatamente dai sigari e sigaretti di cui all'art. 39-*bis*, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sottoposta alla disciplina dei tabacchi lavorati. Per i prodotti di cui al precedente periodo, l'accisa è calcolata applicando l'aliquota di base di cui all'Allegato I, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevista per i sigaretti, al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. Ai prodotti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39-*quater*, 39-*quinquies* e 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, ai fini dell'etichettatura, tali prodotti sono assimilati ai prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-*sexies*, 39-*septies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ai prodotti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni sono pari a 4,1 milioni di euro per il 2024 e a 5,7 milioni di euro a decorrere dal 2025. Un quinto delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni viene destinato annualmente all'incremento della dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per il potenziamento dell'attività di enforcement e di vigilanza nonché dell'attività amministrativa di registrazione ai sensi dell'art.4 della Determinazione Direttoriale n. 83685 del 18 marzo 2021, dei prodotti di cui all'art. 62-*quater*, comma 7-*quater*, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

#### 6.0.4

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'art. 6, aggiungere il seguente:

#### «Art. 6-*bis*

*(Misure in materia di contrasto dei fenomeni elusivi e del commercio illecito dei prodotti di cui al Titolo III del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62-*quater*, dopo il comma 7-*ter* sono aggiunti i seguenti: «7-*quater*. A decorrere dal 1° maggio 2024, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti da inalazione senza combustione privi di nicotina non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione, volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-*bis* del presente articolo.

7-*quinquies*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-*quater* non conformi alle disposizioni della determinazione medesima. Il termine decorre dal 1° luglio 2024 ovvero, se successivo, dalla data di adozione della citata determinazione, e non può in ogni caso essere inferiore a 3 mesi per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e ad ulteriori e successivi 3 mesi per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita»;

b) all'articolo 62-*quinquies*:

1) al comma 1, dopo le parole «sono assoggettati» inserire le seguenti «, a decorrere dal 1° maggio 2024,» e sostituire le parole: «0,0036» con le seguenti: «0,0018»;

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei

*confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67»;*

3) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 all'interno del territorio dello Stato è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione e dalla preventiva attribuzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di un codice identificativo univoco per ogni tipologia di prodotto, con le modalità previste al comma 5. A tal fine il produttore o l'importatore, o il soggetto autorizzato di cui all'art. 1 bis da questi delegato o autorizzato in via esclusiva, dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e le quantità di pezzi contenuti in ciascuna delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;

4) al comma 3 sostituire la parola «delle rivendite di cui alla» con le seguenti «dei sistemi di vendita di cui all'art. 16 della»;

5) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'imposta di consumo di cui al comma 1 deve essere corrisposta dal soggetto autorizzato di cui al comma 1 bis, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.»;

6) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: «4-bis. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.

4-ter. L'imposta di cui al comma 1 non è dovuta sui prodotti destinati a essere ceduti per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero ad essere esportati dal fabbricante o dall'importatore o dall'acquirente di prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea, direttamente o per il tramite di altri soggetti autorizzati di cui al comma 1 bis»;

7) al comma 5, dopo la parola «prodotto», aggiungere le seguenti «e di attribuzione del codice identificativo univoco, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1 bis»;

8) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene sul territorio nazionale prodotti destinati all'immissione in consumo nel territorio dello Stato non inseriti nella Tabella di commercializzazione di cui al comma 2, o comunque non dotati dei requisiti di cui al presente articolo, o senza l'autorizzazione di cui al comma 1 bis è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa di 0,0020 euro ogni pezzo. In caso di vendita dei prodotti di cui al presente articolo in esercizi non autorizzati dall'Agenzia dogane e monopoli si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro e la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione la chiusura è disposta da 30 a 60 giorni.»;

9) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. In ogni caso, il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 10.000. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000.»;

c) la fascia esterna costituita interamente o in parte da tabacco naturale o ricostituito, funzionale ad arrotolare tabacco, venduta separatamente dai sigari e sigaretti di cui all'art. 39-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sottoposta alla disciplina dei tabacchi lavorati. Per i prodotti di cui al precedente periodo, l'accisa è calcolata applicando l'aliquota di base di

cui all'Allegato I, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevista per i sigaretti, al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. Ai prodotti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39-*quater*, 39-*quinqies* e 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, ai fini dell'etichettatura, tali prodotti sono assimilati ai prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-*sexies*, 39-*septies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ai prodotti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni sono pari a 4,1 milioni di euro per il 2024 e a 5,7 milioni di euro a decorrere dal 2025. Un quinto delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni viene destinato annualmente all'incremento della dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per il potenziamento dell'attività di enforcement e di vigilanza nonché dell'attività amministrativa di registrazione ai sensi dell'art.4 della Determinazione Direttoriale n. 83685 del 18 marzo 2021, dei prodotti di cui all'art. 62-*quater*, comma 7-*quater*, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

#### 6.0.5

[Zedda](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Articolo 6-bis

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 48, secondo periodo, sono in fine aggiunte le seguenti parole: «, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione.»;

b) al comma 49-*bis*, al primo periodo sono in fine aggiunte le seguenti parole: «, in ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati.».

#### 6.0.6

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

#### «Art. 6-bis

(Disposizioni a favore delle cartolarizzazioni green)

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1-*ter*, dopo le parole: «finanziamenti nei confronti» sono inserite le seguenti:

«: i) degli imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e società agricole, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole; ii) delle associazioni temporanee di imprese, che

includono almeno un soggetto di cui alla lettera i), in entrambi i casi per la realizzazione di impianti agrivoltaici conformi a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; ovvero»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ove i titoli vengano emessi per la realizzazione di impianti agrivoltaici a fronte di finanziamenti di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 1 nei confronti dei medesimi soggetti, ovvero da società di cui al comma 3 dell'articolo 7.2, ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli si applica lo stesso trattamento stabilito per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;

c) all'articolo 7, comma 1, lettera b-*bis*), dopo le parole: «beni immobili» sono inserite le seguenti:

«, inclusi i terreni agricoli destinati alla realizzazione di impianti agrivoltaici conformi a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.»;

d) all'articolo 7.2, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«3. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento della titolarità di beni immobili e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi a favore di società che effettuino le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b-*bis*) nei limiti in cui: i beni immobili siano destinati ad impianti agrivoltaici e la società acquirente si impegni a non trasferire i beni immobili o i diritti reali o personali per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Ove non si realizzino tali condizioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dalla società nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.».

#### **6.0.7**

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 6-*bis*.**

*(Disposizioni fiscali in materia di cartolarizzazione dei crediti)*

1. All'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Alle operazioni di cartolarizzazione immobiliare e di beni mobili registrati di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia fiscale di cui al precedente articolo 7.1, comma 4-*bis*."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025, 4,2 milioni di euro per l'anno 2026, 5,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **6.0.8**

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

#### **«Articolo 6-*bis***

*(Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)*

1. Al comma 6-*ter*, dell'articolo 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».



### 6.0.9

[Stefani](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 6-bis

(Conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da Ordini e Collegi professionali)

All'articolo 7, comma 1, della Legge 21 aprile 2023 n. 49, premettere le seguenti parole:

"Anche nei rapporti professionali intercorsi con clienti diversi da quelli citati nell'art. 2,".

### 6.0.10

[Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### "Art. 6-bis

*(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interessi bancari)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) sopprimere il comma 5-bis;

f) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: "per essere assegnate al finanziamento" fino a fine periodo, con le seguenti: "per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022.";

2) dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna

annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo."

3) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo."

#### **6.0.11**

[Gelmetti](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 6-bis**

(Definizione fascia esterna di tabacco naturale o ricostituito)

1. La fascia esterna costituita interamente o in parte da tabacco naturale o ricostituito, funzionale ad arrotolare tabacco, venduta separatamente dai sigari e sigaretti di cui all'articolo 39-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sottoposta alla disciplina dei tabacchi lavorati.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, l'accisa è calcolata applicando l'aliquota di base di cui all'Allegato I, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevista per i sigaretti, al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

3. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, ai fini dell'etichettatura, tali prodotti sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies, 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni sono pari a 1 milione di euro all'anno.».

#### **6.0.12**

[Testor](#), [Dreosto](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 6-bis**

(Disposizioni in materia di classificazione catastale dei beni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Le unità abitative mobili e le tende e loro pertinenze e accessori, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserite all'interno di strutture ricettive all'aria aperta previamente autorizzate, utilizzate strumentalmente e collocate anche in via continuativa e destinate ad essere rimosse alla chiusura definitiva delle strutture stesse, sono da considerarsi attrezzature e impianti e si intendono conseguentemente esclusi dalla determinazione del valore catastale.

2. All'esclusivo fine della mappatura dell'utilizzo degli spazi all'interno delle strutture ricettive all'aria aperta, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'all. A, n. 4.75 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 contiene le planimetrie delle piazzole su cui sono installate le attrezzature di cui al comma 1. In caso di successiva modifica delle piazzole, dovrà essere immediatamente depositata, tramite la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in variante, la planimetria aggiornata.

3. Agli eventuali oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede, a partire dall'anno 2024, tramite corrispondente maggiorazione del 25 per cento del valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti di cui al comma 1, rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata."

### 6.0.13

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 6-bis.

*(Disposizioni in favore delle associazioni musicali amatoriali)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la disciplina prevista dalla legge 16 dicembre 1991, n.398, sono applicabili anche alle "associazioni musicali amatoriali".

2. Per "associazioni musicali amatoriali" si intendono gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### Art. 7

### 7.1

[Sabrina Licheri](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «mese precedente» inserire le seguenti: «e dopo le parole: "o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere" sono aggiunte le seguenti: "ovvero in considerazione del valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med), sulla media del periodo, ove maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato"»*

### 7.2

[Manca](#)

Sostituire la parola: «bimestre» con la seguente: «trimestre»

### 7.3

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1-bis. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante apposita riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### 7.4

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»".

1-ter. All'articolo 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «30 giugno 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»".

#### 7.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*« 1-bis. All'articolo 2-bis del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. All'articolo 8-bis del decreto legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

#### 7.6

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*« 1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

#### 7.7

[Lorenzin](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1-bis del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole «31 agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in complessivi 9,5 milioni di euro si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 7.8

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*All'articolo 7, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

"1-bis. All'articolo 1-bis del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole "31 agosto 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

1-ter. Agli oneri derivanti dal **comma 2**, valutati in complessivi 9,5 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 23 del presente decreto."

## 7.9

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse;

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

## 7.10

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi

agevolati per l'accesso al credito.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### 7.11

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2023 e per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2.017 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi del comma 1-ter.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2.017 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

#### 7.12

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per il secondo semestre 2023 e il primo semestre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.*

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

#### 7.13

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono è pari a 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.*

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### 7.14

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo in comma 1, aggiungere i seguenti:* "1-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed essere ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

12-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

#### 7.15

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* « 1-bis. In considerazione dell'impatto della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza e all'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, e vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è abrogato.»

#### 7.16

[Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. In coerenza con quanto disposto dalla Direttiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) n. 5049 RU del 16 gennaio 2018, e fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per l'accesso all'agevolazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, relative ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena disponibilità del terreno, possono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario."

#### 7.17

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»*

#### 7.18

[Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1-bis del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole "31 agosto 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023". Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in complessivi 9,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### 7.19

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, oltre che nei casi previsti dall'articolo 1, commi 290 e 291 come modificato dal presente articolo, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono così rideterminate:

- a) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- d) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

Conseguentemente dall'articolo 1, comma 292, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole ", da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato," sono soppresse

#### 7.0.000

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 7-bis (Misure in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità)**

1. Agli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 31), le parole: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) e m)».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### 7.0.1

[Amidei](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#)



Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 7-bis**

Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'articolo 1, dopo le parole: «corretta utilizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, promuovendo in ogni sede regolamentare e pianificatoria la digestione anaerobica con produzione di biometano.»;

b) al comma 1, lettera b), dell'articolo 2, dopo la parola «utilizzazione» sono aggiunte le seguenti «. La riduzione delle fermentescibilità deve essere tale per cui il fango trattato rispetti i limiti di stabilità biologica di cui al Regolamento Europeo 1009/2019.»;

c) al comma 3, dell'articolo 3 dopo le parole: «allegato I B», aggiungere le seguenti: «e che rispettino i limiti di stabilità biologica di cui al Regolamento Europeo 1009/2019.».

**7.0.2**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 7-bis (Disposizioni fiscali per i prodotti della birra)**

1 All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 3-bis le parole «40 per cento» sono sostituite dalle parole «50 per cento»;

b. dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri»;

2.Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 7.337.463 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

**7.0.3**

[Castellone](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)*

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica

per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 è pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio del 2025 è pari al 20 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2026 è pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2027 è pari al 40 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2028 è pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2029 è pari al 60 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2030 è pari al 70 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2031 è pari all'80 per cento dell'aliquota ordinaria e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2032 è pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria".»

#### 7.0.4

[Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 76, comma 2, sono estese altresì ai Corpi dei vigili del fuoco volontari delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta. Per i medesimi soggetti individuati al periodo precedente, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, non si applicano.

#### 7.0.5

[Maiorino, Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7- bis

*(Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre del 2019, n. 160, i commi 98 e 99 sono sostituiti dai seguenti:

"98. Al fine di studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 85, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2024, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il 31 gennaio 2024, una Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

99. La Commissione di cui al comma 98 è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, o da un suo sostituto, è composta da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da tre esperti nominati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato".».

#### 7.0.6

[Trevisi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7- bis.**

*(Disposizioni per accelerare la transizione energetica)*

1. All'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettere b) e c) le parole " , a condensazione" sono sostituite dalle seguenti "a pompa di calore";*

b) *al comma 16, lettera b) capoverso "2.1.", sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, le parole da "e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale" fino a "di cui al periodo precedente" sono soppresse;*

2) *le parole "impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2023" sono sostituite dalle seguenti "pompe di calore;"»;*

3) *le parole " , e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI, oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione," e le parole "e per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione" sono soppresse.*

**7.0.7**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)*

1. All'articolo 1, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 45, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;*

b) *al comma 46, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;*

c) *al comma 47, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023», sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;*

d) *al comma 48, le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;*

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

**7.0.8**

[Romeo](#), [Bergesio](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Articolo 7-bis.**

*(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sui pellet)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 23,73 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

**7.0.9**

[Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38)*

1. All'articolo 2, comma 2, del Decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: ", o per i quali risulti presentata la richiesta di permesso di costruire";

- alla lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: ", o per i quali risulti presentata la richiesta di permesso di costruire";

- alla lettera c), primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: "o il permesso di costruire per i lavori di demolizione totale e parziale.".».

**7.0.10**

[Tajani](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis**

*(Compensazione crediti d'imposta energia e gas)*

1. All'articolo 7 del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «legge 26 maggio 2023, n. 56,» sono inserite le seguenti: «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».

**7.0.11**

[Turco](#), [Barbara Florida](#), [Croatti](#), [Trevisi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di reddito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica

nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 4. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 53-ter, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

#### **7.0.12**

#### **Trevisi**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Detrazione delle spese per l'acquisto di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e*

*pompe di calore)*

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

4. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 e a 150 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **7.0.13**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 7-bis**

*(Contributo straordinario in favore degli esercizi di vicinato)*

1. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023 e nel quarto trimestre del 2024, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto

del medesimo gas, consumato nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **7.0.14**

[Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2023 e 2024, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **7.0.15**

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 7-bis (Misure in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità)**

1. Agli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 31), le parole: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) e m)».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **7.0.16**

[Nicita](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

**«Art. 7-bis**

1. In favore dei soggetti residenti o domiciliati nel raggio di 30 chilometri da impianti di raffineria di petroli, è riconosciuto un contributo a copertura dei costi di acquisto di carburanti per autotrazione. Per tale finalità è stanziata la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso a beneficio di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede

a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### **7.0.17**

[Castellone](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 7-bis**

*(Disposizioni urgenti per il conseguimento degli obiettivi della Missione M2C2)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione M2C2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) il comma 1031 è sostituito con il seguente: "1031. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2031, un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato è riconosciuto, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre fasce:

1. 1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 30.000 euro;

2. 2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;

3. 3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.

Il contributo di cui al primo periodo è erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-30	. 18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
	. 15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
	. 13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
	. 12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
	. 10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
	. 9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)
31-60	. 8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
	. 7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
	. 6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
	. 5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
	. 4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
	. 3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)

b) dopo il comma 1031, sono inseriti i seguenti:

"1031-*bis*. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma 1031 in assenza della rottamazione, il contributo è dimezzato rispetto agli importi delle relative fasce.

1031-*ter*. Per chi acquista un veicolo di categoria N nuovo di fabbrica, con massa massima inferiore alle 7,5 tonnellate, alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo riconosciuto è quello relativo alla 3° fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo è dimezzato rispetto a quello della 3° fascia.";

c) al comma 1033, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano bi-fuel devono essere di fabbrica.";

d) al comma 1037, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori del settore che vendono veicoli usati recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta con le medesime modalità di cui al periodo precedente.";

2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 650,9 milioni di euro per il 2024, 966,9 milioni di euro per il 2025, 1.273,6 milioni di euro per il 2026, 1.582,5 milioni di euro per il 2027, 1.626,4 milioni di euro per il 2028, 1.920,2 milioni di euro per il 2029, 2.177, 1 milioni di euro per il 2030, 2.444,5 milioni di euro per il 2031 e 2.712 milioni di euro per il 2032. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-*bis* e 1031-*ter* del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 650,9 milioni di euro per il 2024, 966,9 milioni di euro per il 2025, 1.273,6 milioni di euro per il 2026, 1.582,5 milioni di euro per il 2027, 1.626,4 milioni di euro per il 2028, 1.920,2 milioni di euro per il 2029, 2.177,1 milioni di euro per il 2030, 2.444,5 milioni di euro per il 2031 e 2.712 milioni di euro per il 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **7.0.18**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto

legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo pari a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b*) del Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».

#### **7.0.19**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

1. In conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore dei titolari di utenze e forniture site nei Comuni e frazioni di Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e attive alla data del 1 maggio 2023, che ne facciano richiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

#### **7.0.20**

[Manca](#), [Tajani](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.»

**7.0.21**

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**"Articolo 7-bis.**

*(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sul teleriscaldamento)*

1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2024, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2024. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2024, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 69,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

**7.0.22**

[Spagnolli](#), [Patton](#), [Unterberger](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis**

*(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)*

1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni euro per gli anni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

**7.0.23**

[Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«7-bis**

*(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)*

1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **7.0.24**

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)*

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, rispettivamente nel terzo trimestre e nel quarto trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri dell'anno 2019.

2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato rispettivamente nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri dell'anno 2019.

3. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

4. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.760 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

#### **Art. 8**

#### **8.1**

[Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole "15 settembre 2024" con le seguenti: "15 ottobre 2024";

b) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) al comma 4, primo periodo, le parole «30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2024».".

## 8.2

[Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "15 settembre 2024" con le seguenti: "15 ottobre 2024".

## 8.3

[Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole "15 settembre 2024" con le seguenti: "30 settembre 2024";

b) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) al comma 4, primo periodo, le parole «30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2024».".

## 8.4

[Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "15 settembre 2024" con le seguenti: "1° settembre 2024".

## 8.5

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "30 novembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

## 8.6

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "30 novembre 2024" con le seguenti: "10 dicembre 2024".

## 8.7

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "30 novembre 2024" con le seguenti: "20 novembre 2024".

## 8.8

[Tajani](#), [Misiani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*« 2-bis. 1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

## 8.9

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*« 2-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2025» e all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legge n. 152 del 2021, le parole «10 gennaio

2024» sono sostituite dalle parole «10 gennaio 2025».

### 8.0.1

[Tajani](#), [Furlan](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)*

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «alle quali danno diritto» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».

2. Dopo l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «5-bis. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

3. All'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

- c) alla lettera b), numero 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse;
- d) il numero 4) è soppresso.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

### 8.0.2

[Tajani](#), [Furlan](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Modifiche al d.p.r. n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

- 1) al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

2) al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;"

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;"

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

### 8.0.3

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Articolo 8-bis

(Modifiche al d.p.r. n. 633/1972)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1. al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

2. al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

3. il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre

prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;"

4. il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;"

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".»

#### 8.0.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

#### «Art. 8 bis

(Modifiche al d.p.r. n. 633/1972)

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1. al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

2. al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

3. il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;"

4. il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;"

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".



### 8.0.5

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 8-bis

(Ulteriori disposizioni fiscali per gli enti pubblici gestori di aree di interesse paesaggistico)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, le parole: «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli enti pubblici gestori delle aree di interesse paesaggistico tutelate ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, sono individuati».

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente scritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

### 8.0.6

[Testor](#), [Pirovano](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### "Art. 8-bis.

*(Agevolazioni e semplificazioni fiscali per le associazioni musicali amatoriali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera e-*quater*, dopo le parole: "da una pubblica amministrazione," sono inserite le seguenti: "ovvero ad associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale";

b) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;

c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «musicali amatoriali di musica popolare tradizionale»;

d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «né alle associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale».

2. Alle associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 29,36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### 8.0.7

[Minasi](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 8-bis.

*(Modifiche al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera i-*sexies*), del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "2.633 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.266 euro".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 83,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 8.0.8

[Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 8-bis

*(Disposizioni in tema di welfare aziendale)*

1. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "sconto" è sostituita dalla seguente: "riferimento";

b) le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2024. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.»

### 8.0.9

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

#### «Art. 8-bis.

1. All'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le perdite fiscali dovute anche per gli effetti negativi sull'attività economica nel periodo caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid, possono essere computate in diminuzione dell'imponibile Irap o trasformate, previa asseverazione dell'Agenzia delle Entrate, in crediti d'imposta da utilizzare in compensazione in F24 senza cedere a terzi."»

### 8.0.10

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### "Art. 8-bis

*(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)*

1. Al comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo il primo periodo è inserito il seguente: *"Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 10, sono escluse dalla base imponibile le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato"*.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."»

### 8.0.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

**"Art. 8-bis**

(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nel secondo periodo dopo le parole "Sono escluse dalla base imponibile" aggiungere "le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e".

**8.0.12**

[Paita](#)

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**"Art. 8-bis Deducibilità dell'IRAP per gli Ets**

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo periodo dopo le parole "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile" sono inserite le seguenti "le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e".

**8.0.13**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 8-bis.**

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i tributaristi qualificati ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e autorizzati alla funzione di intermediari fiscali abilitati ai sensi del presente articolo;»

**8.0.14**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 8-bis.**

1. All'articolo 12, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo le parole: "delle verifiche", sono aggiunte le seguenti: "Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600."

**8.0.15**

[Occhiuto](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis**

*(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n.340, in materia di soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità)*

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater* le parole: "negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" sono sostituite con le seguenti: "nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

b) al comma 2-*quinqües*, al secondo periodo, le parole: "agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono sostituite con le seguenti: "alle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".».

**8.0.16**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 8-bis.**

1. All'articolo 31, della Legge 24 novembre 2000, n. 340 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2- quater, dopo le parole: "e periti commerciali", inserire le seguenti: "nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322";

b) al comma 2- quinquies, dopo le parole: "e periti commerciali", inserire le seguenti: "nonché gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322".

**8.0.17**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 8-bis. (Tassazione agroenergia)**

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.

**8.0.18**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:*

**«Articolo 8-bis**

**(Tassazione agroenergia)**

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.»

**8.0.19**

[Lorenzin](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis**

*(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212. ».

**8.0.20**

[Paita](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

**«Articolo 8-bis**

*(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.»

**8.0.21**

[Fazzone, Lotito](#)

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis**

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le disposizioni sanzionatorie previste dal comma precedente si applicano anche alle medesime violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116.»

**8.0.22**

[Lotito](#)

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis**

*(Modifiche al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. All'articolo 49 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: "3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro";
- b) al comma 3-*bis*:
  - 1) il primo periodo è abrogato;
  - 2) al secondo periodo, la parola: "predetto" è soppressa.»

#### 8.0.23

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### «Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 57, lettera d-*ter*), le parole: "30.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "40.000 euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e 20 milioni di euro dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### 8.0.24

[Lotito](#)

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

##### «Art. 8-*bis*

1 Al fine di favorire maggiori entrate per la finanza pubblica all'articolo 21 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n.6, dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-*bis*. Non possono considerarsi promozione indiretta le comunicazioni commerciali aventi a oggetto prodotti senza nicotina, a condizione che le medesime non presentino alcun riferimento diretto alle sigarette elettroniche e ai liquidi di ricarica contenenti nicotina."

#### 8.0.25

[Testor](#), [Dreosto](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il primo periodo del comma 112 è sostituito dal seguente: "Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine di cui al comma 101, salvo i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare".

2. Al comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole "con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-*bis* del presente articolo" sono soppresse.»

#### 8.0.26

[Lorenzin](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

##### «Art. 8-*bis*

*(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)*

1. All'articolo 2135, comma 3, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «nonché le attività dirette» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo».

### **8.0.27**

[Paita](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

#### **«Art. 8-bis**

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

1. Al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse.

b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."»

### **8.0.28**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 8-bis**

1. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, le parole "albi professionali", sono sostituite dalle seguenti: "albi, registri, elenchi professionali o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013;".

### **8.0.29**

[Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 8-bis.**

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **8.0.30**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 1, comma 240, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) ai fini dell'applicazione degli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e della previgente normativa in tema di requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, il debitore consegue retroattivamente, in riferimento ai pregressi periodi di mancato tempestivo assolvimento degli oneri fiscali, il requisito della regolarità fiscale di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da richiedere con le modalità previste dalla lettera g). L'eventuale mancato pagamento, anche parziale, di quanto dovuto in esecuzione della procedura di definizione, determina la decadenza dal beneficio di cui alla presente lettera".».

#### **8.0.31**

[Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Compensazione dei crediti con i debiti oggetto di definizione agevolata)*

1. All'articolo 1, comma 242 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera c) sono inserite, in fine, le seguenti parole: "in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento a tutti i carichi definiti".

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.»

#### **8.0.32**

[Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Compensazione dei crediti con i debiti oggetto di definizione agevolata)*

1. All'articolo 1, comma 242 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) mediante compensazione dei debiti erariali iscritti a ruolo, incluse sanzioni e accessori, oggetto di definizione agevolata, con i crediti d'imposta a qualsiasi titolo vantati dal debitore."

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.»

#### **8.0.33**

[Testor](#), [Dreosto](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 9-bis del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 dopo le parole "limite percentuale" aggiungere le seguenti: "e numerico"

b) Al comma 2 dopo le parole "per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: ", 2024 e 2025"

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150.000 euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **8.0.34**

[Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*



**«Art. 8-bis**

*(Compensazione dei crediti d'imposta edilizi con i debiti oggetto di definizione agevolata)*

1. Al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali derivanti da bonus edilizi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i debiti erariali iscritti a ruolo oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere compensati con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021, 2022 e 2023 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.»

**8.0.35**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 8-bis.**

1. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito e in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, possono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica anche attraverso intermediari fiscali abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.322, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione telematica."

**8.0.36**

[Ronzulli](#), [Rosso](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 8-bis**

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 220 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

### 8.0.37

[Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.»

### 8.0.38

[Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove

non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.».

#### **8.0.39**

[Ronzulli](#), [Rosso](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 545 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»..».

#### **8.0.40**

[Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.».

#### **8.0.41**

[Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31

dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.»

#### **8.0.42**

[Turco](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

#### **8.0.43**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Misure a sostegno del settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto o a metano compresso con tonnellaggio superiore a 3,5 tonnellate, è riconosciuto, per il primo e il secondo trimestre dell'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 8 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 15 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto o compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 8 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **8.0.44 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Gasparri](#)

*Dopo l'art. 8 inserire il seguente:*

##### **«Art. 8-bis.**

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e in quello del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di conto capitale per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture, rispettivamente, in favore dell'Arma dei carabinieri con una dotazione pari a euro 10 milioni nel 2024, euro 20 milioni nel 2025, euro 25 milioni nel 2026, euro 30 milioni nel 2027, euro 30 milioni nel 2028 ed euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, e in favore del Corpo della Guardia di finanza, con una dotazione pari a euro 2,5 milioni nel 2024, euro 5 milioni nel 2025, euro 6,25 milioni nel 2026, euro 7,5 milioni nel 2027, euro 7,5 milioni nel 2028 ed euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per il 2024, 25 milioni di euro per il 2025, 31,25 milioni di euro per il 2026, 37,5 milioni di euro per il 2027, 37,5 milioni di euro per il 2028, 25 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **8.0.44**

[Ronzulli](#), [Gasparri](#)

*Dopo l'art. 8 inserire il seguente:*

##### **«Art. 8-bis.**

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e in quello del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di conto capitale per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture, rispettivamente, in favore dell'Arma dei carabinieri con una dotazione pari a euro 10 milioni nel 2024, euro 20 milioni nel 2025, euro 25 milioni nel 2026, euro 30 milioni nel 2027, euro 30 milioni nel 2028 e euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, e in favore del Corpo della Guardia di finanza, con una dotazione pari a 5 milioni nel 2024, euro 10 milioni nel 2025, euro 15 milioni nel 2026, euro 15 milioni nel 2027, euro 15 milioni nel 2028 e euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.". Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **8.0.45**

[Manca](#), [Tajani](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 8-bis**

*(Misure per il potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo e di stimolo all'adempimento spontaneo)*

1. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso,

anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.

2. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono determinate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

a) alla distinzione tra *database* di analisi e di controllo;

b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento UE 2016/679;

c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

#### **8.0.46**

[Ronzulli, Gasparri](#)

Dopo l'art. 8 inserire il seguente:

#### **«Art. 8-bis.**

(Assunzione di personale operaio a tempo indeterminato da parte dell'Arma dei carabinieri)

"1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 88 unità per l'anno 2024, 25 per l'anno 2025 e 38 per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.724.761 per l'anno 2024, di euro 774.080 per l'anno 2025 e di euro 1.176.602 annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **8.0.47**

[Manca, Franceschelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 8-bis.**

*(Imposta di registro minima per i terreni agricoli).*

1. Per l'anno 2024, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025.

#### **8.0.48**

[Marcheschi](#), [Mennuni](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Articolo 8-bis**

(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 deve essere interpretata nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega di cui all'art 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 secondo quanto disposto dall'art. 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione dei regimi sostitutivi al regime A.G.O. e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti.

2. La norma citata deve quindi essere interpretata nel senso che la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva ed autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 1993; deve inoltre essere interpretata nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2; deve essere altresì interpretata e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata.».

**8.0.49**

[De Carlo](#), [Gelmetti](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Articolo 8-bis**

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)

1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni euro decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

**8.0.50**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 8-bis.**

*(Ulteriori disposizioni fiscali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### 8.0.51

[Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 8-bis**

*(Disposizioni in materia di fruizione del credito d'imposta per le imprese turistiche)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si intende utilizzabile, anche in misura parziale, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati senza limitazioni temporali. Sono abrogate tutte le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021, incompatibili con quanto previsto dal presente comma e dalla disciplina di cui al predetto articolo 1 del decreto legge n. 152 del 2021, con particolare riferimento al termine del 31 dicembre 2025."

### 8.0.52

[Testor, Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 8-bis (Proroga di termini in materia di giustizia tributaria)**

1. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di otto mesi.

### 8.0.53

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. In deroga al comma 244 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 ottobre 2023, si è determinata l'inefficacia della definizione di cui al comma 231 del medesimo articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, con applicazione di sanzioni e interessi.»

### 8.0.54

[Paroli, Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

1. Agli imprenditori agricoltori che hanno stipulato con l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) contratti di vendita con patto di riservato dominio, in caso di danni alle colture ed ai fabbricati a causa di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, è concessa dallo stesso Istituto la sospensione nonché lo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità.

2. La sospensione e lo slittamento di cui al comma 1 sono concessi in modo automatico dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), anche in mancanza della richiesta da parte degli imprenditori agricoltori.

3. Ai fini della concessione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2024 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.



5. Agli oneri derivante dal presente articolo pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **8.0.55**

[Ronzulli](#), [Ternullo](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

(Regime IVA prestazioni di chirurgia estetica-plastica ricostruttiva)

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica-plastica ricostruttiva in esiti K, rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica-plastica ricostruttiva in esiti K, effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005.»

#### **Art. 9**

#### **9.000**

[Manca](#)

Al comma 10, sostituire le parole "40 milioni" con la seguente: "50 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "100 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

#### **9.1**

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "del punto 9".

#### **9.2**

[Paita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1. All'articolo 21-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b) sostituire le parole "con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178." con le seguenti parole ", compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, "A decorrere dal 2024, agli oneri derivanti dall'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a Euro 1.828.995,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute

### 9.3

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Al fine di prevenire un possibile contenzioso derivante dall'applicazione della legge della Regione siciliana n. 5 del 13 giugno 2023 ed uniformare l'inquadramento giuridico del personale medico e sanitario con elevata professionalità (EP) delle Aziende ospedaliere universitarie, all'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Il personale medico e veterinario afferente all'area della dirigenza medico sanitaria, nonché il personale afferente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, con procedure di assunzione già bandite, assunto o titolare di contratti in essere presso le aziende di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, diverso da quello di cui all'articolo 5, comma 1, conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il proprio inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza rispettivamente dell'area della sanità (ex Area IV SSN) e della dirigenza area funzioni locali (ex area III SSN - dirigenza SPTA) per il personale dirigente delle aree professionali e tecniche.»».

### 9.4

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole "In sede di approvazione del rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti "In sede di approvazione del rendiconto 2023";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dalla crescita dei costi energetici ed inflattivi.".

### 9.5

[Manca](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "otto anni" con le seguenti: "dieci anni".

### 9.6

[Manca](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "otto anni" con le seguenti: "nove anni".

### 9.7

[Manca](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "il disavanzo" inserire le seguenti: "di amministrazione".

### 9.8

[Manca](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "all'esercizio 2018" con le seguenti: "all'esercizio in corso al 1° gennaio 2018".

### 9.9

[Manca](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "31 gennaio 2023".

### 9.10

[Manca](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "1° gennaio 2023".

### 9.11

[Manca](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030" con le

seguenti: "da recuperare entro l'esercizio 2029".

#### **9.12**

##### [Manca](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "da recuperare entro l'esercizio 2031".

#### **9.13**

##### [Manca](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "da recuperare entro l'esercizio 2030".

#### **9.14**

##### [Manca](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "entro l'esercizio 2029".

#### **9.15**

##### [Manca](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "entro l'esercizio 2031".

#### **9.16**

##### [Manca](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "entro l'esercizio in corso al 1° gennaio 2030".

#### **9.17**

##### [Manca](#)

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) i commi 844 e 845 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2024".

#### **9.18**

##### [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

*Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:*

«3. Le disposizioni recate dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

4. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), dell'articolo 75, le parole: «, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, dell'articolo 75, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento»;

c) al comma 4-*bis* dell'articolo 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro»;

d) al comma 4-*ter* dell'articolo 79, le parole: «713,71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «688,71 milioni di euro».

5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate

attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191.

6. In attuazione del punto 6 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.».

#### **9.19**

##### [Manca](#)

Al comma 3, lettere c) e d), ovunque ricorrano, sostituire le parole "688,71 milioni" con le seguenti: "708,71 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

#### **9.20**

##### [Cataldi, Matera](#)

*Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «"713,71 milioni di euro"» inserire le seguenti: «, ovunque ricorrono,».*

#### **9.21**

##### [Manca](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "ai sensi e".

#### **9.22**

##### [Manca](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "e per gli effetti".

#### **9.23**

##### [Manca](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023,".

#### **9.24**

##### [Manca](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "dei punti 1 e 2".

#### **9.25**

##### [Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "40 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2023".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "105 milioni di euro per il 2023", con le seguenti: "125 milioni di euro per il 2023", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-*bis*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **9.26**

##### [Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "40 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2023".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "105 milioni di euro per il 2023", con le seguenti: "115 milioni di euro per il 2023", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-*bis*) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **9.27**

##### [Manca](#)

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: "In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023,".

#### **9.28**

##### [Manca](#)

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: "del punto 6".

#### **9.29**

##### [Manca](#)

Al comma 6, sostituire le parole "24,061 milioni" con le seguenti: "26,061 milioni".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "49,061 milioni nel 2024", con le seguenti: "51,061 milioni nel 2024", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-*bis*) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **9.30**

##### [Manca](#)

Al comma 6, sostituire le parole "24,061 milioni" con le seguenti: "25,061 milioni".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "49,061 milioni nel 2024", con le seguenti: "50,061 milioni nel 2024", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-*bis*) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **9.31**

##### [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*"7-bis. Ai beni di cui all'articolo 822 del codice civile, appartenenti all'ente di cui all'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano le disposizioni previste dal medesimo codice civile per i beni del demanio pubblico. Costituiscono patrimonio indisponibile del predetto ente gli edifici ad esso appartenenti destinati a sede di uffici pubblici e loro arredi, nonché gli altri beni destinati a pubblico servizio."*

#### **9.32**

##### [Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis: All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome"; sono soppresse le parole "i comuni, le province e le città metropolitane,"; sono soppresse le parole da "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma;

b) il comma 853 è abrogato.

### 9.33

[Damante](#)

*Dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono soppresse. All'onere di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### 9.34

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

*«7-bis: All'articolo 16, comma 9-ter del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".»*

### 9.35

[Manca](#)

Al comma 8, sostituire le parole "può essere" con la seguente: "è".

### 9.36

[Manca](#)

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: ", qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del medesimo comma,".

### 9.37

[Manca](#)

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: "secondo o al terzo periodo del".

### 9.38

[Manca](#)

Al comma 8, sostituire le parole "anche alla copertura" con le seguenti: "alla copertura".

### 9.39

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Al comma 4, dell'art. 161, del TUEL aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Rimangono esclusi dalla sospensione i pagamenti delle risorse finanziarie spettanti sulle annualità per le quali i comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane abbiano proceduto all'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, e abbiano proceduto all'invio, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»».*

### 9.40

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All'art. 256, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma: «12-bis. Il Ministro dell'Interno, riconosciuta la esistenza di somme e contributi dallo stesso deliberati in favore dell'ente locale dissestato e per qualsiasi ragione non inserite nel rendiconto di cui al comma 11, potrà procedere senza ulteriori oneri a carico dello Stato, all'accredito - per via diretta o per il tramite della stessa tesoreria del comune presso cui il contributo è stato accreditato - in favore dell'ente locale per essere destinati esclusivamente al soddisfacimento di debiti in precedenza inseriti nella procedura e rimasti insoddisfatti.»».*

### 9.41

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. I comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi, ai sensi del successivo comma 580, della facoltà di assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, possono procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei detti rapporti di lavoro, il cui costo è posto a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570. Gli oneri di spesa del personale di cui al presente comma, al termine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».*

**9.42**

[Pogliese](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Agli enti che, al termine della procedura di dissesto finanziario, si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, è data la possibilità di proporre ai singoli creditori una transazione secondo le percentuali di cui all'articolo 1, comma 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa, compresi gli interessi, e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della stessa. Ai medesimi enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione (OSL). La rinuncia da parte dei creditori agli interessi da diritto ad essere soddisfatti entro il primo biennio».*

**9.43**

[Manca](#)

Al comma 9, premettere le seguenti parole: "In attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione,".

**9.44**

[Manca](#)

Al comma 9, premettere le seguenti parole: "In attuazione del principio dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,".

**9.45**

[Manca](#)

Al comma 9, sostituire le parole "legislazione vigente" con la seguente: "legislazione".

**9.46**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

*«9-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nella composizione della rosa dei candidati all'incarico di direttore generale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni e integrazioni."»*

**9.47**

[Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

*«9-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma; tali previsioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al primo periodo. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";

b) al comma 7, le parole "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti "Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6".»

#### **9.48**

[Testor, Dreosto](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

"9-bis. Le Regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e s.m.i., nei limiti della spesa per il personale determinati dallo stesso articolo 1, comma 1 e in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario delle predette regioni nonché per valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni, destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

#### **9.49**

[Manca](#)

Al comma 10, sostituire le parole "40 milioni" con la seguente: "50 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "100 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **9.50**

[Manca](#)

Al comma 10, sostituire le parole "40 milioni" con la seguente: "45 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "95 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **9.51**

[Della Porta, Liris](#)

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:* «10-bis. L'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, è sostituito con il seguente:

#### **«Articolo 5-*quinquies*.**

1. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nell'esercizio pluriennale delle



funzioni di presidio delle attività di protezione civile presso il Centro funzionale decentrato e la Sala operativa della Protezione civile regionale, la Regione Molise, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni professionali e nel rispetto della normativa vincolistica in materia di assunzioni, è autorizzata ad attivare procedure straordinarie di stabilizzazione occupazionale ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, riservate al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e assegnato al Centro funzionale decentrato e alla Sala operativa della Protezione civile regionale.»

#### **9.52**

[Rosa, Liris](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-*bis*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.»;

b) al comma 12, sostituire le parole: «10 e 11» con le seguenti: «10, 10-*bis* e 11».

#### **9.53**

[Rosa, Liris, Mennuni](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:* «10-*bis*. Al fine di consentire la regolarizzazione dell'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera a seguito dell'emergenza per la pandemia Covid-19, in deroga agli articoli 8-*quinquies* e 8-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le Regioni possono remunerare le prestazioni erogate, per l'anno 2022, eccedenti il budget assegnato alle medesime strutture dai tetti di spesa, con risorse proprie e senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

#### **9.54**

[Manca](#)

Al comma 11, dopo le parole "sostenuti dalle Regioni", inserire le seguenti: "e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano".

#### **9.55**

[Manca](#)

Al comma 11, dopo le parole "alle stesse Regioni", inserire le seguenti: "e Province autonome".

#### **9.56**

[Manca](#)

Al comma 11, sostituire le parole "50 milioni" con la seguente: "70 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "110 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-*bis*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

#### **9.57**

[Manca](#)

Al comma 11, sostituire le parole "50 milioni" con la seguente: "60 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "100 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-*bis*) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

#### **9.58**

[Manca](#)

Al comma 11, dopo le parole "tra le Regioni", inserire le seguenti: "e Province autonome".

**9.59**

[Manca](#)

Al comma 11, dopo le parole "formulata dalle Regioni", inserire le seguenti: "e Province autonome".

**9.60**

[Manca](#)

Al comma 11, sostituire le parole "tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti" con le seguenti: "tenendo conto degli indennizzi corrisposti".

**9.61**

[Damante](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente: "12-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A partire dal 1° gennaio 2024, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, in considerazione della specificità territoriale, è per il 55% corrisposta alla regione Siciliana.»."*

**9.62**

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis: In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".»

**9.63**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2024."*

**9.64**

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 174 è sostituito dal seguente:

"174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio superiore al 5 per cento del finanziamento ordinario, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione superiore al 5 per cento del finanziamento ordinario a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti a ridurre detto disavanzo ai limiti del 5 per cento del finanziamento ordinario, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per la riduzione del disavanzo sino al 5 per cento del finanziamento ordinario, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I

predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti, fermo restando il limite del 5 per cento del finanziamento ordinario."."

#### 9.65

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «interamente all'ente locale competente dal momento in cui l'ente abbia concluso un accordo territoriale per il contrasto dei fenomeni di contraffazione. A tale fine, il coordinatore nazionale degli interventi contro la contraffazione e la pirateria, istituito dall'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, provvede ad effettuare le opportune verifiche».*

#### 9.66

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 75 è sostituito dal seguente:

"75. Le regioni applicano le disposizioni relative allo squilibrio economico qualora il disavanzo sia superiore al 5 per del finanziamento ordinario. I disavanzi al di sotto di tale soglia sono garantiti dallo Stato. L'onere della copertura del disavanzo resta in capo alle regioni. Per le regioni che risultano in squilibrio economico oltre la soglia di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"77. È definito quale *standard* dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 10 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 10 per cento ma superiore al 5 per cento, qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura del disavanzo quale definito dal comma 75."

#### 9.67

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di consentire il libero utilizzo delle economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027».*

#### 9.68

[Manca](#), [Tajani](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: « 12-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole:« al 2025» sono sostituite dalle seguenti:« al 2026»*

#### 9.69

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

"12-bis. Al comma 403, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Per i farmaci presenti nel Fondo di cui al comma 401 alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è esteso di ulteriori 24 mesi.».

#### 9.70

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2024."

**9.71**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**9.72**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12 bis. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**9.73**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

"12-bis. All'articolo 1, comma 850, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "le province e le città metropolitane" sono soppresse;

b) le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane" sono soppresse.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

**9.74**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2022 e 2023".

12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 600 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007

n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

#### 9.75

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*: All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2023".»

#### 9.76

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

"12-*bis*. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850-851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12-*ter*. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12-*quater*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-*ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

12-*quinquies*. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29 dicembre 2022, n.197, articolo 1, commi 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145."

#### 9.77

[Borghese](#)

All'articolo 9 sono aggiunti seguenti commi:

"12 *bis*. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle

finanze entro il 31 gennaio 2024.

12 *ter*. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - *sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12 *quater*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 *ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

12 *quinquies*. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145".

## 9.78

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

"12-*bis*. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12-*ter*. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - *sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12-*quater*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 *ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

12-*quinquies*. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n.

145".

## 9.79

### [Borghese](#)

All'articolo 9 sono aggiunti seguenti commi:

"12 *bis*. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12 *ter*. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - *sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12 *quater*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 *ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024."

## 9.80

### [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:* « 12-*bis*. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

12-*ter*. Al fine di consentire al prefetto di esercitare il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio di cui all'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i responsabili dei Comuni sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'*iter* di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 2-*bis*.

12-*quater*. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.

12-*quinquies*. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

## 9.81

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

"12-bis. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12-ter. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024."

## 9.82

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:* "12-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

12-ter. Il Fondo di cui al comma 12-bis è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2025 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

12-quater. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 12-bis e di ripartizione delle medesime sono definite.

12-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di



cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

### 9.83

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis.* Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

*12-ter.* Il Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite nel settore di spesa relativo alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 30 giugno 2024.

*12-quater.* Ai maggiori oneri di cui ai commi *12-bis* e *12-ter*, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a 300 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

### 9.84

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:« 12-bis.* La dotazione del fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*12-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *12-bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

e) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

f) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

### 9.85

[Manca](#), [Parrini](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*« 12-bis. 1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nei territori delle regioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nel 2023 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

#### **9.86**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:* "12-bis. Al fine di favorire gli interventi di manutenzione e salvaguardia idrogeologica nei territori dei comuni montani, con applicazione di Iva agevolata, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-septies) è aggiunto il seguente: «127-octies) prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere di manutenzione e salvaguardia idrogeologica del territorio montano di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991».

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

#### **9.87**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:* "12-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, di cui all'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stanziata la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare allo scorrimento dei progetti di rigenerazione urbana presentati dai comuni ammessi in graduatoria ma non finanziati per carenza di risorse disponibili.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

#### **9.88**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis.* Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento nei territori dei comuni a più alto rischio idrogeologico delle aree interne, attuati dalle imprese agricole e forestali, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 15 milioni di euro.

*12-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

#### **9.89**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis.* Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale delle regioni nei cui territori, nell'anno 2023, si sono verificati eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

*12-quater.* Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto I criteri e le modalità per l'accesso e la ripartizione delle risorse di cui al comma 12-bis.

#### **9.90**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis.* Per l'anno 2023, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 191,5 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze.

*12-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 191,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lett.c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

#### **9.91**

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. 1. Al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, il Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno.*

*12-ter. 12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

### **9.92**

[Nicita](#), [Furlan](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: "12-bis. Per i Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui al D.L. 190, articolo 1 comma 418, e al D.L. 66/2014, articolo 47 comma 2 lettere A, B e C, e il corrispondente recupero forzoso delle somme mediante quanto disposto dall'art. 7 comma 31 D.L. 78/10, sono sospesi fino al 31 dicembre 2025. »*

### **9.93**

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

*"12-bis. Ai fini del concorso all'equilibrio del settore sanitario per l'anno 2023 alle Regioni è consentita l'iscrizione in bilancio delle risorse di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che risultano non ancora assegnate alle Regioni e Province autonome e relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, distribuite nella misura dell'80 per cento alle Regioni e Province autonome secondo i criteri di ripartizione definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 giugno 2022 recante il riparto tra le Regioni e Province Autonome delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Il conguaglio delle restanti risorse sarà ripartito tra le Regioni e Province autonome a seguito dell'esito relativo alla valutazione delle domande di regolarizzazione presentate."*

### **9.94**

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

*«12-bis: In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»*

### **9.95**

[Mennuni](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Mieli](#), [Silvestroni](#), [Pellegrino](#), [Salvitti](#)

All'articolo 9, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

*"12-bis. In via sperimentale, per il triennio 2024-2026, l'accantonamento per garantire la copertura della riscrittura dei residui perenti è pari alla media di utilizzo del fondo perenti negli ultimi tre esercizi."*

## 9.96

### [Borghese](#)

All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

"12 bis. Per l'anno 2023, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 191,5 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede di autocoordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze."

*Conseguentemente è ridotto lo stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lett.c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per 191,5 milioni di euro per l'anno 2023.*

## 9.0.1

### [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Articolo 9-bis (Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)**

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti:

"dello studio di fattibilità tecnico-economico".

## 9.0.2

### [Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

#### **«Art. 9-BIS**

"Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (art. 204 TUEL)"

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".

## 9.0.3

### [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis**

*(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)*

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". »

## 9.0.4

### [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)*

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".»

**9.0.5**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale relativa all'addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali)*

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."

2. All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono soppresse.»

**9.0.6**

[Mieli](#), [Silvestroni](#), [Pellegrino](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Mennuni](#), [Salvitti](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

**«Articolo 9-bis**

*(Disposizioni relative al venture capital)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), dopo le parole "*che attribuiscono diritti amministrativi*", sono inserite le seguenti: "*, ad esclusione delle partecipazioni acquisite nell'ambito di programmi finanziati con fondi regionali, statali o europei destinati al venture capital.*";

b) alla lettera g), dopo le parole "*d a parte della medesima amministrazione pubblica*", sono inserite le seguenti: "*, ad esclusione delle partecipazioni indirette acquisite nell'ambito di programmi finanziati con fondi regionali, statali o europei destinati al venture capital.*" »

**9.0.7**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti."»

**9.0.8**

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Utilizzo delle economie del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti."»

**9.0.9**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 9-bis (Modifica in materia di Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)**

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.".

**9.0.10**

[Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 9- bis**

*(Proroga misure per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)*

1. I termini di cui all'articolo 48, comma 1, lettere a) e g), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.».

**9.0.11**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178/2020)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome", le parole "i comuni, le province e le città metropolitane," sono soppresse e le parole da "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 853 è soppresso.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui per il triennio 2023-

2025, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

#### **9.0.12**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Articolo 9-bis (Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali)**

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo:

1) le parole "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle seguenti "le regioni e le province autonome";

2) le parole "i comuni, le province e le città metropolitane," sono soppresse;

3) le parole da "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 853 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

#### **9.0.13**

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis**

*(Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge 30 dicembre 2020 n. 178)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850:

1) le parole: "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni e le province autonome";

2) le parole: "i comuni, le province e le città metropolitane," sono soppresse;

3) le parole da: "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 853 è abrogato.»

#### **9.0.14**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)



*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis**

*(Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178 del 2020)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025," sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025,"

b) al comma 853, le parole "31 maggio 2022" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2024" e le parole da "con il supporto" fino alle parole "(UPI)" sono soppresse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

**9.0.15**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**"Articolo 9-bis (Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali)**

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025," sono sostituite dalle seguenti: "le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025," ;

b) al comma 853:

1) le parole "31 maggio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024";

2) le parole da "con il supporto" a "(UPI)" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

**9.0.16**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Rifinanziamento aree interne).*

1. All'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "30 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: " e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 419 è sostituito dal seguente: "419. Le risorse di cui al comma 418 previste per gli anni dal 2022 al 2026 sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-*quinquies*, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2024. Le risorse previste per gli anni successivi all'anno 2024 sono ripartite con le medesime modalità di cui al periodo precedente con cadenza

triennale entro il 30 settembre del primo anno di ciascun triennio. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021."»).

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

### 9.0.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Articolo 9-bis (Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)**

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter:

- 1) le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse;
- 2) le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024»;
- 3) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies:

- 1) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
- 2) le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025»;
- 3) le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»

### 9.0.18

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis**

*(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)*

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n.

115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quinqües*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinqües* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»»

#### 9.0.19

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 9-bis

*(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)*

1. All'articolo 16, comma 9-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "*Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.*"»

#### 9.0.20

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### "Articolo 9-bis (Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

1. All'articolo 16, comma 9-*ter*, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.*"

#### 9.0.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### "Articolo 9-bis (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti:

"entro il 31 ottobre 2023".

#### 9.0.22

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 9-bis

*(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)*

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "*entro il 31 luglio 2023*" sono sostituite dalle parole "*entro il 31 ottobre 2023*".»

#### 9.0.23

[Manca](#), [Franceschelli](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Parrini](#), [Zambito](#), [Losacco](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

#### «Art. 9-*bis*

1. All'articolo 20-*ter* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi utili a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per le attività tecnico-ingegneristiche nonché le correlate attività di supporto, il Commissario può avvalersi direttamente, per il tramite di apposite convenzioni, dell'assistenza e del supporto tecnico-operativo fornito della società Fintecna S.p.a. e da società da essa direttamente o indirettamente controllate."»

#### 9.0.24

[Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 9-*bis*

(Disposizioni per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «507.138.598 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «509.138.598 euro per l'anno 2023»;

2) aggiungere, in fine la seguente: «e-*bis*) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b-*ter*) all'Allegato 1, Emilia Romagna, aggiungere le seguenti:

RN	BELLARIA- IGEA MARINA	Tutto il territorio comunale
RN	MONTEFIORE CONCA	Tutto il territorio comunale

#### 9.0.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### "Articolo 9-*bis* (Modifiche in tema di contributo relativo al fondo rotativo dissesti)

1. All'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle seguenti:

"fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

#### 9.0.26

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

#### «Art. 9-BIS

(Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 dl 104/2023))

All'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate

anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

#### **9.0.27**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Articolo 9-bis**

*(Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)*

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,».

#### **9.0.28**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis**

*(Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti)*

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,».

#### **9.0.29**

[Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 9-bis.**

*(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2023, n. 124, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «*Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni d'interesse di cui al presente comma possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione.*».

#### **9.0.30**

[Tajani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis**

*(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo e per valorizzare al contempo le professionalità già presenti e già oggi impegnate in attività direttamente afferenti alle politiche di coesione, le medesime manifestazioni d'interesse di cui al presente comma possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione."»

### 9.0.31

[Mennuni](#), [Pellegrino](#), [Mieli](#), [Silvestroni](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Salvitti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 9-bis**

*(Autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale)*

1. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il punto, aggiungere il seguente periodo: "L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati d'esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione."

### 9.0.32

[Tajani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis**

*(Fondo per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche di Coesione)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 3 milioni per l'anno 2024, 22 milioni per l'anno 2025, 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

2. Il fondo è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di

cui al comma 1 delle settecentosessantadue (762) unità di personale reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5 Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.»

### **9.0.33**

[Tajani](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Fondo per il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per l'attuazione delle politiche di Coesione)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 4 milioni per l'anno 2024, 6 milioni per l'anno 2025, 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni Calabria, Campania, , Puglia, Sardegna e Sicilia.

2. Il fondo è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di cui al comma 1 delle unità di personale reclutate dai comuni capoluogo di città metropolitane per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, sulla base delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021 integrato con lo strumento europeo del REACT-EU (GU L 437 del 28.12.2020), rientrante nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, secondo le modalità di reclutamento indicate dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 giugno 2023, n. 74.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato dai comuni capoluogo di città metropolitane di cui al comma 1 nell'ambito del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.»

#### **9.0.34**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Contributo a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati)*

1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo da ripartire sulla base dei criteri di cui al comma 2. La dotazione del fondo è di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è deliberato mediante decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ed è destinato ai Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i Comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base della metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il riparto è determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 50 per cento, in proporzione della popolazione residente media del triennio 2019-2021, come calcolata dall'ISTAT sulla base degli ultimi dati disponibili,

b) per il 25 per cento, in proporzione della superficie dell'ente come risultante dai dati dell'ISTAT,

c) per il restante 25 per cento, tra gli enti con indice IVSM superiore a 98, come calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei Comuni disponibile, in proporzione della distanza dell'indice IVSM di ciascun Comune dal predetto valore, ponderata per la rispettiva popolazione.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli enti locali nelle condizioni ivi indicate posso



procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2042. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 95 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 95 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

### 9.0.35

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Articolo 9-bis (Contributo a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati)**

1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo da ripartire sulla base dei criteri di cui al comma 2. La dotazione del fondo è di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è deliberato mediante decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ed è destinato ai Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i Comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base della metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il riparto è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- a) per il 50 per cento, in proporzione della popolazione residente media del triennio 2019-2021, come calcolata dall'ISTAT sulla base degli ultimi dati disponibili,
- b) per il 25 per cento, in proporzione della superficie dell'ente come risultante dai dati dell'ISTAT,
- c) per il restante 25 per cento, tra gli enti con indice IVSM superiore a 98, come calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei Comuni disponibile, in proporzione della distanza dell'indice IVSM di ciascun Comune dal predetto valore, ponderata per la rispettiva popolazione.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli enti locali nelle condizioni ivi indicate posso procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2042. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro,

determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2024, e pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

#### **9.0.36**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Integrazione Fondo predissesti per il 2024-26 )*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per l'anno 2024 per 140 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per 50 milioni di euro annui a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che alla data del 31 dicembre 2023 siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbiano trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano i criteri di ammissibilità di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 565 della legge n. 234 del 2021 e i limiti ed i criteri di riparto ed utilizzo di cui al comma 566.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito entro il 31 marzo 2024 tra i Comuni aventi diritto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dei contributi assegnati dai provvedimenti indicati nel citato comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché del contributo di cui allo stesso comma 565.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 140 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

#### **9.0.37**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **"Articolo 9-bis (Integrazione del Fondo predissesti per il 2024-26)**

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per l'anno 2024 per 140 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per 50 milioni di euro annui a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che alla data del 31 dicembre 2023 siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbiano trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano i criteri di ammissibilità di cui alle lettere a), b) e c)

del citato comma 565 della legge n. 234 del 2021 e i limiti ed i criteri di riparto ed utilizzo di cui al comma 566.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito entro il 31 marzo 2024 tra i Comuni aventi diritto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dei contributi assegnati dai provvedimenti indicati nel citato comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché del contributo di cui allo stesso comma 565."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024, e pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

### 9.0.38

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis

*(Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)*

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.?

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.??

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di

spesa o maggiori entrate pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

### 9.0.39

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Articolo 9-bis (Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)**

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.?

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è, inoltre, aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.?

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

### 9.0.40

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis**

*(Fondo nazionale per la sicurezza urbana)*

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 500 milioni di euro, per il triennio 2024-

2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; il fondo è altresì alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il triennio 2024-2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per il triennio 2024-2026.»

#### 9.0.41

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Articolo 9-*bis* (Istituzione del Fondo nazionale relativo alla sicurezza urbana per le assunzioni di personale di polizia locale)**

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione iniziale pari a 180 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.

126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

#### **9.0.42**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 9-BIS**

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 20 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

#### **9.0.43**

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis**

*(Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale)*

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 300 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

#### **9.0.44**

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis**

*(Fondo nazionale per la sicurezza urbana)*

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 200 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a

titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.»

#### **9.0.45**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Articolo 9-*bis* (Incentivazione degli interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali**

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli



obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili."

#### 9.0.46

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 9-bis

*(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)*

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.

#### 9.0.47

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 9-bis

*(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)*

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.»

#### 9.0.48

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 9-*bis*

*(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)*

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.

#### 9.0.49

[Magri](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### "Articolo 9-*bis* (Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5.000 abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle

spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

#### **9.0.50**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà )*

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno

risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annuo per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.»

#### **9.0.51**

[Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà )*

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'annoprecedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

#### **9.0.52**

[Centinaio](#), [Marti](#), [Bergesio](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"9-bis. (Ulteriori disposizioni in favore degli enti territoriali)*

*"1. In coerenza con il Piano del mare per il triennio 2023-2025, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delibera 31 luglio 2023, in via sperimentale, per l'anno 2024, i comuni, con l'obiettivo di promuovere il valore del mare in termini ecosostenibili, esaltando l'alto valore paesaggistico, naturalistico e culturale delle zone costiere, possono deliberare un'imposta di scopo, con*

aliquota di misura massima non superiore al due per cento del cannone annuo di concessione, destinata alla promozione di progetti volti ad accrescere l'accessibilità e la fruizione della risorsa marina a scopo ricreativo, favorendo la diffusione di una cultura del rispetto del mare e di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino, attraverso la destagionalizzazione delle attività e dei servizi turistico-ricreativi.

2. Nelle more del riordino della materia sulle concessioni demaniali marittime, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, i titolari delle concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, ivi incluse le strutture su aree private a servizio dell'abbeveramento, e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2024."

#### **9.0.53**

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Articolo 9-bis.**

(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)

1. Al fine di rilanciare e valorizzare la diffusione di progetti di cohousing per anziani e persone con disabilità, anche mediante modelli di partenariato pubblico-privato e attraverso la riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale e regionale, nonché attraverso l'utilizzo del modello diffuso di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, il Ministro della disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti criteri e modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **9.0.54**

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 9-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)*

1. In considerazione della nomina della città di Trento a Capitale europea e italiana del volontariato per il 2024, al fine di supportare l'organizzazione e la realizzazione dei progetti e delle attività connesse alla predetta nomina, al Comune di Trento è riconosciuto un contributo straordinario pari a euro 500.000 per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **9.0.55**

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 9-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in favore degli enti territoriali)*

1. A decorrere dall'anno 2024, tutte le spese derivanti dall'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono a carico dei tribunali presso i quali è adottato il provvedimento di affidamento.

2. Al fine di sostenere le ulteriori spese conseguenti l'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo, denominato "Fondo spese minori in comunità", con dotazione pari al totale della spesa annua sostenuta dai comuni per il mantenimento dei minori affidati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza al 31 dicembre 2023, determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2024.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle spese relative ai minori affidati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza alla data di entrata in vigore della stessa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della componente ristorativa del Fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

**9.0.56**

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis**

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati 300 milioni di euro da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti di messa in sicurezza delle aree territoriali danneggiate e di ripristino dei danni riscontrati a beni immobili privati e pubblici, alle infrastrutture, ai servizi e alle attività economiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di 250 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, per un ammontare pari a 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**9.0.57**

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

« 9-bis.

*(Ulteriori misure a favore degli enti territoriali)*

1. Per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n.205, al Comune di Cinisello Balsamo (MI) è assegnato, per l'anno 2024, un contributo pari a 1 milione di euro per sostenere l'attività di allestimento del Museo di Fotografia Contemporanea.

2. Per le finalità di cui comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n.205 è incrementata di 400.000 euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**9.0.58**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Pro roga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)*

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

**9.0.59**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 9-bis**

*(Proroga della decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU)*

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

**9.0.60**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

**"Articolo 9-bis (Proroga della decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)**

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025."

**9.0.61**

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Pro roga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)*

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

### 9.0.62

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Fondo pluriennale per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria in gestione dei comuni italiani)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, destinato a finanziare interventi relativi a programmi di manutenzione straordinaria e programmata ed aumento della resilienza della rete viaria in gestione dei comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete viaria, per la messa in sicurezza, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, di ponti, viadotti e gallerie, di adeguamento normativo, di miglioramento dei livelli di servizio, anche nei confronti dell'utenza debole, la riduzione dei livelli di inquinamento e dei livelli di rischio, l'incremento della vita utile dell'infrastruttura, la minimizzazione degli impatti, anche tramite limitati interventi in variante di percorso. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi, ivi incluse le spese di assistenza al responsabile unico del procedimento.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 marzo 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto, l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1, anche sulla base della popolazione residente, della consistenza del parco veicoli circolante (dato mediato su base provinciale) e della vulnerabilità rispetto a fenomeni sismici e di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

4. Con decreto di cui al comma precedente, vengono altresì individuati gli *standard* minimi di rispetto del principio ambientale di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al vigente regolamento europeo sulla tassonomia.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene tramite i sistemi informativi della piattaforma BDAP; in caso di mancata o parziale realizzazione, le corrispondenti risorse assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

### 9.0.63

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis

*(Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi)*

1. I Comuni che hanno aderito agli accordi di cui al comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui ai commi da 2 a 8 dell'articolo 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono istituire con regolamento



da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un contributo di sbarco portuale, da applicare fino ad un massimo di euro 3, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dei Comuni interessati, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono comunque servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

2. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio marittimo fluviale o lacuale di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del diritto di imbarco si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I Comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo di sbarco, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

5. Il contributo di sbarco portuale sostituisce ad ogni effetto l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale applicazione del predetto comma 572 fino al 31 dicembre 2023.

6. La lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituita dalla seguente: «a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un diritto di imbarco e sbarco portuale e aeroportuale».

7. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono soppresse le parole da "e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco" fino alla fine del periodo.»

#### **9.0.64**

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 9-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)*

1. I comuni che hanno aderito agli accordi di cui al comma 572, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui al comma 8, dell'articolo 43, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un diritto di imbarco portuale e aeroportuale, da applicare fino ad un massimo di euro 3,00, ai passeggeri che si imbarcano sul territorio dei comuni interessati, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono comunque servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

2. Il diritto di imbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o

parziale versamento del diritto di imbarco, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del diritto di imbarco e di sbarco, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

5. Il diritto di imbarco portuale e aeroportuale sostituisce ad ogni effetto l'addizionale ai diritti di imbarco portuali e aeroportuali di cui alla lettera a), dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. La lettera a) del comma 572, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituita dalla seguente:

"a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un diritto di imbarco e sbarco portuale e aeroportuale".

7. All'articolo 43, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole dopo "0,4 punti percentuali" fino alla fine del periodo, sono soppresse.»

## **9.0.65**

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Articolo 9-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)*

1. I comuni capoluogo sede di città metropolitana, che non hanno avuto accesso alla procedura di cui ai commi da 567 a 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in quanto in condizioni di dissesto finanziario, possono accedere alla procedura di cui ai medesimi commi e sulla base dei criteri indicati dagli stessi e delle dimensioni del disavanzo risultante dal rendiconto dell'anno di avvio del dissesto finanziario, inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

2. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuto per gli anni 2024-2043 un contributo complessivo di 500 milioni di euro, in quote annuali complessivamente non superiori a 50 milioni di euro nel 2024, a 40 milioni di euro nel 2025, a 30 milioni di euro nel 2026 e, per la parte restante, in quote annuali di pari importo.

3. Per i comuni di cui al comma 1, l'accordo per il ripiano del disavanzo di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021, anche sulla base del contributo di cui al comma 2, indica la destinazione delle risorse all'alimentazione di liquidità a favore dell'organismo straordinario di liquidazione e al ripiano del disavanzo del comune, sulla base di criteri da definirsi nell'ambito dell'accordo stesso.

4. Per i comuni di cui al comma 1, i commi 574 e 575 della legge n. 234 del 2021 si applicano con riferimento esclusivo ai debiti insorti nei confronti del comune successivamente alla deliberazione dello stato di dissesto finanziario.

5. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definite, con riferimento ai comuni di cui al comma 1, le ulteriori scadenze temporali indicate nei commi da 567 a 580 della legge n. 234 del 2021, in coerenza con l'avvio della procedura di cui al comma 1.

6. L'accesso alla procedura di cui al comma 1 viene richiesto dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2024 e l'istruttoria per la definizione dell'accordo si conclude entro il 30 giugno 2024.

7. Ai comuni sede di città metropolitana che, ai sensi dell'articolo 43, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2021, n. 91, hanno stipulato l'accordo per il riequilibrio strutturale e vi hanno dato seguito prevedendo l'istituzione di un

incremento dell'addizionale comunale IRPEF, è riconosciuto per gli anni 2024-2033, un contributo complessivo di 500 milioni di euro, in quote annuali pari a 50 milioni di euro.

#### **9.0.66**

[Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 9-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)*

1. In considerazione degli effetti distorsivi conseguenti al mancato scorporo della spesa relativa alla Missione 12: *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* dagli impegni di spesa corrente, nella ripartizione del contributo alla finanza pubblica derivante dalle misure di revisione della spesa dei comuni previste a legislazione vigente, ai comuni per i quali la spesa corrente connessa alla gestione delle residenze sanitarie assistenziali incide per il 40 per cento sul totale della spesa corrente registrata per ciascun esercizio, è riconosciuto un contributo straordinario da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **9.0.67**

[Zaffini](#), [Manca](#), [Liris](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 9-bis**

*(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)*

1. Al fine di consentire l'acquisto dei medicinali per le terapie avanzate, come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 somministrati per il trattamento di malattie rare ai sensi dell'art.2 della Legge 10 novembre 2021, n. 175, e l'accesso ai pazienti eleggibili trattati nei centri accreditati per la loro somministrazione, garantendone la sostenibilità economica dell'acquisto da parte delle Regioni e province autonome che ospitano tali centri accreditati, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione iniziale pari a 150.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto dei medicinali per le terapie avanzate da parte dei centri accreditati per la loro somministrazione.

2. I medicinali per le terapie avanzate, sono rimborsati tramite il Fondo di cui al comma 1 quando sono valutati dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curativi o trasformativi della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze che dimostrano:

a) la riduzione del ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

b) la riduzione delle perdite di produttività relativamente a coloro in età lavorativa, con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

c) un significativo impatto organizzativo positivo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

d) un miglioramento significativo della qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro caregiver.

3. I medicinali per le terapie avanzate che non rispettano i requisiti di cui al comma 2 non hanno accesso al Fondo di cui al comma 1.

4. I medicinali di cui al comma 3 se classificati ai sensi della determina n. 1535/2017 dell'Agenda Italiana del Farmaco come farmaci innovativi o oncologici innovativi, accedono al fondo di cui all'articolo 1, comma 402 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. Per l'acquisto dei medicinali per le terapie avanzate, con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenda Italiana del Farmaco, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, sono stabilite specifiche modalità di implementazione di modelli negoziali di pagamento pluriannuali condizionati ai risultati attesi, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettera a) e d), dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla loro somministrazione, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti del loro utilizzo sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto, sono altresì stabiliti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 alle Regioni e Province Autonome ospitanti i centri accreditati per la somministrazione dei medicinali per le terapie avanzate. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

6. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.

#### **9.0.68**

[Mennuni](#), [Scurria](#), [Pellegrino](#), [Mieli](#), [De Priamo](#), [Silvestroni](#), [Salvitti](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 9-bis**

*(Disposizioni in materia di utilizzo da parte delle Regioni a statuto ordinario delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione)*

1. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle annualità 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.000.000 per l'anno 2023 e a euro 10.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **9.0.69**

[Mennuni](#), [Mieli](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Pellegrino](#), [Silvestroni](#), [Salvitti](#)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 9-bis**

*(Attuazione Accordo Stato-Regioni dell'8 marzo 2023 per la regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni)*

1. In deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le Regioni a statuto ordinario che presentino contemporaneamente nell'anno 2022 un risultato di amministrazione negativo, al netto della parte accantonata relativa al fondo anticipazioni liquidità e del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, e un disavanzo risultante dal bilancio consolidato del servizio sanitario regionale, destinano le risorse previste in favore delle altre Regioni di cui all'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al ripiano anticipato del disavanzo risultante dal bilancio consolidato

del servizio sanitario regionale per l'anno 2022. In tal caso, entro il 31 dicembre 2023, lo Stato provvede al versamento delle somme di cui al precedente periodo nei confronti delle Regioni beneficiarie della regolazione prevista dall'Accordo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 51.500.000 per l'anno 2023, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **9.0.70**

##### [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis**

*(Disposizioni in materia di affidamento e finanziamento dei lavori del ponte nuovo sul Volturmo di Capua)*

1. Per l'avvio delle necessarie procedure di affidamento e finanziamento dei lavori di consolidamento e adeguamento del ponte nuovo sul Volturmo di Capua, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

#### **9.0.71**

##### [Minasi, Testor, Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 9-bis**

*(Ripristino della viabilità tra le provincie di Chieti ed Isernia)*

1. Al fine di consentire il ripristino della viabilità tra le provincie di Chieti ed Isernia è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro in favore della Provincia di Isernia per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo. Per l'esecuzione di tale intervento la Provincia di Isernia può avvalersi di ANAS mediante la stipula di apposita Convenzione. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130."

#### **9.0.72**

##### [Borghesi, Testor, Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 9-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)*

1. Le risorse di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonché le risorse di cui agli articoli 114 e 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli articoli 112 e 112-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non utilizzate alla fine dell'esercizio 2023, e non ancora versate all'entrata del bilancio dello Stato, possono essere svincolate ed utilizzate, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il finanziamento di spese correnti connesse all'erogazione di beni e servizi individuati come prioritari da ciascun ente."

### 9.0.73

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### **"Articolo 9-bis (Misure urgenti relative agli interventi su infrastrutture prioritarie della Regione Calabria)**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per la riqualificazione dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo" - tratto da Cosenza ad Altilia, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 10

### 10.1

[Cataldi](#), [Matera](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa» con le seguenti: «è autorizzata una spesa nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2023».*

### 10.2

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: « 500 milioni di euro » con le seguenti: « 700 milioni di euro »*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 735 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 535 milioni di euro ai sensi dell'articolo 23 e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, per un ammontare pari a 200 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

### 10.3

[Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "500 milioni" con le seguenti: "520 milioni".*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "535 milioni", con le seguenti: "555 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### 10.4

[Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "500 milioni" con le seguenti: "510 milioni".*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "535 milioni", con le seguenti: "545 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**10.5**

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", che costituisce limite massimo di spesa,"

**10.6**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "al fine di contribuire a" con le seguenti: " quale primo contributo finalizzato a"

**10.7**

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "in via definitiva"

**10.8**

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: "conseguente"

**10.9**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti: "venti giorni".

**10.10**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti: "quindici giorni".

**10.11**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "della presente disposizione" con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

**10.12**

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole "tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e".

**10.13**

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole ", a tal fine,".

**10.14**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono erogate, sotto forma di contributi, in favore delle imprese di trasporto pubblico locale e regionale che derivino dalla fusione con analoghe imprese operante nel medesimo territorio regionale. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i criteri di attribuzione dei contributi di cui al presente comma.

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti "pari a 635 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024.*

**10.15**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Losacco](#)

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*« 2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti

modificazioni: a) le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023»; b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 535 milioni di euro ai sensi dell'articolo 23 e quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, per un ammontare pari a 65 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### 10.16

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "35 milioni" con le seguenti: "55 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

#### 10.17

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "35 milioni" con le seguenti: "45 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

#### 10.18

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 27, comma 2-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

"Limitatamente all'anno 2024, un'ulteriore quota pari a 150 milioni di euro del predetto Fondo, è destinata all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio in considerazione dell'incremento eccezionale dei costi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. La predetta quota è ripartita tra le regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013.";

b) all'ultimo periodo le parole "dell'importo di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti "degli importi di cui ai periodi precedenti".»

#### 10.19

[Manca](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».*

#### 10.20

[Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le aziende che erogano il servizio di trasporto pubblico locale e che beneficiano



indirettamente del maggiore introito conseguente alle agevolazioni di cui al comma 2, almeno il 50 per cento delle predette utilità deve essere utilizzato per favorire la qualità del servizio pubblico di trasporto offerto, facilitando, in particolare, l'accessibilità nonché il conseguente abbattimento delle barriere presenti nei mezzi di trasporto.»

#### 10.21

[Liris](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#)

*Aggiungere il seguente comma:* «3-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

#### 10.22

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis: «All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

#### 10.23

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*« 3-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.

3-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.

3-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 3-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

3-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

#### 10.24

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* "3-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

3-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 3-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al comma 3-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'annualità 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

## 10.25

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:* «3-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, viene stanziato un fondo di 150 milioni di euro finalizzato al contributo ai costi di gestione di servizi di trasporto rapido di massa di tipo tranviario o metropolitano entrati in servizio al pubblico dal 1° gennaio 2013; il fondo sarà corrisposto ai comuni o città metropolitane titolari del servizio e sarà ripartito pro-quota in funzione delle vetture-km annue erogate, così come risultanti dall'Osservatorio del Ministero.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

## 10.26

[Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

*Aggiungere il seguente comma:* «3-bis. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

## 10.27

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:* «3-bis. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso e al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

## 10.28

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

## 10.0.1

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 10-bis**

(Modifiche alla legge 1° dicembre 1986, n.870)

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, ponendo, in tal caso, tutte le spese a loro carico. Al personale incaricato delle operazioni di cui al presente comma, quale titolare dell'attività, sono corrisposti i seguenti importi onnicomprensivi:

a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva di seduta antimeridiana e pomeridiana;

b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;

c) euro 100 destinati al rimborso forfettario delle spese di trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attività, ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale è autorizzato.";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al personale eventualmente incaricato dell'espletamento di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività, con conseguente incremento del numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è corrisposto il 40 per cento degli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché il rimborso spese di cui al comma 1, lettera c).

1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o di supporto, è corrisposta la sola quota riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta di cui al comma 1, lettera c). Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o di supporto, è corrisposta la quota di cui al comma 1, lettera c), riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta, oltre che il 50 per cento della quota di competenza di cui al comma 1, lettera b).

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche all'esercizio delle funzioni ispettive sulle attività svolte da soggetti autorizzati esterni all'Amministrazione, disposte dai competenti uffici della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di massimizzare il livello di servizio reso all'utenza, è disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana.

3. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Il Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I predetti controlli sono effettuati da personale del medesimo Dipartimento, abilitato all'espletamento delle operazioni di revisione sui veicoli ai sensi dell'articolo 81, e sono remunerati ai sensi dell'articolo 19, comma 1-quater, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al comma 12, sono altresì determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all'apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancata corresponsione di tali importi comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15.".

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 80, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi e le modalità di versamento alle entrate dello Stato utili a compensare il personale per l'esercizio delle attività ispettive di cui all'articolo 19, comma 1-quater, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, entrano in vigore successivamente alla data di

adozione del decreto previsto dal comma 2.

Conseguentemente:

All'articolo 235 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, alla tabella III. 1 ART. 242 - ACCERTAMENTI TECNICI, nella colonna "accertamenti consentiti" le parole: "Lettere d), e)", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Lettere c), d) ed e)".

#### 10.0.2

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 10-bis

*(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali - Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale)*

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11 sostituire la lettera a) con la seguente: a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."

2. All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono eliminate.

#### 10.0.3

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

*(Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta)*

1. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al cinque per cento dell'importo del Fondo sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente. Il riparto della quota di cui alla presente lettera tra le regioni che hanno raggiunto l'obiettivo avviene ai sensi della lettera c). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui alla presente lettera, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1,

comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

b) alla lettera c), le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e b-bis)».

2. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale, sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **10.0.4**

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 10-bis**

*(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere apportate integrazioni ai decreti di cui al primo e terzo periodo al solo fine di estendere le competenze dei Commissari straordinari ad altri lotti funzionali relativi agli interventi individuati ai sensi del primo e terzo periodo."»

#### **10.0.5**

[Paita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 10-bis**

*(Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178/2020)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025," sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025,"

b) al comma 853, le parole "31 maggio 2022" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2024" e le parole da "con il supporto" a "(UPI)" sono soppresse.»

#### **10.0.6**

[Manca](#), [Lorenzin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis.**

*(Messa in sicurezza stradale).*

1. All'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "e 100 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: " , 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,2024, 2025 e 2026 ";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al primo periodo per gli anni a decorrere dall'anno 2024 sono assegnati annualmente con decreto del Ministro dell'interno, secondo le modalità di cui al primo periodo, entro il 15 gennaio di ciascun anno."

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 408 è sostituito dal seguente: "Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno."

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 411 è sostituito dal seguente: "Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno, con decreti del Ministero dell'interno".».

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

#### **10.0.7**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 10-bis.**

*(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)*

1. All'articolo 16, comma 9-ter del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027" .».

#### **10.0.8**

[Orsomarso](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«10-bis.**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, le parole: "le amministrazioni comunali" sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e le parole: "nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-quinquies a loro assegnate" sono soppresse;

b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: "3-ter.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono altresì autorizzate, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli

ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della Regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.";

c) al comma 3-*quater*, le parole: "commi 3-*bis* e 3-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter.1*";

d) il comma 3-*quinqüies* è sostituito dal seguente: "Per la parziale copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati dalle amministrazioni interessate per le assunzioni previste dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter.1*, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati le amministrazioni interessate comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio 2024, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter.1*, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. L'amministrazione beneficiaria è tenuta a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **10.0.9**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 10-bis.**

*(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)*

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023".».

#### **10.0.10**

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Contributo per la realizzazione di progetti di mobilità ciclistica casa-lavoro)*

1. Al fine di favorire la mobilità ciclistica e contribuire al decongestionamento del traffico in ambito urbano, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con dotazione pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato al riconoscimento, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, contributi per la realizzazione da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con sedi ubicate nelle zone a circolazione limitata di Comuni capoluoghi di Regione, di Città metropolitane, di capoluoghi di Provincia ovvero di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di progetti di mobilità ciclistica casa-lavoro.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle imprese di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) l'entità dei contributi che possono essere erogati, anche tenuto conto di eventuali forme di cofinanziamento del soggetto proponente;

b) le modalità di presentazione delle istanze, che devono essere corredate da un progetto di mobilità ciclistica casa-lavoro, asseverato dal mobility manager, e dal relativo piano finanziario;

c) la tipologia delle spese che possono essere incluse nel piano finanziario di cui alla lettera b), incluse le spese per l'acquisto di biciclette e piattaforme informatiche per la realizzazione di sistemi di bike-sharing rivolti ai dipendenti, nonché le spese per l'allestimento di spazi di parcheggio aziendali dedicati alle biciclette, con l'indicazione del limite massimo di spesa ammessa al contributo;

d) le modalità di selezione delle istanze presentate ai sensi della lettera b).

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite massimo di 13 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le risorse stanziato, in conto residui, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. Al fine di favorire la circolazione in condizioni di sicurezza dei ciclisti e degli utenti della strada, a decorrere dall'anno 2024 è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per la realizzazione o l'adeguamento di piste ciclabili. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le Regioni in proporzione alla popolazione residente secondo quanto previsto dalla Tabella di cui all'Allegato 01 alla presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n.197.»

#### 10.0.11

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 10-bis

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al



2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **10.0.12**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 10-bis.**

*(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)*

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5 mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **10.0.13**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

#### **"Art. 10-bis**

*(Gratuità del trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti)*

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.;

b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

#### **10.0.14**

[Zedda](#), [Russo](#), [Lisei](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e Lampedusa» sono sostituite dalle seguenti: «, di Lampedusa e d'Elba».

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2,3,4, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

#### **10.0.15**

[Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 10-bis**

*(Disposizioni finanziarie per la continuità dei commissari straordinari per la realizzazione del*

*corridoio intermodale Roma-Latina, Cisterna-Valmontone e del sistema acquedottistico del  
Peschiera)*

1. Le spese di supporto tecnico del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione dell'opera "Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera", del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge n. 32 del 2019, per la realizzazione del "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse" e del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 per la realizzazione del "Collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave)", sono a carico dei relativi quadri economici degli interventi, nel limite dello 0,1 per cento annuo.

2. Per il supporto tecnico, i Commissari straordinari di cui al primo periodo possono avvalersi, nel limite della relativa quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese di supporto tecnico, di esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. I relativi compensi sono definiti con provvedimento del Commissario straordinario.»

**10.0.16**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Fondo per la progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e dei reticoli idrografici).*

1. Il Fondo per la progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e dei reticoli idrografici, di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

**10.0.17**

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 10-bis**

*(Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE)*

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito, con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nelle more della piena operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE sono affidate in via transitoria, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le

opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.".

#### **10.0.18**

[Paita, Enrico Borghi](#)

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis (Ferrobonus)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Agli stessi fini può essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

#### **10.0.19**

[Minasi, Testor, Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 10-bis (Marebonus)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 3,5 milioni di euro per l'anno 2023. L'efficacia dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 3,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

#### **10.0.20**

[Paita, Enrico Borghi](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

#### **«Art. 10-bis (Fondo affitti)**

1. Al fine di sostenere le politiche abitative dei comuni, la dotazione è autorizzata per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di 100 milioni per incrementare la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

#### **10.0.21**

[Paita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **«Articolo 10-bis**

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".»

#### **10.0.22**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 10-bis**

(Incremento del Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto)

1. Al fine di incrementare il fondo denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.156, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

#### **10.0.23**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis.**

(Trento Capitale europea del volontariato 2024)

1. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Trento Capitale europea del volontariato 2024" è stanziata a favore del Comune di Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .».*

#### Art. 11

#### **11.1**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole "96.570.000" con le seguenti "150.000.000";

b) al secondo periodo, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 23", inserire le seguenti ", quanto a 53.430.000 per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 53.430.000 per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,".

#### **11.2**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole "13.349.000" con le seguenti "50.000.000";

b) al secondo periodo, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 23", inserire le seguenti ", quanto a 36.651.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### 11.3

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il presente comma:

«1-bis. Il Fondo di cui al presente comma è assegnato anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.»

### 11.4

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 2 milioni di euro.

3-ter. Possono accedere al contributo di cui al comma 3-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio e/o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a 1/3 della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, quanto a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, quanto a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 14-bis, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

*Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi per il sostegno alla residenzialità degli studenti universitari fuori sede»*

### 11.5

[Borghese](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento di cui all'articolo 25 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nonché di quelli presentati al bando di cui al decreto ministeriale 26 agosto 2022, n. 1046 e ss.mm.ii e al bando di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2022, n. 1252, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il fondo comune di investimento immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il fondo comune di investimento immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'università e della ricerca, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, ove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del medesimo Ministero nel termine di cui al periodo precedente, il trasferimento al fondo comune di investimento immobiliare si intende assentito.»

### 11.0.1

[Manca](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Irto](#), [Losacco](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#),

[Zampa, Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**"Art. 11-bis**

*(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)*

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare

uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

#### **11.0.2**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

#### **"Art. 11-bis**

*(Fondo affitto studenti fuori sede)*

1. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "6 milioni" sono sostituite dalle seguenti "10 milioni".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **11.0.3**

[Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 11-bis**

*(Misure urgenti a sostegno degli studenti universitari fuori sede)*

1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

#### **11.0.4 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

<< Articolo 11-bis



*(Contributi in favore del Progetto Traduzione Talmud Babilonese e della Fondazione RUT)*

1. Al fine di rendere disponibile alla comunità internazionale il patrimonio culturale, scientifico e sociale contenuto nel Talmud, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della Scarl "Progetto Traduzione Talmud Babilonese". Agli oneri di cui presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo pari a 1.000.000 euro, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a 600.000 euro per la quota specificamente assegnata al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" e di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari a 200.000 euro.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della Fondazione RUT. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari a 300.000 euro, e di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un importo pari a 1.500.000 euro.>>

**11.0.4**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

**"Articolo 11-bis**

*(Contributo in favore del Progetto Traduzione Talmud Babilonese)*

1. Al fine di rendere disponibile alla comunità internazionale il patrimonio culturale, scientifico e sociale contenuto nel Talmud, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 2.100.000 euro in favore della Scarl "Progetto Traduzione Talmud Babilonese".
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo pari a 1.000.000 euro, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a 600.000 euro per la quota specificamente assegnata al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" e di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari a 500.000 euro.

**11.0.5**

[Manca](#), [Tajani](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 11-bis**

*(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.»

**11.0.6**

[Tajani](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.".

**11.0.7**

[Tajani](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

**11.0.8**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)*

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025"».

**11.0.9**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

**11.0.10**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

**"Articolo 11-bis**

***(Contributo in favore della Fondazione RUT)***

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della Fondazione RUT. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

## Art. 12

### 12.1

#### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "1.000 milioni" con le seguenti: "1.050 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### 12.2

#### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "1.000 milioni" con le seguenti: "1.025 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### 12.3

#### [Manca](#), [Martella](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: "2-bis. Per le finalità di riduzione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per il trasporto merci di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro per l'anno 2024.*

*2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### 12.4

#### [Cataldi](#), [Matera](#)

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Incremento dell'autorizzazione di spesa in favore di RFI».*

### 12.0.1

#### [Di Girolamo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

## "Art. 12- bis

*(Disposizioni in materia di sicurezza stradale e modifiche al codice della strada)*

1. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie. Sulle strade urbane di scorrimento il limite di velocità è di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali tale limite è di 20 o 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e classificazione delle strade previste dal presente codice»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono i seguenti: 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, 50 km/h su strade a due o più corsie in

ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici.

1-ter. Le velocità massime come previste nel presente articolo possono essere diminuite previa specifica segnalazione da parte dell'amministrazione comunale»."

## 12.0.2

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### «Art. 12 bis

(Misure a supporto di investimenti per le comunità energetiche rinnovabili in ambito portuale)

1. Il comma 2 dell'articolo 9, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

«2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) del Decreto-Legge 5 Ottobre 1993, N. 400, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 2-bis, sono ridotti della metà i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata

ambientale (AIA), al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA), al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

*2-sexies.* Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e *23* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

*2-septies.* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

*2-octies.* Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. *11-bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

### 12.0.3

#### [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 12 -bis**

*(Disposizioni in materia di contenimento e abbattimento del rumore ferroviario)*

1. Per la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica relativi ai piani di contenimento ed abbattimento del rumore, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e degli interventi di mitigazione previsti per le infrastrutture di nuova realizzazione, incluse le infrastrutture in affiancamento di quelle esistenti e le varianti, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella valutazione del rispetto dei requisiti indicati dalle norme nazionali ed europee sui livelli di emissione acustica, tiene conto, anche nello sviluppo delle varie fasi progettuali, dello stato di attuazione del Regolamento UE 1304 del 2014, che determina un progressivo rinnovo del materiale rotabile e una conseguente riduzione del rumore emesso. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può realizzare interventi di mitigazione acustica suddivisi in diverse fasi, adottando in una prima fase barriere antirumore di altezza limitata sul piano ferro, non superiore a 4 metri dal piano di spiccato, valutando, in un secondo momento, la necessità di adottare interventi integrativi.

2. Il Fondo di cui all'articolo 47, comma *11-sexies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è rifinanziato per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il secondo e il terzo periodo del comma *11-sexies* dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti: "Il Fondo è destinato al finanziamento, nella misura di 1.200 euro a carro e nel limite delle risorse disponibili, degli interventi di rottamazione dei carri merci effettuati a partire dal 1° gennaio 2019 aventi ad oggetto carri la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito Registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definite le modalità di erogazione del finanziamento disposto dal presente comma."

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### 12.0.4

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 12-bis

(Disposizioni per la diffusione di reti a banda ultra-larga e di reti mobili 5G)

1. Al fine di assicurare l'integrità e la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) definisce le condizioni:

a) per le attività di posa e manutenzione di un cavo in fibra ottica non funzionale alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, da ospitare nell'infrastruttura fisica della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità strumentale alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale realizzata da RFI nell'ambito del contratto di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 ovvero da realizzare sulle aree ferroviarie di proprietà di RFI;

b) per la realizzazione di impianti per il servizio di telecomunicazione radiomobile installati sulle aree ferroviarie di proprietà di RFI.

2. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni definite ai sensi del comma 1, RFI è responsabile del coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione dei lavori definiti al comma 1, lettera a), e dei lavori di predisposizione delle aree di cui al comma, 1 lettera b).

3. La manutenzione e gli interventi sulle infrastrutture di cui al comma, 1 lettera a), e la manutenzione delle aree di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati da RFI o da una società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane secondo modalità e canoni definiti da successivi accordi tra le parti.

4. Per promuovere la trasformazione digitale e la diffusione di reti a banda ultra-larga e di reti mobili 5G, RFI mette a disposizione di Infratel S.p.A. (Infratel) l'infrastruttura fisica e le aree di cui al comma 1, lettera a), e individua, d'intesa con Infratel, le aree ferroviarie di cui al comma 1, lettera b). Infratel è soggetto attuatore degli investimenti pubblici finalizzati alla posa di un cavo in fibra ottica, di sua proprietà, non funzionale alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e alla realizzazione di impianti per il servizio di telecomunicazione radiomobile installati sulle aree ferroviarie di proprietà di RFI. Per garantire il rispetto della tempistica di esecuzione degli interventi di cui al comma 1, Infratel e RFI, mediante appositi accordi e convenzioni, regolano le modalità di messa a disposizione della infrastruttura e delle aree, nonché le modalità di affidamento ed esecuzione dei relativi lavori, anche avvalendosi, per i lavori di posa del cavo in fibra non strumentale alla gestione dell'infrastruttura nazionale ferroviaria, di contratti già stipulati o di imprese già selezionate per lavorazioni sul medesimo sedime ferroviario alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Per la messa a disposizione dell'infrastruttura fisica e delle aree di cui al comma 1, viene riconosciuto a RFI un corrispettivo concordato tra le parti, mediante appositi accordi, nel rispetto della normativa applicabile. Il corrispettivo versato a RFI per la messa a disposizione dell'infrastruttura fisica e delle aree per la posa del cavo in fibra ottica di cui al comma 4 è destinato da RFI alla copertura dei costi di gestione della rete ferroviaria nazionale previsti dal contratto di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

6. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole "della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa" sono sostituite dalle seguenti: "delle reti di telecomunicazione GSM-R e di tecnologie successive al GSM-R dedicate esclusivamente alla sicurezza e al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di

realizzazione delle reti stesse";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le modalità di installazione di cui al comma 4 si applicano anche all'installazione di torri e tralicci destinati a radiopropagare segnale radiomobile ad uso pubblico sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa."

#### 12.0.5

[Murelli](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

##### «Art. 12-*bis*.

*(Investimenti in materia di risorse idriche)*

1. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione dell'invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Val d'Enza nelle province di Reggio Emilia e Parma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, ivi comprese le attività di esproprio, da attuare per fasi funzionali, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-*bis*, 4 e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tal fine, per la realizzazione degli interventi, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Ai fini del completamento della prima fase progettuale e l'espletamento delle attività per l'approvazione del progetto, le risorse assegnate all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) sono trasferite alla contabilità speciale. La Regione Emilia Romagna e l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po sono autorizzate a trasferire, sulla contabilità speciale, eventuali risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione dell'opera. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il commissario straordinario dura in carica fino al completamento dei lavori, il collaudo e la messa in funzione dell'opera.».

#### 12.0.6

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 12-*bis*

*(Tavolo istituzionale e accordo di programma)*

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del Made in Italy, della Regione Puglia, della provincia e del Comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di

Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia,, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è finalizzato alla stesura, entro trenta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

f) ripermimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

i) elaborazione di un piano di salvaguardia occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento.

l) misure di sostegno socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il Porto di Taranto;

n) l'istituzione del Tecnopolo del Mediterraneo e promozione di strategie di decarbonizzazione del modello economico locale;

o) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

i) l'istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma.

3. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse per il rafforzamento patrimoniale di cui all'articolo 1 è condizionata alla sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui al presente articolo.

## **12.0.7**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 12-bis**

*(Sostegno alle imprese dell'indotto)*

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i



termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia Spa nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### **12.0.8**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Sostegno alle imprese fornitrici di ADI)*

1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

#### **12.0.9**

[Bergesio](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **ART 12-bis**

*(Investimenti nel settore agricolo)*

1. Con lo scopo di promuovere l'indipendenza energetica favorendo la diversificazione delle fonti per la produzione di energia elettrica da parte delle imprese agricole, connessa e integrata alle attività agricole e agli allevamenti di bestiame tale da non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo triennale destinato, nella misura del 50 per cento degli investimenti sostenuti, alla realizzazione di impianti eolici con potenza inferiore a 1

MW per la produzione di energia da imprese agricole, con dotazione di 3 milioni di euro per il triennio 2024-2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2 Gli impianti di cui al comma 1, ivi incluse le opere di connessione e di rete funzionali agli impianti, devono essere ubicati in aree agricole poste al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, e le modalità realizzative e operative devono essere compatibili ed integrate con le attività agricole e con gli impianti agrivoltaici esistenti o che saranno realizzati.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, definisce con proprio decreto i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 e di accesso ai finanziamenti.

#### **12.0.10**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Acquisizione della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo)*

1. All'articolo 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;

b) alla lettera b), le parole:« da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« da convertire, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»

#### **12.0.11**

[Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

#### **«Art. 12-bis.**

*(Società in house dello Stato Sogesid S.p.A.)*

1. La Sogesid S.p.A., Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è individuata quale Società in house di tutte le Amministrazioni centrali e locali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici finalizzati alla piena attuazione della transizione ecologica anche attraverso interventi di trasformazione del territorio, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi inclusi gli interventi previsti dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le suddette Amministrazioni possono avvalersi della Sogesid S.p.A. per le attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari stipulando, a tal fine, apposite convenzioni con la medesima Società.»

#### **12.0.12**

[Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12 -bis.**

1. Al fine di garantire la realizzazione dello "Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta" di cui al Protocollo d'intesa stipulato in data 18 giugno 2009 tra la Regione Veneto, il Comune di Chioggia, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, già Adige Bacchiglione, ed il Magistrato alle Acque di Venezia, ora Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche di Venezia, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, in favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad integrazione delle risorse già a disposizione per tale opera. Entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con apposito decreto, ripartisce le risorse a ciascun Ente secondo le percentuali degli impegni sottoscritti nel citato protocollo d'intesa. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**12.0.13**

[Murelli](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. Al fine di finanziare i costi aggiuntivi da aggravati di spesa per la realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza e garantire la sicurezza idraulica dei centri urbani di Parma e di Colorno è autorizzata la spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, e 15 milioni di euro per l'anno 2025, in favore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po. All'onere derivante dal presente comma, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**Art. 13**

**13.1**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "70 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**13.2**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "60 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**13.3**

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Basso](#), [Fina](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI».

*1-ter.* Il Fondo di cui al comma 1-bis ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

1-*quater*. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1-*ter* sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

1-*quinquies*. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

1-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1-*septies*. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

1-*octies*. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

1-*nonies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1-*bbis* a 1-*octies*, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

*Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: " e per favorire la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le PMI)*

#### 13.4

##### [Lorefice](#)

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

"1-*bis*. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento se i moduli sono prodotti in Europa e del 50 per cento e se i moduli e le celle sono prodotti in Europa. Il massimale di spesa previsto per kW è di euro 1.900 per gli impianti di potenza elettrica fino a 20 kW, di euro 1.700 per gli impianti di potenza elettrica da 20,01 kW a 50 kW, di euro 1.400 per gli impianti di potenza elettrica da 50,01 kW a 1 MW e di euro 1000 per gli impianti di potenza elettrica superiore ad 1 MW. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa altamente innovativi, composti da celle bifacciali a eterogiunzione e celle bifacciali tandem, il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento, con i medesimi massimali di spesa di cui al periodo precedente. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte in Europa attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili - sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo - e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte in EU il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per

cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte in EU, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000

1-ter. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'investimento.

1-quater. Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui ai paragrafi precedenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.

1-quinquies. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

### 13.5

[Manca](#), [Franceschelli](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

*Dopo in comma 1, aggiungere i seguenti:* "1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

- Fertilizzanti;
- Fitosanitari;
- Mangimi;
- Sementi e piantine.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.

1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

### 13.6

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*« 1-bis Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, sono disposti i seguenti interventi:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi

di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

*Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:« e sostegno all'internazionalizzazione delle imprese»*

### 13.7

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, di ulteriori 25 milioni per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.*

*1-ter. 1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:*

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

### 13.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.*

*1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:*

a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 15 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

*Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:« e sostegno dell'impresa femminile»*

### **13.9**

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

### **13.10**

[Turco](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 210-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **13.11**

[Turco](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "500.000".

1-ter. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinati euro 50 milioni per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 13.12

#### [Lorenzin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 *dopo il numero 1)*, *inserire il seguente*: «1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al numero 1).»;

1-ter. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 numero 3) *sono apportate le seguenti modificazioni*:

a) *le parole*: «che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/ C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» *sono soppresse*;

b) *le parole*: «previste dalla citata Comunicazione» *sono sostituite dalle seguenti*: previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 I/01) ».

### 13.13

#### [Paita](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) è inserito il seguente: "1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al punto 1);

b) il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese localizzate in Italia nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 I/01) e dai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria;

### 13.14

#### [Turco](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";



b) al comma 90, primo periodo, le parole: "di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante provvide corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 13.15

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*« 1-bis. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per il 2023 e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

*Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:*« e incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI»

### 13.16

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. "All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete»"

### 13.17

[Paita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

### 13.18

[Naturale](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole "al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

### 13.19

#### [Martella](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di contributi in favore delle attività imprenditoriali operanti nel settore del vetro artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia e delle materie prime, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i suddetti soggetti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

### 13.20

#### [Naturale](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 13.21

#### [Sabrina Licheri](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2024, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.»

### 13.0.1

#### [Manca, Franceschelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 13-bis.

*(Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare).*

1. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 da trasferire all'ISMEA.

2. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, è autorizzata, in favore dell'ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono

versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, nonché nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

3. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 5 milioni di euro.

4. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024.

### 13.0.2

[Franceschelli](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### «Art. 13-bis

*(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### 13.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### «Art. 13-bis

*(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### 13.0.4

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**"Art. 13.bis (Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)**

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro»

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### **13.0.5**

#### Naturale

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 13-bis.**

*(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### **13.0.6**

#### Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Misure per l'esonero contributivo in favore dei giovani imprenditori agricoli e coltivatori diretti)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024, a 34 milioni di euro per l'anno 2025, a 22,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate da destinare per una quota pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024, a 34 milioni di euro per l'anno 2025, a 22,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,3 milioni di euro per l'anno 2027 alle finalità di cui al comma 1.»

### **13.0.7**

#### Ronzulli, Lotito

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13.bis**

*(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)*

*I.* Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dal l'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

### 13.0.8

#### [Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dal l'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Misure in materia di investimenti, di sostegno alle imprese agricole e in materia di sport».*

### 13.0.9

#### [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **"Art. 13.bis (Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)**

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in

deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### **13.0.10**

[Franceschelli](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

### **13.0.11**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 13-bis**

*(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività

economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **13.0.12**

#### Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 13-bis.**

*(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese viticole e vitivinicole biologiche)*

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle micro, piccole e medie imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) in misura pari o superiore al 50% alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno agli investimenti produttivi delle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo di cui al precedente comma sono assegnate prioritariamente alle micro imprese viticole e vitivinicole a filiera corta.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

### **13.0.13**

#### Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 13-bis**

*(Misure urgenti per sostenere le imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite)*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### **13.0.14**

[Manca](#), [Franceschelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 13-bis**

*(Misure urgenti per sostenere le imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite)*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

**13.0.15**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 13-bis.**

*(Misure urgenti per sostenere le imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite)*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

**13.0.16**

[Manca](#), [Franceschelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 13-bis**

*(Misure urgenti in materia di sovranità alimentare)*

1. Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

**13.0.17**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 13-bis**

*(Misure urgenti in materia di sovranità alimentare)*

Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di



cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### 13.0.18

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **"Art. 13-bis**

*(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)*

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

### 13.0.19

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 13-bis (Sostegno agli investimenti produttivi delle imprese agricole e agromeccaniche)**

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per la circolazione stradale delle macchine agricole eccezionali di cui all'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dei convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del convoglio superiore a 44 tonnellate, tenuto conto del limitato transito sulla strada dei predetti veicoli, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è ridotto del 70 per cento.»

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### 13.0.20

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **"Art. 13.bis (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 )**

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### 13.0.21

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **"Art. 13-bis (Rifinanziamento del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n.197)**

1. Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### **13.0.22**

#### Naturale

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Investimenti e incentivi a favore delle aree interne e marginali)*

1. Al fine di sostenere la produzione agricola delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, a favore delle imprese agricole con un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000 euro è riservato il 2% dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

### **13.0.23**

#### Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente*

#### **«Art. 13-bis**

*(Proroga esenzione Irpef redditi agrari e dominicali)*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "e 2023" sono sostituite dalle seguenti ", 2023, 2024, 2025 e 2026".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

### **13.0.24**

#### Manca, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 13-bis.**

*(Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura).*

1. Per l'anno 2024, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024.

**13.0.25**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

**«Art. 13-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale- interventi assicurativi)*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale- interventi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

**13.0.26**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

**«Art. 13-bis.**

*(Fondo per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici multidimensionali e non replicabili)*

1. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il regolamento adottato ai sensi del comma 4 ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

### **13.0.27**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda italiana)

1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda".

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda Made in Italy.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.

5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026 al "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda"

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

### **13.0.28**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)*

1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, il Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

### **13.0.29**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Contributo a fondo perduto per le "Academy aziendali" nel settore tessile, della moda e degli accessori)*

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del "made in Italy" nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria

tessile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali". A tal fine è stanziata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024,2025 e 2026.

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

- a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Academy aziendale;
- b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;
- c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### **13.0.30**

#### Malpezzi

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)*

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda Made in Italy, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy", con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del Made in Italy e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del Made in Italy sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli

equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### **13.0.31**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Rafforzamento del credito d'imposta design e ideazione estetica)*

1. All'articolo 1, comma 203-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "in misura pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 10 per cento" e le parole: "nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro"

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **13.0.32**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Potenziamento del Patent box)*

1. Il Design italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del Made in Italy.

2. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "110 per cento" sono aggiunte le seguenti: "e del 150 per cento in caso di disegni e modelli";

b) al comma 10-*bis*, le parole: "110 per cento" sono soppresse;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante".

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 37,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **13.0.33**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Riconoscimento e valorizzazione dei beni immateriali distintivi  
del made in Italy nell'ambito del Patent box)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto Legge 146 del 2021, al comma 1 dopo la parola disegni e modelli è aggiunto "know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità".

2. All'articolo 6, del decreto legge 21 ottobre 2021, 146, dopo il comma 10-bis, è aggiunto il seguente: "10-ter. Limitatamente all'ipotesi di know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico la potestà di delegare a un organismo indipendente dall'Amministrazione finanziaria il ruolo di Organismo certificatore, sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza."

### **13.0.34**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Interpretazione autentica dell'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145)*

1. In continuità con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, recante la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica."

### **13.0.35**

[Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 13-bis**

*(Incentivi al ricambio generazionale delle imprese artigiane)*

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in favore delle imprese, anche in forma cooperativa e consortile, iscritte con la qualifica di imprese artigiane (sezione speciale) nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dalle normative regionali, costituite dai figli dell'imprenditore o dai dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attiva da almeno dieci anni, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali, è concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 50% delle spese sostenute come di seguito indicate:

a) spese per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione;

b) spese per la modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle attività produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italye dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi



entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

### **13.0.36**

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relative, si applicano, in favore dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, anche alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

2. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*quater* sono aggiunti i seguenti: "8-*quinquies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-*ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-*sexies*. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-*quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella

dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

3. Le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2024, 254,3 milioni di euro per l'anno 2025, 172 milioni di euro per l'anno 2026 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

### **13.0.37**

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

#### **«Articolo 13-bis**

(Proroga dei termini in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni)

1. La rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, è concessa ai soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.».

### **13.0.38**

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 13-bis. (Disposizioni per favorire gli investimenti nel settore termale)**

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del

decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo."

### 13.0.39

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 13-*bis*

*(Disposizioni per le aziende termali)*

1. All'articolo 8-*quinquies*, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. In considerazione della peculiarità del sistema termale, caratterizzato da un necessitato radicamento sul territorio e dall'unicità delle caratteristiche di ogni singola acqua minerale utilizzata a scopo terapeutico, il precedente comma 1-*bis* non trova applicazione agli accordi contrattuali stipulati dalle aziende termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323.».

### 13.0.40

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

#### «Art. 13-*bis*

*(Disposizioni fiscali per l'industria fonografica)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### 13.0.41

[Versace](#), [Paita](#)

Emendamento

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 13-*bis*

*(Disposizioni fiscali per l'industria fonografica)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, le parole "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti "fino all'importo massimo di 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

### 13.0.42

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 13-bis.**

*(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)*

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, legificato dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### 13.0.43

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **"Art. 13-bis. (Disposizioni in materia di pagamenti digitali)**

1. All'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate", sono aggiunte le seguenti " o gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti;

b) al comma 4-bis, le parole "con una carta di pagamento", sono sostituite dalle seguenti "con una delle modalità di pagamento".

### 13.0.44

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di accordi per l'innovazione)*

1. All'articolo 1, comma 154 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035" sono sostituite con le parole "10 milioni di euro per l'anno 2024 e 110 milioni di euro dal 2025 al 2034."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 13.0.45

[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di accordi per l'innovazione)*

1. All'articolo 1, comma 154, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni" e le parole "dal 2025 al 2035" sono sostituite con le parole "dal 2024 al 2034"

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**13.0.46**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis**

*(Reintroduzione e potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)*

1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2022 fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

2. All'articolo 1, comma 211 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, le parole "40 per cento" sono sostituite dalle parole "60 per cento" e le parole "300.000 euro" sono sostituite dalle parole "350.000 euro";

b) Al secondo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "400.000 euro";

c) Al terzo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "40 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "750.000 di euro".

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

**13.0.47**

[Ronzulli, Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis**

*(Esenzione dall'onere documentale della certificazione contabile per le imprese che attestano il credito d'imposta ricerca e sviluppo nelle modalità previste dall'art. 23 del DL 73/2022)*

1. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 160 del 27 dicembre 2019, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale".

**13.0.48**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis**

*(Esenzione dall'onere documentale della certificazione contabile per le imprese che attestano il credito d'imposta ricerca e sviluppo nelle modalità previste dall'articolo 23 del decreto legge n. 73 del 2022)*

1. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale

**13.0.49**

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 13-bis**

*(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è soppresso."»

**13.0.50**

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

**«Articolo 13-bis**

*(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sostituire le parole «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2024».

Conseguentemente,

al comma 2, del medesimo articolo 1-bis, sostituire le parole «valutati in 993.000 euro per l'anno 2023» con le seguenti parole: «valutati in 993.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

**13.0.51**

[Verducci](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

**«Art. 13-bis**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 9 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a 6 milioni per gli anni 2026 e 2027 e a 3 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

**13.0.52**

[Zedda](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«13-bis

(Disposizioni in materia di Camere di commercio)

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n.580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9."

2. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

3. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n.580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.».

### **13.0.53**

[Martella](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Investimenti nelle Zone logistiche semplificate)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

### **13.0.54**

[Martella](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni

di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

### **13.0.55**

[Martella](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

*(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)*

1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.».

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

### **13.0.56**



[Manca](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 13-bis.**

*(Buono fiere).*

1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, a partire dall'anno 2024, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.

2. Il buono di cui al comma 1 ha validità fino al 30 novembre di ciascun anno e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.

3. Il buono di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo scopo aggiornando la medesima piattaforma di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:

a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;

g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.

6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai

soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.

7. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sul conto corrente comunicato dal beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.

8. Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del Made in Italy possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonché la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

11. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 34 milioni di euro per l'anno 2024.

### **13.0.57**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole «superiore a 6 anni» con le parole: «superiore a 8 anni» e le parole «36 mesi» con le seguenti: «60 mesi».

### **13.0.58**

[Murelli](#), [Testor](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"13-bis. (Misure di sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «superiore a 6 anni» sono sostituite con le parole: «superiore a 8 anni»; e le parole: '36 mesi', sono sostituite con le seguenti: '60 mesi'.

### **13.0.59**

[Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«ART. 13-bis.**

(Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole «superiore a 6 anni» con le parole: «superiore a 8 anni» e le parole «36 mesi» con le seguenti: «60 mesi».

**13.0.60**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

**«Art. 13-bis**

(Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole «superiore a 6 anni» con le parole: «superiore a 8 anni» e le parole «36 mesi» con le seguenti: «60 mesi».

**13.0.61**

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete.»

**13.0.62**

[Gelmetti](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 13-bis.**

(Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)

1. La "Garanzia SupportItalia" di SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese, ai sensi del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.»

**13.0.63**

[Misiani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 13-bis**

(Operatività del Fondo di garanzia per le PMI)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' pari a 5 milioni di euro per singola impresa e la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2024, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

- 1) nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle microimprese;
- 2) nella misura massima dell'70 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle piccole imprese;
- 3) nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore delle medie imprese.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

### **13.0.64**

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### **"Art. 13-bis**

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2024. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi."

### **13.0.65**

[Martella](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI per il 2024).*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 90, le parole "10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.

### **13.0.66**

[Tajani, Furlan](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore)*

1. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "fino al 30 giugno 2022" sono soppresse;

b) le parole "fino a un importo di euro 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti "fino a un importo di euro 150 milioni".»

### **13.0.67**

[Paita](#)

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### **"Art. 13-bis.**

*(Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore)*

1. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "fino al 30 giugno 2022" sono eliminate;

b) le parole "fino a un importo di euro 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti "fino a un importo di euro 150 milioni".

### **13.0.68**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»

### 13.0.69

#### [Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 13-bis.**

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 178)*

1. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «nella misura del 20 per cento del costo» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento del costo»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,2 milioni di euro per l'anno 2023, 6,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### 13.0.70

#### [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

1. Per il finanziamento dei consorzi per l'internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'art. 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2024, di 2 milioni di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per il 2026".

2. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale può impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2024, di 2 milioni di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 13.0.71

#### [Tajani, Manca](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 13-bis**

*(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti:

"ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

### 13.0.72

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

#### «Art. 13-bis

*(Proroga dell'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA)*

1. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2024 nel limite di spesa di 40 milioni di euro. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per l'anno 2024, l'importo del trattamento di integrazione salariale di cui al primo periodo è maggiorato del quindici per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

### 13.0.73

[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 13-bis

*(Trasferimento generazionale delle competenze)*

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.

2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 (verifica con MEF) euro l'anno.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo

che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

#### **13.0.74**

[Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo l'articolo 13, aggiungere in seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Misure per rafforzare la produzione, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori)*

1. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, riguardante "Una normativa sui chip per l'Europa", al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 100 milioni per l'anno 2023 e di 1.400 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati alla realizzazione nel territorio nazionale di uno o più stabilimenti per la produzione di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni per l'anno 2023 e a 1.400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e a 1.400 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le



modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

### **13.0.75**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 13-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)*

1. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (231), è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di sostenere investimenti e progetti di rilevanza strategica nazionale finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel settore della progettazione elettronica e delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, e al riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **13.0.76**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 13-bis**

1. Alla legge 9 agosto 2023, n. 111, all'articolo 12, comma 1, lettera e), le parole: «anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «anche offrendo la possibilità di dematerializzare i contrassegni di Stato, tramite decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le associazioni di categoria».

### **13.0.77**

[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 13-bis**

*(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)*

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 3.000.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 142,2 milioni di euro per l'anno 2024, a 12,4 milioni di euro per l'anno 2025 e a 900.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

## 14.1

### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti: "170 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

## 14.2

### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti: "160 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

## 14.0.1

### [Lotito](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 14-bis.**

(Deflazione contenzioso ANAS)

1. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "per gli anni dal 2017 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2028";

b) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente comma:

*"7-quater: ANAS S.p.A. è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui ai commi 7 e 8 anche per far fronte ai maggiori costi derivanti dai provvedimenti dei Collegi Consultivi Tecnici per la definizione delle controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o richieste di risarcimento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e agli articoli 215-219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."»*

## 14.0.2

### [Nicita](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 14-bis**

*(Credito d'imposta in favore dei mutuatari che hanno subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione)*

1. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1 luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo alle condizioni di cui all'articolo 1 o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione delle rate ai sensi dell'articolo 2, è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2023.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno

2024, che costituisce limite massimo di spesa complessiva ai fini della concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 e delle tempistiche di utilizzo del credito.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### **14.0.3**

[Nicita](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà mutui "prima casa")*

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari, fino al 31 dicembre 2024, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al mutuatario che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia stipulato, o si sia accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 400.000 euro, riferito all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, è riconosciuta la facoltà di richiedere di essere ammesso al beneficio della sospensione delle rate del mutuo ipotecario, ai sensi dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualora sia intervenuto, a partire dal 1 luglio 2022, un incremento delle rate mensili del piano di rimborso e il mutuatario si trovi in una situazione di difficoltà che limita o impedisce, con il reddito a disposizione, la capacità di rimborso del mutuo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. La sospensione prevista dal dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 non può essere richiesta dal mutuatario in caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, ovvero in caso di intervenuta decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### **14.0.4**

[Nicita](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa  
di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

1. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 50 milioni per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**14.0.5**

[Mirabelli](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)*

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

**14.0.6**

[Mirabelli](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124)*

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### **14.0.7**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 14-bis.**

*(Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare)*

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2024, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

#### **14.0.8**

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 14-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 )*

1 Il Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

#### **14.0.9**

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 14-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

1. Il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, istituito dal comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota

delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

#### **14.0.10**

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 14-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

1. Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori, di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 350 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2023 e di 350 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023 e di 350 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

#### **14.0.11**

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 14-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80)*

1. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

#### **14.0.12**

[Manca](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 1-bis**

*(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)*

1. Al fine di contribuire alla sicurezza idraulica e all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane, è adottato, un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 50 milioni per l'anno 2023 e 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio:

3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.»

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di

spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

#### **14.0.13**

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Fondo per gli interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione,  
opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica)*

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali.

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. 3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e



2026

#### **14.0.14**

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Fondo di garanzia delle opere idriche)*

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia è incrementato di 50 milioni per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

#### **14.0.15**

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Fondo straordinario per la manutenzione della rete idrica)*

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

#### **14.0.16**

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Fondo straordinario per gli interventi urgenti sulla rete fluviale)*

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2023 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68

della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

#### **14.0.17**

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)*

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti di sicurezza idraulica e al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

#### **14.0.18**

[Manca](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)*

1. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, il Piano nazionale di adattamento (PNACC) è adottato, in via definitiva, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Per l'attuazione delle prime misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

#### **14.0.19**

##### Naturale

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44)*

1. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti, promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di innalzare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende del settore zootecnico, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito denominato Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.»

#### **14.0.20**

##### Basso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

1. Per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* ai fini dei contributi annuali previsti dal DPR 23 agosto 2017, n. 146, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

2. Agli oneri derivanti da tale incremento, pari a 3 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **14.0.21**

##### Boccia

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis**

*(Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)*

1. Per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, legiferato dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

**14.0.22**

[Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154)*

1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**14.0.23**

[Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154)*

1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**14.0.24**

[Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**14.0.25**

[Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. Al fine di sostenere la redditività delle filiere agricole in crisi a causa degli aumenti dei costi

di produzione, del calo dei prezzi all'origine e dei danni derivanti dalle emergenze climatiche e fitosanitarie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.0.26**

##### Naturale

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.0.27**

##### Naturale

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

1. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.0.28**

##### Lotito

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 14-bis.**

*(Copertura maggiori oneri Contratto di Programma 2023 ANAS)*

1. È autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 69,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,4 milioni di euro per l'anno 2030, 25 milioni di euro per l'anno 2031 e 16,1 milioni di euro per l'anno 2032. Anas S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2020, n. 22, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. per l'anno 2023, alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2023 e l'incremento dei costi sostenuti per le attività di ANAS S.p.A. per l'anno 2023 non coperti dalle vigenti fonti finanziarie dell'attuale Contratto di

Programma di ANAS.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede quanto a 69,9 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le risorse residue di cui al comma 5 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, in legge 13 gennaio 2023, n. 6, e quanto a 1,4 milioni per l'anno 2030, 25 milioni di euro per l'anno 2031 e 16,1 milioni di euro per l'anno 2032 mediante le risorse residue di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 15

**15.1**

[Damante](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**15.2**

[Cataldi](#), [Matera](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «programmi» inserire la seguente: «aeronautici» e dopo le parole: «destinati alla difesa» inserire la seguente: «aerea».*

**15.3**

[Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "326 milioni" con le seguenti: "346 milioni".*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**15.4**

[Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "326 milioni" con le seguenti: "336 milioni".*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**15.5**

[Cataldi](#), [Matera](#)

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa a programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale».*

**15.0.1**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 15-*bis***

(Contratti pubblici nel settore Difesa)

1. All'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. In deroga al comma 4 dell'articolo 15 e ferma restando l'unicità del RUP, l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. Il responsabile unico del progetto, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative.»

Art. 16

**16.1**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "13 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**16.2**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "12 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**16.3**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "3 milioni" con le seguenti: "6 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**16.4**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "3 milioni" con le seguenti: "5 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**16.5**

[Cataldi, Matera](#)

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23».*

**16.6**

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "8 milioni" con le seguenti: "11 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**16.7**

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "8 milioni" con le seguenti: "10 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**16.8**

[Lotito](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. Al fine di assicurare la ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta è disposto un contributo di euro 1 milione per l'anno 2023 in favore della Federazione*



ciclistica italiana, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale.»

*Conseguentemente, al comma 3:*

a) al primo periodo, sostituire le parole: "dal comma 2, pari a 8 milioni", con le seguenti: "dai commi 2 e 2-bis, pari a 9 milioni;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: "8 milioni", con le seguenti: "9 milioni".

#### **16.9**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 7, comma 1-*quater*, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";

d) all'articolo 12, comma 2-*bis*, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024".

#### **16.10**

[Boccia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».».

#### **16.11**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 7, comma 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, le parole da "un contributo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014". Conseguentemente, i commi 3 e 4 sono soppressi».

#### **16.12**

[Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Per il finanziamento di un programma sperimentale di ossigenazione delle acque e miglioramento della qualità del bacino idrico dei laghi di Santa Maria e San Giorgio, tra i comuni di Revine Lago e Tarzo, diretto a risolvere in modo strutturale i problemi ambientali legati alla stagionale proliferazione di alghe e la conseguente necessità di interventi meccanici stagionali di sfalcio, indispensabili per l'organizzazione degli eventi sportivi a valenza nazionale, quali canottaggio, triathlon e altre attività sportive acquatiche, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in favore dei comuni di Revine Lago e Tarzo, che costituisce limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **16.13**

[Lotito](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: ", anche indiretta", sono soppresse.»

#### **16.14**

[Zedda](#), [Liris](#)

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «3-bis. Al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa e il perseguimento dei propri fini istituzionali, in relazione alle esigenze relative alle proprie funzioni e senza oneri per la finanza pubblica, l'Unione Italiana Tiro a Segno, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, si avvale per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, della società Sport e Salute Spa, attraverso un apposito contratto di servizio; con la previsione che le risorse umane attualmente in forza presso l'Unione Italiana Tiro a Segno transitino, con il consenso degli interessati, in Sport e Salute Spa. Ferma l'applicabilità all'Unione Italiana Tiro a Segno delle previsioni di cui art. 2, comma 2-bis del decreto legislativo 31 agosto 2013 n.101 ed in particolare di quelle di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il compenso del Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno deve essere contenuto in un importo non superiore al 20 per cento dello stipendio del Segretario generale del medesimo ente, comprensivo della tredicesima mensilità.»

#### 16.0.1

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«16-bis.

(Misure in materia di cultura)

1. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge 8 novembre 2002, n. 264, dopo le parole "in favore del teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova" sono inserite le seguenti: "nonché della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, in relazione alle particolari esigenze di gestione,"

*Conseguentemente,*

a) modificare la rubrica dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264 in: *(Rifinanziamento degli interventi a sostegno dell'attività del teatro "Carlo Felice" di Genova e del teatro "La Fenice" di Venezia)*

b) modificare il titolo del Capo III della presente legge in: *"Misure in materia di investimenti, in materia di sport e in materia di cultura"*.

#### 16.0.2

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«16-bis.

(Misure in materia di cultura)

All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n.238, dopo le parole: "un contributo di 1 milione di euro a Favore della Fondazione Orchestra Giovanile Luigi Cherubini", sono aggiunte le seguenti parole: "e della Orchestra dei Giovani Europei-Young Musicians European Orchestra"

*Conseguentemente,*

modificare il titolo del Capo III della presente legge in: *"Misure in materia di investimenti, in materia di sport e in materia di cultura"*.

#### 16.0.3

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«16-bis.

(Misure in materia di cultura)

All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n.238, sostituire le parole:

« a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto», con le seguenti parole:

« a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma e della Fondazione Teatri di Piacenza per la realizzazione del Festival Verdi di Parma, Piacenza e Busseto ».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

*Conseguentemente,*

modificare il titolo del Capo III della presente legge in: *"Misure in materia di investimenti, in materia di sport e in materia di cultura"*.

#### **16.0.4**

[Nicita](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

#### **"Art. 16-bis**

1. All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico."

#### **16.0.5**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 16-bis**

*(Ripristino e rafforzamento della 18App)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

"357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. La Carta elettronica è utilizzabile, altresì, nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero della cultura che definiscano condizioni di reciprocità. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.";

b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.

2. Al fine di garantire il più ampio utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché per

promuovere le convenzioni con gli Stati membri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **16.0.6**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Ripristino della 18App)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

"357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.";

b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **16.0.7**

[Pirro](#)

*Dopo l'articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni per l'ammissione degli atleti con difetti del metabolismo e intolleranze alimentari nelle Forze armate e di polizia)*

1. I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico e le intolleranze ad alimenti non possono essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento degli atleti nelle Forze armate e

nelle Forze di polizia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun Ministero interessato adotta i provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al principio previsto dal comma 1.».

#### **16.0.8**

[Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Contributi per il settore sportivo)*

1. Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **16.0.9**

[Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

1. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge del presente decreto legge, si provvede alla divisione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, rispettivamente nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede a Barletta e nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia, con sede a Foggia.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì all'organizzazione e al funzionamento delle Soprintendenze di cui al medesimo comma.

3. Al fine di adeguare la dotazione organica delle Soprintendenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III, con la seguente: "MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DI SPORT E CULTURA"*

Art. 17

#### **17.1**

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "13 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

#### **17.2**

[Pirro](#)

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole «10 milioni» con le seguenti: «12 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera p), inserire la seguente: «p-bis)*

quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 17.3

#### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "12 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### 17.4

#### [Croatti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1, è utilizzato per incrementare l'importo dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 ad euro 1.500,00 comprensivo dell'adeguamento automatico.»

### 17.5

#### [Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e di stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 430 milioni di euro per l'anno 2026."

### 17.6

#### [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.

2-ter. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e pari a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

### 17.7

#### [Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare, la dotazione del Fondo

nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026."

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 280 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025, e di 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui alla legge 31 dicembre 2009, n.196.*

## 17.8

[Paita](#)

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

*"2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviarsi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026."*

## 17.0.000

[Gelmetti](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **«Art. 17-bis**

*( Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore grafici, poligrafici ed editoria in crisi )*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025,».

2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2004, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n.198.».

## 17.0.1

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **«Articolo 17-bis**

1. All'articolo 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

*«3-ter. I datori di lavoro privati o gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, classificata con i codici ATECO 62.01 e 62.02, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere totalmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di ? 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato».*

## 17.0.2

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:*

**"Art. 17-bis**

(Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato)

1. All'articolo 2-bis, comma 3 decreto legislativo 2013, n. 33 le parole "e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica," sono eliminate.

2. All'articolo 1, comma 125 legge 4 agosto 2017, n. 124 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Dagli oneri di cui al precedente periodo sono esclusi gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

**17.0.3**

[Tajani](#), [Furlan](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**"Art. 17-bis**

*(Incremento stanziamento 5x1000)*

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

**17.0.4**

[Paita](#)

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**"Art. 17-bis Incremento stanziamento 5x1000**

1. All'articolo articolo 1, comma 154 il quinto periodo legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**17.0.5**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 17-bis (Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato)**

1. All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legislativo 2013, n. 33, le parole "e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica," sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Dagli oneri di cui al precedente periodo sono esclusi gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

**17.0.6**



[Basso](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

**«Art. 17-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto di cui  
all'articolo 1, comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:« per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti:« per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026»

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede:

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

d) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

**17.0.7**

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

**"Art. 17-bis.**

*(Disposizioni per il rafforzamento della rappresentanza degli enti del Terzo settore)*

1. All'articolo 73 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello nazionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**17.0.8**

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

**"Art. 17-bis.**

*(Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore)*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 62:

1) al comma 5, dopo le parole «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, sono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.»;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **17.0.9**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 17-bis (Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore)**

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62:

1) al comma 5, dopo le parole «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.»;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS»;"

#### **17.0.10**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 17-bis (Disposizioni per il rafforzamento della rappresentanza degli enti del Terzo**

**settore)**

1. All'articolo 73 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello nazionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34"

**17.0.11**

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

**"Art. 17-bis.**

*(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)*

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

**17.0.12**

[Gelmetti](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 17-bis**

*( Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore poligrafici ed editoria in crisi )*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025,».

2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per 9,1 milioni di euro

per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n.198.».

#### **17.0.12a**

[Gelmetti](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 17-bis**

*( Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore grafici, poligrafici ed editoria in crisi )*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025,».

2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2004, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n.198.».

#### **17.0.13**

[Lorenzin](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

#### **"Art. 17-bis**

*(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 330, le parole "2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2021, 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 331, dopo le parole "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015," inserire le seguenti "all'Istituto superiore di sanità, ad AIFA e alla Rete IRCCS delle neuroscienze e della neuroriabilitazione - RIN,";

c) dopo il comma 332, inserire il seguente:

"332-bis. Con riguardo alla dotazione prevista per l'anno 2024 dal comma 330, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **17.0.14**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

1. Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 17-bis (Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)**

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno»;
- b) le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."

#### **17.0.15**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Articolo 17-bis**

*(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)*

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."»

#### **17.0.16**

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 17-bis**

*(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)*

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."»

#### **17.0.17**

[Paita](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 17-bis Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus**

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."

#### **17.0.18**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

#### **"Art. 17-bis**

*(Fondi a sostegno delle disabilità)*

1. Il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025.

2. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 di 2 milioni di euro e per l'anno 2025.

4. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172

milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 178 milioni di euro per l'anno 2024 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 178 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 172 milioni di euro per l'anno 2025."

#### **17.0.19**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

#### **"Art. 17-bis**

*(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)*

1. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

#### **17.0.20**

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«ART. 17-bis**

*(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)*

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono

garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui.».

#### **17.0.21**

[Mennuni](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

#### **«ART. 17-bis**

*(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)*

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui.».

#### **17.0.22**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

#### **«Art. 17-bis**

*(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)*

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui.».

#### **17.0.23**

[Lorenzin](#)

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 17-bis**

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui.».

**17.0.24**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

**«Articolo 17-bis**

(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, per il 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**17.0.25**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 17-bis (Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)**

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

**17.0.26**

[Paita](#)

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**"Art. 17-bis.**



*(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)*

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.".

**17.0.27**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 17-bis.**

*(Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)*

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3. del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.».

**17.0.28**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 17-bis (Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)**

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.".

**17.0.29**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 17-bis**

*(Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)*

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.»

**17.0.30**

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 17-bis**

*(Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)*

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022,

possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020."

### 17.0.31

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

#### **"Art. 17-bis**

*(Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS))*

1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025E 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025E 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### 17.0.32 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

#### «Art. 17-bis

*(Misure a sostegno Ente Nazionale Sordi ENS)*

1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2024-2025-2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2024-2025-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 17.0.32

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

#### « Art. 17-bis

*(Misure a sostegno Ente Nazionale Sordi ENS)*

1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2024-2025-2026.»

### 17.0.33

[Amidei](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoratori della pesca e di regime previdenziale agevolato)*

1. Al fine di sostenere il comparto della pesca e i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne che svolgono tale attività in qualità di associati in cooperative o compagnie o in forma autonoma, dai danni determinati dalla specie *callinectes sapidus* (granchio blu), il regime previdenziale di cui all'articolo 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250 continua ad applicarsi per l'anno 2024 per i pescatori titolari di permessi di pesca per la raccolta delle vongole nel mare adriatico, titolari di licenza di pesca professionale di categoria A, anche

se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi."

**17.0.34**

[Amidei](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Articolo 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di conciliazione lavoratori agricoli)*

1. In caso di rilevata inosservanza della disciplina contrattuale o di inquadramento del lavoratore agricolo ai sensi del contratto collettivo di lavoro del settore agricolo, il personale ispettivo delle direzioni regionali o provinciali del lavoro promuove una soluzione conciliativa presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124."

**17.0.35**

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 17-bis.**

*(Riorganizzazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)*

1. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è integrato con la presenza di un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che partecipa, con diritto di voto limitatamente alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità. Per la partecipazione non è previsto alcun compenso, indennità o rimborso spese."

**17.0.36**

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 17-bis**

*(2x1000 per le associazioni culturali)*

1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### **17.0.37**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 17-bis (Destinazione del 2x1000 alle associazioni culturali)**

1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.".

### **17.0.38**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di associazioni musicali amatoriali)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 inerenti al lavoro sportivo, sono applicabili a chiunque esercita la propria attività verso le "associazioni musicali amatoriali" dietro corrispettivo.

2. Per "associazioni musicali amatoriali" si intendono gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali.».

### **17.0.39**

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 17-bis.**

*(Fondo Nuove Competenze)*

1. Per le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 ai sensi dell'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le risorse del Fondo nuove competenze di cui al medesimo articolo 88 sono assegnate al progetto per l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori, indipendentemente dal soggetto destinatario, in deroga alle disposizioni del decreto interministeriale del 9 ottobre 2020.

2. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.".

### 17.0.40

[Mennuni](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 17-bis.**

(Reddito di lavoro dipendente e fringe benefit)

1. Ai fini di una corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti concessi al dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera b), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, non costituisce reddito di lavoro dipendente in natura, il cinquanta per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente (tasso ufficiale di riferimento) al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale differenza, così quantificata, non è da considerarsi fringe benefit nell'ambito di applicazione recato dall'art. 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge, 3 luglio 2023, n. 85."

### 17.0.41

[De Carlo](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 17-bis**

(Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono incrementare di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18

### 18.1

[Cataldi](#), [Matera](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «nella parte in cui prevede» con le seguenti: «che prevede».*

### 18.2

[Lotito](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento se i moduli sono prodotti in Europa e del 50 per cento se sia i moduli che le celle sono prodotti in Europa. Il massimale di spesa previsto per kW è di euro 1.900 per gli impianti di potenza elettrica fino a 20 kW, di euro 1.700 per gli impianti di potenza elettrica da 20,01 kW a 50 kW, di euro 1.400 per gli impianti di potenza elettrica da 50,01 kW a 1 MW e di euro 1000 per gli impianti di potenza elettrica superiore ad 1 MW. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa altamente innovativi, composti da celle bifacciali a eterogiunzione e celle bifacciali tandem, il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo

dell'investimento, con i medesimi massimali di spesa di cui al periodo precedente. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte in EU attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili - sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo - e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte in EU il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte in EU, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000

1-ter. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'investimento.

1-quater. Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui ai **paragrafi commi** precedenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.

1-quinquies. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### 18.3

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "un mese" con le seguenti: "venticinque giorni".

### 18.4

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "alla data della domanda" con le seguenti: "alla data di presentazione della domanda".

### 18.5

[Pirro](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 2, sostituire le parole: «550 euro» con le seguenti: «650 euro»;
- b) ai commi 3 e 4, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

### 18.6

[Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti: "40 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### 18.7

[Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti: "35 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede*

*mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

#### **18.8**

[Manca](#)

Al comma 3, dopo le parole "al monitoraggio", inserire le seguenti: "dell'erogazione dell'indennità".

#### **18.9**

[Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole "del rispetto del limite di spesa", con le seguenti: "dell'erogazione dell'indennità".

#### **18.10**

[Manca](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ", anche in via prospettica,".

#### **18.11**

[Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole "non sono adottati", con le seguenti: "possono essere adottati, previa relativa copertura finanziaria".

#### **18.12**

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

#### **«Articolo 18-bis**

(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

1. Al fine di armonizzare la legislazione vigente, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso ai lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 1, commi da 495 a 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 assunti a tempo indeterminato precedentemente al 2019 nel bacino di pertinenza delle regioni Campania, Puglia, Calabria e Basilicata.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *5-bis* si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

#### **18.0.1**

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 18-bis**

(Disposizioni in materia di assegnazione definitiva del personale delle Forze Armate)

1. Il personale delle Forze Armate, ammesso ai benefici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al compimento di due mandati elettorali consecutivi nel reparto di temporanea assegnazione, in applicazione dei medesimi benefici, su richiesta scritta dell'interessato, è definitivamente assegnato al predetto reparto provvisorio con il mero assenso del proprio comandante di reparto, ovvero con provvedimento espresso dallo Stato Maggiore, reso con espresso riferimento al comportamento dell'interessato negli anni di permanenza nel citato reparto di provvisoria assegnazione.».

#### **18.0.2**

[Tajani](#), [Camusso](#)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

**"Art. 18-bis**

*(Proroga dell'accesso al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici)*

1. Limitatamente agli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2031, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2031."

### **18.0.3**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 18-bis**

*(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)*

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, si applicano anche al prestatore titolare di pensione, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. Il predetto importo è interamente cumulabile con l'indennità di pensione che percepisce il prestatore.»

### **18.0.4**

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 18-bis.**



*(Modifica alla legge 24 ottobre 2000, n. 323)*

1. L'articolo 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

**«Art. 8**

*(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)*

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.

3. Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l'attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del ministro della Sanità 12 agosto 1992.

4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

**18.0.5**

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 18-bis.**

*(Norme di interpretazione autentica per la definizione della stagionalità)*

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «*b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.*».

**18.0.6**

[Testor, Dreosto](#)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

**«Art. 18-bis.**

*(Misure urgenti per l'abilitazione di Public Project Manager)*

1. I requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, definiti dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono promuovere il riconoscimento, nell'ambito della formazione specialistica e avanzata, di corsi di master, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale post

universitari di secondo livello specificamente finalizzati ad assicurare la formazione specialistica dei RUP ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del personale che sia in possesso dei requisiti per poter esser nominato membro dei collegi consultivi tecnici.

2. Al termine del percorso formativo e previa verifica dell'apprendimento, i corsi accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi del comma 1 rilasciano l'abilitazione come Public Project Manager. L'abilitazione conseguita è requisito preferenziale per la direzione di unità organizzativa in materia di contratti pubblici e per la designazione nei collegi consultivi tecnici.

3. I corsi di formazione specialistica del RUP e del personale dei ruoli tecnici di cui ai commi precedenti sono organizzati dalle università in collaborazione con istituzioni, enti o associazioni esponenziali o rappresentative delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti e degli avvocati e devono essere in grado di fornire competenze integrate di legislazione, progettazione, esecuzione e contenzioso delle opere pubbliche e dei contratti pubblici.»

#### **18.0.7**

[Testor, Dreosto](#)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 18-bis.**

*(Misure urgenti per il rafforzamento delle professionalità tecniche delle pubbliche amministrazioni)*

1. Per il personale con qualifica dirigenziale o di funzionario tecnico o amministrativo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'aspettativa di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali, si intende concessa decorsi 60 giorni dalla richiesta, senza le limitazioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Decorsi due anni, il dipendente può chiedere di rientrare in servizio nel corso del terzo anno.

2. Le amministrazioni sono autorizzate a coprire le vacanze di organico rese disponibili dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici di cui al comma 1, mediante la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi. La procedura di reclutamento prevede la pubblicazione di un apposito avviso pubblico, la selezione delle domande in base al possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, la loro graduazione in base ai criteri specificati nel medesimo avviso, e l'inserimento in un apposito elenco tenuto dall'amministrazione interessata, che vi attinge nei limiti delle disponibilità numeriche e finanziarie create dalle collocazioni in aspettativa. Il personale assunto a tempo determinato può essere stabilizzato, esclusivamente nei limiti dei posti resi vacanti dalla definitiva collocazione a riposo o dalla rinuncia alla reintegrazione in servizio del dipendente in aspettativa, previo esperimento di apposita procedura che tenga conto della valutazione riportata nel periodo di copertura del posto vacante e dell'esito di un colloquio selettivo, purché il posto in organico si sia reso disponibile definitivamente. Le economie di spesa eventualmente originate dal turn over non possono in nessun caso consentire la stabilizzazione di personale in misura numericamente superiore ai posti resi disponibili dalla fruizione dell'aspettativa. Ai fini della stabilizzazione, il dipendente deve aver assolto l'obbligo di formazione specialistica o avanzata nell'ambito di corsi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione o da questa accreditati, conseguendo, ove prevista, la relativa abilitazione. La copertura finanziaria delle assunzioni è garantita dai risparmi di spesa derivanti dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

#### **18.0.8**

[Paita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 18-bis**

(Esonero contributivo lavoratori agricoli)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

**18.0.9**

[Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis**

*(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane-2021)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

**18.0.10**

[Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis**

*(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane - 2021/2022)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

**18.0.11**

[Lorefice](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)*

1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.
2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.
3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.
4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.
5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **18.0.12**

[Lorenzin](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis**

*(Esonero contributivo lavoratori agricoli)*

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. ».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e a 30 milioni per l'anno 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

#### **18.0.13**

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 18-bis**

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

**18.0.14**

[Guidolin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 18-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di procedimento di contrattazione collettiva)*

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40:

1) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa,» sono sostituite dalle seguenti: «La contrattazione collettiva integrativa si svolge»;

2) al comma 3-*quinquies*, quarto periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere» sono sostituite dalle seguenti: «Non possono in ogni caso essere sottoscritti»;

b) all'articolo 47:

1) al comma 2, ultimo periodo, le parole: può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-bis. Tutti i termini previsti dal presente articolo sono perentori e non possono in alcun caso essere differiti. Trascorsi inutilmente tali termini, le valutazioni, i pareri, le osservazioni e la certificazione, cui i termini stessi afferiscono, si intendono formulati positivamente»".

**18.0.15**

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 18-bis.**

*(Misure a sostegno del lavoro stagionale)*

1. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

**18.0.16**

[Pogliese](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Sallemi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 18-bis**

*(Disposizioni in materia di inconfirabilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni)*

Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 1, alla lettera a), le parole: «e locali» sono soppresse;
- b) all'articolo 3, comma 1, alle lettere b), c) e d), le parole: «e locale» sono soppresse;
- c) all'articolo 4, comma 1, alla lettera a), le parole: «e locali» sono soppresse;
- d) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole: «e locale» sono soppresse;
- e) all'articolo 7:

a. al comma 1, le parole: «o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione» sono soppresse;

b. al comma 2, le parole: «A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti » sono sostituite con le seguenti: «A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, non possono essere conferiti»;

c. al comma 2, lettera a), le parole: «di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione» sono soppresse;

d. al comma 2, lettera c), le parole: «o comunale» sono soppresse;

e. al comma 2, lettera d), le parole: «di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione» sono soppresse»;

f) all'articolo 11:

a. al comma 2, lettera b), le parole: «di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa fra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione» sono soppresse;

b. al comma 3, le parole: «di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione» e le parole: «o comunale» sono soppresse;

c. al comma 3, lettera a), le parole: «del comune o della forma associativa fra comuni che ha conferito l'incarico» sono soppresse;

d. al comma 3, lettera b), le parole: «del comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa avente la medesima popolazione» sono soppresse;

e. al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forme associative avente la medesima popolazione abitanti della stessa regione» sono soppresse;

g) all'articolo 12:

a. al comma 3, lettera b), le parole: «di un comune con popolazione superiore a

15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione» sono soppresse;

b. al comma 4, lettera b), le parole: «di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico» sono soppresse;

c. al comma 4, lettera c), le parole: «comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni avente la medesima popolazione della stessa regione.» sono soppresse;

h) all'articolo 13:

a. al comma 2, lettera b), le parole: «comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa fra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.» sono soppresse;

b. al comma 2, lettera c), le parole: «comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa fra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione» sono soppresse;

c. al comma 3, le parole: «o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.» sono soppresse.».

#### **18.0.17**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

1. L'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato».

#### **18.0.18**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

1. All'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole "2016" sono sostituite dalle parole "2024" e le parole "a decorrere dall'anno 2015;" fino alla fine del periodo sono soppresse»

#### **18.0.19**

[Pirro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 18-bis**

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di

disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

*2-quater.* La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.».

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **18.0.20**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 18-bis.**

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n.81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n.92, lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'art. 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."».

#### **18.0.21**

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoro nel settore turistico e termale)*

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «*Il limite massimo di età di cui ai periodi precedenti non trova applicazione nei confronti dei soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.*».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «*b-bis) all'articolo 24, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori*



agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio."»."

#### **18.0.22**

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di esenzione dal contributo addizionale)*

1. All'articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «*settore del turismo*», sono inserite le seguenti: «, *anche termale*,»."

#### **18.0.23**

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 18-bis.**

*(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)*

1. All'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 11-ter è sostituito dai seguenti:

"11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante la riduzione pari a 100 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e a 50 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per ciascun anno.».

#### **18.0.24**

[Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 18-bis**

*(Proroga di termini in materia di lavoratori del settore marittimo)*

1. All'articolo 4, del decreto legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "settantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";

b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

c) al comma 8, le parole: "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **18.0.25**

[Zullo](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo inserire la seguente:

#### **«Articolo 18-bis**

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novantadue mesi»;

b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

c) al comma 8, le parole: «alla scadenza dei trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «, alla scadenza dei novantadue mesi».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **18.0.26**

[Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. *Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche al fine di consentire l'accesso al trattamento di pensione di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, comma 5, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per gli anni 2023 e 2024 il trattamento di integrazione salariale può essere concesso anche in caso di superamento dei limiti temporali di utilizzo nel quinquennio mobile di cui al comma 2.*».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 1 milione di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

### **18.0.27**

[Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di prepensionamento per i lavoratori del settore dell'editoria)*

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «*Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023*» sono sostituite dalle seguenti: «*Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024*».

2. I trattamenti pensionistici di cui al comma 1 sono erogati entro un limite di spesa di 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di

cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.".

### **18.0.28**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 18-bis.**

1. L'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

242. Al fine di favorire interventi di politiche attive del lavoro e percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, a decorrere dal 2024, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi formativi o di incremento delle professionalità di disoccupati, inoccupati o lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché delle misure e dei trattamenti previsti dalle ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.

1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al secondo capoverso, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) *piani di formazione o di riqualificazione professionale rivolti a disoccupati o inoccupati*" e dopo le parole: "ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" sono inserite le seguenti "nonché delle ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro".»

### **18.0.29**

[Pogliese](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 18-bis**

(Disposizioni in materia di personale degli enti del SSN)

1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono abrogate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si applicano al personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

### **18.0.30**

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"18-bis

(Proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili)

1. Le misure di cui all'articolo 10, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### **18.0.31**

[Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 18-bis**

*(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)*

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.»

**18.0.32**

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"18-bis

*(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 30 giugno 2024";

b) al comma 307, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e di 18 milioni per l'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 18 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

**18.0.33**

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"18-bis

*(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 30 giugno 2024".

**18.0.34**

[Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 18-bis.**

*(Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria)*

1. All'articolo 42 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 3 dopo le parole «anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al comma 4 dopo le parole «anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024».

**18.0.35**

[Pogliese](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 18-bis**

*(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 3 milioni per l'anno 2024, 22 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle settecentosessantadue (762) unità di personale reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 177 e 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall' articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.».

## **18.0.36**

[De Carlo, Liris](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

### **«Articolo 18-bis**

(Disposizioni urgenti in materia di denuncia aziendale)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 nonché i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2024.

2. Nelle more dell'effettuazione delle denunce di cui al precedente comma 1 entro il termine ivi previsto non si applicano le sanzioni per il ritardo nella presentazione delle stesse. A seguito della presentazione della predetta denuncia aziendale non si dà luogo a recuperi di eventuali contributi

previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti all'entrata in vigore del presente articolo.

3. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) è predisposta la necessaria modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.»

#### **18.0.37**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 18 bis**

(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata»."

#### **18.0.38**

[Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 18-bis**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n.173)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole "presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago" di cui alla lettera a) e le parole "promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio" di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) l'attività di promozione alla vendita a domicilio svolta dai soggetti di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dell'articolo 1, comma 1, lett. b, della legge 17 agosto 2005, n. 173 può essere svolta anche tramite strumenti digitali e social media;

b) i soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dell' articolo 1, comma 1, lett.b), della legge 17 agosto 2005, n. 173 e dell' articolo 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita dell'impresa che

vende i beni o i servizi;

c) ai soggetti di cui alle precedenti lettere, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Conseguentemente, all'articolo 25-bis, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "incaricati alle vendite a domicilio di cui" sono inserite le seguenti "al combinato disposto dell";

b) dopo le parole "decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" sono inserite le seguenti "e dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 17 agosto 2005, n. 173";

c) dopo le parole "all'ammontare delle provvigioni percepite" sono inserite le seguenti "per le vendite promosse sia personalmente, anche a mezzo di strumenti digitali e social media, sia avvalendosi di altri incaricati alle vendite a domicilio della medesima impresa che vende i beni o i servizi,". »

### **18.0.39**

[Basso](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis**

*(Periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale)*

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, si interpreta nel senso che l'istituto del periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte degli enti e società cooperative si intende definitivamente abrogato a far data dal 31 dicembre 2006, data di completa parificazione degli imponibili previdenziali e assistenziali in vigore per le cooperative stesse con quelli di tutti gli altri datori di lavoro.»

### **18.0.40**

[Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti di EurAllumina)*

1. Alla società EurAllumina, operante in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2022 al 30 novembre 2023, in caso di cessazione del programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

#### Art. 19

### **19.1**

[Pirro, Damante](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «30 novembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) sopprimere le lettere b) e c).

## 19.2

### [Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "30 novembre", con le seguenti: "31 dicembre".

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire le parole "30 novembre", con le seguenti: "31 dicembre".

## 19.3

### [Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "30 novembre", con le seguenti: "1° dicembre".

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire le parole "30 novembre", con le seguenti: "1° dicembre".

## 19.4

### [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sopprimere la lett. b).

## 19.5

### [Cataldi](#), [Matera](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6» con le seguenti: «ai nuclei familiari i cui dati, in ragione delle loro caratteristiche, sono stati trasmessi ai comuni, ai fini della presa in carico da parte dei servizi sociali, tramite la piattaforma di cui all'articolo 6».*

## 19.6

### [Manca](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: "in ragione della loro caratteristiche".

## 19.7

### [Cataldi](#), [Matera](#)

*Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in materia di percezione del Reddito di cittadinanza».*

## 19.0.1

### [Delrio](#)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

#### **"Art. 19-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di potenziamento dell'assegno unico e universale)*

1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini del presente decreto, l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si applica prevedendo che il valore della casa di abitazione per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, al netto del mutuo residuo, non rilevi ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare sino alla soglia di 81.000 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente. Il peso del costo degli affitti nel calcolo dell'ISEE è ridotto nella medesima proporzione.";

b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole ", limitatamente all'anno 2022" sono soppresse e le parole "175 euro" sono sostituite dalle seguenti "250 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";



2) al comma 2, primo periodo, le parole "85 euro" sono sostituite dalle seguenti "100 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

3) al comma 3, primo periodo, le parole "85 euro" sono sostituite dalle seguenti "100 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per ciascun figlio con disabilità è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 125 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 115 euro mensili in caso di disabilità grave e a 105 euro mensili in caso di disabilità media.";

5) i commi 5 e 6 sono abrogati;

6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Per ciascun figlio con disabilità il contributo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è cumulabile con l'assegno.";

7) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale importo è erogato al secondo percettore di reddito.";

c) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "per le prime tre annualità" sono soppresse;

2) al comma 2, le parole "25.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "35.000 euro";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, negli anni 2023 e 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.";

4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per un importo pari a due terzi a decorrere dal 1° marzo 2025 e per un importo pari a un terzo nell'anno 2026 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2027.";

5) al comma 9-bis, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022, 2023 e 2024.";

d) all'articolo 6, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi di affidamento condiviso con la previsione di collocamento esclusivo o prevalente presso uno dei genitori, cui siano stati precedentemente riconosciuti assegni familiari, nonché nei casi in cui sia stata prevista la corrispondenza di un assegno in favore del genitore collocatario per il mantenimento dei figli minori, figli disabili, nonché maggiorenni economicamente non sufficienti, l'assegno è assegnato direttamente al genitore collocatario.";

e) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali non sono computati ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno.";

f) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole "un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," sono inserite le seguenti "due rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 3 miliardi a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 1,4 miliardi di euro mediante i residui di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e quanto a 1,6 miliardi di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

## 19.0.2

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

**"Art. 19-bis**

*(Proroga dello sgravio contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**19.0.3**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

**"Art. 19-bis**

*(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)*

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024."

**19.0.4**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

**"Art. 19-bis**

*(Misure per la tutela dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, ai lavoratori che nell'anno 2021 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tale indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

**19.0.5**

[Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 19-bis.**

*(Fondo per la ricerca sulla peronospora)*

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (*plasmopara viticola*) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante, aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulla peronospora», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza».*

#### **19.0.6**

##### Naturale

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)*

1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo "GonaCon".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza».*

#### **19.0.7**

##### Naturale

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Misure per la ricerca e lo sviluppo di approcci alternativi in campo scientifico)*

1. L'importo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è incrementato, per l'anno 2024, ai fini dell'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per un importo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza».*

#### **Art. 20**

#### **20.1**

##### Cataldi, Matera

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato per l'anno 2023 di 50 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato anche per l'anno 2023 per un ammontare di 50 milioni di euro».*

#### **20.2**

##### Manca

Al comma 1, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "53 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### **20.3**

#### Manca

Al comma 1, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "52 milioni".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### **20.4**

#### Barbara Floridia

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Rimangono vigenti per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed estese anche ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.

1-*ter*. Sono prorogati per l'anno scolastico 2024/2025 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Al personale in servizio a tempo indeterminato, assunto al 31 dicembre 2023, è consentito il trasferimento, i passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2023/2025.

1-*quater*. Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1-*quinquies*. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *a*), dopo le parole "confermato in ruolo", sono aggiunte le seguenti ", a domanda,";

2) alla lettera *b*), le parole "di cui alla presente sezione" sono sostituite con le seguenti: "del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024".

1-*sexies*. All'articolo 18-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione" sono soppresse.

1-*septies*. Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107 a valere sulle risorse di cui al comma 330 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo «Misure per le scuole dell'infanzia paritarie» con la seguente: «Misure urgenti per l'Istruzione».*

### **20.5**

[Bucalo](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai concorsi indetti con DD.DD.GG. n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi, n. 16 del 26 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo se conseguono, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

1-*ter*. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sono reintegrati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 se conseguono entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

## 20.6

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. I docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai concorsi indetti con DD.DD.GG. n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi, n. 16 del 26 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo se conseguono, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

1-*ter*. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sono reintegrati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 se conseguono entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59."

## 20.7

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), dopo le parole "confermato in ruolo", sono aggiunte le seguenti ", a domanda,";

b) alla lettera b), le parole "di cui al presente capo" sono sostituite dalle seguenti "del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024".

## 20.8

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, prevedono la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107."

*Conseguentemente*, sostituire la rubrica con la seguente: *(Misure per l'istruzione)*

## 20.9

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, si applicano anche per l'anno scolastico 2024/25 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune."

*Conseguentemente*, sostituire la rubrica con la seguente: *(Misure per l'istruzione)*

## 20.0.1

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

### «Articolo 20-bis

(Disposizioni in materia di fondazioni musicali)

1. All'articolo 22, comma 2-*octies*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti parole «31 dicembre 2024».

## 20.0.2

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

### "Art. 20-bis

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 2000, n. 401 in materia di borse di studio per gli specializzandi di area non medica)*

1. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è sostituito dal seguente:

**«Art. 8. - (Scuole di specializzazione per gli specializzandi di area non medica) - 1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.**

2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

3. Il trattamento economico di cui al comma 2 è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025, la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di

quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi.

4. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

5. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 150.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 300.000.000 di euro per l'anno 2025, 456.000.000 di euro per l'anno 2025 e 600.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 150.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 300.000.000 di euro per l'anno 2025, 456.000.000 di euro per l'anno 2025 e 600.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300.000.000 di euro per l'anno 2025, 456.000.000 di euro per l'anno 2025 e 600.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026."

### 20.0.3

[Tajani](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"20-*bis*.

1. Al comma 3.2 dell'articolo 18 dell'articolo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al secondo periodo, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2023".

### 20.0.4

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"**Art. 20-*bis***

*(Misure a sostegno dell'assistenza sanitaria degli studenti fuori sede)*

1. Ai fini dell'accesso all'assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-*bis*) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l'accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello status di fuori sede.»"

### 20.0.5

[Malpezzi](#), [Ancorotti](#), [Marti](#), [Pirondini](#), [Paroli](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Maffoni](#), [Sisler](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

**"Art. 20-bis**

*(Monteverdi Festival di Cremona)*

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

«1-*quinquies*. È assegnato un contributo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023 a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies*, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo»."

**20.0.6**

[Bucalo](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 20-bis**

*(Accesso al TFA sostegno)*

1. Al comma 2 dell'art. 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole: «nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione» sono soppresse.»

**20.0.7**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**"20-bis**

*((Misure urgenti per la conservazione delle facoltà assunzionali dell'Ufficio Scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia))*

All'articolo 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

«3-*quater*. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-*ter*, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per le assunzioni delle 15 unità di personale di Area III, F1, assegnate dal Decreto Dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sono destinate alle assunzioni in ruolo da concludere entro il 31 dicembre 2024 presso il medesimo Ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, previo apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.»"

**20.0.8**

[Bucalo](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 20-bis**

*(Reclutamento personale docente)*

1. A decorrere dalle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2025/2026 i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti



inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione di sostegno e di abilitazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

2. I soli posti comuni nella scuola secondaria residuali dopo la procedura di cui al comma precedente sono assegnati ai docenti inseriti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. I docenti individuati dalla seconda fascia sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e sono ammessi direttamente alla frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si applica quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, da sostenere entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo, i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. La prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, può essere sostenuta per non più di due volte, comunque entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo. Il secondo mancato superamento della prova finale comporta la decadenza dell'aspirante dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni relative al conferimento delle nomine a tempo determinato.

3. L'articolo 1, commi da 17 a 17-*septies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati; l'articolo 1, commi da 18-*novies* a 18-*undecies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

## 20.0.9

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

### «Art. 20-*bis*

1. A decorrere dalle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2025/2026 i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione di sostegno e di abilitazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

2. I soli posti comuni nella scuola secondaria residuali dopo la procedura di cui al comma precedente sono assegnati ai docenti inseriti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. I docenti individuati dalla seconda fascia sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e sono ammessi direttamente alla frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A coloro che sono in

possesso dei requisiti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si applica quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, da sostenere entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo, i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. La prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, può essere sostenuta per non più di due volte, comunque entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo. Il secondo mancato superamento della prova finale comporta la decadenza dell'aspirante dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni relative al conferimento delle nomine a tempo determinato.

3. L'articolo 1, commi da 17 a 17-*septies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati; l'articolo 1, commi da 18-*novies* a 18-*undecies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

#### **20.0.10**

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Floridia](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-*bis***

*(Disposizioni per la gratuità del diritto allo studio)*

1. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

2. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **20.0.11**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-*bis***

*(Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche quale servizio essenziale)*

1. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2023 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2023 e a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 270 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**20.0.12**

[Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis**

*(Misure per garantire il pieno diritto allo studio)*

1. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico e' garantita la gratuita` totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 200,00 per l'acquisto del materiale didattico.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**20.0.13**

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Floridia](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

**"Art. 20-bis**

*(Fondo per la gratuità degli asili nido)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**20.0.14**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

**"Art. 20-bis**

*(Incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio)*

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

**20.0.15**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

**"Art. 20-bis**

*(Misure a sostegno del diritto allo studio nel sistema della formazione superiore)*

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera

a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, di cui:

a) 120 milioni di euro al fine di riconoscere agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate i requisiti e le modalità ai fini dell'esonero, totale o parziale, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse;

b) 30 milioni di euro ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **20.0.16**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-bis**

*(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)*

1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 126 milioni di euro ANNUI per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 126 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 126 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

#### **20.0.17**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-bis**

*(Incremento dell'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo)*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in

euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024."

#### **20.0.18**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-bis**

*(Istituzione del Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica)*

1. Al fine di consentire a tutti gli studenti di ogni ordine e grado di partecipare all'attività educativo-didattica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica, denominato "Fondo viaggi di istruzione", con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 alle scuole di ogni ordine e grado.

3. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia e previa deliberazione del Consiglio d'Istituto, stabiliscono i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

#### **20.0.19**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-bis**

*(Ulteriori interventi per la promozione e la tutela del benessere psicologico degli studenti delle Università)*

1. A decorrere dall'anno 2024, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 206, è incrementato di 40 milioni di euro annui, destinati al finanziamento di interventi, a carattere di innovazione sociale, volti a sostenere, in coerenza con l'ambito di ricerca "Salute" definito dal Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027, attività di promozione del benessere psicofisico della popolazione studentesca, prevenendo e limitando i fenomeni di disagio psicologico ed emotivo nonché tutelando e fornendo specifica assistenza agli studenti in condizione di disagio.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero dell'università e della ricerca pubblica l'avviso relativo alla concessione delle risorse di cui al comma 1, con l'obiettivo di favorire la più ampia

diffusione delle iniziative di promozione del benessere nelle Università. A tal fine, nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle risorse e la valutazione dei progetti, potrà essere attribuita priorità alle Università e ai soggetti capofila che non abbiano partecipato all'attribuzione delle risorse negli anni precedenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

#### **20.0.20**

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-bis**

*(Fondo di garanzia dei prestiti per l'anticipazione dell'importo delle borse di studio per studenti universitari)*

1. A decorrere dall'anno 2024, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di garanzia dei prestiti bancari per l'anticipazione delle borse di studio per studenti universitari, con una dotazione annua di 30 milioni di euro, destinato alla copertura dei costi, anche relativi agli interessi, dei prestiti richiesti da studenti universitari per l'anticipazione dell'intero importo della borsa di studio, nelle more della sua erogazione, nonché per la concessione di garanzie sui medesimi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme di attuazione del Fondo di cui al comma 1 e disciplina le modalità di accesso al medesimo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

#### **20.0.21**

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-bis**

*(Prestiti per l'anticipazione dell'importo delle borse di studio per studenti universitari)*

1. A decorrere dall'anno 2024, lo studente universitario assegnatario di borsa di studio, qualora l'importo della borsa non sia stato erogato entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, può stipulare con un istituto bancario un contratto di credito finalizzato all'anticipazione dell'intero ammontare della borsa nelle more della sua effettiva erogazione. A tal fine, lo studente presenta all'istituto bancario idonea documentazione che attesti l'assegnazione della borsa e l'indicazione, ai fini dell'accredito della medesima, dell'IBAN corrispondente al conto corrente bancario sul quale verrà accreditata la somma concessa in credito dall'istituto. La somma oggetto del contratto di credito, per l'ammontare corrispondente all'importo della borsa, è restituita all'istituto bancario in unica soluzione al momento dell'accredito della borsa di studio, mediante prelievo dal conto corrente del debitore, da parte dell'istituto bancario, della somma corrispondente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, stabilisce le norme di attuazione del comma 1."

#### **20.0.22**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«20-bis.

(Misure per il sostegno della filiera dell'editoria libraria)

1. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 30 milioni a decorrere l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **20.0.23**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

**"Art. 20-bis**

*(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)*

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali



debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

## **20.0.24**

### Sensi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 20-bis.**

##### *(Istituzione dei servizi di psicologia scolastica)*

1. Presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possono essere istituiti, in via sperimentale per gli anni 2023 e 2024, in collaborazione e coordinamento con gli Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le Aziende sanitarie locali e d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, servizi di psicologia scolastica, destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori, per la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute, per il supporto ai processi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e alle persone con disabilità, per la consulenza alle famiglie, l'orientamento scolastico e il supporto ai processi organizzativi volti ad assicurare il benessere degli studenti e del personale scolastico. Le Aziende sanitarie locali, gli Ambiti territoriali sociali ovvero le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata, possono assumere anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati al servizio di psicologia scolastica, in possesso di laurea magistrale in Psicologia, di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di diploma di specializzazione universitaria in psicologia, di cui al decreto 21 gennaio 2019, n. 50, del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, o titolo equipollente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

2. I contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica sono destinati alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli Ambiti territoriali sociali secondo criteri e modalità previste dal decreto di cui al comma 1, assegnando priorità ai progetti che prevedono una organizzazione territoriale in rete dei Servizi di psicologia scolastica e una loro integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2023 e in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 204; Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024,

a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro l'anno 2024."

#### **20.0.25**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-bis**

*(Misure per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi denominati «Eureteke»)*

1. In sede di attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'articolo 1, commi 56 a 62 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare dell'Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata e dell'Azione #7 - Piano per l'apprendimento pratico è finanziata, con cadenza annuale, la costruzione di ambienti di apprendimento innovativi sotto gli aspetti architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con la massima efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire metodologie innovative, denominati «Eureteka?».

2. L'Eureteka è un ambiente di apprendimento modulare, flessibile e reversibile destinato a sviluppare e condividere modelli didattici innovativi, con l'obiettivo di rinnovare le competenze nelle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) nelle scuole secondarie e di primo grado.

3. Con proprio decreto, adottato, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito disciplina la procedura di selezione dei progetti per la realizzazione delle Eureteke e i criteri per la loro valutazione, assicurando che:

a) la selezione avvenga mediante procedura a evidenza pubblica;

b) i progetti presentati per la selezione riguardino la realizzazione di ambienti di apprendimento concepiti come moduli autoportanti, indipendenti, costruiti con materiali riciclati o riciclabili e pienamente accessibili per le persone con disabilità;

c) gli ambienti di apprendimento possano essere collocati all'interno di spazi scolastici esistenti, ovvero in luoghi aperti e pubblici, e si adattino ai contesti sul piano architettonico e funzionale, anche in base alle specifiche esigenze climatiche;

d) gli ambienti di apprendimento prevedano modalità di apprendimento e relazione sia fisica che virtuale, ivi compresa la possibilità di avvalersi di risorse disponibili in modo permanente su spazi di archiviazione virtuale (*cloud*) e di *avatar* robotici che consentano la telepresenza e l'esplorazione da remoto dell'ambiente di apprendimento;

e) siano assicurate, ferma restando la destinazione prevalente alle attività didattiche, opportune modalità di fruizione dell'Eureteka per la comunità territoriale di riferimento;

f) nella selezione dei progetti, sia assicurata la diffusione delle Eureteke su tutto il territorio nazionale, anche, ricorrendone i presupposti, attraverso la predeterminazione di quote di risorse da destinare ai progetti relativi ad aree sprovviste o non provviste in modo sufficiente di Eureteke;

g) sia prevista la possibilità di presentare progetti al cui finanziamento concorrano regioni ed enti locali.

4. La selezione dei progetti avviene con cadenza annuale, sulla base di avvisi pubblici.

5. All'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulla quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la cui dotazione è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro annui.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **20.0.26**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-bis**

*(Misure a sostegno degli studenti fuori sede)*

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro, attraverso un contributo alle spese sanitarie, il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con il decreto di ripartizione del Fondo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle Università.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

#### **20.0.27**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### **"Art. 20-bis**

*(Misure in materia di dimensionamento delle scuole dei piccoli comuni)*

1. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 2.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

#### **20.0.28**

[Cosenza](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Articolo 20-bis**

1. Alle prestazioni rese alle Agenzie per il Lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 15%.»

#### **20.0.29**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

**«Art. 20-bis**

*(Misure urgenti in materia di istruzione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 91,5 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. In coerenza con gli obiettivi della Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 1 comma 125 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al Piano di cui al primo periodo concorrono altresì 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo. Agli oneri di cui alla presente disposizione si provvede:

a) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2024: quanto a 8 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; quanto a 8,6 milioni a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR; quanto a 2,8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2017, n. 65; e quanto a 20 milioni a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027;

b) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2025; quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; e quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027.

3. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede quanto a 700.000 euro per il 2024 e 3.000.000 euro annui a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 21

**21.000**

[Manca](#)

Al comma 4, sostituire le parole "della presente disposizione" con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

**21.1**

[Bevilacqua](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione del, di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementato di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 dicembre 2023.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 30,375 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**21.2**

[Bevilacqua](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

"1. Al fine di garantire l'adeguatezza dei progetti di accoglienza, alla luce dell'accresciuta affluenza di migranti, con priorità per i minori stranieri non accompagnati, ai comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e agli enti locali presso cui sono presenti i centri e le strutture di cui agli artt. 9, 11 e 11-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è riconosciuto un contributo complessivo straordinario pari a 100 milioni di euro per ciascun degli anni 2023, 2024 e 2025.

1-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del predetto contributo, commisurato alla effettiva accoglienza di migranti e, in particolare, di minori.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**21.3**

[Bevilacqua](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000,00 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare,

specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

1-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 187.500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **21.4**

##### [Bevilacqua](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Al fine di fronteggiare l'accresciuto afflusso di minori stranieri non accompagnati, garantire interventi adeguati in loro favore e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

1-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **21.5**

##### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "Per il finanziamento delle misure urgenti connesse" con le seguenti: "Per il finanziamento delle misure connesse".

#### **21.6**

##### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "46,859 milioni" con le seguenti: "49,859 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "242,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-*bis*) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

#### **21.7**

##### [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "46,859 milioni" con le seguenti: "48,859 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "241,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-*bis*) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

#### **21.8**

##### [Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto,".

#### **21.9**

##### [Manca](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "e il Ministro della Salute".

#### **21.10**

##### [Manca](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità".

#### **21.11**

##### [Manca](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "trenta giorni", con le seguenti: "venti giorni".

#### **21.12**

##### [Manca](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "della presente disposizione", con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

#### **21.13**

##### [Manca](#)

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "e il Ministro della Salute".

#### **21.14**

##### [Manca](#)

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità".

#### **21.15**

##### [Bevilacqua](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo ulteriore pari a 200.000 euro per l'anno 2023.";

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

"11-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

#### **21.16**

##### [Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. A valere sulle disponibilità fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6000 e 7000 abitanti che hanno registrato nel 2023 una spesa per la "tutela dei minori" superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota IMU per alimentare il medesimo fondo non inferiore a euro 190.000. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati anche i comuni beneficiari di cui al presente comma."

#### **21.17**

##### [Manca](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024" con le seguenti: "54.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 48.486.000 per l'anno 2024".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "44,486 milioni", con le seguenti: "47,486 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **21.18**

##### Manca

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024" con le seguenti: "53.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 47.486.000 per l'anno 2024".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "44,486 milioni", con le seguenti: "46,486 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **21.19**

##### Manca

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023" con le seguenti: "54.886.624, di cui euro 10.400.624 per l'anno 2023".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "242,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **21.20**

##### Manca

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023" con le seguenti: "53.886.624, di cui euro 9.400.624 per l'anno 2023".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "241,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **21.21**

##### Bevilacqua

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Il fondo per l'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dai flussi migratori, di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023. Alle modalità di ripartizione dell'incremento di cui al precedente periodo si provvede, nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della predetta legge 30 dicembre 2020, n. 178.";

*b) sopprimere il comma 4.*

#### **21.22**

##### Bevilacqua

*Apportare le seguenti modificazioni:*



a) *al comma 3, sostituire le parole «5.000.000 di euro» con le seguenti «10.000.000 di euro»;*

b) *al comma 12:*

1) *sostituire le parole: "239,859 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "244,859 per l'anno 2023";*

2) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*"b-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### **21.23**

#### Manca

Al comma 3, sostituire le parole "5.000.000 di euro" con le seguenti: "7 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "241,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### **21.24**

#### Manca

Al comma 3, sostituire le parole "5.000.000 di euro" con le seguenti: "6 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "240,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### **21.25**

#### Manca

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: ", anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3,"

### **21.26**

#### Manca

Al comma 4, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti: "quaranta giorni".

### **21.27**

#### Manca

Al comma 4, sostituire le parole "della presente disposizione" con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

### **21.28**

#### Germanà, Testor, Dreosto

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*"4-bis. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2023, al comune di Lampedusa e Linosa è riconosciuto un ulteriore contributo straordinario pari a euro 850.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

### **21.29**

#### Bevilacqua, Lorefica

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*"4-bis . Nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, entro la soglia*

massima di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sino al 31 dicembre 2023, è ammesso l'affidamento diretto per le operazioni di recupero dei relitti delle imbarcazioni dei migranti arenate nell'area portuale, nelle aree di pesca e nel perimetro della riserva marina dell'isola di Lampedusa e Linosa.".

### **21.30**

#### [Bevilacqua](#)

*Sopprimere il comma 5*

### **21.31**

#### [Bevilacqua](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2023, 2024 e 2025, le risorse di cui agli articoli 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, 10, del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, e 21, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, destinate alla realizzazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo.».

### **21.32**

#### [Manca](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "della rete".

### **21.33**

#### [Manca](#)

Al comma 7, sostituire le parole "euro 1.000.000" con le seguenti: "euro 3.000.000".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "241,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

### **21.34**

#### [Manca](#)

Al comma 7, sostituire le parole "euro 1.000.000" con le seguenti: "euro 2.000.000".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "240,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

### **21.35**

#### [Bevilacqua](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 8, inserire il seguente:*

"8-bis. A fronte delle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali e dei maggior impegni, allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I

procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.";

b) dopo il comma 10 inserire il seguente:

"10-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

### **21.36**

#### [Manca](#)

Al comma 9, sostituire le parole "180 milioni" con le seguenti: "200 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "259,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-*bis*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### **21.37**

#### [Manca](#)

Al comma 9, sostituire le parole "180 milioni" con le seguenti: "190 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "249,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-*bis*) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### **21.38**

#### [Manca](#)

Al comma 10, sostituire le parole "2,2 milioni" con le seguenti: "2,4 milioni".

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole "2,2 milioni" con le seguenti: "2,4 milioni".

### **21.39**

#### [Manca](#)

Al comma 10, sostituire le parole "2,2 milioni" con le seguenti: "2,3 milioni".

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole "2,2 milioni" con le seguenti: "2,3 milioni".

### **21.0.1**

#### [Di Girolamo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-*bis***

*(Disposizioni in materia di monitoraggio della qualità dell'aria mediante droni)*

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5 e 5-*bis*»;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le modalità di valutazione della qualità dell'aria ambiente previste dai commi 3, 4 e 5 possono altresì essere integrate mediante l'utilizzo di una metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati "droni", al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente nonché la valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse e dalle concentrazioni dei principali inquinanti. L'attività di valutazione della qualità dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della

predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o con università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni è valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con gli enti di controllo regionali territorialmente competenti. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale»;

b) all'articolo 7:

1) al comma 2, alinea, dopo le parole: «misurazioni indicative,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'impiego di droni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,»;

2) al comma 3, dopo le parole: «misurazioni indicative,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'impiego di droni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,».

2. All'allegato 2, paragrafo 5.4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni diffuse delle discariche può essere effettuato mediante metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati "droni", al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria nonché la valutazione dell'impatto sull'ambiente provocato dalle emissioni diffuse delle discariche e dalle concentrazioni dei principali inquinanti, nonché di consentire la corretta funzionalità dell'impianto. L'attività di monitoraggio della qualità dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni deve essere valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con le autorità competenti per materia. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale».

### 21.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 21 bis

(Adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo)

1. All'articolo 30 legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione,

provvede al graduale adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo e indica gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio adottata per l'anno 2025».

### 21.0.3

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

#### "Art. 21-bis

*(Proroga delle disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale)*

1. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 2, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022, 2023 e 2024";

c) al comma 4, le parole "pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

#### **21.0.4**

[Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21-bis**

(Fondo per le dotazioni aeroportuali di accesso all'Entry/Exit system - EES)

1. Al fine di rafforzare le frontiere esterne dello spazio Schengen, incrementare l'azione di contrasto degli Stati europei nei confronti del terrorismo internazionale e per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al nuovo sistema di frontiera denominato "Entry/ Exit System (EES)", di cui al Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 e al Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, in attuazione dell'art. 64 del predetto Regolamento (UE) 2017/2226, è riconosciuto un contributo diretto a fondo perduto, nel limite di spesa massima complessiva pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, per le spese sostenute nel 2023 dai gestori aeroportuali per l'approvvigionamento, la manutenzione e la dislocazione delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali connesse all'implementazione del nuovo sistema di frontiera EES, ivi inclusa l'attività di facilitazione per rendere fluido il loro utilizzo da parte dei passeggeri e ridurre i tempi di attesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per le spese di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.»

#### **21.0.5**

[Bevilacqua](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 21-bis**

*(Assunzioni a tempo determinato personale polizia locale)*

1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei Comuni che titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli artt. 9, 11 e 11 bis del d.lgs. 142/2015 e 10 ter co 1 bis del d.lgs. 286/98 il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'art. 35-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali."

#### **21.0.6**

[Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 21-bis**

*(Incentivi monetari per attività connesse al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI))*

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75."

#### **21.0.7**

[Liris, Sigismondi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

#### **«Articolo 21 bis**

*(Disposizioni per la funzionalità dei servizi di protezione civile)*

1. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020 numero 178, le Pubbliche Amministrazioni assegnatarie del suddetto personale assunto possono procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale secondo le modalità ed i tempi, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, anche in deroga al limite delle facoltà assunzionali disponibili di ciascuna amministrazione.»

#### **21.0.8**

[Lorefice, Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 21-bis**

*(Disposizioni per le operazioni di identificazione e prima accoglienza dei migranti)*

1. Al fine di limitare il sovraffollamento dell'hot spot dell'isola di Lampedusa, fino al perdurare dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023 e in ogni

*caso fino al prolungarsi dell'eccezionale afflusso di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo, è ammesso l'espletamento delle operazioni di prima accoglienza, identificazione e successivo trasferimento dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale in modo autonomo alla frontiera dell'isola di Lampedusa, su apposite navi idonee allo svolgimento di tali attività.*

*2. Con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di individuazione e utilizzo delle navi di cui al comma 1.*

*3. Con ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile sono stabilite le modalità di assistenza sanitaria, supporto psicologico e di mediazione culturale a bordo delle navi di cui al comma 1.*

*4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali ? » della missione « ? Fondi da ripartire ? » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli interni."*

#### **21.0.9**

[Bevilacqua, Lorefice](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 21-bis**

*(Disposizioni concernenti l'assistenza e tutela della salute delle donne in stato di gravidanza dell'isola di Lampedusa)*

1. Al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute delle donne in stato di gravidanza che hanno il domicilio o la residenza nell'isola di Lampedusa, è erogato un contributo pari a 1.500 euro per sostenere le spese di trasporto, vitto e alloggio relative all'ultimo mese dalla data presunta o programmata del parto in un comune del territorio italiano dove la gestante dichiara di voler partorire.
2. Durante il periodo gestazionale qualora non fosse possibile per mancanza di attrezzature specifiche eseguire determinati esami specialistici nell'isola ma che risultano indispensabili per monitorare la salute del nascituro, la gestante ha diritto al rimborso delle spese sostenute in un altro comune del territorio italiano.
3. Gli esami di cui al comma 2 devono essere richiesti dal ginecologo della gestante e le spese devono essere certificate dall'azienda sanitaria locale che ha fornito le prestazioni sanitarie.
4. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui al comma 1 e del rimborso delle spese di cui al comma 2, sono stabiliti nel limite complessivo di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 3 milioni per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e di 3 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **21.0.10**

[Bevilacqua, Lorefice](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 21-bis**

*(Disposizioni concernenti l'assistenza psicologica dei residenti dell'isola di Lampedusa)*

1. Al fine di garantire l'assistenza e il benessere psicologico individuale e collettivo dei residenti dell'isola di Lampedusa, in considerazione della posizione geografica come isola di frontiera e punto di approdo di continui flussi migratori internazionali, è erogato un contributo pari a 400 euro *una tantum* per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo nel limite complessivo di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **21.0.11**

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 21-bis**

*(Contributo cure oncologiche in favore dei residenti dell'isola di Lampedusa)*

1. Ai soggetti residenti nell'isola di Lampedusa affetti da una patologia oncologica che devono recarsi in una azienda sanitaria o ospedaliera del territorio italiano per esami clinici e strumentali, visite specialistiche e terapie chemioterapiche hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro.
2. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, sono stabiliti, nel limite complessivo di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **21.0.12**

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 21-bis**

*(Disposizioni concernenti la mobilità dei residenti isola Lampedusa per motivi di salute)*

1. Ai soggetti residenti nell'isola di Lampedusa che per motivi di salute devono recarsi in un comune del territorio italiano è garantita la priorità di imbarco sui mezzi di trasporto aereo e marittimo.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al momento dell'imbarco un certificato redatto dal medico specialista che attesti la patologia, esami diagnostici e visite specialistiche da eseguire in modo da agevolare la mobilità e garantire un accesso immediato al mezzo di trasporto."

#### **21.0.13**

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 21, Inserire il seguente:

#### **"Art. 21-bis.**

*(Contributo per l'adozione di minori stranieri)*

1. A favore di ogni famiglia adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre



2015, n. 208. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al comma 1 è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 30 milioni per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 30 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 30 milioni per l'anno 2023 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

#### **21.0.14**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:*

#### **"Art. 21-bis.**

(Contributo adozione minori stranieri)

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità."

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **21.0.15**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 21 bis**

(Contributo adozioni internazionali)

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a

valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **21.0.16**

[Paita](#)

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

#### **"Art. 21-bis.**

*(Contributo adozione minori stranieri)*

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità."

#### Art. 22

#### **22.1**

[Manca](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "per le finalità di cui all'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale" con le seguenti: "al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile".*

#### **22.2**

[Manca](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: ", nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile".*

#### **22.3**

[Manca](#)

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: ", non registrati in ANPR,".*

#### **22.4**

[Cataldi](#), [Matera](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente: «3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari la consultazione dei dati, affinché essi possano procedere all'eventuale rettifica degli stessi, memorizza i suddetti dati temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali rettifiche ad essi relative ai soggetti di cui al comma 3».*

#### **22.5**

[Cataldi](#), [Matera](#)

*Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi».*

#### **22.0.1**

[De Carlo](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 22-bis**

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 19, comma 3, primo periodo, dopo le parole «aree interessate,» sono aggiunte le seguenti: «nonché, nel caso di istituti venatori privati, dai cacciatori ammessi dal concessionario,»;
- b) all'articolo 19 ter, comma 4, dopo le parole «compensori alpini» sono aggiunte le seguenti: «e di quelli ammessi dal concessionario, in caso di istituti venatori privati»;
- c) all'articolo 19 ter, comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed autorizzati dal concessionario in caso di istituti venatori privati».

#### **22.0.2**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 22-bis.**

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica».

#### **22.0.3**

[De Carlo](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 22-bis**

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri)

1. All'articolo 2212-*quinquies*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, può coordinare, con piena responsabilità, l'attività di più persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area specialistica di riferimento. Può inoltre sostituire il superiore gerarchico in caso di impedimento o assenza».

#### **22.0.4**

[Sensi](#)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

#### **"Art. 22-bis**

(Disposizioni in materia di bonus psicologo)

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole «di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

- a) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate

dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 45 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **22.0.5**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

#### **"Art. 22-bis**

*(Disposizioni in materia di bonus psicologo)*

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole «di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, quanto a 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **22.0.6**

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 22-bis.**

*(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)*

1. All'articolo 16, comma 9-*ter* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.»».

#### **22.0.7**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

#### **"Art. 22-bis**

*(Disposizioni in materia di quota premiale)*

1. All'articolo 1, comma 544, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al primo periodo, le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

### 22.0.8

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Articolo 22-bis.

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole «entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023».

### 22.0.9

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Articolo 22-bis

(Modifiche all'articolo 28-*quinquies* del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112)

1. Al fine di concorrere alla semplificazione e al potenziamento delle procedure in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, all'articolo 28-*quinquies*, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «generale e» sono inserite le seguenti: «da due posizioni dirigenziali non generali»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata del numero delle unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma»;

c) al terzo periodo, le parole: «dell'incarico dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «degli incarichi dirigenziali».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 326.635 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### 22.0.10

[Verducci](#)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

#### «Art. 22-bis

(Modifiche agli articoli 9 e 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e Marche."

2. All'articolo 16, comma 1, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, dopo le parole: "della regione Abruzzo" sono aggiunte le seguenti: "e della regione Marche."

### 22.0.11

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 22-bis

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2023, n.49 si applicano anche ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.»

### 22.0.12

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

**"Art. 22-bis.**

*(Misure in materia di prevenzione del virus da epatite C (HCV))*

1. In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno *screening* gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**22.0.13**

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

**"22-bis.**

*(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di screening polmonare)*

1. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e di ampliare la platea di volontari per l'attività di *screening* relativa alla diagnosi del cancro al polmone, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per l'anno 2024. Le risorse sono ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministero della salute 8 novembre 2021, adottato ai sensi del comma 10-*septies* del citato articolo 34, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare e per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete italiana screening polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**22.0.14 (testo 2)**

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 22-bis**

*(Indagine epidemiologica nazionale sul Disturbo da Gioco d'Azzardo)*

1. Al fine di rendere disponibili al Ministero della Salute, agli altri organismi istituzionali nazionali e territoriali competenti in materia, nonché all'opinione pubblica, dati aggiornati sul Disturbo da gioco d'azzardo patologico, anche alla luce della crescente diffusione del gioco online, l'Istituto Superiore di Sanità è incaricato di progettare e realizzare, entro il 31 dicembre 2024, uno specifico studio epidemiologico trasversale di tipo osservazionale sulla popolazione residente.

2. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 133, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di tre milioni di euro per il 2024 è destinata per le finalità di cui al primo comma del presente articolo.».

**22.0.14**

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 22-bis**

*(Indagine epidemiologica nazionale sul Disturbo da Gioco d'Azzardo)*

1. Al fine di rendere disponibili al Ministero della Salute, agli altri organismi istituzionali nazionali e territoriali competenti in materia, nonché all'opinione pubblica, dati aggiornati sul Disturbo da gioco d'azzardo patologico, anche alla luce della crescente diffusione del gioco online, l'Istituto Superiore di Sanità è incaricato di progettare e realizzare, entro il 31 dicembre 2024, uno specifico studio epidemiologico trasversale di tipo osservazionale sulla popolazione residente.

2. Una quota delle risorse di cui al comma 1, comma 133, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, è destinata per le finalità di cui al primo comma del presente articolo.».

Art. 23

**23.1**

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2017, n. 9, il contributo di cui al capitolo 2310 nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno è incrementato di 160.000 euro per gli anni 2024 e 2025.

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, quantificati in euro 160.000 per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

**23.2**

[Tajani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2017, n. 9, il contributo di cui al capitolo 2310 nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno è incrementato di 160.000 euro per gli anni 2024 e 2025.

1- *ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, quantificati in euro 160.000 per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

**23.3**

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «delle agevolazioni» con le seguenti: «relative alle agevolazioni».

**23.4**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2-*ter*. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito

anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

Conseguentemente,

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

**«Art. 23 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)**

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

l'effettivo stato di avanzamento dell'intervento, permette una riduzione sensibile (750 milioni di euro) dell'ammontare dei nuovi lavori da eseguire nel 2024.

In questo modo, il costo complessivo della proroga passa da 3,1 a 2,5 miliardi, da ripartire in 4 rate annuali in virtù della classificazione Eurostat di questi debiti come "not payable" (ovvero 625 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2027).

### **23.5**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2-*ter*. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.».



Conseguentemente,

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

**«Art. 23 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)»**

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

non ancora asseverati ma che sono in corso di realizzazione, dal momento che la scadenza del 31 dicembre permette di asseverare lavori già in corso con almeno il 60% dello stato di avanzamento. Di questi lavori il riporto al 2024 è pari a 700 milioni.

Infine, tra settembre e dicembre 2023 è verosimile ipotizzare l'avvio di 1 miliardo ulteriore di investimenti con un riporto al 2024 di 400 milioni.

Complessivamente, nel 2024 l'ammontare degli investimenti da realizzare è pari a 4,052 miliardi.

## **23.6**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma."

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 220 milioni per*

*ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui alla legge 31 dicembre 2009, n.196.*

### **23.7**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

"2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma."

### **23.8**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma."

### **23.9**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge

17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Conseguentemente,

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

**«Art. 23 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)»**

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

**23.10**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Conseguentemente,

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

**«Art. 23 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)»**

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

### **23.11**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo."

### **23.12**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:* "2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo."

### **23.13**

[Paita](#)

All'articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".

### **23.14**

[Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti del soggetto obbligato in via principale non hanno efficacia nei confronti del soggetto obbligato in via sussidiaria qualora non siano stati notificati a quest'ultimo, anche per l'eventuale richiesta risarcitoria derivante da condotte da questi poste in essere comunque connesse a quelle addebitate al soggetto obbligato in via principale.",

3-ter. All'allegato 1, articolo 214, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, procede nei confronti del soggetto obbligato in via sussidiaria solo al definitivo esito infruttuoso della procedura esecutiva esperita nei

confronti del soggetto obbligato in via principale."».

### 23.15

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. In attuazione della Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il regime giuridico delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del medesimo decreto legislativo, è definito dai relativi statuti e disposizioni applicative del comune di competenza, anche mediante rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione."

### 23.16

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le attività e i procedimenti di riscossione di cui all'articolo 4-*sexies*, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono definitivamente sospesi."

### 23.17

[Cataldi](#), [Matera](#)

*Al comma 7, alinea, sopprimere la parola: «18,».*

### 23.18

[Lopreiato](#)

*Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a) sostituire le parole: «3.134,8 milioni» con le seguenti: «3.127,8 milioni» e all'Allegato 1 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce: «Ministero della Giustizia»;

b) dopo la lettera p) inserire la seguente: «p-bis) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 23.19

[Versace](#), [Gelmini](#), [Paita](#)

*Al comma 7, sopprimere la lettera l).*

*Conseguentemente, al comma 7, lettera i), sostituire le parole: "quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024"*

### 23.20

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 7, sostituire la lettera l) con la seguente:

"l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 350 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

### 23.21

[Mazzella](#)

*Al comma 7, lettera l), sostituire le parole: «Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;» con le seguenti:*

«Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

### **23.22**

[Cataldi](#), [Matera](#)

*All' comma 7, lettera n), sostituire le parole: «somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003» con le seguenti: «somme di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, giacenti sui conti di tesoreria di cui all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003».*

### **23.23**

[Liris](#), [Sigismondi](#)

*All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «9-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 14 è inserito il seguente: «14-bis. La riforma di cui al precedente comma non si applica agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché a quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.»

b) al comma 17, dopo le parole «dai commi» sono inserite le seguenti: «14-bis,».

### **23.0.1**

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

#### **"Art. 23 bis**

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione."

### **23.0.2**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 23-bis.**

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

#### **Art. XI**

### **X1.1**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) a preservare e confermare integralmente, anche ai fini del rispetto del principio di affidamento, il regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per come disciplinato alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

## 1.3.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 145 (ant.) del 09/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2023

#### 145ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 1.0.6 (testo 2), 9.82 (testo 2), 13.19 (testo 2), 13.0.44 (testo 2), 14.0.2 (testo 2), 17.0.15 (testo 2) e 18.0.35 (testo 2), pubblicate in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, in considerazione del numero degli emendamenti presentati e dell'inserimento del provvedimento in titolo all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea, ritiene che non vi siano le condizioni per concludere l'esame del decreto-legge ai fini del conferimento del mandato al relatore.

La Commissione prende atto.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) si richiama alle considerazioni critiche già formulate in sede di discussione generale sul provvedimento in titolo.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE dichiara che riferirà all'Assemblea sull'andamento dei lavori in Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore GELMETTI (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 4, andrebbe confermato che l'utilizzo del sistema informatico ReGis, così come previsto dalla presente disposizione, non richieda interventi strutturali di

adeguamento o quantomeno che si possa far fronte a tali aggiornamenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 8, andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimento in merito al comma 6, lettera *a*), laddove si prevede un affidamento diretto, sino al 31 dicembre 2023, entro il limite massimo di spesa di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per il servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per lo smaltimento, senza che sia specificato il soggetto cui farà capo l'affidamento diretto e il sostenimento della relativa spesa nonché le risorse disponibili a legislazione vigente per far fronte a tale intervento.

Per quanto concerne l'articolo 10, commi 4 e 7, andrebbe confermato che la Struttura di missione ivi prevista sia in grado di operare attingendo esclusivamente alle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla copertura finanziaria di cui al comma 11, e in particolare sullo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla simmetria degli effetti da ritenersi già contemplati dai saldi tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente in relazione alla Programmazione dei fondi europei 2021/2027, a fronte dell'impiego di quota parte delle disponibilità per i fini in esame, anche in considerazione dei peculiari criteri di calcolo per le risorse del FSC destinate al cofinanziamento degli interventi finanziati a valere sui fondi comunitari.

In relazione all'articolo 11, con particolare riferimento alla modifica apportata in prima lettura, che ha previsto la possibilità che nella ZES unica possano istituirsi, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali, occorre valutare la necessità di prevedere, preventivamente all'istituzione di tali aree, una preliminare stima e valutazione degli effetti d'impatto in termini di "minori" entrate per l'erario riconducibili a IVA e dazi doganali.

Con riferimento all'articolo 12, osserva che non viene indicato l'anno di effettuazione della spesa. Occorre, poi, avere una conferma con riferimento, da un lato, all'ammissibilità dei progetti delineati rispetto ai requisiti prescritti dal citato Programma nazionale e, dall'altro, al fatto che l'utilizzo delle risorse richiamate non pregiudichi altri impegni già assunti a valere sulle disponibilità del Programma stesso. Circa l'articolo 13, osserva che anche se la disposizione di cui al comma 4 non configura una copertura finanziaria in senso stretto, appare più corretto riportare nel testo normativo le quantificazioni degli oneri contenute nella relazione tecnica con l'indicazione delle annualità in cui sarà effettuata la spesa.

Per quanto concerne l'articolo 16 rileva innanzitutto che la determinazione dell'ammontare del credito di imposta è rinviata ad un meccanismo "amministrativo" di verifica *ex post* che, attraverso un decreto ministeriale, partendo dalla ricognizione delle eventuali risorse disponibili, giunge, sulla base di quest'ultime, alla determinazione di un tetto di spesa da utilizzare per la concessione del credito di imposta. Così come formulata, la norma non appare in linea con i principi fissati dall'articolo 17 della legge di contabilità, sia in ordine alla omissione della quantificazione degli oneri che in relazione all'obbligo di indicazione della relativa copertura.

Va altresì segnalato che il meccanismo appare suscettibile di determinare una alterazione della spesa in termini di impatto su fabbisogno e di indebitamento netto da un esercizio al successivo, per effetto della riallocazione delle risorse dall'anno 2023, ossia dall'anno di emersione delle disponibilità, all'anno 2024, cioè all'anno di effettiva erogazione del credito di imposta, con conseguente peggioramento dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto in quest'ultimo esercizio.

Infine, la disposizione non prevede alcuna procedura che consenta di assicurare, neppure *ex post*, il necessario controllo delle Camere sugli oneri derivanti dalla disposizione e sulla relativa copertura finanziaria.

Per quanto riguarda l'articolo 17, in relazione al comma 5-*bis*, osserva che gli oneri aggiuntivi, pur meramente eventuali, oltre ad essere del tutto indeterminati dal punto di vista quantitativo, sono posti genericamente a carico delle risorse disponibili nel bilancio della provincia di Trento, il che non rappresenta una modalità di copertura conforme alla vigente normativa contabile. Inoltre, la soppressione dei riferimenti agli specifici siti indicati per l'esecuzione dei sondaggi per la ricerca di



materiale inquinante implica l'estensione geografica di tali sondaggi, il che potrebbe compromettere la congruità dell'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per il 2023 e il 2024, che appare calibrata sulla base di una più limitata area geografica di ricerca.

Relativamente all'articolo 19, andrebbero fornite conferme in merito alla eventualità che l'assunzione del personale non debba accompagnarsi anche all'adeguamento delle dotazioni di funzionamento per le Amministrazioni interessate, a ragione degli ipotizzabili oneri da sostenersi relativamente alle postazioni di lavoro ed agli uffici di destinazione del nuovo personale. Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi, appare necessario esplicitare le ragioni per le quali le entrate fiscali e contributive derivanti dalla maggiore spesa corrente per retribuzioni non siano state riportate nel prospetto riepilogativo degli oneri e se la mancata indicazione nel medesimo prospetto di tali oneri (decorrenti dal 2024) sia invece dovuta al fatto che agli stessi si provvede mediante l'utilizzo di risorse già destinate a finalità spesa.

Per ciò che concerne l'articolo 20, osserva che mentre la relazione tecnica afferma che il prolungamento del periodo di trattenimento dello straniero avviene nell'ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente, tale limitazione non è evincibile dal testo della norma come riformulata. Sul punto, sarebbe opportuno che il Governo fornisse elementi di chiarimento.

In merito all'articolo 21, quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, dal momento che residuano appena tre mensilità alla conclusione dell'esercizio 2023 e che la spesa prevista è classificata come maggiore spesa in conto capitale, andrebbero fornite conferme in merito alla correttezza della stima posta a carico del solo esercizio 2023, trattandosi di investimenti che richiedono varie attività preliminari tra cui l'individuazione delle aree e la progettazione. Ricorda che per la realizzazione di nuovi CPR la legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 678-679, ha previsto una spesa articolata su tre anni. Per i profili di quantificazione delle spese di funzionamento, ricorda che la relazione tecnica alla legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 678-679, stimava in 46,63 euro (al netto dell'IVA) il valore dei costi medi giornalieri unitari totali dei CPR, da cui si ricaverebbe un costo di gestione annuo per i centri di cui alla presente norma di circa 2,6 milioni di euro. Occorre avere conferma della congruità della stima prevista dalla relazione tecnica.

In relazione ai profili sopra rappresentati, viene in rilievo la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 94.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 16, si rileva che la determinazione dell'ammontare del credito di imposta è rinviata a un meccanismo di verifica ex post che, attraverso un decreto ministeriale, a seguito della ricognizione delle risorse disponibili, giunge alla determinazione di un tetto di spesa da utilizzare per la concessione del credito di imposta: così come formulata, la disposizione rappresenta una deroga ai principi fissati dall'articolo 17 della legge di contabilità, in ordine alla quantificazione degli oneri e all'indicazione della relativa copertura."

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulla proposta formulata dal relatore.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **(795-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare gli effetti finanziari

derivanti dalle proposte 1.6, 1.18 e 1.19. Occorre inoltre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 1.0.1.

Relativamente all'articolo 2, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari relativi alle analoghe proposte 2.5 e 2.6. Occorre avere conferma, per gli analoghi emendamenti 2.10, 2.13 e 2.14, della possibilità da parte di Acquirente Unico Spa, detenuto al 100 per cento dal GSE, di operare con le risorse disponibili a legislazione vigente. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari per la proposta 2.0.3.

In relazione all'articolo 3, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti analoghi 3.4, 3.5 e 3.0.1. Occorre poi valutare i profili finanziari della proposta 3.8. Per quanto concerne l'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 11.101 (già 5.2). Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura delle proposte 11.123 (già 5.29) e 11.124 (già 5.30). Determina maggiori oneri l'emendamento 11.125 (già 5.31) per mancanza della quantificazione degli oneri.

In relazione all'articolo 12, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 12.102 (già 6.19), 12.104 (già 6.21), 12.0.106 (già 6.0.12) con riferimento al comma 3, analogo a 12.0.107 (già 6.0.13), 12.0.108 (già 6.0.17) e 12.0.109 (già 6.0.18), nonché 12.0.112 (già 6.0.25). Occorre altresì valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura della proposta 12.106 (già 6.29). In merito all'emendamento 12.0.111 (già 6.0.21), occorre valutare di condizionare la valutazione non ostativa alla soppressione, al comma 5, delle parole: ", ivi compresa la legge di bilancio,". Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione in relazione all'emendamento 12.0.113 (già 6.0.45).

In relazione all'articolo 13, occorre valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura dell'emendamento 13.0.100 (già 6.0.29).

In relazione all'articolo 16, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari della proposta 16.0.100 (già 7.0.3), per casi in cui siano coinvolti datori di lavoro pubblici.

In relazione all'articolo 18, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 18.100 (già 10.4) e 18.101 (già 10.5). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 18.0.106 (già 10.0.15).

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Interviene il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) per chiedere delucidazioni sul rinvio chiesto dal Governo, che non appare coerente con l'inserimento del provvedimento in titolo all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea.

Il sottosegretario FRENI dichiara la disponibilità del Governo, se vi saranno le condizioni, di fornire gli elementi istruttori richiesti nel corso della odierna giornata.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) associandosi alla richiesta di chiarimenti del senatore Patuanelli, ricorda che sul provvedimento in esame le opposizioni hanno criticato la fissazione di un termine molto stretto per presentare emendamenti, che è stato giustificato con la calendarizzazione del disegno di legge nel calendario d'Aula di questa settimana. Ora invece emerge che il Governo intende rinviare l'esame alla prossima settimana. Ritiene tale atteggiamento non accettabile e poco rispettoso delle opposizioni.

Il PRESIDENTE, nel richiamare la distinzione tra l'esame in sede consultiva in Commissione bilancio e la discussione del provvedimento in Assemblea, propone comunque di convocare prudenzialmente un'altra seduta per le ore 12, in modo da consentire, se non si verificano le condizioni, di procedere alla valutazione delle proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo ( n. 86 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6,

della legge 15 luglio 2022, n. 106, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175.  
Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

[Il PRESIDENTE chiede se il Governo è in grado di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.](#)

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria è ancora in corso.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ( n. 87 )**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia pronto a dare gli elementi di risposta sui rilievi avanzati dal relatore in ordine al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI rappresenta che gli approfondimenti istruttori non si sono ancora conclusi, riservandosi ulteriormente di fornire i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*Fdl*) illustra gli emendamenti approvati trasmessi dalla Commissione di merito il 7 novembre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alla proposta emendativa 7.0.22 (testo 2), che occorre avere conferma dell'assenza di profili di criticità connessi all'eventuale contrasto con la normativa eurolunitaria.

[Occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 9.0.7 e 9.0.8, nonché delle proposte 10.4 \(testo 2\) e 10.8 \(testo 2\).](#)

Occorre acquisire una quantificazione degli effetti di cassa in merito all'emendamento 10.0.13 (testo 2).

Con riferimento agli analoghi emendamenti 13.0.2 (testo 2) e 13.0.3 (testo 2), risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri.

Con riferimento alla proposta 14.0.1, appare necessario verificare la congruità della quantificazione degli oneri ivi riportata.

Occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 15.0.31 e 15.0.32.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti, segnalando peraltro che sono in corso di approvazione da parte della Commissione in sede referente ulteriori emendamenti, che dovranno essere anch'essi oggetto di valutazione per i profili finanziari da parte della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio è ulteriormente convocata oggi, giovedì 9 novembre 2023, alle ore 12.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

Art. 1

**1.0.6 (testo 2)**

[Mancini](#), [Zaffini](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 1-bis**

*(Iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali dei professionisti esercenti attività di amministrazione di condomini e di gestione di beni immobili per conto terzi)*

1. I professionisti che, a far data dal 1 gennaio 2024, attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-bis delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati, sono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.

3. Agni oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a: 1 milione di euro nel 2024, 2,6 milioni di euro nel 2025, 4,1 milioni di euro nel 2026, 5,7 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 9 milioni di euro nel 2029, 10,8 milioni di euro nel 2030, 12,7 milioni di euro nel 2031, 14,6 milioni di euro nel 2023 e 16,6 milioni di euro nel 2033, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23."

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 1," inserire le seguenti: "1-bis,";

b) sostituire le parole: "5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033" con le seguenti: "5.656,596 milioni di euro per l'anno 2024, 220,649 milioni di euro per l'anno 2025, 163,764 milioni di euro per l'anno 2026, 143,88 milioni di euro per l'anno 2027, 148,751 milioni di euro per l'anno 2028, 162,063 milioni di euro per l'anno 2029, 170,896 milioni di euro per l'anno 2030, 180,32 milioni di euro per l'anno 2031, 190,888 milioni di euro per l'anno 2032, 201,393 milioni di euro per l'anno 2033";

c) alla lettera e), dopo le parole: "quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023," inserire le seguenti: "1 milione di euro nel 2024, 2,6 milioni di euro nel 2025, 4,1 milioni di euro nel 2026, 5,7 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 9 milioni di euro nel 2029, 10,8 milioni di euro nel 2030, 12,7 milioni di euro nel 2031, 14,6 milioni di euro nel 2023 e 16,6 milioni di euro nel 2033, in termini di saldo netto da finanziare,".

Art. 9

**9.82 (testo 2)**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio

domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

12-ter. Il Fondo di cui al comma 12-bis è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2025 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari e periti agrari laureati, dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici e agrotecnici laureati, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

12-quater. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 12-bis e di ripartizione delle medesime sono definite.

12-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

#### Art. 13

### 13.19 (testo 2)

[Martella](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### *"Articolo 13-bis*

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, legiferato dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### 13.0.44 (testo 2)

[Ronzulli, Lotito](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di accordi per l'innovazione)*

1. All'articolo 1, comma 154 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035" sono sostituite con le parole "10 milioni di euro per l'anno 2024 e 110 milioni di euro dal 2025 al 2035."
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 14

**14.0.2 (testo 2)**

[Nicita](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

**«Art. 14-bis**

*(Credito d'imposta in favore dei mutuatari che hanno subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione)*

1. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1 luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione delle rate, è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2023.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa complessiva ai fini della concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 e delle tempistiche di utilizzo del credito.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all' articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 17

**17.0.15 (testo 2)**

[Liris](#), [Mancini](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 17-bis**

*(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)*

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole: «terzo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 18

**18.0.35 (testo 2)**

[Pogliese](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 18-bis**

*(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla

politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 3 milioni per l'anno 2024, 22 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di cui al medesimo comma 1 delle settecentosessantadue (762) unità di personale reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 177 e 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.».

## 1.3.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 146 (pom.) del 14/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023

#### 146ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(833, 412, 687 e 749-A) Disciplina della professione di guida turistica**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

#### **(795-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

La relatrice AMBROGIO (FdI) riepiloga gli elementi istruttori relativi al testo e agli emendamenti del disegno di legge in titolo e illustra gli emendamenti governativi di nuova presentazione, con i relativi subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea.

Per quanto di competenza, sul testo non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.6, 1.18 e 1.19. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 1.0.1

Relativamente all'articolo 2, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari relativi alle analoghe proposte 2.5 e 2.6. Occorre avere conferma, per gli analoghi emendamenti 2.10, 2.13 e 2.14, della possibilità da parte di Acquirente Unico Spa, detenuto al 100 per cento dal GSE, di operare con le risorse disponibili a legislazione vigente. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari per la proposta 2.0.3.

In relazione all'articolo 3, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti analoghi 3.4, 3.5 e 3.0.1. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.8.

Per quanto concerne l'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento



11.101 (già 5.2). Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura delle proposte 11.123 (già 5.29) e 11.124 (già 5.30). Determina maggiori oneri l'emendamento 11.125 (già 5.31) per mancanza della quantificazione degli oneri.

In relazione all'articolo 12, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 12.102 (già 6.19), 12.104 (già 6.21), 12.0.106 (già 6.0.12) con riferimento al comma 3, analogo a 12.0.107 (già 6.0.13), 12.0.108 (già 6.0.17) e 12.0.109 (già 6.0.18), nonché 12.0.112 (già 6.0.25). Occorre altresì valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura della proposta 12.106 (già 6.29). In merito all'emendamento 12.0.111 (già 6.0.21), si valuti di condizionare la valutazione non ostativa alla soppressione, al comma 5, delle parole: ", ivi compresa la legge di bilancio,". Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione in relazione all'emendamento 12.0.113 (già 6.0.45)

In relazione all'articolo 13, occorre valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura dell'emendamento 13.0.100 (già 6.0.29).

In relazione all'articolo 16, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari della proposta 16.0.100 (già 7.0.3), per casi in cui siano coinvolti datori di lavoro pubblici.

In relazione all'articolo 18, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 18.100 (già 10.4) e 18.101 (già 10.5). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 18.0.106 (già 10.0.15).

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

In relazione agli emendamenti del Governo e ai relativi subemendamenti, trasmessi il 13 novembre scorso, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, dopo aver concordato con la relatrice sulla valutazione non ostativa del testo, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 1.6, 1.18 e 1.19, in quanto non si può escludere che le proposte possano determinare nuovi o maggiori oneri al momento non quantificabili e privi di copertura finanziaria; 1.0.1, in quanto non si può escludere che la proposta possa determinare nuovi o maggiori oneri e pertanto appare superfluo inserire la clausola di invarianza finanziaria; 2.5 e 2.6, poiché determinano oneri per la cui quantificazione occorre idonea relazione tecnica; 2.10, 2.13 e 2.14, in quanto non è possibile verificare che le risorse disponibili a legislazione vigente siano congrue a garantire l'attuazione della misura; 2.0.3, poiché determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica; 3.4, 3.5 e 3.0.1, poiché determinano oneri per la cui quantificazione occorre idonea relazione tecnica; 3.8, poiché è suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica; 11.101, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria; 11.123 e 11.124, in relazione alla copertura finanziaria individuata che è destinata a interventi prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo: peraltro occorrerebbe idonea relazione tecnica atta a dimostrare la congruità del Fondo che si istituisce per le finalità previste dalla proposta medesima; 11.125, in quanto la proposta determina oneri non quantificati e privi di adeguata copertura finanziaria; 12.102, 12.104, 12.0.106, 12.0.107, 12.0.108 e 12.0.109, nonché 12.0.112, in quanto le proposte sono suscettibili di determinare effetti finanziari per la finanza pubblica la cui quantificazione allo stato non è possibile verificare; 12.106, in relazione alla copertura finanziaria individuata che è destinata a interventi prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo; 12.0.111, in assenza di adeguata relazione tecnica tesa a dimostrare l'invarianza finanziaria; 12.0.113, poiché determina oneri non quantificati e privi di idonea copertura; 13.0.100, in relazione alla copertura finanziaria individuata che è destinata a interventi prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo; 16.0.100, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte emendative in esame; 18.100 e 18.101, in assenza di adeguata relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte emendative in esame e 18.106, poiché comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti e subemendamenti.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.18, 1.19, 1.0.1, 2.5, 2.6, 2.10, 2.13, 2.14, 2.0.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.0.1, 11.101 (già 5.2), 11.123 (già 5.29), 11.124 (già 5.30), 11.125 (già 5.31), 12.102 (già 6.19), 12.104 (già 6.21), 12.106 (già 6.29), 12.0.106 (già 6.0.12), 12.0.107 (già 6.0.13), 12.0.108 (già 6.0.17), 12.0.109 (già 6.0.18), 12.0.112 (già 6.0.25), 12.0.111 (già 6.0.21), 12.0.113 (già 6.0.45), 13.0.100 (già 6.0.29), 16.0.100 (già 7.0.3), 18.100 (già 10.4), 18.101 (già 10.5) e 18.0.106 (già 10.0.15).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**,

**(Tab.1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026  
(*limitatamente alle parti di competenza*)

**(Tab.2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Esame e sospensione)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Il disegno di legge è suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in due sezioni.

La prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti a livello macroeconomico nella NADEF 2023.

La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2024-2026 disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione.

La manovra include, inoltre, gli effetti derivanti dal decreto-legge n. 145 del 2023.

Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023 e approvati dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari. La Nota fissa un livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al -4,3 per cento nel 2024, al 3,6 per cento nel 2025 e al 2,9 per cento nel 2026. Dal disegno di legge di bilancio emerge un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, corrispondente agli obiettivi programmatici di indebitamento netto sopra esposti, pari a 199 miliardi di euro per l'anno 2024, 165 miliardi per il 2025, 132 miliardi per il 2026.

Per effetto delle disposizioni adottate, sia con il disegno di legge di bilancio, sia con il DL 145 del 2023, in termini di competenza, è atteso un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 21,2 miliardi nel 2024, di 12,2 miliardi nel 2025 e di 7,4 miliardi nel 2026. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano a circa 687,6 miliardi, 696,8 miliardi nel 2025 e 710,9 miliardi nel 2026. Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano invece a circa 886,5 miliardi, 862,1 miliardi nel 2025 e 842,4 miliardi nel 2026.

Nel complesso, le misure recate dal disegno di legge di bilancio sono riconducibili ai seguenti settori

di intervento: Sostegno al potere di acquisto delle famiglie; Riduzione della pressione fiscale e misure in materia dei contratti del pubblico impiego; Disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all'evasione; Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali; Sanità; Crescita e investimenti; Misure per la difesa e la sicurezza nazionale; Giustizia; Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali nonché misure in favore dell'Ucraina; Misure in materia di calamità naturali ed emergenze; Enti territoriali; Disposizioni finanziarie di revisione della spesa e finali.

Sono illustrate di seguito le principali misure relative a ciascuno dei suddetti settori.

L'articolo 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa.

L'articolo 2 prevede distinti rifinanziamenti, per l'anno 2024, relativi: *a)* al Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, già istituito presso il MASAF - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (+ 600 milioni di euro); *b)* all'autorizzazione di spesa, rifinanziata anche per il 2024 con 2.231.000 euro, a valere sulle risorse del predetto Fondo, per consentire al MASAF di continuare ad avvalersi della stipula di convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione dei contributi; *c)* al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (+ 50 milioni).

L'articolo 3, comma 1, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, differendo al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 2 assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l'anno 2024.

L'articolo 4 stanZIA 200 milioni di euro per il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, analogo a quello già previsto dal decreto-legge n. 34 del 2023 per il quarto trimestre 2023. Detto contributo è, dunque, corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare.

L'articolo 5 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023. Tale esonero è pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

L'articolo 6 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole - rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie - in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefits*). Il regime transitorio più favorevole consiste : nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

L'articolo 7 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa).

L'articolo 8, comma 1, limitatamente all'anno 2024 riduce da 90 a 70 euro l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (cosiddetto canone ordinario o canone RAI).

L'articolo 8 comma 2 riconosce alla RAI un contributo pari a 430 milioni di euro, da erogare in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno 2024.

L'articolo 9 prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

L'articolo 10 incrementa, per il triennio 2022-2024, di 3 miliardi di euro di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. A valere sulle predette risorse, a decorrere dal 2024 l'indennità di vacanza contrattuale prevista a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali viene altresì incrementata di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale.

L'articolo 11, comma 1 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e della cosiddetta *sugar tax* istituite dalla legge di bilancio 2020.

L'articolo 11, comma 2, riporta al 10 per cento l'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ripristina inoltre l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023.

Il comma 3 dell'articolo 11 rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

L'articolo 11, ai commi da 4 a 6, differisce una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative.

L'articolo 12 estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 - disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo - stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.

L'articolo 13 del disegno di legge è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra l'articolo 14, composto di un solo comma, segnalando che tale articolo modifica la disciplina relativa al cosiddetto *tax credit* cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo"), 15 (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).

In merito all'articolo 15 fa presente che autorizza l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato a coniare monete di taglio speciale destinate ai collezionisti, lo designa come soggetto deputato alla realizzazione, alla personalizzazione e alla gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore e prevede la possibilità di avvalersi del medesimo istituto per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di *Cybersicurezza*.

Circa l'articolo 16 segnala che estende la disciplina della cosiddetta *participation exemption*, - ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze - anche ai soggetti non

residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Osserva poi che l'articolo 17 dispone che l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

L'articolo 18, comma 1, fa presente che aumenta dal 21 al 26 per cento l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. Prevede inoltre che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. Modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

Il comma 2 dell'articolo 18 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal cosiddetto *Superbonus*. Il comma 3 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. Il comma 4 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 5, infine, specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale".

L'articolo 19 modifica da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'IVA.

L'articolo 20 dispone circa l'adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio.

L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

L'articolo 21 dispone che l'Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal cosiddetto *Superbonus*, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

L'articolo 22 del disegno di legge è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 23, commi 1-3, eleva, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

L'articolo 23, comma 4 eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero - dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

L'articolo 23, comma 5, introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in

materia di atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; redditi rientranti nella categoria redditi diversi; plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.

L'articolo 23, comma 6, estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea.

L'articolo 23, commi da 7 a 11, introduce una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.

L'articolo 23, comma 12, fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività.

L'articolo 23, comma 13, riconosce all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.

L'articolo 24 istituisce l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L'articolo 25 modifica il decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private - CAP), inserendo, nell'ambito delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese assicurative, un nuovo Capo che istituisce e disciplina il Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita.

L'articolo 26 modifica, con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995, la disciplina sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia nonché sui requisiti, il termine di decorrenza e la misura di una forma di trattamento pensionistico anticipato.

L'articolo 27 introduce in via sperimentale, con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (e rientranti, quindi, nel sistema di calcolo contributivo integrale), la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, con domanda da presentare entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo. La possibilità summenzionata viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l'anno del primo contributo - in una delle gestioni interessate dalla presente normativa - e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati. Tale disciplina transitoria è identica a quella che consentiva la presentazione di domande omologhe, a partire dal 29 gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2021.

L'articolo 28 prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto. L'invio delle denunce determina l'estinzione degli eventuali debiti contributivi non ancora oggetto di prescrizione temporale.

L'articolo 29 modifica, per l'anno 2024, la disciplina transitoria già vigente per il medesimo anno in materia di indicizzazione - cosiddetta perequazione automatica - dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale); la modifica concerne esclusivamente la classe di importo, del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto, superiore a dieci volte il trattamento minimo del regime generale INPS.

L'articolo 30, commi 1-3, modifica la disciplina degli istituti dell'APE sociale e di Opzione donna, elevando, in primo luogo, il requisito dell'età anagrafica per l'accesso ai medesimi (da 63 anni a 63 anni e 5 mesi per l'APE sociale e da 60 a 61 anni per Opzione donna). La disposizione prevede, altresì,

con riferimento all'APE sociale, che il relativo regime si applichi fino a tutto il 2024, e, con riferimento ad Opzione donna, estende l'ammissione al relativo beneficio anche alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti al 31 dicembre 2023.

Il comma 4 dell'articolo 30 prevede l'estensione temporale sia, con alcune modifiche, della fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato - cosiddetta quota 103 - (fattispecie che costituisce una possibilità alternativa alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata) sia degli incentivi per il caso di prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti inerenti alla medesima quota 103.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra l'articolo 31 del disegno di legge in titolo segnalando che tale articolo riconosce a regime l'istituto, precedentemente introdotto in via sperimentale, dell'indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti. Tale indennità è riconosciuta per sei mensilità.

L'articolo 32 modifica l'importo dell'indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 - nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto al soggetto assicurato di attendere al lavoro -, prevedendo che essa sia pari al sessanta per cento della retribuzione. La disposizione interviene altresì a modificare le modalità di calcolo di tale indennità, prevedendo che essa sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l'evento di malattia. L'articolo disciplina, infine, il caso in cui l'evento si verifichi nei primi trenta giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, stabilendo che, ove si verifichi tale circostanza, l'indennità giornaliera venga calcolata, dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

L'articolo 33 modifica, per alcune categorie di dipendenti pubblici, i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo; la modifica concerne i trattamenti pensionistici aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023 e si applica esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni. I dipendenti pubblici interessati sono gli iscritti alle seguenti casse (gestite dall'INPS) : cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) ; cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) ; cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI, che concerne gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali); cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). La modifica ha conseguenze, secondo i termini di cui ai commi 2 e 4, anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto di periodi a fini pensionistici, con riferimento alle domande di riscatto presentate a partire dal 1° gennaio 2024 e da valutare secondo il sistema retributivo.

L'articolo 34 proroga alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. I suddetti interventi concernono: l'indennità per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; l'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria; la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva; la proroga dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; il riconoscimento di un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. Vengono altresì incrementate di 50 milioni di euro le risorse per la proroga nel 2024 del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

L'articolo 35 prevede, per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l'incremento concerne i nuclei

familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell'incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui.

L'articolo 36 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al 60 per cento (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento. Si specifica, infine, che tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità. L'articolo 37, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, riconosce un esonero del cento per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. In via sperimentale, per l'anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L'articolo 38 è volto ad escludere dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Il comma 1 dell'articolo 39 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026.

Il comma 2 dell'articolo 39 prevede un finanziamento permanente, a decorrere dal 2024, nella misura di 6 milioni di euro, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Le risorse finanziarie sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Il comma in esame prevede che tali risorse vengano ripartite tra le regioni con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Il comma 3 dell'articolo 39 - che novella l'articolo 1, comma 215, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni - riduce da 5 a 3 milioni annui di euro lo stanziamento permanente in favore dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona-Istituto degli Innocenti di Firenze, destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, e richiede, al fine dell'attribuzione delle risorse, la stipulazione di una convenzione di durata triennale tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la medesima Azienda.

Il comma 4 dell'articolo 39 autorizza la spesa di 1.250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, per il supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'attuazione, al monitoraggio e all'analisi degli interventi del Fondo per le politiche della famiglia.

L'articolo 39, comma 5, incrementa il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 3 milioni di euro annui a partire dal 2024, di cui 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.



Il comma 1 dell'articolo 40 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 231.807.485 euro annui. Tale dotazione annua corrisponde all'importo complessivo delle dotazioni annue dei Fondi che vengono abrogati dal successivo comma 2. Quest'ultimo abroga le disposizioni che avevano istituito il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare ed il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. Il comma 6, infine, incrementa nella misura di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi in materia di disabilità.

L'articolo 41 prevede il rifinanziamento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che viene incrementato di 3.000 milioni per l'anno 2024, 4.000 milioni per il 2025 e 4.200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare anche al finanziamento delle specifiche finalità indicate nel presente disegno di legge di bilancio.

L'articolo 42, al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste di attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni, estende fino al 31 dicembre 2026 la facoltà di ricorrere agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico - di cui alla contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità (pari a 100 euro lordi onnicomprensivi), disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Per le medesime finalità è prevista l'applicazione fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni richiamate anche alle prestazioni aggiuntive svolte - ai sensi della contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità -, dal personale sanitario operante nelle citate aziende ed enti del SSN, disponendosi, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Viene poi stabilito che l'aumento della tariffa possa arrivare fino a 60 euro lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Viene poi previsto che, in coerenza con le disposizioni istitutive dell'Osservatorio per l'attività libero-professionale -, nonché del Piano nazionale per il governo delle liste di attesa, di cui all'Intesa sancita nella Conferenza Stato-Regioni del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell'attività intramoenia in caso di superamento del rapporto tra attività libero professionali ed attività istituzionali, l'Organismo paritetico regionale, istituito a seguito dell'adozione del citato Piano, presenta al Comitato LEA una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività intramoenia, da prendere in considerazione per la valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.

L'articolo 43 interviene, innanzitutto, sul tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, il quale è rideterminato nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024 (+0,2 per cento rispetto alla disciplina vigente). In secondo luogo, ridetermina il tetto della spesa farmaceutica convenzionata nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno (-0,2 per cento rispetto alla disciplina vigente). Infine, conferma espressamente il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali già previsto dalla normativa vigente, pari allo 0,2 per cento.

L'articolo 44 demanda all'AIFA un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio, finalizzato a incrementare i livelli di assistenza di prossimità, consentendo alle farmacie convenzionate col Servizio sanitario nazionale di dispensare farmaci che attualmente sono reperibili solo presso le farmacie ospedaliere (comma 1). È inoltre definito un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, con correlata abrogazione di una serie di disposizioni in materia di sconti (commi 2, 3, 4 e 5). Per la verifica della sostenibilità economica delle predette innovazioni, si prevede l'istituzione di un apposito tavolo tecnico (comma 6). È altresì disposta l'abrogazione della disciplina in materia di remunerazione aggiuntiva delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, recata dalla legge di bilancio 2023 (comma 7). Si prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predisponga linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione della disciplina in materia di aggiornamento dei prontuari

terapeutici regionali (comma 8).

L'articolo 45 autorizza Regioni e Province autonome a potersi avvalere fino al 31 dicembre 2024 delle misure previste all'articolo 42 (incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive personale medico e sanitario) del disegno di legge in esame, potendo coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti dati dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, come rideterminato dall'articolo 46, relativamente all'aggiornamento del tetto di spesa per tali acquisti, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Il limite di spesa previsto per l'attuazione delle misure è fissato ad una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

L'articolo in titolo aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati: quest'ultimo è innalzato, rispetto al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 47 prevede l'assegnazione in via transitoria, anche per l'anno 2024, delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del SSN a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Limitatamente al 2024 viene inoltre disposto l'innalzamento di tale quota allo 0,5 per cento.

L'articolo 48 vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 ed una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per consentire l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 558 e 559 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). La quota viene vincolata a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato dall'articolo 41.

L'articolo 49, ai commi da 1 a 3, introduce una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria; quest'ultima è posta a carico: dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti. Si prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto interministeriale. I commi 4 e 5 recano modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri, relative all'importo minimo del contributo dovuto dallo straniero che opti per l'iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza assicurativa e all'importo minimo del contributo dovuto dagli stranieri soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio e dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai fini della loro iscrizione facoltativa al SSN. Viene inoltre introdotto un sistema di adeguamento degli importi dei contributi anzidetti e si precisa la destinazione di questi ultimi.

Dell'articolo 49, il comma 6 eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi, anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero. Al contempo, introduce una mitigazione di tale sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive (purché rese comunque entro novanta giorni dal termine prescritto). Il comma 7 prevede per le pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica ed all'ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell'esercizio delle loro funzioni, elementi "rilevanti" tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano. Nonché prevede che il Comune comunichi all'Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali conseguenti, le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero. L'articolo 50 prevede distinti interventi di incremento delle risorse destinate all'assistenza territoriale e distrettuale.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra l'articolo 51 del disegno di legge in titolo, facendo presente che tale articolo interviene sulla disciplina del Fondo Legge 295/1973 e, in particolare, degli accantonamenti che - ai fini di una ottimale gestione e tenuta finanziaria del Fondo - devono essere operati da

SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso. L'articolo 52 modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l'anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l'emanazione del decreto attuativo, e eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura.

L'articolo 53 autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013.

L'articolo 54, ai commi 1 e 2, autorizza la spesa di 190 milioni per l'anno 2024 e di 210 milioni per l'anno 2025, per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale (comma 1), consentendo al Ministero delle imprese e del made in *Italy* di impartire ad INVITALIA, soggetto gestore della misura, direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse (comma 2). Il comma 3 dell'articolo rifinanzia di 100 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Il comma 4, infine, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025.

L'articolo 55 autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici la sostenibilità e la resilienza ambientale e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese. Il limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo in esame è fissato in 10 miliardi di euro.

L'articolo 55, al comma 11, dispone che, per l'anno 2024, le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo *Green New Deal* siano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per progetti economicamente sostenibili (cosiddette Garanzie *green* SACE), per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro. Le garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa di settore.

L'articolo 55, al comma 12, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di avvalersi, per l'espletamento di attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione degli interventi finanziari nell'economia, del supporto tecnico-operativo di società dallo stesso partecipate. Con apposito disciplinare da sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le società partecipate sono stabiliti i termini e le modalità di svolgimento delle suddette attività di supporto alle strutture del Ministero.

L'articolo 55, comma 13, stabilisce la stipula di una convenzione tra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A., avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari, per assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia, a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente.

L'articolo 56, comma 1, al fine di consentire l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, autorizza la spesa complessiva di 11,63 miliardi di euro per il periodo 2024-2032 e prevede che, con apposite delibere CIPESS, sia attestata la sussistenza di eventuali ulteriori risorse e ridotta corrispondentemente la predetta autorizzazione di spesa.

L'articolo 56, comma 2, contiene alcune disposizioni volte a semplificare le procedure per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

L'articolo 56, comma 3, autorizza la spesa di euro 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni di euro per l'anno 2025, 176 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture. L'allegato V al disegno di legge elenca gli interventi in oggetto, specificando l'importo ad essi destinato.

L'articolo 56, ai commi 4 e 5, reca alcune disposizioni in merito a finanziamenti di opere infrastrutturali relative alla rete ferroviaria.

L'articolo 56, comma 6 reca alcune disposizioni volte ad accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati al potenziamento e alla velocizzazione della linea ferroviaria adriatica.

L'articolo 56, al comma 7, rimette ad un Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'aggiornamento del Documento recante la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'analogo Accordo del 28 febbraio 2008.

L'articolo 57 proroga il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 58 si propone la finalità di incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie.

L'articolo 59 prevede una specifica procedura per gli investimenti immobiliari dell'INAIL destinati all'ammodernamento delle strutture sanitarie e all'ampliamento della rete sanitaria territoriale. Si prevede che le iniziative di investimento per la realizzazione o l'acquisto di immobili destinati a tali finalità siano individuate con decreto ministeriale annuo, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 60 istituisce un fondo di 35,32 milioni annui a decorrere dal 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in favore di enti di ricerca non vigilati dal Ministro dell'università e della ricerca. Tali risorse sono specificamente destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello (quanto a 14,52 milioni) e alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (quanto a 20,80 milioni). Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse tra gli enti di ricerca beneficiari.

L'articolo 61 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo per l'Erasmus italiano", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni.

L'articolo 62, commi 1-3 e 9 interviene in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, contestualmente ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, da un lato novellando direttamente la fonte istitutiva; dall'altro lato, con una previsione autonoma, autorizzando il Governo ad adottare un regolamento al fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione.

L'articolo 62, comma 4, autorizza la spesa massima di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e di periodici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale.

L'articolo 62, comma 5, stabilisce che, a decorrere dal 2024, alla copertura degli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti previsto dalla normativa vigente si provvede a valere su una quota specifica del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (si sostituisce il riferimento all'intera quota del Fondo relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri).

L'articolo 62, comma 6, prevede, per gli anni 2024 e 2025, un credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

L'articolo 62, comma 7, generalizza, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, il contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.

L'articolo 63, comma 1, proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.

L'articolo 63, comma 3, conferma, per l'anno scolastico 2024/2025, l'autorizzazione di spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025, già disposta per l'anno scolastico 2023/2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Il comma 4 autorizza per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.

L'articolo 63, comma 5, incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento.

L'articolo 64 reca una serie di misure in materia di cultura, che intervengono su due versanti: 1) un primo gruppo d'interventi riguarda i beni culturali e comprende: *a*) un'autorizzazione di spesa pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzata sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, oltreché attività di conservazione e tutela dei medesimi siti (comma 1); *b*) la facoltà di effettuare anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma PAGO PA i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura (comma 2); *c*) un duplice, e differenziato, meccanismo di riassegnazione di fondi di pertinenza del MIC, da destinare alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (commi 3 e 6); *d*) un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un'attività di manutenzione ordinaria e programmata (comma 4); 2) un secondo gruppo d'interventi è teso all'incremento del numero di sale cinematografiche e polifunzionali e all'adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 (comma 5).

Il comma 1 dell'articolo 65 proroga, fino al 31 dicembre 2024, l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate nell'ambito dell'operazione Strade sicure. Tale contingente è fissato in 6.000 unità (con un incremento di 1000 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). Il personale è destinato ai soli servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili. A tal fine, il comma 2 autorizza, per il 2024, la spesa di euro 190.899.593. Il comma 3 proroga invece, sempre per il 2014, l'impiego di un

contingente di personale delle Forze armate per la finalità specifica di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del Paese. Tale contingente è fissato a 800 unità (con un incremento di 400 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). A tale fine il comma 4 autorizza, per il 2024, una ulteriore spesa di euro 34.171.409. Il comma 5 istituisce un Fondo per il potenziamento e ammodernamento di Ministero dell'interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, con una dotazione pluriennale dal 2024 al 2031.

Il comma 1 dell'articolo 66 finanzia il Fondo per l'immigrazione, per 190 milioni nel 2024; 290 milioni nel 2025; 200 milioni nel 2026.

L'articolo 66, al comma 2, autorizza la corresponsione di un contributo di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Il comma 3 inserisce l'INMP tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata.

L'articolo 67 istituisce un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli oneri di natura economica e previdenziale connessi con l'esercizio della funzione onoraria.

L'articolo 68 finanzia la partecipazione del nostro Paese all'iniziativa EU for Ukraine Fund (EU4U) della Banca europea per gli investimenti (BEI), nell'ambito del Pacchetto di Supporto all'Ucraina (*Ukraine Support package*). Si tratta di un fondo di garanzia per i prestiti concessi da BEI per la ricostruzione dell'Ucraina. L'Italia partecipa con un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024, destinato alla copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati. Per il pagamento delle commissioni spettanti a BEI per le attività di gestione, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e fino a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

L'articolo 69 rifinanzia la partecipazione italiana a due fondi istituiti rispettivamente in sede Unione europea e Nato. Il comma 1 riguarda European Peace Facility (Strumento europeo per la pace), il fondo attraverso cui l'Unione europea da un lato finanzia i costi comuni delle sue missioni militari e dall'altro fornisce assistenza militare ad organizzazioni internazionali (come l'Unione africana) e a Paesi terzi. Il comma 2 riguarda invece il NATO Innovation Fund, un fondo di venture capital.

L'articolo 70 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia innanzi all'insorgere della crisi ucraina, attualmente operative fino al 31 dicembre 2023, per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina.

L'articolo 71 prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione complessiva per il periodo 2024-2028 pari a 285 milioni di euro. Viene altresì prevista una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si stabilisce poi l'approvazione del Programma da declinarsi attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività previste per la prevenzione del rischio sismico, delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore. Si prevede, inoltre, l'impiego di risorse stanziata dalla legge di bilancio 2022 per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico nei medesimi territori.

L'articolo 72 si occupa di riordinare e risistemare la complessa materia della normativa sulla ricostruzione delle zone colpite da vari eventi naturali catastrofici, tra cui il terremoto del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia Romagna, del 2016 nel Lazio e nelle Marche, nonché le alluvioni del 2022 presso l'Isola di Ischia, prevedendo dilazioni temporali alle limitazioni annuali in scadenza il 31 dicembre 2023 e stanziando nuovi fondi per favorire questa attività.

L'articolo 73 disciplina l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli

eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

L'articolo 74 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un apposito Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

L'articolo 75, comma 1, in attuazione dell'accordo con il Governo del 16 ottobre 2023, determina gli importi da attribuire alla Regione siciliana, a decorrere dal 2024, quale concorso dello Stato all'onere assunto dalla Regione stessa in relazione all'aumento del finanziamento regionale alla spesa sanitaria nel proprio territorio. Il contributo è determinato in importi progressivi, dai 350 milioni di euro per il 2024 ai 630 milioni annui a decorrere dal 2030.

L'articolo 75, comma 2, in attuazione dell'accordo con il Governo del 25 settembre 2023, determina gli importi da attribuire a ciascuna Provincia autonoma per gli anni dal 2024 al 2027, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi ad uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022.

L'articolo 76 reca la proroga all'anno 2026, per le Regioni colpite dal sisma del 2016, della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2027. Sono inoltre prorogati taluni vincoli per l'utilizzo, anche negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione. Per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra l'articolo 77 del disegno di legge in titolo segnalando che l'articolo disciplina, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo. Il contributo, dell'importo complessivo pari a 20 milioni di euro annui, è ripartito tra gli enti che ne hanno diritto entro il 31 marzo 2024 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo (commi 1-3) e sulle corrispondenti quote regionali non sono ammessi sequestri o procedure esecutive (comma 8).

L'articolo 78 assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Il riparto di tali risorse tra le Regioni interessate è indicato in apposita tabella. L'articolo dispone quindi in ordine alle tipologie delle opere da realizzare, alla trasmissione dell'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, ai termini temporali per la stipula dei contratti di affidamento dei lavori in ragione dei costi delle opere, alle modalità di erogazione delle somme e al monitoraggio della realizzazione opere in oggetto.

L'articolo 79 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio. Sono interessati i comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro e i comuni capoluoghi di città metropolitana o di provincia con un debito pro-capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022.

L'articolo 80 stanziava un contributo di 10 milioni di euro annui, dal 2024 al 2038, a favore dei comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 escono dal dissesto finanziario. Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei comuni beneficiari.

L'articolo 81 interviene sulle finalità e sull'entità dei contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell'interno per interventi vari mirati alla messa in sicurezza del territorio; nello specifico, si

dispone che i finanziamenti assegnati ai comuni sono per le attività di progettazione in generale e sono incrementati di 100 milioni di euro annui i contributi previsti per il periodo 2024-2026.

L'articolo 82 dispone interventi per il Giubileo 2025. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. È inoltre autorizzata la spesa, per interventi di conto capitale, di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 1). Si dispone, inoltre, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, di incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, prevedendo analoga facoltà di incremento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale e del comune di Venezia (comma 2). Si prevede, infine, che tra le destinazioni del gettito dell'imposta di soggiorno rientri anche la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (comma 3).

L'articolo 83 reca, al comma 1, una rideterminazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2025, in riduzione di circa 858,9 milioni per il 2025, 1.069,9 milioni per il 2026, 1.808,9 milioni per il 2027, 1.876,9 milioni per il 2028, 725,9 milioni per il 2029, di 835,9 milioni per il 2030 e di circa 72 milioni a decorrere dall'anno 2031. La riduzione del Fondo di solidarietà comunale è disposta in attuazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

L'articolo 84 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi. Il Fondo è istituito in esplicita attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

L'articolo 85 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentano parametri di criticità sociale (commi 1 e 2). Il comma 3 reca disposizioni agevolative in materia di prestazione di servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di "desertificazione", volte ad introdurre una soglia per esentare i prestatori di servizi di pagamento che prestino in via occasionale, per il tramite della loro rete distributiva, servizi di prelievo del contante per importi non superiori a 250 euro al giorno. Il comma 4 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 86, comma 1, dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame.

L'articolo 86, comma 2, incrementa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

L'articolo 87 rfinanzia per 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso.

L'articolo 88, comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro del medesimo ministero e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di procedere alla valutazione dei parametri e dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di natura previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, tale rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita.

Il comma 2 dell'articolo 88 riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al trattamento pensionistico anticipato, non è oggetto di adeguamenti in base all'evoluzione della speranza di vita; il termine finale di esclusione dell'applicazione degli adeguamenti viene anticipato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024; la riduzione del periodo



temporale ha una valenza solo formale, in quanto per il biennio 2025-2026, come accertato dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 18 luglio 2023, comunque non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all'evoluzione della speranza di vita. I trattamenti interessati dalla norma oggetto della presente novella sono le pensioni di anzianità maturate in base al solo requisito di anzianità contributiva, ivi comprese quelle riconosciute in base al requisito ridotto in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.

L'articolo 88 comma 3 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026. La tabella contenuta nell'Allegato VI dettaglia per ciascun Ministero le riduzioni operate con riferimento alle Missioni e ai Programmi.

Il comma 4 prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, le rimodulazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda del disegno di legge in esame, inerenti al riparto dei fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa. Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 88, comma 7, determina il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, pari a 350 milioni di euro annui; disciplinando le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni e di versamento dell'importo stabilito per ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 88, commi da 8 a 10, stabilisce che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane. L'articolo 88, comma 11, modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio.

L'articolo 88, comma 12, proroga al 2026 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscali dalla legislazione vigente.

L'articolo 88, comma 13, riduce da 750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

L'articolo 88, comma 14, apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato. Il comma 15 interviene in materia di compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari.

L'articolo 88, comma 16, abroga il Fondo per il commercio equo e solidale.

L'articolo 88, comma 17, dispone l'abrogazione della disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo.

L'articolo 88, comma 18, è volto ad escludere la possibilità che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La previsione in esame rimodula i programmi di spesa del Ministero della difesa, per gli anni dal 2024 al 2029 (con l'eccezione del 2025). L'ammontare complessivo delle risorse rimane invariato.

L'articolo 89 reca la valutazione della spesa per interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento autorizzato dalle Camere l'11 ottobre 2023.

L'articolo 90 indica l'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2024, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata. Tali importi sono esposti nella Tabella n. 1 del DDL di bilancio.

Gli articoli da 91 a 105 autorizzano l'impegno e il pagamento delle spese degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2024 e recano le rispettive disposizioni di natura contabile.

Gli articoli 106 e 107 dispongono l'approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026.

L'articolo 108 riporta norme aventi carattere gestionale - di natura prettamente formale - riprodotte annualmente nella legge di bilancio.

L'articolo 109 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2024, ove non diversamente previsto.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al *Dossier* n. 175 dei Servizi studi del Senato e della Camera.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

#### *SUL REGIME DI AMMISSIBILITA' DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO*

Il PRESIDENTE avverte che, per la sessione di bilancio in corso, si applicano le regole di ammissibilità degli emendamenti già seguite negli anni precedenti, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica definiti nella risoluzione di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Peraltro, le regole sul regime di ammissibilità degli emendamenti presso la 5ª Commissione permanente devono essere interpretate, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 128, comma 6, del Regolamento, alla luce dell'articolazione della manovra e delle disposizioni che ne disciplinano i contenuti recate dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, come modificata dalla legge n. 163 del 2016.

Il disegno di legge di bilancio risulta strutturato in due sezioni, i cui contenuti normativi sono previsti dalla legislazione contabile: la prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi; essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e i loro eventuali aggiornamenti.

La seconda sezione è formata sulla base della legislazione vigente ed espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento, rispettivamente, alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività (ossia i programmi di spesa).

Altresì, nel disegno di legge di bilancio vi sono elementi non emendabili; le modifiche operate dalla prima sezione sono poi riversate nella seconda sezione attraverso la Nota di variazioni.

Alla luce dell'articolazione del disegno di legge di bilancio, per quanto riguarda la prima sezione, le ordinarie regole di ammissibilità, precedentemente applicate al disegno di legge di stabilità, sono riassunte nei seguenti termini: sono considerati inammissibili gli emendamenti alla parte normativa che introducono disposizioni che prevedono una modifica diretta dei programmi di spesa iscritti nella seconda sezione, in modo da escludere sovrapposizioni tra l'area normativa riservata alla prima sezione e l'area contabile riservata alla seconda sezione.

Sono considerati inammissibili gli emendamenti nella parte in cui ci si limiti a specificare i riflessi di natura contabile sulla seconda sezione delle innovazioni normative introdotte nella prima sezione,

posto che l'esplicitazione di tali riflessi, avendo valenza meramente tecnica, è rimessa al Governo attraverso l'elaborazione della Nota di variazioni.

La prima sezione può contenere, a differenza di quanto stabilito dalla precedente normativa, disposizioni di carattere complessivamente espansivo, non essendo stata riproposta nella novella della legge n. 163 del 2016 la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

In linea generale, sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi devono essere costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; per il secondo e il terzo aspetto, occorre tener conto degli effetti, come quantificati nella relazione tecnica, nonché nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 21, comma 12-*ter*, della legge n. 196 del 2009, in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensazione deve riferirsi agli effetti dell'emendamento per tutta la durata della loro vigenza e deve garantire, dunque, mezzi di copertura di durata e quantità almeno uguale rispetto all'onere. Poiché il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati; non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti. In merito ai limiti di contenuto, si rammenta poi il diverso tenore letterale della disposizione (articolo 21, comma 1-*quinquies*), secondo cui la prima sezione "non deve in ogni caso" contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. Tali emendamenti sono pertanto inammissibili. Sono inammissibili emendamenti aggiuntivi privi di effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento (articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *b*), della legge 196). Sono inammissibili emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato (articolo 128, comma 6, del Regolamento).

Sono ammissibili, invece, emendamenti aggiuntivi, purché con esclusivo contenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi, nel rispetto della compensazione e del contenuto proprio, e soppressivi, a condizione della compensazione. Sono inammissibili le proposte emendative che dispongono l'uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all'attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Infine, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f*), della legge n. 196 del 2009, emendamenti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, della predetta legge n. 196. Sono altresì ammissibili gli emendamenti relativi alla materia di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *g*), della legge n. 196 del 2009 (concorso degli enti territoriali). In linea generale, in caso di approvazione, le compensazioni superflue si intendono per non apposte, quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, e quelle incerte vengono adeguate, salva la congruità. Gli emendamenti dovranno essere formulati in modo da garantire un chiaro e reciproco collegamento tra la portata della disposizione onerosa e la parte compensativa.

Altresì, va ricordato che non sono più allegati alla prima sezione la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanenti, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente e le variazioni delle leggi che dispongano spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui alle Tabelle C, D ed E della precedente legge di stabilità. Tali determinazioni sono incorporate nell'ambito della seconda sezione e sono riepilogate in una tabella avente carattere meramente informativo e non emendabile; le Tabelle A e B sono invece allegate alla prima sezione. Restano invariati i criteri di emendabilità riguardanti tali tabelle. In particolare, per quanto attiene alla Tabella A, gli emendamenti ad essa riferiti devono essere formulati con esclusivo riferimento alla dotazione relativa ai Ministeri medesimi. Eventuali indicazioni di specifiche finalizzazioni programmatiche devono intendersi come non apposte. Non sono inoltre ammissibili gli emendamenti volti a ridurre gli accantonamenti finalizzati alla copertura finanziaria di ratifiche di accordi internazionali (accantonamento della Tabella A relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e quelli volti a

ridurre la quota degli accantonamenti corrispondente alle prenotazioni relative a provvedimenti in stato di relazione in Assemblea sui quali le Commissioni bilancio abbiano espresso un parere favorevole prima dell'avvio della sessione di bilancio. L'emendabilità della Tabella B è in linea di massima soggetta alle medesime regole esposte con riferimento alla Tabella A, fermo restando che la riduzione degli accantonamenti della Tabella B può essere utilizzata al fine di compensazione delle sole spese in conto capitale.

Per quanto riguarda, invece, la seconda sezione, ferma restando la regola secondo cui oggetto di deliberazione parlamentare sono i programmi di spesa e le tipologie di entrata, sono inammissibili gli emendamenti che dispongono modifiche alle poste contabili che evidenziano le variazioni risultanti dalle modifiche apportate alla legislazione vigente con la prima sezione, posto che tali variazioni risultano meramente consequenziali a innovazioni legislative introdotte dalla medesima prima sezione e possono pertanto essere modificate solo intervenendo sulle predette innovazioni legislative. Sono invece ammissibili gli emendamenti alle rimodulazioni compensative e ai rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni dei fattori legislativi previste dall'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità. Più in particolare, per quanto concerne lo stato di previsione dell'entrata, in considerazione della pregiudizialità e dell'autonomia delle valutazioni concernenti le entrate, gli emendamenti che propongono aumenti nelle previsioni non possono essere utilizzati in forma compensativa per la contestuale copertura di nuove o maggiori spese. Pertanto, tutti gli emendamenti alla Tabella n. 1 devono essere presentati e motivati, logicamente, come correzione di previsioni giudicate non corrette: essi devono riferirsi esclusivamente ad una determinata tipologia di tributo. Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, rammenta che l'unità elementare dello stato di previsione oggetto dell'approvazione parlamentare è costituita dal programma. Premesso che in sede di esame dei documenti di bilancio, in senso stretto, non vi è una determinazione esplicita sui saldi di cassa e che ogni incremento della previsione di cassa deve essere coerente con le risorse rappresentate dalla massa spendibile, gli emendamenti che aumentano la cassa (se non compensati) potrebbero avere effetti di peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto; di conseguenza, eventuali emendamenti che incrementino le dotazioni complessive di cassa sono incompatibili con gli obiettivi fissati nella risoluzione parlamentare di approvazione dei saldi e quindi inammissibili.

Altresì, va ricordato che con il decreto legislativo n. 90 del 2016 è stata superata la ripartizione delle spese in "rimodulabili" e "non rimodulabili", in favore di una classificazione che distingue direttamente le spese in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa. Possono essere, pertanto, oggetto di emendamento i programmi dei diversi stati di previsione per gli importi corrispondenti alle spese previste dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 21, comma 5, della legge 196, ossia fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno. Sono pertanto inammissibili emendamenti di tipo compensativo, finalizzati ad aumentare la spesa corrente o a ridurre le entrate correnti, che risultino compensati con riduzioni di spesa in conto capitale o con aumenti di entrata in conto capitale. Sono, pertanto, ammissibili gli emendamenti che recano aumenti di spesa su programmi contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, provvisti della relativa compensazione finanziaria, tanto in termini di cassa quanto di competenza, a valere su altri programmi di spesa contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, fatta salva l'indicazione dell'autorizzazione di spesa oggetto di emendamento.

Per quanto riguarda, inoltre, gli emendamenti volti a modificare contemporaneamente la prima e la seconda sezione, questi sono altresì ammissibili, ferma restando la compensazione. Da un punto di vista sostanziale, essi appaiono infatti coerenti con la logica sottesa alle modifiche introdotte alla legge n. 196 del 2009 con la legge n. 163 del 2016, che è quella di far sì che la decisione di bilancio sia incentrata sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine. Tali emendamenti soggiacciono in ogni caso agli stessi vincoli di ammissibilità validi per gli emendamenti riferiti alla seconda sezione.

Infine, sono inammissibili gli emendamenti che rechino variazioni lineari o indistinte a più programmi di spesa per evidenti motivi di specificità. Gli emendamenti non possono essere riferiti al capitolo.

Laddove l'emendamento presenti un riferimento anche al capitolo, quest'ultimo si intende come non apposto sotto il profilo procedurale, neanche sotto forma di specificazione interna al programma; pertanto, gli emendamenti formulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili, mentre da quelli formulati con riferimento al programma sarà espunto ogni eventuale riferimento anche ai capitoli. A fini meramente conoscitivi viene comunque presentato un allegato tecnico comprensivo anche della ripartizione per capitoli.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il PRESIDENTE, alla luce delle materie oggetto del decreto-legge in esame, tenuto conto che il provvedimento rappresenta, insieme al disegno di legge di bilancio e ai decreti legislativi di riforma fiscale, una delle componenti della manovra di finanza pubblica, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti: 3.0.8, 3.0.9, 3.0.12, 3.0.13, 4.0.4, 5.0.4, 5.0.5, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.9, 8.0.22, 8.0.24, 8.0.25, 8.0.26, 8.0.27, 9.82 (testo 2), 9.0.54, 9.0.57, 9.0.70, 9.0.73, 10.0.1, 10.0.15, 10.0.23, 11.0.4 (testo 2), 12.0.1, 12.0.3, 12.0.12, 12.0.13, 13.0.52, 16.11, 16.12, 16.13, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.9, 17.0.35, 18.0.1, 18.0.7, 18.0.38, 20.0.5, 20.0.22, 21.0.1, 22.0.1, 22.0.10, 22.0.11, 23.1, 23.2, 23.14 e 23.15.

Si riserva al riguardo di effettuare eventuali modifiche o integrazioni alla luce di ulteriori approfondimenti istruttori.

Avvisa poi che sono state presentate le riformulazioni 9.3 (testo 2), 13.0.42 (testo 2), 20.0.28 (testo 2) e 20.0.29 (testo 2), pubblicate in allegato.

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 16.14 e 18.0.16.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ( n. 87 )**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota di chiarimenti sull'atto del Governo in titolo.

Il relatore **DREOSTO** (*LSP-PSd'Az*), preso atto dei contenuti della nota depositata dalla rappresentante del Governo, si riserva di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE propone di sospendere momentaneamente la seduta, onde consentire lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza, già convocato per la giornata odierna.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 17,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,**

**(Tab.1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026  
(*limitatamente alle parti di competenza*)

**(Tab.2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(SsfRipresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE, alla luce delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svolto, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per il prossimo 21 novembre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna della Commissione già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,35.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

Art. 9

### **9.3 (testo 2)**

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di prevenire un possibile contenzioso derivante dall'applicazione della legge della Regione siciliana n. 5 del 13 giugno 2023 ed uniformare l'inquadramento giuridico del personale medico e sanitario con elevata professionalità (EP) delle Aziende ospedaliere universitarie, all'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Il personale medico e veterinario afferente all'area della dirigenza medico sanitaria, nonché il personale afferente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, delle aziende di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, diverso da quello di cui all'articolo 5, comma 1, assume o conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza rispettivamente dell'area della sanità (ex Area IV SSN) e della dirigenza area funzioni locali (ex area III SSN - dirigenza SPTA) per il personale dirigente delle aree professionali e tecniche.»».*

Art. 13

### **13.0.42 (testo 2)**

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Articolo 13-bis.**

*(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)*

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, dopo le parole «da intendersi qui integralmente riportato» sono aggiunte le seguenti «, e legificato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»».

Art. 20

### **20.0.28 (testo 2)**

[Cosenza](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Articolo 20-bis**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura ridotta del 15% alle prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il lavoro da Enti o Società di formazione che ricevono finanziamenti attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.»

#### **20.0.29 (testo 2)**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 20-bis**

*(Misure urgenti in materia di istruzione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato, hanno durata non superiore all'anno e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 91,5 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e **di 54,9 milioni di euro per il 2026**. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva da parte delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. In coerenza con gli obiettivi della Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 1 comma 125 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al Piano di cui al primo periodo concorrono altresì 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo. Agli oneri di cui alla presente disposizione si provvede:

a) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2024: quanto a 8 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; quanto a 8,6 milioni a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR; quanto a 2,8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2017, n. 65; e quanto a 20 milioni a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027;

b) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2025; quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; e quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027.

3. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede quanto a 700.000 euro per il 2024 e 3.000.000 euro annui a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

4. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, le parole ", dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti "e del merito".



## 1.3.2.1.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 148 (pom.) del 15/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023

148ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi il 14 novembre, segnalando, per quanto di competenza, che occorre la quantificazione degli effetti finanziari delle proposte 3.4 (testo 2), 6.0.10 (testo 2) [identico a 6.0.11 (testo 2), 6.0.13 (testo 2) e 6.0.14 (testo 2)], 7.0.40 (testo 2) [identico a 7.0.41 (testo 2), 7.0.42 (testo 2) e 7.0.43 (testo 2)], 9.12 (testo 2) e 15.0.16 (testo 3).

Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura degli identici emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 (testo 2) e 10.0.4.

In relazione alla proposta 14.1 (testo 3), occorre valutare la riformulazione del comma 2-ter, per includervi la riformulazione del comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante parte della copertura finanziaria relativa al suddetto comma 2-ter.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 15.3.

Su tutti i restanti emendamenti approvati non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI conferma la congruità degli oneri già indicati con riguardo agli emendamenti 3.4 (testo 2), 6.0.10 (testo 2) [identico a 6.0.11 (testo 2), 6.0.13 (testo 2) e 6.0.14 (testo 2)], 7.0.40 (testo 2) [identico a 7.0.41 (testo 2), 7.0.42 (testo 2) e 7.0.43 (testo 2)], 9.12 (testo 2) e 15.0.16 (testo 3).

Similmente, non ha nulla da osservare sugli identici emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 (testo 2) e 10.0.4, dei quali conferma la sussistenza delle risorse, né sull'emendamento 15.3, che non ha impatti negativi sulla finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.1 (testo 3), fa presente che è in corso un'istruttoria su aspetti di *drafting* e per ora non vi è nulla da osservare.

Alla richiesta di chiarimenti del senatore [PATUANELLI](#) (M5S) sulla proposta 14.1 (testo 3), risponde il rappresentante del Governo.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, approvati dalla Commissione di merito e trasmessi il 14 novembre, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo ( n. 86 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175.

Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia pronto a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che l'istruttoria non è stata ancora completata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede raggugli circa l'istruttoria in corso sugli emendamenti, con particolare riferimento a quelli da considerare ordinamentali.

Il sottosegretario FRENI assicura che al più tardi domattina fornirà i richiesti elementi di approfondimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,**

**(Tab.1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026  
(limitatamente alle parti di competenza)

**(Tab.2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che è aperta la discussione generale sul disegno di legge di bilancio e invita i Commissari a iscriversi per intervenire, anche nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta della Commissione, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## 1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 150 (pom.) del 16/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2023  
150ª Seduta (pomeridiana)  
Presidenza del Presidente  
[CALANDRINI](#)

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE, a seguito degli ulteriori approfondimenti svolti, comunica che, allo stato, sono revocate le dichiarazioni di improponibilità degli emendamenti 8.0.25, 9.0.70, 9.0.73, 10.0.1, 10.0.15, 12.0.12, 12.0.13, 13.0.52, 17.0.35 e 23.15, che risultano pertanto proponibili.

Risultano quindi improponibili i seguenti emendamenti: 3.0.8, 3.0.9, 3.0.12, 3.0.13, 4.0.4, 5.0.4, 5.0.5, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.9, 8.0.22, 8.0.24, 8.0.26, 8.0.27, 9.82 (testo 2), 9.0.54, 9.0.57, 10.0.23, 11.0.4 (testo 2), 12.0.1, 12.0.3, 16.11, 16.12, 16.13, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.9, 18.0.1, 18.0.7, 18.0.38, 20.0.5, 20.0.22, 21.0.1, 22.0.1, 22.0.10, 22.0.11, 23.1, 23.2 e 23.14.

Avverte, poi, che sono state presentate le riformulazioni 10.0.8 (testo 2) e 13.0.52 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica altresì che il termine per presentare le eventuali riformulazioni al disegno di legge in titolo è fissato a lunedì 20 novembre, alle ore 17.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

Art. 10

**10.0.8 (testo 2)**

[Orsomarso](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«10-bis.

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)*

1.All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, le parole: "le amministrazioni comunali" sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165" e le parole: "nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-*quinqüies* a loro assegnate" sono soppresse;

b) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente: "3-*ter*.*I*. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono altresì autorizzate, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della Regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.";

c) al comma 3-*quater*, le parole: "commi 3-*bis* e 3-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter*.1";

d) al comma 3-*quinqüies*, le parole: "Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dai commi 3-*bis* e 3-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "Per la parziale copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni interessate per le assunzioni previste dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter*.1,".».

#### Art. 13

##### 13.0.52 (testo 2)

[Nastri](#), [Zedda](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«13-*bis*

*(Disposizioni in materia di comunicazioni sulla titolarità effettiva)*

1. Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del Registro delle imprese, istituiti presso le Camere di commercio, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell'art. 21 del D.lgs. 21 novembre 2007 n.231, è fissato al 6 febbraio 2024.

2. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-*bis*, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9."

3. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova

applicazione l'articolo 14, comma 3-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n. 580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), numero 2, si applicano alle Camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione.

6. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.

# 1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 151 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

#### 151ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[CALANDRINI](#)

*indi del Vice Presidente*

[LOTITO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 4, considerato che il decreto-legge n. 145 del 2023 ha posticipato la restituzione del prestito da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE), che occorre avere conferma che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) possa provvedere a coprire gli oneri di cui ai commi 3 e 8 (rispettivamente 300 milioni e 96,78 milioni di euro) avvalendosi delle proprie risorse.

Con riguardo all'articolo 3, comma 15, che incrementa la pianta organica di CSEA, che rientra nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche, occorre avere conferma che non vi siano ulteriori oneri né per l'adeguamento delle dotazioni logistiche e strumentali né per l'espletamento di procedure di selezione. Per la relativa copertura finanziaria è previsto che agli oneri provveda mediante entrate derivanti da prelievo commissionale operato sui conti di gestione, secondo un'aliquota percentuale definita ogni anno dall'ARERA, da applicarsi al totale delle risorse economiche gestite annualmente dalla CSEA. Sul punto andrebbe confermata la possibilità di modulare l'aliquota secondo le necessità per la copertura degli oneri previsti. Inoltre, considerando che l'ente non è ricompreso tra quelli soggetti al vincolo della gestione della propria liquidità nel circuito di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, e che opera avvalendosi di risorse giacenti sul circuito di tesoreria, andrebbero fornite conferme in merito all'assenza di effetti, sia pure indiretti, sui saldi. Per quanto concerne l'articolo 5, comma 1, relativamente all'assoggettamento degli atti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, andrebbe fornita conferma dell'attestazione della originaria relazione tecnica secondo cui l'applicazione delle imposte in misura fissa non determinerebbe effetti rispetto al gettito vigente. Tutto ciò premesso, in relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 97.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame. Evidenzia che risultano così superate tutte le osservazioni inerenti al provvedimento.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.](#)".

[Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificato la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.](#)

**(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di ribadire il parere già espresso per la Commissione, nel presupposto che non siano apportate modifiche al testo del disegno di legge.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

**(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere parzialmente favorevole)

Il presidente relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come "collegato", rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica "Filiera formativa tecnologico-professionale" ed è composto di due articoli:

l'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (M4C1-R.1.1, 5-10). L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo "[Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti](#)", è composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare, al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del d.P.R. n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023 limitatamente al Capo I.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per formulare osservazioni critiche sul riferimento contenuto nel titolo del disegno di legge, inerente alla revisione della disciplina della valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, sottolineando come ciò costituisca una materia del tutto discutibile e su cui formula rilievi critici.

Il PRESIDENTE chiarisce che tale riferimento risulta inerente al Capo II del disegno di legge, il cui contenuto non risulta previsto dalla NADEF, come evidenziato nella relazione illustrativa, per cui se ne evidenzia il carattere non omogeneo rispetto ai contenuti propri del disegno di legge collegato, ciò rilevando ai fini dello stralcio dal provvedimento in titolo di prerogativa della Presidenza del Senato. Dopo un intervento della senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*), volto ad evidenziare come il Capo II rechi una materia del tutto estranea ai contenuti del disegno di legge collegato previsto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come "collegato", si rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica "Filiera formativa tecnologico-professionale" ed è composto di due articoli: l'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10). L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo "[Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti](#)", è



composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare, al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del d.P.R. n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del d.P.R. n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione.

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023, ad eccezione del Capo II (articolo 3).".

La Commissione approva.

**(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso un parere di nulla osta con alcune condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sono state puntualmente recepite. Pertanto alla luce dei chiarimenti già forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche introdotte in seguito al parere reso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non appare necessario acquisire una relazione tecnica di passaggio.

Per quanto di competenza, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo del Governo.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che alla luce del dibattito svolto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti in quella sede dal Governo, non appare necessario l'aggiornamento della relazione tecnica, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, formulando il parere non ostativo dell'esecutivo.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, che risulta approvata all'unanimità.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo ( n. 86 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 novembre.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra una proposta di parere non ostativo condizionato, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,**

**(Tab.1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026  
(*limitatamente alle parti di competenza*)

**(Tab.2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 novembre.

Il PRESIDENTE dà la parola ai senatori che intendono intervenire, ricordando che nella giornata odierna si concluderà la discussione generale sul provvedimento.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) evidenzia che nelle audizioni è emersa la contrarietà da parte delle associazioni datoriali sui contenuti del disegno di legge di bilancio soprattutto per quanto riguarda l'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE). Evidenzia il suo stupore per la mancanza di interlocuzione fra il Governo e i corpi intermedi nella predisposizione degli articoli 24 e 25 sui quali sussistono comunque elementi per una valutazione positiva. Fa presente tuttavia che, come evidenziato da ANIA dalla sua audizione, tali norme avranno bisogno di corpose modifiche per poter dispiegare i propri effetti. Ritene che in materia pensionistica il disegno di legge peggiori la legge Fornero, mentre in materia di sanità prevede una riduzione del finanziamento del sistema sanitario rispetto al PIL.

Evidenzia che, al contempo, il disegno di legge prevede nuove imposte, in particolare sulla casa.

Sottolinea quindi che non sono state rispettate le promesse elettorali come, ad esempio, l'innalzamento delle pensioni minime. Per questi motivi fa presente che il giudizio sulla proposta è negativo e che sarà necessaria una copiosa attività emendativa.

Sottolinea infine come si tratti di una manovra vuota, poco coraggiosa, nonché estremamente ottimistica sul piano delle previsioni della crescita, mentre non si è voluto cercare effettivamente da parte del governo le risorse necessarie per operare con misure di effettivo sostegno ai cittadini.

Ricordando a tale riguardo le norme sugli *extra* profitti bancari, già approvate dal governo, e il gettito pari a zero previsto, evidenziando quindi un quadro complessivo di criticità e limiti degli interventi varati da questa maggioranza, la cui manovra appare del tutto lacunosa e peggiorativa della situazione del Paese.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) ritiene che, nonostante il Governo si presenti come un Governo di legislatura, esso abbia presentato un disegno di legge di bilancio con un orizzonte breve, che guarda principalmente alle prossime elezioni europee e che tradisce l'impianto programmatico dei partiti della maggioranza. Sottolinea, in particolare, la mancanza di investimenti sulla valorizzazione sulle risorse umane e sulle trasformazioni verde e digitale. Considera inaccettabile il taglio del Fondo affitti. Fa presente che la manovra ha bisogno di molte modifiche che rappresentino una visione alternativa, la quale informerà la redazione degli emendamenti che saranno presentati. Rappresenta che il sistema sanitario ha bisogno di una riforma strutturale. Sottolinea come la maggioranza stia tradendo il suo stesso programma sulla crescita economica e sulla legge Fornero.

Dopo aver richiamato l'importanza del ruolo del Parlamento nelle prerogative di modifica della legge di bilancio, preannuncia quindi numerosi emendamenti da parte del proprio gruppo, al fine di contrastare quanto delineato in manovra. Questa rischia infatti di determinare un arretramento molto grave sui pilastri della tutela dei diritti, in particolare del diritto alla salute, del diritto all'istruzione e del diritto alla casa.

Sottolinea a tale riguardo come solo dalla tutela dei diritti e dalla lotta alla disuguaglianza possa derivare un quadro favorevole allo sviluppo e alla crescita, nonché alla competitività. Conclude evidenziando la necessità di un quadro di profonde riforme, di lungo periodo, del tutto mancanti nella manovra, al fine di contrastare la precarietà del lavoro, soffermandosi sui temi centrali della società, tra cui richiama quello della riforma del sistema sanitario. Ricorda infine il tema centrale della lotta

all'evasione fiscale, su cui occorrerebbero interventi immediati, di segno del tutto opposto ai condoni invece adottati dall'attuale governo.

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) ritiene che l'aspetto più grave del disegno di legge di bilancio sia connesso alla mancanza di coraggio nel fare riforme che potrebbero sostenere la crescita. Manifesta le forti criticità in relazione alla compiuta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sul quale auspica che vi siano iniziative di semplificazione volte alla risoluzione dei problemi che ne frenano l'avanzamento. Manifesta la propria indignazione per i tagli alle politiche a sostegno della disabilità e per l'aumento dell'IVA su beni acquistati principalmente da donne e famiglie, per le quali occorrerebbero invece interventi di sostegno. Esprime un giudizio complessivamente negativo sulla manovra, sottolineando la necessità di migliorarla in sede emendativa.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*), condividendo quanto detto in precedenza dai membri dell'opposizione, invita la Commissione a riflettere su un tema specifico, ovvero sul fatto che l'intera attività del Ministero delle infrastrutture è stata ipotecata intorno ad un'opera, il ponte sullo stretto, sulla quale non si è ancora giunti al progetto definitivo. Auspica quindi che l'attenzione venga posta sulla riprogrammazione delle spese ministeriali, volta in questo caso a sostenere un'opera assai discussa, a fronte di definanziamenti di altre infrastrutture, anche in materia di sicurezza stradale. Dopo aver richiamato il rischio che vengano depauperate le risorse inerenti alle politiche di sviluppo e coesione, evidenzia la necessità di concentrare l'attenzione sulle risorse per la effettiva crescita dei territori, anziché per una opera di cui non si dispone ancora della progettazione definitiva. Non essendovi altri interventi, il presidente [LOTITO](#) dichiara quindi conclusa la discussione generale sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 novembre.

Il PRESIDENTE, avverte che sono state presentate le riformulazioni 1.0.6 (testo 3), 5.0.23 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.3 (testo 2), 8.0.9 (testo 2), 9.72 (testo 2), 9.0.42 (testo 2), 9.0.56 (testo 2), 9.0.73 (testo 2), 11.0.10 (testo 2), 13.0.42 (testo 3) e 13.0.52 (testo 3), pubblicate in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86**

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione al comma 3, viene rappresentato, conformemente alla relazione tecnica, che la stima per la quantificazione degli oneri per prestazione si è basata sui dati dell'anno 2022 relativi ai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori di cui alla lettera b\) del predetto comma 1, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, del 25 luglio 2023. Per ogni posizione individuale, sono state ricavate le seguenti informazioni: numero di giornate lavorate nell'anno 2022 con contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; imponibile contributivo derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è](#)

richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; giornate lavorate come lavoratore subordinato non rientranti nel settore spettacolo e relativo imponibile; presenza di un contratto a tempo indeterminato; presenza di una prestazione Naspi; presenza di una pensione diretta; ulteriori redditi rilevabili dall'estratto conto del soggetto. Sono state, quindi, determinate le prestazioni ipotizzando che per gli anni 2024-2033 le caratteristiche dei lavoratori dello spettacolo rimangano sostanzialmente stabili rispetto alla generazione tipo riferita al 2022. La stima ha preso in esame le posizioni individuali in quanto le situazioni retributive e contributive molto variabili non permettevano l'utilizzo di valori medi. I potenziali beneficiari sono stati valutati in circa 20.600 soggetti, per ciascuno dei quali risulta una retribuzione media imponibile annua di 9.700 euro. Le giornate medie indennizzate risultano circa 38, per un importo annuo lordo fisco di 1.443 euro (38 euro giornaliera). Dall'analisi dei dati risulta che, della platea selezionata, circa 14.195 appartengono al gruppo A e 6.405 appartengono al gruppo B. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 73 per cento supera l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Dei soggetti appartenenti al gruppo B il 36 per cento supera il minimale contributivo. Inoltre, il numero delle giornate indennizzate è soggetto al limite di 312 annue e circa 1.200 assicurati subiscono una riduzione delle giornate indennizzate in funzione di tale limite;

in relazione all'articolo 4, viene precisato che la contribuzione figurativa è versata entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo. Inoltre, il numero delle giornate accreditate è tale da non poter superare il numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione. Per gli appartenenti al gruppo A, un anno di contributi si considera integrato con 90 contributi giornalieri, per i lavoratori appartenenti al gruppo B servono invece 260 contributi giornalieri. Dall'analisi dei dati estratti relativamente al 2022 risulta che, dei 20.600 soggetti che soddisfano i requisiti per la prestazione, circa 14.195 appartengono al gruppo A, con un accredito figurativo medio di 7 giornate, e 6.405 appartengono al gruppo B, con un accredito figurativo medio di 70 giornate. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 50 per cento supera il limite di retribuzione giornaliera, mentre per gli appartenenti al gruppo B solo l'11 per cento. Viene conclusivamente affermato che tutti gli elementi forniti supportano una stima della contribuzione figurativa ridotta rispetto a quanto potrebbe risultare applicando l'aliquota direttamente alla retribuzione non percepita;

in relazione all'articolo 7, comma 2, viene rappresentato che non si ravvisano elementi ostativi ad una modifica del testo della norma volta a specificare espressamente che viene fatto salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato;

in relazione all'articolo 8, si evidenzia che la prestazione è risultata inferiore in sede di certificazione del diritto alla prestazione: viene riportato per completezza il dato di spesa 2023 fino ad ottobre, pari a circa 1,5 milioni di euro, che conferma la rideterminazione effettuata nelle previsioni a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato all'inserimento, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: "di cui all'articolo 2, comma 28," delle seguenti: "primo periodo,".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

Art. 1

### **1.0.6 (testo 3)**

[Mancini](#), [Zaffini](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 1-bis**

(Iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti

Commerciali dei professionisti esercenti attività di amministrazione di condomini e di gestione di beni immobili per conto terzi)

1. I professionisti che, a far data dal 1 gennaio 2024, attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-*bis* delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati, sono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.»

Art. 5

### 5.0.23 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 5-*bis*.

*(Disposizioni per il potenziamento della prenotazione digitale delle visite mediche)*

1. Al fine di rendere più accessibile la possibilità dei cittadini di prenotare attraverso strumenti digitali le visite presso le Case della Comunità di cui al Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 e gli studi medici, anche ove funzionalmente aggregati, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, nonché nell'ottica di favorire il popolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico con le prestazioni erogate sul territorio, per far fronte al fabbisogno di piattaforme di prenotazione digitale degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica dei medici, anche in modalità SaaS, è autorizzato un contributo massimo di 100 milioni di euro a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall' art.1, comma 264 della legge 30 dicembre 2021, n.234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I trasferimenti in favore delle regioni e delle province autonome sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»

Art. 6

### 6.2 (testo 2)

[Damante](#), [Patuanelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### "Art. 6

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

### **6.3 (testo 2)**

[Sabrina Licheri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **"Art. 6**

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

### **Art. 8**

### **8.0.9 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le perdite fiscali dovute anche per gli effetti negativi sull'attività economica nel periodo caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid, possono essere trasformate, previa asseverazione dell'Agenzia delle Entrate, in crediti d'imposta da utilizzare in compensazione in F24 senza cedere a terzi."»

Art. 9

### **9.72 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

"12-bis. La verifica e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione, sono effettuati da apposito nucleo individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cadenza annuale.»

### **9.0.42 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 9-bis

1. È fatta salva la possibilità per la Regione Calabria negli anni 2020 e 2021, di utilizzare le risorse erogate ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate al 31 dicembre 2022, a copertura dei maggiori costi, derivanti dal fenomeno inflattivo in corso, legati al completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di Programma per gli investimenti nel settore sanitario ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007."

### **9.0.56 (testo 2 [RC])**

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-bis

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati 500 milioni di euro da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:

- a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da

scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 95 del presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

b) ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione e decadenza connessi all'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previsti dalla normativa statale e regionale, di competenza della Regione e degli Enti locali; fino al 31 agosto 2023 la Regione e degli Enti locali non procedono alle richieste di pagamento relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, sono sospesi i termini degli adempimenti tributari e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dalla data del 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente



comma.

8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 4 e 5 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2024, ovvero in sei rate di pari importo, con scadenza della prima rata il 30 giugno 2024. Sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n.78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n.16 del 2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n.78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n.639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n.197, che scadono nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 3, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241,243, lettera a), e 250 della legge n.197 del 2022, a partire dal 2 novembre 2023.

11. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4 a 10, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 170 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, fino al 30 giugno 2024.

13. Con riferimento alle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1:

a) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 2 novembre 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il

pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

b) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

14. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

15. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 innanzi ai tribunali e gli uffici del giudice di pace nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

16. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 15. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

17. Fermo quanto disposto dai commi 15 e 16, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 2 novembre 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, su istanza

del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023.

18. Per i soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 2 novembre fino al 31 dicembre 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 2 novembre 2023 fino al 31 dicembre 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.

19. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 18, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 dicembre 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

20. Le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 non operano nei seguenti casi:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n.833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n.194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n.69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti casi:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvi i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n.354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove

indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

21. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 16 e 18 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

22. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 15 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 novembre 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 17 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 dicembre 2023. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 16 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 18 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre e il 31 dicembre 2023.

23. Ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 31 dicembre 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, da concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

24. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 2 novembre 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

25. Nei giudizi di cui al comma 24, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 2 novembre 2023.

26. Per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza. E' facoltà delle

amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 dicembre 2023. La sospensione dei termini di cui al primo periodo non si applica alle procedure concorsuali e selettive svolte dalle pubbliche amministrazioni tramite piattaforme digitali.

27. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:

a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonché i concorsi per il personale della protezione civile;

b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;

c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Toscana per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;

d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

28. Nei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023, sono prorogati al 30 aprile 2024.

29. Per il medesimo periodo di cui al comma 26, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

30. Le disposizioni di cui ai commi 26 e 27 non pregiudicano la facoltà delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete nonché di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi.

31. Nei casi di cui ai commi 26 e 27, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

32. Per gli enti locali ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi, su richiesta dell'ente locale interessato, nel periodo tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

33. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e la data di entrata in vigore del presente

decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

34. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 26 e 27, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale. Fino al 31 dicembre 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

35. Nei territori dei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonché le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti casi e per il medesimo periodo sono altresì prorogati i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 2 novembre 2023.

36. Per i comuni ricadenti nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 2 novembre 2023, sono prorogati di sei mesi.

37. Le disposizioni dei commi da 26 a 36, non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. In relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.

38. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è

istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggino di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate dall'emergenza.

39. Fino al 31 dicembre 2023, le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono altresì derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

40. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2023/2024 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

41. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

42. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

43. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curricolari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per l'anno accademico 2022/2023 e 2023/2024, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curricolari nonché di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

44. Ferme restando le disposizioni generali di cui ai commi da 4 a 14 e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2023/2024, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

a) alla data del 2 novembre, risultano residenti o domiciliati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

45. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.

46. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma.

47. Agli oneri di cui ai commi da 43 a 46, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

48. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Firenze è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:

a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

49. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 43, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

50. I contributi e le provvidenze erogati ai sensi dei commi 48 e 49 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntivi rispetto a quelli già destinati alle ordinarie misure sul



welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.

51. Agli oneri derivanti dai commi 48 e 49, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

52. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 31 dicembre 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

53. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 52, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

54. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.

55. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

56. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 52 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 52 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

57. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

58. Le integrazioni al reddito di cui al comma 52 sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n.223.

59. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate di cui al comma 1, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

60. Agli oneri derivanti dal comma 52, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

61. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 dicembre 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

62. 1. Per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

63. L'indennità di cui al comma 62 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 62.

64. Alle attività di cui ai commi 62 e 63, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

65. Agli oneri derivanti dal comma 62 e 63, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

66. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, la

garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, a titolo gratuito e fino alla misura:

a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;

b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

67. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 66, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

68. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

69. La misura di cui al comma 68 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

70. All'attuazione de comma 68 si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 250 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

71. Le società e le imprese che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, possono richiedere la sospensione, per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti e gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 dicembre 2023;

c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività

imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

72. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 72 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

73. Per le società e le imprese aventi sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 2 novembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

74. I versamenti sospesi ai sensi del comma 71 e 73 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine o in sei rate semestrali di pari importo.

75. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 2 novembre 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.

76. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, che abbiano superfici aziendali situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.

77. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione toscana attua, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione Toscana può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva.

78. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.

79. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 80, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

80. Le risorse del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono

destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

a) 50 milioni di euro sono assegnati alla Regione Toscana sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori danneggiati dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;

b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al 100 per cento del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui all'allegato 12 al medesimo Piano

81. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, è autorizzato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite tra le regioni. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.

82. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.

83. Fino al 31 dicembre 2023 e nei comuni situati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga ai tempi prescritti dallo stesso articolo 9.

84. Fino al 31 dicembre 2023, non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 83, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022, le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

85. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e di tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

86. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.

87. Per il fine di cui al comma 86, le risorse del Fondo sono destinate a:

- a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;
- b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;
- c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.

88. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

89. Agli oneri derivanti dal comma 86, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

90. Per i mesi di novembre e dicembre 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di ottobre 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023. Previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui al primo e secondo periodo, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio.

91. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eccezionali eventi alluvionali di cui al comma 1, una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso strutturale ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, è destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente nel cui territorio sono situate le infrastrutture interessate, è adottato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui al comma 91.

92. Gli interventi di cui al comma 91, sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del crono-programma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi della società Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

93. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni

di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

94. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 93, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

95. Agli oneri derivanti dal comma 93, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

96. Le disposizioni dei commi da 97 a XY, sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

96. Ai fini del presente decreto, il Presidente della Regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

97. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 99.

98. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

99. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.

100. Al predetto Fondo affluiscono:

a) nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2024, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane;

b) da risparmi di spesa e maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

101. Al presidente della Regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.

102. 1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 101 e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti "de minimis". In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività



danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

103. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

104. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

105. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

106. La certificazione di agibilità di cui al comma 105 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme

vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **9.0.73 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### *«Art. 9-bis*

*(Misure urgenti per la realizzazione degli investimenti pubblici da parte degli enti territoriali relativi agli interventi su infrastrutture prioritarie nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di garantire lo sviluppo e il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese e di assicurarne la competitività nonché di favorire la celere realizzazione degli investimenti pubblici da parte degli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per la riqualificazione dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo" - tratto da Cosenza ad Altilia, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per la realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e operativo allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

#### Art. 11

### **11.0.10 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

#### **"Articolo 11-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore)*

1. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 luglio 2024».
2. All'articolo 14 della legge 30 novembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a. al comma 2, le parole «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole «sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;
  - b. al comma 3, le parole «Con il medesimo decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti.».

3. All'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a. il comma 5 è sostituito dal seguente: «Gli studenti vincitori del concorso nazionale di cui al comma 2 si iscrivono ai corsi di laurea, laurea magistrale o laurea a ciclo unico dell'Università di Pisa o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola. Al termine del percorso di studi, la Scuola rilascia, a seconda del tipo di corso di laurea a cui sono iscritti, il titolo di diploma di licenza e di diploma di secondo livello, equiparati al titolo di master di secondo livello in base alla normativa vigente.»;
  - b. dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. La Scuola può riconoscere crediti formativi universitari a favore degli studenti di università nazionali ed internazionali. Le relative modalità sono stabilite con regolamento di Ateneo."
4. All'articolo 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) alla lettera a), dopo le parole «Classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche» sono aggiunte le seguenti: «e per i diplomi in design e in progettazione artistica per l'impresa rilasciati dalle accademie di belle arti»;
  - b) alla lettera b), le parole «da istituzioni diverse da quelle» sono sostituite dalle parole «diversi da quelli».
5. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di I livello in restauro DAPL 07 al termine dei corsi di diploma accademico di II livello sperimentali in restauro precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 301.
6. In deroga all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i docenti e i ricercatori afferenti ai settori artistico-disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, e ai settori artistico-disciplinari ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, possono rivestire cariche in società costituite a fine di lucro ed esercitare il commercio e l'industria limitatamente alle attività identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 numero 90.03.02, previa autorizzazione del Direttore dell'Istituzione AFAM rilasciata verificando l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e la compatibilità dell'attività autorizzata con il prioritario assolvimento degli obblighi contrattuali.
7. All'articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dopo le parole «o da queste organizzate» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e degli enti abilitati al rilascio di titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212»"

Art. 13

**13.0.42 (testo 3)**

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 13-bis.**

*(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)*

1. Restano salve le disposizioni che regolano l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'articolo 4 bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 si interpreta nel senso che tutte le previsioni normative del DPR 146 del 2017 hanno valore di legge."

**13.0.52 (testo 3)**

[Nastri](#), [Zedda](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«13-bis

*(Disposizioni in materia di comunicazioni sulla titolarità effettiva)*

1. Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del Registro delle imprese, istituiti presso le Camere di commercio, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell'art. 21 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, è fissato al 6 febbraio 2024.

2. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9."

3. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), numero 2, si applicano alle Camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione.

6. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.



## 1.3.2.1.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 152 (ant.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

#### 152ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(851) Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria, riferita all'intero provvedimento.

Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per evidenziare la rilevanza del tema trattato dal provvedimento, ricordando un proprio disegno di legge già presentato in materia all'inizio della Legislatura. Sottolinea come i malati oncologici debbano affrontare il grave problema della difficoltà o impossibilità a stipulare contratti di mutuo o assicurativi o a procedere a scelte significative come l'adozione di bambini, situazione rispetto alla quale il provvedimento intende permettere una parità di trattamento su tali questioni anche per coloro che sono stati malati oncologici. Sottolinea l'alta percentuale di soggetti, pari a circa 1 milione di persone, che hanno superato una malattia oncologica, mentre circa 3 milioni di malati convivono in modo cronico con la patologia. A queste persone va data una risposta in termini di possibilità di procedere alla stipula di contratti e alle scelte di vita riconosciute a tutti i cittadini. Sottolinea l'importanza di alcune modifiche che andrebbero apportate al provvedimento, che attualmente prevede l'arco temporale dei dieci anni senza la presenza di recidive della malattia, un termine particolarmente lungo che sarebbe opportuno ridurre in sede di Commissioni di merito. Preannuncia quindi l'intervento in tale senso della propria parte politica, ringraziando comunque per la trasversalità dell'appoggio da parte delle diverse componenti politiche sul tema in esame.

Il senatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) associandosi ai rilievi formulati dalla senatrice Castellone, auspica che venga modificato in sede referente il termine di dieci anni, attualmente previsto dal provvedimento. Sottolinea comunque come il disegno di legge in esame rechi importanti misure per sostenere la praticabilità concreta, in materia di stipula di contratti bancari, assicurativi e di altre scelte contrattuali e inerenti alla vita, a favore di coloro che abbiano vissuto una malattia oncologica.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*) ricorda l'impegno profuso dalle diverse parti politiche sul tema all'esame, richiamando anche l'*iter* svolto presso la Camera dei deputati, nell'intento comune di colmare un *vulnus* nell'ordinamento. Sottolinea come attualmente le accresciute possibilità di guarire dalla patologia oncologica non giustificano uno stigma a vita, rispetto alla stipula di contratti ovvero rispetto a scelte l'adozione. Conclude quindi preannunciando l'intento della propria parte politica di condividere il provvedimento anche in sede di esame di merito.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea come la patologia oncologica si differenzi in diversi tipi di malattie con caratteristiche variegata, rilevando comunque il tema dell'arco temporale previsto per il cosiddetto oblio oncologico. A tale riguardo sottolinea come il termine di dieci anni senza recidive corrisponda alla avvenuta guarigione dalla malattia oncologica, occorrendo comunque trovare degli equilibri rispetto alla questione del termine temporale. Evidenzia la necessità di garantire alle persone che abbiano avuto tale patologia gli stessi diritti di tutti i cittadini, condividendo in tale senso i rilievi evidenziati dalla senatrice Castellone.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa ai rilievi emersi dal dibattito svolto sul provvedimento, soffermandosi altresì sull'importanza di riflettere su alcuni dei profili più sensibili tra cui quello dell'arco temporale individuato come termine per il riconoscimento dell'oblio oncologico.

Non essendovi altre richieste di intervento, la relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione in sede referente non ha apportato modifiche, propone di ribadire il parere non ostativo sul testo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento la relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi ( n. 88 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, comma 1, lettera *a*), e 9, comma 1, lettera *g*), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche nonché la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

1. garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'unica aliquota d'imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;
2. conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, evidenzia in via generale, con riferimento al provvedimento nel suo

complesso, che lo stesso non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni diversamente da quanto espressamente previsto dalla legge di contabilità. Se ne richiede pertanto l'acquisizione.

Sempre con riguardo al provvedimento nel suo complesso, rammenta che la legge delega n. 111 del 2023 ha previsto un articolato sistema di disposizioni finanziarie e di copertura sul quale ha inciso, mediante apposite condizioni, la Commissione bilancio della Camera dei deputati che ha posto la condizione di integrare il testo dell'atto prevedendo che la relazione tecnica dei decreti legislativi avrebbe dovuto dare conto degli "effetti sulla pressione tributaria, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente": detta condizione è stata recepita nel testo della legge delega. In proposito, andrebbero dunque fornite informazioni da parte del Governo circa gli effetti del presente schema di decreto sulla pressione tributaria.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, fa presente che andrebbero forniti elementi informativi circa lo sviluppo per cassa degli effetti finanziari stimati, considerato che, sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1, non si tiene conto, in sede di determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025, di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e che pertanto gli effetti IRPEF indicati per gli anni 2025 e 2026 dovrebbero interamente derivare dalla revisione della disciplina delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 2.

Con riguardo agli articoli 4 e 5, osserva che le disposizioni prevedono, rispettivamente, la maggiorazione per il solo 2024, del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni e l'abrogazione, a decorrere dal 2024, della disciplina relativa all'Aiuto alla crescita economica (ACE). A tale proposito, evidenzia che all'ultimo intervento normativo di ripristino della disciplina relativa all'ACE, effettuata dall'articolo 1, comma 287, della legge n. 160 del 2019, furono ascritti effetti di minore entrata pari a circa 1,3 miliardi annui (all'abrogazione in esame sono invece ascritti effetti di maggiore entrata pari a circa 2,8 miliardi annui). Sarebbe utile pertanto che il Governo fornisse elementi e dati quantitativi (come ad esempio il rendimento nozionale dichiarato dalle imprese e relativo capitale rilevato ai fini IRES e IRPEF) che permettano di verificare la stima effettuata. A tale riguardo, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha evidenziato come l'annuncio dell'abolizione dell'ACE potrebbe spingere le imprese ad anticipare incrementi di capitale programmati per i prossimi anni per ottenere il beneficio della deduzione ACE ancora nel 2023 (da riportare agli anni successivi per le imprese non capienti), determinando, rispetto alle stime della relazione tecnica, possibili effetti di minor gettito nel 2024 e un corrispondente minore recupero negli anni successivi. Su tale aspetto, appare opportuno acquisire chiarimenti del Governo.

In relazione all'articolo 6, rileva che risulta opportuno che, in assenza di indicazioni specifiche nell'ambito della relazione tecnica, il Governo chiarisca se le disposizioni di cui all'articolo 2, recante la revisione della disciplina delle detrazioni fiscali, siano suscettibili di determinare anche effetti onerosi, verosimilmente riferiti all'anno 2026, oltre a quelli di minore spesa utilizzati con finalità di copertura dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo in esame.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 100 e della Camera dei deputati n. 135.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ( n. 91 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 40, commi 1, 2, lettere d) ed e) e 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che attua la delega contenuta nell'articolo 40 della legge n. 71 del 2022, recando modifiche all'ordinamento giudiziario militare e alle disposizioni concernenti il Consiglio della



magistratura militare. La norma di delega, dopo aver disciplinato i principi e criteri direttivi alle lettere da a) a f) del comma 1, stabilisce al comma 3 che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione devono essere trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, ovvero, nel caso in esame, entro il 7 gennaio 2023.

L'articolo 1 dello schema introduce la figura del Procuratore militare "aggiunto" presso ciascun Tribunale militare.

L'articolo 2 modifica la composizione del Consiglio della magistratura militare (CMM), nonché la composizione e la tempistica di rinnovo della Commissione uffici direttivi dello stesso CMM.

La relazione tecnica (RT) presenta un'ipotesi di quantificazione degli oneri derivanti dall'aumento dei componenti del Consiglio indicando i fondi destinati alla relativa copertura. Al riguardo, come osservato dal Servizio del bilancio andrebbe confermata la prudenzialità dell'ipotesi considerata nella stima di erogazione dell'indennità di seduta per 11 mesi. Andrebbero inoltre forniti elementi di conferma in merito alla prudenzialità delle ipotesi considerate di 17 riunioni "plenarie" complessive all'anno e di sole 4 riunioni "disciplinari" annuali. A tal fine, si richiede di fornire i dati inerenti alle riunioni del "Plenum" e a quelle "disciplinari" tenute annualmente negli ultimi 5 anni. Inoltre, pur considerando che la relazione tecnica esplicita gli oneri previsti a carico dell'Amministrazione a titolo di IRAP, andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate su tutti gli emolumenti e rimborsi, anche ai fini contributivi e fiscali, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

In relazione all'articolo 3, posto che la norma prevede, in ciascuno degli uffici requirenti dei tribunali di Roma, Verona e Napoli, l'istituzione di una posizione di procuratore militare aggiunto e la soppressione di una posizione di sostituto procuratore militare, andrebbero fornite rassicurazioni sulla piena neutralità di tale rimodulazione dell'organico degli uffici citati e dell'adeguatezza di tali modifiche in relazione ai carichi di lavoro, confermando che il conferimento di funzioni semi direttive requirenti non comporti il riconoscimento anche di compensi aggiuntivi agli interessati rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, né determini riflessi sulle spese di funzionamento degli stessi uffici.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria delle disposizioni del provvedimento a carico degli stanziamenti già previsti in bilancio: al riguardo, andrebbero fornite conferme riguardo alla capienza dei capitoli identificati nella relazione tecnica a fronte degli oneri quantificati e forniti chiarimenti in merito ai criteri di formulazione delle previsioni, che dovrebbero essere calibrati sui soli fabbisogni determinati ai sensi della legislazione vigente, con particolare riferimento alla copertura delle spese di missione.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 96 e della Camera dei deputati n. 131.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,**

**(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)**

**(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo e ai relatori per le eventuali rispettive repliche.

La sottosegretaria SAVINO dichiara di rinunciare alla replica sul provvedimento.

I RELATORI si associano rinunciando altresì alla replica.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) interviene per evidenziare, sull'ordine dei lavori, la forte criticità della prassi della rinuncia alla replica, già invalsa su diversi provvedimenti all'esame della Commissione, con particolare riferimento ad un disegno di legge così importante come quello di bilancio, che costituisce lo strumento di programmazione economico finanziario più importante dell'anno. Formulando quindi osservazioni fortemente critiche su tale rinuncia alla replica da parte dei relatori e della rappresentante del Governo, evidenzia come tale scelta mostri l'inadeguatezza dell'attuale maggioranza su tali rilevanti profili.

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) interviene altresì evidenziando come l'avvenuta rinuncia alla replica delinea un vuoto di elementi nell'attuale compagine di Governo in relazione al provvedimento all'esame.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per chiedere alcuni chiarimenti sull'ordine dei lavori, in particolare chiedendo elementi sulle successive fasi dell'esame.

Il PRESIDENTE chiarisce che a seguito della rinuncia alle repliche si passerà alla fase della illustrazione degli emendamenti relativi al provvedimento.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(912\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che i relatori hanno presentato la proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicata in allegato.

Ricorda che nella settimana in corso si svolgerà l'illustrazione degli emendamenti presentati al decreto-legge, invitando quindi i Commissari a intervenire anche nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [912](#)

### **Coord.1**

#### **I Relatori**

*Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, le seguenti modificazioni.*

*All'articolo 1:*

*alla rubrica, dopo la parola: «Anticipo» è inserita la seguente: «del».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, dopo le parole: «centosettantamila euro» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «premi assicurativi INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)»;*

*al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».*

*All'articolo 5:*

*al comma 2, le parole: «per l'anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e a» e dopo le parole: «e 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023»;*

*al comma 3, le parole: «L'articolo 4, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 1 dell'articolo 4».*

*All'articolo 8:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole: «7 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022»;*

*alla lettera b), le parole: «al comma 4: 1) al» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4,»;*

*al comma 2, dopo le parole: «presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*alla rubrica, le parole: «7 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022».*

*All'articolo 9:*

*al comma 2:*

*alla lettera a), capoverso 841, le parole: «ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ottobre 2023»;*

*alla lettera c), capoverso 843, le parole: «di bilancio.» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;*

*al comma 3:*

*all'alinea, dopo le parole: «testo unico» sono inserite le seguenti: «delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,»;*

*alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «per riscaldamento.» sono sostituite dalle seguenti: «per riscaldamento»;*

*al comma 4, dopo le parole: «104 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;*

*al comma 6, dopo le parole: «3-ter, del» sono inserite le seguenti: «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al»;*

*al comma 7, le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023» e le parole: «nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;*

*al comma 11, dopo le parole: «previa intesa in» sono inserite le seguenti: «sede di»;*

*al comma 12, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».*

*All'articolo 10:*

*al comma 1, le parole: «del decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;*

*al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».*

*All'articolo 11:*

*al comma 1, le parole: «di co-finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cofinanziamento», le parole: «n. 388. con» sono sostituite dalle seguenti: «n. 388, con» e le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,»;*

*al comma 2, dopo le parole: «già concluse» il segno di interpunzione «,» è soppresso;*

*al comma 3, dopo la parola: «ammissibili» il segno di interpunzione «,» è soppresso.*

*All'articolo 12:*

*al comma 2, le parole: «pari 1.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.000 milioni» e dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».*

*All'articolo 13:*

*al comma 1, le parole: «è autorizzata la somma» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa».*

*All'articolo 14:*

*alla rubrica, dopo la parola: «Rifinanziamento» è inserita la seguente: «del».*

*All'articolo 16:*

*al comma 3, le parole: «indebitamento netto, derivanti dal» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al».*

*All'articolo 17:*

*al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali».*

*All'articolo 18:*

*al comma 2, dopo le parole: «prestazione lavorativa» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».*

*All'articolo 19:*

*al comma 1, lettera c), le parole: «della loro caratteristiche» sono sostituite dalle seguenti: «delle loro caratteristiche», le parole: «legge. 28 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «legge 28 marzo» e le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando».*

*All'articolo 21:*

*al comma 1, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;*

*al comma 2, lettera b), le parole: «di euro 37.259.690» sono sostituite dalle seguenti: «di spesa di 37.259.690 euro» e le parole: «di euro 51.886.624» sono sostituite dalle seguenti: «di spesa di euro 51.886.624»;*

*al comma 4, le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;*

*al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 14 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»;*

*al comma 6, alinea, le parole: «Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-bis, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91»;*

*al comma 8, le parole: «Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600» sono sostituite dalle seguenti: «Al comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;*

*al comma 12:*

*all'alinea, le parole: «7, 9» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 9,», le parole: «di euro» sono soppresse e le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024,»;*

*alla lettera a), le parole: «quanto a euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a» e la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;*

*alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*alla rubrica, le parole: «immigrazione, sicurezza e per prosecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione».*

*All'articolo 22:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), capoverso 3:*

*alla lettera a), le parole: «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «codice dell'amministrazione*

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

*alla lettera b), alle parole: «disponibile nell'Indice» sono premesse le seguenti: «all'indirizzo», le parole: «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» e le parole: «di ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPR»;*

*alla lettera c), le parole: «in ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANPR», le parole: «, che non rientrano» sono sostituite dalle seguenti: «e che non rientrano», le parole: «punti b) e c) del DPCM 1° giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022» e le parole: «l'Istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'istituzione»;*

*la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

*«d) all'ISTAT";»;*

*alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «al comma 3."» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3".».*

*All'articolo 23:*

*al comma 2, le parole: «con modificazioni in legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge»;*

*al comma 6, le parole: «per l'anno 2033,», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2033 e»;*

*al comma 7:*

*alla lettera n), le parole: «con modificazioni in legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003»;*

*alla lettera q), il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente: «.».*

*All'allegato 2, le parole: «Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «"Allegato 1» e le parole: «dello Stato.» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato.".».*

## 1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 153 (pom.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

153ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 16,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che si è convenuto di concludere l'illustrazione degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo nella settimana corrente, d'intesa con la Commissione rinvia lo svolgimento dei relativi interventi alla seduta antimeridiana di domani che, in relazione ai lavori dell'Assemblea, propone di posticipare alle ore 10,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

Comunica altresì che la seduta antimeridiana, già convocata domani, giovedì 23 novembre 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 10,30.

Prende atto la Commissione.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato domani, giovedì 23 novembre 2023, alle ore 10.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

## 1.3.2.1.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 154 (ant.) del 23/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 2023

154ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 10,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è conclusa la discussione generale. Dà quindi la parola ai senatori per eventuali interventi di illustrazione degli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,**

**(Tab.1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026  
(limitatamente alle parti di competenza)

**(Tab.2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in esame, pubblicati in allegato.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute già convocate per oggi, 23 novembre 2023, alle ore 15 e alle ore 20, nonché la seduta già convocata per domani, 24 novembre 2023, alle ore 9, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,45.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [926](#)

G/926/1/5

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premesso che:

dal 2014 l'Italia ha una procedura di infrazione aperta nei confronti della Commissione Europea per l'utilizzo reiterato dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione;

nel parere motivato del 19 aprile 2023, relativo alla procedura di infrazione 2014\_4231, la Commissione Europea contesta all'Italia come: "La normativa italiana non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia. Tra questi, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali. Alcuni di questi lavoratori hanno anche condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, situazione che costituisce una discriminazione e contravviene al diritto dell'Unione", aggiunge la Commissione;

risulta essere necessario avviare una progressiva e continuativa azione di stabilizzazione del precariato della pubblica amministrazione e garantire per tutti i lavoratori della pubblica amministrazioni parità di diritti indipendentemente dalla tipologia contrattuale di servizio;

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell'archiviazione della procedura di infrazione europea, a prevedere la destinazione di una parte delle risorse riservate alle assunzioni nella pubblica amministrazione alle stabilizzazioni nei settori in cui permangono forti tassi di precarietà.

**G/926/2/5**

[Romeo](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

La Commissione 5a, Programmazione economica, bilancio,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

premesso che:

l'articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto la definizione agevolata, cosiddetta "rottamazione-*quater*", dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

alla scadenza del termine di presentazione del 30 giugno 2023 sono state inviate circa 3,8 milioni di domande di adesione alla definizione agevolata, dimostrando un buon successo dell'iniziativa. Successo confermato dagli ottimi risultati registrati all'indomani della scadenza della prima rata del 31 ottobre, che ha garantito un incasso di circa 4 miliardi di euro, con 1 miliardo di euro di extra gettito rispetto alle attese;

considerato che:

ciononostante, come confermato anche dal Centro Studi sulla fiscalità internazionale (Cesfi), alcune problematiche riscontrate dai contribuenti sulle piattaforme informatiche di pagamento hanno determinato la decadenza dal beneficio di molti soggetti che avevano aderito all'iniziativa, con una conseguente importante perdita anche per le casse dello Stato;

a ciò si aggiungano le oggettive e diffuse difficoltà economiche e di liquidità che investono molti contribuenti, e che hanno evidentemente reso difficoltoso l'assolvimento tempestivo dell'impegno assunto mediante l'adesione alla definizione agevolata;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di differire la scadenza della seconda rata della cosiddetta "rottamazione-*quater*", prevista il 30 novembre 2023, al 31 gennaio 2024, rimettendo nei termini i soggetti decaduti dal beneficio, e consentendo il versamento delle prime due rate entro il predetto termine del 31



gennaio 2024.

**G/926/3/5**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premesso che:

nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nei quali sussiste la presenza diffusa e significativa di costruzioni e nuclei edilizi residenziali abusivi sorti in assenza o in difformità dei programmi di fabbricazione ovvero in violazione di norme di legge nazionali o regionali, all'epoca vigenti, che comportavano limiti di edificabilità, purché realizzati anteriormente all'approvazione del nuovo strumento urbanistico generale e non recuperati in sede di adozione dello stesso o di successive varianti alle norme di attuazione;

considerato che:

la destinazione degli immobili abusivi, acquisiti al patrimonio del Comune, ad alloggi per l'edilizia residenziale pubblica può costituire prevalente interesse pubblico ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sempre che la costruzione abusiva non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico e non sia stata eseguita su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità;

la presenza diffusa e significativa di costruzioni e nuclei edilizi residenziali abusivi laddove la demolizione integrale degli immobili abusivi e il ripristino dello stato dei luoghi risultano economicamente non sostenibili per il bilancio dei comuni in ragione della comprovata indisponibilità di risorse finanziarie da destinare a tali fini,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di considerare, nell'ambito della graduatoria, anche i nuclei familiari che avevano la propria residenza negli immobili acquisiti al patrimonio del comune e che risultino avere diritto nelle graduatorie di assegnazione degli alloggi secondo i requisiti previsti dalla vigente normativa purché estranei alla realizzazione dell'opera abusiva.

**G/926/4/5**

[Cantù](#), [Romeo](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Murelli](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge 926, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

premesso che:

il Gruppo parlamentare della Lega ha presentato due disegni di legge, AS 224 e AS 227, che hanno come finalità il rafforzamento della medicina territoriale per risposte più rapide e contemporaneamente più umanizzate ai bisogni che non richiedono ospedalizzazione agendo efficacemente con un modello di continuità di cura e assistenza accessibile 24 ore su 24 per le necessità di primo livello e primo soccorso (codici bianchi o verdi), contrastando anche l'utilizzo inappropriato dei pronto soccorso per un buon 25/30%, ed il riordino dell'emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, che affronta le debolezze e criticità di sistema sia sul piano del necessario investimento in capitale umano che in innovazione, non solo tecnologica, ma organizzativa e funzionale, liberando risorse dalla marginalizzazione di inefficienze e disfunzioni, grazie alla tracciabilità degli impieghi e degli esiti e a un sistema di valutazione delle performance;

trattasi di provvedimenti incardinati in Commissione 10 con ampia sottoscrizione che potrebbero essere gran parte della soluzione dei problemi di cui al collegato alla legge di bilancio

"riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza ospedaliera" agendo per un verso sul rafforzamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria e per altro verso sul riordino dell'emergenza urgenza per la presa in carico dei bisogni delle patologie tempo dipendenti secondo principi di massima tempestività e appropriatezza in un sistema integrato di emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, continuità assistenziale e medicina territoriale in grado di assicurare appropriatamente la gestione e la presa in carico delle attività in elezione e andando a incidere proattivamente per la marginalizzazione della cosiddetta medicina difensiva con conseguente normalizzazione delle liste di attesa,

nell'apprezzare gli sforzi fatti in manovra di bilancio per la sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale universalistico, vi è consapevolezza di dover intervenire correttivamente per la migliore tutela previdenziale del personale sanitario e dei lavoratori tutti, agendo nel reperimento di risorse sul versante dell'evasione fiscale, inoltre si ritiene che la flat tax sia la soluzione perché dobbiamo imparare che per pagare di meno dobbiamo pagare tutti;

Impegna il governo,

in linea con le disposizioni indicate nei disegni di legge 224 e 227 già incardinati in Commissione 10 a confluire nel collegato alla legge di bilancio "riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza ospedaliera" le soluzioni prospettate naturalmente migliorabili che potrebbero essere gran parte della soluzione del problema agendo per un verso sul potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria e per altro verso sul riordino dell'emergenza urgenza per la presa in carico dei bisogni delle patologie tempo dipendenti secondo principi di massima tempestività e appropriatezza in un sistema integrato di emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, continuità assistenziale e medicina territoriale in grado di assicurare appropriatamente la gestione e la presa in carico delle attività in elezione e andando a incidere proattivamente per la marginalizzazione della cosiddetta medicina difensiva con conseguente normalizzazione delle liste di attesa, con nuove regole di ingaggio degli erogatori e contrattualizzazione innovativa dei professionisti che non può prescindere dalla verifica degli impieghi e degli esiti, agendo in prevenzione e appropriatezza in tutta la filiera;

di agire nel reperimento di risorse per la migliore tutela previdenziale del personale sanitario e per i lavoratori tutti per esempio sul versante dell'evasione fiscale tenendo conto che la flat tax è una delle soluzioni percorribili per il cambio di paradigma necessario perché dobbiamo imparare che per pagare meno dobbiamo pagare tutti.

**G/926/5/5**

[Castellone](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premesso che:

la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (1978), la riforma del 1992-1993 e quella del 1999 hanno confermato e sancito che il principale strumento di programmazione pluriennale in materia di salute e sanità è il piano sanitario nazionale (PSN);

tramite il PSN vengono indicate: a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute; b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del piano; c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza; d) gli indirizzi finalizzati a orientare il SSN verso il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovraregionale; e) i progetti obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali; f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca; g) le esigenze relative alla

formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane; h) le linee guida e i percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei LEA; i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti;

valutato che:

in assenza di PSN viene meno il necessario legame, coordinamento e indirizzo tra livello centrale (Ministero della Salute) e i sistemi sanitari regionali; l'intero sistema sanitario italiano perde la sua caratteristica di sistema (e dunque di servizio sanitario nazionale) rischiando di ridursi a somma di singole realtà fra loro sconnesse e forzatamente confliggenti;

da 15 anni il piano sanitario nazionale non è stato predisposto né approvato (l'ultimo è scaduto nel 2008);

la scarsa reattività e la reazione confusa ad eventi improvvisi e gravi come la pandemia da COVID-19 sono stati anche l'effetto della pluriennale mancanza di PSN e del conseguente indebolimento della sanità italiana come sistema;

l'assenza di PSN e delle sue indicazioni di sistema facilita l'amplificarsi delle disomogeneità territoriali per quantità e qualità dei servizi sanitari disponibili e delle disuguaglianze di accesso alle prestazioni per i cittadini;

non è possibile tollerare ulteriormente la colpevole indifferenza verso obblighi e le scadenze previste dalla normativa sanitaria a tutela della salute dei cittadini,

impegna, quindi, il Governo:

a predisporre, approvare in Consiglio dei Ministri e presentare in Parlamento entro il mese di febbraio 2024 il nuovo Piano Sanitario Nazionale, che contenga i necessari indirizzi, vincoli, criteri e linee di sviluppo pluriennale per l'intero sistema sanitario, che consentano di governare le attuali criticità e di attuare un'efficace politica di salute per i prossimi anni.

**G/926/6/5**

[Castellone](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

il processo di accreditamento consiste nel coinvolgimento controllato di strutture private erogatrici di servizi sanitari nell'ambito dei Servizi Sanitari Regionali (SSR);

tale processo si conclude con contratti di acquisto di determinate prestazioni sanitarie da parte dei SSR a condizioni fissate dagli stessi SSR. La normativa in materia si ispira alla logica di soddisfare al meglio le esigenze di salute e di sanità della popolazione e di sopperire a possibili insufficienze di erogazione di specifiche prestazioni da parte dei SSR;

il crescente sviluppo dell'accreditamento, del volume delle prestazioni e della spesa conseguente porta all'esigenza di un maggiore governo e controllo dell'intero processo, al fine di ottimizzarne l'efficacia e l'efficienza in termini di spesa, di risultati di salute e di garanzia di gratuità e universalità di accesso per i cittadini;

è riservata al Ministero della Salute l'opera di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo sull'intero sistema,

impegna, quindi, il Governo a:

1) predisporre entro il mese di maggio 2024 una analisi puntuale dei meccanismi attuativi e delle principali misure caratterizzanti il processo di accreditamento in tutte le regioni, al fine di evidenziare eventuali carenze di programmazione e controllo a livello regionale, di suggerire strumenti migliorativi di misura e di attuazione, di meglio supportare le politiche regionali in materia;

2) adottare provvedimenti che impongano alle Regioni, sulla base dei bisogni di salute e le necessità sanitarie della popolazione, la periodica predisposizione di analisi di confronto tra quanto il servizio regionale pubblico è in grado di garantire direttamente e quanto è opportuno garantire tramite il processo di accreditamento;

3) relazionare al Parlamento in merito.

**G/926/7/5**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premesso che:

negli anni precedenti al diffondersi dell'epidemia Covid-19, parallelamente al definanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), si è assistito ad una crescente convergenza d'interessi per fondi sanitari, assicurazioni e varie forme di welfare aziendale;

le compagnie assicurative possono usufruire di misure di agevolazione per le attività inerenti alle polizze sanitarie integrative;

sarebbe opportuno introdurre una disciplina in materia di assistenza sanitaria aziendale da applicare quantomeno ai nuovi contratti di assicurazione e ai rinnovi contrattuali, al fine di tutelare il diritto di scelta del proprio curante e garantire una migliore qualità delle cure,

impegna il Governo:

a istituire un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di valutare e porre in essere uno specifico intervento di carattere normativo in materia di assistenza sanitaria aziendale con l'obiettivo di:

1) stabilire la nullità della clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi esclusivamente di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici;

2) prevedere, altresì, che le previsioni contenute nelle clausole nulle siano sostituite da altre che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato;

3) prevedere che il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti.

**G/926/8/5**

[Romeo](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

La Commissione 5a, Programmazione economica, bilancio,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

premesso che:

l'articolo 49 del presente disegno di legge di bilancio prevede che i lavoratori frontalieri contribuiscano al Servizio sanitario nazionale mediante il versamento di una quota di compartecipazione familiare definita annualmente dalle regioni di residenza, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare, a decorrere dal 2024, al salario netto percepito in Svizzera dai predetti lavoratori;

considerato che:

con legge 13 giugno 2023, n. 83, è stata autorizzata la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo

aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, il quale Accordo modifica il precedente del 3 ottobre 1974, con l'obiettivo di applicare ai lavoratori frontalieri il metodo della tassazione concorrente ed attribuire i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore sia allo Stato presso cui si genera il reddito da lavoro dipendente;

si ritiene necessario, alla luce dell'introduzione del regime di tassazione concorrente, e ancor più in considerazione del contributo al Servizio sanitario nazionale previsto ai sensi del presente disegno di legge, estendere il meccanismo della detrazione del 19 per cento per le spese sanitarie anche i lavoratori frontalieri per la parte dichiarata e tassata in Italia,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza finalizzata ad estendere ai lavoratori frontalieri soggetti al regime di tassazione concorrente il meccanismo di detrazione delle spese sanitarie applicato ai contribuenti il cui reddito è tassato integralmente in Italia.

**G/926/9/5**

[Romeo](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, A.S. 926,

premessi che:

l'articolo 49 del presente disegno di legge di bilancio prevede che i lavoratori frontalieri contribuiscano al Servizio sanitario nazionale mediante il versamento di una quota di compartecipazione familiare definita annualmente dalle regioni di residenza, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare, a decorrere dal 2024, al salario netto percepito in Svizzera dai predetti lavoratori;

considerato che:

con legge 13 giugno 2023, n. 83, è stata autorizzata la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, il quale Accordo modifica il precedente del 3 ottobre 1974, con l'obiettivo di applicare ai lavoratori frontalieri il metodo della tassazione concorrente ed attribuire i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore sia allo Stato presso cui si genera il reddito da lavoro dipendente;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza finalizzata a modificare il meccanismo di contribuzione, introducendo un criterio di progressività del prelievo in rapporto al reddito netto, con un tetto minimo e massimo mensile del contributo da 30 a 190 euro

**G/926/10/5**

[Alfieri](#), [Manca](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, A.S. 926,

premessi che:

l'articolo 49 del disegno di legge de quo, ai commi da 1 a 3, introduce una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria; quest'ultima è posta a carico: dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti;

il predetto articolo prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto

interministeriale;

la disposizione nel prevedere un prelievo dal 3% al 6% sui salari netti delle lavoratrici e lavoratori frontalieri per avere l'assistenza sanitaria contrasta apertamente con gli Accordi bilaterali assunti con la Svizzera. Infatti mentre da un lato con l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83 è salvaguardata la tassazione esclusiva in Svizzera dei "vecchi frontalieri", con l'articolo in oggetto, invece, il Governo chiede loro di versare fino al 6% del proprio salario per l'assistenza sanitaria;

considerato che:

il Ministero della Salute era intervenuto in passato con propria nota prot. DGPROGS/8394 dell'8 marzo 2016 inviando precisazioni in ordine all'iscrizione al SSN dei frontalieri, occupati nei Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese, nonché in favore dei titolari di pensione Svizzera che hanno svolto attività lavorativa nei predetti Cantoni e disponendo che: "Al riguardo, si chiarisce che, ai sensi del vigente Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 3 ottobre 1974, ognuno dei Cantoni svizzeri sopra menzionati, versa all'Italia una quota del gettito fiscale (compresa tra il 38% e il 40%) proveniente dalla imposizione a livello federale, cantonale e comunale, dei redditi da lavoro dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute per i lavoratori frontalieri che risiedono sul territorio italiano ma esercitano, o hanno esercitato nel passato, un'attività dipendente presso uno dei predetti Cantoni. Pertanto, in considerazione della circostanza che i predetti soggetti contribuiscono al sistema fiscale nazionale, gli stessi non sono tenuti a versare ulteriori contributi per l'iscrizione al SSN al fine di beneficiare dell'assistenza nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

si impegna il Governo:

ad intervenire, già in sede di primo provvedimento utile, al fine di superare le criticità esposte in premessa nel rispetto degli Accordi bilaterali assunti con la Svizzera e in accordo con i sindacati.

**G/926/11/5**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (AS 926);

premesso che:

il disegno di legge in esame reca, fra le diverse misure, interventi a favore del comparto agricolo, finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese che operano in determinate filiere produttive del Paese, dall'agroalimentare, alla zootecnia e alla pesca;

da tempo le imprese del comparto zootecnico, nell'ambito della riorganizzazione del sistema della qualità nazionale della zootecnia, hanno indirizzato i loro investimenti verso una maggiore qualità e sostenibilità delle produzioni, anche con riguardo al rispetto del benessere animale;

la produzione di carne bovina in Italia copre il 50% del fabbisogno nazionale. Una cifra che sale al 74% se si considerano anche i bovini importati e poi ingrassati negli allevamenti italiani. Il 26% delle carni consumate in Italia è invece importato già macellato;

gli allevamenti di razze autoctone, come piemontese, chianina, marchigiana, maremmana, romagnola e podolica, contribuiscono, in particolare, all'8% del fabbisogno nazionale di carne bovina; tuttavia senza un adeguato sostegno e una valorizzazione, si rischia di perdere alcune fra le posizioni più rilevanti nell'ambito delle eccellenze agroalimentari italiane, a vantaggio delle carni straniere;

in risposta ad una interrogazione immediata in Aula, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha evidenziato come la filiera delle carni necessiti di un sostegno, anche alla luce dell'importanza strategica che gli allevamenti italiani rivestono per l'economia del Paese;

a tal riguardo, con l'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato istituito

nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, anche a favore delle carni collegate alla linea "vacca vitello" e delle carni SQNZ, a cui è riconosciuto un aiuto di 5 milioni di euro;

l'impegno annunciato dal Governo è quello di dotare il suddetto fondo di ulteriori risorse per poter sostenere gli allevatori delle razze bovine autoctone. Si tratta infatti di un mercato di grande rilevanza per il Paese, la cui crisi sta mettendo a serio rischio di sopravvivenza diversi allevamenti,

impegna il Governo a:

ad adottare le misure necessarie affinché gli interventi del Fondo per la sovranità alimentare, di cui l'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 siano indirizzati anche al sostegno degli allevamenti delle razze bovine autoctone, e alle attività di selezione e certificazione, allo scopo destinando ad esse risorse aggiuntive ed adeguate rispetto a quelle già stanziare da Fondo medesimo

**G/926/12/5**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

l'articolo 53 autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, uno dei molteplici settori trinatori del comparto agroalimentare;

la strategia "dal produttore al consumatore" è al centro del Green Deal europeo e ha l'obiettivo di rendere i sistemi alimentari più equi, sani e rispettosi dell'ambiente e elemento fondamentale della suddetta strategia è il miglioramento delle norme dell'UE in materia di benessere degli animali;

a ottobre 2023 sono stati pubblicati i risultati di un'indagine Eurobarometro che evidenzia quanto sia importante il benessere degli animali per gli europei e per gli italiani. Nello specifico un'ampia maggioranza di cittadini europei (84%) e italiani (88%) desidera che il benessere degli animali allevati a scopo alimentare sia maggiormente tutelato. Inoltre, la maggioranza degli europei (89%) e degli italiani (91%) è favorevole al divieto dell'allevamento di animali in gabbie singole;

il forte interesse dei cittadini per il tema del benessere degli animali, e in particolare l'avversione dell'opinione pubblica per il sistema di allevamento in gabbia, sono anche evidenti dal successo dell'"Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) End the Cage Age. Questa ICE, contenente la richiesta alla Commissione UE di vietare l'uso delle gabbie negli allevamenti, ha infatti raccolto 1,4 milioni di firme certificate di cittadini europei, di cui circa 90.000 italiani;

in risposta alla suddetta ICE, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione di sostegno e la Commissione europea ha dato riscontro positivo, impegnandosi formalmente a presentare una proposta legislativa per eliminare progressivamente l'uso delle gabbie negli allevamenti;

premessi, altresì, che:

a maggio 2022 l'indagine SWG-AISA ha rilevato che per i cittadini italiani il benessere degli animali all'interno degli allevamenti è un tema cruciale nella considerazione di uno sviluppo ambientale sostenibile, ma anche un elemento tenuto in considerazione dai consumatori nelle scelte di acquisto, specialmente per quanto riguarda le modalità di allevamento e il miglioramento della qualità di vita degli animali allevati,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di adottare tempestivamente misure, anche di carattere normativo, per reperire le risorse necessarie al fine di istituire un Fondo nazionale per la conversione a metodi di allevamento senza uso di gabbie con l'obiettivo di sostenere gli allevatori nella transizione a sistemi senza gabbie per galline, scrofe, conigli, vitelli e quaglie e a sistemi a stabulazione libera per vacche da

latte.

**G/926/13/5**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

esaminato, il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026 (AS926),

premessi che:

nell'attuale contesto geopolitico di forte instabilità, la concentrazione di Materie Prime Critiche in Paesi terzi rende sempre più urgente un investimento nella produzione domestica di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

con 55,5 milioni di tonnellate prodotte a livello globale nel 2020 e una previsione di crescita al 2030 pari a 75 milioni di tonnellate, i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), da cui si possono ricavare Materie Prime Critiche, rappresentano un'importante fonte alternativa di approvvigionamento. Diventa, quindi, strategico, migliorare il riciclo dei rifiuti tecnologici in Europa (maggior produttore di rifiuti elettronici, con una quantità pro capite pari a 16,2 kg), ma soprattutto in Italia se si considera che nel 2021 solo il 39,4% di questi è stato riciclato correttamente, a fronte di un target europeo da raggiungere del 65%. Lo stesso vale per pile e accumulatori, per cui il nostro Paese è tra gli ultimi classificati in Europa con il 43,9%;

considerato che:

se l'Italia raggiungesse il tasso di raccolta dei best performer europei (70-75%), si potrebbero recuperare 7,6 mila tonnellate di Materie Prime Critiche, pari all'11% di quelle importate dalla Cina nel 2021;

con l'attuale tasso di raccolta, al 2025, rischiano di non essere recuperati circa 280 mila tonnellate, pari ad una perdita di 15,6 mila tonnellate di materie prime critiche;

evidenziato che:

l'aumento del tasso di raccolta dei RAEE genererebbe, inoltre, notevoli benefici ambientali, con una riduzione di quasi 1 milione di tonnellate di CO<sub>2</sub>, che si tradurrebbero in benefici sociali per la comunità quantificabili in circa 208 milioni di euro;

la maggiore disponibilità di Materie Prime Critiche a sostegno dell'intera economia del Paese ridurrebbe il costo delle importazioni, generando un vantaggio economico pari a quasi 14 milioni di euro;

per centrare gli obiettivi europei di raccolta dei RAEE e ridurre la percentuale di rifiuti RAEE,

impegna il Governo a:

1) favorire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di "ecopoint" diffusi sull'intero territorio nazionale;

2) individuare meccanismi di controllo per contrastare i flussi paralleli di utilizzo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

3) incrementare anche mediante lo stanziamento di apposite risorse e nell'ambito della propria competenza, la capillarità dei centri di raccolta comunali distribuiti territorialmente in modo disomogeneo;

4) finanziare campagne informative finalizzate ad accrescere la consapevolezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi improntati al riuso, al riutilizzo e al riciclo dei rifiuti di cui in premessa al fine di ridurre il conferimento in discarica degli stessi.

**G/926/14/5**

[Marton](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno



finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

il disegno di legge di bilancio riflette una situazione economica e di finanza pubblica delicata e appare non adeguato a invertire una preoccupante tendenza, instauratasi nel primo anno di vita del Governo, di un ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive;

la debolezza e l'insufficienza delle misure adottate emerge soprattutto con riguardo alle parti di competenza della Commissione, dove permangono massicce misure di investimento in spese militari che nulla o poco tengono conto della condizione socio-economica del Paese,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento, che insistono sul bilancio dello Stato, considerata la grave crisi economica e sociale in atto, conseguenza diretta della recente crisi energetica, al fine di non distrarre le risorse finanziarie necessarie a sostenere il tessuto sociale ed economico del Paese e a garantirne la ripresa.

**G/926/15/5**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

la sicurezza nelle zone limitrofe alle stazioni delle grandi città italiane è un tema della massima importanza e viene percepito con crescente preoccupazione da parte dei cittadini, non solo dai residenti, ma anche soprattutto di chi le stazioni le vive da utente, viaggiatori e pendolari;

le cronache dell'ultimo anno descrivono un quadro estremamente grave circa la sicurezza all'interno delle stazioni e nelle immediate prossimità delle stesse di tutto il Paese;

basti citare i due principali snodi ferroviari nazionali, la stazione di Roma Termini e di Milano Centrale, che nonostante un'intensificazione dei controlli, vedono il permanere di situazioni di estrema criticità e pericolosità sociale,

impegna, quindi, il Governo:

a prevedere un piano straordinario di controllo e sicurezza delle stazioni ferroviarie dei Capoluoghi di provincia e delle Città metropolitane, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse per le forze dell'ordine e un aumento dell'organico assegnato alla polizia ferroviaria.

**G/926/16/5**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

la sicurezza nelle zone periferiche dei centri, urbani, nelle stazioni delle grandi città e nelle aree urbane meno illuminate è un tema di massima importanza e viene percepito con preoccupazione dalla popolazione;

soprattutto la percezione di sentirsi sicuri tornando a casa, andando al lavoro, tornando dall'università è una necessità delle donne, che devono avere la possibilità di attraversare i centri urbani in sicurezza anche attraverso un'adeguata illuminazione pubblica,

impegna, quindi, il Governo:

a promuovere di concerto con gli enti locali, una programmazione strutturale di interventi per la sicurezza urbana attraverso progetti di illuminotecnica per le aree urbane scarsamente illuminate.

**G/926/17/5**

[Romeo](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

premessi che:

l'articolo 67 del presente disegno di legge di bilancio prevede misure in materia di trattamento economico previdenziale e assistenziale della magistratura onoraria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la possibilità di trattenimento in servizio volontario e a richiesta del personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 fino al compimento del settantatreesimo anno di età

**G/926/18/5**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

sono sempre più frequenti gli eventi calamitosi che colpiscono tutto il territorio nazionale, anche la Sicilia è stata interessata da fenomeni alluvionali sia nel 2022 che nel corso del 2023;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di almeno ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di assicurare gli interventi di messa in sicurezza sul territorio nazionale e garantire adeguate risorse alla Sicilia sud orientale colpita dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023.

**G/926/19/5**

[Potenti](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

premessi che:

il Titolo XI reca misure in materia di calamità naturali ed emergenze, tra le quali agevolazioni per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'articolo 73 introduce credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

la Toscana è stata colpita da una violenta ondata di maltempo il 2 e 3 novembre u.s., che ha portato la Regione a proclamare lo stato di emergenza regionale e successivamente a chiedere quello

nazionale;

le conseguenze di tali eventi sono state drammatiche: sono decedute 8 persone, i fiumi sono straripati ed oltre 40 mila utenze sono rimaste senza corrente, inondate case e capannoni, allagati garage, uffici, cantine e magazzini, interrotte arterie strategiche come la Fi-Pi-Li, oltre ad aver registrato difficoltà di accesso ad ospedali e Pronto Soccorso della zona;

l'IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, ha stimato in circa 2,1 miliardi di euro il totale dei danni subiti da famiglie ed imprese;

ad oggi almeno 150 delle industrie colpite tra Prato, Pistoia, la Città metropolitana di Firenze e Lucca, sono inattive a causa dei danni, il che ne amplifica notevolmente gli impatti considerando che molte di esse sono parte di filiere produttive anche molto articolate,

impegna il Governo a

stanziare urgentemente risorse adeguate ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi a supporto delle esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023 nella regione Toscana, incluse misure per l'immediata sospensione degli oneri fiscali.

**G/926/20/5**

[Murelli](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

La Commissione 5a, Programmazione economica, bilancio,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

premessi che:

all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è stata prevista l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati inagibili ubicati nei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012;

dopo alcune proroghe della norma, da ultimo, con l'articolo 1, comma 768, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si è disposta la proroga di tale esenzione fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

considerato che:

l'articolo 72 del presente disegno di legge, ai commi 5 e 6 affronta il tema del sisma del 2012, disponendo la proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza e delle gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nelle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, nonché l'autorizzazione di una spesa di 12,2 milioni di euro per l'anno 2024 per funzionamento, assistenza tecnica, contributo di autonomia sistemazione e assistenza alla popolazione e interventi sostitutivi relativi ai medesimi eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna;

nel medesimo articolo però manca la disposizione relativa all'esenzione IMU dei fabbricati inagibili ubicati nei comuni colpiti dal predetto sisma, non considerando che non tutto il patrimonio immobiliare è stato definitivamente ricostruito e reso agibile, tanto più alla luce della congiuntura economica dell'ultimo anno, legata, fra l'altro, all'incremento dei prezzi dei materiali e dell'energia, che ha necessariamente rallentato i lavori di ricostruzione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza finalizzata ad estendere l'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati inagibili ubicati nei comuni delle zone colpite dal sisma del 2012

**G/926/21/5**

[Pirovano](#), [Stefani](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Il Senato, esaminato il provvedimento recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", premesso che:

l'articolo 88, comma 3, riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023;

il comma 8 dispone che, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane;

il taglio previsto per i Comuni ha inevitabilmente delle ripercussioni sull'ordinaria gestione dell'amministrazione locale e aggrava situazioni già a rischio, come ad esempio la presa in carico dei minori nelle comunità in seguito a sentenze di affidamento. Il problema si pone per tutti i comuni, ma principalmente per quelli di piccole dimensioni, che sono condizionati dalle spese non programmabili per la tutela dei minori;

la realizzazione di servizi per i minori rappresenta un costo ingente per gli enti locali chiamati ad organizzare e gestire il sistema di protezione e cura dei bambini. Secondo alcune stime, in particolare, il costo che l'ente è tenuto a sostenere ammonta a circa 80-100 euro al giorno per ogni minore, il che significa circa 2.500-3.000 euro al mese. Ecco, quindi, che un ente locale è soggetto a costi che, nell'arco di un anno, ammontano a circa 30.000 euro per ogni minore, cifra che è tanto più difficile da gestire quanto maggiore è il numero di bambini nei cui confronti è disposta la forma di protezione;

per sostenere le attività di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati da parte dei comuni, l'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha istituito un Fondo (cap. 2353 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno) che reca uno stanziamento di 186 milioni per il 2022. La gestione del Fondo, inizialmente affidata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata trasferita (dall'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) al Ministero dell'interno, che provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

partendo dai dati pubblicati negli ultimi report del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, calcolando una media annuale di 7.000 minori per un costo mensile di 2.500 euro ciascuno, il costo è di 210 milioni annui per i soli minori non accompagnati;

in capo ai comuni rimane quindi, una parte degli oneri sostenuti per i minori stranieri non accompagnati e l'intera copertura degli oneri per gli altri minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza. A fine 2019, il report presentato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha certificato la presenza sul territorio nazionale di 27.608 minori collocati fuori famiglia (al netto dei minori stranieri non accompagnati), di cui 13.555 bambini e ragazzi di minore età in affidamento familiare e 14.053 bambini accolti in servizi residenziali per minorenni. I bambini in affidamento familiare sono l'1,4 per mille della popolazione minorile residente in Italia. A livello economico, considerando circa 30.000 euro annui i costi per ogni ragazzo, per i soli ragazzi accolti in servizi residenziali, si stimano 420.000.000 a carico degli enti locali;

nel 2021 il Governo aveva istituito un fondo di 3 milioni nello stato di previsione del ministero dell'Interno (art. 56 quater del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n.106) per le spese sostenute dai comuni, con popolazione fino a 3.000 abitanti, per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. La rilevazione condotta dal Ministero dell'Interno al fine di modulare il riparto ha mostrato una dimensione certamente superiore (pari a circa 10 volte lo

stanziamento);

non esiste un fondo stabile a sostegno di queste spese;

ma se da un lato le misure di allontanamento a scopo di tutela dei minori decise dai giudici comportano spese che gravano sui conti delle amministrazioni locali, allo stesso tempo le tariffe pagate alle strutture in cui i minori finiscono non sono sempre sufficienti per garantire un servizio adeguato. Gli standard delle strutture sono definiti singolarmente da ogni Regione, cosa che aumenta la complessità del problema e le disparità da zona a zona. Inoltre negli ultimi anni l'intero processo di affido o di collocamento in comunità è stato al centro di polemiche che hanno creato un generale clima di sfiducia, in particolare dal 2019 a partire dal grande clamore mediatico e politico intorno al "caso Bibbiano".

Impegna il Governo:

alla luce di quanto esposto in premessa, a mettere in atto ogni azione necessaria, anche di carattere economico, affinché sia prevista una compartecipazione dello Stato agli oneri sostenuti dai Comuni, con particolare riguardo a quelli di piccole dimensioni, per organizzare e gestire il sistema di accoglienza dei minori nelle comunità in seguito a sentenze di affidamento;

a prevedere un intervento normativo che renda obbligatoria da parte delle comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza che ricevono contributi pubblici per l'accoglienza dei minori, la presentazione annuale all'ente erogatore, in formato digitale, di un rendiconto dettagliato delle spese sostenute debitamente rappresentate e giustificate da idonea documentazione, oltre alle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno.

**G/926/22/5**

[Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

premesso che:

lo scorso 4 settembre il ministro per gli affari europei ha incontrato a Bruxelles i rappresentanti della commissione europea. Al centro dell'incontro il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), in particolare la proposta di revisione dell'agenda e di integrazione del capitolo RepowerEu;

sette progetti da 16,7 milioni del Pnrr sono compromessi. Altri 28 interventi da 124,5 milioni, quasi la metà del totale, sono a rischio perché in ritardo rispetto alla tabella di marcia con inevitabili ripercussioni nei settori come l'edilizia scolastica, dei servizi sociali e dei beni confiscati, presentano, altresì, criticità sui tempi anche le opere fondamentali come quelle sulla costa sud e per il potenziamento della raccolta dei rifiuti;

considerato che:

i tagli riguardano i progetti di rigenerazione urbana (messa in sicurezza di edifici, piste ciclabili etc.) di circa 300 comuni il cui target per la realizzazione degli stessi è fissato al 2026;

i dati sugli appalti ANCE, su 2300 codici unici di progetto (CUP) circa la metà risulta già a bando per più del 70% del valore dei fondi PNRR assegnati, 300 risultano già aggiudicati e i cantieri aperti. I tempi medi dichiarati dalle imprese (e dall'evidenza su opere precedenti) per completare un'opera dal bando al collaudo sono inferiori ai 600 giorni;

anche i piani urbani integrati (PUI) candidati al taglio hanno un target al 2026 e, come la rigenerazione urbana, sono addirittura in parte già i PUI sono piani complessi e riguardano 14 aree metropolitane (per esempio le piazze drenanti di Milano, la ristrutturazione dell'area della stazione di Bologna e del waterfront di Genova, le case popolari di Scampia). Ogni città metropolitana può avere uno o più PUI. In tal caso, su 610 CUP, la metà è già aggiudicata per più del 70% del valore dei fondi. In questo caso il problema può essere il modo in cui è scritto il target (almeno un PUI per ogni città

metropolitana è un target penalizzante);

considerato che:

l'articolo 88, comma 8, della legge di bilancio prevede che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e le Regioni Sicilia e Provincia assicurino un contributo alla finanza pubblica paria 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028. Il contributo richiesto ai comuni determina, inevitabilmente, una riduzione delle risorse che incide sulla realizzazione delle opere del PNRR, il contrario di quel che serve per finanziare il mantenimento futuro delle opere PNRR;

considerato, altresì, che:

nel quadro generale del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione alle periferie e aree interne del territorio italiano, vengono qualificati come obiettivi principali all'interno della missione 5, "Inclusione e coesione", componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", al fine di supportare l'inclusione soprattutto giovanile, nonché favorire la riduzione del degrado sociale e ambientale che rischiano di essere compromessi non solo dai ritardi in materia di PNRR ma anche dalla spending review che graverà sui comuni, le province e le città metropolitane,

impegna il Governo a:

scongiorare che una grave mancanza di finanziamenti associati anche al contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 88 comma 8 della legge di cui in premessa, possa precludere la realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana già avviati nonché la possibilità di realizzare opere rilevanti per la ripresa di interi territori.

**G/926/23/5**

[Romeo, Claudio Borghi, Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, A.S. 926,

premessi che:

l'articolo 88 del presente disegno di legge di bilancio prevede, al comma 8, un contributo alla finanza pubblica a carico degli enti locali delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di 250 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2028;

La disposizione esclude espressamente dal perimetro degli enti locali tenuti a contribuire al concorso alla finanza pubblica gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del TUEL (d. lgs. n. 267 del 2000) o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL, alla data del 1° gennaio 2024, o che abbiano sottoscritto, gli accordi per il ripiano del disavanzo di amministrazione e il rilancio degli investimenti, dai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro o per il ripiano del disavanzo di amministrazione, dai comuni capoluogo di provincia con disavanzo pro-capite superiore a 500 euro;

considerato che:

la misura appare disincentivante sul piano della gestione efficiente ed efficace degli enti che non presentano disavanzi ma al contrario dimostrano buona amministrazione e responsabilità di spesa, oltretutto determinare un precedente per l'applicazione di queste disposizioni di esclusione anche in altri comparti di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare gli enti di cui sopra all'interno della platea dei soggetti coinvolti dal contributo alla finanza pubblica di cui al presente articolo

Art. 1

**1.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente Titolo:

"Titolo I-*bis*

(Misure di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale)

**«Articolo 1-*bis***

(Reddito di Base Universale)

1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2024, il Reddito di Base Universale, di seguito denominato «RBU», quale misura fondamentale di riconoscimento del diritto dell'individuo alla dignità sociale e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.

Il RBU costituisce il livello essenziale di sussistenza dell'individuo ed è finalizzato alla riduzione delle disparità economico-sociali e alla garanzia per tutti ad un'esistenza libera e dignitosa.

**«Articolo 1-*ter***

(Beneficiari)

1. Il RBU è riconosciuto a ciascuna persona maggiorenne che ne faccia richiesta e che possieda cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, i seguenti requisiti:

a) residenza continuativa nel territorio nazionale da almeno due anni;

b) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali il richiedente deve essere titolare di un reddito individuale inferiore ai 1500 euro, come risultanti dalla certificazione individuale ISEEI di cui al comma 2 che segue.

2. I requisiti per l'accesso, le regole di definizione del beneficio economico, la predisposizione dell'Indicatore della situazione economica equivalente individuale (ISEEI), nonché le procedure per la gestione delle richieste e del beneficio, verranno definite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

**«Art. 1- *quater***

(Beneficio economico)

1. Il beneficio economico del Reddito Universale di Base consiste in un assegno di 800 euro su base mensile, da corrispondersi integralmente o parzialmente a integrazione del reddito individuale entro la soglia reddituale individuale mensile di euro 1500.

2. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e si configura come sussidio di sostentamento ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione del RBU. Ogni anno, entro il mese di gennaio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali pubblica con decreto le eventuali riduzioni proporzionali al beneficio economico rese necessarie dalle variazioni delle risorse economiche disponibili ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*.

4. In caso di variazione della condizione reddituale, detta variazione è comunicata all'INPS entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto.

5. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di trenta giorni, ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 1-*ter*.

**«Articolo 1-*quinquies***

(Copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 1- *quater*, fino al massimo di 38 miliardi di euro

per l'anno 2024 e 44 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro e per quota parte dalle maggiori risorse derivanti dall'articolo 16-*bis* e 16-*ter* della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

**«Art. 16-*bis*.**

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

**«Art. 16-*ter***

(Introduzione del monopolio della cannabis)



1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

**«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**«Art. 63-quater. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

Art. 02

**02.1**

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'articolo, premettere il seguente:

**"Art. 02**

(Ripristino del Reddito di Cittadinanza)

1. È istituito, per gli anni 2024 e 2025, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato "Rdc", quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto

all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

3. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:

1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla

casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;

3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.

171;

d) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal presente articolo.

4. Ai fini dell'accoglimento della richiesta e con specifico riferimento ai requisiti del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano:

a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;

b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;

c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 4. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

6. I casi di accesso alla misura possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.

7. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

8. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 3, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.

9. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° giugno 2023, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;

b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del

medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

c) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

10. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 3, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente articolo, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

11. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 3, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

12. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

13. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi del comma 10, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 8;

b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

14. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 13, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 13, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.

15. L'integrazione di cui al comma 13, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.

16. Il beneficio economico di cui al comma 13, è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui.

17. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad

un dodicesimo del valore su base annua.

18. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.

20. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2024 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto.

21. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 18. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.

22. Le medesime previsioni di cui ai commi 20 e 21 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 20 e 21 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio.

23. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare puntualmente all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui al presente articolo.

24. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 18 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.

25. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 13, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un

componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati nei commi successivi.

26. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.

27. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.

28. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

29. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

30. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonché i lavoratori di cui al comma 47 e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 46.

31. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile.

32. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

- a) assenza di occupazione da non più di due anni;
- b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- c) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

33. Sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 32 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

34. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale.

35. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 30 i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al comma 34.

36. I beneficiari di cui ai al comma 32, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 37, lettera b). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro.

37. I beneficiari di cui al comma 36 sono tenuti a:

- a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;
- b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:

1) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio;

3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;

4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;

5) accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 938; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi del comma 18, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 38.

38. La congruità dell'offerta di lavoro è definita anche con riferimento al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:

- a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima

offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;

b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta;

c) è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;

d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario.

e) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.

39. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 32 direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 32 è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua.

40. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.

41. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 32 sono individuati e resi noti ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della povertà. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

42. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi resi noti entro i successivi trenta giorni.

43. Il Patto per il lavoro e i sostegni previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

44. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del



colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicato al programma del Rdc. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni.

45. Per le finalità di cui al presente articolo e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

46. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

47. I Patti per il lavoro prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgere in presenza.

48. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

49. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 48, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei

propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati

50. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS entro centoventi giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.

51. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

52. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.

53. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato.

54. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.

55. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini è punita con la reclusione da uno a tre anni.

56. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui al comma 57 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo

73, commi 1, 1-*bis*, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-*ter*, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

57. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma precedente, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi del comma 70, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva.

58. Fermo quanto previsto dal comma 56, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

60. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:

- a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato;
- b) non sottoscrive il Patto per il lavoro;
- c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- d) non aderisce ai progetti nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
- e) non accetta almeno una di due offerte ovvero, in caso di rinnovo non accetta la prima offerta congrua utile;
- f) non effettua le comunicazioni previste ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
- g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

61. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
- b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
- c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

62. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte

anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

63. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
- b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
- c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
- d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

64. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.

65. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza,

comunicano alle piattaforme al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

66. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.

67. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.

68. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

69. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con

sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati dal comma 56 l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.

70. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui al comma 69 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

71. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 69 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 20.

72. Ai fini dell'erogazione del Rdc di cui al presente articolo, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 4,4 miliardi per il 2026 e 3,8 miliardi per il 2027, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per il ripristino di Rdc».

73. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

74. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con l'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85."

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 4,4 miliardi per il 2026 e 3,8 miliardi per il 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire i seguenti: "6-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando,

per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

6-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

6-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»;

6-quinquies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;

6-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;

c) dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

**"Art. 11-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.**

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per

almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

**«Art. 11-ter. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti) - 1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.**

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o

effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

d) sopprimere l'articolo 38;

e) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

## 02.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'articolo premettere il seguente:

### «Art. 02

*(Disposizioni in materia di inclusione sociale).*

1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto per gli anni 2024, 2025 e 2026 a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.";

2) al comma 2, lettera b), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: "Se il nucleo familiare è composto da", sono inserite le seguenti: "una o più";

3) al comma 3, le parole: "il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta", sono sostituite dalle seguenti: "il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "se il nucleo familiare è composto da", sono inserite, ovunque ricorrano, le seguenti: "una o";

c) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: "e di Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse;

d) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: "progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,", sono inserite le seguenti: ", il componente o";

e) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,", sono soppresse;

2) al comma 6, l'alinfa è sostituita dalla seguente: "Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:";

3) al comma 13, capoverso "comma 3-*quater*", le parole: "o del Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse;

f) l'articolo 12 è abrogato;

g) all'articolo 13, il comma 9 è abrogato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 12



miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 4,4 miliardi per il 2026 e 3,8 miliardi per il 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire i seguenti: "6-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

6-*ter*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

6-*quater*. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»;

6-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;

6-*sexies*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;

c) dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

**"Art. 11-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.**

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

**«Art. 11-ter. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti) - 1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.**

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i

medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

- d) sopprimere l'articolo 38;
- e) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

### 02.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'articolo premettere il seguente:

#### «Art. 02

*(Disposizioni in materia di inclusione sociale).*

1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.";

2) al comma 2, lettera b), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: "Se il nucleo familiare è composto da", sono inserite le seguenti: "una o più";

3) al comma 3, le parole: "il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta", sono sostituite dalle seguenti: "il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "se il nucleo familiare è composto da", sono inserite, ovunque ricorrano, le seguenti: "una o";

c) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: "e di Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse;

d) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: "progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,", sono inserite le seguenti: ", il componente o";

e) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,", sono soppresse;

2) al comma 6, l'alinfa è sostituita dalla seguente: "Il componente del nucleo familiare che

percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:";

3) al comma 13, capoverso "comma 3-*quater*", le parole: "o del Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse;

f) l'articolo 12 è abrogato;

g) all'articolo 13, il comma 9 è abrogato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire i seguenti: "6-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

6-*ter*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

6-*quater*. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»;

6-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;

6-*sexies*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;

c) dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

**"Art. 11-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.**

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

**«Art. 11-ter. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti) - 1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.**

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del

versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

**«Art. 11-*quater*. (Sussidi ambientalmente dannosi). 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»**

- d) sopprimere l'articolo 38;
- e) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

Art. 2

## 2.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, premettere il seguente: «01. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, al Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'articolo 19-*decies* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono assegnate risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del Fondo sono erogate a ciascun comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse sono definiti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

- 2024: - 30.000.000;
- 2025: - 0;
- 2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2024:

CP: -70.000.000;

CS: -70.000.000.

2025:

CP: - 0;

CS: - 0.

2026:

CP: - 0;

CS: - 0.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

## **2.2**

### [Rando](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024" aggiungere "destinato ai soggetti con ISEE fino a 25.000 euro l'anno e a 35.000 per le famiglie con tre o più figli."

## **2.3**

### [Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024" aggiungere le seguenti: "destinato ai soggetti con ISEE fino a 25.000 euro l'anno e a 35.000 per le famiglie con tre o più figli."

## **2.4**

[Naturale](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2024» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis.»;*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»*

b) *al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».*

## **2.5**

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

"3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'individuazione dei titolari del contributo nonché di ripartizione ed erogazione delle risorse.

3-bis. Il contributo di cui al comma 1 spetta, in ogni caso, anche ai nuclei familiari che includano titolari di: reddito di cittadinanza; reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Il contributo spetta, altresì, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di: nuova assicurazione sociale per l'impiego e indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori; indennità di mobilità; fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; cassa integrazione guadagni; qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato."

## **2.6**

[Manca](#), [Parrini](#)

*Al comma 3, dopo le parole: "e il Ministro dell'Economia e delle Finanze" aggiungere le seguenti: "previo parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali".*

## **2.7**

[Sironi](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 3 dopo le parole «individuati i termini e le modalità di erogazione.» inserire, in fine, le seguenti: «, anche in favore degli animali da compagnia legalmente detenuti dai beneficiari del fondo di cui al comma 1».*

## **2.8**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 3 dopo le parole "individuati i termini e le modalità di erogazione" aggiungere le parole "anche in favore degli animali da compagnia legalmente detenuti dai beneficiari del fondo di cui al comma 1".*

## **2.9**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)



*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2024 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2024, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.».*

## **2.10**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2025» e all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legge n. 152 del 2021, le parole «10 gennaio 2024» sono sostituite dalle parole «10 gennaio 2025».*

## **2.11**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»*

## **2.12**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. In considerazione dell'impatto della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza e all'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, e vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è abrogato."*

## **2.13**

[Patuanelli](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: "di 50 milioni di euro" con le seguenti: "di 100 milioni di euro".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

## **2.14**

[Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 5, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "100 milioni".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

## **2.15**

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Renzi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 5, sostituire le parole «50 milioni di euro» con le seguenti «70 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «80 milioni».*

## **2.16**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Al comma 5 dopo le parole "per l'anno 2024." aggiungere il seguente periodo: "Della distribuzione beneficiano anche gli animali da compagnia legalmente detenuti dai citati indigenti".*

## **2.17**

[Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Delle risorse del Fondo di cui al presente comma beneficiano anche gli animali da compagnia legalmente detenuti dalle stesse persone indigenti.».*

## **2.18**

[Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«5-bis) all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000"»*

## **2.19**

[Irto](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 313 a 316 sono soppressi."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 30 marzo 2024, mediante rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, si provvede a determinare risparmi di spesa pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. A tali fini, entro il medesimo termine il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che devono essere oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate spesa pari a 392 milioni di euro per l'anno 2024 e a 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

## **2.20**

[Basso](#), [Misiani](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

*«5-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti:« e con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»; b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro».*

*5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5-quater.*

*5-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente*

(SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la fruizione dei servizi di trasporto pubblico»*

## 2.21

### [Irto](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

"5-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, le parole: ", a garanzia delle necessità" fino a "dalla pubblica amministrazione" sono soppresse;
- b) l'articolo 12 è soppresso.

5-ter. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 315, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono soppresse;
- b) al comma 316, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dal comma 315".

5-quater. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13 i commi 5, 6 e 9 sono soppressi,
- b) al comma 8 gli importi sono incrementati dei corrispettivi importi previsti per le medesime annualità dal comma 9
- c) al comma 14 le parole "dai commi 8 e 9" sono sostituite con le seguenti: "dal comma 8";

## 2.22

### [Irto](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

"5-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2) dopo le parole: "ovunque ricorra nel presente Capo" sono aggiunte le seguenti: "In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE".
- b) all'articolo 2, il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche."
- c) all'articolo 6, comma 6, dopo il secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "", nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale".

## 2.23

### [Damante](#), [Pirro](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

"5-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il contrasto alla povertà alimentare minorile cui possono accedere i Comuni per l'attivazione di nuovi servizi di refezione scolastica o per aumentare l'offerta gratuita nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, al fine di contrastare la povertà alimentare minorile e promuovere il diritto al cibo sano e sostenibile.

5-ter. Il fondo di cui al comma 5-bis ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni per l'anno 2025 e 90 milioni per l'anno 2026.

5-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 5-bis."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 10 milioni per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

### 2.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 2 bis (Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà)**

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799e al comma 792, e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28giugno 2019, n. 58, i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

### 2.0.2

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

**"Art. 2-bis**

*(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà)*

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799e al comma 792, e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28giugno 2019, n. 58, i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

### 2.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 2 bis (Misure per il ripristino del Reddito di Cittadinanza)»**

1. Alla legge n.197 del 29 dicembre 2022, articolo 1, i commi da 313 a 316 sono abrogati.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 3.

3. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Conseguentemente

*Il comma 1 dell'art. 56 è soppresso*

**2.0.4**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Articolo 2-bis**

(Disposizioni in materia di acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico)

1. Al comma 1, articolo 4, del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole «per l'anno 2023», aggiungere le parole «e 150 milioni per l'anno 2024»;
- b) sostituire le parole «31 dicembre 2023», con le parole «31 dicembre 2024»;
- c) sostituire le parole «nell'anno 2022», con le parole «e nell'anno 2023».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

**2.0.5**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 2 bis (Misure per contrasto alla povertà)»**

Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) All'articolo 2 comma 1, le parole da ", a garanzia delle necessità" fino al termine del periodo sono abrogate.

*Conseguentemente*

l'articolo 12 è abrogato

*Conseguentemente*

- a) All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 313 e 314 sono abrogati.
- b) All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 315, le parole "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono abrogate
- c) All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 316, le parole "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite da "Fermo restando quanto previsto dal comma 315"

*Conseguentemente*

All'articolo 13 i commi 5 e 6 sono abrogati e il comma 9 è abrogato e conseguentemente è incrementata degli importi previsti dal comma 9 l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 8 e al comma 14 le parole "dai commi 8 e 9" sono sostituite da "dal comma 8"

**2.0.6**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 2 bis (Misure a sostegno dei cittadini stranieri)**

1. All'articolo 2 del decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole "n.251" aggiungere le parole "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";
  - b) Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola "cinque" con la parola "due";
  - c) Il comma 10 è abrogato.

*Conseguentemente*

Il secondo periodo del comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

**2.0.7**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 2 bis (Misure per i nuclei familiari che risiedono in abitazioni in locazione)**

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'art 2, Comma 2, Lettera b) punto 2) dopo le parole "ovunque ricorra nel presente Capo." Aggiungere le seguenti: "In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi

in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

## 2.0.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### «Art. 2 bis (Misure di introduzione di scala di equivalenza)

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche"

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

## 2.0.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### «Art. 2 bis (Misure di sostegno al reddito)

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo articolo 2, inserire

Art. 2-bis (Modifiche soglie reddituali)

A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'art 2 Comma 2, Lettera b) della presente norma, e gli importi del beneficio economico, sia reddituale che relativo al canone di locazione, di cui all'art 3 comma 1 della presente norma, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita."

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

#### **2.0.10**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

##### **«Art. 2 bis (Misure in favore dei beneficiari degli assegni di inclusione)**

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le ovunque ricorrano nell'articolo, e parole "ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7", sono abrogate;
  - b) All'articolo 6 il comma 7 è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

#### **2.0.11**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

##### **«Art. 2 bis (Misure per il rispetto del CCNL)**

Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) All'articolo 6, al comma 6, al termine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole ", nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale".

#### **2.0.12**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

##### **«Art. 2 bis**

(Misure di rivalutazione delle sanzioni)

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) All'articolo 8 il comma 1 è abrogato;
  - b) Al comma 2 le parole "con la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite da "con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito";



c) Al comma 6, primo periodo, le parole da "decade dal beneficio" a "all'articolo 6" sono sostituite da "esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che".

## 2.0.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### «Art. 2 bis

(Misure a sostegno dei percettori della misura di contrasto contro la povertà)

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competente è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 150/2015"

## 2.0.14

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di inclusione sociale).

1. All'articolo 13 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. A decorrere dal 2025, gli importi dell'assegno, di cui all'articolo 3, comma 1 e le relative soglie ISEE, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto legge, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

### «Art. 11-bis.

(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)

1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;

c) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -50.000.000

2025:

2026:

## 2.0.15

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del Made in Italy, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora indirizzi e linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

## 2.0.16

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

## 2.0.17

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Misure sui prezzi dei prodotti agricoli)*

1. Con la finalità di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del Made in Italy, il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

## Art. 3

### 3.1

[Lorefice](#), [Trevisi](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 64, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "che non hanno compiuto trentasei anni di età." sono sostituite dalle seguenti: "che non hanno compiuto quarantuno anni di età.";

b) *al comma 2, le parole: "sono assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnati ulteriori 372 milioni di euro per l'anno 2024".»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### 3.2

[Paita](#), [Renzi](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono sostituite dalle seguenti "che non hanno compiuto quarantuno anni di età";

b) al comma 3, le parole "fino al 30 giugno 2023" e le parole "al 30 giugno 2023" sono soppresse;

c) al comma 6, le parole: « trentasei anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « quarantuno anni di età »;

d) al comma 7, le parole "trentasei anni di età" sono sostituite dalle seguenti "quarantuno anni di età";

e) al comma 9, le parole "nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"

2. In deroga al decreto di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013,

n. 147, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili, definisce con uno o più decreti di natura non regolamentare gli importi massimi dei mutui ipotecari ammissibili alla garanzia del relativo fondo, differenziando i predetti importi avuto riguardo al prezzo medio di mercato praticato per analoghi immobili situati in comuni con una popolazione superiore 500.000 abitanti e, per tutti gli altri comuni, al prezzo medio di mercato praticato per analoghi immobili situati nell'ambito della medesima provincia. La differenziazione relativa ai comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti di cui al precedente periodo in ogni caso non può escludere la garanzia del fondo per mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro.

3. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 582 milioni di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere il comma 2 dell'articolo 86;*

b) *il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;*

c) *il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.*

d) *il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 182 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

### 3.3

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo» con le seguenti: «I termini di cui all'articolo 64, comma 1, comma 3, primo e secondo periodo, e comma 9,» e le parole: «è differito» con le seguenti: «sono differiti»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al Fondo di solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono assegnati ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2024.».*

*Conseguentemente, agli oneri pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 86, comma 2, le parole: "a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti. "a decorrere dal 2025"*

b) *sopprimere l'articolo 38.*

### 3.4

[Turco](#), [Damante](#), [Pirro](#), [Lorefice](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «secondo periodo,» inserire le seguenti: «e comma 9».*

*Conseguentemente all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Ai maggiori oneri pari a 132,1 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione della lettera a), comma 1, dell'articolo 11.*

### 3.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, allo stesso comma, le parole "40.000" sono sostituite dalle seguenti "30.000"».*

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al terzo periodo, dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

b) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: "Il soggetto finanziatore trasmette al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, documentazione comprovante le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali per l'acquisto della prima casa in assenza della garanzia del Fondo. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive."

1-ter. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 132,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del Decreto-legge 24 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### 3.6

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Fina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, allo stesso comma, le parole "40.000" sono sostituite dalle seguenti "30.000"»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) al terzo periodo, dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

c) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: "Il soggetto finanziatore trasmette al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, documentazione comprovante le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali per l'acquisto della prima casa in assenza della garanzia del Fondo. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive."

1-ter. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".»

*Conseguentemente:*

*all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - ----;

2026: - ----;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 7.100.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

### 3.7

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, allo stesso comma, le parole "40.000" sono sostituite dalle seguenti "30.000"».*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al terzo periodo, le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";*

b) *al terzo periodo, dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui";*

c) *dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: "Il soggetto finanziatore trasmette al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, documentazione comprovante le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali per l'acquisto della prima casa in assenza della garanzia del Fondo. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive."».*

### 3.8

[Fina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, allo stesso comma, le parole "40.000" sono sostituite dalle seguenti "30.000"»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al terzo periodo, le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";*

b) *al terzo periodo, dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui";*

c) *dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: "Il soggetto finanziatore trasmette*

al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, documentazione comprovante le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali per l'acquisto della prima casa in assenza della garanzia del Fondo. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.".

### 3.9

[Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata al 90% della quota capitale»;*

b) *al comma 2, le parole: "sono assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnati ulteriori 332 milioni di euro per l'anno 2024".»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### 3.10

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:« 1-bis. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2024, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.*

*1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 1-quater.*

*1-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»*

### 3.11

[Nicita](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

*«1-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari, fino al 31 dicembre 2024, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al mutuatario che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia stipulato, o si sia accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 400.000 euro, riferito all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, è riconosciuta la facoltà di richiedere di essere ammesso al beneficio della sospensione delle rate del mutuo ipotecario, ai sensi dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualora sia intervenuto, a partire dal*

1 luglio 2022, un incremento delle rate mensili del piano di rimborso e il mutuatario si trovi in una situazione di difficoltà che limita o impedisce, con il reddito a disposizione, la capacità di rimborso del mutuo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. La sospensione prevista dall'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 non può essere richiesta dal mutuatario in caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, ovvero in caso di intervenuta decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.

*1-ter.* Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025.

*1-quater.* Ai maggiori oneri di cui al comma 1-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per il 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 1-quinquies.

*1-quinquies.* Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per il 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per il 2025."».

### **3.12**

[Nicita](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 382 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni per l'anno 2025.

*2-bis.* Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 382 milioni per il 2024 e a 50 milioni per il 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-ter.

*2-ter.* Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 382 milioni per il 2024 e a 50 milioni per il 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione,



al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 382 milioni per il 2024 e a 50 milioni per il 2025"».

### 3.13

[Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 2, sostituire le parole "282 milioni" con le seguenti: "400 milioni".

Conseguentemente

*all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 18.000.000

2025: - --;

2026: - --;

### 3.14

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

*2-bis.* A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 15, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito di imposta di ammontare pari 19 per cento della spesa sostenuta per i mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, direttamente all'istituto bancario concedente il mutuo. L'istituto bancario provvede a imputare l'importo ceduto nella quota capitale delle rate del mutuo bancario nel limite di 2.000 euro annui. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026.

*2-ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Bancaria Italiana, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

*2-quater.* Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2024, 80 milioni di euro per l'anno 2025, 75 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### 3.15

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per

l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, istituito dal comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 80 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2037 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2038.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché rifinanziamento del Fondo per l'acquisto di alloggi IACP».

### 3.16

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2024».

*Conseguentemente*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 50.000.000;

2025: ---

2026: ---

### 3.17

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 80 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2037 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2038

*alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché rifinanziamento del Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari».

### 3.0.1

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis

*(Incentivi per l'acquisto di immobili di classe energetica A o B)*

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 97,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 98,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028»*

### **3.0.2**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 3 bis (Incremento della dotazione per l'anno 2024 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)**

1. Per l'annualità 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente.

2. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80% delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture. Il restante 20% dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

3. Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell'Interno adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procederà a stabilire criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

*Conseguentemente*

Il comma 1 dell'art. 56 è soppresso

### **3.0.3**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 3-bis**

*(Incremento della dotazione per l'anno 2024 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione).*

1. Per l'annualità 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80% delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture. Il restante 20% dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio. Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 900 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

### 3.0.4

#### [Irto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 3-bis**

*(Incremento della dotazione per l'anno 2024 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)*

1. Per l'annualità 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro.

2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle somme di cui al comma 1 sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture.

4. Il restante 20 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle

esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

5. Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell'Interno adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

6. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 900 milioni di euro per l'anno 2024."

### 3.0.5

[Mirabelli](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis

*(Rifinanziamento del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)*

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2024, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2024, 600 milioni per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, a 600 milioni per l'anno 2025 e a 1.000 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3

3. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, a 600 milioni per l'anno 2025 e a 1.000 milioni per l'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, a 600 milioni per l'anno 2025 e a 1.000 milioni per l'anno 2026."

4. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è, altresì, incrementata a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse derivanti dall'attività di recupero dell'evasione sulle locazioni a breve termine.»

### 3.0.6

[Mirabelli](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124)*

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2024, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2027».*

### 3.0.7

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di diritto alla Casa).

1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 650 milioni di euro per l'anno 2024. Una quota pari al 20 per cento di detto incremento è specificatamente destinata alla promozione di iniziative degli Enti locali e delle prefetture per la sottoscrizione, con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia, di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, favorendo al contempo processi di rigenerazione urbana. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 250 milioni di euro per il 2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente,*

*1) all'articolo 11, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

*2) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### 3.0.8

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Incremento della detrazione fiscale sui mutui immobiliari per l'acquisto della prima casa di abitazione)*

1. Al fine di mitigare l'impatto negativo dell'andamento dei tassi di interesse sui mutui immobiliari per l'acquisto della prima casa di abitazione, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta, a valere sulle maggiori spese sostenute sui predetti mutui nell'anno di imposta 2023:

- a) nella misura del 60 per cento ai nuclei con reddito ISEE non superiore a 50 mila euro;
- b) nella misura del 70 per cento ai nuclei con reddito ISEE non superiore a 40 mila euro.
- c) nella misura dell'80 per cento ai nuclei con reddito ISEE non superiore a 35.000 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo sotto forma di sconto sugli importi a titolo di interessi passivi e capitale da essi dovuti per l'anno 2023 in dipendenza del mutuo per il quale beneficiano della detrazione, fino ad un importo massimo pari all'importo complessivo della predetta detrazione, anticipata dall'istituto di credito mutuatario e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, cedibile ad altri istituti di credito e agli altri intermediari finanziari, senza facoltà di ulteriore cessione.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".*

### **3.0.9**

[Sironi](#), [Lorefice](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000 euro per unità immobiliare.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:

a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;

b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la

robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;

b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere da a) a g) e l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4

del presente articolo:

a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;



d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Per gli anni dal 2024 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro per l'anno 2024, 1.500 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031.

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati entro il limite individuale di 50.000 euro per unità immobiliare ed entro il limite complessivo di 800 milioni di euro per il 2024 e 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»;

6-*ter*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si

applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

### **3.0.10**

[Nicita](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Credito d'imposta in favore dei mutuatari che hanno subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione)*

1. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1 luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo, o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione, è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2024.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa complessiva ai fini della concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 e delle tempistiche di utilizzo del credito.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024..».

### **3.0.11**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare)*

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2024, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento

dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 4.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

### **3.0.12**

[Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Misure a sostegno dei giovani)*

1. Ai titolari della Carta giovani nazionale (CGN) di cui all'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è associato il "biglietto unico giovani" che consente un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale. Allo scopo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione l'integrazione con la Carta giovani nazionale (CGN).».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

### **3.0.13**

[Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Misure a sostegno degli studenti universitari fuori sede)*

1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle Università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

2. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».*

Art. 4

### **4.1**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. È riconosciuto per l'anno 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Le predette risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2024.

1-bis. La scadenza del mercato tutelato per le forniture di gas e per le forniture di luce, è prorogata al 31 dicembre 2024».

#### 4.2

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, dopo le parole «titolari di bonus sociale elettrico» inserire le seguenti «con un ISEE fino a 30.000 euro,» e sostituire le parole «200 milioni» con le seguenti «500 milioni».*

*Conseguentemente:*

*a) il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto 200 milioni di euro per l'anno 2024;*

*b) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2024.*

#### 4.3

[Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole "200 milioni" con le seguenti: "250 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

#### 4.4

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis . Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo e il secondo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 1-quater.

1-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi

di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 2.017 milioni di euro per l'anno 2024."».

#### 4.5

[Tajani](#), [Misiani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

*1-bis.* Per il primo trimestre dell'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2024.

*1-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).»».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale»*

#### 4.6

[Rando](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*"1-bis.* "È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, per l'anno 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di pannelli solari fotovoltaici."

*1-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

#### 4.7

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*"1-bis.* È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a partire da aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite

il finanziamento di impianti solari fotovoltaici. Alla copertura degli oneri previsti si provvede con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30."

#### 4.8

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le piccole e medie imprese che dichiarino di versare in situazione di obiettiva difficoltà. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze delle piccole e medie imprese."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, le parole: 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 sono sostituite con le seguenti: 87 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.*

#### 4.9

[Manca](#), [Rando](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: "1-bis. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a decorrere dal 1° aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di pannelli solari fotovoltaici.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### 4.10

[Irto](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. I nuclei che hanno un ISEE inferiore a 8.265 euro annui usufruiscono del bonus elettrico e gas anche se possiedono un immobile di proprietà, in particolare i nuclei con almeno 4 figli, o con soggetti in curatela o tutela stabilmente conviventi".*

#### 4.0.1

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis

*(Misure per promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile)*

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni per il 2026 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1-*bis*. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per l'anno 2025, 70 milioni di euro per l'anno 2027 e 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030*

#### **4.0.2**

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

*(Misure per promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile)*

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni per l'anno 2024, di 75 milioni di euro per l'anno 2025, di 70 milioni di euro per l'anno 2026, di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.*

#### **4.0.3**

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

*(Misure per promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile)*

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «50 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni a decorrere dal 2025.».*

#### **4.0.4**

[Lorefice](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4- bis**

*(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici di piccola taglia)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La presente detrazione si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

#### **4.0.5**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art- 4 bis**

*(Misure in materia di decarbonizzazione del sistema energetico)*

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A



tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

#### **4.0.6**

[Barbara Floridia](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 4-bis**

*(Misure in materia di comunità energetiche rinnovabili)*

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.".

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2024, 80 milioni di euro per l'anno 2025, 75 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031»*

#### **4.0.7**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Piano per la riduzione dei consumi idrici domestici)*

1. Con la finalità di limitare il valore medio dei consumi civili di acqua, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano per la riduzione dei consumi idrici domestici volto a favorire il ricorso sostenibile alle acque non potabili per gli usi compatibili, anche mediante la promozione di avanzate tecnologie di trattamento e di riuso. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **4.0.8**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Riduzione base imponibile IVA su carburanti)*

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti sulle famiglie e imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 11-bis**

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119*

dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

5. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

6. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

#### **4.0.9**

[Damante](#), [Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Reintroduzione del programma di attribuzione di rimborsi in denaro - cash back)*

1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ai sensi dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripristinato a decorrere dal 1° giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

2. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'importo di euro 1 miliardo per l'anno 2024 e 2 miliardi per l'anno 2025.

3. In considerazione dell'eccezionalità della misura e ai fini del rispetto dei termini di cui al presente articolo, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si rinvia alla disciplina di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, in quanto compatibile con le previsioni di cui al presente articolo, fermo restando la sospensione del programma di rimborso per effetto di quanto previsto dal comma 640 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4. Ai fini del comma 3, il comma 643 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.

5. Sono a carico delle risorse di cui al precedente comma 2 gli oneri e le spese per gli affidamenti di cui ai commi 289-*bis* e 289-*ter* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 4 milioni di euro per l'anno 2025».

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2024 e 2 miliardi per l'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate provenienti dall'articolo 11, comma 6-*bis*.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le seguenti modifiche:*

*all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) il comma 5-*bis* è soppresso.

#### **4.0.10**

#### **Manca**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 4-*bis*.**

*(Misure di sostegno alle famiglie per la conversione a gas dei veicoli).*

1. All'articolo 73-*quinquies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Al fine di sostenere la spesa delle famiglie per la mobilità sostenibile e con l'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali dei veicoli circolanti, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo pari a euro 400 per il GPL ed euro 700 per il metano.

3-*ter*. Il contributo di cui al precedente comma 3-*bis* è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.

3-*quater*. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano di cui al precedente comma 3 *ter* rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto,

dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano. Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da 1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.

*3-quinquies.* Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma *3-ter*, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

- a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;
- b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente".

*Conseguentemente, alla Tabella A:*

*alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;  
2025: - 30.000.000;  
2026: - 30.000.000;

*alla voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;  
2025: - 5.000.000;  
2026: - 5.000.000

#### **4.0.11**

##### Rando

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 4-bis**

*(Eliminazione dei sussidi alle caldaie a gas)*

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi climatici e della decarbonizzazione del settore edilizio, a partire da gennaio 2024, non sono più finanziate le caldaie a condensazione ed altre tecnologie alimentate a gas attraverso il sistema incentivante, ecobonus, superbonus e Bonus case.

2. Si anticipa al 1 gennaio 2026 il divieto di vendere e installare le caldaie a gas e a combustibili fossili.

#### **4.0.12**

##### Misiani, Camusso, Manca, Zampa, Furlan, Lorenzin, Nicita, Zambito

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

#### **«Art. 4-bis**

*(Norme per l'adeguamento dei salari)*

1. Al fine di garantire il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro nei termini previsti dalle scadenze ivi contenute, ai lavoratori con contratti nazionali di lavoro scaduti e non rinnovati nei suddetti termini, è riconosciuta un'indennità di vacanza contrattuale calcolata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea, da erogarsi mensilmente fino al rinnovo degli stessi contratti.

2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica nei casi in cui i contratti nazionali di lavoro prevedano misure analoghe di valore pari o superiore a quello previsto dal comma 1.

3. Al fine del rispetto dei contratti nazionali di lavoro e del sostegno dei salari:

- a) l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, sono limitati ai datori di lavoro che applicano contratti collettivi di lavoro che siano stati rinnovati entro dodici mesi dalla scadenza prevista e sono condizionati all'applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalentemente svolta dal datore di lavoro;

b) il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è triplicato qualora il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di lavoro al momento del recesso non sia stato rinnovato entro dodici mesi dalla scadenza prevista.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **4.0.13**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto

legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo pari a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi.

#### **4.0.14**

[Nicita](#), [Martella](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis**

1. In favore dei soggetti residenti o domiciliati nel raggio di 30 chilometri da impianti di raffineria di petroli, è riconosciuto un contributo a copertura dei costi di acquisto di carburanti per autotrazione. Per tale finalità è stanziata la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso a beneficio di cui al comma 1.»

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 25.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

**4.0.15**

[Damante](#), [Loreface](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)*

1. Per l'anno 2024, per i contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile che abbiano subito un incremento dell'aumento della rata mensile, in conseguenza dei maggiori interessi, la percentuale di detraibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 50%.

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2025».

*Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

"6-bis. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento".  
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2024."

**4.0.16**

[Loreface](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)*

1. Per l'anno 2024, in conseguenza dei maggiori interessi applicati ai contratti di mutuo ipotecari, il limite massimo di 4.000 euro di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a 8.000 euro.

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2025».

*Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

"6-bis. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti:

«derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento".

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2024."

#### 4.0.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 4-bis**

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 600 milioni di euro per l'anno 2024.

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 600 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire nell'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 1.200 milioni di euro."

#### 4.0.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 4-bis**

(Incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e del Fondo affitto per gli studenti fuori sede)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 660 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «660 milioni»."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 660 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e pari a 660 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire per gli anni 2024 e 2025 una minore spesa complessiva annua quantificata in 660 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2024, 660 milioni di euro."

#### 4.0.19



[Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis**

1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene istituito il Fondo per la Connettività di famiglie e imprese, nel quale confluisce il totale degli importi risparmiati a seguito della completa esecuzione della Missione 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. Nel medesimo termine, in ragione dell'importo del Fondo di cui al comma 1 e fino ad esaurimento dello stesso, con decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, vengono definite le specifiche condizioni per l'accesso, da parte di famiglie, piccole imprese e titolari di partita Iva, ad un *voucher* pari al costo di attivazione, e in ogni caso non superiore a 200 euro ad abbonato, per il passaggio ad una connessione a banda ultra-larga (*Very High Capacity network*) che consenta una velocità di trasmissione superiore a 100 Mbps potenziabile ad una velocità di 1 Gigabit, secondo gli obiettivi del "Digital Compass europeo" al 2030 e dell'"Italia a 1 Giga" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.»

Art. 05

**05.1**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 05**

*(Detrazione d'imposta maggiorata per redditi prodotti da lavoratori di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti)*

1. Dopo l'articolo 13, comma 1-*bis*, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Per i redditi prodotti dai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 36 anni non compiuti, entro il limite complessivo annuale di euro 28.000, spetta una detrazione dall'imposta lorda in misura maggiorata della metà dell'importo stabilito ai sensi del comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Nel caso in cui la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni previste dagli articoli 12 e 13, spetta un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta."

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 700 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-*bis*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

b) dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

**«Art. 16-bis**

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito

delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

## Art. 5

### 5.1

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole «In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024,».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10.790 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 10.790 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.*

### 5.2

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2024» con le seguenti «al 31 dicembre 2026» e le parole «6 punti percentuali» con le seguenti «8 punti percentuali».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 3,6 miliardi di euro per il 2024, 14,6 miliardi di euro per ciascuno degli 2025 e 2026 e in 1 miliardo di euro per il 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

*"6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";*

*6-ter. All'articolo 96, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione»*

sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»;

6-*quater*. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse»;

6-*quinquies*. All'articolo 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

b) *dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:*

#### **"Art. 11-bis**

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

#### **«Art. 11-ter.**

*(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti)*

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

#### **«Art. 11-*quater*. (Sussidi Ambientalmente Dannosi)**

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

### **5.3**

#### **[Scalfarotto, Paita](#)**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole «, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico,».*

*Conseguentemente,*

*a) il Fondo di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2024;*

*b) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2024;*

*c) il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni per l'anno 2025.*

#### 5.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "sul rateo di tredicesima,".

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 16-bis.**

(Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di intermediazione bancaria)

1. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024 e 2025, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025.
3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023 e 2024, il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024 e 2025, e comunque, entro il 31 gennaio.
4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
6. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione. "

#### 5.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, dopo le parole "non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima", aggiungere i seguenti periodi:

"Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro, e i 3.153 euro.

La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6% per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula

$$E = 6\% \times [(3.153-r)/461]$$

Dove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione e r è la retribuzione mensile parametrata

Per le risorse necessarie ad introdurre la misura, quantificate in 650 milioni per il 2024, si provvede attraverso l'abrogazione della cedolare secca sui canoni liberi di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo del Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23

#### 5.6

[Sbrollini](#), [Paita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

*Conseguentemente:*

*a) sopprimere il comma 2 dell'articolo 86;*

*b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e dei datori di lavoro".*

## 5.7

[Camusso](#)

**Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:**

**"1-bis.** Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro, e i 3.153 euro."

**1-ter.** Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 650 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 650 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 650 milioni di euro per l'anno 2024."

## 5.8

[Verducci](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti:«91 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 94 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 97 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029».*

### 5.0.1

[Manca](#)

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente*

**«Art. 5-bis**

*(Modifiche all'articolo 51 del TUIR in materia di Indennità di trasferta)*

1. All'articolo 51, comma 5, del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole:« lire 90.000» sono sostituite dalle seguenti:« euro 60» e le parole:« lire 150.000» dalle seguenti:« euro 100»

b) al secondo periodo, le parole:« lire 30.000» sono sostituite dalle seguenti:« 30 euro» e le parole:« lire 50.000» dalle seguenti:« 50 euro»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

### 5.0.2

[Sbrollini](#), [Paita](#)

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis

*(Misure a sostegno del lavoro stagionale)*

1. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2.

### 5.0.3

[Patuanelli](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Detassazione degli incrementi retributivi per rinnovo dei CCNL)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, è inserito il seguente:

«182-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182».".

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

c) sopprimere l'articolo 38;

d) all'articolo 56, comma 3, sostituire le parole "210.265.400" con le seguenti "160.265.400" e all'allegato V, sopprimere le parole "Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289" all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

### 5.0.4

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2022, 2023 e 2024".

2. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Tale aliquota è innalzata al 10 per cento per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.»

#### **5.0.5**

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Proroga esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "e il 31 dicembre 2024"».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «89 milioni di euro per l'anno 2024, 68 milioni di euro per l'anno 2025, 78 milioni di euro per l'anno 2026, 98 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028»*

#### **5.0.6**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 9.000.000;

2025: - 27.900.000;

2026: - 15.700.000;

#### **5.0.7**

[Patuanelli](#), [Boccia](#), [De Cristofaro](#), [Calenda](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Beneficio economico in favore dei datori di lavoro per gli incrementi retributivi corrisposti ai fini dell'adeguamento al salario minimo)*

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.



2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettivo prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità della medesima legge.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione di cui al comma 13:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
- c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

### 5.0.8

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Beneficio economico in favore dei datori di lavoro per gli incrementi retributivi corrisposti ai fini dell'adeguamento al salario minimo)*

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettivo prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità della medesima legge.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso

inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione di cui al comma 13:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
- c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di

presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4,.

23. Il beneficio di cui ai commi 21 e 22 non si applica nelle ipotesi di cui agli articoli 24-ter e 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per fatti commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero delle società o associazioni anche prive di personalità giuridica, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei citati soggetti.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

## 5.0.9

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

### «Art. 5-bis (ACE)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi

di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

#### **5.0.10**

[Patuanelli](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Detassazione rinnovi contratti collettivi)*

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2024, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 del presente articolo, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);*

*b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";*

*c) sopprimere l'articolo 38;*

*d) all'articolo 56, comma 3, sostituire le parole "210.265.400" con le seguenti "160.265.400" e all'allegato V, sopprimere le parole "Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289" all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

#### **5.0.11**

[Damante](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Esonero contributivo per la riduzione dell'orario di lavoro settimanale a parità di retribuzione)*

1. Al fine di adottare forme flessibili di organizzazione del lavoro volte ad adeguare la disciplina dell'orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle ricadute dirette e indirette dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupazione, incrementare la

produttività del lavoro e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali o aziendali, possono stipulare specifici contratti di riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione.

2. Ai sensi dei contratti di cui al comma 1, l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, può essere ridotto fino a 32 ore settimanali. La riduzione può riguardare l'orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4. In tale ultimo caso, le ore lavorative giornaliere che superano le 8 ore ordinarie non sono considerate lavoro straordinario. I medesimi contratti stabiliscono criteri e modalità di individuazione dei lavoratori interessati, anche su base volontaria, coerentemente alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. In mancanza di contrattazione collettiva, come definita al comma 1 del presente articolo, almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti della medesima azienda o il datore di lavoro possono proporre un'ipotesi di accordo per una riduzione dell'orario di lavoro, fino a 32 ore, a parità di retribuzione ai sensi di commi 1 e 2, del presente articolo, specificandone le modalità. Entro 90 giorni dalla diffusione della proposta di riduzione con una comunicazione aziendale a tutto il personale dipendente, la proposta è sottoposta a referendum confermativo cui partecipa, con funzione di supervisione, un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche nel settore affine a quello in cui opera l'azienda interessata dall'accordo. L'ipotesi di accordo s'intende approvata se, all'esito del referendum, si esprime favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'azienda e, nel solo caso in cui la proposta di riduzione provenga dai lavoratori, sia accolta anche dal datore di lavoro entro i 30 giorni dal voto. Nel caso di esito referendario negativo, la richiesta può essere riproposta dopo 180 giorni.

4. In via sperimentale, per gli anni 2024, 2025 e 2026, per la quota di retribuzione corrispondente alla riduzione dell'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero di cui al comma 4, è altresì riconosciuto, in relazione alla quota di riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente articolo, ai datori di lavoro che assumono lavoratori, anche cumulativamente ad altri incentivi riconosciuti per le stesse assunzioni, per una durata non superiore a:

a) 24 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

6. L'esonero contributivo di cui al comma 4, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

7. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. In via sperimentale, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

9. L'Osservatorio di cui al comma 8, ha il compito di raccogliere e di elaborare dati statistici e socio-economici relativi:

a) alle modalità e agli strumenti con i quali le imprese e i lavoratori gestiscono e organizzano l'attività lavorativa e gli orari di lavoro;

b) all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di verificarne i risultati;

c) alle dinamiche del mercato del lavoro e all'andamento dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale, con riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie, al

fine di definire il rapporto tra numero di ore di lavoro svolto, numero di lavoratori impiegati, tasso di produttività e ricchezza prodotta;

d) all'impiego dei contratti di solidarietà previsti dalla normativa vigente, al fine di verificare in che misura si faccia effettivamente ricorso ad essi;

e) alle specifiche intese raggiunte in sede di contrattazione collettiva di prossimità in riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

10. L'Osservatorio di cui al comma 8, predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

11. Entro il 31 dicembre 2026, sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio di cui al comma 8, della presente legge, il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui ai commi 4 e 5, e presenta una Relazione alle competenti Commissioni parlamentari.

12. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio di cui comma 8.

13. L'Osservatorio si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. I contratti collettivi di lavoro nazionali e di secondo livello, aziendali e integrativi, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dalle loro articolazioni territoriali o aziendali, possono regolamentare le ulteriori modalità di attuazione del presente articolo, per quanto da esso non specificamente disciplinato".

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

c) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

## 5.0.12

### Lorenzin

*Dopo l'articolo inserire il seguente*

#### **«Art. 5-bis**

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i



principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. ».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

#### **5.0.13**

[Fregolent](#), [Musolino](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### *5-bis*

*(Esonero contributivo lavoratori agricoli)*

*1-bis*, "Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150".

#### **5.0.14**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 5-bis.**

*(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)*

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del precedente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2024 e di 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «89 milioni di euro per l'anno 2024 e 68 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **5.0.15**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)*

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del precedente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 9.000.000;

2025: - 27.900.000;

2026: - 15.700.000;

**5.0.16**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Misure per la riduzione della pressione fiscale)*

1. Nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

2. La detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro.

3. La somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), *c-bis*), d), *h-bis*) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.300 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2024 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

#### **5.0.17**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Esonero contributivo lavoratori agricoli)*

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e a 30 milioni per l'anno 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

#### **5.0.18**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Esonero contributivo lavoratori agricoli)*

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorre dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i

principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150"

Conseguentemente,

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

#### **5.0.19**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 5-bis.**

*(Fondo integrazione retributiva educatori professionali)*

1. A decorrere dall'anno 2024, è istituito un fondo di 10 milioni di euro per integrare le differenze retributive spettanti agli educatori professionali che negli ultimi 10 anni, benché titolati in modo da avere diritto all'inquadramento D2 del CCNL delle Cooperative sociali, sono stati inquadri ad un livello inferiore.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

#### **5.0.20**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 5-bis.**

*(Misure in materia di adeguamento dell'inquadramento degli educatori professionali)*

1. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro derivante dal relativo adeguamento dell'inquadramento contrattuale ai sensi dell'articolo 1, commi 594-601, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per l'adeguamento dell'inquadramento degli educatori professionali», con una dotazione complessiva pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

#### **5.0.21**

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 5-bis**

*(Disposizioni in favore dei liberi professionisti)*

1. La disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista, nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche agli adempimenti contributivi e assicurativi e al pagamento di sanzioni in favore della pubblica amministrazione conseguenti a provvedimenti giudiziari.

2. Il comma 937 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

«937. In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo

giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Nel caso in cui le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il cinquanta per cento le quote d'ingresso stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque autorizzato un numero di ingressi di lavoratori stranieri ulteriore, nella misura minima della metà e massima dei due terzi delle richieste eccedenti".

#### Art. 6

### 6.1

#### [Malpezzi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 6

*(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)*

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 3.000.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 142,2 milioni di euro per l'anno 2024, a 12,4 milioni di euro per l'anno 2025 e a 900.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 142,2 milioni di euro per l'anno 2024, a 12,4 milioni di euro per l'anno 2025 e a 900.000 euro per l'anno 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 42.200.000;

2025: - 12.400.000;

2026: - 900.000;

### 6.2

#### [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto

della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di 2.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

### 6.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1500, i beni ceduti e ai servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.»

b) Il comma 2 viene interamente abrogato.

### 6.4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:* « 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1500, i beni ceduti e ai servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

*Conseguentemente:*

- *sopprimere il comma 2*

- *Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 25,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 40.000.000;

2025: - 40.000.000;

2026: - 40.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti*

*variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

## 6.5

### [Irto](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1500, i beni ceduti e ai servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

b) sopprimere il comma 2.

## 6.6

### [Gelmini, Lombardo](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2024";

b) sostituire le parole: "1.000 euro" con: "1.500 euro" e le parole: "2.000 euro" con: "3.000 euro"

Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente emendamento, pari a 130,75 milioni di euro annui per il 2024 e 392,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) per l'anno 2024, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge;

b) per ciascuno degli anni 2025 e 2026, quanto a 142,25 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 250 milioni di euro annui a valere sul fondo

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## 6.7

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «Limitatamente al» con le seguenti: «A decorrere dal»;*

b) *sostituire le parole: «1.000 euro» con le seguenti: «2.000 euro»;*

c) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il limite di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, limitatamente ai nuclei familiari monogenitoriali.»*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 380 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."*

b) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025»*

## 6.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "complessivo di 1.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "complessivo di 1.250" e le parole: "è elevato a 2.000" con le seguenti: "è elevato a 2.300";

b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Ai fini del presente articolo all'articolo 100 comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o - ter) aggiungere la seguente: p) le prestazioni veterinarie, l'acquisto di alimenti e le polizze di assicurazione per responsabilità civile per animali legalmente detenuti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 90 dall'emanazione della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei benefici di cui al precedente comma 3.

Conseguentemente all'articolo 11, la lettera a) è soppressa.

## 6.9

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Al comma 1, dopo le parole: "delle spese per l'affitto della prima casa" inserire le seguenti: ", delle misure di sostegno alla genitorialità".

## 6.10

[Furlan](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti: "2-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: « di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».*

*2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.*



Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 2-ter, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## 6.11

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo, la parola: "sconto" è sostituita con la parola: "riferimento" e le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite con le seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a partire dal 1° gennaio 2024. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

*Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede:*

a) *all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

b) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "a decorrere dal 2024" con le seguenti: " a decorrere dal 2025";*

## 6.12

[Irto](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 2, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente: «i-ter) i prestiti da parte del datore di lavoro.»*

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

## 6.13

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, "Testo unico delle imposte sui redditi", aggiungere la seguente lettera:

"p) le prestazioni veterinarie, acquisto alimenti e assicurazione di responsabilità civile per animali legalmente detenuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 90 dall'emanazione della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei presenti benefici."».

## 6.14

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'interno del welfare aziendale trovano espressa collocazione interventi e servizi rivolti ai lavoratori con disabilità ai fini dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2, comma 4 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, attraverso la previsione espressa di misure che favoriscano l'accesso e il mantenimento del lavoro in condizioni di pari opportunità ed eguaglianza per i lavoratori con disabilità, in relazione a servizi di trasporto attrezzato o accessibile, supporti per la mobilità, ausili e trasformazioni delle postazioni di lavoro agile e da remoto. Le misure di welfare aziendale previsti all'interno dei programmi definiti in sede di contrattazione collettiva o di regolamentazione aziendale, debbano risultare pienamente accessibili e fruibili in condizioni di pari opportunità e eguaglianza ai lavoratori con disabilità."*

#### **6.0.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 6-bis**

(Misure di sostegno ai redditi)

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle rate in scadenza da tale data.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

#### **6.0.2**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

#### **«Art. 6-bis**

1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»"

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### **6.0.3**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 6-bis**

(Misure di sostegno ai redditi)

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

#### 6.0.4

[Furlan, Nicita](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 6-bis**

1. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data."

#### 6.0.5

[Turco, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Aggiungere, in fine, gli articoli seguenti:*

*6-bis.* All'articolo 51, comma 4, lettera b), del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *la parola: "sconto" è sostituita con la parola: "riferimento";*

b) *le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite con le seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".*

*6-ter.* Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a partire dal 1° gennaio 2024. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data. Per la finalità di cui al comma 6-bis è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Conseguentemente, *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### 6.0.6

[Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Maggiorazione credito d'imposta assunzioni personale qualificato di start-up e PMI innovative)*

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni.».

*Conseguentemente, agli oneri previsti a decorrere dall'anno 2025, stimati in 150 milioni di euro, si provvede:*

*all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

"6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

#### **6.0.7**

##### Basso

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

1. Per gli anni dal 2024 al 2028, ai redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia, presso centri di ricerca e strutture sanitarie e sociosanitarie, da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le agevolazioni fiscali vigenti nell'esercizio relativo all'anno 2023.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### **6.0.8**

##### Pirro, Mazzella, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art 6 bis**

**(Fondo per la creazione degli asili nido aziendali)**

1. Al fine di promuovere politiche di sostegno alla famiglia e di favorire la conciliazione della genitorialità col mondo del lavoro è istituito un "Fondo per la creazione degli asili nido aziendali", d'ora in poi denominato "Fondo" nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per

l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Per asili nido e micro-nidi si intendono le strutture attivate presso i luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze destinati ai figli delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende, di età compresa tra i tre mesi ai tre anni.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le regioni provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo mediante bandi pubblici rivolti alle imprese, singole o associate, in possesso della Partita IVA

5. Le eventuali spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -30.000.000

2025: - 40.000.000

2026: - 30.000.000

#### **6.0.9**

[Sironi](#), [Lorefice](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di promozione della mobilità sostenibile casa-lavoro tramite incentivi di mobility management)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile mediante il rafforzamento dell'efficacia delle politiche di mobility management, i piani di spostamento casa-lavoro adottati ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i piani di spostamento casa-scuola, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, possono contenere, tra le misure utili a orientare i comportamenti dei dipendenti verso alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, anche l'erogazione di incentivi, rimborsi, buoni e contributi comunque denominati in favore del personale che sceglie forme di mobilità sostenibile per recarsi dall'abitazione alla sede di lavoro e viceversa. Per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle suddette somme, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, non si applicano le disposizioni e limitazioni stabilite dalle norme di legge e di contratto collettivo in materia di spesa di personale, di trattamenti economici e di welfare integrativo.

2. Al fine di favorire e semplificare l'attuazione di misure utili a orientare i comportamenti dei lavoratori verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, contenute nei piani adottati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e nei piani di spostamento casa-scuola, adottati dagli istituti scolastici ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 51, comma 2, alla lettera d-bis), dopo le parole: « del medesimo articolo 12 » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero per l'incentivazione del dipendente all'uso delle altre forme di mobilità sostenibile, in conformità alle misure contenute nei piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola del personale

adottati dal datore di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia ».

3. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente: "*d-ter*) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in Sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a Euro 1000,00 nel periodo d'imposta.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

#### **6.0.10**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Fondo affitti per il sostegno alla mobilità dei lavoratori)*

1. Al fine di sostenere la mobilità dei lavoratori e favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro su tutto il territorio nazionale nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo affitti per il sostegno alla mobilità dei lavoratori, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Ai lavoratori che svolgono la propria prestazione lavorativa in un luogo a distanza di almeno 250 km dal luogo di residenza anagrafica e che sottoscrivono una proposta di locazione, con durata minima di dodici mesi, di un immobile ad uso abitativo ubicato nel territorio del comune ove la prestazione viene resa è riconosciuto un contributo a fondo perduto anticipato, pari all'importo di tre canoni mensili previsti dal contratto di locazione e comunque fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto fino alla sottoscrizione del contratto di locazione ed erogato direttamente al locatore in nome e per conto del lavoratore locatario. L'erogazione del contributo comporta il divieto, per il locatore, di esigere ulteriori somme a titolo di caparra, o ad altro titolo, comunque riferibile all'avvio della locazione. La risoluzione del contratto prima dello scadere del dodicesimo mese comporta la ripetizione del contributo ad opera della parte che recede. In caso di risoluzione consensuale, la ripetizione è effettuata in parti eguali dal locatore e dai locatari, salva diversa pattuizione.

3. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati trasmettono all'Agenzia delle entrate la proposta di locazione accettata unitamente al contratto di locazione registrato, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di ottenere indebitamente il contributo di cui al presente articolo rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

#### **6.0.11**

[Paita](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

**«Articolo 6-bis**

*(detassazione dei benefici derivanti dalla contrattazione di secondo livello)*

1. A decorrere dall'anno 2024, non concorrono a formare il reddito, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti del settore privato, nonché le somme erogate, in attuazione delle disposizioni contenute negli interventi salariali migliorativi rispetto ai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori privati di cui alla contrattazione di secondo livello sottoscritti dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali unitarie in caso di contratti aziendali e le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali distrettuali, provinciali o regionali presenti nel territorio, in caso di contratti territoriali.
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

**6.0.12**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

**«Art. 6-bis**

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle rate in scadenza da tale data.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

Art. 7

**7.1**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa non concorrono alla formazione del

reddito.

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 182 è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

## 7.2

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno 2024» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2024».*

*Conseguentemente, agli oneri aggiuntivi, pari a 235 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede:*

*all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."*

## 7.3

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

*Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e azzerata per le imprese in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198".*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per il 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

## 7.4

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

a) «1-bis. All'art. 1, comma 186, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole «per il settore privato» sono aggiunte le seguenti "e per il settore pubblico»;

b) 1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a pari a 30 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

## 7.5

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 1, comma 186, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "per il settore privato", sono aggiunte le seguenti: "e per il settore pubblico".».*

## 7.0.1



[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 7-bis**

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: "e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

**7.0.2**

[Manca](#), [Martella](#), [Basso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**"Articolo 7-bis**

*(Determinazione redditi da lavoro dipendente)*

1. All'articolo 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: "e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

**7.0.3**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 7-bis**

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) le somme erogate dagli enti bilaterali ai lavoratori dipendenti, sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;"

**7.0.4**

[Manca](#), [Martella](#), [Basso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**"Art. 7-bis**

*(Determinazione redditi da lavoro dipendente)*

1. All'art. 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) le somme erogate dagli enti bilaterali ai lavoratori dipendenti, sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

**7.0.5**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 7-bis**

*(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)*

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 si provvede mediante*

*corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

#### **7.0.6**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 7-bis.**

*(Regime speciale lavoratori impatriati)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente: "3-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori assunti da start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e da PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33."

b) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "5-*bis*. Per i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, la percentuale di detassazione è ridotta al 10 per cento nel caso in cui la residenza anagrafica e lo svolgimento della prestazione lavorativa ricadono nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - Zes unica di cui all'articolo 9 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124."

2. Al fine di preservare il legittimo affidamento dei lavoratori impatriati in merito al regime fiscale speciale ad essi applicabile, nelle more di una revisione organica del regime speciale impatriati, anche in recepimento della nuova disciplina sulla residenza anagrafica che verrà definita in attuazione della delega fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, ed in particolare l'articolo 3, recante i principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e all'articolo 5, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, trovano applicazione ai soggetti che conseguono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il 31 dicembre 2025. Eventuali modifiche al regime speciale, ove meno favorevoli per i lavoratori, trovano in ogni caso applicazione a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore delle nuove disposizioni."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti «90 milioni di euro»*

#### **Art. 8**

#### **8.1**

[Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 8**

*(Riduzione del Canone RAI e sviluppo digitale del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)*

1. La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* di sviluppo digitale del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, è riconosciuto alla società un

contributo annuale pari a 450 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il suddetto contributo è erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.»

*Conseguentemente*

a) *all'articolo 11, inserire, in fine, il seguente comma: "6-bis. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Tale aliquota è innalzata al 10,11 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026.»;

b) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro" con le seguenti "è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro".*

## 8.2

[Furlan](#), [Nicità](#)

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## 8.3

[Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Ai commi 1 e 2, sostituire le parole "l'anno 2024" con le seguenti "gli anni 2024, 2025 e 2026".*

*Conseguentemente, all'articolo 11, inserire, in fine, il seguente comma: "6-bis. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Tale aliquota è innalzata al 9,8 per cento per ciascuno degli anni 2025, 2025 e 2026».

## 8.4

[Magni](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. "La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al comma 1, è soppressa dagli oneri generali di sistema, previsti dalle bollette elettriche."

## 8.5

[Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 2, sostituire le parole "ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e*

delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzioni interne, radiotelevisive e multimediali" con le seguenti "sviluppo digitale del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale".

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

**"Art. 8**

*(Riduzione del Canone RAI e sviluppo digitale del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)";*

**8.6**

[Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: "pari a 430 milioni" con le seguenti: "pari a 450 milioni"*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro annui" con le seguenti "è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,".*

**8.0.1**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Detraibilità IVA per immobili alberghieri destinati al personale dipendente)*

1. All'articolo 19 bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinate esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa definita nell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, comprendendo, così, anche alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, o alle parti dell'immobile alberghiero destinate all'abitazione del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi delle strutture ricettive. Inoltre, la disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

**8.0.2**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Riduzione IVA sulle locazioni di alloggi sociali)*

1. Alla Tabella A, Parte II-bis (BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5%), allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, dopo il numero 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*) Locazioni di immobili a canone concordato di cui all'art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, adibiti ad abitazione principale, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

2. Alla Tabella A, Parte III (BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALiquOTA DEL 10%), allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, al numero 127-duodevicies sono eliminate le parole "e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008."

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro»*

### **8.0.3**

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Detrazione d'imposta per le spese di assicurazione del rischio per il mancato pagamento del canone di locazione e per i danni arrecati a unità immobiliari ad uso abitativo)*

1.All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:

"f-ter) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio del mancato pagamento del canone di locazione e i danni causati all'immobile relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;"

2. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.».

*Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

### **8.0.4**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Deduzione delle spese per l'alloggio del personale)*

"1. All'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62, per il medesimo periodo temporale ivi indicato."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato*

*all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

### **8.0.5**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Canone di abbonamento speciale)*

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 per i soggetti sottoindicati importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residence turistico-alberghieri classificati con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle, che abbiano un numero di camere e/o appartamenti pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria con un numero di televisori superiore ad uno; sportelli bancari: euro 805,00;

d) alberghi e residence turistico-alberghieri classificati con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di camere e/o appartamenti inferiore a venticinque; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; immobili ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche; esercizi pubblici di terza e quarta categoria con un numero di televisori superiore ad uno; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;

e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma ed esercizi pubblici non ricettivi di cui alle lettere c) e d) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 160,00.

2. Il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento.

3 Per le imprese stagionali, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di apertura al pubblico.

4 Nel canone di cui al comma 1, 2 e 3 è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

5. Gli importi di cui al comma 1 e 2 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione dei canoni di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa." ».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

### **8.0.6**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«8-bis.

*(Detrazioni fiscali per acquisto di legna da ardere e derivati)*

1. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: « 2-bis.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 10 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, relative all'acquisto di legna da ardere e derivati.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro a decorrere dal 2027.».*

### 8.0.7

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Credito d'imposta per le spese di assicurazione del rischio per il mancato pagamento del canone di locazione e per i danni arrecati a unità immobiliari ad uso abitativo)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, con riferimento ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio del mancato pagamento del canone di locazione e i danni causati all'immobile relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 500 euro.

2. Il credito d'imposta, da indicare in dichiarazione dei redditi, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di fruizione del credito.».

*Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

Art. 9

### 9.1

[Irto](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024" con le seguenti: "per il biennio 2024 - 2025".

*Conseguentemente sostituire il comma 5, con il seguente: "Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 162 milioni per l'anno 2024 e 162 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 162 milioni per l'anno 2024 e 162 milioni di euro per l'anno 2025".*

### 9.2

[Furlan](#), [Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024» con le seguenti: «per il biennio 2024 - 2025»;

b) sostituire il comma 5, con il seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 162 milioni di euro per l'anno 2024 e 162 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 162 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

### 9.3

[Nave](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: "al 30 giugno 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024"

b) al comma 5, sostituire le parole: "81, 1 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "162,2 milioni di euro per l'anno 2024"

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 18,9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### 9.4

[Manca](#)

*Al comma 1 dopo le parole: stabilimenti termali» aggiungere le seguenti:« e le aziende del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente,».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 85 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».*

### 9.5

[Manca](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo la parola "termali" aggiungere "e dei parchi di divertimento";

b) al comma 5, sostituire le parole: "81,1 milioni" con le seguenti: "86,1 milioni"

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - -;

2026: - -;

### 9.6

[Lorefice](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:



**«Art. 4-bis.**

*(Calcolo per lavoratori stagionali)*

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, dimoranti nelle isole minori la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni, salvo il diverso e più favorevole trattamento di cui all'articolo 4. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro decorrere dall'anno 2024»*

**9.0.1**

[Tajani, Furlan](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis**

*(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)*

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «alle quali danno diritto» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».

2. Dopo l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «5-bis. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

3. All'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

- c) alla lettera b), numero 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse;
- d) il numero 4) è soppresso.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.".

**9.0.2**

[Tajani, Furlan](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis**

*(Modifiche al d.p.r. n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

2) al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;"

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;"

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".»

### 9.0.3

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva)*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20, è inserito il seguente:

"20-bis) i corsi o lezioni attinenti all'avviamento e alla formazione all'attività sportiva, tenuti da persone fisiche remunerate direttamente dai propri allievi e le prestazioni di servizi di organismi per l'esercizio in forma aggregata di professioni sportive, riconosciuti dallo Stato o dagli enti locali, qualora operino all'esclusivo fine di rendere i servizi direttamente necessari all'attività delle stesse persone fisiche e si limitino ad esigere nei loro confronti il rimborso delle spese comuni, in proporzione ai corrispettivi da esse percepiti;"».

### 9.0.4

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie)*

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Sono altresì esenti da imposte ipotecarie gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della Provincia autonoma di Bolzano, nonché gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli per immobili convenzionati o riservati a residenti ai sensi della legge provinciale in materia urbanistica."».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «99,5 milioni di euro».*

**9.0.5**

[Paita](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

**«Art. 9-bis**

(Detrazioni per i libri di testo)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente: «1-*quinqüies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo non superiore a 300 euro per ciascun figlio che usufruisce del diritto-dovere di istruzione e formazione e nel limite di spesa di 600 milioni di euro annui, un importo pari alle spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 35.000 euro per l'acquisto dei libri di testo.

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-*quinqüies*».

2. Alle minori entrate di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede:

a) per gli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie. La disposizione di cui al periodo precedente non può riguardare le detrazioni di cui al presente articolo.

b) a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**9.0.6**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Agevolazioni fiscali per gli immobili adibiti ad abitazione principale)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, del d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2024 la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta nella misura del 23 per cento:

a) per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione, di cui alla lettera b) del medesimo articolo 15;

b) per i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, di cui alla lettera i-sexies) del medesimo articolo 15.

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00»;

b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00».

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»."

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 1, articolo 11.

Conseguentemente, all'articolo 11, sopprimere il comma 1.

## **9.0.7**

### Rossomando

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

##### *(Incentivi alle aggregazioni)*

1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis dopo la lettera c) è aggiunto il seguente periodo: "Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla lettera a) se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

b) al comma 1-quater, dopo le parole: "all'attività artistica o professionale" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

c) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente comma:

"8-ter. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui

all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non determinano in nessun caso il realizzo di componenti positivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del presente articolo".

2. L'imposta di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea effettuata ai sensi dell'articolo 2500-*octies* del codice civile.

3. La riduzione dell'imposta di cui al comma 2 è applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito imponibile della società costituita o risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30 per cento, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la trasformazione o nel periodo d'imposta precedente a quello di costituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni caso con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.

4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e nel terzo.

5. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

#### **9.0.8**

[Tajani, Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **"Art. 9-bis**

*(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)*

1. Al comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo il primo periodo è inserito il seguente: *"Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 10, sono escluse dalla base imponibile le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato".*»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### **9.0.9**

[Manca, Franceschelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 9-bis.**

*(Proroga della detassazione a fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali per l'anno 2024).*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022, 2023 e 2024".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori

entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026. »

#### 9.0.10

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente*

##### «Art. 9-bis

*(Proroga esenzione Irpef redditi agrari e dominicali)*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "2022 e 2023," sono inserite le seguenti " 2024, 2025 e 2026".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### 9.0.11

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 9-bis

*(Proroga dell'esenzione dei redditi dominicali e agrari dall'imposta sul reddito delle persone fisiche)*

All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile del l'imposta sul reddito delle persone fisiche, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

#### 9.0.12

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 9-bis

*(Imposta sul consumo dei manufatti e imposta sul consumo delle bevande analcoliche)*

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le

parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025»;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025».

#### **9.0.13**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*«9-bis.*

*(Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet)*

1. All'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»

b) le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024.».

#### **9.0.14**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

*«Art. 9-bis.*

*(Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva)*

1. All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: "decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36," sono inserite le seguenti: "nonché da parte degli organismi per l'esercizio in forma aggregata di professioni sportive, riconosciuti dallo Stato o dagli enti locali, "».

#### **9.0.15**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 9-bis*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito dalla relativa legge di conversione, dopo la parola «euro,» sono inserite le seguenti: «ovvero redditi agrari,».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024.»

#### **9.0.16**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

*«Art. 9-bis*

*(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212. ».

#### **9.0.17**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 9-bis**

(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)

1. Per il triennio 2024-2026, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2023, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 1650 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.

2. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro per gli anni 2024, 2025, 2026. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

#### **9.0.18**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 9-bis**

(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)

1. Per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2023, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al



medesimo lavoratore.

2. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

#### **9.0.19**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:

a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

5. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

## 9.0.20

[Manca](#), [Franceschelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 9-bis.

*(Imposta di registro minima per i terreni agricoli).*

1. Per l'anno 2024, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.500.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

Art. 10

## 10.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire le parole "di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025", con le seguenti "in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2024";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato."

*Conseguentemente*

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non

impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

*Conseguentemente*

Il comma 1 dell'art. 56 è soppresso

## 10.2

[Irto](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 sostituire le parole: "di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025" con le seguenti: "in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2024";

b) sostituire il comma 5, con il seguente: "Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

## 10.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sostituire le parole "di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025" con le seguenti "in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2024".

## 10.4

[Sbrollini](#), [Paita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo sono incrementati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, di ulteriori 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'incremento dell'indennità di specifica infermieristica di cui all'articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro del triennio 2019-2021, relativo al personale del comparto sanità».

*Conseguentemente:*

a) il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

b) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

## 10.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. L'incremento erogato ai sensi del comma 2, nonché quello eventualmente erogato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

## 10.6

[Manca](#), [Parrini](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: "2-bis. L'incremento erogato ai sensi del comma 2, nonché quello eventualmente erogato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".*

**10.7**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**10.8**

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. In considerazione dell'avvio del patto europeo per la ricerca e l'innovazione e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, con riferimento al triennio di contrattazione 2021-2023 le parole al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001 tra "sono" e "dirigenza" fino al punto sono sostituite dal seguente periodo: sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza."

**10.9**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3.bis. Per l'anno 2024, in attesa della revisione dei decreti attuativi dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa di personale per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le funzioni locali e per gli emolumenti previsti dalla normativa vigente come anticipo, a decorrere dal 2023, dei successivi rinnovi contrattuali, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia e delle facoltà di assunzione."

**10.10**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. Per l'anno 2024, in attesa della revisione dei decreti attuativi dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa di personale per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le funzioni locali e per gli emolumenti previsti dalla normativa vigente come anticipo, a decorrere dal 2023, dei successivi rinnovi contrattuali, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia e delle facoltà di assunzione."*

**10.11**

[Furlan](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3.bis. Per l'anno 2024, in attesa della revisione dei decreti attuativi dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa di personale per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le funzioni locali e per gli emolumenti previsti dalla normativa vigente come anticipo, a decorrere dal 2023, dei successivi rinnovi contrattuali, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia e delle facoltà di assunzione."

#### 10.12

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 5, con i seguenti:* «5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 1.300 milioni euro a decorrere dall'anno 2024.

*5-bis.* Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 1.300 milioni di euro derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».

#### 10.13

[Irto](#)

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

"5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

*5-bis.* Ai maggiori oneri di cui al comma 5, pari a 1.305 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.305 milioni di euro pari a 1.305 milioni di euro a decorrere dal 2024."

#### **10.14**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

#### **10.15**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 1.305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato."

#### **10.16**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

"5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 1.305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato."

#### **10.17**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

"5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli

operatori di professione sanitaria ostetrica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato."

#### 10.18

[Matera](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 comprendono anche gli oneri per i riconoscimenti finalizzati a valorizzare le specificità medico-veterinaria, infermieristica e medica, nonché di altro personale del Servizio sanitario nazionale, secondo specifiche indicazioni da definire con gli indirizzi previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

#### 10.19

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

*5-bis.* Tenuto conto del patto europea per la ricerca e l'innovazione nonché al fine di favorire l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola "quattro", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "cinque".

*5-ter.* Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 finalizzati al rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale degli enti pubblici di ricerca."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

#### 10.20

[Paita](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Tenuto conto del patto europea per la ricerca e l'innovazione nonché al fine di favorire l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola "quattro", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "cinque".

*5-ter.* Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 finalizzati al rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale degli enti pubblici di ricerca."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025"

#### 10.21

[Paita](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Tenuto conto del patto europea per la ricerca e l'innovazione nonché al fine di favorire l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola "quattro", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "cinque".

*5-ter.* Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1,

comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 finalizzati al rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale degli enti pubblici di ricerca."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025"

#### **10.0.1**

[Damante](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento)*

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".

2. Alle lettere a), b) e c), dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "50.000 euro" e "100.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "63.600 euro" e "127.200 euro".

3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo in assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

#### **10.0.2**

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)*

1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le parole "Sono escluse dalla base imponibile" sono aggiunte le seguenti: "le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e"

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «93 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **10.0.3**

[Furlan](#), [Nicità](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 10-bis (Determinazione della base imponibile IRAP per gli enti del terzo settore)**

1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «Sono escluse dalla base imponibile" sono aggiunte le parole: «le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e



del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **10.0.4**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 10-bis**

*(Comandi e distacchi di personale )*

1. All'articolo 30, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti:"  
o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.«

#### **10.0.5**

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di riconoscimento dell'indennità di fine rapporto)*

1. All'articolo 12, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) alla lettera b) primo periodo, le parole: "ma inferiore a 100.000 euro" sono soppresse;
  - b) la lettera c) è abrogata.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

#### **10.0.6**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di proroga termini del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";
  - b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";
  - c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti

"31 dicembre 2026".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»."

*Conseguentemente all'articolo 86 sopprimere il comma 2.*

#### **10.0.7**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 10 bis (Disposizioni in materia di proroga termini del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)**

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026"."

#### **10.0.8**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di proroga termini del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026"."

#### **10.0.9**

[Pirro](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 10-bis.**

*(Norma di interpretazione di autentica)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e di cui all'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano al personale assunto mediante le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni."

#### **10.0.10**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

**"Art. 10-bis**

*(Retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di elevata qualificazione)*

1. L'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dai commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio per fascia demografica di cui all'articolo 33, comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio degli incarichi di elevata qualificazione ai sensi dell'ordinamento professionale definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il comparto delle funzioni locali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti, ai sensi della disciplina del CCNL di comparto, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario."

#### 10.0.11

[Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

#### «Art. 10-*bis*

*(Disposizioni per un piano straordinario di assunzioni per le amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie," sono inserite le seguenti parole "delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane,".

2. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021 sono incrementate di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Gli importi di cui al primo periodo sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di tutti i trattamenti accessori previsti dai rispettivi ordinamenti e contratti collettivi nazionali di lavoro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane, le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente dalle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021 e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021, come rideterminato dai commi 1 e 2, è ripartito tra le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie, le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2024.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla

presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

#### 10.0.12

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 10-bis**

*(Trattamento economico accessorio- Modifiche al d.l. 13/2023 come convertito in legge 41/2023 )*

1. *All'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 come convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, abrogare la lettera c);"*

#### 10.0.13

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di trattamenti accessori).*

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: "*dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro*", sono inserite le seguenti: "*dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù*".

2. Al fine di dare seguito alla graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 44 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, a far data dal 1° gennaio 2024, a corrispondere il medesimo trattamento economico accessorio al relativo personale dipendente, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, con risorse a valere sul proprio bilancio.

3. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 ed è ripartito tra l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, l'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2025».*

#### 10.0.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 10-bis (Disposizioni in materia di trattamenti accessori)**

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole "dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro" sono inserite le seguenti parole ", dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù".

2. Al fine di dare seguito alla graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 44 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, a far data dal 1° gennaio 2024, a corrispondere il medesimo trattamento economico accessorio al relativo personale dipendente, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, con risorse a valere sul proprio bilancio.

3. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 ed è ripartito tra l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, l'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

#### **10.0.15**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di graduatorie di concorsi pubblici)*

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole "dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro" sono inserite le seguenti parole ", dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù".

2. Al fine di dare seguito alla graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 44 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, a far data dal 1° gennaio 2024, a corrispondere il medesimo trattamento economico accessorio al relativo personale dipendente, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, con risorse a valere sul proprio bilancio.

3. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 ed è ripartito tra l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, l'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

#### **10.0.16**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di graduatorie di concorsi pubblici).*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, caratterizzate da carenza di organico, devono, con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione, procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto legge Decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza.

2. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

3. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

**10.0.17**

[Irto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 10-*bis***

*(Disposizioni in materia di graduatorie di concorsi pubblici)*

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

2. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato."

**10.0.18**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

**«Art. 10-*bis***

*(Disposizioni in materia di trattamenti accessori)*

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le

graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

2. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato."

#### **10.0.19**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 10-*bis* (Disposizioni in materia di graduatorie di concorsi pubblici)**

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

2. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

#### **10.0.20**

[Rossomando](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

#### **«Art. 10-*bis***

*(Misure in materia di pubblico impiego)*

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, a partire dalle attività di selezione secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, deve evitare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare ai lavoratori condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

3. Per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione diagnostica, le Amministrazioni promuovono campagne di sensibilizzazione in materia di DSA per creare l'ambiente più adatto all'inserimento e alla realizzazione professionale dei suddetti soggetti.

4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e ruoli all'interno della Pubblica Amministrazione, oltreché durante la normale attività lavorativa.»

#### **10.0.21**

[Manca](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 10-bis**

(Misure in materia di pubblico impiego)

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, a partire dalle attività di selezione secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, deve evitare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare ai lavoratori condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

3. Per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione diagnostica, le Amministrazioni promuovono campagne di sensibilizzazione in materia di DSA per creare l'ambiente più adatto all'inserimento e alla realizzazione professionale dei suddetti soggetti.

4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e ruoli all'interno della Pubblica Amministrazione, oltreché durante la normale attività lavorativa."

#### **10.0.22**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di riqualificazione professionale del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche).*

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con



propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86 sopprimere il comma 2.*

#### **10.0.23**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 10-bis (Disposizioni in materia di riqualificazione professionale del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)**

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **10.0.24**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di riqualificazione professionale del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)*

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

#### **10.0.25**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis**

(Disposizioni in materia di fondi per la contrattazione integrativa decentrata destinata al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

**10.0.26**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 10 bis (Disposizioni in materia di fondi per la contrattazione integrativa decentrata destinata al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)**

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

**10.0.27**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis**

(Disposizioni in materia di fondi per la contrattazione integrativa decentrata destinata al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

**10.0.28**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis**

*(Incentivi per i dipendenti pubblici per l'attuazione del PNRR)*

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e dei progetti degli Enti Locali a valersi sui fondi del PNRR, ai dipendenti pubblici di tali enti, con mansioni direttamente o indirettamente legati al PNRR, è riconosciuto automaticamente un incentivo premiale legato ai risultati ottenuti, sottoforma di salario accessorio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, gli enti locali provvedono tramite le risorse generate dai ribassi d'asta relativi al conferimento degli appalti per la realizzazione delle opere e dei progetti di cui al comma 1, nel limite massimo del 15%.».

**10.0.29**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

**"Art. 10-bis**

*(Aumento della dotazione organica del personale civile del ministero dell'Interno)*

1. Al fine di potenziare l'attività di esame delle domande di asilo e di disbrigo delle pratiche di rilascio dei permessi di soggiorno, la dotazione organica del personale civile del ministero dell'Interno è incrementata di duecento unità.

2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"

**10.0.30**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 10-bis**

*(Disposizioni per il rafforzamento del personale di questure e prefetture)*

1. Al fine di rafforzare i servizi per l'immigrazione e rendere efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, è disposto l'ampliamento del personale di Questure e Prefetture, tramite contratti a tempo determinato, per un totale di 1200 unità di personale, da ripartire tra le sedi di servizio interessate, al fine di inserirle negli organici degli uffici territoriali delle rispettive amministrazioni. A tal fine, è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2024."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "40 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

**10.0.31**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 10-bis.**

*(Misure per valorizzare le qualifiche nell'accesso alle carriere pubbliche)*

1. Salvo che per le mansioni fisiche connesse alla posizione posta a concorso, nelle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, l'età anagrafica non può costituire un requisito di partecipazione ed è fatto obbligo alle predette amministrazioni di disciplinare l'ammissione alla partecipazione ai concorsi pubblici evitando ogni discriminazione basata sull'età ovvero sulla sua

limitazione.

2. Qualunque limite deve essere previamente disciplinato nei regolamenti delle amministrazioni che bandiscono i concorsi nonché adeguatamente motivato, comprovando di non avere nel proprio organico e tra il personale in servizio, personale con età pari o superiore a quella richiesta nella procedura concorsuale, e che sia adibito, anche parzialmente, alle medesime funzioni per il quale è stata attivata la procedura medesima.

3. Per la verifica ed il monitoraggio dell'osservanza di quanto previsto dal presente articolo è stanziata la somma di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

#### **10.0.32**

[Barbara Florida](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Valorizzazione del personale scolastico ATA e DSGA)*

1. Per l'anno 2024, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro da destinare:

- a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;
- b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;
- c) quanto a 300 milioni di euro per l'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.»

*Conseguentemente:*

- a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);
- b) all'articolo 86, comma 2, *sostituire le parole:* «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «71 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

#### **10.0.33**

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)*

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.

2. Ai candidati di cui al comma 1, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'art. 12 del bando di concorso.

3. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11,

comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

4. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -35.000.000.

#### **10.0.34**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 10-bis**

*(Termini in materia di personale delle pubbliche amministrazioni).*

1. Entro il 31 dicembre 2024, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima di procedere alle nuove assunzioni attraverso l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti in corso di validità, con riferimento ai medesimi profili professionali e previa accettazione degli interessati, dispongono l'inserimento nei rispettivi organici di servizio del personale distaccato da altre amministrazioni, che abbia maturato, presso le medesime amministrazioni, almeno due anni di servizio continuativi."

#### **10.0.35**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 10-bis**

*(Misure per il superamento del precariato negli enti locali della Regione siciliana)*

1. Per le finalità connesse al superamento del precariato, in via eccezionale, gli Enti Locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-bis, del medesimo testo unico, possono definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni, del personale precario titolare di contratto subordinato a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2020.

2. All'art. 259, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in riferimento ai posti negli enti locali che hanno dichiarato dissesto o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, sono intesi anche i posti aggiuntivi necessari all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio presso gli stessi enti, con contratto a tempo determinato, aventi i requisiti previsti dall'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni.

3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 26, comma 8, della legge regionale del 8 maggio 2018.

4. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter "Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento al personale degli enti locali titolare di contratto subordinato a tempo determinato, sono prorogate al 31 dicembre 2026."

#### **10.0.36**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

**"Art. 10-bis**

*(Misure per il superamento del precariato negli enti locali della Regione siciliana)*

1. Per le finalità connesse al superamento del precariato, gli Enti Locali della Regione Siciliana possono definire, ai sensi dell'art. 259, comma 10, del richiamato TUEL, che dispone la possibilità di istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art 263, comma 2, del medesimo Decreto, le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni, del personale precario inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, titolare di contratto subordinato a tempo determinato.

2. Si intendono inclusi, in via eccezionale, gli Enti Locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-bis, del medesimo testo unico, che possono avviare le procedure di stabilizzazione del personale precario di cui al precedente comma, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2020.

3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 26, comma 8, della legge regionale del 8 maggio 2018.

**10.0.37**

[Paita](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(misure di contrattazione collettiva)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato al finanziamento di misure di contrattazione collettiva destinate alla maggior tutela di lavoratori con disabilità e gravi patologie, con particolare riferimento al mantenimento del posto di lavoro.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, adottato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure e le modalità applicative per l'accesso ai benefici a favore dei datori di lavoro pubblici e privati previsti dal presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

**10.0.38**

[Paita](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(misure di contrattazione collettiva)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato al finanziamento di misure di contrattazione collettiva destinate alla maggior tutela di lavoratori con disabilità e gravi patologie, con particolare riferimento al mantenimento del posto di lavoro.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, adottato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure e le modalità applicative per l'accesso ai benefici a favore dei datori di lavoro pubblici e privati previsti dal presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

#### Art. 11

##### 11.1

[Sabrina Licheri](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) sopprimere i commi 1 e 2.

b) dopo il comma 6 aggiungere in fine i seguenti: *6-bis*. Ai maggiori oneri pari a 162,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma *6-ter*.

*6-ter*. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».

##### 11.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo, sopprimere i commi 1 e 2.

Agli oneri del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 1.

##### 11.3

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente:*

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«*4-bis*. All'articolo 1, comma 210-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

*4-ter*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma *4-ter* è autorizzata una spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2024.»;

##### 11.4

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 11-*bis*

*(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)*

1. Per il primo trimestre dell'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in

gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 220 milioni di euro per l'anno 2024, compresi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

2. Al fine di contenere, per il primo trimestre 2024, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

3. Ai maggiori oneri si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dell'articolo 11, comma 1.»

### **11.5**

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sopprimere il comma 1.

### **11.6**

[Rando](#)

Sopprimere il comma 1.

### **11.7**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, in via sperimentale per l'anno 2024 e nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro, la relativa aliquota dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è fissata al 4%."

2) al comma 2, premettere la seguente lettera:

0a) alla parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

8-bis) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848

### **11.8**

[Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Barbara Floridaia](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui



alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) sopprimere il comma 5-bis."

1-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «Gli interessi passivi sostenuti» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».

1-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

1-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

1-sexies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

1-septies. Agli oneri derivanti dall'articolo 41, comma 1, pari a 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 1-sexies, dall'articolo 11-bis, nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 900 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

b) dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 11-bis (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori assicurativo e armi)**

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2024 e 2025, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei seguenti soggetti:

a) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nel settore assicurativo;

b) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma.

2. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

3. Il contributo di solidarietà è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

c) all'articolo 41, *al comma 1, sostituire le parole* «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «8.000 milioni di euro per l'anno 2024, 9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» e *dopo il comma 1, inserire il seguente*: «1-bis. Al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e soddisfare più efficacemente le esigenze di pianificazione e organizzazione, nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e universalismo, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo non può essere inferiore al 7 per cento.»

## 11.9

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025»;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025».

Al fine di definire linee guida specifiche per l'applicazione delle norme succitate, senza oneri di finanza pubblica presso il Ministro delle Imprese e del *Made In Italy* saranno costituite due commissioni settoriali specificatamente rivolte alla giusta transizione nel settore della plastica monouso e per l'applicazione della sugar tax. I lavori delle commissioni dovranno concludersi entro il 1° settembre 2024.

1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle Imprese e del *Made In Italy*,

individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024».

#### **11.10**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente* «1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32.*

#### **11.11**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, sopprimere le lettere a) e b);*

2) *sostituire il comma 2 con i seguenti:* «2. In deroga a quanto previsto dalla Tabella A, parte II e III d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2024, i seguenti beni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto:

1) paste alimentari; pane e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

2) farina, semolino e fiocchi di patate;

3) latte fresco, latte conservato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; burro, formaggi e latticini;

4) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;

5) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;

6) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;

7) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);

8) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;

9) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.

*2-bis.* Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;*

b) *al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».*

*2-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis e mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

#### **11.12**

[Sabrina Licheri](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a)*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 52, comma 1, capoverso «6.» sostituire le parole: «nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024.» con le seguenti: «nel limite di spesa complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, di cui quota parte pari a 300 milioni di euro destinata alla Regione Sardegna e quota parte pari a 300 milioni di euro alla Regione Sicilia, al fine di dare attuazione al principio di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma della Costituzione.»*

b) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 46.100.000 euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **11.13**

[Irto](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

### **11.14**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettere a) e b), ovunque ricorrono, sostituire le parole «dal 1° luglio 2024» con le seguenti «dal 1° gennaio 2025».*

*Conseguentemente:*

a) *il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2024;*

b) *il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 29,1 milioni di euro per l'anno 2024,*

c) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «49 milioni di euro per l'anno 2025, 36,1 milioni di euro per l'anno 2026, 92,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 91,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».*

### **11.15**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

*Al comma 1, lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "1° luglio 2024" con le seguenti: "1° gennaio 2025".*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 329,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 63,9 milioni per l'anno 2026, si provvede:*

a) *per l'anno 2024, quanto a 152 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 177,1 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

b) *per l'anno 2026 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.*

### **11.16**

[Manca](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, lettera a), sostituire le parole "dal 1° luglio 2024" con le seguenti "dal 1° novembre 2024";*

- *al comma 1, la lettera b), sostituire le parole "dal 1° luglio 2024" con le seguenti "dal 1° novembre 2024";*

- *sopprimere il comma 2*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 392 milioni di euro per l'anno 2024 e a 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 392 milioni di euro per l'anno 2024 e a 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 392 milioni di euro per l'anno 2024 e a 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

#### **11.17**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: ", ad eccezione dei prodotti di elencati nell'Allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, Parte E, Sezione III, per i quali le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".*

#### **11.18**

[Cataldi](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b)*

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 52-bis**

*(Disposizioni in materia di incentivi alle imprese per gli investimenti nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale)*

1. Al fine di rafforzare l'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, rafforzandone la capacità di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale il presente articolo stabilisce le modalità per favorire nuovi insediamenti produttivi nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e contributive.

2. Sono considerate «?aree depresse?» i territori dei comuni nei quali si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o i territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 individuati dagli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, individuati dall'allegato 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Le imprese che avviano un'attività nelle aree depresse di cui al comma 2 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 nei settori di cui all'articolo 3 possono fruire, nei limiti delle risorse disponibili, delle seguenti agevolazioni:

a) applicazione dell'imposta sul reddito delle società con aliquota del 15 per cento per i primi cinque periodi d'imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi d'imposta;

c) esenzione dall'imposta municipale unica e dalla tassa sui rifiuti per i primi cinque anni per gli immobili posseduti dall'impresa e destinati all'esercizio dell'attività;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico del datore di lavoro nella misura del 50 per cento per i primi cinque anni.

4. Le imprese di cui al comma 3 sono ammesse a fruire dei benefici ivi indicati a condizione che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) assunzione di almeno venti lavoratori, garantendo il rispetto delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. Nella quota dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato deve essere prevista una quota di lavoratori svantaggiati, con particolare riferimento ai lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e ai soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. Non sono computati come dipendenti coloro che fanno parte dell'organo di amministrazione dell'impresa o che sono congiunti da parentela o affinità con l'amministratore, il presidente o i soci dell'impresa;

b) reclutamento di almeno il 50 per cento del personale nell'ambito della provincia o della città metropolitana in cui ha sede l'unità produttiva, assumendo almeno il 30 per cento del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

c) mantenimento dell'attività nell'area depressa per almeno dieci anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

d) nomina di almeno un amministratore dell'impresa residente nella provincia o nella città metropolitana nel cui territorio ha sede l'unità produttiva;

e) investimenti in immobilizzazioni materiali un importo minimo di 100.000 euro entro due anni dall'inizio dell'operatività;

f) percentuale di partecipazione di società estera per un massimo del 51 per cento del capitale.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, la documentazione richiesta, l'effettuazione dei controlli, nonché la definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle agevolazioni di cui al comma 3.

6. Sono ammesse ai benefici fiscali di cui al comma 3, le attività imprenditoriali di seguito indicate:

a) tecnologie innovative, elettronica, informatica, robotica e automazione;

b) ricerca per innovazione e sviluppo, transizione ecologica, salvaguardia e gestione dell'ambiente;

c) servizi per le imprese e le persone;

d) produzione e commercio all'ingrosso nel settore farmaceutico;

e) formazione, sicurezza, editoria e trasporti;

f) industrie alimentari;

g) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.

7. Le agevolazioni di cui al comma 3 non si applicano in ogni caso alle imprese operanti nei settori:

a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che abbiano emissioni inquinanti significative;

b) del trattamento di rifiuti pericolosi o provenienti da aree esterne alla perimetrazione dei siti di interesse nazionale o regionale per le bonifiche e per quelle imprese che utilizzano metodiche di

incenerimento di qualsiasi tipologia, come definite dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010.

8. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono individuati i criteri e le modalità per la verifica dell'efficacia degli interventi adottati in attuazione del presente articolo, con particolare riferimento ai seguenti indicatori predefiniti:

- a) numero delle imprese insediate;
- b) occupazione creata;
- c) volume d'affari;
- d) entità a consuntivo dei benefici fruiti.

9. A seguito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 8, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità per la creazione di distretti industriali nelle aree depresse di cui al comma 2, anche associati a poli di alta formazione terziaria, nonché per il finanziamento di progetti innovativi nelle medesime aree.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 195 milioni di euro per l'anno 2024, di 165 milioni di euro per l'anno 2025, di 139,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 57,8 milioni di euro per l'anno 2027 e di 68,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.»

*b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 88 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030»*

*c) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024:  
2025: - 85.000.000  
2026: - 50.000.000

## 11.19

[Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente,*

*a) dopo l'articolo 62 inserire il seguente:*

### **"Art. 62-bis.**

*(Contributi per l'adeguamento al nuovo standard DVB-T2)*

1. Al fine di proseguire e potenziare gli interventi attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata l'ulteriore spesa di 252 milioni di euro per l'anno 2024."

*b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

## 11.20

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b)*

*Conseguentemente, all'articolo 63, comma 1, capoverso 4-bis.2:*

- a) *sostituire le parole «personale ausiliario» con le seguenti: «personale ATA»;*
- b) *sostituire le parole «15 aprile 2024» con le seguenti: «31 agosto 2024».*

## 11.21

[Sironi](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente;*

"1-bis. All' articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

"18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione, le vaccinazioni e il controllo della riproduzione degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia.».

b) *al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

"2-bis. dopo il numero 127 - *undevieces*) è inserito il seguente:

«127-*vieces*) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non a scopo di lucro;».

c) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis). Il comma 1, lettera c-*bis*), primo periodo, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"c-*bis*. Le spese veterinarie limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 per ogni animale legalmente detenute."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro annui" con le seguenti "di 50 milioni di euro"*

## 11.22

[D'Elia](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Sopprimere il comma 2*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 32.650.000;

2025: - 32.650.000;

2026: - 32.650.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;



*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

### **11.23**

[Valente](#), [Furlan](#)

Sopprimere il comma 2.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2 sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le parole: "27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

### **11.24**

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 162,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### **11.25**

[Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#), [Renzi](#), [Scalfarotto](#)

Sopprimere il comma 2.

*Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 162,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.*

### **11.26**

[D'Elia](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Alla Tabella A, alla parte II-bis, numero 1-quinquies), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "mutande mestruali"."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 32.650.000;

2025: - 32.650.000;

2026: - 32.650.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti*

*variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;  
2025: - 15.000.000;  
2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;  
2025: - 15.000.000;  
2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;  
2025: - 10.000.000;  
2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;  
2025: - 5.000.000;  
2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;  
2025: - 5.000.000;  
2026: - 5.000.000;

### **11.27**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento»".

### **11.28**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, la lettera a) è soppressa

*Conseguentemente*

Il comma 1 dell'art. 56 è soppresso.

### **11.29**

[Paita](#)

*Al comma 2, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:* «01) al numero 10-bis, le parole: "e ostriche" sono soppresse.

Conseguentemente al minor gettito derivante dalla presente disposizione, pari a 0,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **11.30**

[Musolino](#), [Paita](#)

al comma 2, lett. b, prima del numero 1, inserire il seguente:

01) dopo il n. 11) è inserito il seguente:

"11-bis) bevande vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati."

Conseguentemente, al fine di provvedere alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente emendamento, all'articolo 86, comma 2, le parole "100 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni"

**11.31**

[Turco](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «vendita al minuto;» inserire le seguenti: «seggolini per bambini da installare negli autoveicoli;»

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante la seguente modificazione:

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni decorrenza dall'anno 2024»

**11.32**

[Spagnoli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al numero 98), le parole: ", esclusi i pellet", sono sostituite dalle seguenti: "e i pellet"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014", come incrementato dall'articolo 86, comma 2.

**11.33**

[Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, i seguenti:

«114.3) prestazioni veterinarie;

114.4) alimenti per animali da compagnia.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014", come incrementato dall'articolo 86, comma 2.

**11.34**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Al comma 2, lettera b), punto 2), dopo le parole «114.2) pannolini per bambini». inserire le seguenti «114.3) profilattici maschili e femminili».

Conseguentemente ai maggiori oneri, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante la seguente modifica:

- all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

**11.35**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2 lettera b), dopo il punto 2 aggiungere i seguenti:

3) dopo il numero 127 - undevices è aggiunto il seguente numero:

«127 vices: le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non a scopo di lucro»

4) All' articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 18) aggiungere il seguente numero:

«18-*bis*) le prestazioni veterinarie per l'identificazione, le vaccinazioni e il controllo della riproduzione degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia».

### 11.36

[Pirro](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: «2-*bis*) dopo il numero 127, è aggiunto il seguente: «128) le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e l'acquisto del cibo per animali di affezione".».*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "50 milioni".*

### 11.37

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Al fine di incentivare il consumo di alimenti da produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni, attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, in via sperimentale per l'anno 2024 e nel limite complessivo di spesa di 150 milioni di euro, la relativa aliquota dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è fissata al 4%."

*Conseguentemente, al medesimo articolo:*

1) al comma 1, sopprimere la lettera b);

2) al comma 2, premettere la seguente lettera: "0a) alla parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente: 8-*bis*) alimenti e prodotti ottenuti in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 da imprese agricole giovanili"

### 11.38

[Misiani](#)

*Al comma 3, lettera a), numero 3) sostituire le parole: "la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l'anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025" con le seguenti: "la medesima percentuale è determinata al 98,60 per cento per l'anno 2024 e al 98,70 per cento a decorrere dall'anno 2025"*

### 11.39

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:*

6-*bis*. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

6-*ter*. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge

23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 4. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

*6-quater.* In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 53-ter, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

*6-quinquies.* Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quinquies, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*6-sexies.* Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»*

## **11.40**

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

"6-bis. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché

per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

6-ter. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

6-quater. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

6-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.

6-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»*

#### **11.41**

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Sironi](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:*

"6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

6-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 55, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis**

*(Disposizioni urgenti per il conseguimento degli obiettivi della Missione M2C2)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione M2C2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1031 è sostituito con il seguente: "1031. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2031, un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato è riconosciuto, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO<sub>2</sub> g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre fasce:

1. 1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 30.000 euro;

2. 2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;

3. 3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.

Il contributo di cui al primo periodo è erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO <sub>2</sub> g/km	Contributo (euro)
0-30	. 18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
	. 15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
	. 13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
	. 12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
	. 10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
	. 9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)
31-60	. 8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
	. 7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
	. 6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
	. 5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
	. 4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
	. 3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)

b) dopo il comma 1031, sono inseriti i seguenti:

"1031-bis. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma 1031 in assenza della rottamazione, il contributo è dimezzato rispetto agli importi delle relative fasce.

1031-ter. Per chi acquista un veicolo di categoria N nuovo di fabbrica, con massa massima

inferiore alle 7,5 tonnellate, alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo riconosciuto è quello relativo alla 3° fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo è dimezzato rispetto a quello della 3° fascia.";

c) al comma 1033, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano bi-fuel dovranno essere di fabbrica.";

d) al comma 1037, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori del settore che vendono veicoli usati recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta con le medesime modalità di cui al periodo precedente.";

2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 650,9 milioni di euro per il 2023, 666,9 milioni di euro per il 2024, 273,6 milioni di euro per il 2025, 582,5 milioni di euro per il 2026, 626,4 milioni di euro per il 2027, 620,2 milioni di euro per il 2028, 677,1 milioni di euro per il 2029, 644,5 milioni di euro per il 2030 e 612 milioni di euro per il 2031. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-*bis* e 1031-*ter* del presente articolo.

#### **11.42**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l'aliquota dell'imposta unica sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.

6-*ter*. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma 7 opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP di cui all'articolo 1, comma 946 della legge n. 208 del 2015.

#### **11.43**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

6 bis) All'articolo 15, comma 1, la lettera c-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eliminare le parole "fino all'importo di euro 550." e dopo le parole "alla parte che eccede euro 129,11" aggiungere le parole "per ogni animale legalmente detenuto".

#### **11.44**

[Martella](#), [Manca](#), [Basso](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:* "6-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:* "2-*bis*. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 11, comma 6-*bis*, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre



2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

#### 11.45

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis) Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.»

#### 11.46

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.000.000;

2025: - 1.000.000;

2026: - 1.000.000;

#### 11.47

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente

«6-bis. All'articolo 6, comma 1 del Decreto-Legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, in Legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole: "non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali".»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 25.000.000;

2025: - 25.000.000;

2026: - 25.000.000;

#### 11.48

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 30.000 euro, qualora sempre nel medesimo anno hanno percepito redditi di lavoro

dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore a 30.000 euro.";

b) al comma 57, la lettera d-ter) è soppressa."

#### 11.49

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

*Conseguentemente, all'articolo 23, sopprimere il comma 13.*

#### 11.50

[Manca](#), [Martella](#), [Basso](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. All'articolo 1 comma 683, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".*

#### 11.51

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) il comma 5-bis è soppresso;

f) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "per essere assegnate al finanziamento" fino a fine periodo, sono sostituite dalle seguenti: "per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre

2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022.";

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo."

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo.».

### 11.52

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Aggiungere il seguente comma:*

"6-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228"

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

### 11.53

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

"6-bis. Le deroghe previste dall'articolo 1, comma 16, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2024. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2024."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «72 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### 11.0.1

[Furlan](#), [Nicità](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 11-bis**

*(Ripristino dell'IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4, le parole «alle quali danno diritto.» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel

registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del medesimo decreto, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma»;

c) all'articolo 10, comma 4:

1) al numero 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse:

2) al numero 4), le parole «la somministrazione di alimenti e bevande» fino alle parole «effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

## 11.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **"Art. 11-*bis* (Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)**

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «alle quali danno diritto.» sono sostituite dalle seguenti:

«, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del medesimo decreto 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

2.All'articolo 5, comma 15-*quater*, lett. b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215:

- a) al n. 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse;
- b) al n. 4), le parole da «la somministrazione di alimenti e bevande» fino alle parole «effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività» sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data nella quale decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215."

### 11.0.3

[Di Girolamo](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis

*(Interventi per l'accelerazione della messa in sicurezza e il recupero del patrimonio edilizio)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis* ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.».

### 11.0.4

[Patuanelli](#), [Bevilacqua](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Proroga detrazioni "superbonus")*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 220 milioni di euro per ciascun anno dal

2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

### 11.0.5

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 625 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 5 e 6.

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

6. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla

legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

#### **11.0.6**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-*bis***

*(Disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio)*

1. Dal 1 gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non in contrasto con il presente articolo, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-*bis* spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, fino allo stesso limite di ammontare complessivo:

a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia o di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti dalla voce 32 dell'allegato A annesso al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata n. 125/CU del 20 ottobre 2016, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo di energia integrati nei medesimi impianti;

b) per gli interventi di installazione negli edifici di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

c) per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione delle persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.

4. Per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni, per

ogni classe migliorata, nelle misure di seguito indicate:

a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3, ovvero qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza di cui al medesimo comma 3;

b) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza di cui al comma 3.

5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere da a) a g) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spettano le detrazioni previste ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, spettano le detrazioni prevista dalla lettera a) ridotte alla metà.

6. Al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, le detrazioni di cui al presente articolo sono incrementate di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, compresi coloro che esercitano attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, compresi coloro che esercitano attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

c) dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di «*in house providing*» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero da essi gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

e) dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito ai sensi dell'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché, fino al completamento delle operazioni di trasmigrazione dei relativi dati, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025 e a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026,



si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11-*bis*;

b) quanto a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11-*ter*.»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11, inserire i seguenti: «*

**«Art. 11-*bis*. (Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interessi bancari)**

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) sopprimere il comma 5-*bis*."

**«Art. 11-*ter*. (Sussidi ambientalmente dannosi)**

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

**11.0.7**

[Loreface](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 11- bis**

*(Interventi in materia di demolizione e ricostruzione)*

1. All'articolo 119-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3, dopo le parole: «barriere architettoniche» sono inserite le seguenti: «, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere*

*dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **11.0.8**

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Misure per la tutela del credito d'imposta per bonus edilizi)*

1. All'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: «due» è sostituita con la seguente «tre» e dopo le parole «medesimo intervento», sono aggiunte le seguenti «, fatta eccezione per il SAL immediatamente precedente all'asseverazione rilasciata al termine dei lavori.»

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «93 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **11.0.9**

[Damante](#), [Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Misure urgenti in materia di sblocco dei crediti edilizi)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2024 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 6% delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

#### **11.0.10**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Sironi](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere

compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.».

*Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

"6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

#### **11.0.11**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Sironi](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024.».

#### **«Art. 11-ter**

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

#### **«Art. 11-quater.**

*(Tassa sui servizi digitali).*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."»

## 11.0.12

[Trevisi](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **"Art. 11- bis**

*(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e pompe di calore)*

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

3. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

4. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025.

L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: « 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031»*

### **11.0.13**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

(Istituzione dello scontrino verde)

1. Al fine di promuovere il consumo di prodotti ottenuti con sistemi rispettosi dell'ambiente, mediante l'adozione di un sistema fiscale virtuoso orientato alla transizione ecologica, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate è istituito lo «scontrino verde» per l'acquisto di prodotti di consumo biologici.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un importo massimo di euro 1.200 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 150. Ai fini della relativa deduzione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;»;

b) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

«c-quater) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un massimo di euro 600 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 100. Ai fini della relativa detrazione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;».

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del Made in Italy e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di prodotti per i quali spetta la deducibilità e la detraibilità delle spese relative all'acquisto di prodotti biologici relative all'applicazione dello scontrino verde istituito ai sensi del presente articolo, nel limite di spesa complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **11.0.14**

[Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile)*

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore della nautica da diporto, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

2. I contributi sono riconosciuti, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate, e fino a un massimo di 2.000 euro, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili.

3. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024, 98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**11.0.15**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11- bis**

*(Misure in materia di veicoli e motoveicoli)*

1. Dal 1 gennaio 2024 i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, sono tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro stato.

2. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione quantificate in 50 milioni di euro, sono destinate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. L'articolo 63, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato».

**11.0.16**

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Revisione della normativa fiscale su autovetture e flotte aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)*

1. All'articolo 164 del Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono

apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 1 dopo le parole "nelle successive lettere a), b) e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle successive lettere a) e dalla lettera b) alla lettera b-sexies";

d) al comma 1, le lettere b) e b-bis), sono sostituite dalle seguenti:

"b) A decorrere dall'anno di imposta 2024 per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100%;

b-bis) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 90% a decorrere dall'anno 2024, al 70% a decorrere dall'anno 2026; al 50% a decorrere dall'anno 2028;

b-ter) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80% a decorrere dall'anno 2024, al 60% a decorrere dall'anno 2026, ed al 40% a decorrere dall'anno 2028;

b-quater) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, al 20% a decorrere dall'anno 2028;

b-quinquies) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, è pari al 0% a decorrere dall'anno 2028;

b-sexies) la percentuale della deducibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA dal 2024 al 2026 è pari al 30% a decorrere dall'anno 2024 al 15% a decorrere dall'anno 2026, al 0% a decorrere dall'anno 2028.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo, in particolare:

f) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5% dal 2024 al 2026; è pari al 15% dal 2026 al 2028; è pari al 25% dal 2028 al 2030; è pari al 35% dal 2030;

g) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25% dal 2024 al 2026; è pari al 30% dal 2026 al 2028; è pari al 40% dal 2028 al 2030; è pari al 50% dal 2030;

h) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30% dal 2024 al 2026; è pari al 40% dal 2026 al 2028; è pari al 50% dal 2028 al 2030; è pari al 60% dal 2030;

i) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50% dal 2024 al 2026; è pari al 60% dal 2026 al 2028; è pari al 70% dal 2028 al 2030; è pari al 80% dal 2030;

j) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 190$ , la percentuale è pari al 60% dal 2024 al 2026; è pari al 70% dal 2026 al 2028; è pari al 80% dal 2028 al 2030; è pari al 90% dal 2030 per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 190$ .

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo, in particolare:

g) a decorrere dal 2024, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo  $\geq 60$ ;

h) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 0; è pari al 80% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

i) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 0; è pari al 60% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0%

per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$

j) a decorrere dal 2024, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; è pari al 40% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$

k) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; al 30% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; al 15% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

l) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; è pari al 20% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ .

4. A decorrere dall'anno di imposta 2024 le tasse di immatricolazione dei veicoli a partire dai 116 g CO<sub>2</sub>/km per mezzo, NEDC, 116 g CO<sub>2</sub> /km WLTP, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/631, sono parametrize annualmente in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo, in particolare:

- w) 116 gCo<sub>2</sub>/km a 120 gCo<sub>2</sub>/km: 1% del costo del veicolo;
- x) 121 gCo<sub>2</sub>/km a 125 gCo<sub>2</sub>/km: 2% del costo del veicolo;
- y) 126 gCo<sub>2</sub>/km a 130 gCo<sub>2</sub>/km: 3% del costo del veicolo;
- z) 131 gCo<sub>2</sub>/km a 135 gCo<sub>2</sub>/km: 4% del costo del veicolo;
- aa) 136 gCo<sub>2</sub>/km a 140 gCo<sub>2</sub>/km: 5% del costo del veicolo;
- bb) 141 gCo<sub>2</sub>/km a 145 gCo<sub>2</sub>/km: 6% del costo del veicolo;
- cc) 146 gCo<sub>2</sub>/km a 150 gCo<sub>2</sub>/km: 7% del costo del veicolo;
- dd) 151 gCo<sub>2</sub>/km a 155 gCo<sub>2</sub>/km: 8% del costo del veicolo;
- ee) 156 gCo<sub>2</sub>/km a 160 gCo<sub>2</sub>/km: 9% del costo del veicolo;
- ff) 161 gCo<sub>2</sub>/km a 165 gCo<sub>2</sub>/km: 10% del costo del veicolo;
- gg) 166 gCo<sub>2</sub>/km a 170 gCo<sub>2</sub>/km: 11% del costo del veicolo;
- hh) 171 gCo<sub>2</sub>/km a 175 gCo<sub>2</sub>/km: 12% del costo del veicolo;
- ii) 176 gCo<sub>2</sub>/km a 180 gCo<sub>2</sub>/km: 13% del costo del veicolo;
- jj) 181 gCo<sub>2</sub>/km a 185 gCo<sub>2</sub>/km: 14% del costo del veicolo;
- kk) 186 gCo<sub>2</sub>/km a 190 gCo<sub>2</sub>/km: 15% del costo del veicolo;
- ll) 191 gCo<sub>2</sub>/km a 195 gCo<sub>2</sub>/km: 16% del costo del veicolo;
- mm) 196 gCo<sub>2</sub>/km a 200 gCo<sub>2</sub>/km: 17% del costo del veicolo;
- nn) 201 gCo<sub>2</sub>/km a 205 gCo<sub>2</sub>/km: 18% del costo del veicolo;
- oo) 206 gCo<sub>2</sub>/km a 210 gCo<sub>2</sub>/km: 19% del costo del veicolo;
- pp) 211 gCo<sub>2</sub>/km a 215 gCo<sub>2</sub>/km: 20% del costo del veicolo;
- qq) oltre 216 gCo<sub>2</sub>/km: 21% del costo del veicolo;

rr) i valori emissivi gCo<sub>2</sub>/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 g CO<sub>2</sub>/km.

#### **11.0.17**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Revisione della deducibilità di autovetture e flotte aziendali)*

1. All'articolo 164 del Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "nelle successive lettere a), b) e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle successive lettere a) e dalla lettera b) alla lettera b-sexies";



b) al comma 1, le lettere b) e *b-bis*), sono sostituite dalle seguenti:

*b)* A decorrere dall'anno di imposta 2024 per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100%;

*b-bis)* Per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 90% a decorrere dall'anno 2024, al 70% a decorrere dall'anno 2026; al 50% a decorrere dall'anno 2028;

*b-ter)* Per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80% a decorrere dall'anno 2024, al 60% a decorrere dall'anno 2026, ed al 40% a decorrere dall'anno 2028;

*b-quater)* Per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, al 20% a decorrere dall'anno 2028;

*b-quinques)* per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, è pari al 0% a decorrere dall'anno 2028;

*b-sexies)* la percentuale della deducibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA dal 2024 al 2026 è pari al 30% a decorrere dall'anno 2024 al 15% a decorrere dall'anno 2026, al 0% a decorrere dall'anno 2028.

#### **11.0.18**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km)*

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo, in particolare:

a) a decorrere dal 2024, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo  $\geq 60$ ;

b) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 0; è pari al 80% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

c) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 0; è pari al 60% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$

d) a decorrere dal 2024, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; è pari al 40% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$

e) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; al 30% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; al 15% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

f) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; è pari al 20% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ .

#### **11.0.19**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 11-bis**

*(Revisione della tassazione sulle autovetture concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km))*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come *fringe benefit* ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:

- a) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5% dal 2024 al 2026; è pari al 15% dal 2026 al 2028; è pari al 25% dal 2028 al 2030; è pari al 35% dal 2030;
- b) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25% dal 2024 al 2026; è pari al 30% dal 2026 al 2028; è pari al 40% dal 2028 al 2030; è pari al 50% dal 2030;
- c) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30% dal 2024 al 2026; è pari al 40% dal 2026 al 2028; è pari al 50% dal 2028 al 2030; è pari al 60% dal 2030;
- d) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50% dal 2024 al 2026; è pari al 60% dal 2026 al 2028; è pari al 70% dal 2028 al 2030; è pari al 80% dal 2030;
- e) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a  $\geq 190$ , la percentuale è pari al 60% dal 2024 al 2026; è pari al 70% dal 2026 al 2028; è pari al 80% dal 2028 al 2030; è pari al 90% dal 2030 per emissioni g CO2/km del mezzo pari a  $\geq 190$ .

**11.0.20**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 11-bis**

*(Disposizioni per la revisione della tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO2)*

1. A decorrere dall'anno di imposta 2024 le tasse di immatricolazione dei veicoli a partire dai 116 g CO2/km per mezzo, NEDC, 116 g CO2 /km WLTP, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/631, sono paramtrate annualmente in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:

- a) 116 gCo2/km a 120 gCo2/km: 1% del costo del veicolo;
- b) 121 gCo2/km a 125 gCo2/km: 2% del costo del veicolo;
- c) 126 gCo2/km a 130 gCo2/km: 3% del costo del veicolo;
- d) 131 gCo2/km a 135 gCo2/km: 4% del costo del veicolo;
- e) 136 gCo2/km a 140 gCo2/km: 5% del costo del veicolo;
- f) 141 gCo2/km a 145 gCo2/km: 6% del costo del veicolo;
- g) 146 gCo2/km a 150 gCo2/km: 7% del costo del veicolo;
- h) 151 gCo2/km a 155 gCo2/km: 8% del costo del veicolo;
- i) 156 gCo2/km a 160 gCo2/km: 9% del costo del veicolo;
- j) 161 gCo2/km a 165 gCo2/km: 10% del costo del veicolo;
- k) 166 gCo2/km a 170 gCo2/km: 11% del costo del veicolo;
- l) 171 gCo2/km a 175 gCo2/km: 12% del costo del veicolo;
- m) 176 gCo2/km a 180 gCo2/km: 13% del costo del veicolo;
- n) 181 gCo2/km a 185 gCo2/km: 14% del costo del veicolo;
- o) 186 gCo2/km a 190 gCo2/km: 15% del costo del veicolo;
- p) 191 gCo2/km a 195 gCo2/km: 16% del costo del veicolo;

- q) 196 gCo2/km a 200 gCo2/km: 17% del costo del veicolo;
- r) 201 gCo2/km a 205 gCo2/km: 18% del costo del veicolo;
- s) 206 gCo2/km a 210 gCo2/km: 19% del costo del veicolo;
- t) 211 gCo2/km a 215 gCo2/km: 20% del costo del veicolo;
- u) oltre 216 gCo2/km: 21% del costo del veicolo;

v) i valori emissivi gCo2/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 g CO2/km.

#### **11.0.21**

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica e le relative conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### **11.0.22**

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### **11.0.23**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **11.0.24**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-*bis***

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **11.0.25**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-*bis***

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **11.0.26**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-*bis***

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**11.0.27**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-*bis***

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**11.0.28**

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-*bis***

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**11.0.29**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Credito di imposta per la sostituzione di apparecchiature di refrigerazione commerciale altamente inquinanti)*

1. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.

2. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1500 ovvero quegli impianti refrigeranti maggiormente impattanti sul clima che utilizzano i refrigeranti R404A, R507A, R410A, R407C o R407F con nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale che impieghino refrigeranti a base naturale, quali l'anidride carbonica (R744, CO<sub>2</sub>) e il propano (R290).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui dai comma 1 a 3.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

**11.0.30**

[Damante](#), [Sironi](#), [Lorefice](#), [Barbara Floridia](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Trasformazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi)*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 57-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2023 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, del 50 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione pari a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;

f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

h) riduzione della tassazione sul lavoro.

3. Dai finanziamenti da parte del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 2.».

### **11.0.31**

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Misure per la riduzione degli effetti climalteranti)*

1. Per accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, all'articolo 1 il comma 1041 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sostituire è sostituito dal seguente:

"1041. Al fine di provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **11.0.32**

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

#### **«Articolo 11-bis**

(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali del settore dell'agricoltura)

1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

1) al numero 19, le parole "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" sono soppresse;

2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti: "19-bis) prodotti biologici certificati; 19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e delle altre normative unionali e nazionali di settore";

b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

### **11.0.33**

[Irto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 11-bis.**

*(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali dell'agricoltura).*

1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento: 1) al numero 19 le parole "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" sono soppresse; 2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti: "19-bis) prodotti biologici certificati; 19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e delle altre normative unionali e nazionali di settore";

b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sopprimere il numero 110 (prodotti fitosanitari).

### **11.0.34**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 11-bis.**

*(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore viti colto)*

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore



viticolo e contenere gli effetti negativi derivanti dagli attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*), alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e uva da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da maggio 2023 ad agosto 2023. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore viticolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da maggio 2023 ad agosto 2023.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **11.0.35**

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

#### **«Articolo 11-bis**

(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)

1. Le imprese che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022 n. 23, che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100% dei costi documentabili nel periodo di imposta 2024 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.

2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo sono stabilite con apposito Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dalla presente legge.

#### **11.0.36**

[Irto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 11-bis**

*(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)*

1. Le imprese che rientrano nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022 n. 23, che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100% dei costi documentabili nel periodo di imposta 2024 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.

2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo sono stabilite con apposito Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "90 milioni di euro per l'anno 024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

**11.0.37**

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 11-bis.**

*(Misure di riduzione delle accise per il settore birrario)*

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2022";

b) al comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'alinea, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2022".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986, le parole "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato."

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per gli anni successivi al 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni" con le seguenti "è incrementato di 88 milioni".*

**11.0.38**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(ACE innovativa 2024)*

1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un

aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 1 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 1, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del comma 6, secondo le modalità stabilite al comma 5, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

3. Nel caso di applicazione del comma 2, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 2, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2024, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

4. Nel caso di mancata applicazione del comma 3, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

7. Le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo non si applicano alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1.984,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 104,22 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024:

2025:

2026: -104.220.000

### **11.0.39**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Tassazione sulle transazioni finanziarie)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 491 è inserito il seguente: «491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché

le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliera realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario»;

b) al comma 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492?» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-*bis* e 492»

b) al quarto periodo:

1) le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento»;

2) le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;

c) al quinto periodo, le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo», le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento» e dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario».

#### **11.0.40**

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 11-*bis***

(Disposizioni in materia di agenti di istituto di pagamento)

1. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d-*bis*) è sostituita dalla seguente: «d-*bis*) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, o da agenti di istituti di pagamento, autorizzati ad operare in Italia o nell'Unione Europea in regime di libera prestazione di servizi ».

#### **11.0.41**

[Nicita](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 11. Aggiungere il seguente:

#### **«Art. 11-*bis***

1. Le banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, possono contribuire con versamenti volontari, alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Le modalità per la definizione del contributo volontario *una tantum* sono definite con accordo tra i soggetti di cui al comma 1 da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai soggetti che si sono avvalsi o che intendono avvalersi esclusivamente delle disposizioni di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 26, si applica un contributo straordinario di ammontare pari al 25 per cento dell'imposta

determinata in applicazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, da destinare al finanziamento del suddetto Fondo. Il contributo volontario è versato in due annualità di pari importo. Le banche che versano contributi per importi superiori a quelli determinati nell'accordo possono versare il contributo dovuto in tre annualità di pari importo. Le banche che aderiscono all'accordo sono esonerate dall'applicazione dell'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 e dal suddetto contributo straordinario.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

3. Il Fondo è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo di cui al comma 1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

4. Il comitato di cui al comma 3:

a) vigila sull'affluenza dei contributi dovuti ai sensi del comma 1 e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo;

b) delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo;

c) predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.

5. Il Fondo di cui al comma 1, provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati:

a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro;

b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento;

c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie;

6. Il Fondo di cui al comma 1 scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.

#### **11.0.42**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Contributo straordinario)*

1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo straordinario, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, a carico dei seguenti soggetti:

a) coloro che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

b) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e

commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo;

c) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma.

2. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

3. Per l'anno 2024, l'imposta straordinaria è versata entro il dodicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»

#### **11.0.43**

##### [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 11-bis**

*(Introduzione di un credito di imposta per la produzione di materie prime seconde - Mps)*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo di sistemi virtuosi di economia circolare, per l'anno 2024 alle imprese stabilite in Italia che effettuano riciclo meccanico di materie plastiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del valore della produzione 2023 e comunque fino ad un importo massimo annuale di 200 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle imprese che hanno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 686 e 687; quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle casse dello Stato (in compensazione del gettito verso la UE per la Plastic Tax europea).

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «85 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

#### **11.0.44**

[Furlan](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 11-bis**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di esenzione e agevolazione dell'IVA per gli enti del terzo settore)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

2) al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;"

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;"

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."



#### **11.0.45**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 11-bis**

*(Portale unico aggregato dei dati personali e tassa unica di possesso)*

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, al fine di garantire la raccolta e la gestione strutturata dei dati personali, tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo.

2. Le aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali sono tenute a versare una tassa unica di possesso dei dati digitali e che svolgono attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento, sono tenute a versare una tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale per la quale è applicata un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.

3. Le maggiori entrate derivanti dal comma 2 sono trasferite ad un apposito fondo finalizzato a tutelare la posizione previdenziale e contributiva dei lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.»

#### **11.0.46**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 11-bis.**

*(Modifica alla disciplina sulle agevolazioni tributarie sui trasferimenti di proprietà di fondi rustici)*

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228."».

#### **11.0.47**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 11-bis.**

*(Modifica alla disciplina sulle agevolazioni tributarie sui trasferimenti di proprietà di fondi rustici)*

1. Al secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti" sono inserite le seguenti: "fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà

preposseduta";

b) alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".».

#### **11.0.48**

[Paita](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

#### **«Art. 11-bis.**

(Credito d'imposta per investimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'adozione di efficaci misure per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii., e dalla vigente normativa in materia, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2023 per gli interventi di prevenzione dei rischi professionali in ambiente di lavoro. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 180 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa, per l'anno 2025.

2. Per ciascun beneficiario di cui al comma 1, l'ammontare complessivo annuo del credito d'imposta è pari ad un importo massimo di:

- a) 20.000 euro, per volumi d'affari fino a 400mila euro;
- b) 50.000 euro, per volumi d'affari da 401 mila a 1 milione di euro;
- c) 80.000 euro, per volumi d'affari da 1 a 5 milioni di euro;
- d) 110.000 euro, per volumi d'affari superiori a 5 milioni di euro.

3. I limiti di importo di cui al precedente comma sono triplicati per le imprese operanti nei settori compresi nell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'allegato A al decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, nonché nell'elenco delle industrie insalubri di cui al Decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994 emanato ai sensi dell'art. 216 del Testo unico delle Leggi sanitarie.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle vigenti normative e norme tecniche di riferimento;
- b) l'acquisto di attrezzature di lavoro, ivi comprese le attrezzature utilizzate in agricoltura, conformi ai requisiti di salute e sicurezza previsti dalle vigenti normative e norme tecniche di riferimento o l'adeguamento delle attrezzature di lavoro già in uso conformi alle medesime normative e norme tecniche di riferimento;
- c) l'adeguamento delle strutture e delle dotazioni degli ambienti di lavoro, ivi compresa la relativa progettazione;
- d) le attività di formazione, informazione e addestramento del personale;
- e) la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, ivi compresa l'elaborazione delle procedure e la stesura dei protocolli di prevenzione e di sicurezza;
- f) i costi di implementazione dei modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in relazione a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi compresi i costi relativi all'adozione e corretta attuazione dei modelli conformi alla norma UNI ISO 45001.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della

produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### Art. 12

##### 12.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

*12-bis*

(Aggiornamento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

- 1) alla lettera a), le parole: «1.481,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.406,25 euro»;
- 2) alla lettera b), le parole: «2.221,75 euro» sono sostituite dalle seguenti: «11.108,75 euro»;
- 3) alla lettera c), le parole: «14,81 euro» sono sostituite dalle seguenti: «74,05 euro»;
- 4) alla lettera d), le parole: «59,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «296,25 euro».

b) al comma 10:

- 1) alla lettera a), le parole: «92,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «462,50 euro»;
- 2) alla lettera b), le parole: «185,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «926,25 euro»;
- 3) alla lettera c), le parole: «370,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.851,25 euro»;
- 4) alla lettera d), le parole: «740,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.702,50 euro».

2. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse assegnate al fondo di cui al presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.

##### 12.0.2

[Damante](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 12-bis

*(Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale)*

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A partire dal 1° gennaio 2024, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, in considerazione della specificità territoriale, è per il 45% corrisposta alla regione Siciliana.»»

##### 12.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### «Art. 12-bis

(Eliminazione franchigia per l'estrazione di idrocarburi)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono soppressi i commi 3, 6, 6-*bis* e 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.

#### **12.0.4**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 12-*bis***

(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".

Al relativo onere, pari a 1,5 milioni per l'anno 2025, 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 e 1,5 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **12.0.5**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 12-*bis***

*(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)*

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2024 e 2025, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-*sexies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. »

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2024, 80 milioni di euro per l'anno 2025, 75 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **12.0.6**

[De Rosa](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 12-*bis***

*(Agevolazioni IMU e TARI per cittadini residenti all'estero)*

1. A partire dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel

territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

#### **12.0.7**

[De Rosa](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Agevolazioni IMU per cittadini residenti all'estero)*

1. A partire dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà. A tal fine è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

#### **12.0.8**

[De Rosa](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Agevolazioni TARI per cittadini residenti all'estero)*

1. A partire dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «94 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

#### **12.0.9**

[Naturale](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Imposta di registro minima per i terreni agricoli)*

1. Per l'anno 2024, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

#### **12.0.10**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)*

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 83 milioni di euro per l'anno 2024, di 65,5, milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, di 97 milioni per l'anno 2035 e di 98,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037.*

#### **12.0.11**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

#### **Art. 14**

#### **14.1**

[Matera](#)

*Al comma 1:*

*alla lettera b), capoverso 2, alinea, dopo le parole: «all'articolo 21» inserire le seguenti: «, comma 5,»;*

*alla lettera c), capoverso 1, dopo le parole: «dell'articolo 21,» inserire le seguenti: «comma 5,»;*

*alla lettera d), capoverso 1, dopo le parole: «dell'articolo 21» inserire le seguenti: «, comma 5».*

#### **14.0.1**

[Fregolent](#), [Paita](#)

*Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:*

#### **«Articolo 14-bis**

*(Estensione del credito d'imposta, cosiddetto Art-Bonus, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è esteso anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno di istituti culturali e fondazioni private, e dei musei e degli archivi storici d'impresa, costituiti e

continuativamente operanti da almeno dieci anni, che hanno come scopo la promozione e la valorizzazione dell'arte contemporanea.

2. I beni culturali e gli istituti di cui al comma 1, ai fini della possibilità di accesso alle modalità di finanziamento previste dal credito d'imposta di cui al presente articolo, devono essere resi accessibili al pubblico e visitabili, secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni fra il Ministero della cultura e i singoli proprietari beneficiari delle erogazioni liberali. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'apertura al pubblico e sono trasmessi, a cura del soprintendente competente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio insistono gli enti interessati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura è istituita l'anagrafe in cui sono iscritti gli enti di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2025, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### 14.0.2

[Fregolent, Paita](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

#### «Art. 14-bis.

(Estensione del credito d'imposta, cosiddetto Art-Bonus, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è esteso anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di istituti culturali e fondazioni private, costituite e continuativamente operanti da almeno dieci anni, che hanno come scopo la promozione e la valorizzazione dell'arte contemporanea.

2. Gli enti di cui al comma 1, ai fini della possibilità di accesso alle modalità di finanziamento previste dal credito d'imposta di cui al presente articolo, devono essere resi accessibili al pubblico e visitabili, secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni fra il Ministero della cultura e i singoli proprietari beneficiari delle erogazioni liberali. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'apertura al pubblico e sono trasmessi, a cura del soprintendente competente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio insistono gli enti interessati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura è istituita l'anagrafe in cui sono iscritti gli enti di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### Art. 15

#### 15.1

[Matera](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «Per l'attuazione degli investimenti connessi al comma 2» con le seguenti: «Per l'attuazione degli investimenti connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2».*

#### Art. 16

#### 16.0.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 16 bis (Norme per l'istituzione di una Commissione per l'introduzione di una tassazione sugli extraprofiti)»**

1. Al fine di garantire una tassazione equa e trasparente per le imprese che hanno ottenuto extra profitti da fattori esogeni, per il triennio 2024/2026 si istituisce la "Commissione per la Valutazione degli Extra Profitti".
2. La Commissione è composta da un presidente, 6 membri nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con competenze nelle aree fiscali, economiche e finanziarie e da 3 osservatori di nomina datoriale, sindacale e delle associazioni di consumatori.
3. La Commissione ha il compito di valutare annualmente i settori produttivi che hanno registrato extra profitti notevoli e identificare i fattori esogeni e le dinamiche congiunturali che hanno contribuito a tali profitti.
4. La Commissione svolge analisi dettagliate sull'impatto di tali fattori sull'economia nazionale e sulle imprese interessate.
5. La Commissione redige e presenta entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento, che include valutazioni, raccomandazioni e risultati della sua attività. Sulla base delle valutazioni effettuate, è stabilita una percentuale di tassazione aggiuntiva, non inferiore al 50% dell'importo totale, da applicare, nell'anno in corso, alla base imponibile costituita dall'extra profitto maturato dell'impresa.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 500.000 mila euro, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

**16.0.2**

[Damante](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 16-bis.**

*(Rimborso in denaro delle detrazioni fiscali per le spese sanitarie)*

1. In via sperimentale, a decorrere dal 1° giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2025, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. In considerazione dell'eccezionalità della misura e ai fini del rispetto dei termini di cui al presente articolo, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini della progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso è autorizzata la spesa pari a 2 milioni per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 5.

5. Al fine di garantire le risorse finanziarie per l'anticipazione degli effetti di cassa e necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al



presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 2 miliardi per l'anno 2024 e 2025.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguite ai sensi dell'articolo 16-ter.

**«Art. 16-ter.**

(Contributo di solidarietà temporaneo per il settore bancario)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) il comma 5-bis è soppresso.

2. Una quota parte, non inferiore a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, delle maggiori entrate conseguibili dal presente articolo, stimate in 3 miliardi di euro per l'anno 2024 e 4 miliardi di euro per l'anno 2025, sono riversate nel fondo di cui al precedente articolo 16-bis.».

**16.0.3**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 16-bis.**

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è

soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

#### **16.0.4**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 16-bis**

(Istituzione di un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni)

1. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, e di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per lavoratori, pensionati, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi economico-energetica in atto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un apposito "Fondo", denominato "Fondo Articolo 3" a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2.

2. Limitatamente all'anno 2023 è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.

3. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente e ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti

finanziari, delle azioni di Società quotate e delle quote di Società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 2.

5. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili per ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione

### **16.0.5**

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente*

#### **«Art. 16-bis**

1. Al fine di garantire una tassazione equa e trasparente per le imprese che hanno ottenuto extra profitti da fattori esogeni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la "Commissione per la Valutazione degli Extra Profitti".

2. La Commissione di cui al comma 1, è composta da un presidente, 6 membri nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con competenze nelle aree fiscali, economiche e finanziarie e da 3 osservatori di nomina datoriale, sindacale e delle associazioni di consumatori.

3. La Commissione di cui al comma 1, ha il compito di valutare annualmente i settori produttivi che hanno registrato extra profitti notevoli e identificare i fattori esogeni e le dinamiche congiunturali che hanno contribuito a tali profitti, nonché di condurre analisi dettagliate sull'impatto di tali fattori sull'economia nazionale e sulle imprese interessate.

4. La Commissione di cui al comma 1, presenta entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento, che include valutazioni, raccomandazioni e risultati della sua attività.

5. Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di cui al comma 1, il Governo stabilisce una percentuale di tassazione aggiuntiva, non inferiore al 50 per cento dell'importo totale, da applicare, nell'anno in corso, alla base imponibile costituita dall'extra profitto maturato dell'impresa.

### **16.0.6**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

(Fiscalità di montagna)

1. Gli interventi di messa in sicurezza o sistemazione e consolidamento del territorio, finalizzati a prevenire e mitigare eventuali dissesti idrogeologici verso centri abitati e opere di urbanizzazione primarie di comuni montani, sono assoggettati all'aliquota Iva agevolata nella misura del 10%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di spesa pari a 850 milioni di euro per l'anno 2024 e in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante i maggiori risparmi assicurati dal successivo articolo 88, comma 3-bis.

Conseguentemente all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad esclusione di quella riferibile a retribuzioni e formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come

individuare dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa annua rispettivamente pari a 850 milioni di euro per l'anno 2024 e in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

#### **16.0.7**

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente: "Art. 16-bis. - 1. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.*

*4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

#### **16.0.8**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 16-bis**

(Imposta su vendite a domicilio)

1. Al fine di sostenere l'attività dei piccoli commercianti su strada e/o di prossimità che accettano per acquisti di valore superiore a cinquanta euro solo forme di pagamento elettronico, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta, con aliquota pari all'1,25 per cento, la cui base imponibile è costituita dai ricavi delle aziende che effettuano e-commerce e/o consegne a domicilio e che conseguono un fatturato annuo pari ad almeno un milione di euro, il cui maggior gettito confluisce in un Fondo istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo per il sostegno del piccolo commercio di prossimità".

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze vengono definite le modalità attuazione di quanto stabilito al precedente comma 1.

Conseguentemente all'articolo 693 del Codice Penale, dopo le parole: "chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore," aggiungere le seguenti "un pagamento superiore a 50 euro effettuato con".

#### **16.0.9**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 16-bis**

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024."

#### **16.0.10**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **"Articolo 16-bis**

*(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024."

**16.0.11**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Articolo 16-bis**

*(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024."

**16.0.12**

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**"Art. 16-bis**

*(Incremento stanziamento 5x1000)*

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

**16.0.13**

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 16-bis**

*(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)*

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."»

**16.0.14**

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 16-bis**

*(Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)*

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2024 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.".

**16.0.15**

[Tajani, Furlan](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis**

*(2x1000 per le associazioni culturali)*

1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 16-bis, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

Art. 17

**17.1**

[Scalfarotto, Paita](#)

*Al comma 1, dopo le parole "con modalità definite d'intesa" inserire le seguenti: "e sentite le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del settore maggiormente rappresentative".*

**17.0.1**

[Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Sostegno all'assunzione a tempo determinato di personale tecnico per il superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2. Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni».*

#### **17.0.2**

[Rando](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Assegnazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale)*

1. All'articolo 318-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-*bis* del presente decreto nel periodo precedente al 30 giugno 2022, che sono definitivamente assegnati agli organi tecnici di vigilanza appartenenti al SNPA che abbiano impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-*ter*, ovvero abbiano proceduto alla loro asseverazione, e che abbiano già incassato in via transitoria tali importi accantonandoli a riserva nei propri bilanci».

#### **Art. 18**

#### **18.1**

[Fregolent](#), [Paita](#)

1. Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

*Conseguentemente:*

a) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

*«5-bis. All'articolo 1, comma 760 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti "50 per cento";*

b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: *"e misure per favorire la locazione a canone concordato"*.

c) Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

#### **18.2**

[Turco](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 38*

#### **18.3**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «100 milioni di euro per l'anno 2024, 82,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 91,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

#### **18.4**

[Rojc](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a)*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2024, 82,4 milioni di euro per l'anno 2025, e di 91,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026*

### **18.5**

[Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: « a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «L'aliquota di cui al primo periodo è innalzata al 26 per cento in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta.»; e dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera a), sono destinate ad un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente redistribuito agli enti locali nel cui territorio sono situati gli immobili che hanno generato il gettito.»*

### **18.6**

[Naturale](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo l'alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ad eccezione degli immobili siti nei comuni di cui all'articolo 85, comma 1».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2024, 98 milioni di euro per l'anno 2025 e 99.500.000 di euro a decorrere dall'anno 2026»*

### **18.7**

[Fregolent](#), [Paita](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

*a-bis). All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono soppresse le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica". Di conseguenza sono abrogati i commi 2-bis e 2-bis.1, art. 9, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80".*

*Conseguentemente, gli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge».*

### **18.8**

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, comma 1-bis, pari a 545 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024,*



mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 545 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 545 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027.

## 18.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Al relativo onere, pari a 545 milioni annui dal 2024 al 2027 si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 16-*bis* della presente legge accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, e successivamente riversate al fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

### «Art. 16-*bis*.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari,

delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

#### **18.10**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, comma 1-bis, pari a 775 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 775 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 775 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027.*

#### **18.11**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche*

sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

*1-ter.* In via straordinaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis.* Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 625 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 625 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 625 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027.

## 18.12

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-bis.* Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

*1-ter.* In via straordinaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al comma 1-*bis*, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, commi 1-bis e 1-ter, pari a 220 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 220 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 220 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.*

### 18.13

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*"1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo."*

*Conseguentemente, al relativo onere, pari a 545 milioni annui dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

### 18.14

[Basso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, ultimo periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti: ", la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, comma 1-bis, pari a 150 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero*

dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027.

#### 18.15

[Verini](#), [Fina](#), [D'Elia](#), [Verducci](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti: «1-bis. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".*

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni per l'anno 2025 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni per l'anno 2025 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni per l'anno 2025 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026,.

#### 18.16

[Fina](#), [Martella](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Verini](#), [Basso](#), [Manca](#), [Furlan](#), [La Marca](#), [Franceschelli](#), [Rojc](#), [Tajani](#), [Giacobbe](#), [Irto](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 che al 31 dicembre 2023 abbiano realizzato almeno il 30% delle opere previste. La detrazione è ammessa anche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38.»*

#### 18.17

[Manca](#), [Martella](#), [Basso](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024."*

#### 18.18

[Tajani](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»*

### 18.19

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

### 18.20

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Turco](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) al comma 2, lettera a), numero 2), la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, esclusi i condomini e le singole unità immobiliari dello stesso condominio, gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari nei cinque anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a cinque anni;»*

*2) al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aventi ad oggetto immobili acquistati in data successiva al 19 maggio 2020».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### 18.21

[Fregolent](#), [Paita](#)

*Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole "di beni immobili" aggiungere le seguenti "acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".*

### 18.22

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

*Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: "di beni immobili" sono aggiunte le seguenti: "acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".*

### 18.23

[Patuanelli](#), [Bevilacqua](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso b-bis), sostituire, ovunque ricorrano le parole: «dieci anni» con le seguenti «cinque anni».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### 18.24

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole «per la maggior parte dei dieci anni antecedenti» con le seguenti: «per più della metà di un periodo di dieci anni antecedenti» e le parole «per la maggior parte di tale periodo» con le seguenti: «per più della metà di tale periodo».*

### 18.25

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b) numero 3) dopo le parole: «citato decreto-legge n. 34 del 2020.» aggiungere le seguenti: «nonché per chi ha beneficiato direttamente come detrazione sulle proprie imposte di reddito. »*

b) *alla lettera b) dopo il numero 3) inserire il seguente: «3-bis) al fine di garantire la conclusione dei lavori di riqualificazione dei condomini agevolati dal Superbonus, viene concessa una proroga di ulteriori sei mesi per la conclusione dei lavori, ovvero fino alla data del 30 giugno 2024. ».*

#### **18.26**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti commi:*

"4-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate a sostenere le spese di affitto corrisposte dai soggetti affittuari ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tal fine, presso il Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito il "Fondo a sostegno delle locazioni di lungo periodo«.

4-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce con proprio decreto le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari."

#### **18.27**

[Rossomando](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:« 5-bis. Alle agevolazioni di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono, altresì, accedere gli Enti di Terzo Settore che siano detentori di un immobile in forza di una concessione disposta dai comuni per lo svolgimento di attività socio sanitarie e assistenziali.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;  
2025: - 30.000.000;  
2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;  
2025: - 15.000.000;  
2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;  
2025: - 15.000.000;  
2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;  
2025: - 10.000.000;  
2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;  
2025: - 5.000.000;  
2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

### **18.28**

#### Misiani

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Al fine di promuovere accordi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nei comuni fino a 15.000 abitanti ricadenti o limitrofe alle città metropolitane, nonché per favorire la stipula di contratti temporanei a canone concordato per gli studenti universitari, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'IMU più favorevoli di quelle già vigenti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

### **18.29**

#### Gelmini, Lombardo

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti "50 per cento";*

*Agli oneri delle disposizioni contenute nel presente emendamento, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86 della presente legge.*

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure per favorire la locazione a canone concordato».*

### **18.30**

#### Mirabelli, Misiani

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente: « 13-bis. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati. 2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzii il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è*



interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.

### **18.0.1**

[Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per le spese relative agli interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16, comma 1, lettera i) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte, entro il 31 maggio 2024, misure per la riduzione e la rimodulazione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando la necessaria tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, tali da assicurare maggiori entrate o minori spese per 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.»

*Conseguentemente all'articolo 86, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è ridotto di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 ed è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

*2-bis.* Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

### **18.0.2**

[Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per le spese relative agli interventi antisismici di cui di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020.»

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di

rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte, entro il 31 maggio 2024, misure per la riduzione e la rimodulazione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando la necessaria tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, tali da assicurare maggiori entrate o minori spese per 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.»

*Conseguentemente all'articolo 86, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è ridotto di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 ed è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

*2-bis.* Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

### **18.0.3**

#### Nicita

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per le spese relative alla realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte, entro il 31 maggio 2024, misure per la riduzione e la rimodulazione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando la necessaria tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, tali da assicurare maggiori entrate o minori spese per 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.»

*Conseguentemente all'articolo 86, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è ridotto di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 ed è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

*2-bis.* Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

### **18.0.4**

[Valente](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 18-bis. (Disposizioni per contrastare l'emergenza abitativa e favorire la stipula di contratti di locazione a canone concordato)**

1. Al fine di contrastare l'emergenza abitativa, a decorrere dal 1 gennaio 2024 la stipula dei contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è consentita in tutti i comuni delle Città metropolitane con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e le relative agevolazioni fiscali sono riconosciute in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 della medesima legge.

2. Entro il 30 settembre 2024, il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sulla base di proposta formulata entro il 30 giugno 2024 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

**18.0.5**

[Valente](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 18-bis (Disposizioni per favorire la stipula di contratti di locazione a canone concordato per studenti universitari)**

1. A decorrere dal 1 gennaio 2024 la stipula dei contratti di locazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2017 è consentita in tutti i comuni della provincia o della città metropolitana in cui hanno sede l'università, il corso universitario distaccato, di specializzazione o, comunque, l'istituto di istruzione superiore.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2024, n. 190."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024" con le parole: "60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".*

**18.0.6**

[Rojc](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis**

*( Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)*

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell'attività svolta in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare non sia superiore a 250.000 euro.

3. Alla tabella A - Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto la seguente voce: "1-septies) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 Euro come risultante dall'atto di trasferimento;"»

### 18.0.7

[Rojc](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 18-bis

*(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale e delle locazioni ad uso abitativo)*

1. Dal 1° gennaio 2024 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 100 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, nonché in dipendenza della conclusione dei contratti di locazione ad uso abitativo, per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.

2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

3. All'articolo 15, comma 1, del dPR 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b-bis) è soppressa.»

### 18.0.8

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 18-bis.

*(Contributo sociale affitti e per la morosità incolpevole)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

### 18.0.9

[Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 18-bis.

*(Modifiche al decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38)*

1. All'articolo 2, comma 2, del Decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: "o per i quali risulti presentata la richiesta di permesso di costruire";

- alla lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: ", o per i quali risulti presentata la richiesta di permesso di costruire";

- alla lettera c), primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: "o il permesso di costruire per i lavori di demolizione totale o parziale.".».

#### Art. 20

### 20.1

[Matera](#)

All'articolo 20, comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto dirigenziale» inserire le seguenti: «dell'Agenzia delle entrate».

### 20.0.1

[Sensi](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 20-bis.**

*(Istituzione dei servizi di psicologia scolastica)*

1. Presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possono essere istituiti, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, in collaborazione e coordinamento con gli Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le Aziende sanitarie locali e d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, servizi di psicologia scolastica, destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori, per la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute, per il supporto ai processi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e alle persone con disabilità, per la consulenza alle famiglie, l'orientamento scolastico e il supporto ai processi organizzativi volti ad assicurare il benessere degli studenti e del personale scolastico. Le Aziende sanitarie locali, gli Ambiti territoriali sociali ovvero le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata, possono assumere anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati al servizio di psicologia scolastica, in possesso di laurea magistrale in Psicologia, di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di diploma di specializzazione universitaria in psicologia, di cui al decreto 21 gennaio 2019, n. 50, del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, o titolo equipollente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

2. I contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica sono destinati alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli Ambiti territoriali sociali secondo criteri e modalità previste dal decreto di cui al comma 1, assegnando priorità ai progetti che prevedono una organizzazione territoriale in rete dei Servizi di psicologia scolastica e una loro integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

Art. 21

**21.0.1**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 21-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, all'articolo 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;
- b) al comma 3-bis:
  - 1) il primo periodo è abrogato;
  - 2) al secondo periodo, la parola: «predetto» è soppressa."

Art. 23

**23.1**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#)

*Sopprimere il comma 1*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 518 milioni di euro per l'anno 2024 e 622 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

1) dopo l'articolo 23, inserire i seguenti: "Art. 23-bis (Disposizioni finanziarie). 1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9

ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

**«Art. 23-ter (Tassa sui servizi digitali). 1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.**

### 23.2

[Manca](#), [Martella](#), [Basso](#)

*Sopprimere il comma 1*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024,*

*mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 518 milioni di euro per l'anno 2024 e a 622 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 518 milioni di euro per l'anno 2024 e a 622 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

### 23.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire per l'anno 2024, un spesa complessiva annua quantificata in 518 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 622 milioni di euro ."*

### 23.4

[Matera](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «acquista efficacia», al comma 3, sostituire le parole: «Le disposizioni di cui al» con le seguenti: «Le disposizioni modificate ai sensi del» e le parole: «si applicano» con le seguenti: «acquistano efficacia» e, al comma 9, sostituire le parole: «Le disposizioni di cui ai» con le seguenti: «Le disposizioni modificate ai sensi dei» e le parole: «si applicano» con le seguenti: «acquistano efficacia».*

### 23.5

[Croatti](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "11 per cento" con le seguenti: "4 per cento".*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 1.208 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.451 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

1) dopo l'articolo 23, inserire il seguente: "Art. 23-bis (Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interessi bancari)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) sopprimere il comma 5-bis."

### 23.6

[Manca](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «11 per cento» con le seguenti: «4 per cento».*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per l'anno 2025.».*

### 23.7

[Paita](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "11 per cento" con le seguenti: "4 per cento".*

### 23.8

[Manca](#), [Martella](#), [Basso](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2024" aggiungere le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di*

cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 622 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 622 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

### **23.9**

[Sbrollini](#), [Paita](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

*Conseguentemente,*

a) il Fondo di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 228 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

b) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

c) il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

d) il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 33 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

### **23.10**

[Misiani](#)

Sopprimere il comma 2.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 583 milioni di euro per l'anno 2024, 778 milioni di euro per ciascuno degli 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 583 milioni di euro per l'anno 2024, 778 milioni di euro per ciascuno degli 2025 e 2026."*

### **23.11**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Sopprimere il comma 2.

*Conseguentemente, ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo*



88 della presente legge, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, entro il limite di spesa complessivo pari a 778 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 778 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

### **23.12**

[Fregolent](#), [Paita](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, valutati in 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

### **23.13**

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «100 milioni di euro per l'anno 2024, 7,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 54,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

### **23.14**

[Matera](#)

*Al comma 4, lettera b), capoverso 20-bis, sopprimere le parole: «, e successive modificazioni».*

### **23.15**

[Crisanti](#)

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Per gli anni dal 2024 al 2028, i lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato e che conseguono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo prodotti a seguito del trasferimento in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esentati dal pagamento dell'imposta di cui all'articolo 19, comma 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'unità immobiliare di proprietà all'estero, purché di residenza prima del trasferimento in Italia.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 85 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029*

### **23.16**

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sopprimere il comma 5.*

### **23.17**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge .*

### **23.18**

[Naturale](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) all'articolo 67, comma 1, lettera h), dopo le parole: «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto» sono aggiunte le seguenti: «, quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento, fatto salvo gli atti per cui, entro il 31 dicembre 2023, sono stati sottoscritti preliminari regolarmente registrati e per i quali restano applicabili le disposizioni vigenti alla medesima data del 31 dicembre 2023»".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

### **23.19**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo gli atti per cui, entro il 31 dicembre 2023, sono stati sottoscritti preliminari regolarmente registrati e per i quali restano applicabili le disposizioni vigenti alla medesima data del 31 dicembre 2023».*

*Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge*

### **23.20**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo gli atti per cui, entro il 31 dicembre 2023, sono stati sottoscritti preliminari regolarmente registrati e per i quali restano applicabili le disposizioni vigenti alla medesima data del 31 dicembre 2023».*

### **23.21**

[Croatti](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» inserire le seguenti: «, in conformità con le previsioni dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e nel rispetto delle procedure già in essere presso le Agenzie o gli Uffici fiscali degli Stati di cui al predetto articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633,»*

### **23.22**

[Paita](#), [Sbrollini](#)

*Al comma 6, dopo le parole «Agenzia delle entrate» aggiungere le seguenti: «, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel rispetto delle procedure già in essere presso l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli uffici fiscali degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,».*

### **23.23**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di promuovere e sostenere i soggetti che svolgono in maniera abituale le attività di conducente e autista professionale di mezzi pesanti nel settore del trasporto delle merci e delle persone e di promuoverne l'occupazione, in favore dei suddetti soggetti è riconosciuta una detrazione di imposta nella misura e secondo le modalità previste dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) per le spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente, dei titoli professionali e delle abilitazioni professionali (CQC) per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci nonché per la partecipazione agli esami, per la frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento e formazione iniziale e periodica finalizzati al rinnovo e al conseguimento delle certificazioni obbligatorie CQC di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 settembre 2013 in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente ("CQC"). Allo scopo è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "98,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

### 23.24

[Manca, Tajani](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* effettuate entro il 30 giugno 2024, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.»*

### 23.25

[Manca, Martella, Basso](#)

Al comma 10, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di una più rapida ed efficace verifica della corretta compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro, con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dal direttore generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sono definite le modalità di scambio di informazioni.».

### 23.26

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al comma 242 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera c), sono inserite, in fine, le seguenti parole: "in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento a tutti i carichi definiti".».

### 23.27

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al comma 242 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) mediante compensazione dei debiti erariali iscritti a ruolo, incluse sanzioni e accessori, oggetto di definizione agevolata, con i crediti d'imposta a qualsiasi titolo vantati dal debitore". Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.».

### **23.28**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali derivanti da bonus edilizi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i debiti erariali iscritti a ruolo oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere compensati con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021, 2022 e 2023 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.».

### **23.29**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente «10-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole : « 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti « 31 ottobre 2023».*

### **23.30**

[Matera](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «l'entrata in vigore» con le seguenti: «la decorrenza dell'efficacia».*

### **23.31**

[Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Misiani](#)

*Al comma 13, sostituire le parole: « l'agente della riscossione può avvalersi» con le seguenti:« l'agente della riscossione e gli Enti territoriali che gestiscono la riscossione in proprio, possono avvalersi,»*

### **23.32**

[Manca](#), [Tajani](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.

13-ter. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono determinate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

- a) alla distinzione tra *database* di analisi e di controllo;
- b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento UE 2016/679;
- c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.».

### **23.33**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »A decorrere dal 1° gennaio 2024, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro.«

### 23.0.1

#### Rando

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 23-bis**

*(Misure per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per la chiusura delle pratiche inevase di condono edilizio)*

1. All'articolo 1, comma 26 della legge 205 dicembre 2017 è apportata la seguente modificazione: dopo le parole "erogazione di contributi ai comuni" aggiungere le parole "alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'art. 10bis della Legge 11 settembre 2020 n. 120,".

2. Al comma 12 dell'art.32 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "mettere a disposizione l'importo massimo di" sostituire "50 milioni" con le parole "100 milioni";

b) dopo le parole "anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" aggiungere "e all'articolo 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'art.10bis della Legge 120/2020, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex artt. 31 comma 9 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e 181 c. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42,".

3. Nel capitolo 1360 del bilancio del Ministero della Giustizia è previsto uno stanziamento di 100 milioni l'anno, a decorrere dal 1 gennaio 2024, destinato esclusivamente alla esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo in favore dei Comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro l'anno per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e sicurezza energetica e dell'Economia, definisce entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalità di accesso e utilizzazione.

*Conseguentemente a), all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027;"*;

*Conseguentemente b) ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte, entro il 31 maggio 2024, misure per la riduzione e la rimodulazione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando la necessaria tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, tali da assicurare maggiori entrate o minori spese per 100 euro a decorrere dall'anno 2024."*

### 23.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente

**«Art. 23-bis**

(Misure per il recupero del gettito derivante dal contributo straordinario sugli extraprofiti di cui all'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n.21 )

1. Al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con legge 20 maggio 2022, n.51, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, tutte le iniziative anche di carattere coattivo necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.

**23.0.3**

[Misiani](#)

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis**

*(Modifiche alla legge 31 agosto 2022, n. 130)*

1. All'articolo 8, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Con esclusivo riguardo alla consiliatura insediatasi all'esito delle elezioni tenutesi in data 24 settembre 2023, i componenti togati eletti che siano magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili o militari, per la durata del mandato in Consiglio, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura di appartenenza, ovvero a loro richiesta possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal rispettivo organo di autogoverno. Il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura ordinaria ai sensi del periodo precedente è disposto in deroga al limite numerico di cui alla lettera M della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 e successive modifiche e integrazioni".

Art. 24

**24.1**

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sopprimere l'articolo*

**24.2**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti «salvo quanto previsto dal successivo comma 5, entro il 31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, la parola «anche» è eliminata ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque ferma la possibilità, anche in assenza di copertura assicurativa, di accedere a contributi pubblici, comunque denominati, per i danni causati da tali eventi ai beni diversi da quelli indicati al comma 1.»;

c) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 1, il contratto può prevedere l'applicazione di premi proporzionali al rischio e un eventuale scoperto o franchigia non superiore ai livelli definiti con il decreto di cui al comma 5.

5. Ai fini dell'operatività delle presenti disposizioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita l'IVASS, nonché le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese di cui al comma 1 e delle imprese di assicurazione, sono stabilite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, anche con

riferimento a quanto previsto dal comma 4.».

### 24.3

[Martella](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*"1-bis. Ai fini di dare attuazione all'obbligo di assicurazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministro della protezione civile, è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, di ANIA, SACE S.p.a., ANCI, IVASS e Autorità Garante della concorrenza e del mercato, per la definizione degli schemi di assicurazione, delle caratteristiche standard dei prodotti assicurativi e per la valutazione dei relativi costi."*

### 24.4

[Sbrollini](#), [Paita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*"1-bis. Ai fini di dare attuazione all'obbligo di assicurazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministro della protezione civile, è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, di ANIA, SACE S.p.a., ANCI, IVASS e Autorità Garante della concorrenza e del mercato, per la definizione degli schemi di assicurazione, delle caratteristiche standard dei prodotti assicurativi e per la valutazione dei relativi costi."*

### 24.5

[Martella](#)

Al comma 2, dopo le parole "a valere su risorse pubbliche," sopprimere la parola: "anche"

### 24.6

[Martella](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

*"10-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, il costo relativo ai premi dovuti ai sensi del comma 1 del presente articolo è maggiorato del 50 per cento. L'agevolazione non spetta alle imprese in liquidazione ordinaria, assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del beneficio."*

*10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis valutati in 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

### 24.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "11-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il*

proprio regime fiscale e previdenziale,"

#### **24.8**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

"11-bis. All'art. 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «la propria qualifica», sono aggiunte le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,»."

#### **24.9**

[Fregolent](#), [Paita](#)

dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. "All'art. 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica"

aggiungere le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,".

#### **24.0.1**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 24-bis**

*(Rifinanziamento Fondo solidarietà nazionale)*

1. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi nella percentuale massima prevista dal Piano di gestione del rischio in Agricoltura, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2024 nel Fondo di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

2. A copertura dei costi di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2024.*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;



## 24.0.2

### Fina

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 24-bis

1. Per i nuclei familiari residenti nelle aree dei crateri sismici 2016-2017 che rinunciano al contributo per la ricostruzione e optano per gli incentivi di ecobonus e sismabonus di cui all'articolo 119, comma 4-ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è erogato dai comuni il contributo per autonoma sistemazione e comunque garantite le altre forme di assistenza abitativa per trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca dell'inagibilità e comunque non oltre 15 mesi dalla data di deposito della rinuncia al contributo per le abitazioni di tipo B e C nonché di 30 mesi per le abitazioni di tipo E.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

#### Art. 25

## 25.1

### Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:* "1-bis. Al fine di garantire l'accesso alle persone con gravi patologie pregresse e alle persone con disabilità, di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai prodotti assicurativi del ramo vita, anche ove funzionali o accessori a servizi finanziari, il fondo di garanzia assicurativo ramo vita, di cui al primo comma, è destinato altresì a garantire prestazioni assicurative ai suddetti contraenti. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro per le disabilità, sentite le principali associazioni nazionali di rappresentanza delle persone con disabilità, sono definiti i criteri e le modalità operative per l'accesso al medesimo fondo."

## 25.2

### Matera

*Al comma 10, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le seguenti: «commi 2 e 3».*

#### Art. 26

## 26.1

### Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita

*Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "38 milioni di euro per l'anno 2024, di 38 milioni di euro per l'anno 2025, di 23 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro a decorrere dal 2027."*

## 26.2

### Patuanelli, Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone, Damante

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b), numero 1), sostituire le parole «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli» con le seguenti: «a 2,6 volte»;*

b) *alla lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) all'ultimo periodo, le parole "a 2,8 volte" sono sostituite dalle seguenti: "a 2,6 volte".*

2) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, della legge 30*

dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1-ter. Ai maggiori oneri, derivanti dalla lettera b), pari a 37 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026, 79 milioni di euro per l'anno 2027, 112 milioni di euro per l'anno 2028, 119 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 139 milioni di euro per l'anno 2031, 112 milioni di euro per l'anno 2032, 121 milioni di euro per l'anno 2033 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-bis.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «63 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

### 26.3

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli» con le seguenti: «a 2,2 volte»;

b) alla lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) all'ultimo periodo, le parole "a 2,8 volte" sono sostituite dalle seguenti: "a 2,2 volte".

2) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%».

1-ter. Ai maggiori oneri, derivanti dalla lettera b), pari a 47 milioni di euro per l'anno 2024, 47 milioni di euro per l'anno 2025, 67 milioni di euro per l'anno 2026, 81 milioni di euro per l'anno 2027, 119 milioni di euro per l'anno 2028, 121 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 141 milioni di euro per l'anno 2031, 117 milioni di euro per l'anno 2032, 129 milioni di euro per l'anno 2033 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-bis.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «53 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

### 26.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire: "ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli," con le seguenti "ridotto a 2,6 volte per le donne";

b) Al comma 1, lettera b), il numero 2) è soppresso;

c) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che

non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

## 26.5

[Camusso](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al primo periodo, dopo le parole "a 2,8 volte" sono inserite le seguenti "ridotto a 2,6 per le donne con uno o più figli,";

b) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 lettera b), valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

## 26.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### "Art. 26-bis

(Incremento dell'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e invalidità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024:

a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 400

b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 400;

c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 380 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 400, nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati nel limite massimo di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dall'articolo 16-bis della presente legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare gli importi delle prestazioni previste a valere del citato fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è, altresì, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

### «Art. 16-bis.

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis.

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

**«Art. 63-bis.**

(Oggetto del monopoli)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**«Art. 63-ter.**

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**«Art. 63-quater.**

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-quinquies.**

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies.**

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies.**

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies.**

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b) al titolo della legge, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati)".

**26.0.2**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

**«Art. 26-bis (Proroga dell'APE sociale)**

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole »31 dicembre 2023« sono sostituite dalle seguenti:  
»31 dicembre 2024«.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-*bis*."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

**"Art. 16-*bis*. (Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di intermediazione bancaria)**

1. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024-2026 una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.
  3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.
- I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023, 2024, 2025 e 2026, il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024, 2025 e 2026, e comunque, entro il 31 gennaio.
4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  6. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione."

**26.0.3**

[Cataldi](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art 26-*bis*.

(Disposizioni in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e delle aree colpite da calamità naturali)

1. Al fine di contrastare il crescente tasso di disoccupazione, nelle aree di crisi industriale complessa, nelle aree di crisi industriale non complessa e nelle aree colpite da calamità naturali ed eventi sismici, ai lavoratori che superano i cinquanta anni d'età, disoccupati involontari e pensionabili entro i successivi 5 anni, è riconosciuta la possibilità di accedere al trattamento di pensione anticipata.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è riservato il trenta per cento dei posti di lavoro nel settore pubblico.
3. Nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa ovvero nelle aree colpite da calamità

naturali ed eventi sismici, l'erogazione di un assegno di integrazione salariale si estende ai lavoratori che, seppur non sospesi dall'attività lavorativa e seppur non soggetti a riduzioni della stessa, rechino uno stipendio annuo lordo inferiore agli 11.000 euro anni lordi.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»*

#### Art. 27

##### 27.1

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Il comma 2, è soppresso.

##### 27.0.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 27-bis

*(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)*

1. AI fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.

2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.

3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.

4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.

5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti "95 milioni di euro"*

##### 27.0.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 27-bis

*(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)*

1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.

2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.

3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.

4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.

5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

**27.0.3**

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 27-bis.**

*(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)*

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

**«Art. 20-bis.**

*(Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)*

1. In via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025 è prevista la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.

2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa,

corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27-ter».

**«Art. 27-ter.**

*(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interessi bancari)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) sopprimere il comma 5-bis."

**27.0.4**

[Guidolin](#), [Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis**

*(Misure per i lavoratori poligrafici)*

1. Limitatamente agli anni 2024 e 2025 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di



spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinqües*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 35 milioni di euro per l'anno 2028, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e 100 milioni a decorrere dal 2031».*

#### **27.0.5**

[Guidolin](#), [Naturale](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 27-*bis***

*(Misure per i lavoratori poligrafici)*

1. Limitatamente agli anni 2024 e 2025, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 32 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani ed i periodici ed imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinqües*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 35 milioni di euro per l'anno 2028 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e 100 milioni a decorrere dal 2031».*

#### **27.0.6**

[Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"27-*bis***

*(Misure in materia di assegno di incollocabilità)*

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'età pensionabile;"

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99.195.900 euro per l'anno 2024 e di 99.050.000 euro a decorrere*

dall'anno 2025.".

#### **27.0.7**

[Spagnolli](#), [Patton](#), [Unterberger](#)

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis**

*(Riscatto alloggi demaniali)*

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: «*d-bis*) agli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52 e che risultano già concessi e/o assegnati, alla data del 1° gennaio 2021, al personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo degli Agenti di Custodia».

2. All'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "*di servizio*", sono soppresse;
- b) il comma 3 è abrogato.

#### **27.0.8**

[Basso](#)

*Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 27-bis**

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera *d*), dopo la parola "*collettivo*" sono aggiunte le seguenti parole "*e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali*";
- b) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente: "*d-bis*) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: : 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### **27.0.9**

[Losacco](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis**

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «*a settantotto mesi*» sono sostituite dalle seguenti: «*a novantadue mesi*»
- b) al comma 7, le parole: «*e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023*» sono sostituite dalle seguenti: «*, e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022,2023,2024 e 2025*».
- c) al comma 8, le parole: «*alla scadenza dei trentasei mesi,*» sono sostituite dalle seguenti: «*alla scadenza dei novantadue mesi.*».

#### **27.0.10**

[Losacco](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 27-bis**

*(Proroga di termini in materia di lavoratori poligrafici)*

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al secondo periodo, le parole «50,8 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al quinto periodo, le parole «11,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2024»."

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,6 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

## Art. 28

### 28.1

#### [Matera](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al decreto» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto» e, al comma 2, sostituire le parole: «statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» con le seguenti: «dello Stato».*

### 28.2

#### [De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il presente comma si applica altresì al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 iscritto alla gestione di enti previdenziali italiani";*

b) *all'ultimo periodo, le parole "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "205 milioni".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "95 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034".*

### 28.3

#### [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il presente comma si applica altresì al personale di cui all'articolo 152, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, iscritto alla gestione di enti previdenziali italiani";*

b) *al secondo periodo sostituire le parole "200 milioni" con le seguenti: "205 milioni".*

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000.

### 28.4

#### [Franceschelli](#)

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per gli anni successivi al 2004, è consentito alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di continuare ad effettuare la sistemazione delle posizioni assicurative relative ai suddetti dipendenti con l'applicativo PAssWeb in forma manuale, senza dover obbligatoriamente ricorrere alla ListaPosPA (ex DMA 2) attraverso l'invio del flusso telematico, oppure alla compilazione manuale della precitata ListaPosPA".*

### 28.5

#### [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis) All'art. 44, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, così come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole "solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000" sono soppresse e dopo le parole "Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata" sono aggiunte le seguenti parole "ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente". Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.

3 ter) Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.

3 quater) L' onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile.

3 quinquies) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

## 28.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole «solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000» sono soppresse e dopo le parole «Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata» sono aggiunte le seguenti parole «ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente».

3-quarter. A decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente."

## 28.7

[Rando](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

"3-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato alla data della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela e o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole del trattamento pensionistici".

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 40.000.000;

2025: - 40.000.000;

2026: - 40.000.000

## **28.8**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso."

## **28.9**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile."

## **28.0.1**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 28-bis.**

*(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore olivicolo)*

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del settore olivicolo, alle aziende appartenenti alle predette filiere colpite dagli attacchi di *Xylella fastidiosa* (Well et al.), ivi incluse le aziende produttrici di olio e olive da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da gennaio 2024 a giugno 2024. L'esonero è riconosciuto, nella misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore olivicolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da gennaio 2024 a giugno 2024.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal

predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **28.0.2**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 28-bis.**

*(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)*

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro per l'anno per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»*

#### **28.0.3**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 28-bis.**

*(Decontribuzione lavoro domestico)*

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2024, 2025, 2026 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, nel limite di spesa di euro 500 milioni annui, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

#### **28.0.4**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 28-bis.**

*(Disposizioni in materia contributiva)*

1. Al fine di promuovere l'assunzione delle categorie svantaggiate, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di lavoratori ultracinquantenni, di cui all'articolo 4 commi 8, 9 e 10 della legge 28 giugno

2012, n. 92, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. A tal fine è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro a decorrere dal 2025»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»*

#### Art. 29

##### 29.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

##### 29.2

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

#### «Art. 29

(Rideterminazione indicizzazione pensioni per gli anni 2024 e 2025)

1. All'articolo 1, comma 309 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «per il periodo 2023-2024» sono sostituite con le seguenti: «Nell'anno 2023».

2. Per il periodo 2024-2025 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari 4,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4 e dall'articolo 29-bis.

4. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di

approvazione del bilancio."

e) al comma 5-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

2) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

**«Art. 29-*bis*. (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)**

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

### **29.3**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 478 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 186 milioni di euro per il 2024, 246 milioni di euro per il 2025, 308 milioni di euro per il 2026, 371 milioni di euro per il 2027, 434 milioni di euro per il 2028, 498 milioni di euro per il 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il



Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 186 milioni di euro per il 2024, 246 milioni di euro per il 2025, 308 milioni di euro per il 2026, 371 milioni di euro per il 2027, 434 milioni di euro per il 2028, 498 milioni di euro per il 2029.".

#### 29.4

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 2, alinea, sostituire le parole «Nell'anno 2024» con le seguenti: «Per il periodo 2024 e 2025»;

b) al comma 2, lettera b) sostituire i numeri 4) e 5) con i seguenti:

«4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.»;

c) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente:*

a) alla rubrica sostituire le parole «per l'anno 2024» con le seguenti: «per gli anni 2024 e 2025»;

b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, 16 milioni di euro per l'anno 2027, 17 milioni di euro per l'anno 2028, 19 milioni di euro per l'anno 2029, 20 milioni di euro per l'anno 2030, 22 milioni di euro per l'anno 2031, 24 milioni di euro per l'anno 2032, 27 milioni di euro per l'anno 2033 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034»

#### 29.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5).

#### 29.6

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni;

a) dopo il numero 5), aggiungere il seguente: "5-bis) l'incremento straordinario previsto dal comma 310 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni è riconosciuto anche nell'anno 2024.";

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettera b) numero 5-bis), pari a 270 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 270 milioni di euro per l'anno 2024.".

#### 29.0.1

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 29-bis**

*(Interventi in materia di perequazione automatica delle pensioni inerente alla somma aggiuntiva)*

1. Alla somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 187, lett. b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è applicato a decorrere dal 1 gennaio 2024 con cadenza annuale l'aumento a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita previsto dall'articolo art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2024."

Art. 30

**30.1**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

*1-bis.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029."

**30.2**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "legge 11 dicembre 2016, n. 232," aggiungere le seguenti: ", nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

b) dopo le parole "comma 179" aggiungere le seguenti: "2, nonché nelle condizioni di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

c) sopprimere le seguenti parole: "e cinque mesi";

d) sostituire il terzo periodo con il seguente: "L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 134 milioni di euro per l'anno 2024, di 260 milioni di euro per l'anno 2025, di 235 milioni di euro per l'anno 2026, di 175 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028."

*Conseguentemente*

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «51 milioni di euro per l'anno 2024, di 8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 76 milioni di euro per l'anno 2028, di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### 30.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, primo periodo, le parole "e 5 mesi" sono soppresse.

*Conseguentemente d'opo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-*bis***

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

#### **«Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

#### **«Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

#### **«Art. 63-*quater*. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

#### **«Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

#### **«Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

#### **«Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

#### **«Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

### 30.4

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e 5 mesi»;

b) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

*Conseguentemente* ai maggiori oneri pari a 85 milioni di euro per l'anno 2024, 168 milioni di euro per l'anno 2025, 127 milioni di euro per l'anno 2026, 67 milioni di euro per l'anno 2027, 24 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2024, 168 milioni di euro per l'anno 2025, 127 milioni di euro per l'anno 2026 mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 30, comma 5-bis;

b) quanto a 67 milioni di euro per l'anno 2027 e a 24 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente ancora* all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 33 milioni di euro per l'anno 2027 e 76 milioni di euro per l'anno 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

### 30.5

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole «e 5 mesi».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «43 milioni di euro per l'anno 2024, 16 milioni di euro per l'anno 2025, 26 milioni di euro per l'anno 2026, 66 milioni di euro per l'anno 2027, 12 milioni di euro per l'anno 2028».*

### 30.6

[Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "e 5 mesi".*

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "77 milioni di euro per l'anno 2024, 67 milioni di euro per l'anno 2026, 82 milioni di euro per l'anno 2027, 92 milioni di euro per l'anno 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029";

b) *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

**2024:** - ;  
**2025:** - 7.000.000;  
**2026:** - .

### 30.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

b) alla lettera d), dopo le parole "lavoratori dipendenti", sono aggiunte le seguenti "o autonomi";"

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-*bis*."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 16-*bis*. (Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di intermediazione bancaria)**

1. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024-2026 una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.

3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023, 2024, 2025 e 2026, il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024, 2025 e 2026, e comunque, entro il 31 gennaio.

4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. E' fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione."

### 30.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

'1-*bis*. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni.".

3-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lett. a), dopo le parole "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi" e, alla lettera b), le parole "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché" sono soppresse».

3-*ter*. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 3-*bis*, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-*bis*."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

**"Art. 16-*bis*. (Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di intermediazione bancaria)**

1. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024-2026 una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.

3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023, 2024, 2025 e 2026, il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024, 2025 e 2026, e comunque, entro il 31 gennaio.

4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. E' fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione."

### 30.9

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bilotti](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
- 2) il comma 1-*bis* è abrogato;
- 3) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1"
- 4) al comma 3, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».

*b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità.»;

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono inserite le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

1) *quanto a* 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-*bis*;

2) *quanto a* 90,2 milioni per l'anno 2027 di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, 9,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028»

### 30.10

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

**Sostituire il comma 3 con i seguenti:**

**"3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";

d) al comma 3, le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2024".

3-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

### 30.11

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bilotti](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. All'articolo 16, comma 1-*bis* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «, e che

si trovano in una delle seguenti condizioni:» fino alla fine del comma sono soppresse.

*b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 3, pari a 412 milioni di euro per l'anno 2024, a 343,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 158,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 80,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

a) quanto a 412 milioni di euro per l'anno 2024, a 343,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 158,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-ter,

b) quanto a 80,2 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 19,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».

### **30.12**

[Patton](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2023, congiuntamente all'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di 58 anni se lavoratrici dipendenti e 59 se lavoratrici autonome.».

*b) Al comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";*

*2) le lettere a), b) e c) sono soppresse;*

*c) Il comma 2, è soppresso;*

*d) Al comma 3, le parole: "entro febbraio 2023", sono sostituite dalle seguenti: "entro febbraio 2024*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo stimati in 400 milioni di euro per l'anno 2024, a 350 milioni di euro per l'anno 2025, a 165 milioni di euro per l'anno 2026, e a 90 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

### **30.13**

[Furlan, Nicita](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con



modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2024». Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2023, congiuntamente all'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di 58 anni se lavoratrici dipendenti e 59 anni se lavoratrici autonome.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "40 milioni di euro per l'anno 2024, di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

### **30.14**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023";
- b) il comma 1-bis è abrogato
- c) al comma 3, le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2024"».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «67 milioni di euro per l'anno 2030 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031»;*

b) *il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, 217,3 milioni di euro per l'anno 2025, 290 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027, 173,3 milioni di euro per l'anno 2028 e 66,6 milioni di euro per l'anno 2029;*

c) *il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 109,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 161,8 milioni di euro per l'anno 2027.*

### **30.15**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

- a) Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni per la contribuzione da lavoro dipendente e 59 anni da lavoro autonomo.

*Conseguentemente d'opo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

#### **«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**«Art. 63-*quater*. - (Provista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

**30.16**

[Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

"a) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

**"1-*ter*. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni per la contribuzione da lavoro dipendente e 59 anni da lavoro autonomo."**

*Consequentemente,*

a) sopprimere la lettera b);

b) *Consequentemente*, dopo il comma 3, inserire il seguente:

**"3-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui**

**all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."**

### **30.17**

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1-*bis*) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "ovvero gli orfano per crimini domestici di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 4."

*Conseguentemente*, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 1-*bis*, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, come introdotto dal comma 3, lettera a), numero 1-*bis*), valutato nel limite Massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **30.18**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 1, comma 292 lettera a) capoverso "1-*bis*" della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-*bis*) risultino affidatarie o comunque tutrici o prestatrici di cura di orfani per crimini domestici."

*Conseguentemente*, all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni di euro.

### **30.19**

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole "3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "3.149 milioni di euro per l'anno 2024, 4.835 milioni di euro per l'anno 2025, 4.555 milioni di euro per l'anno 2026 e 4.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

### **30.20**

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Dal 1° gennaio 2024 per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima gestite dall'Inps che hanno compiuto 62 anni di età, maturato 20 anni di assicurazione e di contribuzione effettiva ed una quota mensile di pensione calcolata con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non inferiore a 1,2 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della stessa legge, hanno diritto ad una prestazione di importo pari alla quota mensile di pensione calcolata, alla data di cui al quarto comma

del presente articolo, con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

*4-bis.* La prestazione di cui al comma 4 è corrisposta fino alla data della prima decorrenza teorica della pensione di cui all'articolo 24, commi 6, e 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al primo comma del presente articolo. Il requisito anagrafico di 62 anni è adeguato, a decorrere dall'anno 2026, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai fini del perfezionamento del requisito assicurativo e contributivo di venti anni i periodi assicurativi presso due o più forme previdenziali di cui al primo comma del presente articolo non possono essere cumulati e non si applicano le disposizioni in materia di maggiorazione e rivalutazione dell'anzianità contributiva. L'importo della quota contributiva della pensione annua sarà determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione già applicato all'età dell'assicurato al momento dell'accesso alla prestazione di cui al presente comma. Il montante individuale dei contributi maturato successivamente alla decorrenza della prestazione di cui al presente comma è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso alla prestazione pensionistica.

*4-ter.* La prestazione di cui ai commi 4 e *4-bis*, erogata su tredici mensilità nell'anno, non spetta ai soggetti che hanno maturato il diritto al conseguimento della pensione ai sensi dell'articolo 24, commi 6, e 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al primo comma del presente articolo; ai titolari di trattamento pensionistico diretto anche all'estero, di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, di trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, di trattamento di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di trattamento di cui all'articolo 36 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di trattamento corrisposto a titolo di assegno di inclusione di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, di trattamento corrisposto a qualsiasi titolo per fronteggiare l'emergenza COVID-19, nonché ai soggetti incorsi nella decadenza di cui al comma *4-sexies* del presente articolo.

*4-quater.* La prestazione di cui al comma 4 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa cessazione di qualsiasi attività lavorativa; detta prestazione non è rinunciabile e non è reversibile.

*4-quinquies.* La prestazione di cui al comma 4, nella parte eccedente l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale nella misura del cinquanta per cento fino a concorrenza dei redditi stessi.

*4-sexies.* Il conseguimento di uno dei trattamenti di cui al terzo comma del presente articolo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione e l'impossibilità di accedere nuovamente alla stessa prestazione a carico della medesima forma previdenziale.

*4-septies.* Ai provvedimenti concernenti la prestazione di cui al comma 4 del presente articolo si applicano le disposizioni in materia di ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni a carico delle forme previdenziali di cui allo stesso comma.

*4-octies.* All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma *5-bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo.

*4-novies.* All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

*4-decies.* Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2024 e 2025, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei seguenti soggetti:

a) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo;

b) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma.

*4-undecies.* Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

*4-duodecies.* Il contributo di solidarietà è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

*4-terdecies.* Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

*4-quaterdecies.* Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

*4-quindecies.* I maggiori oneri derivanti dai commi da 4 a *4-septies* pari a 443 milioni di euro per l'anno 2024, 1.006 milioni di euro per l'anno 2025, 1.552 milioni di euro per l'anno 2026, 1.860 milioni di euro per l'anno 2027, 1.983 milioni di euro per l'anno 2028, 2.189 milioni di euro per l'anno 2028, 2.234 milioni di euro per l'anno 2030, 2.400 milioni di euro per l'anno 2031 e 2.176 milioni di euro per l'anno 2032 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da *4-octies* a *4-quaterdecies.*»

### **30.21**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

"4. All'articolo 14.1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2023 e 2024»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024».

*4-bis.* Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 652 milioni per l'anno 2024, 1.200 milioni per l'anno 2025 e 477 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente

(SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 652 milioni per l'anno 2024, 1.200 milioni per l'anno 2025 e 477 milioni per l'anno 2026.".

### 30.22

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

- 1) alla lettera a) sopprimere il numero 4);
- 2) sopprimere le lettere b) e c).

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, 476 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, 476 milioni di euro per l'anno 2025.".

### 30.23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 4, il numero 4) è soppresso

*Conseguentemente d'opo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 16-*bis*

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

#### «Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

#### «Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

#### «Art. 63-*quater*. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

#### «Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure

di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

**30.24**

[Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 4.

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

**"4-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, lettera a), pari a 175 milioni di euro per l'anno 2024, a 857 milioni di euro per l'anno 2025, a 513 milioni di euro a decorrere dal'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 175 milioni di euro per l'anno 2024, a 857 milioni di euro per l'anno 2025, a 513 milioni di euro a decorrere dal'anno 2026."**

**30.25**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 4, lettera a), sopprimere il n. 4).

**30.26**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d bis) Quanto previsto all'art. 1, commi 286 della legge 197/2022, rimane in vigore per tutti coloro che ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 2023.

*Conseguentemente*

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle

maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

### 30.27

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) quanto previsto all'articolo 1, commia286, della legge n. 197 del /2022, resta in vigore per coloro che ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 2023."

### 30.28

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 bis) al comma 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n.232, alla lettera a), dopo le parole: "dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui

all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604", inserire le seguenti: "e le risoluzioni avvenute nel 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020"

*Conseguentemente d opo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

#### **«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

#### **«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

#### **«Art. 63-quater. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

#### **«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il



livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

**30.29**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al comma 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n.232, alla lettera a) dopo le parole: "dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604" sono aggiunte le seguenti: "e le risoluzioni avvenute nel 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020."

**30.0.1**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

**"Art. 30-bis.**

*(Introduzione della pensione di garanzia)*

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo, mediante riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante e una maggiorazione dell'importo minimo di pensione di garanzia, in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per l'introduzione della pensione di garanzia», con una dotazione pari a 2,9 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

**30.0.2**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 30-bis.**

*(Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

**30.0.3**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 30-bis**

*(Contribuzione previdenziale aggiuntiva per gli amministratori locali delle Province di Trento e Bolzano-Südtirol)*

1. All'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I comuni e le comunità comprensoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori dei comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33 per cento complessivo, di cui il 24,2 per cento a carico dell'ente locale e l'8,8 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore."».

**30.0.4**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 30-bis**

*(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, nr. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, nr. 124 nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «98,3 milioni di euro».*

**30.0.5**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), n. 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «e non inferiore a 36 giorni lavorativi all'anno per personale medico, personale sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 e socio sanitario che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2020».

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro decorrere dall'anno 2025»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: - 50.000.000

2025:

2026:

### **30.0.6**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis**

*(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)*

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di euro 60 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni a decorrere dal 2025.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «40 milioni per l'anno 2024 e 50 milioni a decorrere dal 2025»*

### **30.0.7**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

**Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:**

**"Art. 30-bis**

*(Ampliamento delle categorie di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) addetti nelle fabbriche e in altri impianti per la lavorazione della ceramica ricompresi nel codice ATECO 23.42.00".

2. A gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per il 2024, di 1,25 milioni di euro per il 2025 e di 1 milione di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**30.0.8**

[D'Elia](#), [Boccia](#)

*Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:*

**"Art. 30-bis**

*(Ampliamento delle categorie di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)".*

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) addetti nelle fabbriche e in altri impianti per la lavorazione della ceramica ricompresi nel codice ATECO 23.42.00".

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.500.000;

2025: - 1.250.000;

2026: - 1.000.000;

**30.0.9**

[Mazzella](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dal seguente:

"276. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo perequativo con una dotazione pari a 10 milioni di euro destinato ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 30 gennaio 2024. A decorrere dalla data dall'entrata in vigore del presente comma, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei ministri del lavoro, dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate."».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni decorrenza dall'anno 2024»*

**30.0.10**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 30-bis.**

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2017»;
- b) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024»;

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -25.000.000

**30.0.11**

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 30-bis.**

*(APE sociale).*

1. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2026, 375 milioni di euro per l'anno 2027, 397 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.»

Conseguentemente, all'articolo 86, *comma 2, sostituire le parole:* «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «66,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di a decorrere dall'anno 2025.»

Art. 31

**31.1**

[Matera](#)

*Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole:* «la presentazione della domanda».

**31.2**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *Al comma 3, lettera f), le parole:* "tre anni", *sono sostituite dalle seguenti:* "due anni";
- b) *Al comma 6, le parole:* "25 per cento", *sono sostituite dalle seguenti:* "40 per cento";
- c) *Il comma 9, è sostituito dal seguente:*

«9. L'ISCRO può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi.»

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della*

*legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

### **31.3**

#### Misiani

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, lettera f), sostituire le parole "tre anni" con le parole "due anni";
- b) al comma 6, sostituire le parole "25 per cento" con le parole "40 per cento";
- c) sostituire il comma 9 è sostituito con il seguente:

"9. L'IsCro può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi."

- d) dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante le risorse residue già stanziata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 137, commi 386-400, nonché attraverso l'aumento delle aliquote contributive, di cui al comma 13 e nei limiti di spesa previsti dal comma 12 della presente legge."

### **31.4**

#### Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, lettera f), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti: "due anni";
- b) al comma 6, sostituire le parole "25 per cento" con le seguenti: "40 per cento";
- c) sostituire il comma 9 con il seguente: "L'indennità può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro."

### **31.5**

#### Paita

*apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *Al comma 3, lettera f) sostituire le parole "tre anni" con le parole "due anni";*
- b) *Al comma 6 sostituire le parole "25 per cento" con le parole "40 per cento";*
- c) *Il comma 9 è sostituito con il seguente: "L'IsCro può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi".*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 22,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### **31.6**

#### Irto

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, lettera f) sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "due anni";
- b) al comma 6 sostituire le parole: "25 per cento" con le seguenti: "40 per cento";
- c) il comma 9 è sostituito con il seguente: L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (IsCro) può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi".

### 31.0.1

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 31-bis

*(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane-2021)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99.669.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### 31.0.2

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 31-bis

*(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane - 2021/2022)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99.669.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### 31.0.3

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 31-bis.

*(Lavoratori dello spettacolo)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 50 milioni per l'anno 2024 per le finalità di cui al medesimo articolo.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -50.000.000

Art. 32

### 32.1

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente*, ai maggiori oneri, pari a 137,4 milioni di euro per l'anno 2024, 153,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 1571,1 a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 137,4 milioni di euro per l'anno 2024, 153,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 1571,1 a decorrere dall'anno 2026."

### 32.2

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente*, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 111,7 milioni di euro per l'anno 2024, 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, 127,7 milioni di euro per l'anno 2026, 130,3 milioni di euro per l'anno 2027, 132,9 milioni di euro per l'anno 2028, 135,6 milioni di euro per l'anno 2029, 138,3 milioni di euro per l'anno 2030, 141 milioni di euro per l'anno 2031, 143,8 milioni di euro per l'anno 2032, 146,6 milioni di euro per l'anno 2033.

### 32.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere l'articolo

*Conseguentemente*

Al comma 2 dell'art. 86, sostituire le parole "100 milioni", con le seguenti "99 milioni"

### 32.4

[Magni](#), [Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sopprimere l'articolo 32.

### 32.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Sopprimere l'articolo.

### 32.6

[Franceschelli](#), [Manca](#)

Sopprimere l'articolo.

### 32.0.1

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 32-bis**

*(Disposizioni in materia di NASpI per il settore della pesca)*

1. Oltre ai casi di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n° 92, il contributo di cui al comma 31 del medesimo articolo 2 non è dovuto ogni qual volta l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è conseguenza di quanto previsto dall'articolo 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione."



### 32.0.2

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 32-bis

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)*

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il quarto comma è sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma."»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

### 32.0.3

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

#### «Art. 32-bis

*(Esenzione dal ticket di licenziamento nel caso di risoluzione del rapporto conseguente allo sbarco del marittimo per malattia o lesioni)*

1. All'articolo 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, dopo il comma 34, inserire il seguente: "34-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nel caso di risoluzione del rapporto conseguente allo sbarco del marittimo per malattia o lesioni ai sensi dell'art. 343, n. 5), del codice della navigazione."

#### 32.0.4

[Pirro](#), [Damante](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### «Art. 32-bis.

*(Credito d'imposta per investimenti in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)*

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, per gli anni 2024, 2025 e 2026, entro il tetto massimo di spesa per la finanza pubblica pari a 600 milioni di euro, alle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui al comma 2, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di 40.000 euro, per ciascuna impresa beneficiaria.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le spese sostenute:

a) per la piena applicazione della legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;

b) per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie;

c) per la piena attuazione delle misure di cui al capo IV, Cantieri temporanei o mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi:

1) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere provvisorie, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;

2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;

3) l'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è

usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate a verificare il rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 1, e l'eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati ai comma 1 e 2

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro il limite di 600 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 32-ter e 32-quater.

**«Art. 32-ter (Tassa sui servizi digitali). All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024».**

**"Art. 32-quater (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.**

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

### **32.0.5**

[Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"32-bis

*(Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)*

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "85 milioni di euro a decorrere dal 2024."

**32.0.6**

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

**«Art. 32-bis.**

*(Fondo straordinario per la sicurezza sul lavoro dei macchinari pericolosi)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attrezzature da lavoro statiche e automatizzate, nelle parti esposte a contatti accidentali da cui possa derivare una condizione di pericolo per l'incolumità del lavoratore, prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il pronto spegnimento o il blocco automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri".»;

b) all'articolo 73, comma 1, dopo le parole: "ogni necessaria informazione" sono inserite le seguenti: ", protezione".

2. Nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo straordinario per la sicurezza sul lavoro dei macchinari pericolosi, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse del Fondo di cui al precedente periodo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un contributo a fondo perduto in favore dei datori di lavoro per l'acquisto dei meccanismi di sicurezza di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto il con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, ivi comprese le caratteristiche e i requisiti minimi di cui devono essere dotati i meccanismi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, e quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**32.0.7**

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Rojc](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 32-bis**

*(Disposizioni per la cura e la ricerca a sostegno del mesotelioma,  
nonché in materia di diagnosi precoce)*

1. Gli stanziamenti di cui al comma 359, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24

dicembre 20007, n. 244, di seguito denominato "Fondo", sia per gli importi a decorrere dal 2024, sia per gli importi relativi alle precedenti annualità 2021, 2022 e 2023, rispetto alle prestazioni erogate dall'Inail negli anni indicati, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le disponibilità finanziarie del Fondo, alla data del 31 dicembre 2023, concorrono unitamente e unitariamente a finanziare le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché le altre finalità a favore delle vittime dell'amianto di cui al presente articolo.

3. All'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono soppressi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2024, anche i lavoratori malati di mesotelioma che presentano domanda di riconoscimento della causalità professionale della loro patologia possono richiedere la prestazione di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, erogata dall'Inail, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto. L'importo della prestazione percepita, se la richiesta del riconoscimento professionale della patologia è accertata, è compensata con gli importi delle prestazioni economiche aggiuntive previste dal Fondo per le vittime dell'amianto per i malati professionali.

5. L'erogazione della prestazione di cui al comma 4 è erogata entro 30 giorni dalla presentazione della sola certificazione della patologia di mesotelioma senza alcuna specificazione relativa alla causalità, in quanto, comunque, dovuta ad una esposizione a fibre di amianto, sulla base della certificazione medica ospedaliera specialistica o altro istituto sanitario di pari livello qualificato.

6. Ai lavoratori e ai cittadini con patologia di mesotelioma che chiedono l'accesso alle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, l'Inail comunica e assicura l'assistenza psicologica ai diretti interessati e ai rispettivi congiunti.

7. Il Fondo eroga, annualmente, tramite Inail, al Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disponibilità finanziarie residue dopo l'erogazione delle prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) un contributo per la ricerca, in particolare per la ricerca clinica, per la cura del mesotelioma;

b) un contributo alle regioni che realizzano centri regionali specialistici per la cura del mesotelioma.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2024 i contributi di cui al comma 7, lettere a) e b), annualmente, sono pari almeno al 50 per cento dei residui complessivi delle prestazioni economiche del Fondo per le vittime dell'amianto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, a partire da quelli del 31 dicembre 2023.

9. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono l'entità e la ripartizione dei contributi per l'anno 2024, nonché per gli anni successivi, sentito il parere del Comitato amministratore del Fondo.

10. Il Comitato amministratore del Fondo, di cui al comma 245 dell'articolo 1 della legge 24

dicembre 2007, n. 244, è integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con i sindaci dei due Comuni con il maggior numero di mesotelomi per tasso di incidenza sulla popolazione residente, di cui uno per la Regione Lombardia e uno per la Regione Piemonte."

### **32.0.8**

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 32-bis**

*(Lavoro sportivo)*

1. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,» *sono sostituite dalle seguenti* « con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **32.0.9**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 32-bis**

*(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)*

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, si applicano anche al prestatore titolare di pensione, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. Il predetto importo è interamente cumulabile con l'indennità di pensione che percepisce il prestatore.».

### **32.0.10**

[Sbrollini](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 32-bis**

*(Misure di sostegno al settore termale nazionale)*

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto ministeriale 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo."

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

### **32.0.11**

[Sbrollini](#), [Paita](#)

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 32-*bis***

*(Riabilitazione termale)*

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

### **32.0.12**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 32-*bis***

*(Disposizioni in materia di NASpI per il settore della pesca)*

1. Oltre ai casi di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n° 92, il contributo di cui al precedente comma 31 della suddetta legge non è dovuto ogni qual volta l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è conseguenza di quanto previsto dall'art. 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione.

Art. 33

**33.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

**"Art. 16-bis**

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

**«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**«Art. 63-quater. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

**33.2**

[Enrico Borghi](#), [Paiva](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)



*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dal presente emendamento, valutate in 17,7 milioni di euro per l'anno 2024, 66,4 milioni di euro per l'anno 2025, 149,1 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 milioni di euro per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365 milioni di euro per l'anno 2042, 3.504,2 milioni di euro per l'anno 2043, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 117,7 milioni di euro per l'anno 2024, 66,4 milioni di euro per l'anno 2025, 149,1 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 milioni di euro per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365 milioni di euro per l'anno 2042, 3.504,2 milioni di euro per l'anno 2043. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.*

### **33.3**

[Furlan](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, ai minori risparmi di spesa, pari a 23,9 milioni di euro per l'anno 2024, 89,6 milioni di euro per l'anno 2025, 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043, si provvede a valere:*

a) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86;

b) quanto a 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28

dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043."

### 33.4

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 17,7 milioni di euro per il 2024, 66,4 milioni di euro per il 2025, 149,1 milioni di euro per il 2026, 244,3 milioni di euro per il 2027, 372,5 milioni di euro per il 2028, 523,6 milioni di euro per il 2029, 713,7 milioni di euro per il 2030, 919,5 milioni di euro per il 2031, 1.167,1 milioni di euro per il 2032, 1.418,7 milioni di euro per il 2033, 1.707,6 milioni di euro per il 2034, 1.990,6 milioni di euro per il 2035, 2.284,1 milioni di euro per il 2036, 2.530,9 milioni di euro per il 2037, 2.742,7 milioni di euro per il 2038, 2.907,1 milioni di euro per il 2039, 3.060,3 milioni di euro per il 2040, 3.192,7 milioni di euro per il 2041, 3.365,0 milioni di euro per il 2042, 3.504,2 milioni di euro per il 2043, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese corrispondenti a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

### 33.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, dall'anno 2024 all'anno 2043, una minore spesa annua come riportata dalla seguente Tabella:

Anno	Mln.
2024	-11,5
2025	- 43,2
2026	- 96,9
2027	- 158,8
2028	-242,1
2029	-340,3
2030	-463,9
2031	-597,7

2032	-758,6
2033	-922,2
2034	-1.109,9
2035	-1.293,9
2036	-1.484,7
2037	-1.645,1
2038	-1.782,8
2039	-1.889,6
2040	-1.989,2
2041	-2.075,3
2042	-2.187,3,
2043	-2.277,7

### 33.6

[Patuanelli](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente agli oneri derivanti pari agli oneri derivanti pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 43,2 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, 158,8 milioni di euro per l'anno 2027, 242,1 milioni di euro per l'anno 2028, 340,3 milioni di euro per l'anno 2029, 463,9 milioni di euro per l'anno 2030, 597,7 milioni di euro per l'anno 2031, 758,6 milioni di euro per l'anno 2032, 922,2 milioni di euro per l'anno 2033, 1.109,9 milioni di euro per l'anno 2034, 1.293,9 milioni di euro per l'anno 2035, 1.484,7 milioni di euro per l'anno 2036, 1.645,1 milioni di euro per l'anno 2037, 1.782,8 milioni di euro per l'anno 2038, 1.889,6 milioni di euro per l'anno 2039, 1.989,2 milioni di euro per l'anno 2040, 2.075,3 milioni di euro per l'anno 2041, 2.187,3 milioni di euro per l'anno 2042 e 2.277,7 milioni di euro per l'anno 2043 si provvede mediante le seguenti modifiche:*

*a) dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis (Sussidi Ambientalmente Dannosi)**

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

### 33.7

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «82,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 33,6 milioni di euro per l'anno 2025»;*

*b) il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 149,1 milioni di euro per l'anno 2026;*

### 33.8

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*L'articolo è soppresso*

### 33.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sopprimere le seguenti parole: "liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024"
- b) dopo le parole "n. 965." aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle domande di pensionamento inoltrate dal lavoratore a partire dal 1° gennaio 2024".

### 33.10

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

All'articolo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "1° gennaio 2024" con le seguenti: "1° gennaio 2025".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 17,7 milioni di euro per il 2024, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

#### 33.0.1

[Bilotti](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 33-bis

*(Disposizioni in materia di pensioni in favore di soggetti disagiati)*

1. All'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, al comma 1-bis, dopo le parole: «casa di abitazione», sono inserite le seguenti: «i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),».

2. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 6, dopo la parola «abitazione», aggiungere in fine le seguenti: «, nonché dei i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

#### 33.0.2

[Damante](#), [Sironi](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 33-bis.

*(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)*

1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2025, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2024.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

*Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

### **33.0.3**

[Turco](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Disposizioni in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, nonché per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto)*

1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

5. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2025, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro»*

### **33.0.4**

[Damante](#), [De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Pensionamento anticipato del personale militare della Croce Rossa Italiana)*

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-*bis*) personale già appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, adibito a servizio ausiliario delle forze armate, servizio interventi di emergenza e relativi centri operativi, per un tempo pari ad almeno 15 anni di servizio, anche qualora transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178, in applicazione dell'articolo 1, commi da 425 a 429, della legge 23 dicembre 2014, n.190,";

b) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-*bis*)".

2. Per gli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

### **33.0.5**

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)*

1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale previste dall'articolo 72, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato,

assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;

c) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

d) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da Covid-19.».

### **33.0.6**

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)*

1. Fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, gli enti locali possono finanziare le iniziative di welfare integrativo, previste dal comma 1 dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2. In aggiunta a quanto disposto al comma 1, al fine di salvaguardare il recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai dipendenti degli enti locali iscritti a casse di previdenza e assistenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, gli enti pubblici possono concedere alle casse medesime un contributo di solidarietà nel limite massimo di 10 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 è integralmente recuperato con graduale riassorbimento per quote annuali e per un massimo di 25 annualità, attraverso le seguenti modalità:

a) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito;

b) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del 50 per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

c) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato

di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

d) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

4. Ai fini di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2024.

5. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di conferenza unificata Stato città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Qualora il contributo di cui al comma 2 non possa essere integralmente recuperato, lo stesso deve quantificarsi in una somma pari all'ottanta per cento della contribuzione di ciascun dipendente, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **33.0.7**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo., inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis**

*(Contributo di solidarietà Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari danneggiati dallo stato di crisi da sovraindebitamento)*

1. Al fine di garantire un adeguato ristoro ai soggetti iscritti alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari danneggiati dall'attuale stato di crisi da sovraindebitamento, è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, volto all'erogazione di un contributo di solidarietà finalizzato al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai medesimi.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai dipendenti del Comune di Bari che risultino in servizio alla data del 30 gennaio 2017, nonché iscritti, alla medesima data, alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari e per i quali, a decorrere dalla medesima data, sia stata disposta la decurtazione del premio di buonuscita previsto ovvero la sospensione della stessa.

3. Il contributo di solidarietà è erogato nei limiti di spesa di cui al comma 1 e in proporzione alle somme effettivamente versate dai soggetti di cui al comma 2, tenuto eventualmente conto delle somme già corrisposte a titolo di buonuscita. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di accesso e di liquidazione del contributo.

4. Erogati i contributi di solidarietà di cui al presente articolo, la Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari è posta in liquidazione amministrativa coatta. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 85 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### Art. 34

### **34.1**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sopprimere il comma 2;*



b) Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)*

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma."

**34.2**

[Fregolent](#), [Paita](#)

Sopprimere il comma 2

Conseguentemente:

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)*

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Alla Cassa di cui all'articolo 10 affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il

comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma.»

### 34.3

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Al comma 2, sostituire le parole "non superiore" con la seguente "pari".

### 34.4

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-bis Al fine di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui al di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché per affrontare gli interventi di bonifica dall'amianto. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al precedente periodo, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### 34.5

[Fregolent](#), [Paita](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di consentire la realizzazione e la gestione di un campus di eccellenza finalizzato alla formazione sulle tecniche della lavorazione orafa, dell'incisione e dell'intarsio, nelle vicinanze del distretto orafa di Valenza Po, in favore del "Consorzio del marchio orafa di Valenza" è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, le parole "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "99,7 milioni"

### 34.6

[Manca](#)

*Dopo il comma 8 inserire il seguente: "8-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 722 è soppresso".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle*

finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### 34.7

[Manca](#)

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

"8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 242 è inserito il seguente: «242-bis. Per gli anni 2024 e 2025, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.»"

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:* "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### 34.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9 bis) Al comma 1-*quater* dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 le parole «al 31 dicembre 2023,» vengono sostituite con «al 31 dicembre 2024,» e le parole «stipulati entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite con «stipulati entro il 31 dicembre 2023».

9 ter) "All'articolo comma 2 del dlgs 81/2015 dopo le parole "...di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23", le parole "e 24." sono abrogate."

9 quater) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

### 34.9

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

b) al comma 1-ter, le parole "Per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025".

9-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis, pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made In Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025."

### 34.10

[Irto](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»

b) al comma 1-ter, le parole «Per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

9-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis, pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made In Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025.»

### 34.11

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

b) al comma 1-ter le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025.";

9-ter. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8%»..

9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2024, 225 milioni di euro per l'anno 2025, 270 milioni di euro per l'anno 2026, 180 milioni di euro per l'anno 2027 e 54 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate

derivanti dal comma 9-ter.".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «19.600.000 di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **34.12**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2024 nel limite di spesa di 40 milioni di euro. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per l'anno 2024, l'importo del trattamento di integrazione salariale di cui al primo periodo è maggiorato del quindici per cento.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «60 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2025»*

### **34.0.1**

[Misiani](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Introduzione di indici sintetici di affidabilità contributiva)*

1. Al fine di favorire l'emersione spontanea del lavoro sommerso e delle correlate basi imponibili, nonché di stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e il rafforzamento della collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva, sono istituiti, a partire dal periodo di imposta 2023, gli indici sintetici di affidabilità contributiva, di seguito denominati ISAC, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

2. Gli ISAC sono elaborati con una metodologia basata sull'utilizzo di dati di natura contributiva e fiscale e sono tesi a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata, nonché la rispondenza delle retribuzioni esposte a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. È sempre consentito il trattamento e il trasferimento dei dati nella disponibilità delle amministrazioni e dei soggetti partecipanti alle attività di cui al successivo comma 5 esclusivamente per le finalità istituzionali di cui al presente articolo.

4. Gli ISAC sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre del periodo d'imposta successivo a quello di applicazione. Con provvedimento del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli ISAC ovvero deve esserne effettuata la revisione.

5. Gli ISAC sono elaborati in conformità a quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 15 del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96. Alla società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono affidate in concessione le attività di progettazione, realizzazione, costruzione e applicazione degli indici, su iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita una commissione di esperti, composta anche da rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e

delle parti sociali. Tale commissione è consultata nella fase di elaborazione degli ISAC ed esprime il proprio parere relativamente all'applicazione degli stessi ai settori economici. I componenti della commissione partecipano alle attività a titolo gratuito.

7. Nel corso di ciascun periodo d'imposta i contribuenti e i sostituti d'imposta possono indicare ulteriori componenti contributive, non risultanti nei modelli dichiarativi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità contributiva. L'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei contribuenti e degli intermediari una specifica procedura informatica per la trasmissione e la condivisione delle informazioni derivanti dall'applicazione degli ISAC.

8. Gli ISAC non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente o il sostituto d'imposta:

a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;

b) dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge del 24 aprile 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione o estensione dell'applicabilità degli ISAC per determinate tipologie di contribuenti.

9. In relazione ai diversi livelli di affidabilità contributiva conseguiti dai soggetti economici in virtù dell'applicazione degli ISAC, sono riconosciute specifiche misure premiali da individuarsi con provvedimento del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

10. Nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione e/o di elusione contributiva, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Inail, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto del livello di affidabilità contributiva derivante dall'applicazione degli ISAC, anche attraverso eventuali esoneri da determinate tipologie di controlli amministrativi e/o ispettivi.

11. Le misure premiali di cui ai commi 9 e 10 non si applicano in caso di dichiarazioni omesse o non corrispondenti al vero.

12. Con provvedimento del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

13. Sono a carico del bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'anno 2023, le spese relative alla realizzazione e all'avvio degli ISAC, e, a partire dall'anno 2024, le maggiori spese derivanti dalla concessione di cui al comma 5 del presente articolo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **34.0.2**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale)*

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, si interpreta nel senso che l'istituto del periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e

assistenza sociale da parte degli enti e società cooperative si intende definitivamente abrogato a far data dal 31 dicembre 2006, data di completa parificazione degli imponibili previdenziali e assistenziali in vigore per le cooperative stesse con quelli di tutti gli altri datori di lavoro.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

### **34.0.3**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

*2-bis* La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

*2-ter* Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

*2-quater* La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta."»

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa di euro 100 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027.»*

#### **34.0.4**

[Bilotti](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)*

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca».

b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-bis)»;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d), d-bis)»;

d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d), d-bis) ».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni decorrenza dall'anno 2024»*

#### **34.0.5**

[Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Istituzione di un fondo integrativo in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato « Fondo d'integrazione salariale per gli autisti di bus turistici», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi mensili dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ad integrazione del salario netto.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **34.0.6**

[Basso](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Esonero contributo di licenziamento nel settore della pesca e dell'inserimento lavorativo per cause non imputabili al datore di lavoro)*

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 dopo il comma 34 è aggiunto il seguente: "34-bis. A decorrere dal 1° agosto 2023, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto: a) nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca per cause non imputabili al datore di lavoro; b) nel caso di interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle



cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria".»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 200.000;

2025: - 500.000;

2026: - 500.000;

### **34.0.7**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)*

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457: il quarto comma è sostituito con i seguenti:

"A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

Alla Cassa di cui all'articolo 10 affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma.""

Conseguentemente, all'articolo 34 sopprimere il comma 2.

### **34.0.8**

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Esonero iscrizione ad ente previdenziale di diritto privato)*

1. I professionisti tenuti all'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza, che esercitano la libera professione senza carattere di continuità, se iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale, ed iscritti presso l'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103,

possono optare per la cancellazione ed al passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa su richiesta o d'ufficio.

2. I professionisti di cui al comma 1, sono tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. In caso di opzione per il non mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato, il medesimo ente sospenderà l'iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino al mantenimento della contribuzione obbligatoria attiva presso altro ente, e per tutta la durata non è tenuto a versare all'ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali. Il professionista non usufruirà delle prestazioni associate all'iscrizione.

4. I professionisti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di diritto privato il contributo di solidarietà ove previsto dalla normativa vigente o dallo statuto e regolamento del relativo ordine di appartenenza, per il mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e per le prestazioni associate ad esso.

6. Fatto salvo, quanto previsto, dall'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività aventi carattere occasionale sia superiore ad euro 5.000.

8. È fatto obbligo alle casse previdenziali di cui ai decreti legislativi ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 di aggiornare i propri statuti alla presente norma.

9. Per le finalità di cui al presente è autorizzata la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **34.0.9**

#### [Irto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«34-bis

*(Modifiche alla legge 8 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto alla discontinuità lavorativa)*

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari alle seguenti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali:

- a) 2,5 per cento per contratti di durata inferiore a 30 giorni;
- b) 1,5 per cento per contratti di durata compresa tra 61 e 120 giorni;
- c) 1 per cento per contratti di durata superiore a 120 giorni.

Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29. Gli importi derivanti dai contributi di cui sopra sono destinate ad un fondo nazionale per sostenere la previdenza dei giovani. »

### **34.0.10**

#### [Manca](#), [Martella](#), [Basso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 34-bis.**

*(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

**34.0.11**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 34-bis.**

*(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 26 milioni di euro per l'anno 2025 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024, 74 milioni di euro per l'anno 2025 e 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

**34.0.12**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 34-bis**

*(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 19,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

**34.0.13**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

**"Art. 34-bis**

*(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 19,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

**34.0.14**

[Misiani](#), [Camusso](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

**"Art. 34-bis**

*(Proroga dello sgravio contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**34.0.15**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. All'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

### **34.0.16**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. All'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppressa la lettera m).»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

### **34.0.17**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole: "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: "e all'INAIL".

2. All'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.».

### **34.0.18**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. All'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).

### **34.0.19**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 34-bis**

(Modifiche in materia di anticipo pensionistico per i lavoratori sordomuti)

2. All'articolo 80, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti: "dieci anni".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 800.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 88, comma 3-bis della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 800.000.000 di euro."

**34.0.20**

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 34-bis.**

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».

**34.0.21**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 34-bis**

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di misure fiscali per il welfare aziendale)

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente: "i-ter) i prestiti da parte del datore di lavoro.";

b) al comma 4, la lettera b) è soppressa."

**34.0.22**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 34-bis.**

"1. Per gli anni 2021-2022-2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS ancorché non richiama al momento della domanda di pensionamento."

**34.0.23**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 34-bis.**

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione

Siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni e 669 mila euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **34.0.24**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-*bis***

*(Misure per la tutela dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, ai lavoratori che nell'anno 2021 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tale indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **34.0.25**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-*bis***

*(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale)*

1. Alle imprese con meno di duecentocinquanta dipendenti e ai loro consorzi, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, unità di personale con qualifica dirigenziale, prive di occupazione al momento dell'assunzione, è concesso un contributo pari al cinquanta per cento della contribuzione complessiva dovuta per ciascun assunto all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, per una durata non superiore a dodici mesi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

2. Ai fini della concessione del beneficio sono stipulate convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative. L'erogazione dei benefici alle imprese avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiede al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. Le imprese presentano domanda di accesso al beneficio al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo un ordine stabilito dalle convenzioni di cui al comma 2.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari complessivamente a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

#### **34.0.26**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-*bis***

*(Fondi interprofessionali dei dirigenti)*

1. All'articolo 1, comma 242, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" aggiungere le seguenti: "e di dirigenti disoccupati".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a euro 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

#### **34.0.27**

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni in materia di contratti a termine di breve durata)*

1. Il comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è sostituito dal seguente:

"28. Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari alle seguenti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali: - 2,5% per contratti di durata inferiore a 30 giorni; - 2% per contratti di durata compresa tra 31 e 60 giorni; - 1,5% per contratti di durata compresa tra 61 e 120 giorni; - 1% per contratti di durata superiore a 120 giorni. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29. Gli importi derivanti dai contributi di cui sopra sono destinate ad un fondo nazionale per sostenere la previdenza dei giovani."

*Conseguentemente all'articolo 86 sopprimere il comma 2.*

#### **34.0.28**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)*

1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **34.0.29**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Integrazioni salariali per i lavoratori ex ILVA)*



1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2024 nel limite di spesa di 19 milioni di euro.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «81 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **34.0.30**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-*bis***

*(Estensione della durata e della platea dei beneficiari del Fondo di cui dell'articolo 77 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)*

1. Per i giudizi di risarcimento del danno relativi alle controversie di cui al comma 2-*ter*, dell'articolo 77 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, costituisce titolo di accesso al fondo di cui al comma 2-*bis* del citato decreto legge, anche il pronunciamento di una sentenza di risarcimento del danno non definitiva, in favore dei proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA. Le stesse norme si applicano nei casi in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in ragione delle medesime cause. È fatta comunque salva la facoltà del proprietario dell'immobile di insinuare il credito riconosciuto dalla sentenza, ovvero del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per la parte eccedente la quota coperta dal fondo di cui al comma 2-*bis* del citato decreto legge.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura massima del 15 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 20.000 euro per ciascuna unità abitativa.

3. All'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «4.5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «7.5 milioni di euro annui».

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «94 milioni».*

### **34.0.31**

[Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-*bis***

*(Misure per preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale)*

1. Al fine di potenziare le attività di soluzione delle crisi aziendali nonché di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assistenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2024.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno per l'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **34.0.32**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Modifiche alla legge 8 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto alla discontinuità lavorativa)*

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 28 è sostituito dal seguente: "Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari alle seguenti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali:

- a) 2,5 per cento per contratti di durata inferiore a 30 giorni;
- b) 2 per cento per contratti di durata compresa tra 31 e 60 giorni;
- c) 1,5 per cento per contratti di durata compresa tra 61 e 120 giorni;
- d) 1 per cento per contratti di durata superiore a 120 giorni.

Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29. Gli importi derivanti dai contributi di cui sopra sono destinate ad un fondo nazionale per sostenere la previdenza dei giovani."

#### **34.0.33**

[Lorefice](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)*

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

2. La stabilizzazione di cui al comma 1, è autorizzata nei limiti di spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **34.0.34**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34 bis (Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)**

1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole, ovunque ricorrano, "ovvero presso i

soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7", sono soppresse;

b) All'articolo 6, il comma 7 è abrogato."

#### **34.0.35**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

#### **"Articolo 34-bis**

*(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)*

1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole, ovunque ricorrano, "ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7", sono soppresse;

b) all'articolo 6, il comma 7 è soppresso."

#### **34.0.36**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Fondo Unico Politiche Sociali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Fondo Unico Politiche Sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo Unico Politiche Sociali sono direttamente trasferite agli Ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione definita dal Piano nazionale triennale e della conseguente programmazione regionale triennale, entro il primo trimestre di ciascun anno.
3. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.
4. Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dal 2025"

#### **34.0.37**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Rifinanziamento Fondo sociale occupazione e formazione)*

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvede alla destinazione di risorse finanziarie per far fronte alle specifiche esigenze emergenziali per il sostegno al reddito e la promozione dell'occupazione.»

*Conseguentemente all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

### 34.0.38

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Misiani](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### «Art. 34-bis

*(Istituzione del Fondo per le imprese a tutela delle lavoratrici)*

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

**"Art. 26-bis. - (Dimissioni volontarie delle lavoratrici) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 26, le dimissioni volontarie della lavoratrice sono precedute da una comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove la lavoratrice presta la sua opera, che convoca il datore di lavoro e la lavoratrice nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della comunicazione. L'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile al fine di verificare la sussistenza di condizioni lavorative che consentano alla lavoratrice la permanenza nel posto di lavoro sulla base di accordi tra le parti, che possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro."**

2. Al fine di sostenere l'attuazione degli accordi di cui all'articolo 26-bis decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, come introdotto dal presente articolo, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il "Fondo per le imprese a tutela delle lavoratrici", di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti per l'assegnazione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### 34.0.39

[Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 34-bis

*(Rifinanziamento del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere)*

1. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere, ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «98 milioni».*

### 34.0.40

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### "Articolo 34 bis

(Misure a sostegno dell'accesso al sistema educativo della prima infanzia)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 40.000 euro, calcolato a sensi dell' articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ISEE dal pagamento della retta dell'asilo nido.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un miliardo di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo Articolo 3" di cui all'articolo 16 bis della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

**«Art. 16-bis.**

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di

propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

### **34.0.41**

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51)*

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine prorogato, secondo quanto previsto dall'articolo 54-bis;»;

b) dopo l'articolo 54 e' inserito il seguente articolo 54-bis:

#### **«54-bis.**

*(Proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato).*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano una durata contrattuale di almeno sei mesi ed alla lavoratrice che alla data di scadenza del contratto si trovi in stato di gravidanza o fino a quattro mesi dopo la data presunta del parto, ovvero alla lavoratrice che adotta o cui e' affidato un minore e che alla data di scadenza del contratto si trovi entro i termini del congedo previsti dall'articolo 26, ovvero al lavoratore che usufruisce del congedo di paternita' alternativo di cui all'articolo 28.

2. Il termine del contratto di lavoro subordinato alla scadenza e' automaticamente prorogato per un numero di mesi pari alla somma dei cinque mesi del periodo di congedo di maternita' a cui aggiungere gli eventuali mesi usufruiti di divieto ed interdizione anticipata di cui all'articolo 17 e quelli usufruiti di sospensione del congedo di maternita' previsti dall'articolo 16-bis. Il numero di mesi di proroga del termine del contratto, qualora non interi, viene calcolato arrotondando per eccesso.

3. Se durante il periodo di proroga del termine del contratto di cui al comma 2 la lavoratrice usufruisce di periodi di divieto ed interdizione previsti dall'articolo 17 o di sospensione previsti dall'articolo 16 bis, il contratto di lavoro prorogato, alla nuova scadenza, sara' automaticamente ulteriormente prorogato per un periodo di durata pari ai mesi usufruiti non gia' calcolati nella precedente proroga.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non trovano applicazione se alla scadenza del termine del contratto il datore di lavoro, di comune accordo con la lavoratrice o il lavoratore, rinnova il contratto per un periodo superiore rispetto al termine calcolato ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3, ovvero a tempo indeterminato, a patto che le mansioni e condizioni contrattuali siano le medesime, equivalenti o superiori.

5. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro per i periodi di proroga del termine del contratto di lavoro di cui ai commi 2 e 3, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento fino al compimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se il contratto, secondo quanto previsto dal comma 4, viene rinnovato per un periodo superiore, ovvero a tempo indeterminato, e' concesso un medesimo sgravio contributivo. Quando il rapporto di lavoro avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.».

6. Lo sgravio contributivo previsto dal comma 5 e' concesso per il periodo massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, quando ne ricorrano tutte le altre condizioni, anche ai contratti gia' prorogati, ovvero gia' rinnovati a tempo indeterminato, prima della data di entrata in vigore della presente legge e fino al compimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Lo sgravio si applica

solo ai mesi residui dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza del termine previsto.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 8.

8. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

#### **34.0.42**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 34-bis**

(Esonero contributivo per assunzioni di donne svantaggiate e di giovani under 36 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile nei territori compresi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ai datori di lavoro privati e con riferimento alle nuove assunzioni di donne svantaggiate e di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 8.000 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a complessivi euro 130 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

#### **34.0.43**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

(Proroga di esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36 e donne svantaggiate)

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e di cui all'articolo 1, comma 16 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data

dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di donne disoccupate da oltre 12 mesi. Il requisito anagrafico di cui al precedente periodo si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

2. L'incentivo di cui al precedente comma 1 è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a complessivi euro 130 milioni nel 2024 e euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

#### **34.0.44**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

(Proroga di esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

2. L'incentivo di cui al precedente comma 1 è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a complessivi euro 65 milioni nel 2024 e euro 45 milioni negli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

#### **34.0.45**

[Enrico Borghi](#), [Paiva](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Fondo per l'incentivazione della produttività e degli incrementi salariali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per l'incentivazione della produttività e degli incrementi salariali, con una dotazione iniziale pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo sono destinate a compensare le minore entrate derivanti dalla non imponibilità degli incrementi salariali, nonché al riconoscimento, in favore del datore di lavoro, di un credito d'imposta di importo pari alle spese sostenute per il finanziamento dei predetti incrementi, concordati nell'ambito della contrattazione di secondo livello e autorizzati all'accesso al Fondo



nel limite delle risorse disponibili..

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, che devono comunque garantire l'accesso al fondo nel rispetto del principio di imparzialità e di tutela della concorrenza, evitando sperequazioni sul piano territoriale e dando priorità agli accordi contrattuali di cui al comma 1 che abbiano maggiore incidenza sul reddito del lavoratore.

3 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

#### **34.0.46**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo nuove competenze)*

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato a decorrere dall'anno 2024 di 1.000 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in ITALY*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

#### **34.0.47**

[Irto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo nuove competenze)*

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per l'anno 2024 per 1.000 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in ITALY*,

individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

#### **34.0.48**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Rifinanziamento Fondo Nuove competenze)*

1. Il Fondo Nuove competenze di cui all'articolo 88 della legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

#### **34.0.49**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Trasferimento generazionale delle competenze)*

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.

2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 (verifica con MEF) euro l'anno.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di

accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

### **34.0.50**

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Staffetta generazionale)*

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.

2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale,

l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.

4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.

6. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».

7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede quanto a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: 50.000.000

2025:

2026:

### **34.0.51**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente

#### **"Art. 34-bis**

(Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro)

1. Al fine di ridurre la disoccupazione, migliorare il rapporto fra tempo di vita e di lavoro di entrambi i generi, riequilibrare il rapporto fra profitti e salari nonché favorire una progressiva riduzione degli orari di lavoro a parità di salario, promuovere e sostenere la stipulazione dei contratti di solidarietà espansiva di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituito il «Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale per il triennio 2024-2026 nel limite delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 7.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, anche al fine di incentivare una cultura del lavoro attenta anche allo sviluppo della vita privata e relazionale delle persone e alla loro partecipazione attiva alla vita sociale nonché per promuovere una competizione tra le imprese fondata sulla piena e buona occupazione, le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono destinate al sostegno delle imprese con sede legale nel territorio nazionale che stipulano contratti di solidarietà espansiva che prevedono:

a) una riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione dei lavoratori occupati nel territorio nazionale nella misura minima del quindici per cento per ciascun lavoratore;

b) l'assunzione contestuale, a tempo indeterminato, di nuovo personale da occupare nel territorio nazionale che garantisca almeno la ricostituzione del monte ore originario dei lavoratori occupati nel medesimo.

3. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 è destinata alla copertura triennale degli oneri contributivi per ogni nuovo/a assunto/a fino a un limite annuo massimo di diecimila euro.

4. I contratti aziendali di solidarietà espansiva sono stipulati dalle organizzazioni sindacali individuate dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 con l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria e in applicazione di accordi quadro nazionali preventivamente definiti.

5. L'INPS, per la finalità di cui all'articolo 1:

a) promuove la conclusione dei contratti di solidarietà espansiva di cui all'articolo 1 d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché dei contratti quadro e partecipa alla loro negoziazione;

b) eroga, alle imprese coinvolte, il sostegno economico di cui all'articolo 2 secondo le modalità individuate dal decreto di cui al successivo articolo 6;

c) vigila sul corretto utilizzo dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 2 e, in caso di accertata difformità, dispone la sospensione degli stessi e la restituzione di quanto già assegnato.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 16-bis della presente legge accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, e successivamente riversate al fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

**«Art. 16-bis.**

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

#### **34.0.52**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni in materia di armonizzazione delle indennità di amministrazione)*

1. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a euro 30 milioni a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni a decorrere dall'anno 2024»*

#### **34.0.53**

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, in particolare nel territorio della provincia di Foggia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° marzo 2024, di un contingente di 1.300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 600 unità nella Polizia di Stato, 400 unità nell'Arma dei carabinieri e 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di euro 376 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a

decorrere dal 1° gennaio 2024.

#### **34.0.54**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

1. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza dell'omogeneità dei profili professionali richiesti, con la normativa in materia di mobilità e con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, è subordinata al prioritario utilizzo dei soggetti idonei appartenenti alle graduatorie vigenti approvate dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti e dagli organismi pubblici comunque denominati.

2. In osservanza del principio di economicità, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogate di due anni oltre i rispettivi termini di scadenza fissati ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

#### **34.0.55**

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)*

1. All' articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

#### **34.0.56**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis.**

*(Misure per la semplificazione di assunzioni della Regione Siciliana)*

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

#### **34.0.57**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

1. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato, gli Enti Locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con

contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono definire, ai sensi dell'art. 259, comma 10, del richiamato TUEL, che dispone la possibilità di istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art 263, comma 2, del medesimo Decreto, le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni, del personale precario inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, titolare di contratto subordinato a tempo determinato.

2. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 26, comma 8, della legge regionale del 8 maggio 2018.

3. All'art. 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento ai posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, sono intesi anche i posti aggiuntivi necessari all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio presso gli stessi enti, con contratto a tempo determinato, aventi i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni.

4. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1, all'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024".

5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". Al comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

#### **34.0.58**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-*bis*.**

*(Misure per la stabilizzazione dei percettori ex reddito di inserimento e tirocini finalizzati all'inclusione della Regione Basilicata)*

1. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie, di cui al comma 3, a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato "Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS" di cui alle delibere della Giunta regionale n 375/2020 e n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

3. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio 2024,



le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2024 e 98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

### **34.0.59**

#### Manca

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lett. m) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.

3. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro il 31 dicembre 2023.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

### **34.0.60**

#### Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lett. m) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.

3. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro il 31 dicembre 2023.».

#### **34.0.61**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lett. m) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.

3. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro il 31 dicembre 2023.

#### **34.0.62**

[Manca](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;"

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;"».

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro*

dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

#### **34.0.63**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;"

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;"

#### **34.0.64**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34 bis**

*(Introduzione di misure di sostegno economico ai lavoratori)*

All'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234, dopo le parole "2022 e 2023"

sono aggiunte le parole "2024 e 2025".

Conseguentemente

Al comma 2 dell'art. 86, sostituire le parole "100 milioni", con le seguenti "70 milioni"

#### **34.0.65**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;"

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;"

#### **34.0.66**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, alla lettera a), dopo le parole: "intemperie stagionali" sono aggiunte le seguenti: "a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere".

#### **34.0.67**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Disposizioni in materia di integrazione salariale)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 11-ter è sostituito dal seguente:

"11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -50.000.000

2025: - 50.000.000

2026:

#### **34.0.68**

[Manca](#)

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, al primo periodo le parole "nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° luglio 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

#### **34.0.69**

[Paita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, al primo periodo le parole "nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° luglio 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **34.0.70**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, al primo periodo le parole: "nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° luglio 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **34.0.71**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, al primo periodo le parole "nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° luglio 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **34.0.72**

[Furlan](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 34-bis**

*(Diminuzione del vincolo di residenza degli stranieri ai fini dell'articolo 2 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)*

1. All'articolo 2, comma 2, lettera a), punto 2) del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, la parola «cinque» è sostituita con la seguente: «due».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

### 34.0.73

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 34-bis**

(Modifica all'articolo 2 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera a), punto 2) decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole "per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni, in modo continuativo" sono sostituite con le seguenti:

"per almeno due anni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

### 34.0.74

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Indicizzazione della soglia reddituale e del sostegno all'affitto nell'Assegno d'inclusione)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'articolo 2 Comma 2, lettera b) della presente legge, e gli importi del beneficio economico, sia reddituale che relativo al canone di locazione, di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni a decorrere dall'anno 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 190 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni a decorrere dall'anno 2026».

### 34.0.75

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

(Riduzione della scala di equivalenza)

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura;"

1. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 88, comma 3-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 700 milioni di euro."

#### **34.0.76**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifica della scala di equivalenza nell'Assegno d'inclusione)*

1. All'articolo 2, comma 4 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura; »

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 620 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made In Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 620 milioni di euro a decorrere dal 2025».

#### **34.0.77**

[Furlan](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Riduzione della scala di equivalenza ai fini dell'articolo 2 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)*

1. All'articolo 2, comma 4 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura;"

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 620 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 620 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **34.0.78**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis.**

*(Riduzione della scala di equivalenza)*

1. All'articolo 2, comma 4 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura;"»

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 620 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 e 4.

3. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui

al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -20.000.000

2025:

2026:

### **34.0.79**

[Furlan](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 34-bis**

*(Ridefinizione dell'offerta congrua di cui all'articolo 9 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)*

1. All'articolo 9, comma 1 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il luogo di lavoro non disti oltre 50 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 80 minuti) dal domicilio del soggetto, qualora l'offerta sia fatta entro i primi dodici mesi dalla fruizione del beneficio, o alternativamente, qualora l'offerta sia fatta oltre tale periodo, il luogo di lavoro non disti oltre 80 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 100 minuti) dal domicilio del soggetto;»;

b) la lettera d) è soppressa."

### **34.0.80**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Ridefinizione dell'offerta congrua)*

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85:

1) la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) il luogo di lavoro non disti oltre 50 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 80 minuti) dal domicilio del soggetto, qualora l'offerta sia fatta entro i primi dodici mesi dalla fruizione del beneficio, o alternativamente, qualora l'offerta sia fatta oltre tale periodo, il luogo di lavoro non disti oltre 80 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 100 minuti) dal domicilio del soggetto;"

2) la lettera d) è soppressa."

### **34.0.81**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Ridefinizione dell'offerta congrua nell'Assegno d'inclusione)*

1. All'articolo 9, comma 1 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,



dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti di distanza previsti dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2018 »

b) alla lettera d) le parole: «qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto » sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di distanza previsti dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2018 »

#### **34.0.82**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

(Fondo per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni», con le seguenti: «20 milioni».*

#### **34.0.83**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari al 1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

#### **34.0.84**

[Loreface](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

(Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 22 dicembre 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306 le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

b) al comma 307 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **34.0.85**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Misure per il potenziamento di forme di lavoro agile nei comuni delle Aree Interne del Paese)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico e il ripopolamento dei comuni presenti nelle aree

comprese nella Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) mediante il potenziamento di forme di lavoro flessibile, di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai datori di lavoro privati, la cui sede operativa sia fuori dai predetti comuni e che abbiano propri dipendenti residenti o domiciliati nei comuni ivi citati presso i quali svolgono l'attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un incentivo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sotto forma di esonero del 50 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per questi ultimi dipendenti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

3. Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le condizioni, i limiti e le modalità di utilizzo dell'incentivo di cui al comma 1.

4. Per l'attuazione di un'ampia distribuzione dei lavoratori in lavoro agile su tutto il territorio nazionale i comuni, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 71, commi 2 e 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, destinano porzioni del proprio patrimonio immobiliare a spazi di lavoro condiviso da mettere a disposizione delle comunità locali e dei lavoratori agili.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 possono riguardare anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati al recupero e al riutilizzo a fini sociali, nel rispetto della normativa statale vigente.

6. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i criteri di riparto delle risorse ai comuni, di cui al comma 4, per la predisposizione dei locali che assicurano il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, la stabilità della connessione alle reti nonché la presenza di spazi collettivi e individuali, con funzioni di connessione verticale con aziende o piattaforme e di connessione orizzontale con altri lavoratori.

7. Per la realizzazione degli spazi di cui al comma 4 è stanziato l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per l'anno 2025.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".*

#### **34.0.86**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)*

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° agosto 2024, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). A tal fine è autorizzata una spesa di euro 5 milioni a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni a decorrere dall'anno 2024»*

#### **34.0.87**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

#### **"Art. 34-bis**

*(Misure in materia di ammortizzatori sociali nel settore dell'editoria)*

1. All'articolo 1, comma 500 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023," sono

aggiunte le seguenti: "2024, 2025 e 2026".

b) al secondo periodo le parole: "50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "77,5 milioni di euro per l'anno 2024, 77,9 milioni di euro per l'anno 2025, 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, 56 milioni di euro per l'anno 2027, 50,8 milioni di euro per l'anno 2028, 33,3 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "22,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 22,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 44 milioni di euro per l'anno 2027, di 49,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 80,7 milioni di euro per l'anno 2030.

#### **34.0.88**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34 bis (Misure a sostegno dell'editoria)**

1. All'articolo 1, comma 500 della legge 160/2019, le parole "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026";

2. Al fine di fronteggiare la crisi presente nell'ambito dell'editoria ed in particolare della carta stampata che ha determinato un inevitabile utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Legislativo n.148 del 14 settembre 2015 e dalla legge 416 del 5 agosto 1981, tenuto conto di un esaurimento quasi generalizzato dei periodi di utilizzo a disposizione della si procede all'azzeramento del quinquennio mobile al fine di prorogare gli effetti dell'art. 22 del Decreto Legislativo 148/2015.

Conseguentemente

Al comma 2 dell'art. 86, sostituire le parole "100 milioni", con le seguenti "70 milioni"

#### **34.0.89**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Misure in materia di indennità una tantum per gli iscritti all'INPGI)*

1. Dopo il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto il seguente:

"103-bis) L'iscritto all'INPGI alla data del 30 giugno 2022, il quale, al compimento del sessantaseiesimo anno di età, non abbia raggiunto il diritto alla pensione e non si avvalga della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, consegue, a domanda, una indennità una tantum pari all'importo dei contributi effettivamente versati nell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti INPGI. Qualora, posteriormente a tale liquidazione, abbia nuovamente luogo l'instaurazione di un rapporto di lavoro per il quale ricorra l'obbligo della contribuzione all'INPS, all'interessato è riconosciuta la facoltà di restituire, entro sei mesi dal ripristino del rapporto, l'indennità conseguita maggiorata dell'interesse legale, al fine di ricostituire la posizione assicurativa già eliminata. Se l'iscritto, nonostante l'ulteriore versamento dei contributi, non consegue il diritto alla pensione, l'importo complessivo versato gli sarà corrisposto con l'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma. Il diritto all'una tantum spetta al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico."

#### **34.0.90**

[Losacco](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori poligrafici)*

1. Per fronteggiare le ripercussioni dei processi di riorganizzazione in corso e le situazioni di particolare difficoltà economica del settore editoriale, le imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

**34.0.91**

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni in materia contributiva)*

1. Al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione dell'attività editoriale impegnata nel contrasto mediatico all'illegalità e alla criminalità organizzata ovvero dedita ad una costante diffusione mediatica connessa alla tutela dell'ambiente o alla lotta contro ogni forma di discriminazione che pregiudica la parità di trattamento tra le persone, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti editoriali, finalizzati a perseguire i predetti obiettivi, attraverso l'erogazione di contributi, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, le imprese editrici con meno di 15 dipendenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e, in particolare, le imprese costituite nella forma di:

- a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
- b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;
- c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto dai medesimi enti.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono richiedere i contributi per una sola testata.

4. Ai soggetti di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 67, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

5. Per i soggetti di cui al comma 2, che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b) del medesimo decreto legislativo sono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma precedente.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

**34.0.92**

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

**«Art. 34-bis.**

*(Direzione distrettuale del lavoro)*

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

**"Art. 70.1. - (Direzione distrettuale del lavoro) - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.**

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro".

**«Art. 34-ter.**

*(Procuratore nazionale del lavoro)*

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

**"Art. 76-quater. - (Procuratore nazionale del lavoro) - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.**

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino

equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale".

**«Art. 34-*quater*.**

*(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)*

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

**"Art. 371-*ter*. - (Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro) - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.**

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero".

**«Art. 34-*quinqüies*.**

*(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)*

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati".

**«Art. 34-sexies**

*(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)*

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

**«Art. 76-quinquies. - (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo) - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.**

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

**«Art. 34-septies.**

*(Procedimento per l'avocazione)*

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

**«Art. 34-octies.**

*(Dotazioni organiche)*

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2024.

**«Art. 34-nonies.**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 34-*bis* a 34-*octies*, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**34.0.93**

[Mazzella](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-*bis***

*(Formazione per la sicurezza sul lavoro).*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e Merito e nello stato di previsione del Ministero Università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 6 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con appositi dei decreti del Ministro dell'Istruzione e Merito e del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma "

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."».

2. *Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -6.000.000

2025: - 6.000.000

2026: - 6.000.000

**34.0.94**

[Mazzella](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-*bis*.**

*(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)*

1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2026, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,



convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2024.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione il professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*septies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

#### **34.0.95**

##### Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-*bis* (Misure a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali e per la ricerca clinica, nonché per la realizzazione di centri per la cura del mesotelioma)**

1. A far data dal 1° gennaio 2024, i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. All'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono soppressi.

3. Il Fondo per le vittime dell'amianto concorre a favorire la realizzazione di centri specialistici per la cura del mesotelioma, nonché al sostegno alla ricerca clinica in relazione alla cura dello stesso con 10 milioni di euro per l'anno 2024 per incrementare il Fondo Oncologico Nazionale per la sezione dei tumori professionali. Il Ministero della Salute, con apposito decreto, ne definirà i termini per l'assegnazione entro il primo semestre dell'anno 2024."

#### **34.0.96**

##### Mazzella, Loreface, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 34-*bis***

*(Campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto)*

1. Il Ministero della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto. Le campagne sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza presso le imprese e i lavoratori dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e di informarli sui comportamenti da adottare al rinvenimento dello stesso nei cantieri di ristrutturazione.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -500.000

2025: - 500.000

2026: - 500.000

**34.0.97**

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis**

*(Istituzione del fondo sicurezza lavoro portuale).*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale", con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, di un contributo, denominato "Buono lavoro portuale, pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e dell'articolo 36 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, riconoscendo il "Buono portuale" una sola volta per ciascun dipendente;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati a titolo esemplificativo dall'art. 30, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un "Buono portuale" di importo pari a un massimo di 10.000 euro per ciascuna impresa;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un "Buono portuale" di importo pari a un massimo di 50.000 euro per ciascuna impresa.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Il Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1

3. *Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 2.000.000

2025: - 3.000.000

2026: - 3.000.000

### **34.0.98**

[Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis (Iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole)**

1. A decorrere dall'anno 2024, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dell'Istruzione e del Merito e del Ministro dell'Università e della Ricerca, sono stanziati 6 milioni di euro annui ai fini della promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche avvalendosi dell'apporto esperienziale delle vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali o loro familiari superstiti in qualità di Testimonial certificati.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

### **34.0.99**

[Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, nonché dei relativi beneficiari)*

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di euro 15.000.000 annui.

2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.

3. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "e successive modificazioni", sono aggiunte le seguenti:

" , nonché ai conviventi di fatto ed alle persone unite civilmente al lavoratore".

b) dopo il comma 131, è aggiunto il seguente comma:

"131-bis. La situazione di convivenza deve essere attestata dallo stato di famiglia anagrafico o dalla sussistenza di una situazione di coabitazione o dimora abituale nel medesimo luogo, per un

periodo non inferiore ai cinque anni precedenti l'infortunio, risultante dalla certificazione anagrafica di residenza".

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **34.0.100**

[Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

#### **"Art. 34-bis**

*(Modifica all'articolo 10 della Legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL)*

1. All'articolo 10, comma 3, della Legge 5 maggio 1976, n. 248, il n. 2) è sostituito dal seguente:

"2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguati periodicamente all'età pensionabile;"

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 804.100 euro per l'anno 2024, a euro 826.400 per l'anno 2025 e a euro 950.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge. "

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti:

"99.195.900 euro nell'anno 2024, 99.173.600 euro nell'anno 2025 e 99.050.000 euro a decorrere dall'anno 2026."

#### **34.0.101**

[Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis (Esclusione della rendita ai superstiti INAIL dal reddito rilevante ai fini ISEE)**

1. All'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **34.0.102**

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Fondo per l'implementazione di una governance d'impresa partecipata dai lavoratori)*

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell'impresa, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi a fondo

perduto in favore delle imprese, con più di 50 lavoratori dipendenti, che presentino almeno una delle seguenti condizioni:

a) preveda la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, per una quota non inferiore a un quinto dei componenti il consiglio stesso, nel rispetto del principio della parità di genere e secondo procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle previsioni di cui al comma 10, lettere a) e b) dell'articolo 2409-*duodecies* del codice civile;

b) preveda la partecipazione al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-*octiesdecies* del codice civile, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, nel rispetto del principio della parità di genere;

c) dia esecuzione a disposizioni di contratti collettive che prevedono forme di distribuzione di una quota di utili d'impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi ai lavoratori;

d) preveda forme di accesso dei lavoratori al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa, attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, la cui adesione da parte dei lavoratori sia volontaria e ferma l'adozione di criteri di distribuzione definiti secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali;

e) preveda forme di consultazione dei lavoratori dipendenti in ordine alla definizione dei piani di miglioramento e innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro;

f) fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, preveda che le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore abbiano diritto di essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali almeno una volta all'anno.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di accesso del Fondo di cui al presente articolo. L'entità dei contributi a fondo perduto, in ogni caso, è parametrata al numero di condizioni e al grado di implementazione delle stesse da parte della singola impresa.

3. Le imprese che ottengono il contributo di cui al presente articolo, sono tenute a mantenere le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento almeno per il biennio successivo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

### 34.0.103

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 34-bis.**

(Indicizzazione della soglia reddituale e sostegno all'affitto)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiunto il seguente:

**"Art. 2-bis. A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), e gli importi del beneficio economico, sia reddituale, sia relativo al canone di locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.**

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 202, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 88, comma 3-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, , ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2025, una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni di euro."

#### **34.0.104**

[Furlan, Nicita](#)

*Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 34-bis**

*(Indicizzazione della soglia reddituale e sostegno all'affitto ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)*

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 3-bis (Indicizzazione della soglia reddituale e sostegno all'affitto).**

1. A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), e gli importi del beneficio economico, sia reddituale che relativo al canone di locazione, di cui all'articolo 3, comma 1 sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 190 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

#### **34.0.105**

[Furlan, Nicita](#)

*Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 34-bis.**

*(Reintroduzione della soglia di accesso differenziata per le locazioni ai fini dell'articolo 2 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)*

1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

#### **34.0.106**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

(Reintroduzione della soglia di accesso differenziata per le locazioni)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2), del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:

"In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **34.0.107**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

(Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato)

1. All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legislativo 2013, n. 33, le parole "e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica," sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dagli oneri di cui al precedente periodo sono esclusi gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

#### **34.0.108**

[Furlan](#), [Nicità](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

(Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato)

1. All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legislativo 2013, n. 33 le parole "e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica," sono eliminate.

2. All'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124 al capoverso, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Dagli oneri di cui al primo periodo sono esclusi gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.»

#### **34.0.109**

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

(Interventi urgenti in materia di professione di Assistente sociale)

1. Al fine di programmare il fabbisogno di professionisti Assistenti sociali necessari a implementare i Leps individuati nonché le riforme in materia di disabilità e anziani, entro il 30 dicembre 2024 è aggiornato l'albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine che, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone apposita piattaforma per l'autocertificazione dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio pubblico o privato e il settore di intervento. A decorrere dal 2024 tale aggiornamento ha cadenza annuale. In considerazione della necessaria tutela da garantire alle persone che usufruiscono delle prestazioni professionali e l'accesso alla funzione disciplinare, l'assistente sociale che eserciti stabilmente la propria attività al di fuori della regione di iscrizione all'Albo per più di sei mesi è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale di competenza.

2. Sono istituiti inoltre, presso il Consiglio nazionale, elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione e di specializzazione, finalizzati all'acquisizione di ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali, nonché di cura e di assistenza, della valutazione multidimensionale, del case management e dell'integrazione sociosanitaria a favore delle persone. Gli elenchi speciali sono istituiti con apposito regolamento, acquisito entro 90 giorni il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, presso ciascun Consiglio dell'Ordine, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti gli elenchi degli: Assistenti sociali supervisor, Assistenti sociali esercenti nel sistema sanitario nazionale e quello degli Assistenti sociali consulenti tecnici di parte o di ufficio.

3. Agli iscritti che entro la scadenza di cui al comma 1 non abbiano adempiuto all'autocertificazione richiesta è inviata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente diffida ad adempiere entro 30 giorni dall'invio. Qualora al termine perentorio dei 30 giorni l'iscritto non abbia adempiuto il medesimo Consiglio provvede alla sospensione amministrativa dall'albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte della corretta autocertificazione prevista.

4. Coerentemente alle finalità di cui al comma 1) gli assistenti sociali in quiescenza sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente norma il Consiglio nazionale delibera apposito regolamento delle quote dovute dai non esercenti iscritti all'elenco speciale, per la reinscrizione all'elenco degli esercenti e per l'esonero parziale dalla formazione continua.

5. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **34.0.110**

#### **Nicita**

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole "del presente decreto" sono aggiunte "ad eccezione dell'articolo 7-ter".

#### **Art. 35**

### **35.1**

**Enrico Borghi, Paita, Fregolent, Musolino, Sbroliini, Scalfarotto**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) sopprimere le parole «, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni»

b) al comma 2, sostituire le parole «240 milioni di euro per l'anno 2024, 254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni di